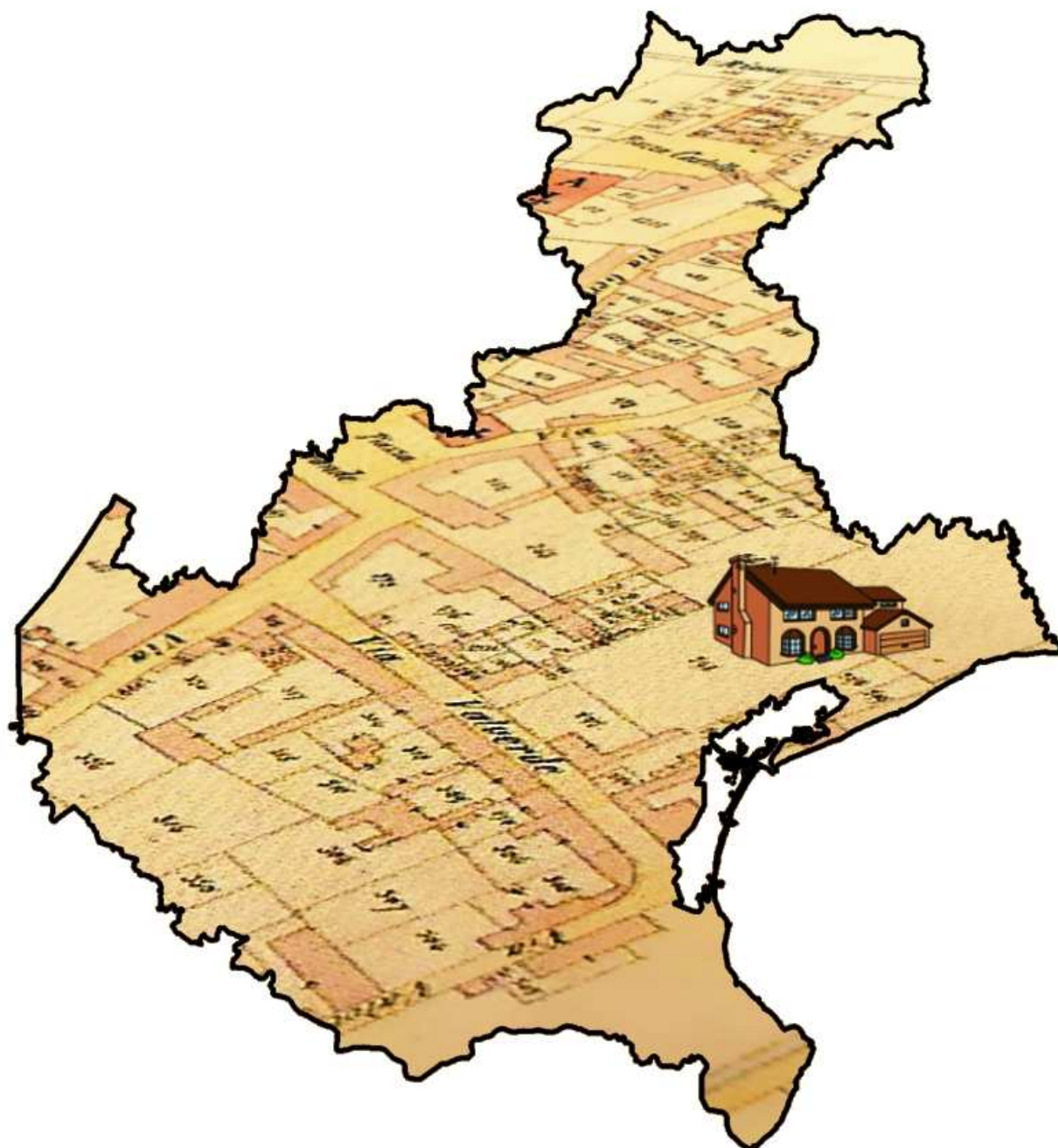


LINEE GUIDA

**per la redazione degli atti d'aggiornamento del
Catasto Fabbricati mediante applicativo Do.c.Fa.**



versione 1.0

Venezia, 30 novembre 2012

Presentazione

In occasione di recenti incontri di approfondimento sulle tematiche catastali, il Direttore della Direzione regionale del Veneto dell'Agenzia del Territorio ed il Presidente del Consiglio Regionale dei Geometri e Geometri Laureati del Veneto hanno ritenuto opportuno promuovere la redazione di un documento che, recependo specifiche esigenze rappresentate dai tecnici *addetti ai lavori*, costituisca uno strumento utile per favorire, a livello regionale, una maggiore omogeneità nella redazione e trattazione degli atti d'aggiornamento del catasto fabbricati mediante applicativo Do.c.Fa., nel rispetto, ovviamente, delle disposizioni normative e di prassi vigenti.

È stato costituito, lato Agenzia, un gruppo di lavoro, formato da tre tecnici operanti, con incarichi di responsabilità nell'ambito dello specifico processo, presso altrettanti Uffici provinciali del Veneto il quale, elaborata una prima versione del documento, si è confrontato sui contenuti con l'apposita *Commissione Regionale Catasto* istituita dal Consiglio Regionale Geometri e Geometri Laureati del Veneto, così pervenendo alla versione finale condivisa.

Il documento è suscettibile di integrazioni ed aggiornamenti, con la trattazione di ulteriori argomenti d'interesse e/o con l'adeguamento a norme e disposizioni di prassi che di volta in volta interverranno.

Si ritiene doveroso evidenziare che, come base di lavoro, è stato adottato l'analogo *Vademecum* emanato dalla Direzione regionale dell'Emilia Romagna dell'Agenzia del Territorio.

Hanno collaborato, per l'Agenzia del Territorio:

- l'ing. Giorgio Cubadda, coordinatore, della Direzione regionale del Veneto e Trentino-Alto Adige;
- il geom. Francesco Bonesso, dell'Ufficio provinciale di Treviso;
- il geom. Maria Cristina Mander, dell'Ufficio provinciale di Vicenza;
- il geom. Marco Meduri, dell'Ufficio provinciale di Padova;
- il geom. Davide Varponi, della Direzione regionale del Veneto e Trentino-Alto Adige, per la redazione e la parte informatica.

Hanno collaborato per il Consiglio Regionale dei Geometri e geometri Laureati del Veneto:

- il geom. Marco Barbieri, del C.G.e G.L. di Rovigo;
- il geom. Dino Bellumat, del C.G.e G.L. di Belluno;
- il geom. Moreno Benetazzo, del C.G.e G.L. di Padova;
- il geom. Paolo Biscaro, del C.G.e G.L. di Venezia;
- il geom. Bruno Lorenzon, del C.G.e G.L. di Treviso;
- il geom. Mauro Mirandola, del C.G.e G.L. di Verona;
- il geom. Cristiano Pretto, del C.G.e G.L. di Vicenza.

Agenzia del Territorio
Direzione regionale del Veneto
e Trentino-Alto Adige
Il Direttore
Marco Selleri

Consiglio Regionale Geometri
e Geometri Laureati del Veneto
Il Presidente
Massimiliano de Martin

INDICE

DO.C.FA. 4	9
PREMESSA	9
1. DICHIARAZIONE DO.C.FA.	11
1.1. LA TIPOLOGIA DEL DOCUMENTO	11
1.1.1. NUOVA COSTRUZIONE	12
1.1.2. VARIAZIONE	14
1.2. DATA IN CUI LE UNITÀ SONO DIVENUTE ABITABILI O SERVIBILI ALL'USO CUI SONO DESTINATE	16
1.3. DATI DEL TIPO MAPPALE	17
1.4. IDENTIFICATIVI CATASTALI	17
1.5. TOPONOMASTICA	18
1.6. DATI DEL DICHIARANTE	18
1.7. RELAZIONE TECNICA	18
1.8. INTESAZIONI	19
1.9. PROPOSTA DI CLASSAMENTO	19
2. CAUSALI	20
2.1. NUOVA COSTRUZIONE	21
2.1.1. UNITÀ AFFERENTI EDIFICATE IN SOPRAELEVAZIONE	21
2.1.2. UNITÀ AFFERENTI EDIFICATE SU AREE DI CORTE	21
2.1.3. ALTRE	21
2.2. VARIAZIONI	23
2.2.1. DIVISIONE	23
2.2.2. FRAZIONAMENTO PER TRASFERIMENTO DI DIRITTI	23
2.2.3. FUSIONE	23
2.2.4. AMPLIAMENTO	23
2.2.5. DEMOLIZIONE TOTALE	24
2.2.6. DEMOLIZIONE PARZIALE	24
2.2.7. DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI	24
2.2.8. RISTRUTTURAZIONE	25
2.2.9. FRAZIONAMENTO E FUSIONE	25
2.2.10. VARIAZIONE DELLA TOPONOMASTICA	25
2.2.11. ULTIMAZIONE DI FABBRICATO URBANO	25
2.2.12. VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE	26

2.2.13.	PRESENTAZIONE PLANIMETRIA MANCANTE	26
2.2.14.	MODIFICA DI IDENTIFICATIVO	27
2.2.15.	RICHIESTA DI RURALITÀ	27
2.2.16.	EDIFICATE SU AREA URBANA	27
2.2.17.	EDIFICATE SU LASTRICO SOLARE	27
2.2.18.	ALTRO TIPO DI EDIFICAZIONE	27
2.2.19.	ALTRE	27
3.	PLANIMETRIE E POLIGONI	29
3.1.	PLANIMETRIE	29
3.2.	POLIGONI	32
4.	ELABORATO PLANIMETRICO ED ELENCO SUBALTERNI	36
4.1.	OBBLIGO DI PRESENTAZIONE (CIRC.9/2001)	36
4.2.	DIMOSTRAZIONE GRAFICA SUBALTERNI	38
4.3.	ELENCO SUBALTERNI	39
5.	APPENDICE	40
5.1.	CATEGORIE FITTIZIE	40
5.2.	LA DICHIARAZIONE DEI FABBRICATI RURALI	42
5.3.	INFORMAZIONI VARIE	45
	CONTROLLI CATASTALI	48
	CONTROLLI PLANIMETRICI	49
	CONTROLLI ELABORATO	50
	ALLEGATI	51
A.1.	PLANIMETRIA IN ASSENZA DI ELABORATO PLANIMETRICO – CASO 1 - SCHEDA N.1	52
A.2.	PLANIMETRIA IN ASSENZA DI ELABORATO PLANIMETRICO – CASO 1 - SCHEDA N.2	53
A.3.	PLANIMETRIA IN ASSENZA DI ELABORATO PLANIMETRICO – CASO 2	54
A.4.	PLANIMETRIA IN PRESENZA DI ELABORATO PLANIMETRICO – CASO 1	55
A.5.	PLANIMETRIA IN PRESENZA DI ELABORATO PLANIMETRICO – CASO 2	56
A.6.	PLANIMETRIA IN PRESENZA DI ELABORATO PLANIMETRICO – CASO 3	57

A.7.	ELABORATO PLANIMETRICO – CASO 1	58
A.8.	ELENCO SUBALTERNI – CASO 1	59
A.9.	ELABORATO PLANIMETRICO – CASO 2	60
A.10.	ELENCO SUBALTERNI – CASO 2	61
A.11.	ALLEGATO A AL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 26.7.2012	62
A.12.	ALLEGATO B AL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 26.7.2012	64
A.13.	ALLEGATO C – DICH. SOST. DI ATTO DI NOTORIETÀ RESA PER L'AGGIORNAMENTO DELLE SCRITTURE CATASTALI	67
A.14.	ALLEGATO 1 ALLA CIRCOLARE DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO N.2 DEL 7 AGOSTO 2012	70
A.15.	ALLEGATO 2 ALLA CIRCOLARE DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO N.2 DEL 7 AGOSTO 2012	72

DO.C.FA. 4

È il software per la compilazione dei documenti tecnici catastali per l'aggiornamento del Catasto Fabbricati; l'attuale versione della procedura è la 4.00.1.

La nuova versione è relativa alla disciplina in materia di censimento dei fabbricati rurali ai sensi dell'art. 13, commi 14-bis, 14-ter, 14-quater del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 e del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 26 luglio 2012.

Tale versione prevede nuove tipologie di documento per le dichiarazioni dei fabbricati rurali:

1. dichiarazione presentata ai sensi del D.M. 26/7/2012;
2. dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 13, comma 14-ter, del D.L. 201/2011.

Gli aspetti specifici saranno sviluppati nei seguenti paragrafi.

PREMESSA

Queste *Linee guida* raccolgono e sintetizzano indirizzi pratici, sulla base delle vigenti disposizioni, per la redazione degli atti d'aggiornamento del Catasto Fabbricati con l'applicativo "**Do.c.Fa**" (**D**ocumenti **C**atasto **F**abbricati, di seguito Docfa).

Le principali disposizioni normative e di prassi di riferimento sono le seguenti:

- circolare 19.01.1984, n.2 del Min. Finanze-Catasto e Servizi Tecnici Erariali;
- Legge 17/2/1985 n. 17 di conversione del D.L. 19/12/1984 n. 853;
- D.M. 19.04.1994, n.701 Min. Finanze;
- Legge 23/12/1996, n. 662;
- D.P.R. 23.03.1998, n.138;
- circolare del 09.04.1999, n.83/E/T;
- circolare 26.11.2001, n.9;
- nota circolare prot. n.36363 del 31.05.2002 DC CCPI;
- nota prot. n.15232 del 21.02.2002 della DC CCPI;
- circolare n.1 del 13.02.2004 AdT;
- circolare n.1 del 03.01.2006 AdT;
- circolare n.4 del 13.04.2007 AdT;
- circolare n.4 del 29.10.2009 AdT;
- nota prot. n. 17471 del 31.03.2010 della DC CC;
- circolare 2 del 09/07/2010 AdT;
- circolare 3 del 10/08/2010 AdT;
- circolare 2 del 10/03/2011 AdT;
- circolare 6 del 18/11/2011 AdT;
- circolare 7 del 22/09/2011 AdT;
- circolare 2 del 07/08/2012 AdT;

- nota prot. n. 31892 del 22/06/2012 DC CC;
- *D.M. del 26/07/2012 Min. Ec. Fin.* "Individuazione delle modalità di inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito della ruralità";
- nota prot. n. 43927 del 17.09.2012 AdT.

Le *Linee guida* sono organizzate nei seguenti cinque paragrafi:

1. Dichiarazione Docfa;
2. Causali;
3. Planimetrie;
4. Elaborato planimetrico e l'elenco subalterni;
5. Appendice.

Si definiscono, preliminarmente, le due fattispecie di atti di aggiornamento Docfa:

- **denuncia di nuova costruzione**, procedura da utilizzare per denunciare un fabbricato o altra stabile costruzione di nuova edificazione.

Tale procedura è da utilizzare per la denuncia di fabbricati già esistenti, che passano dalla categoria degli esenti (ex rurali) a quella dei fabbricati produttivi di reddito.

L'atto di aggiornamento include, per ogni unità immobiliare urbana presente nel nuovo fabbricato, sia i dati amministrativo-censuari (consistenza, categoria, classe, rendita catastale) che le rappresentazioni grafiche.

- **Denuncia di variazione**, procedura da utilizzare per denunciare variazioni nello stato e/o nella consistenza di unità immobiliari già censite, avvenute in seguito a trasformazioni edilizie che comportino aumento o diminuzione della rendita catastale o una diversa distribuzione degli spazi interni (modifiche nella rappresentazione).

1. DICHIARAZIONE DO.C.FA.

Le denunce Docfa devono contenere tutte le indicazioni utili per la corretta determinazione del classamento delle unità immobiliari.

E' necessaria la compilazione di tutti i campi del quadro D e, parimenti, è importante la compilazione dei mod. 1N – 2N parte 1 e parte 2, ai fini della definizione delle u.i. oggetto di costituzione o di variazione (art. 4 della Legge 17/2/1985 n. 17 di conversione del D.L. 19/12/1984 n. 853).

Si riportano, nei seguenti sotto-paragrafi, alcuni aspetti che maggiormente caratterizzano le varie parti del documento Docfa.

1.1. LA TIPOLOGIA DEL DOCUMENTO

Nella compilazione della denuncia Docfa riveste particolare importanza selezionare, tramite l'apposito menù a tendina (figura 1), la corretta tipologia del documento. Di seguito vengono esaminate le varie *Tipologie documento* selezionabili, in relazione al tipo di denuncia di nuova costruzione o di variazione:

The screenshot shows a software window titled "Quadro A - { Dichiarazione di Fabbicato Urbano - Dati Generali }". It contains several input fields and sections:

- Tipo Mappale - protocollo e data:** Fields for "n." and "del.".
- Unità Immobiliari:** Fields for "A destinazione ordinaria n.", "Speciale e particolare e categorie F n.", and "Unità in costituzione tot.".
- Causali di Presentazione:** Radio buttons for "Nuova Costruzione", "Unità Afferenti al seguente Identificativo", and "Altro". There are also checkboxes for "Unità afferenti edificate in sopraelevazione" and "Unità afferenti edificate su prees di corte".
- Ditta da Intestare:** Radio buttons for "Nuova con Intestati n.", "Già in atti al C.E.U.", and "Già in atti al C.T.". There are fields for "Comune", "Sez.", "Foglio", "Particella", and "Sub.".
- Modelli 1N/2N:** Fields for "1N parte I n.", "1N parte II n.", "2N parte I n.", and "2N parte II n.".
- Elaborati Grafici:** Fields for "Elab. plan. pag. n." and "Planimetrie n.".
- Tipologia documento:** A dropdown menu with a blue arrow pointing to it. The menu is open, showing two options: "Dichiarazione ordinaria" and "Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 1, comma 336, L. n. 311/04".

Figura 1

1.1.1. NUOVA COSTRUZIONE

Per la denuncia di nuova costruzione deve essere selezionata una delle seguenti opzioni:

- dichiarazione ordinaria;
- dichiarazione resa ai sensi dell'art. 1, comma 336, L. n. 311/04;
- fabbricato ex rurale – art. 2, comma 36 o 37, D.L. n. 262/06;
- fabbricato mai dichiarato – art. 2 comma 36, D.L. n. 262/06;
- dichiarazione resa ai sensi del D.M. 26/7/2012;
- dichiarazione resa ai sensi dell' art. 13, comma 14 ter, del D.L. 201/2011.

In particolare:

- **Dichiarazione ordinaria:** riguarda tutte le dichiarazioni non ricomprese nei casi successivi;
- **Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 1, comma 336, L. n. 311/04:** deve essere selezionata in presenza di una comunicazione da parte del Comune alla proprietà avviata ai sensi dell'art. 1, comma 336, della legge 311/2004. Tale notifica viene inviata dai Comuni quando è constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie;
- **Fabbricato ex rurale – art. 2, comma 36 o 37, D.L. n. 262/06:** deve essere selezionata per la dichiarazione di fabbricati iscritti al Catasto Terreni (rurali) per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai sensi dell'art. 2, comma 36 o 37 del D.L. n. 262/2006 (Provvedimento Agenzia del Territorio del 9 febbraio 2007 pubblicato in G.U. n. 42 del 20 febbraio 2007). Nel quadro D della dichiarazione deve essere specificato se la dichiarazione è resa ai sensi del comma 36 oppure del comma 37. Nel caso del comma 36, le particelle del C.T. sono inserite in apposite liste pubblicate in Gazzetta Ufficiale e consultabili sul sito dell'Agenzia ed è necessaria l'indicazione della data di perdita dei requisiti di ruralità.
Il comma 37 riguarda invece i casi di perdita dei requisiti di ruralità dell'abitazione principale, legati alla mancata iscrizione dell'imprenditore nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
- **Fabbricato mai dichiarato – art. 2 comma 36, D.L. n. 262/06:** deve essere selezionata per la dichiarazione di fabbricato urbano mai dichiarato in catasto, presentata ai sensi dell'art. 2, comma 36 del D.L. n. 262/2006 (Provvedimento Agenzia del Territorio del 9 febbraio 2007 pubblicato in G.U. n. 42 del 20 febbraio 2007). Le particelle del C.T. su cui insistono detti fabbricati

sono inserite in apposite liste pubblicate in gazzetta ufficiale e consultabili sul sito dell'Agenzia;

- **Dichiarazione resa ai sensi del D.M. 26/7/2012:** è utilizzata per le dichiarazioni di unità immobiliari di nuova costruzione o oggetto di interventi edilizi, per le quali sussistono i requisiti di ruralità, ai sensi dell'art.2, comma 5 del decreto del Ministro dell' Economia e delle Finanze 26 luglio 2012, ovvero del successivo comma 7 dello stesso articolo. Per tali unità immobiliari devono essere allegate le previste autocertificazioni redatte utilizzando i modelli B e/o C allegati al Decreto del Ministro dell' Economia e delle Finanze 26 luglio 2012;
- **Dichiarazione resa ai sensi dell' art. 13, comma 14 ter, del D.L. 201/2011:** è utilizzata per le dichiarazioni al Catasto Fabbricati di fabbricati rurali già censiti al Catasto Terreni, purché costituenti unità immobiliari ovvero immobili o loro porzioni che, nello stato in cui si trovano, sono di per se stessi utili ed atti a produrre un reddito proprio, ai sensi dell'art. 13, comma 14-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per tali unità devono essere allegate le previste autocertificazioni redatte utilizzando i modelli B e/o C allegati al Decreto del Ministro dell' Economia e delle Finanze 26 luglio 2012.

1.1.2. VARIAZIONE

In caso di denuncia di variazione deve essere selezionata una delle seguenti opzioni:

- Dichiarazione ordinaria;
- Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 1, comma 336, L. n. 311/04;
- Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 1, comma 340, L. n. 311/04;
- Stralcio da categoria E – art. 2, comma 40, D.L. n. 262/06;
- Dichiarazione resa ai sensi del D.M. 26/7/2012;
- Dichiarazione resa ai sensi dell' art. 13, comma 14 ter, del D.L. 201/2011.

In particolare:

- **Dichiarazione ordinaria:** riguarda tutte dichiarazioni non ricomprese nei casi successivi.
- **Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 1, comma 336, L. n. 311/04:** deve essere selezionata in presenza di una comunicazione da parte del Comune alla proprietà avviata ai sensi dell'art. 1, comma 336, della legge 311/2004. Tale notifica viene inviata dai Comuni quando è constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie.
- **Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 1, comma 340, L. n. 311/04:** deve essere selezionata quando l'atto di aggiornamento è presentato a seguito della notifica effettuata dal Comune ai sensi dell'art. 1, comma 340, della legge 311/2004. Tale notifica viene inviata dai Comuni quando è constatata la mancanza, negli atti catastali, degli elementi necessari a determinare la superficie catastale. Il comma 340 stabilisce che la planimetria catastale dell'immobile oggetto della notifica venga presentata secondo le modalità stabilite dal D.M. 701/94. L'opzione viene resa selezionabile in automatico solo in abbinamento alla causale "per presentazione di planimetria mancante".
- **Stralcio da categoria E – art. 2, comma 40, D.L. n. 262/06:** deve essere selezionata per la dichiarazione di variazione, per stralcio da categoria "E", cioè per il riclassamento di quelle porzioni di unità immobiliari, che finora facevano capo ad immobili censibili nel gruppo E (ad esclusione delle E/7 ed E/8), aventi autonomia funzionale e reddituale, ai sensi dell'art. 2, comma 40 del D.L. n. 262/2006 (Provvedimento Agenzia del Territorio del 2 gennaio 2007 pubblicato in G.U. n. 6 del 9 gennaio 2007).
- **Dichiarazione resa ai sensi del D.M. 26/7/2012:** è utilizzata per le dichiarazioni di unità immobiliari oggetto di interventi edilizi ovvero unità afferenti un lotto urbano già censito, per i quali sussistono i requisiti di ruralità,

ai sensi dell'art.2, comma 5 del decreto del Ministro dell' Economia e delle Finanze 26 luglio 2012, ovvero del successivo comma 7 dello stesso articolo. Per tali unità devono essere allegate le previste autocertificazioni redatte utilizzando i modelli B e/o C allegati al Decreto del Ministro dell' Economia e delle Finanze 26 luglio 2012.

- **Dichiarazione resa ai sensi dell' art. 13, comma 14 ter, del D.L. 201/2011:** è utilizzata per le dichiarazioni con le quali si acquisiscono fabbricati rurali censiti al Catasto Terreni (e contestualmente variano unità già censite al Catasto Fabbricati) purché costituenti unità immobiliari ovvero immobili o loro porzioni che, nello stato in cui si trovano, sono di per se stessi utili ed atti a produrre un reddito proprio, ai sensi dell'art. 13, comma 14-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per tale opzione è necessaria l'allegazione delle previste autocertificazioni redatte utilizzando i modelli allegati al decreto del Ministro dell' Economia e delle Finanze 26 luglio 2012.

1.2. DATA IN CUI LE UNITÀ SONO DIVENUTE ABITABILI O SERVIBILI ALL'USO CUI SONO DESTINATE

Nella redazione del documento Docfa è **obbligatorio** indicare, nel campo specifico (vedi figure 2 e 3), **la data in cui le unità sono divenute abitabili o servibili all'uso cui sono destinate**. A partire dal 12 marzo 2006, a seguito dell'emanazione del decreto legge 10 gennaio 2006, n.4, art. 34-*quinquies*, comma 2, lettere *a* e *b*, (cfr. circolare n° 3/2006), scatta un profilo sanzionatorio per quelle denunce con periodo superiore a trenta giorni fra la data dichiarata nel campo codificato della denuncia e quella di presentazione della stessa. Uguale profilo sanzionatorio si applica al Tipo Mappale quando la data di fine lavori (indicata nel campo codificato della denuncia) è antecedente per più di sei mesi rispetto alla data di presentazione del Tipo Mappale (Legge del 01/10/1969 n. 679 art. 8 comma 1).

Nel caso di dichiarazione di fabbricati rurali che hanno perso i requisiti di ruralità, la data di perdita dei requisiti deve essere indicata nel quadro D (relazione tecnica) ed il profilo sanzionatorio scatta da tale data.

Qualora la perdita dei requisiti sia conseguente al decesso del conduttore del fondo, la data da indicare è quella dell'apertura della successione: in relazione tecnica sarà indicata tale circostanza e la pratica non sarà oggetto di sanzione se presentata entro i termini previsti di presentazione della dichiarazione di successione dovuta.

Figura 2

Data di ultimazione lavori (nuova costruzione)

Figura3

Data di completamento opere (variazione)

Nota: per la dichiarazione tardiva di fabbricati mai dichiarati ex art. 19 D.LGS. 78/2010, relativamente alla data di ultimazione lavori, in deroga a quanto previsto dalla L. 80/2006 di conversione del D.L. 4/2006, è obbligatorio indicare la data del 01.08.2012 (nota prot. n. 43927 del 17.09.2012 AdT).

1.3. DATI DEL TIPO MAPPALE

Il *Tipo Mappale* deve essere obbligatoriamente presentato prima della denuncia al Catasto Fabbricati (art. 8 della legge 1° ottobre 1969 n.679), quando si ha:

- modifica allo stato dei luoghi che determinano **variazione della mappa** del Catasto Terreni;
- **passaggio di fabbricato rurale** (o porzione) al Catasto Fabbricati;
- **particella iscritta alla "partita 1-Ente Urbano"** sin dall'impianto meccanografico, in quanto per tale particella non risulta mai essere stata dichiarata alcuna ditta in catasto e, pertanto, necessita la conferma della mappa e dell'intestazione da iscrivere agli atti;
- area priva di fabbricato ma con capacità reddituale propria dei fabbricati (es. parcheggi a raso, cave estrattive, ecc.) o senza capacità reddituale propria, in caso di particelle da destinare a Beni Comuni Non Censibili (di seguito B.C.N.C.) (es. aree condominiali).

Nei documenti Docfa relativi a queste variazioni i dati del tipo mappale e del tipo mappale con frazionamento (*protocollo e data di presentazione*) devono essere inseriti nell'apposito campo della denuncia. Nei casi di accatastamento a seguito di tipo di frazionamento è necessario indicare il relativo protocollo e la data nel campo della relazione tecnica, poiché tale documento non prevede alcun profilo sanzionatorio (T.F. prot. xxxxxx del gg/mm/aaaa).

1.4. IDENTIFICATIVI CATASTALI

L'identificativo catastale di un fabbricato deve essere **univoco** negli atti del Catasto Terreni e del Catasto Fabbricati, salvo casi di disallineamento derivato da situazioni pregresse, per i quali è comunque opportuno preventivamente o a seguito di variazione Docfa allineare gli identificativi.

L'assegnazione dei subalterni per la presentazione di denuncia di:

- **dichiarazione di nuova costruzione**, avviene partendo dal **numero 1**, con assegnazione dei subalterni partendo possibilmente dal piano di ingresso a salire. Nel caso di passaggio di u.i. dal Catasto Terreni è possibile mantenere lo stesso subalterno se disponibile al Catasto Fabbricati qualora non ci sia mutazione della sagoma. Nei casi di accatastamento di una unica u.i. utilizzare il mappale intero;
- **denuncia di variazione**, avviene conservando il subalterno presente in atti, solo nei casi di "diversa distribuzione degli spazi interni", "ristrutturazione", "variazione toponomastica", "ultimazione fabbricato urbano", "presentazione di planimetria mancante", "richiesta ruralità". In tutti gli altri casi è necessario provvedere all'attribuzione di un nuovo subalterno.

1.5. TOPONOMASTICA

La toponomastica di una u.i. (via e numero civico) deve essere **univoca** nella banca dati catastale e comunale; l'allineamento avviene tramite i toponimi codificati.

Nella compilazione della denuncia Docfa occorre:

- utilizzare i nomi delle **strade codificate** presenti negli archivi del programma (i file relativi agli archivi di servizio, contenenti anche lo stradario aggiornato periodicamente, si possono scaricare dal sito dell'Agenzia del Territorio);
- in **mancanza di codifica**, riportare il nome della strada per esteso ma completo di tutte le indicazioni ovvero toponimo (via, piazza, largo etc....), nome e cognome completo senza punteggiature, in modo da permettere una corretta codifica da parte dell'Ufficio.

Anche il dato riferito alle indicazioni di piano, interno, scala, ecc.. fanno parte della toponomastica e possono essere modificati utilizzando tale causale.

1.6. DATI DEL DICHIARANTE

Questo campo è dedicato alla indicazione del soggetto firmatario della denuncia sia in caso di proprietà di persone fisiche che in caso di proprietà di soggetti giuridici. In quest'ultimo caso è necessario indicare in relazione tecnica la qualifica del soggetto dichiarante e la denominazione completa della persona giuridica rappresentata.

Qualora il firmatario sia diverso (es. esecutato, interdetto, usucapito), è necessario indicare gli estremi dell'atto registrato/depositato che giustifica tale circostanza.

1.7. RELAZIONE TECNICA

Il campo della relazione tecnica è un campo libero, da utilizzare per:

- specificare le particolarità degli elaborati, specialmente nel caso dell'invio telematico, per consentire la comprensione della pratica al personale dell'Agenzia;
- indicare con quale qualifica firma il dichiarante e per conto di chi in caso di intestazione dell'u.i. a persona giuridica, ovvero di erede per beni intestati al defunto o di C.T.U su incarico del Tribunale, ecc.;
- integrare le causali codificate;
- indicare eventuale perdita (con relativa data) o mantenimento dei requisiti di ruralità;
- relazione sullo stato dei lavori per le categorie F/3;
- relazione sullo stato delle categorie F/2;
- l'indicazione degli estremi del tipo di frazionamento;
- eventuale presenza di allegati nell'invio telematico;

- la dichiarazione, in caso di costituzione di categorie F/4, che *"trattasi di intervento edilizio conforme al DPR 380/01, articolo 3 comma 1 lettera d"*; vanno anche indicati gli estremi dell'autorizzazione comunale;
- dichiarare il possesso dell'attestazione rilasciata dall'Ufficio per la mancanza in atti della planimetria smarrita dallo stesso;
- la dichiarazione della difficoltà oggettiva nella misurazione dello spessore dei muri e la conseguente rappresentazione grafica stimata degli stessi;
- la dichiarazione che le aree urbane costituite nella denuncia, non derivanti da tipi di frazionamento, rimarranno correlate al lotto edificato poiché, dopo il trasferimento di diritti, diverranno B.C.N.C. a più subalterni o corti esclusive di una singola unità immobiliare oppure fuse con unità immobiliari presenti nell'edificio (circ.4/2009);
- la correlazione delle u.i., come previsto dalla nota n°15232/2002 – paragrafo 1, e cioè: "porzione di u.i. unita di fatto con quella censita al foglio x part. y sub.z appartenente ad altra ditta rendita attribuita ai soli fini fiscali".

1.8. INTESAZIONI

L'intestazione all'interno della denuncia Docfa è obbligatoria per le **nuove costruzioni** e deve essere corrispondente all'ultima intestazione del bene al Catasto Terreni. E' anche possibile fare riferimento a unità immobiliari intestate alla medesima ditta presenti nella banca dati catastale ed indicarle nell'apposito campo del quadro "A", sempre che la ditta per le unità di riferimento sia completa di dati anagrafici, codice fiscale, titolarità e relative quote.

Se la pratica Docfa di nuova costruzione è stata acquisita agli atti con una intestazione errata o non corrispondente al tipo mappale, è necessario produrre istanza in bollo all'Ufficio competente finalizzata alla correzione della ditta intestata.

Qualora la ditta da intestare al Catasto Fabbricati e dichiarata dalle parti interessate, sia priva di titolo legale reso pubblico, la dichiarazione di nuova costruzione deve riportare nel campo "Eventuale specificazione del diritto" la dicitura *"Quota provvisoria da definire con atto legale"* (nota prot. nr. 15232 del 21.02.2002, paragrafo 2).

1.9. PROPOSTA DI CLASSAMENTO

La proposta di classamento è lo strumento con cui il professionista, in base alla propria esperienza e alla conoscenza del bene, attribuisce la rendita catastale.

Il tecnico può proporre un classamento difforme da quanto ottenuto in automatico dalla procedura. In tali casi è opportuno riportare, nel campo specifico, le osservazioni relative al classamento proposto (modello 1N parte II, Quadro F).

2. CAUSALI

La causale deve essere strettamente collegata al tipo di intervento che si sta dichiarando.

È obbligatorio utilizzare le causali già codificate fatte eccezioni per alcuni casi di incompatibilità tra le causali presenti e per casi particolari ove risulta più coerente l'utilizzo di una causale non prevista. In seguito verranno elencate le causali non codificate di più frequente utilizzo, che si spera riescano a coprire gran parte della casistica. Sono da evitare causali con più abbreviazioni di difficile lettura.

Eventuali osservazioni possono essere poste nel campo della relazione tecnica.

Le causali devono essere valide per tutte le u.i. trattate nella medesima denuncia (circ.9/2001).

Con lo stesso file di variazione ed in presenza della medesima titolarità possono essere trattate più unità immobiliari aventi la medesima causale a condizione che l'identificativo rimanga invariato (es. ultimazione di fabbricato urbano, diversa distribuzione degli spazi interni, ecc).

Non è consentito inserire in un'unica variazione Docfa u.i. che hanno subito solo variazione di spazi interni insieme ad altre che sono state oggetto di frazionamento, ampliamento, fusione, ecc. (per le quali non viene mantenuto il subalterno originario).

Non sono ammessi documenti con causali che fanno riferimento alla revisione del classamento in atti.

Per eventuali errori materiali che ineriscono al classamento (es. saggio di interesse utilizzato 20% in luogo del 2%, vani 55 in luogo di 5,5) è necessaria la presentazione di istanza motivata ai sensi del D.M. 37/97.

2.1. NUOVA COSTRUZIONE

Per le nuove costruzioni la causale è intrinseca nella tipologia del documento specifico (nuova costruzione).

Per le unità afferenti (in nuova costruzione) invece si utilizza la causale che viene scelta fra quelle preimpostate dal programma come segue.

2.1.1. UNITÀ AFFERENTI EDIFICATE IN SOPRAELEVAZIONE

Si utilizza quando si accatasta una nuova unità immobiliare edificata al di sopra di un fabbricato esistente.

2.1.2. UNITÀ AFFERENTI EDIFICATE SU AREE DI CORTE

Si utilizza questa causale quando vi è la nuova costruzione edificata su un Bene Comune Non Censibile. Se edificata sul B.C.N.C. si distinguono due casi:

- il B.C.N.C. è già agli atti del Catasto Fabbricati: in questo caso la denuncia è di completamento e quindi contestuale a quella di variazione per "Ridefinizione di corte" o "variazione area di corte";
- il B.C.N.C. non è agli atti del Catasto Fabbricati: in questo caso oltre all'accatastamento della unità in questione, può essere accatastato (nel quadro "D") anche il B.C.N.C. (con presentazione dell'elaborato planimetrico).

2.1.3. ALTRE

Si possono utilizzare le seguenti causali libere:

- **"costituzione area urbana"** o **"deriva da frazionamento mapp. xxxx"** per l'accatastamento delle aree urbane provenienti dai tipi di frazionamento di corti comuni e si distinguono due casi:
 - o il B.C.N.C. è già agli atti del Catasto Fabbricati: in questo caso la denuncia di accatastamento dell'area urbana deve seguire a quella di variazione per "Ridefinizione di corte" o "Variazione area di corte";
 - o il B.C.N.C. non è agli atti del Catasto Fabbricati: in questo caso oltre all'accatastamento dell'area urbana, si accatasta con altro documento di variazione anche il B.C.N.C. con causale "costituzione di B.C.N.C.".
- N.B.: va sempre indicato quale mappale di appartenenza (quadro A del Docfa) il mappale da cui ha origine l'area urbana.*
- "identificazione di Bene Comune Censibile" (di seguito B.C.C.)
 - "costituzione di lastrico solare"
 - "recupero di situazione pregressa"

- **“dichiarazione di porzione di u.i.u.”** – Tale casistica può riguardare anche unità già iscritte in catasto con la ditta tipo: Tizio proprietario per il mappale A e Caio per il mappale B. In tale ipotesi, previa soppressione dell’unità agli atti con una variazione con causale “divisione per titolarità”, si accatastano autonomamente le porzioni di unità in Nuova Costruzione afferente con causale “dichiarazione di porzione di u.i.” avendo cura di assegnare un nuovo subalterno alle porzioni di unità costituite.

2.2. VARIAZIONI

Per le "variazioni planimetriche" le causali definite nel programma Docfa sono le seguenti.

2.2.1. DIVISIONE

Causale da utilizzare ogniqualvolta l'unità immobiliare è oggetto di frazionamento e genera due o più porzioni, ciascuna delle quali presenta le caratteristiche proprie dell'u.i. e ciò indipendentemente dal fatto che le u.i. derivate debbano formare oggetto di trasferimento di diritti reali (circolare 4/2009).

2.2.2. FRAZIONAMENTO PER TRASFERIMENTO DI DIRITTI

Causale da utilizzare nel caso in cui occorre frazionare un'unità in due o più porzioni immobiliari di cui almeno una non è funzionalmente e redditualmente autonoma. Tale operazione consente l'attribuzione di una rendita a ciascuna unità derivata (quota parte di quella complessiva) in vista di trasferimento dei diritti o di altra equivalente finalità. Nel caso in cui l'unità costituita costituisce una porzione non definibile (porzione di muro, vano scale, terrazza, portico o comunque non definibile) va assegnata la categoria F/4.

Permane l'obbligo di correlare fra loro le diverse porzioni immobiliari oggetto di iscrizione negli atti catastali, al fine di rendere evidente l'insieme delle porzioni costituenti l'u.i., nel rispetto delle direttive di prassi in vigore (circolare 4/2009).

Tale stato di censimento deve ritenersi una condizione transitoria.

La causale in argomento è compatibile anche in caso di interventi rivolti a ridefinire radicalmente gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere tese a trasformare un insieme di u.i., in tutto o in parte diverse da quelle in precedenza iscritte in catasto - cfr. art.3, comma 1, lettera d, del decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 380, recante "Disposizioni legislative in materia edilizia"- (circostanza che deve essere dichiarata in relazione tecnica). In tale fattispecie può essere attribuita la categoria F/4.

2.2.3. FUSIONE

Da utilizzare esclusivamente quando due o più unità (di qualsiasi categoria e partita speciale) vengono fuse in una sola unità.

2.2.4. AMPLIAMENTO

Da utilizzare nei casi in cui vi è un aumento di superficie e/o volumetria dell'unità.

Si hanno due casi:

- **L'ampliamento modifica la sagoma** in pianta dell'u.i. originaria che comporta un aggiornamento della cartografia. E' necessario presentare il Tipo Mappale per la modifica della mappa del Catasto Terreni.
- **L'ampliamento è all'interno della sagoma del fabbricato.** Non necessita della presentazione del Tipo Mappale (es. realizzazione di locali in sopraelevazione e/o di cantine nel piano sottostada, chiusura di poggiali con verande).

Può essere usata contemporaneamente ad altre causali. Nella predisposizione del documento Docfa occorre sopprimere il subalterno originale ed attribuire nuovo subalterno alla u.i. costituita.

2.2.5. DEMOLIZIONE TOTALE

Da utilizzare esclusivamente nei casi in cui si interviene per demolire totalmente la consistenza del fabbricato e farne derivare un'area urbana.

La causale ha la caratteristica per cui l'unità derivata viene censita esclusivamente in cat. F/1 ed è necessaria la presentazione del tipo mappale di demolizione (nota prot. n. 17471 del 31/03/2010 della DCCC – note operative alla circolare 4/2009).

La medesima causale può essere utilizzata anche nel caso di demolizione di una intera unità immobiliare all'interno di un lotto comprendente altre unità immobiliari non oggetto di variazione. L'utilizzo di tale causale permette infatti la soppressione dell'unità immobiliare senza la contestuale costituzione di una nuova u.i.u. come obbligatoriamente previsto dalla procedura Docfa per l'utilizzo della causale "demolizione parziale".

2.2.6. DEMOLIZIONE PARZIALE

Da utilizzare quando viene demolita parte della consistenza dell'unità originaria.

La causale ha le seguenti caratteristiche:

- sono ammesse, sia in soppressione che in costituzione, tutte le tipologie di u.i.;
- può essere utilizzata contemporaneamente ad altre causali;
- è necessario presentare *Tipo Mappale* per modifica della mappa del Catasto Terreni qualora la demolizione comporti una modifica della cartografia;
- è necessario il cambio del subalterno.

2.2.7. DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI

La diversa distribuzione degli spazi interni viene utilizzata in caso di spostamenti di tramezzi divisorii, porte di collegamento e comunque per quelle variazioni che non comportano variazioni della muratura perimetrale della u.i. Rientrano pertanto in questa causale anche la creazione di soppalchi o balconi a sbalzo. La chiusura di una

terrazza a veranda costituisce invece un ampliamento a tutti gli effetti.

Può essere utilizzata in casi di variazione di singole unità o unitamente ad altre causali.

All'interno della stessa ditta catastale è possibile variare contemporaneamente (nella stessa denuncia) più unità immobiliari.

2.2.8. RISTRUTTURAZIONE

La ristrutturazione viene utilizzata in caso di miglioramento qualitativo apportato all'unità immobiliare. Può essere utilizzata in casi di variazione di singole unità o contemporaneamente ad altre causali.

2.2.9. FRAZIONAMENTO E FUSIONE

Viene utilizzata nei casi in cui vengono soppresse minimo 2 unità e costituite almeno altre 2, indipendentemente da categorie e partite speciali di appartenenza. In tutti gli altri casi si tratta di *divisione, fusione, ecc.*

2.2.10. VARIAZIONE DELLA TOPONOMASTICA

Viene utilizzata per variare i dati di ubicazione delle u.iu. presenti nella banca dati censuaria.

La causale ha le seguenti caratteristiche:

- può essere utilizzata per una o più unità immobiliari (purché intestate alla medesima ditta);
- non devono essere compilati i dati di classamento;
- non va allegata la planimetria (qualora si voglia aggiornare il dato toponomastico in planimetria, presentando una nuova planimetria in sostituzione di quella già registrata negli atti catastali, si può utilizzare la causale "altre", specificando la dizione "PER MIGLIORE IDENTIFICAZIONE PLANIM", come indicato nell'allegato 3 alla circolare 2/2012);
- può essere utilizzata congiuntamente ad altre causali.

Per la presentazione del documento non sono richiesti tributi nel caso di documento con la sola causale di variazione della toponomastica.

2.2.11. ULTIMAZIONE DI FABBRICATO URBANO

Viene utilizzata esclusivamente per definire le unità precedentemente accatastate in qualità di "unità in corso di costruzione" (u.i. denunciate in categoria F/3).

La causale ha le seguenti caratteristiche:

- può essere utilizzata congiuntamente ad altre causali planimetriche. Ad esempio nel caso in cui contemporaneamente all'ultimazione dei lavori interni alle unità,

le stesse siano state suddivise o accorpate ad altre ("divisione" – "fusione"). Le unità derivate, in questo caso, devono essere identificate da un nuovo subalterno.

- deve essere prodotto nuovo elaborato planimetrico al fine di aggiornare nell'elenco subalterni la destinazione delle unità.

2.2.12. VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE

Viene utilizzata per variare la destinazione d'uso di una u.i.

La causale ha le seguenti caratteristiche:

- deve essere compilata una singola denuncia per ogni unità immobiliare;
- il subalterno originario deve essere soppresso e costituito un nuovo subalterno (Circolare n. 9/2001).
- La causale non consente l'utilizzo contemporaneo di altre causali pertanto ove necessario utilizzare la causale non codificata (vedi paragrafo successivo).

Si fa presente che questa causale deve essere utilizzata anche quando una u.i. censita in categoria F/4 (u.i. in corso di definizione) passa a categoria con rendita e pertanto nel campo libero della causale si scriverà: da "unità in corso di definizione" ad "abitazione, ufficio, autorimessa, negozio, ecc.". Qualora a tale causale ci sia contestualmente anche una "diversa distribuzione degli spazi interni" e/o una "ristrutturazione", è sufficiente indicare la sola causale "variazione della destinazione", risultando le altre implicitamente correlate al cambio d'uso (Circolare n. 4/2009).

Le variazioni della destinazione sono tali se nel suo insieme l'unità immobiliare urbana muta la sua destinazione d'uso (da abitazione a ufficio, da autorimessa a negozio, ecc.); la variazione della destinazione del singolo vano, senza opere (da camera a soggiorno, da ufficio ad archivio, ecc.), non comporta di norma l'aggiornamento della planimetria, ad ogni buon conto ove se ne rendesse necessario la presentazione della denuncia di variazione questa rientrerebbe nell'alveo delle "diverse distribuzioni degli spazi interni".

2.2.13. PRESENTAZIONE PLANIMETRIA MANCANTE

Viene utilizzata nei casi di:

- **planimetria mai presentata.** La presentazione del documento è soggetto a tributi. Appare evidente che la planimetria che si produce dovrà essere congruente alla consistenza dell'unità censita, in caso contrario si tratterà di variazione planimetrica;
- **smarrimento della planimetria da parte dell'ufficio;** in questo caso occorre allegare attestazione di smarrimento rilasciata dall'Ufficio o dichiarare, se il documento è telematico, in relazione tecnica il possesso dell'attestazione di cui

sopra. La presentazione del documento è esente da tributi.

2.2.14. MODIFICA DI IDENTIFICATIVO

Viene utilizzata nei casi di collegamento dell'identificativo del Catasto Fabbricati con la mappa di Catasto Terreni. Viene compilata una singola denuncia di variazione per ogni unità interessata dall'operazione. Non sono consentite soppressioni e costituzioni multiple. La variazione è esente dai tributi.

2.2.15. RICHIESTA DI RURALITÀ

Causale introdotta con la versione del Docfa 4.00.1 utilizzabile solo nel caso si voglia dichiarare la ruralità di una u.i.u. già censita in una delle categorie del gruppo D (ovviamente diversa dalla D/10). – allegato 3 circ.2/2012. Con tale causale va selezionata la tipologia documento: "*dichiarazione resa ai sensi del D.M. 26/07/2012*". Devono essere allegate la dichiarazione modello C e copia del documento d'identità.

2.2.16. EDIFICATE SU AREA URBANA

Viene utilizzata quando l'unità di partenza è un'area urbana identificata con categoria F/1 nel data base censuario, e su cui vi è stata una edificazione comprovata da un Tipo Mappale o Tipo di Demolizione e Ricostruzione.

2.2.17. EDIFICATE SU LASTRICO SOLARE

Viene utilizzata quando l'unità di partenza è un lastrico solare identificato con la categoria F/5 nel data base censuario.

2.2.18. ALTRO TIPO DI EDIFICAZIONE

Viene utilizzata quando non si ricade nelle due causali precedenti.

2.2.19. ALTRE

Può essere utilizzata nei casi in cui il tipo di intervento apportato alla u.i. non ricada tra quelli previsti dalle *causali codificate* del programma Docfa.

Nell'indicazione della specifica della causale occorre non indicare:

- causali codificate;
- frasi abbreviate, incomprensibili o non facilmente interpretabili.

E' consigliabile utilizzare le indicazioni di:

- "fraz. con cambio di destinazione" (Circolare n.1/2006);
- "fusione con cambio di destinazione" (Circolare n.1/2006);
- "dem. parz. con cambio di destinaz." (Circolare n.4/2009);

- "ampliamento con cambio destinaz." (Circolare n.4/2009);
- "fraz e fus. con cambio di destinaz." (Circolare n.4/2009);
- "dichiarazione di porzione di u.i." (nota prot. n.15232/2002);
- **"esatta rappresentazione grafica"**: da usare solo per correggere piccole imperfezioni grafiche); la data di ultimazione lavori deve corrispondere a quella della presentazione dell'ultima denuncia relativa all'unità immobiliare, la cui planimetria si intende correggere in assenza di lavori successivamente intervenuti. L'eventuale superamento dei termini previsti per la presentazione della denuncia non comporta l'applicazione di sanzioni catastali.
- "identificazione di B.C.N.C." o "costituzione di B.C.N.C.";
- **"ridefinizione di B.C.N.C." o "variazione area di corte"**: da usare quando occorre ridefinire il perimetro dello scoperto comune;
- **"modifica descrizione elenco sub."**: da utilizzare quando si modifica il campo descrizione dell'elenco subalterni per errore di parte o per variazione delle comunioni dei beni comuni, in questo caso andrà messo in variazione un qualsiasi B.C.N.C.;
- **"recupero di situazione pregressa"**: da utilizzare quando si recupera una situazione pregressa, cioè quando è necessario intervenire a rettifica di una denuncia di variazione catastale nella quale sono state erroneamente omesse (o aggiunte) porzioni dell'unità che invece le appartenevano (o non appartenevano) - per es: cantine, soffitte, annessi ecc... Per questa fattispecie è necessario cambiare il subalterno. Per l'ipotesi su esposta non sono ammesse dichiarazioni Docfa per *"ampliamento"* dell'unità principale o per *"esatta rappresentazione grafica"* in cui si rappresentano in planimetria e con lo stesso subalterno la nuova situazione. E' necessario indicare quale data di ultimazione lavori la data di presentazione dell'ultima denuncia presente in banca dati e la nuova pratica è soggetta ad eventuale sanzione.
- **"dichiarazione u.i.u. art. 19 D.L. 78/10"**: da utilizzare per le dichiarazioni di unità a cui è stata attribuita dall'Ufficio una rendita presunta (circ.7/2011); è obbligatorio indicare quale data di ultimazione lavori la data del 01.08.2012 (nota 43927 del 17.09.2012).
- **"per migliore identificazione planim."**: da utilizzare nei casi di variazione di toponomastica, qualora si intende aggiornare il dato della toponomastica anche nella scheda (circ.2/2012). – la variazione sconta i diritti catastali in quanto la planimetria è già presente in atti.

3. PLANIMETRIE E POLIGONI

Le planimetrie devono essere complete e conformi a quanto stabilito dalla normativa catastale e dalla Circolare n.9/2001 integrata dalla recente Circolare n.4/2009.

3.1. PLANIMETRIE

Si riportano alcune indicazioni più significative da seguire per la redazione delle planimetrie:

- le planimetrie devono essere disegnate normalmente in scala 1:200, mentre per le unità di dimensioni contenute è consentita la scala 1:100 o 1:50. Per le u.i. di grandi dimensioni è invece consentita la scala 1:500 o superiore (1:1.000, 1:2.000);
- la scala di rappresentazione deve essere corretta ed unica all'interno della singola scheda;
- Il simbolo dell'orientamento della rappresentazione grafica (Nord) è parte integrante del disegno della planimetria e deve essere disegnato all'interno del riquadro preferibilmente in basso a destra;
- E' obbligatorio scrivere le **altezze** dei locali:
 - o unità con altezze uniformi: va indicata una sola volta;
 - o **unità con locali con altezze diverse:** opportuno indicarle in ogni ambiente;
 - o **locale con altezza variabile:** indicare l'altezza minima e massima;
 - o si devono evidenziare con linea tratteggiata le parti che hanno altezza inferiore a m. 1,50 riportando la linea virtuale che ne evidenzia la proiezione a terra; i valori delle altezze sono espressi in metri con arrotondamento ai 5 cm. misurati da pavimento a soffitto, tuttavia il professionista ha facoltà di riportare la misura reale, con arrotondamento al centimetro (nota n.17471/10);
- La rappresentazione delle corti esclusive deve essere redatta senza interruzione delle linee di confine e quindi della loro estensione; nel caso di corti esclusive di estensione tale che la rappresentazione alla scala ordinaria dell'unità immobiliare (1:200) eccede il formato disponibile, la corte potrà essere rappresentata in una scheda separata, nella scala più opportuna; conseguentemente al medesimo identificativo catastale vengono associate più schede con diverse scale di rappresentazione;
- Indicare la destinazione di tutti i vani accessori diretti e indiretti, per la cucina è consentito l'utilizzo del simbolo "K", mentre per gli altri accessori si fa riferimento alle prassi già consolidate, per esempio: "ingresso", "corridoio",

"bagno", "w.c.", "w.c.- doccia", "ripostiglio", "veranda", "vano buio", "soffitta", "cantina", "legnaia", "retro", ecc.;

- L'unità rappresentata deve contenere l'indicazione dei muri delimitanti gli ambienti ivi compresi quelli perimetrali dell'unità immobiliare, anche se in comunione; ogni muro deve essere sempre delimitato da linee continue, anche allo scopo di un corretto calcolo della superficie (poligoni). Qualora sussistono oggettive difficoltà nella misurazione di tali spessori ed in particolare dei muri delimitanti le unità immobiliari contigue, il tecnico ne stima la dimensione, riportandola nella planimetria. Tale circostanza è menzionata nella relazione tecnica (nota 17471 del 31.03.2010 della DC CC);
- Il disegno non deve contenere retinature, arredi, informazioni superflue quali le indicazioni dei nominativi dei confinanti, le campiture o i riempimenti che pongono in evidenza muri portanti e pilastri o altri manufatti edilizi;
- L'indicazione del **piano** deve trovare corrispondenza con i dati del quadro "U" della denuncia Docfa;
- Le dizioni piano "sottotetto" o piano "rialzato" devono essere accompagnate dal numero di piano, ad es: "piano terzo (sottotetto)", "piano terra (rialzato)", "piano primo sottostrada (seminterrato)";
- Sono accettabili nell'elaborato grafico le dizioni di **piano "soppalco"** o **piano "ammezzato"**;
- **Il piano soppalco** viene solo indicato in planimetria e non trova corrispondenza nel *quadro U* e nell'elaborato planimetrico;
- **I piani ammezzati** in planimetria vengono indicati come intermedi rispetto a due piani. (Es. "*piano ammezzato tra terra e primo*"). Nel *quadro U* viene indicato il solo piano più basso, (nell'esempio precedente "piano terreno");
- Il disegno dell'unità immobiliare deve essere essenziale nella rappresentazione della parte esclusiva di proprietà, va accennata la posizione del vano scale e del corridoio di accesso alla unità immobiliare (Circ.4/2009);
- Nel caso di planimetrie di u.i. di fabbricati presentati in assenza di elaborato planimetrico va riportata inoltre la rappresentazione della sagoma del fabbricato (Circolare n.4/2009). Si rende necessario, per un corretto classamento, riportare in planimetria anche le parti comuni dell'unità immobiliare, qualora presenti in quella da variare (esempio corti, c.t., lavanderie, vani scala). Si rammenta, inoltre, che qualora il perimetro del fabbricato non rientri nel formato della scheda, è sufficiente un semplice accenno, limitandone la rappresentazione alle parti limitrofe all'unità immobiliare;
- In caso di stralcio di una u.i. non funzionalmente autonoma (è il tipico caso dello stralcio di vano o porzione di esso), qualora non vengano ancora

fisicamente eseguiti i lavori di separazione, ciascuna nuova unità immobiliare avrà una scheda planimetrica autonoma; in ogni scheda andranno rappresentate con linea tratto e punto le linee di divisione tra le diverse porzioni e con linea tratteggiata la porzione di u.i. complementare (circolare 4/2009 e nota integrativa prot. n. 17471 del 31.03.2010 della Direzione centrale Catasto e cartografia);

Si rammenta che, con la nuova procedura, l'esatta consistenza delle parti comuni (B.C.N.C.) è rappresentata sull'elaborato planimetrico (Circolare n.9/2001 della Direzione centrale Catasto e Cartografia).

3.2. POLIGONI

Si riporta la completa descrizione della **Tipologia degli ambienti**.

La poligonazione deve essere fatta sulla base della sola destinazione presente nella planimetria.

Poligono A = superficie dei vani (o locali) aventi funzione principale nella specifica categoria (camere, cucina, stanze...) e dei vani (o locali) accessori a servizio diretto di quelli principali quali bagni, w.c., ripostigli, tavernette, mansarde, ingressi, corridoi e simili. Per le categorie C/1 e C/6 i vani avente funzione principale (per esempio il locale vendita ed esposizione per la categoria C/1) saranno indicati con "A1", mentre i vani accessori a diretto servizio, quali retro negozio (per cat. C/1) bagni, w.c., ripostigli, ingressi, corridoi e simili, con "A2";

Poligono B = superficie dei vani (o locali) accessori a servizio indiretto dei vani principali, quali soffitte, centrali termiche, cantine, lavanderie e simili qualora comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera A;

Poligono C = superficie dei vani (o locali) accessori a servizio indiretto dei vani principali, quali soffitte, sottotetti, centrali termiche, cantine e simili qualora non comunicanti con i vani di cui alla lettera A;

Poligono D = superficie dei balconi, terrazze, logge, terrazzi coperti, portici, tettoie e simili, di pertinenza e dipendenza esclusiva della singola unità immobiliare (sono escluse le porzioni comuni di "uso esclusivo") qualora comunicanti con i vani di cui alla lettera A;

Poligono E = superficie dei balconi, terrazze, logge, terrazzi coperti, portici, tettoie e simili, di pertinenza e dipendenza esclusiva della singola unità immobiliare (sono escluse le porzioni comuni di "uso esclusivo") qualora non comunicanti con i vani di cui alla lettera A;

Poligono F = aree scoperte, corti, giardini o comunque assimilabili, di pertinenza e dipendenza esclusiva della singola unità immobiliare;

Poligono G = superfici di ambienti non classificabili tra i precedenti casi e non rilevanti ai fini del calcolo della superficie catastale.

Si precisa che tutti i vani sprovvisti di accesso (intercapedini, camere d'aria, cavedi, sottotetti, vuoti sanitari, ...) sono considerati volumi tecnici e pertanto non vanno considerati al fine del calcolo delle superfici.

NOTE:

- La superficie dei locali principali e degli accessori, ovvero loro porzioni, aventi altezza utile inferiore a 1,50 m, non entra nel computo della superficie catastale. I poligoni relativi a tali superfici dovranno essere realizzati, specificando come parametro "altezza <1,50 m" (in fase di disegno dei poligoni

*l'altezza viene evidenziata come **Valida** per default, se si vuole modificare effettuare un doppio clic sul campo relativo e il valore passerà a < cm. 150).*

- Gli elementi verticali di collegamento esclusivi interni delle u.i. vanno poligonati una sola volta per la loro proiezione nel piano in cui vi sono i locali principali; è facoltà del tecnico per gli altri piani, non poligonare tali porzioni, utilizzare la procedura "poligono interno" ovvero utilizzare il poligono "G"; le scale esclusive esterne non vanno poligonate e si intendono concluse in corrispondenza dell'ultima alzata. La poligonazione di queste ultime non va eseguita e valgono i criteri delle scale di collegamento interne. Va ovviamente poligonato il ballatoio di arrivo alla u.i. anche se di dimensioni contenute.
- La taverna e la mansarda, essendo vani principali, vanno poligonate con il poligono "A" e pertanto gli accessori ad essa collegati vanno trattati come tutti gli altri accessori, quindi con poligono "A" se diretti e poligono "B" se indiretti.

Occorre fare particolare attenzione nell'assegnazione della corretta tipologia di **poligoni**, per la determinazione della superficie delle u.i. in base al DPR 138/98.

In particolare si evidenzia:

o cat. C/1 (negozio)

poligono A1: superficie dei locali aventi funzione principale nella specifica categoria;

poligono A2: locali accessori a servizio diretto di quelli principali;

poligono B: superficie, non destinata alla vendita, dei locali accessori a servizio indiretto dei locali principali e con essi comunicanti;

poligono C: superficie, non destinata alla vendita, dei locali accessori a servizio indiretto dei locali principali e con essi non comunicanti;

o cat. C/6 (garage)

poligono A1: superficie utile al ricovero degli automezzi;

poligono A2: superficie degli accessori diretti alla unità immobiliare come bagni, disimpegno, ripostigli, ecc.;

poligono B: superficie dei vani degli accessori indiretti comunicanti con i vani di tipologia A ad esempio cantine, magazzini, ecc.;

poligono C: superficie degli accessori indiretti non comunicanti con i vani di tipologia A.

o altre categorie

C/2 (magazzino), C/3 (laboratorio artigiano), C/4 (fabbricati e locali per esercizi sportivi), è prevista solo la tipologia di superficie principale (tipologia poligono "A") per i vani principali e gli accessori diretti, mentre gli accessori indiretti andranno nelle più appropriate tipologie di poligono "B" (se collegate alle superfici principali) o poligono "C" (se non collegate agli ambienti principali).

Prospetto di ausilio al calcolo delle superfici

Allegato C

(alla Circolare dell'Agenzia del Territorio n.13/2005 protocollo n.85463 del 7 dicembre 2005)

Abitazioni

Tipologia dell'unità immobiliare	Tipologia degli ambienti	Descrizione degli ambienti	Superficie lorda in mq	Calcolo della superficie catastale	
				Coefficiente Moltiplicatore	Superficie equivalente
			(a)	(b)	(c) = (a) x (b)
Abitazioni	A	Sup. principali (Camere, cucina, ingresso, corridoi, bagni, wc, ripostigli, scale interne)		1,00	
	B	Sup. accessorie direttam. accessibili da sup. principali (es. cantine o soffitte comunicanti con sup. principale anche tramite scale interne)		0,50	
	C	Sup. accessorie NON direttam. accessibili da sup. principali (es. cantine o soffitte accessibili tramite scale esterne o tramite accesso esterno)		0,25	

Garage e posti auto coperti o scoperti

Tipologia dell'unità immobiliare	Tipologia degli ambienti	Descrizione degli ambienti	Superficie lorda in mq	Calcolo della superficie catastale	
				Coefficiente Moltiplicatore	Superficie catastale in mq
			(a)	(b)	(c) = (a) x (b)
Garage, posti auto coperti o scoperti	A1	Sup. principali		1,00	
	A2	Sup. accessori diretti (wc, ripostigli)		0,50	
	B	Sup. accessorie a utilizzo indiretto direttam. comunic. con sup. principali		0,50	
	C	Sup. accessorie a utilizzo indiretto NON dirett. comunic. con sup. principali		0,25	
	F1	Pertinenze esterne (es. giardini, corti esclusive) fino alla sup. di A1+A2		0,10	
	F2	Pertinenze esterne (es. giardini, corti esclusive) per la sup. eccedente la somma di A1 e A2		0,02	

Dai "criteri generali" del DPR 138/98 (valido per tutte le casistiche riportate nei presenti prospetti)

1 - Nella determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, i muri interni e quelli perimetrali esterni vengono computati per intero fino ad uno spessore massimo di 50 cm, mentre i muri in comunione vengono computati nella misura del 50% fino ad uno spessore massimo di 25 cm.

2 - La superficie dei locali principali e degli accessori, ovvero loro porzioni, aventi altezza utile inferiore a 1,50 metri, non entra nel computo della superficie catastale.

3 - La superficie degli elementi di collegamento verticale, quali scale, rampe, ascensori e simili, interni alle unità immobiliari sono computati in misura pari alla loro proiezione orizzontale, indipendentemente dal numero di piani collegati.

4 - La superficie catastale viene arrotondata al metro quadrato.

Uffici, Magazzini, Laboratori artigianali, Locali di deposito, Locali per esercizi sportivi

Tipologia dell'unità immobiliare	Tipologia degli ambienti	Descrizione degli ambienti	Superficie lorda in mq	Calcolo della superficie catastale	
				Coefficiente Moltiplicatore	Superficie catastale in mq
			(a)	(b)	(c) = (a) x (b)
Uffici, Studi e laboratori artigianali, Magazzini, Locali di deposito, Locali per esercizi sportivi	A	Sup. principali e locali accessori a diretto servizio		1,00	
	B	Sup. accessorie ad indiretto servizio dei locali principali direttam. comunic. con sup. principali		0,50	
	C	Sup. accessorie ad indiretto servizio dei locali principali NON dirett. comunic. con sup. principali		0,25	
	D, E	Balconi e terrazzi		0,10	
	F	Pertinenze esterne (es. giardini, orti esclusive)		0,10	

Negozi

Tipologia dell'unità immobiliare	Tipologia degli ambienti	Descrizione degli ambienti	Superficie lorda in mq	Calcolo della superficie catastale	
				Coefficiente Moltiplicatore	Superficie catastale in mq
			(a)	(b)	(c) = (a) x (b)
Negozi	A1	Sup. principali		1,00	
	A2	Sup. accessorie a diretto utilizzo (es. bagni, wc, spogliatoi, retronegozi)		0,50	
	B	Sup. accessorie a utilizzo indiretto (es. sottonegozi, soffitte, locali magazzino) direttam. comunic. con sup. principali		0,50	
	C	Sup. accessorie a utilizzo indiretto (es. sottonegozi, soffitte, locali magazzino) NON dirett. comunic. con sup. principali		0,25	
	D, F	Balconi e terrazzi		0,10	
	F	Pertinenze esterne (es. giardini, orti esclusive)		0,20	

4. ELABORATO PLANIMETRICO ED ELENCO SUBALTERNI

La redazione dell'*Elaborato planimetrico* ed il relativo *Elenco subalterni* deve essere conforme a quanto stabilito dalla normativa catastale (Circolare n.2/1984, Circolare n.15/1985, Circolare n.9/2001 e Circolare n.4/2009).

4.1. OBBLIGO DI PRESENTAZIONE (CIRC.9/2001)

La Circolare n.9/2001 prevede che l'*Elaborato Planimetrico* è obbligatorio nei seguenti casi:

- nelle unità in costituzione (da nuova costruzione, unità afferenti o variazioni) vi siano dei Beni Comuni Censibili o Beni Comuni non Censibili;
- nelle unità in costituzione (da nuova costruzione, unità afferenti o variazioni) vi siano unità ascrivibili nelle cat. F/1, F/2, F/3, F/4 e F/5;
- agli atti dell'ufficio sia già presente un *Elaborato Planimetrico* e con la presentazione della denuncia si modifica la subalternazione.

Oltre ai criteri generali sopra menzionati, si precisa che la dimostrazione grafica e l'elenco dei subalterni assegnati, sono da considerarsi un unico documento e pertanto dovrà considerarsi incompleto l'*elaborato planimetrico* mancante di una delle due parti; la dimostrazione descrittiva dei subalterni assegnati deve trovare perfetta rispondenza con quelli indicati sulle planimetrie delle u.i.u. attive.

E' obbligatorio indicare nella descrizione dei subalterni la destinazione di ognuno di essi (abitazione, autorimessa, negozio, cortile esclusivo, ecc.) e per i B.C.C. e i B.C.N.C. è obbligatorio oltre alla descrizione (ripostiglio, alloggio portiere, vano scale, corte, portico, centrale termica, ecc.) anche l'indicazione delle comunioni (comune ai sub ...).

Qualora la descrizione dei subalterni contenga dei Beni Comuni che non sono oggetto della denuncia e che non sono comuni ai subalterni trattati nella denuncia stessa, il Tecnico redattore si limiterà a copiare la descrizione contenuta nell'*Elaborato Planimetrico* precedente.

Per quanto attiene altri dati (superficie aree urbane, superficie lastrici solari, indicazione della tipologia delle abitazioni - civile, economico, popolare, ecc.) sono da considerarsi superflui poiché sono elementi reperibili nel data-base censuario e la mancata indicazione non rappresenta, motivo di rifiuto da parte dell'Ufficio.

Fatti salvi i casi previsti dalla circolare n°9/2001, in ipotesi di fabbricato promiscuo è fatto obbligo di redigere l'*elaborato planimetrico* riportante la delimitazione di ciascuna unità immobiliare oggetto di dichiarazione e quella relativa alle restanti porzioni rurali racchiuse con un unico perimetro, all'interno del quale sarà riportata la dicitura "sub rurali".

Come comportarsi al momento della redazione dell'*Elaborato Planimetrico*.

Il Professionista, appurato che, per il tipo di denuncia, si rientra nei casi che prevedono la presentazione dell'Elaborato Planimetrico, descritti al paragrafo precedente, deve:

- A. **se non esiste agli atti dell'Ufficio un Elaborato Planimetrico:** produrre l'Elaborato Planimetrico relativo all'intero lotto secondo le modalità sopra descritte. L'elaborato, qualora il professionista non sia nelle condizioni di poterlo redigere completo, *"può essere predisposto come singola pagina riguardante esclusivamente la porzione del fabbricato interessata dalla variazione, con l'obbligo però di rappresentare l'intero piano. Con eventuali successive variazioni l'elaborato già presentato sarà integrato con ulteriori pagine, compilate con lo stesso criterio così da completarlo nel tempo"* (lettera circolare prot. n. 36363 del 31/05/2002). La dimostrazione grafica e la descrizione, pertanto, dovranno almeno contenere i subalterni oggetto di denuncia, nelle modalità contenute al paragrafo precedente (rappresentazione grafica dei contorni del fabbricato e posizione delle eventuali scale comuni, per consentire una individuazione spaziale delle unità rappresentate);
- B. **se esiste agli atti dell'Ufficio un Elaborato Planimetrico:** produrre un nuovo Elaborato Planimetrico che sostituisca ed integri il precedente, ossia vada a modificare l'Elaborato Planimetrico esistente sia in dimostrazione grafica che in descrizione dei subalterni oggetto di denuncia.

L'inserimento dei perimetri delle unità immobiliari rappresentate può essere limitato alle unità oggetto di variazione; ciò va segnalato nella relazione tecnica (nota prot. n. 17471 del 31.03.2010).

Ovviamente, se agli atti dell'Ufficio è già presente l'Elaborato Planimetrico completo, la sua ripresentazione comporta la ripresentazione di tutti i subalterni presenti nel fabbricato, sia graficamente che descrittivamente.

In presenza di Elaborato Planimetrico agli atti (presentato con Do.C.Fa 3.0 o successive versioni) composto da più pagine, è possibile la sostituzione parziale delle pagine di descrizione grafica che variano avendo cura di indicare, nel campo *"Pagine da eliminare"* della funzione "Gestione elaborati grafici" di Docfa, i numeri delle pagine che si intende sostituire. Si ricorda, inoltre, che, nel caso di Elaborato Planimetrico contenente un numero considerevole di subalterni, è possibile importare nella procedura l'elenco dei subalterni presenti nell'ultimo elaborato agli atti dell'Ufficio sotto forma di file *.dat* scaricabile da *Sister* o richiedibile allo sportello dedicato al servizio visure. Tale elenco sarà quindi modificato e/o integrato in funzione delle risultanze della variazione in presentazione.

4.2. DIMOSTRAZIONE GRAFICA SUBALTERNI

L'elaborato planimetrico deve contenere:

- per ogni piano le parti coperte e scoperte;
- il simbolo dell'orientamento (Nord), disegnato all'interno del riquadro, possibilmente in basso a destra;
- la rappresentazione della sagoma del fabbricato, con l'accesso alle u.i. ed il numero corrispondente del subalterno, nonché i riferimenti di piano;
- le linee di confine tra le u.i. di cui si è a conoscenza e delle u.i. in categoria F, che devono essere individuabili mediante linea continua. Non va indicato alcun elemento interno alle singole unità immobiliari;
- le corti comuni ed i beni comuni non censibili, come i vani scala, le lavanderie, le centrali termiche ecc., rappresentati interamente con linea continua, senza interruzioni;
- il subalterno di ogni porzione immobiliare identificata, ovvero il numero di mappa per le aree urbane, in modo che tutte le superfici di piano risultino completamente identificate;
- l'indicazione del numero di almeno due particelle o la denominazione delle strade e delle acque (fiume, lago, ecc.) a confine del lotto.

4.3. ELENCO SUBALTERNI

L'elenco subalterni deve essere completo di tutti i subalterni presenti nella dimostrazione grafica. Nell'elenco subalterni i B.C.N.C. e i B.C.C. devono essere descritti in modo chiaro, quanto alla destinazione ed indicate le u.i. a cui sono comuni (Circolare n.9/2001).

E' fatto obbligo, se la corte esclusiva ha lo stesso numero di subalterno della u.i. principale, scrivere, in descrizione, *"abitazione con corte esclusiva"* ovvero *"autorimessa o laboratorio o garage, ecc... con corte esclusiva"*.

Se, nella stessa giornata, vengono presentate contestualmente più denunce dello stesso fabbricato, è possibile che ad uno solo vengano associati l'elaborato planimetrico e l'elenco subalterni che riportino la situazione definitiva degli aggiornamenti presentati. È comunque necessario allegare sempre l'elaborato e l'elenco nei casi di costituzione di u.i. in categoria F e B.C.N.C..

L'elaborato planimetrico non è necessario nel caso di semplici variazioni che non prevedono assegnazione di nuovo subalterno e quando, in assenza di elaborato planimetrico agli atti, non si individuano u.i. in categoria F e/o B.C.N.C. e/o B.C.C.. Può essere invece compilato, anche in assenza di B.C.N.C., per meglio individuare gli spazi scoperti del fabbricato ad uso esclusivo di unità immobiliari (per es.: per una migliore individuazioni delle corti esclusive) e per una migliore comprensione della suddivisione dei subalterni.

5. APPENDICE

5.1. CATEGORIE FITTIZIE

Categoria F/1 (area urbana)

E' utilizzabile nel caso di costituzione di aree urbane al Catasto Fabbricati. L'area urbana va considerata come un'entità indipendente rispetto ai compendi immobiliari da cui viene stralciata e pertanto, nella predisposizione dei Tipi Mappali o Tipi di Frazionamento per le aree scoperte che si volessero censire come aree urbane (F/1), occorre procedere alla costituzione di specifici lotti autonomi.

L'identificazione di aree urbane provenienti da lotti già censiti e, quindi, senza la redazione di Tipo di Frazionamento, è possibile purché le aree stralciate restino correlate al lotto edificato e quindi, successivamente al rogito, dichiarate come bene comune non censibile a più unità o corte esclusiva di una singola unità immobiliare, ovvero fuse con unità immobiliari presenti nell'edificio. In questa circostanza il professionista, nella relazione tecnica, deve indicare lo scopo della presentazione dell'atto di aggiornamento tecnico, sulla base di eventuale dichiarazione del titolare di diritti sull'immobile. In mancanza di tale esplicita indicazione, nella relazione tecnica, il documento di aggiornamento è oggetto di rifiuto (nota prot. n. 17471/10).

Nella redazione del documento, in particolare:

- è obbligatorio indicare la superficie dell'area – campo superficie catastale – che, nel caso di particella intera, è corrispondente alla superficie agli atti del Catasto Terreni;
- la rappresentazione grafica avviene esclusivamente sull'*Elaborato planimetrico*.

Nel caso di presentazione di un Docfa di divisione a seguito di un tipo di frazionamento, nel quale dalla particella originaria (già ente urbano e area urbana F/1), vengono stralciate una o più particelle, la denuncia verrà così impostata:

- denuncia di variazione:
 - o causale: "*divisione*"
 - o soppressione di Fg. A particella xxx
 - o costituzione di Fg. A particella yyy
- denuncia di NC afferente:
 - o causale: "deriva da frazionamento mapp. xxx"
 - o costituzione di Fg. A particella zzz

quest'ultima operazione è da ripetere per ogni particella derivata.

Categoria F/2 (unità immobiliari collabenti)

E' utilizzabile nel caso di fabbricato o porzione di fabbricato non in grado di fornire reddito autonomo (collabente) in quanto non recuperabile se non mediante lavori di manutenzione straordinaria.

Nella redazione del documento, in particolare:

- è opportuno redigere relazione tecnica;
- la rappresentazione grafica avviene esclusivamente sull'Elaborato Planimetrico, avendo cura di rappresentare tutti i livelli di piano preesistenti.

Per introdurre in atti un immobile collabente occorre utilizzare le seguenti causali:

- se proviene da Catasto Terreni "*denuncia di nuova costruzione*"
- se già presente al Catasto Urbano: "*variazione della destinazione da _____ a _____*", cioè per esemplificare, da abitazione, autorimessa, magazzino, ecc. a unità collabente.

Nel campo della relazione tecnica va indicato il numero di protocollo di rilascio del Certificato di inagibilità permanente (collabenza) rilasciato dal Comune.

Categoria F/3 (unità immobiliari in corso di costruzione)

E' utilizzabile nel caso di costituzione di nuove unità immobiliari che al momento dell'accatastamento non risultano ultimate e quindi non capaci di produrre reddito autonomo. Generalmente utilizzate per accatastamento di nuove costruzioni con lavori edilizi non ultimati.

Nella redazione del documento, in caso di:

- **costituzione**, è obbligatorio redigere apposita relazione tecnica descrittiva dello stato dell'immobile; tale incombenza è necessaria anche quando l'attribuzione della categoria F/3 derivi da una denuncia di variazione, ovvero che l'unità di partenza venga divisa e ultimata solo in parte;
- **variazione per definizione della u.i.**, la causale da utilizzare è quella già preimpostata "*ultimazione di fabbricato urbano*":
 - o il subalterno in questo caso **non deve** essere cambiato;
 - o è obbligatorio redigere l'Elaborato Planimetrico per aggiornare la destinazione dell'unità da "*in corso di costruzione*" alla destinazione definitiva.
- **variazione per fusione o frazionamento e definizione della u.i.**, si utilizza la causale "*ultimazione di fabbricato urbano*" insieme alla "*fusione*" e/o "*divisione*" e/o "*frazionamento e fusione*". In questo caso **deve** essere attribuito nuovo subalterno.

Categoria F/4 (unità immobiliari in corso di definizione)

E' utilizzabile nel caso di costituzione di porzioni di immobili non suscettibili di fornire reddito autonomo, nel caso di ristrutturazione edilizia con abbattimento di muri divisorii e di confine tra più u.i.. L'attribuzione di questa categoria è possibile, pertanto, solo se l'intervento edilizio è conforme a quanto previsto dal DPR 380/01 art.3 comma 1 lettera d, circostanza quest'ultima che va dichiarata nel campo della relazione tecnica.

In base a quanto riportato nella Circolare n.9/2001 non deve essere redatta la planimetria e l'identificazione dell'unità avviene esclusivamente attraverso l'Elaborato Planimetrico.

Nella redazione del documento in particolare, in caso di:

- **costituzione**, è opportuno redigere apposita relazione tecnica descrittiva dello stato dell'immobile;
- **variazione per definizione della u.i.**, la causale da utilizzare è la "*variazione della destinazione*" da "*unità in corso di definizione*" a *abitazione, autorimessa, magazzino*, ecc. In tal caso è obbligatorio redigere l'Elaborato Planimetrico, poiché tale operazione comporta l'attribuzione di un nuovo subalterno.
- **Variazione per fusione o frazionamento e definizione della u.i.**, le causali da utilizzare sono quelle già codificate della "*fusione*", "*divisione*", "*frazionamento e fusione*". In questo caso deve essere attribuito **nuovo subalterno** alle u.i. derivate.

Categoria F/5 (lastrico solare)

E' utilizzabile nel caso di costituzione di lastrici solari al Catasto Fabbricati. Per questa tipologia la rappresentazione grafica avviene esclusivamente sull'Elaborato Planimetrico.

5.2. LA DICHIARAZIONE DEI FABBRICATI RURALI

Il D.M. n. 28 del 2/1/1998 (Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati ...) aveva sancito l'obbligatorietà di censire al Catasto Fabbricati i fabbricati rurali di nuova costruzione ovvero oggetto di interventi edilizi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso (11 marzo 1998).

Il Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha innovato da ultimo la disciplina normativa, nel frattempo intervenuta, relativa al censimento dei fabbricati rurali negli atti del catasto. In sostanza la normativa attuale prevede che tutti i Fabbricati Rurali (destinati ad abitazione o strumentali all'attività agricola) devono essere censiti al Catasto Fabbricati "... con *attribuzione* del classamento, in base alle regole ordinarie, in una

delle categorie catastali previste nel quadro generale di qualificazione”.

In seguito al dettato del Decreto Legge n. 201/2011 sopra richiamato, è stato emesso il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 luglio 2012 (Individuazione delle modalità di inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito della ruralità) ed è stata emanata dalla Direzione Centrale Catasto e Cartografia dell’Agenzia del Territorio la circolare n. 2 del 7 agosto 2012, avente per oggetto la “Nuova disciplina in materia di censimento dei fabbricati rurali ai sensi dell’art. 13, commi 14-bis, 14-ter, 14-quater del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 e del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 26 luglio 2012”.

Il 30/09/2012 è stato il termine ultimo per la presentazione della domanda di riconoscimento del requisito della ruralità (allegato A del D.M.), ai sensi dell’art.13 comma 14-bis del D.M., per i fabbricati rurali già iscritti al C.F..

La nuova versione (4.00.1) del programma Docfa, con l’implementazione delle tipologie e delle causali del documento, recepisce le ultime novità normative sopra sinteticamente richiamate.

Si rappresenta di seguito una tabella riassuntiva con le principali casistiche previste.

CASISTICA	TIPOLOGIA ADEMPIMENTI	TERMINI
Fabbricati Rurali di nuova costruzione ---- Fabbricati Rurali censiti al C.F. oggetto di interventi edilizi ---- Fabbricati censiti al C.F. che acquisiscono i requisiti di ruralità che sono oggetto di variazione catastale	Va prodotta la necessaria denuncia Docfa selezionando la tipologia documento: <i>“Dichiarazione resa ai sensi del D.M. 26/7/2012”</i> Il Docfa dovrà essere corredato dalla/e dichiarazione/i di cui agli all. B e C del D.M. 26/7/2012, oltre che dalla copia del documento d’identità del dichiarante	Entro 30 giorni dall’evento
Fabbricati Rurali censiti al Catasto Terreni (qualità FR)	Va prodotta la necessaria denuncia Docfa selezionando la tipologia documento: <i>“Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 13 c. 14 ter del D.L. 201/2011”</i> . Il Docfa dovrà essere corredato dalla/e dichiarazione/i di cui agli all. B e C del D.M. 26/7/2012, oltre che dalla copia del documento d’identità del dichiarante	Entro il 30 novembre 2012

Fabbricati censiti al C.F. che acquisiscono i requisiti di ruralità e non sono oggetto di variazione catastale	Dovrà essere prodotta all'Ufficio Provinciale la richiesta di iscrizione del requisito di ruralità ... (all. 1 a circ. 2/2012). La richiesta dovrà essere corredata dalla/e dichiarazione/i di cui agli all. B e C del D.M. 26/7/2012, oltre che dalla copia del documento d'identità del dichiarante. ----- Per le sole unità già accertate in una categoria del gruppo D (diverse da D/10) può essere redatta la denuncia "Docfa semplificata" con causale: "richiesta ruralità", selezionando la tipologia documento: "<i>Dichiarazione resa ai sensi del D.M. 26/7/2012</i>" e corredata dall'allegato C al D.M. 26/7/2012, oltre che dalla copia del documento d'identità del dichiarante.	Entro 30 giorni dall'evento
Fabbricati Rurali censiti al C.F. che perdono i requisiti di ruralità e non sono oggetto di variazione catastale	Dovrà essere prodotta all'Ufficio Provinciale la richiesta di cancellazione dell'annotazione ... (all. 2 a circ. 2/2012)	Entro 30 giorni dall'evento
Fabbricati Rurali censiti al C.F. che perdono i requisiti di ruralità e che sono oggetto di variazione catastale	Va prodotta la necessaria denuncia Docfa selezionando la tipologia documento: "<i>Dichiarazione ordinaria</i>"	Entro 30 giorni dall'evento

5.3. INFORMAZIONI VARIE

1. Si ritiene opportuno segnalare la necessità di collegare il subalterno spento al Catasto Terreni con la costituzione del medesimo al Catasto Fabbricati se disponibile;
2. in presenza di u.i. che con Tipo Mappale transitano al Catasto Fabbricati, nel caso di "fusione" o "fusione e frazionamento" con subalterni urbani è ammessa la sola soppressione del o dei subalterni urbani e la costituzione di una o più unità urbane;
3. qualora la presentazione dell'atto di aggiornamento Docfa avvenga per il tramite di persona diversa da professionista sottoscrittore dell'atto tecnico e da uno dei titolari dei diritti sull'immobile, dovrà essere allegata delega del professionista sottoscrittore, datata e contenente le generalità della persona delegata, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante. La delega deve contenere l'indicazione specifica della pratica cui si riferisce. Ai professionisti che si vogliano avvalere in maniera continuativa di personale del proprio studio tecnico per la presentazione delle pratiche è data facoltà di presentare all'ufficio una delega che consenta ad un soggetto delegato tale possibilità. In questo caso la delega, datata e sottoscritta dovrà contenere le generalità del delegato e varrà fino ad eventuale nuova comunicazione o al termine che verrà nella stessa indicato. La delega redatta in doppia copia sarà consegnata all'ufficio che ne rilascerà un esemplare datato, protocollato e sottoscritto dal responsabile del servizio, mentre l'altra verrà conservata agli atti. Una copia di tale documento dovrà essere esibita ad ogni presentazione di documento Docfa o Pregeo;
4. la pratica Docfa non può essere sottoscritta dal professionista per conto del proprietario, se non in presenza di un atto di procura.
5. Indicazione della data dell'evento che comporta l'obbligo di dichiarazione Docfa: per effetto della modifica apportata dall'art.34- quinquies lettera a) del D.L. n.4 del 10.01.2006, aggiunto in sede di conversione dalla Legge 09.03.2006 n. 80, il nuovo termine per la presentazione delle dichiarazioni relative alle unità immobiliari di nuova costruzione, alle unità che transitano dalla categoria esente a quella soggetta all'imposta, nonché per la presentazione delle dichiarazioni relative alle mutazioni nello stato di unità immobiliari già censite, viene stabilito in **30 giorni** dalla data (giorno, mese, anno) in cui le unità sono divenute abitabili o servibili all'uso cui sono destinate (par.fo 1.2) cui la norma riconnette l'obbligo della dichiarazione (se l'ultimo giorno cade di sabato o

domenica la scadenza è prorogata al primo giorno lavorativo);

6. è importante sottolineare che nei casi di presentazione di pratiche che costituiscono dichiarazioni facoltative o denunce di variazione finalizzate a rettifiche o integrazioni “meramente formali” (ovvero tali da non incidere sulla determinazione della rendita e da non arrecare pregiudizio all’attività di accertamento), quale ad esempio presentazione di planimetrie di unità immobiliari con la causale “esatta rappresentazione grafica” che non siano dipendenti da lavori successivamente intervenuti e che comunque non diano luogo ad una nuova determinazione della rendita, la data da indicare deve corrispondere a quella della presentazione dell’ultima denuncia relativa all’unità immobiliare, la cui planimetria si intende correggere in assenza di lavori successivamente intervenuti. L’eventuale superamento dei termini previsti per la presentazione della denuncia non comporta l’applicazione di sanzioni.
7. Nei casi di “recupero di situazione pregressa” nei quali vi sono “aggiunte” o “detrazioni” di porzioni di immobile, rappresentando queste ultime una probabile variazione di rendita e comunque un recupero di una unità immobiliare erroneamente accatastata, è necessario indicare la data di presentazione dell’ultima denuncia presente in banca dati (in quanto la denuncia comporta una modifica della rendita che deve riferirsi alla data della variazione errata) e la nuova pratica è soggetta ad eventuale sanzione.
8. Problematiche inerenti ai beni comuni e loro eventuale intestazione:
 - sempre più spesso capita che vi sia la necessità di frazionare dei beni comuni censibili e non censibili e di intestare porzioni di questi ad una ditta catastale. Si rammenta che, in caso di divisione di B.C.N.C. o B.C.C. è consentito far derivare solo altre unità immobiliari a partita speciale rispettivamente A e 0;
 - nel caso in cui sul bene da frazionare, i diritti non sono omogenei ossia sono riconducibili a più ditte devono essere prodotte due denunce Docfa: con la prima, che è una denuncia di variazione si sopprime il bene comune costituendo il bene comune residuo e con la seconda (denuncia di nuova costruzione – unità afferenti), si accatista il bene derivato intestandolo alla ditta che comprenda tutti i possessori di diritti reali sul bene (nota prot.15232 del 21/02/2002 della DC CCPI);
 - l’introduzione in atti, a partita A, di un B.C.N.C. non caricato in banca dati può essere effettuato:
 - o tramite contact center;
 - o con istanza in carta semplice;
 - o con segnalazione all’urp.

9. Accertamento degli immobili ospitanti *impianti fotovoltaici*.
La Direzione centrale Catasto e Cartografia ha approfondito la tematica fornendo, con la nota prot. n. 31892 del 22/06/2012, specifiche indicazioni, alle quali occorre attenersi.
10. Calcolo della consistenza di un ufficio realizzato con tipologia *open-space*.
Il conteggio dei vani si effettua nel modo seguente: numero dei vani = $1 + (\text{superficie eccedente (sup. totale - sup. max di un vano)} / \text{sup. vano max.})$ + vani accessori ragguagliati (eventuali) + aggiunte/detrazioni (eventuali, nei limiti del 10 %). Segue l'arrotondamento al mezzo vano.
11. Controlli degli atti d'aggiornamento Docfa *in accettazione*. Si riportano di seguito tre tabelle, che riportano i controlli previsti dalla procedura informatica per l'accettazione degli atti d'aggiornamento Docfa presentati dall'utente:
- controlli catastali;
 - controlli planimetrici;
 - controllo elaborato.

CONTROLLI CATASTALI

- Intestazioni relative ai soggetti espresse non coerentemente alle normative vigenti.
- Assenza in banca dati dell'unità immobiliare in trattazione o sua incoerenza con la documentazione agli atti.
- Errata indicazione degli estremi del tipo mappale.
- Errata indicazione della causale di dichiarazione della variazione.
- Utilizzo di causale non codificata in presenza di causale codificata.
- Errata attribuzione degli identificativi e della zona censuaria e/o della sezione
- Errata redazione dei modelli di preallineamento.
- Incongruenza tra n. piani dichiarati nel modello D1 e nel modello 1N.
- Mancanza del collegamento dell'unità immobiliare con l'utilità comune censibile.
- Modello 3SPC incompleto o errato per quote.
- Modello 3SPC incompleto o errato per titoli.
- Modello 3SPC incompleto o errato per intestatari - incoerenza tra la ditta dichiarata al Catasto Fabbricati e Terreni.
- Modello 3SPC incompleto o errato per Codice Fiscale.
- Modello 3SPC incompleto o errato per assenza di riferimenti al lotto precedente.
- Omessa descrizione del/i subalterno/i (Elenco subalterni).
- Errata indicazione dell'unità immobiliare a cui è asservito il bene comune censibile (per variazioni con diritti comuni riconosciuti a sistema).
- Subalterno/i soppresso/i inesistenti in banca dati.
- Subalterno/i costituito/i già esistente in banca dati.
- Assenza di relazione tecnica (quando prevista).
- Mancata compilazione dei campi obbligatori richiamati nei modelli di dichiarazione Docfa.
- Omessa presentazione dell'elaborato planimetrico previsto per questa tipologia di documento.
- Mancato o errato pagamento dei tributi catastali o errata esenzione dei tributi.
- Errata compilazione dei subalterni.
- Soggetto dichiarante non avente titolo.
- Autocertificazione assente.
- Autocertificazione non congruente.

CONTROLLI PLANIMETRICI

- Immagini raster o vettoriali non leggibili.
- Errata rappresentazione dell'esposizione grafica.
- Sagoma totale delle unità costituite non corrispondente a quella presente in banca dati nei casi di variazione.
- Sagoma della particella non corrispondente al tipo mappale (nei soli casi di mappale intero).
- Indicazione nella planimetria catastale di elementi architettonici o informazioni che non sono di stretta pertinenza della planimetria stessa.
- Inesatta indicazione dei subalterni.
- Mancata indicazione del simbolo di orientamento.
- Errata indicazione dei piani.
- Presenza dei nomi dei confinanti.
- Assenza della definizione del perimetro delle attinenze scoperte.
- Utilizzo di diverse scale di rappresentazione in una singola scheda.
- Mancata indicazione dell'altezza dei vani.
- Mancata indicazione della destinazione dei locali accessori.
- Errata indicazione della scala di rappresentazione.
- Errata rappresentazione della corte esclusiva.
- Perimetro di unità immobiliari, o loro porzioni, non completamente definito (superfici aperte o tagliate per mancanza di spazio per la rappresentazione).
- Assenza dell'indicazione del toponimo o toponimo diverso da quello dichiarato nel modello D1.
- Errata descrizione dei poligoni per il calcolo delle superfici, in conformità con quanto disposto dal DPR 138/98 - Errata indicazione della tipologia.
- Errata descrizione dei poligoni per il calcolo delle superfici, in conformità con quanto disposto dal DPR 138/98 - Errato calcolo grafico delle superfici.
- Errata descrizione dei poligoni per il calcolo delle superfici, in conformità con quanto disposto dal DPR 138/98 - Errata indicazione delle altezze.

CONTROLLI ELABORATO

- Immagini raster o vettoriali non leggibili.
- Errata rappresentazione dell'esposizione grafica.
- Sagoma totale delle unità costituite non corrispondente a quella presente in banca dati nei casi di variazione.
- Sagoma della particella non corrispondente al tipo mappale (nei soli casi di mappale intero).
- Indicazione nella planimetria catastale di elementi architettonici o informazioni che non sono di stretta pertinenza della planimetria stessa.
- Inesatta indicazione dei subalterni.
- Mancata indicazione del simbolo di orientamento.
- Errata indicazione dei piani.
- Presenza dei nomi dei confinanti.
- Assenza della definizione del perimetro delle attinenze scoperte.
- Utilizzo di diverse scale di rappresentazione in una singola scheda.
- Mancata indicazione dell'altezza dei vani.
- Mancata indicazione della destinazione dei locali accessori.
- Errata indicazione della scala di rappresentazione.
- Errata rappresentazione della corte esclusiva.
- Perimetro di unità immobiliari, o loro porzioni, non completamente definito (superfici aperte o tagliate per mancanza di spazio per la rappresentazione).
- Assenza dell'indicazione del toponimo o toponimo diverso da quello dichiarato nel modello D1.
- Errata descrizione dei poligoni per il calcolo delle superfici, in conformità con quanto disposto dal DPR 138/98 - Errata indicazione della tipologia.
- Errata descrizione dei poligoni per il calcolo delle superfici, in conformità con quanto disposto dal DPR 138/98 - Errato calcolo grafico delle superfici.
- Errata descrizione dei poligoni per il calcolo delle superfici, in conformità con quanto disposto dal DPR 138/98 - Errata indicazione delle altezze.

ALLEGATI

A.1. PLANIMETRIA IN ASSENZA DI ELABORATO PLANIMETRICO – CASO 1 - SCHEDA N.1

**Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di
Padova**

Dichiarazione protocollo n. _____ del _____	
Planimetria di u.i.u. in Comune di Abano Terme	
Via Caroman _____	civ. _____
Identificativi Catastali:	Compilata da:
Sezione: _____	Teodolite Teo
Foglio: 10	Iscritto all'albo:
Particella: 684	Geometri
Subalterno: 12	Prov. Rovigo N. 999

Scheda n. 1 Scala 1:200



PIANO TERRA

H = 2.92

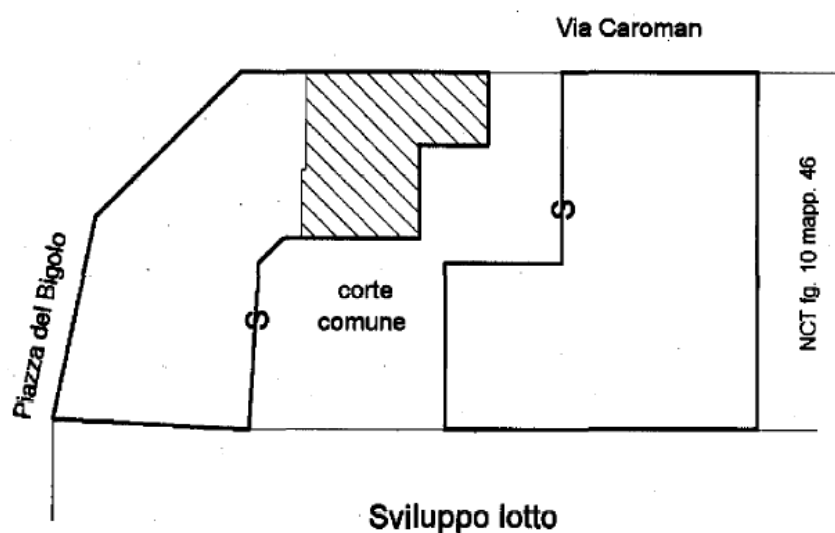


A.2. PLANIMETRIA IN ASSENZA DI ELABORATO PLANIMETRICO – CASO 1 - SCHEDA N.2

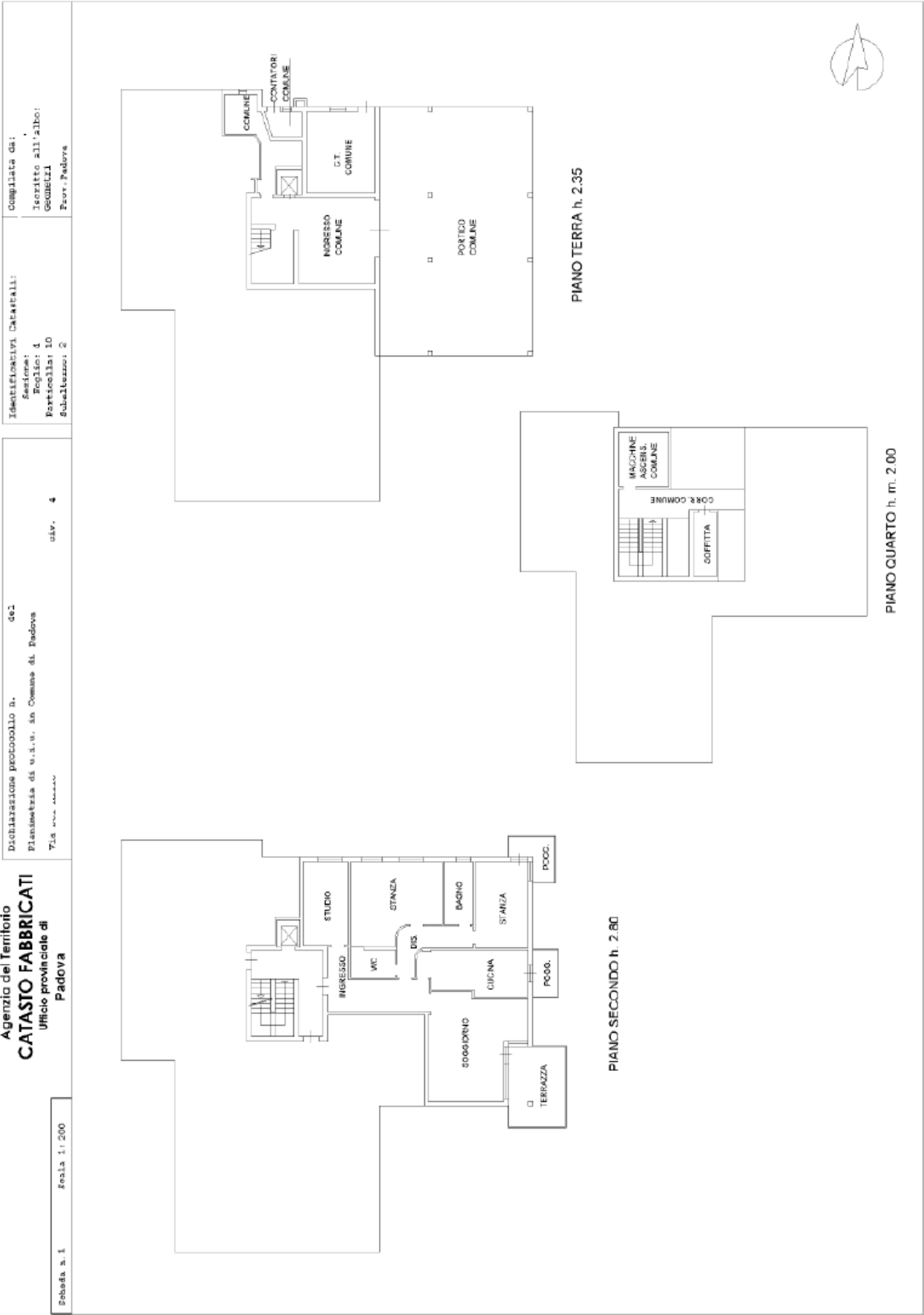
Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
 Ufficio Provinciale di
 Padova

Dichiarazione protocollo n. _____ del _____	
Planimetria di u.i.u. in Comune di Abano Terme	
Via Caroman _____	civ. _____
Identificativi Catastali:	Compilata da:
Sezione: _____	Teodolite Teo
Foglio: 10	Iscritto all'albo:
Particella: 684	Geometri
Subalterno: 12	Prov. Rovigo _____
	N. 999

Scheda n. 2 Scala 1:500



A.3. PLANIMETRIA IN ASSENZA DI ELABORATO PLANIMETRICO – CASO 2



A.4.

Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di
Padova

Dichiarazione protocollo n. _____ del _____	
Planimetria di u.i.u. in Comune di Abano Terme	
Via Sottomarina _____ civ. _____	
Identificativi Catastali:	Compilata da:
Sezione:	Teodolite Teo
Foglio: 10	Iscritto all'albo:
Particella: 914	Geometri
Subalterno: 9	Prov. Padova N. 999

Scheda n. 1 Scala 1:200

Diagramma di un appartamento con una terrazza e un vano. La terrazza ha un'altezza $h=3.50$. Il vano ha un'altezza $h=1.50$ e una zona con $h=0.90$. Sono indicati anche i valori 1.50 e 0.90 per le larghezze delle zone.

altre unità

PIANO SECONDO

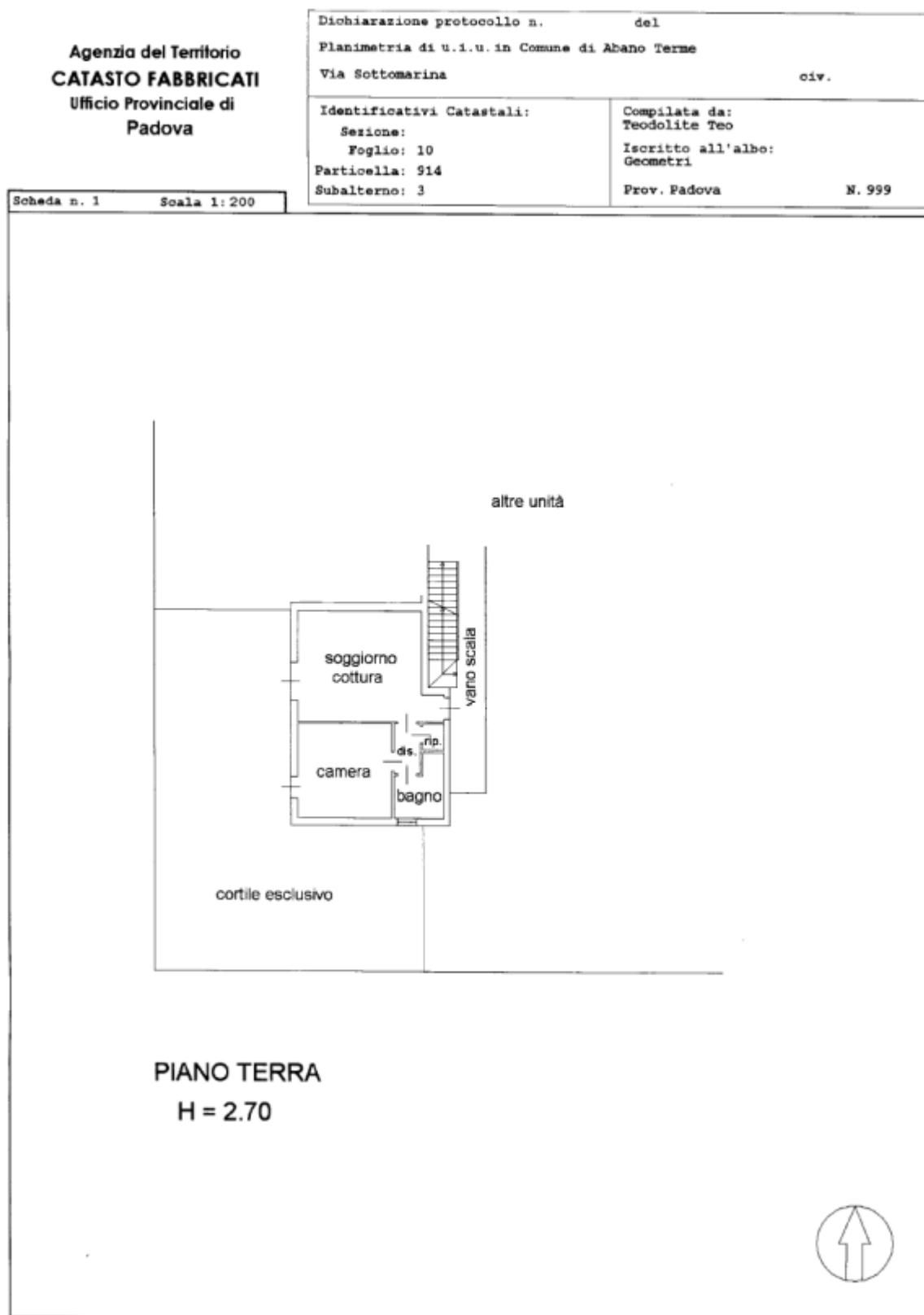
PIANO PRIMO

$$H = 2.70$$

altre unità



A.5. PLANIMETRIA IN PRESENZA DI ELABORATO PLANIMETRICO – CASO 2

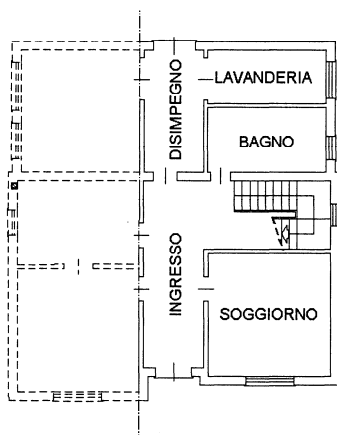


A.6. PLANIMETRIA IN PRESENZA DI ELABORATO PLANIMETRICO – CASO 3

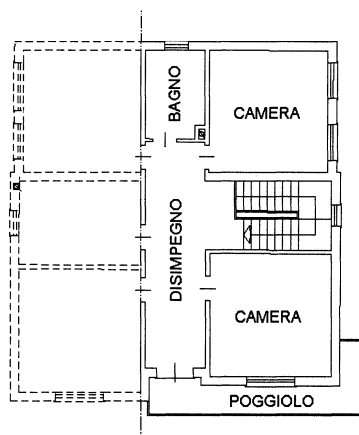
**Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di
Padova**

Dichiarazione protocollo n. _____ del _____	
Planimetria di u.i.u. in Comune di _____	
Via _____ civ. _____	
Identificativi Catastali:	Compilata da:
Sezione:	Iscritto all'albo:
Foglio: 1	Geometri
Particella: 68	
Subalterno: 2	
Prov. Padova	N. 200

Scheda n. 1 Scala 1:200



PIANO TERRA H=2.90



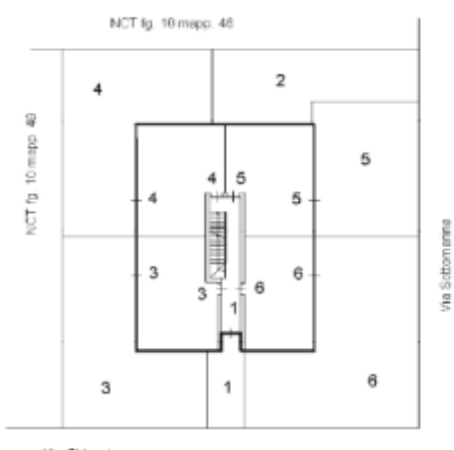
PIANO PRIMO H=2.90



NORD

A.7. ELABORATO PLANIMETRICO – CASO 1

ELABORATO PLANIMETRICO		Agenzia del Territorio CATASTO FABBRICATI Ufficio Provinciale di Padova	
Compilato da: Teodolite Teo Iscritto all'albo: Geometri Prov. Padova N. 999			
Comune di Abano Terme Sezione: Foglio: 10 Particella: 914		Protocollo n. del Tipo Mappale n. 11593 del 04/09/2012	
Dimostrazione grafica dei subalterni		Scala 1 : 500	



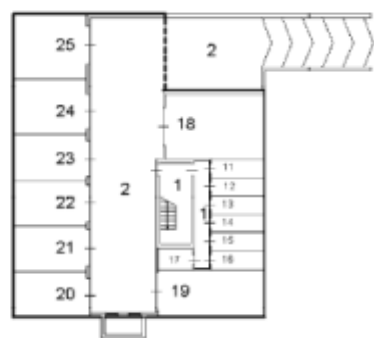
NCT fg. 10 mapp. 48

NCT fg. 10 mapp. 48

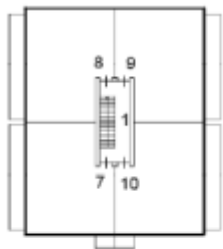
Via Chiozza

Via Sottomarina

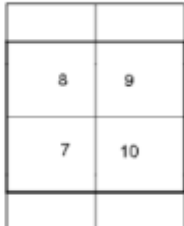
PIANO TERRA



PIANO PRIMO SOTTOSTRADA



PIANO PRIMO



PIANO SECONDO



A.8. ELENCO SUBALTERNI – CASO 1

Ufficio Provinciale di: **PADOVA**
Comune di: **ABANO TERME**

ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA' IMMOBILIARE URBANA ELENCO DEI SUBALTERNI ASSEGNATI

Elenco Subalterni

Comune		Sezione	Foglio	Particella		Tipo mappale	del:	
ABANO TERME			10	914		n. 315880	13/11/2008	
Sub.	UBICAZIONE via/piazza		n° ci	Piani		Scala	Int.	DESCRIZIONE
1	via Chioggia			S1-T-1-2				BENE COMUNE NON CENSIBILE (CORTILE, VERDE, CONTATORI, INGRESSO, VANO SCALA, CORRIDOIO) COMUNE AI SUB. DA 3 A 17
2	via Chioggia			S1				BENE COMUNE NON CENSIBILE (ACCESSO CARRAIO, RAMPA E CORSIA DI MANOVRA) COMUNE AI SUB. DA 18 A 25
3	via Chioggia			T				ABITAZIONE CON CORTILE ESCLUSIVO
4	via Chioggia			T				ABITAZIONE CON CORTILE ESCLUSIVO
5	via Chioggia			T				ABITAZIONE CON CORTILE ESCLUSIVO
6	Via Chioggia			T				ABITAZIONE CON CORTILE ESCLUSIVO
7	via Chioggia			1-2				ABITAZIONE
8	via Chioggia			1-2				ABITAZIONE
9	via Chioggia			1-2				ABITAZIONE
10	via Chioggia			1-2				ABITAZIONE
11	via Chioggia			S1				CANTINA
12	via Chioggia			S1				CANTINA
13	via Chioggia			S1				CANTINA
14	via Chioggia			S1				CANTINA
15	via Chioggia			S1				CANTINA
16	via Chioggia			S1				CANTINA
17	via Chioggia			S1				CANTINA
18	via Chioggia			S1				AUTORIMESSA
19	via Chioggia			S1				AUTORIMESSA
20	via Chioggia			S1				AUTORIMESSA
21	via Chioggia			S1				AUTORIMESSA
22	via Chioggia			S1				AUTORIMESSA
23	via Chioggia			S1				AUTORIMESSA
24	via Chioggia			S1				AUTORIMESSA
25	via Chioggia			S1				AUTORIMESSA

A.9. ELABORATO PLANIMETRICO – CASO 2

ELABORATO PLANIMETRICO		Agenzia del Territorio CATASTO FABBRICATI Ufficio Provinciale di Padova	
Compilato da: Teodolite Teo		Protocollo n. del	
Iscritto all'albo: Geometri		Tipo Mappale n. 11593 del 04/09/2012	
Prov. Padova N. 999		Scala 1 : 500	
Comune di Abano Terme		Dimostrazione grafica dei subalterni	
Sezione: Foglio: 4 Particella: 486			

NCT fg. 4 mapp. 423

NCT fg. 4 mapp. 388

1

2 2

3

Via Sottomarina

PIANO TERRA

A.10. ELENCO SUBALTERNI – CASO 2

Ufficio Provinciale di: **PADOVA**
Comune di: **ABANO TERME**

ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA' IMMOBILIARE URBANA
ELENCO DEI SUBALTERNI ASSEGNATI

Elenco Subalterni

Comune		Sezione		Foglio		Particella		Tipo mappale		del:	
ABANO TERME				4		486		n. 11593		04/09/2012	
Sub.	UBICAZIONE via/piazza	n° ci	Piani		Scala	Int.	DESCRIZIONE				
1	via sottomarina		T				BENE COMUNE NON CENSIBILE (CORTILE E PORTICO) COMUNI AI SUB. 2 E 3				
2	via sottomarina		T				ABITAZIONE				
3	via sottomarina		T				GARAGE				
Protocollo _____ data _____											
IL TECNICO Geom. TEODOLITE TEO											
ALBO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI PADOVA n. 999											
Codice Fiscale: TDLTEO69R04H501U _____ firma e timbro											

**Allegato A al decreto del Ministro dell'Economia e delle
Finanze del 26 luglio 2012**

(Esente da bollo ai sensi dell'art. 5 della tabella
Allegato B al DPR 26 ottobre 1972, n. 642)

**DOMANDA PER IL RICONOSCIMENTO DEL REQUISITO DI RURALITÀ AGLI
IMMOBILI AD USO ABITATIVO ED AGLI IMMOBILI STRUMENTALI
ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA**

(Art. 13, comma 14-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e art. 29, comma 8, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14)

All'Agenzia del Territorio

Ufficio provinciale di

(In presenza del simbolo ☐ barrare le caselle di Interesse)

Il sottoscritto¹

nato a (Prov.) il / /,

Codice Fiscale

nella qualità di:

☐ Proprietario o titolare di altro diritto reale sugli immobili sotto indicati

☐ Rappresentante legale di ²

....., ditta titolare di diritto reale sugli

immobili sotto indicati, con Codice Fiscale

ai sensi dell'art. 13, comma 14-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dell'art. 29, comma 8, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14,

CHIEDE

il riconoscimento del requisito di ruralità ai sotto elencati immobili ad uso abitativo, attualmente censiti in catasto
edilizio urbano come di seguito indicato ³:

Fabbricati ad uso abitativo:

Comune catastale	Codice Comune catastale	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Categoria

e il riconoscimento del requisito di ruralità ai sotto elencati immobili, ad uso non abitativo, strumentali all'esercizio dell'attività agricola, attualmente censiti al catasto edilizio urbano come di seguito indicato⁴:

Fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola:

Comune catastale	Codice Comune catastale	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Categoria

Dichiara, inoltre:⁵

.....

.....

.....

.....

Si allegano n. autocertificazioni e n. documenti e copie.

La presente domanda, qualora consegnata a mano, è presentata in duplice originale, di cui una è restituita per ricevuta.

Luogo e data

Firma

¹ Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali": i dati riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati dall'Agenzia del Territorio per le attività istituzionali previste dalla legge

² Indicare la denominazione della società o dell'ente interessato

³ I dati possono ricavarsi dalla visura catastale agglomerata. Noti gli identificativi catastali, i rimanenti dati sono reperibili anche sul sito <http://www.agenziaterritorio.gov.it>, nella sezione "Servizi on-line per..." - "Privati" - "Consulta i dati catastali (visure)"

⁴ Vedi nota 3

⁵ È facoltà del dichiarante indicare ogni informativa utile all'istruttoria della pratica (domicilio eletto, recapito telefonico, e-mail, ecc.), nonché la condizione giuridica dell'immobile (ad esempio, immobile acquisito da meno di cinque anni, per successione, compravendita, ecc.)

**Allegato B al decreto del Ministro dell'Economia e delle
Finanze del 26 luglio 2012****DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RESA PER
L'AGGIORNAMENTO DELLE SCRITTURE CATASTALI
(DPR 28 dicembre 2000, n. 445)****FABBRICATI RURALI A DESTINAZIONE ABITATIVA**

La presente dichiarazione è esente da bollo ai sensi
dell'art. 37 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

(In presenza del simbolo ☐ barrare le caselle di Interesse)

Il sottoscritto¹

nato a (Prov.) il / /

Codice Fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | |

nella qualità di:

☐ Proprietario o titolare di altro diritto reale sui fabbricati sotto indicati

☐ Rappresentante legale di²

....., ditta titolare di diritto reale sui

fabbricati sotto indicati, con Codice Fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | |

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci,
ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dagli artt. 46 e 47 del medesimo decreto

DICHIARA

che le abitazioni di seguito indicate sono da considerarsi rurali o non utilizzate, ai sensi di quanto previsto dai commi 3, 3-bis
lettera f), 3-ter, 4, 5 e 6 dell'art. 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito - con modificazioni - dalla legge
26 febbraio 1994, n. 133 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto trattasi di:

☐	Abitazione utilizzata dal dichiarante ³							
☐	Abitazione utilizzata dal conduttore del fondo							
	Codice Fiscale							
☐	Abitazione utilizzata dal coadiuvante iscritto come tale a fini previdenziali (art. 9, comma 3, lettera a, punto 3)							
	Codice Fiscale							
☐	Abitazione utilizzata dal socio o amministratore di società agricola, con qualifica di imprenditore agricolo professionale ⁴							
☐	Abitazione di cui all'art. 9 comma 3-ter ⁵							
Tipo Catasto ⁶	Codice del Comune catastale ⁷	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Vanl catastali ⁸	m ²	A/1, A/8 o abitazione di lusso ⁹
								☐ SI ☐ No
Se l'abitazione è utilizzata dal conduttore del fondo, specificare il titolo¹⁰ Atto¹¹ del registrato presso l'Ufficio¹² sede di (Prov.) al n° volume..... in data								

☐	Altre abitazioni utilizzate da altri componenti lo stesso nucleo familiare, rientranti nei limiti di cui all'art. 9, comma 5, del DL n. 557/1993					numero totale di persone, componenti lo stesso nucleo familiare, che utilizzano le abitazioni (Indicare)		
Tipo Catasto ⁶	Codice del Comune catastale ⁷	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Vanl catastali ⁸	m ²	A/1, A/8 o abitazione di lusso ⁹
								☐ SI ☐ No
								☐ SI ☐ No
								☐ SI ☐ No
								☐ SI ☐ No

☐	Fabbricati utilizzati come abitazione dai dipendenti dell'azienda agricola a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiori a 100, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento (art. 9, comma 3-bis, lettera f) del DL n. 557/1993)					
Tipo Catasto ⁶	Codice del Comune catastale ⁷	Sezione	Foglio	Particella	Sub	A/1, A/8 o abitazione di lusso ⁹
						☐ SI ☐ No
						☐ SI ☐ No
						☐ SI ☐ No

☐	Fabbricati di tipo abitativo non utilizzati. In tal caso, allegare autocertificazione con firma autenticata attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas (art. 9, comma 6, del DL n. 557/1993)					
Tipo Catasto ⁶	Codice del Comune catastale ⁷	Sezione	Foglio	Particella	Sub	A/1, A/8 o abitazione di lusso ⁹
						☐ SI ☐ No
						☐ SI ☐ No
						☐ SI ☐ No

Inoltre, dichiara¹³:

- la sussistenza delle condizioni riguardanti la superficie del terreno a cui il fabbricato è asservito (art. 9, comma 3, lettera c, del DL n. 557/1993); ☐ SI ☐ No
- la sussistenza delle condizioni riguardanti il volume d'affari ed il reddito complessivo (art. 9, comma 3, lettera d, del DL n. 557/1993); ☐ SI ☐ No
- di essere iscritto al Registro delle Imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in qualità di imprenditore agricolo, presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____ ☐ SI ☐ No
- di essere titolare di partita IVA n. _____¹⁴ ☐ SI ☐ No
- di percepire redditi da pensione corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura; ☐ SI ☐ No
- che le unità immobiliari di tipo abitativo insistono nello stesso Comune ove sono ubicati i fondi rustici costituenti l'azienda agricola, ovvero in Comuni confinanti; ☐ SI ☐ No
- che le abitazioni menzionate nella domanda cui la presente dichiarazione è allegata, anche indicate nelle tabelle sopra riportate, posseggono i requisiti di ruralità necessari ai sensi dell'art. 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda¹⁵. ☐ SI ☐ No

L'azienda agricola è composta dai seguenti fondi rustici iscritti al Catasto Terreni:

Codice del Comune catastale ⁷	Sezione	Foglio	Particella/e	Superficie	Titolo ¹⁶

Si allegano n° documenti, ad integrazione della presente dichiarazione, e copia fotostatica del proprio documento d'identità, in corso di validità¹⁷.

Luogo e data

Firma

¹ Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali": i dati riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati dall'Agenzia del Territorio per le attività istituzionali previste dalla legge

² Indicare la denominazione della società o dell'ente interessato. In tal caso l'autocertificazione è resa per conto della società o dell'ente interessato

³ Nel caso di abitazioni utilizzate ciascuna da un diverso soggetto titolare di diritti reali sulle unità immobiliari, ciascun soggetto dovrà compilare una propria distinta dichiarativa sostitutiva di atto di notorietà

⁴ Barrare nel caso in cui il titolare di diritti sull'abitazione non sia una persona fisica

⁵ Rientrano nella presente fattispecie, tutte le abitazioni per le quali non è presente una specifica voce (es. abitazioni utilizzate dai dipendenti o destinate ad agriturismo)

⁶ Indicare "T" se il fabbricato è censito al Catasto Terreni, "U" se è censito al Catasto Edilizio Urbano

⁷ Il Codice del Comune catastale può ricavarsi dalla visura catastale aggiornata

⁸ Nel caso in cui l'immobile sia censito al Catasto Edilizio Urbano, la consistenza che risulta dalla visura catastale aggiornata può essere omessa. Nel caso di immobile censito al Catasto Terreni, per il conteggio dei vani si procede secondo le seguenti indicazioni: stanza = 1 vano; cucina = 1 vano; accessorio (bagno, corridoio, ripostiglio, ingresso, disimpegno) = $\frac{1}{3}$ di vano. Ne consegue che 3 accessori vanno conteggiati come 1 vano. Il totale si approssima al mezzo vano. Ad esempio, per un appartamento formato da tre stanze, cucina, due bagni, ripostiglio e corridoio, il conteggio dei vani risulta $3 \times 1 + 1 + 2 \times 0,33 + 0,33 + 0,33 = 5,33$, da approssimare a 5,5 vani

⁹ Indicare se trattasi o meno di abitazione di categoria A/1, A/8, oppure di lusso. Le unità immobiliari di categoria A/1 sono quelle di tipo signorile. Le unità immobiliari di categoria A/8 sono le abitazioni in villa. I requisiti delle abitazioni di lusso sono descritti nel DM Lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato ai sensi della L n° 408/49. Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera e) del DL 557/1993, i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 e A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali

¹⁰ Affittuario, comodatario, ecc.

¹¹ Da indicare solo se per l'atto è previsto l'obbligo di registrazione

¹² Indicare il tipo di Ufficio (Agenzia delle Entrate, Ufficio del Registro)

¹³ Nel caso in cui il dichiarante non è il soggetto conduttore del fondo, è possibile integrare la presente dichiarazione con autocertificazione del conduttore del fondo che attesta la sussistenza dei requisiti previsti

¹⁴ Da compilare solo in caso di risposta positiva. Indicare la partita IVA della persona giuridica qualora l'autocertificazione sia resa dal rappresentante legale

¹⁵ Nel caso in cui l'immobile sia entrato nel possesso del soggetto dichiarante da meno di cinque anni, è possibile anche integrare la presente dichiarazione con autocertificazione dei precedenti titolari di diritti reali, o di loro eredi, con cui è dichiarata la sussistenza dei requisiti di ruralità per il periodo complementare al quinquennio previsto dalla legge. Non è necessario rispondere al quesito nel caso in cui l'autocertificazione sia allegata ad una dichiarazione prodotta con la procedura Docfa, di cui al decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, ovvero ad una richiesta di ruralità avanzata ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto cui il presente modello è allegato

¹⁶ Indicare il titolo: proprietà, locazione, ecc.

¹⁷ È facoltà del dichiarante allegare, se ritenuto necessario, anche ogni utile informativa finalizzata a specificare ulteriormente quanto dichiarato. Se la dichiarazione è sottoscritta, previa preliminare identificazione del dichiarante, innanzi all'impiegato dell'Ufficio dell'Agenzia del Territorio, la copia del documento di identità può essere omessa.

A.13. ALLEGATO C - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RESA PER L'AGGIORNAMENTO DELLE SCRITTURE CATASTALI

Allegato C

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RESA
PER L'AGGIORNAMENTO DELLE SCRITTURE CATASTALI
(DPR 28 dicembre 2000, n. 445)**

La presente dichiarazione è esente da bollo ai sensi dell'art. 37 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI AD USO NON ABITATIVO

(In presenza del simbolo ☐ barrare le caselle di interesse)

Il sottoscritto¹.....
nato a (Prov.....) il / /
Codice Fiscale | | | | | | | | | | | | | | | |

nella qualità di:

- ☐ Proprietario o titolare di altro diritto reale sui fabbricati sotto indicati
- ☐ Rappresentante legale di².....
....., ditta titolare di diritto reale sui
fabbricati sotto indicati, con Codice Fiscale | | | | | | | | | | | | | | | |

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dagli artt. 46 e 47 del medesimo decreto

DICHIARA

che gli immobili di seguito indicati, ad uso non abitativo, sono da considerarsi costruzioni strumentali all'esercizio dell'attività agricola, ai sensi di quanto previsto dal comma 3-bis dell'art. 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 - convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 - e successive modifiche ed integrazioni.

Tipologia		Descrizione della tipologia dell'immobile
1	☐	Costruzione strumentale all'attività di coltivazione del terreno (ricovero attrezzi, macchine agricole, derrate agricole, scorte, ecc.) ³
2	☐	Costruzione strumentale all'attività di silvicoltura
3	☐	Costruzione destinata all'attività di allevamento e ricovero degli animali
4	☐	Costruzione strumentale alla protezione delle piante
5	☐	Costruzione strumentale ad una delle attività di cui al comma 3 dell'art. 2135 del codice civile
6	☐	Immobile a destinazione non abitativa utilizzato per lo svolgimento di attività agrituristica, autorizzata dagli organi competenti (regione e comune)
7	☐	Immobile destinato alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna
8	☐	Immobile destinato ad uso di ufficio dell'azienda agricola
9	☐	Immobile destinato all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso
10	☐	Immobile strumentale alla produzione e alla cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali o fotovoltaiche, oppure strumentale alla produzione di carburanti o prodotti chimici ottenuti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo

Inoltre, dichiara:

- ☐ di essere titolare di partita IVA n. _____⁴ ☐ SI ☐ No
- ☐ che i fabbricati strumentali all'attività agricola menzionati nella domanda cui la presente dichiarazione è allegata, anche indicati nella tabella più avanti riportata, posseggono i requisiti di ruralità, ai sensi dell'art. 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda⁵. ☐ SI ☐ No

L'azienda agricola è composta dai seguenti fondi rustici iscritti al Catasto Terreni⁶:

[illegible]

Si elencano di seguito i fabbricati, ad uso non abitativo, strumentali all'esercizio dell'attività agricola, per tipologia e modalità di utilizzo¹⁰:

Tipologia ¹¹	Tipo catasto ¹²	Codice del Comune catastale ⁷	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Modalità di utilizzo dell'immobile ¹³

Si allegano n° documenti, ad integrazione della presente dichiarazione, e copia fotostatica del proprio documento d'identità in corso di validità¹⁴.

Luogo e data

Firma

¹ Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali": i dati riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati dall'Agenzia del Territorio per le attività istituzionali previste dalla legge

² Indicare la denominazione della società o dell'ente interessato. In tal caso l'autocertificazione è resa per conto della società o dell'ente interessato

³ In questa tipologia è possibile includere gli immobili di tipo abitativo non più utilizzati come abitazione, ma strumentali all'esercizio dell'attività agricola (ricovero attrezzi, macchine agricole, derrate agricole, scorte, ecc.)

⁴ Da compilare solo in caso di risposta positiva. Indicare la partita IVA della società o dell'ente interessato, quando l'autocertificazione è resa dal rappresentante legale

⁵ Nel caso in cui l'immobile sia entrato nel possesso del soggetto dichiarante da meno di cinque anni, è possibile anche integrare la presente dichiarazione con autocertificazione dei precedenti titolari di diritti reali, o di loro eredi, con cui è dichiarata la sussistenza dei requisiti di ruralità per il periodo complementare al quinquennio previsto dalla legge. Non è necessario rispondere al quesito nel caso in cui l'autocertificazione sia allegata ad una dichiarazione prodotta con la procedura Docfa, di cui al decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, ovvero ad una richiesta di ruralità avanzata ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto cui il presente modello è allegato

⁶ Quando la dichiarazione è resa dai rappresentanti legali di cooperative di imprenditori agricoli o di loro consorzi, è necessario integrare la presente dichiarazione con l'elenco degli identificativi catastali dei fondi che costituiscono le aziende agricole dei soci. In caso di cooperative o consorzi agricoli con elevato numero di soci, in luogo dell'elenco delle particelle possedute dai soci, è possibile allegare alla presente dichiarazione un'autocertificazione in formato libero da parte del rappresentante legale della cooperativa o consorzio. Tale autocertificazione deve riportare, fra l'altro, quanto segue: *"Si dichiara che i prodotti oggetto di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, sono conferiti in prevalenza dai propri soci che conducono i terreni a titolo di proprietà o altro titolo. Si dichiara altresì che detti soci sono quelli riportati nell'allegato alla presente dichiarazione, costituito da copia fotostatica del "libro soci", contenente anche i relativi codici fiscali"*. Ogni allegato deve essere datato e sottoscritto dal richiedente

⁷ Il Codice del Comune catastale può ricavarsi dalla visura catastale aggiornata

⁸ Da indicare solo se per l'atto è previsto l'obbligo di registrazione

⁹ Indicare il tipo di Ufficio (Agenzia delle Entrate, Ufficio del Registro)

¹⁰ Vedi nota 5

¹¹ Indicare il numero della tipologia dell'immobile riportato nella tabella soprastante. Ad esempio, nel caso di una stalla, riportare "3" (Costruzione strumentale all'attività di allevamento)

¹² Indicare "T" se il fabbricato è censito al Catasto Terreni, "U" se è censito al Catasto Edilizio Urbano

¹³ Indicare sinteticamente il modo di utilizzo dell'immobile. Nel caso dell'esempio di cui alla nota 1.1, riportare "Stalla", "Ovile", ecc.

¹⁴ È facoltà del dichiarante allegare, se ritenuto necessario, anche ogni utile informativa finalizzata a specificare ulteriormente quanto dichiarato. Se la dichiarazione è sottoscritta, previa preliminare identificazione del dichiarante, innanzi all'impiegato dell'Ufficio dell'Agenzia del territorio, la copia del documento di identità può essere omessa

Allegato 1 alla Circolare dell'Agenzia del
Territorio n. 2 del 7 agosto 2012

(Fornita da bollo ai sensi dell'art. 5 della tabella
Allegato B al DPR 26 ottobre 1972, n. 642)

**RICHIESTA DI ISCRIZIONE NEGLI ATTI DEL CATASTO DELLA SUSSISTENZA
DEL REQUISITO DI RURALITÀ IN CAPO ALLE ABITAZIONI RURALI ED AI
FABBRICATI STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA¹**

(Art. 2, comma 6, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 26 luglio 2012)

All'Agenzia del Territorio

Ufficio provinciale di

(In presenza del simbolo ☐ barrare lo casella di interesse)

Il sottoscritto²

nato a (Prov.....) il / /

Codice fiscale | | | | | | | | | | | | | | | |

nella qualità di:

☐ Proprietario o titolare di altro diritto reale sugli immobili sotto indicati

☐ Rappresentante legale di³

....., ditta titolare di diritto reale sugli

immobili sotto indicati, con Codice fiscale | | | | | | | | | | | | | | | |

ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 26 luglio 2012,

CHIEDE

l'iscrizione negli atti del catasto dell'annotazione relativa alla sussistenza del requisito di ruralità per i sotto elencati
immobili ad uso abitativo, attualmente censiti in catasto edilizio urbano come di seguito indicato¹, in quanto risultano
verificati, a far data dal, i requisiti di cui all'art. 9, comma 3, del decreto
legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133:

Fabbricati ad uso abitativo:

Comune catastale	Codice Comune catastale	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Categoria

e l'iscrizione negli atti del catasto dell'annotazione relativa alla sussistenza del requisito di ruralità per i sotto elencati immobili, strumentali all'esercizio dell'attività agricola e censiti in categoria diversa dalla D/10, attualmente iscritti al catasto edilizio urbano come di seguito indicato⁵, in quanto risultano verificati, a far data dal _____, i requisiti di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133:

Fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola:

Comune catastale	Codice Comune catastale	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Categoria

Dichiara, inoltre:⁶

.....

.....

.....

.....

Si allegano n. autocertificazioni e n. documenti e copia.

La presente richiesta, qualora consegnata a mano, è presentata in duplice originale, di cui una è restituita per ricevuta.

Luogo e data

Firma

¹ Si rammenta che per le unità immobiliari che, acquisendo i requisiti di ruralità, necessitano di nuovo classamento e rendita, permane l'obbligo di presentazione della dichiarazione in catasto, con le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze n. 701 del 1994 (procedura Docfa). La presente richiesta, pertanto, è valida ai soli fini dell'iscrizione dell'annotazione riferita alla ruralità degli immobili e nei casi in cui non risulta necessaria la variazione del classamento e della rendita

² Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali": i dati riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati dall'Agenzia del Territorio per le attività istituzionali previste dalla legge

³ Indicare la denominazione della società o dell'ente interessato

⁴ I dati possono ricavarsi dalla visura catastale aggiornata. Noti gli identificativi catastali, i rimanenti dati sono reperibili anche sul sito <https://www.agenziaterritorio.gov.it>, nella sezione "Servizi on-line per..." - "Privati" - "Consulta i dati catastali (visure)"

⁵ Vedi nota 4

⁶ È facoltà del dichiarante indicare ogni informativa utile all'istruttoria della pratica (domicilio eletto, recapito telefonico, e-mail, ecc.).

Allegato 2 alla Circolare dell'Agenzia del
Territorio n. 2 del 7 agosto 2012

(Esente da bollo ai sensi dell'art. 5 della tabella
Allegato B al DPR 26 ottobre 1972, n. 642)

**RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DELL'ANNOTAZIONE RELATIVA ALLA
RURALITÀ DEGLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DEGLI IMMOBILI
STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA¹**
(Art. 2, comma 6, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 26 luglio 2012)

All'Agenzia del Territorio

Ufficio provinciale di

(In presenza del simbolo ☐ barrare le caselle di interesse)

Il sottoscritto²
nato a (Prov.....) il / /
Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

nella qualità di:

- ☐ Proprietario o titolare di altro diritto reale sugli immobili sotto indicati
- ☐ Rappresentante legale di ³
....., ditta titolare di diritto reale sugli
immobili sotto indicati, con Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 26 luglio 2012,

CHIEDE

la cancellazione dell'annotazione relativa alla ruralità dei sotto elencati immobili ad uso abitativo, attualmente censiti in catasto edilizio urbano come di seguito indicato⁴, in quanto sono venuti meno, a far data dal, i requisiti di cui all'art. 9, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e, in particolare (indicare sinteticamente, di seguito, i motivi per cui sono venuti meno i requisiti di ruralità):

.....

.....

.....

.....

fabbricati ad uso abitativo:

Comune catastale	Codice Comune catastale	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Categoria

e la cancellazione dell'annotazione relativa ai requisiti di ruralità per i sotto elencati immobili, strumentali all'esercizio dell'attività agricola e censiti in categoria diversa dalla D/10⁵, attualmente iscritti al catasto edilizio urbano come di seguito indicato⁶, in quanto sono venuti meno, a far data dal _____, i requisiti di cui all'art. 9, comma 3-bis, del citato DL n. 557/1993 e, in particolare (indicare sinteticamente, di seguito, i motivi per cui sono venuti meno i requisiti di ruralità):

.....

.....

.....

Fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola:

Comune catastale	Codice Comune catastale	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Categoria

Dichiara, inoltre:⁷

.....

.....

.....

La presente richiesta, qualora consegnata a mano, è presentata in duplice originale, di cui una è restituita per ricevuta.

Luogo e data

Firma

¹ Si rammenta che per le unità immobiliari che, perdendo i requisiti di ruralità, necessitano di nuovo classamento e rendita, permane l'obbligo di presentazione della dichiarazione in catasto, con le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze n. 701 del 1994 (procedura Docfa). La presente richiesta, pertanto, è valida ai soli fini della cancellazione dell'annotazione riferita alla ruralità degli immobili e nei casi in cui non risulta necessaria la variazione del classamento e della rendita

² Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali": i dati riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati dall'Agenzia del Territorio per le attività istituzionali previste dalla legge

³ Indicare la denominazione della società o dell'ente interessato

⁴ I dati possono ricavarsi dalla visura catastale aggiornata. Noti gli identificativi catastali, i rimanenti dati sono reperibili anche sul sito <http://www.agenziaterritorio.gov.it>, nella sezione "Servizi on-line per..." - "Privati" - "Consulta i dati catastali (visure)"

⁵ Per gli immobili censiti in categoria D/10 che perdono i requisiti di ruralità, deve essere presentata dichiarazione di variazione con procedura Docfa, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701. I medesimi immobili devono essere accertati nella pertinente categoria, diversa dalla D/10, in coerenza con le disposizioni della prassi catastale

⁶ Vedi nota 4

⁷ È facoltà del dichiarante indicare ogni informativa utile all'istruttoria della pratica (domicilio eletto, recapito telefonico, e-mail, ecc.).

RIFERIMENTI NORMATIVI

Circolare del 20/01/1984 n. 2 - Min. Finanze - Catasto e Servizi Tecnici Erariali

Assunzione nell'archivio catastale delle informazioni relative agli immobili urbani di nuova costruzione.

Sintesi: L'amministrazione fornisce una serie organica di istruzioni, in parte integrativa ed in parte modificativa sul trattamento catastale degli enti urbani, al fine di conseguire l'immediatezza della individuazione dei beni immobili e la chiarezza della loro rappresentazione grafica.

Testo:

La sempre piu' matura consapevolezza della rilevanza dell'informazione catastale nella gestione ordinaria dei beni fondari propone all'Amministrazione la scelta di aggiornati indirizzi, connessi con la urgenza di dotare gli Uffici di organica capacita' di archiviazione, elaborazione ed utilizzazione elettronica degli elementi catastali distribuita in sede locale, con la necessita' di predisporre ad una organizzazione piu' fungibile e fors'anche diversa dei contenuti del catasto piu' in particolare di quello edilizio urbano - ed infine con l'opportunita' di cogliere i naturali collegamenti tra aggiornamento catastale e conservazione automatizzata degli atti immobiliari ai fini di pubblicita'.

Tali indirizzi si iscrivono infatti in quella corretta e moderna visione dell'istituto catastale che si sostanzia nella conservazione dello schedario aggiornato dei beni immobiliari insistenti sul territorio nazionale, cosi' come vengono definiti attraverso la determinazione delle caratteristiche posizionali, di forma e di estensione oggettivizzate per mezzo di idonee rappresentazioni cartografiche (mappe e planimetrie), ed univocamente identificati mediante appositi codici (foglio, numero, subalterno). Col tramite di questi ultimi ai beni vanno associati da un lato i portatori dei diritti reali di godimento - per i quali peraltro il catasto svolge una funzione, seppure non probatoria, vigorosamente indicativa - e dell'altro elementi di descrizione economico-estimativa, utilizzabili a molteplici fini, fra i quali fanno spicco quelli tributari.

Nelle logiche pur diverse degli indirizzi sopra richiamati si puo' cogliere - fra l'altro - la ricorrenza di almeno due prevalenti indicazioni metodologiche e cioe':

a) - la opportunita' di dissociare logicamente e temporalmente il momento della inventariazione del bene (accatastamento) dal momento della sua caratterizzazione descrittivo-valutativa (accertamento);

b) - il rigore del trattamento delle informazioni in entrata, mediante la ripartizione tra esterno ed Ufficio di compiti idonei ad esaurire le fasi obbligate in tempi previsti.

Simili spunti metodologici sottolineano la rilevanza dell'attenzione portata sul momento dell'assunzione in catasto delle realita' edilizie; essa trova esplicita attuazione nella immediata identificazione catastale, nella saldatura storica dei diritti reali fra catasto terreni e catasto urbano, nella pienezza della rappresentazione del territorio. Una analoga attenzione reclama anche il trattamento delle variazioni delle realita' gia' portate a catasto o almeno gia' dichiarate, mentre alcune particolari fattispecie (come i fabbricati in corso di costruzione) che in certo modo possono riportarsi - seppure con qualche larghezza interpretativa - alla funzione catastale, manifestano anch'esse l'esigenza di una uniforme e soddisfacente soluzione procedurale.

Si ritiene pertanto opportuno fornire una organica serie di istruzioni integrative ed in parte modificative sul trattamento catastale degli enti urbani, nulla mutando tuttavia in questa sede, come e' ovvio, per gli aspetti connessi con la disciplina tributaria.

In linea generale le procedure suggerite, nell'intento di meglio corrispondere alle esigenze degli utenti degli atti catastali, si propongono di conseguire:

1) l'immediatezza della individuazione univoca dei beni, associata sin dall'inizio con gli elementi riferiti ai soggetti, che consente la registrazione delle domande di voltura anche prima che sia stato eseguito l'accertamento;

2) la chiarezza della rappresentazione grafica delle parti edificate e delle parti scoperte, che generalmente la mappa catastale non e' in grado di fornire;

3) la possibilita' di individuare agevolmente in catasto le parti comuni.

Come ogni procedura, anche quelle che si intendono qui indicare possono considerarsi composte di operazioni di ingresso, inerenti tanto la rappresentazione del fabbricato, quanto la identificazione delle parti nelle quali verra' distinto; di passi di elaborazione e verifica; infine di indirizzamenti di posizioni di archivio, idonee a costituire sia gli

elementi di accesso per consultazioni e certificazioni, sia le situazioni di stato per eventuali futuri aggiornamenti. Devono pertanto partire da denunce presentate e concludersi con atti catastali immediatamente ostensibili.

L'obiettivo al quale si puo' riportare l'intera operazione si concretizza dunque nello stabilire con chiarezza i rapporti funzionali fra gli Uffici da un lato e i denunciati dall'altro e nell'individuare il piu' correttamente possibile le mansioni proprie degli uni e degli altri, definendone col necessario rigore i tempi e i modi.

E' pertanto condizionante, per un buon funzionamento del sistema, la dettagliata disamina di tali rapporti, che deve essere portata a piena e pronta conoscenza di tutti gli organismi rappresentativi delle professioni comunque interessate, alle quali andra' particolarmente sottolineata l'importanza dei risultati e dei vantaggi reciproci conseguibili attraverso la realizzazione di una piu' stretta collaborazione. Detti vantaggi saranno tanto piu' attingibili quanto meglio saranno in particolare recepiti all'esterno quei passi operativi - illustrati nei paragrafi seguenti - che, benché non vincolati da norme cogenti, risultano in concreto determinanti al fine di una immediata inventariazione catastale degli immobili urbani; essi sono stati studiati in modo da costituire anche la soluzione meno onerosa per i professionisti.

Nel sottolineare l'importanza dell'argomento per la intera funzione catastale si richiama l'attenzione sul carattere delle nuove istruzioni, che e' al contempo di fondamentale continuita' con la normativa esistente e di sostanziale sviluppo nella direzione degli orientamenti esposti. Di essi si affida alla meditata consapevolezza di ciascun Ufficio la convinta attuazione, sotto la partecipe guida del dirigente e dei suoi collaboratori nella reggenza delle sezioni catastali. L'inventariazione dei singoli compendi immobiliari deve essere valutata come una pratica unitariamente definita ed autonoma, che richiede una professionalita' tecnica prettamente caratterizzata dalla varieta' del suo sviluppo complessivo. Di essa l'Ufficio come tale porta la responsabilita' complessiva, senza indulgere a forvianti sezionature e ripartizioni: volutamente si esclude pertanto di imporre o suggerire moduli organizzativi, che si considerano pienamente e doverosamente rientranti nella competenza dei dirigenti; in particolare si lascia alla loro valutazione la regolamentazione del rapporto tra seconda e quarta sezione e la scelta degli accorgimenti di movimentazione interna ritenuti piu' spositivi.

CAPO PRIMO

PROCEDURA DI ACCATASTAMENTO DI NUOVE COSTRUZIONI

I.1 - Generalita'.

Le istruzioni inerenti il presente argomento si propongono di definire piu' organicamente, nel quadro delineato in premessa, la procedura di accatastamento delle nuove costruzioni: non coinvolta rimane invece in questa sede quella di accertamento.

La procedura di accatastamento ha avvio con la presentazione della denuncia mod. 3 SPC e relativo tipo mappale e con le successive dichiarazioni modello 1 o 2. I casi che si rifanno ad adempimenti gia' iniziati rimangono pertanto non direttamente interessati dalle presenti istruzioni; non si esclude peraltro che le operazioni ad essi relative possano essere adeguate nella prassi alle intenzioni qui espresse, purché di intesa con gli interessi o con i professionisti che li rappresentano. Rimane essenziale in tal caso la trattazione prioritaria dei tipi mappali gia' presentati ed eventualmente inevasi.

I.2 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI EX ART. 8 LEGGE 679/1969.

Come gia' stabilito in altra circolare la denuncia mod. 3 SPC, corredata dal tipo mappale, deve essere presentata presso la seconda sezione ed ivi protocollata. Essa ha infatti fondamentale natura di comunicazione della avvenuta trasformazione di un terreno da inedificato ad idificato e costituisce inoltre preconditione per l'avvio organico di una procedura in catasto edilizio urbano, formalizzando la sostanziale complementarieta' fra i due catasti. Pertanto il termine stabilito nel secondo comma dell'art. 8 della Legge 1/10/1969, n. 679 per la presentazione delle denunce di variazione mod. 3 SPC (sei mesi dalla data di riconosciuta abitabilita' o agibilita') deve essere inteso come un limite massimo, che e' implicitamente soggetto alle necessarie riduzioni quando detto termine, che inevitabilmente precede la presentazione delle dichiarazioni relative alle unita' immobiliari urbane comprese nella nuova costruzione, travalica il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui dette unita' sono divenute abitabili o servibili all'uso cui sono destinate, giusto l'art. 28 del R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652, istitutivo del N.C.E.U., convertito nella legge 11.8.1939 n. 1249. La denuncia mod. 3 SPC deve essere presentata anche quando le particelle si trovano allibrate in catasto terreni alla partita 1 (Enti urbani).

Per una migliore rispondenza alle esigenze procedurali ci si propone di dar corso ad una parziale modifica dell'attuale mod. 3 SPC; si reputa tuttavia opportuno limitarsi per ora a suggerire parziali adattamenti

nell'uso del modello anche per poter valutare ed utilizzare al meglio l'esperienza iniziale.

In base ai motivi che risulteranno evidenti dalla presente istruzione, entrambi gli elaborati - denuncia mod. 3 SPC e tipo mappale - dovranno essere presentati con unite due copie ciascuno, prodotte in carta libera ed ottenute per semplice riproduzione ottico-meccanica. Nel seguito le prime di tali riproduzioni saranno chiamate semplicemente "copia", le seconde "attestato".

I.2.1 - CAMBIAMENTO NELLO STATO DEI TERRENI (Mod. 3 SPC).

La denuncia mod. 3 SPC, come e' noto, deve essere prodotta ad almeno uno dei titolari di diritti reali sul terreno oggetto della denuncia e per conseguenza sulle costruzioni erette su di esso. L'attore della denuncia ha l'obbligo di precisare sul frontespizio con chiarezza la effettiva intestazione attuale della ditta comprensiva di tutti i portatori di diritti reali (generalita', luoghi e dati di nascita, diritti e relative quote), utilizzando se necessario un semplice foglio aggiuntivo: deve invece riportare nella pagina 2 la intestazione di attuale allibramento in catasto terreni e i relativi numeri di partita (dati che non sono piu' pertanto "riservati agli Uffici"), tenendo presente che per le particelle eventualmente risultanti a partita 1 i dati della partita da indicare sono quelli iscritti prima del passaggio alla stessa partita 1. Sulla base di tali elementi, nel caso di non rispondenza tra la ditta "dichiarata" e quelle iscritte in catasto deve infine riportare nell'apposito spazio gli estremi dei documenti traslativi non volturati o, a scelta, i corrispondenti estremi di presentazione delle domande di voltura non ancora introdotte, idonei entrambi a definire la sequenza storica dei passaggi.

Delle indicazioni fornite dal denunciante l'Ufficio e' tenuto ad eseguire una verifica, intesa appunto a riscontrare la continuita' delle intestazioni. Tale verifica comporta il necessario esame e predisposizione delle domande di voltura ma non ne impone l'immediata registrazione, anche se cio' e' consigliabile quando possibile. E' invece assolutamente indispensabile introdurre in mappa eventuali frazionamenti condizionanti le domande di voltura da esaminare, che siano stati in precedenza rinviati; e questo almeno - in casi estremi - limitatamente alla porzione interessante l'oggetto della denuncia mod. 3 SPC.

Nella verifica si possono riscontrare due ipotesi di discontinuita': la prima si riferisce ad una soluzione di continuita' a monte dell'ultimo passaggio (le particelle risultano gia' affette da annotazione di riserva - Ris. 1 - per precedente discontinuita' o risulteranno tali a voltture registrate); la seconda ipotesi contempla invece la soluzione di continuita' proprio a livello dell'ultimo passaggio (ditta "dichiarata" sul mod. 3 SPC priva di titolo formale). In ogni caso se, eseguita la verifica, non sia stata riscontrata la continuita' storica catastale, occorre darne notizia - come qui sotto specificato - sul medesimo mod. 3 SPC, poiche' tale discontinuita' dovra' essere poi formalizzata sui mod. 55 d'impianto.

In particolare quando ricorre la prima ipotesi, ne viene data notizia apponendo su tutti e tre gli esemplari del mod. 3 SPC l'annotazione: "Le particelle foglio..... numero..... risultano gravate da annotazione di riserva per discontinuita' storica della ditta intestata in catasto". L'annotazione dovra' tradursi, al momento della assunzione in CEU del mod. 55, nella dicitura: "Con riserva di perfezionamento della continuita' storica della ditta", da opporre a colonna 6 del quadro A; essa infatti deve intendersi come un elemento del collegamento storico fra il catasto terreni e quello edilizio urbano e pertanto rimarra' espressa solo sulla scheda mod. 55 d'impianto. L'annotazione potra' poi essere sanata in qualsiasi momento, previa presentazione della documentazione idonea e con l'apposizione di un conseguente annotamento di convalida da registrarsi sempre sulla partita d'impianto, anche nel caso quindi che questa dovesse risultare "spenta".

Quando ricorre invece la condizione della seconda ipotesi (si tratta evidentemente di una storia catastale che si apre all'urbano su semplice dichiarazione di parte), occorre prevedere una opportuna intestazione in CEU apponendo inoltre idonea annotazione a colonna 6 del mod. 55.

Considerando che la intestazione definitiva nel C.T. puo' essere in ogni caso dal mod. 3 SPC o perche' direttamente dichiarata o attraverso gli eventuali documenti intermedii citati, su tutte e tre le copie del modello stesso dovra' essere annotato: "Ditta dichiarata priva di titolo reso pubblico. L'immobile verra' intestato in C.E.U. riportando sia la ditta dichiarata che quella definitivamente risultante in C.T. con la clausola: ciascuno per i propri diritti".

Il mod. 55 di accatastamento auto allestito (1.3.2.), dovra' pertanto essere intestato come sopra indicato. L'Ufficio deve riportare a col 6 l'annotazione "Ditta intestata a seguito di dichiarazione di N.C. non convalidata da titolo reso pubblico, ai soli fini della conservazione del catasto senza pregiudizio di qualunque ragione e diritto".

Il mod. 55 cosi' cumulativamente intestato dovra' essere notificato alla ditta risultante in C.T., mentre il presentatore verra' reso automaticamente

edotto dalla apposizione della annotazione attraverso la riconsegna della copia di ricevuta. Qualora l'ultima Ditta risultante in C.T. sia il demanio pubblico o anche patrimoniale di un Ente Territoriale, si raccomanda una particolare evidenza nella notifica all'Ente interessato.

Quando in seguito perverra' un atto relativo al trasferimento di una delle unita' cosi' intestate, e' ovvio che in presenza della dichiarazione del rogante che la ditta cedente non corrisponde a quella indicata in catasto, si dovra' apporre la annotazione di riserva (RIS. 1) a col. 33 del mod. 55 della nuova partita. Come sempre, la riserva verra' sciolta - a seguito di specifica e documentata richiesta - nella partita in cui l'unita' e' allibrata all'epoca della richiesta stessa.

Eseguita la verifica, qualunque ne sia stata la conclusione - tanto di accertata continuita' che di discontinuita' - la "copia" del mod. 3 SPC deve essere trattenuta dalla seconda sezione mentre l'"originale" e l'"attestato" devono passare alla quarta sezione per le ulteriori incombenze (I.2.3.).

Una speciale procedura deve essere attuata per denunce riguardanti particelle gia' allibrate in catasto terrine alla partita 1. In tal caso l'Ufficio, eseguita la verifica come sopra ed al fine di evitare una doppia tabella alla partita delle variazioni per permettere l'aggiornamento storico della ditta sulla base delle domande di voltura da esaminare, deve allestire in seconda sezione una scheda mod. 55, portante: espressa nel quadro A, tutta la serie delle intestazioni successive a far capo dall'ultima intestazione catastale precedente il passaggio alla partita 1 e fino alla ditta dichiarata; nel quadro B, i codici di identificazione di catasto terreni e le relative superfici; nel quadro C, gli estremi degli atti relativi alle domande di voltura esaminate. Tale scheda mod. 55, allestita pertanto - come si e' detto - dalla seconda, passa poi alla quarta sezione per essere conservata previa assegnazione di un numero di partita (v. all. 1) ed eventuale corrispondenza dei codici di identificazione (I.2.2.). Le domande di voltura esaminate e tradotte nel quadro A si intendono risolte e quindi da archiviare. La successiva scheda di accatastamento (I.3.2.) verra' assunta a suo tempo come pagina 2 della partita, ovviamente gia' annotata a mod. 57.

La procedura descritta consente fra l'altro che gli Uffici, nel corso della campagna catastale procedano al rilevamento di fabbricati con l'immediato passaggio dell'immobile alla partita 1 senza obbligo di preventivo riscontro dell'eventuale accatastamento al C.E.U. e neppure di segnalazione alla quarta sezione: infatti o l'accatastamento e' gia' avvenuto - e automaticamente col passaggio alla partita 1 si sana l'errore di aver conservato doppiamente accatastato il bene in separate partite (ai terreni e all'urbano) - o esso avvera' in seguito a denuncia mod. 3 SPC e sara' compito del professionista segnalare gli elementi atti a ricostruire la continuita' storica catastale.

I.2.2. - TIPO MAPPALE (Gia' MOD. 4, ORA MOD. 51).

E' opportuno anzitutto precisare lo scopo dell'elaborato: il tipo mappale, che e' l'allegato del mod. 3 SPC, ha la esclusiva funzione di rappresentare i corpi di fabbrica, la cui presenza varia catastalmente il terreno che li supporta e li circonda da edificato a edificato. Correggendo pertanto una interpretazione diffusa sull'uso di questo elaborato ed un orientamento pur sperimentato, si riconosce che l'ipotesi di utilizzare il tipo mappale come strumento per acquisire, oltre che corpi di fabbrica, anche la individuazione delle porzioni di aree scoperte - esclusive e non - si e' rilevata non sempre praticabile, in quanto spesso non tutte le dividenti trovano facile rappresentazione nella mappa, e comunque inopportuna in quanto la relativa gestione trova la sua sede naturale negli atti del catasto urbano. La scrivente e' venuta partendo nella determinazione di acquisire le suindicate informazioni attraverso un elaborato di catasto urbano che consenta fra l'altro una piu' efficace possibilita' di rappresentazione e di identificazione delle aree scoperte (I.3.1.).

Nel tipo mappale le figure dei corpi fabbricati dovranno essere definite con misure riferite ai confini del terreno interessato. La figura e le dimensioni del terreno stesso (che per brevità si indichera' nel seguito come "lotto") sono normalmente gia' definite in catasto sin dal momento del rilascio dell'estratto di mappa. Tuttavia puo' verificarsi che in alcuni casi il lotto venga definito con l'elaborato stesso come stralcio da una maggiore consistenza della medesima ditta - fabbricato piu' area che lo circonda (v. all. 2 fig. 1) - oppure come divisione da cielo a terra del fabbricato con o senza area scoperta (v. all. 2 fig. 2); ovviamente le linee che definiscono il lotto devono essere quotate.

In ogni caso, come per i tipi di frazionamento, ove rilievi eseguiti secondo la buona tecnica dimostrino che la forma e le dimensioni del lotto non sono compatibili con quanto risulta in mappa deve essere data nozione secondo le formalita' previste. Se inoltre il lotto sia costituito da piu' particelle, il professionista presentatore deve proporre la soppressione delle linee superflue, cioe' di quelle linee che risulterebbero dannose per una chiara visione della situazione finale all'interno del lotto stesso, nel quale

devono risultare soltanto, ben visibili, le linee rappresentative dell'edificato.

La parte grafica del tipo deve essere corredata, quando occorre ed analogamente al tipo di frazionamento, da un prospetto costituito dall'elenco delle particelle che formano il lotto, si' da ricavare per somma la superficie complessiva, e dall'eventuale ripartizione finale della superficie totale che deve essere individuata con subalterni letterali (v. all.3).

Nel caso che le costruzioni - non ancora denunciate al catasto urbano - siano state rilevate e riportate in mappa per autonoma iniziativa dell'Ufficio, dovra' essere del pari presentata la denuncia Mod. 3 SPC, con la stessa procedura di cui si e' detto, corredata di un semplice estratto (o copia) di mappa con valore di tipo mappale, sul quale verra' apposta dal professionista la dichiarazione di rispondenza topografica.

Da parte dell'Ufficio (seconda sezione), dopo aver introdotto in mappa il tipo, si provvedera' a sopprimere preliminarmente le particelle inutili, a controllare che l'eventuale ripartizione della superficie sia rispondente a quella indicata nel prospetto unito al tipo, ad attribuire i numeri definitivi.

Si ricorda che l'indirizzo da seguire nella attribuzione dei numeri di mappa e' quello dettato con la "Istruzione per la formazione della mappa catastale e per l'impiego dei relativi segni convenzionali" (edizione 1970), con particolare riferimento alla Tavola IX. Va pero' osservato che la distinzione di particelle edilizie non disgiunte, definite dalle sole caratteristiche architettoniche o costruttive proprie (come ad esempio nelle figure 75 e 78 della Tavola su indicata), puo' essere considerata non necessaria o addirittura scarsamente espressiva (v. all. 4 fig. 1). Un caso frequente pure non trattato nelle esemplificazioni della Tavola IX e' costituito dalla esistenza di due o piu' corpi di fabbrica di rilevanza autonoma, eretti su unico lotto: sarebbe evidentemente errato "graffare" la corte ad uno qualsiasi di essi. In sintesi, se nel lotto e' stato edificato un solo fabbricato - sempreche' non si tratti evidentemente di una situazione transitoria - ad esso dovra' essere graffata la corte; se invece sul lotto sono stati edificati - o si possa agevolmente prevedere che siano per essere edificati - piu' fabbricati disgiunti, si dovra' assegnare a ciascuno di essi un distinto numero ed uno ulteriore alla corte. In qualche caso puo' essere tuttavia sconsigliabile considerare come distinte particelle corpi di fabbrica fisicamente disgiunti, ma funzionalmente connessi ad altri; cosi' in particolare nel caso di impianti industriali o ville unifamiliari, per i quali e' opportuno invece utilizzare un solo numero di mappa graffando tutti i corpi di fabbrica alla corte (v. all. 4 fig. 2). Si richiama anche l'attenzione sulle porzioni sotterranee di fabbricato estese fuori dell'area di sedime: quando, come spesso si verifica, l'estensione del sotterraneo interessa il sedime di piu' fabbricati, non dovra' mancare il contorno punteggiato al fine di poter attribuire un distinto numero, ovviamente in parentesi (v. all. 4 fig. 3); e' appena il caso di avvertire che tale contorno ha solo una funzione topografico-descrittiva in mappa, ma non puo' avere alcun significato metrico apprezzabile.

Della evasione del tipo mappale e' parte integrante la compilazione - non necessariamente la immediata registrazione, come si e' gia' detto per le volture - della tabella della variazioni, per la movimentazione delle particelle interessate e per il rituale passaggio a partita 1. Non fa parte invece dell'evasione della pratica in questa fase il collaudo in campagna del tipo mappale (*).

I tipi mappali devono essere introdotti - si rammenta campiti parzialmente - non solo sulla mappa del catasto terreni, ma - come fatto innovativo - anche sugli abbozzi di catasto urbano. La introduzione sui detti abbozzi va fatta nel modo piu' semplice e speditivo, utilizzando ovunque sia possibile la stessa numerazione del catasto terreni. Solo nel caso di assoluta impossibilita' potranno essere assegnati numeri diversi, ma con corrispondenza biunivoca: si dovra' allora provvedere a depennare sull'"originale" e sull'"attestato" i numeri gia' introduttivi come numeri di catasto terreni, sostituendoli con quelli di C.E.U.: analogamente il prospetto della dimostrazione dovra' portare una doppia colonna allo scopo di potervi riportare i corrispondenti numeri con cui le particelle sono individuate negli abbozzi di C.E.U. (v. all. 3).

Si deve anche compilare una schedina mod. 57 C.E.U. per il momento senza subalterni ne' partita, portante il riferimento del numero del tipo mappale, che deve essere quello stesso attribuito dalla seconda sezione, ed il numero della busta mod. 58, di cui al paragrafo I.2.3. (v. all. 5.).

(*) Questa operazione - per quei fabbricati per i quali alla ritenuta opportuna, al fine di consolidare una piena definizione della posizione in mappa di tutti i lati ed angoli dalla relativa pianta per fornire elementi di riferimento ad appoggio ed ulteriori rilevamenti topografici nella zona non puo' evidentemente limitarsi, salvo particolarissimi oasi, al controllo delle misure richieste al tecnico, che devono ordinariamente essere riferite al perimetro del lotto. Per risultare utile il collaudo

deve comportare pertanto l'inquadramento del fabbricato come elemento significativo di una zona - specie di prevedibile sviluppo - nella quale si sottopongono a verifica anche le piu' importanti linee dividenti per la formazione dei lotti, 11 tracciamento di strade e cosi' via. In altra parole - e questo vale di massima anche per i tipi di frazionamento - operazioni di collaudo angustamente localizzate, occasionali e non inquadrabili in una visione programmata o almeno finalizzata, devono essere di massima evitata, mentre meritano impulso operazioni di campagna che siano dirette: 1) a favorire ed inquadrare anche, anzi soprattutto preventivamente il lavoro dei professionisti, offrendo agevoli punti di riferimento e di collaudo; 2) a collaudare intelligentemente e con alto rendimento rilievi a frazionamenti complessi di ampia estensione, allo scopo primario di acquisire e rendere per cosi' dire patrimonio catastale una serie cospicua di punti validi riconoscibili e delle relative coordinate; 3) ad eseguire rilievi integrali in zone importanti per dinamica e rappresentativita', provviste di mappe e scala ridotta o mal rispondenti. Rientra in questa logica anche la facolta' che gli Uffici, nel corso della campagna catastale, procedano all'autonomo rilevamento dei fabbricati.

I.2.3. - CONCLUSIONI SULLE PROCEDURE EX ART. 8 LEGGE 679/69.

L'intero processo operative che si conclude con la disponibilita' allo sportello di quarta sezione dell'"attestato" deve essere contenuto entro il ventesimo giorno dalla data di presentazione alla seconda sezione, escludendo dal conteggio - come sara' fatto constatare sul mod. 3 SPC - il solo tempo necessario per ottenere eventuali informazioni integrative dal presentatore. Il termine e' inderogabile: va detto infatti che le istruzioni stesse sono state studiate per poter essere applicate in ogni caso; ad esse va attribuito incontestabile vigore di priorita' nell'ordinamento dei servizi.

L'"originale" del mod. 3 SPC e quanto altro costituisce atto o documentazione relativi all'immobile (mod. 1 o 2 e planimetrie, elaborato planimetrico di cui si dara' al paragrafo I.3.1.) deve essere conservato in un'unica busta (mod. 58) che rappresenta, anche nel caso particolare che le partite d'impianto siano diverse, l'unica e peculiarita' del compendio immobiliare, del tutto indipendente dalle successive vicende di trapasso giuridico. La cartella mod. 58 deve ovviamente essere istituita contemporaneamente al mod. 57 di solo impianto a ricezione della denuncia mod. 3 SPC. Si consiglia - salva ogni altra diversa soluzione scelta opportunamente dall'Ufficio - di archiviare le buste con numeri di una nuova serie ordinale; resta comunque l'obbligo di indicare sul mod. 57 il numero del mod. 58.

E' ovvio che i successivi documenti relativi a variazione dovranno trovare archiviazione nella stessa busta; e' appena il caso di accennare che per "busta mod. 58" si intende una unita' logica che puo' essere articolata in piu' elementi fisici, collegati tra loro.

I.3. - DICHIARAZIONE DI IMMOBILI URBANI DI NUOVA COSTRUZIONE.

Nella logica di quanto gia' chiarito le dichiarazioni modd. 1 o 2 devono essere di norma accompagnate da una copia dell'"attestato" o espressamente riferite ad un precedente adempimento. E' appena il caso di ricordare che alle dichiarazioni - con le sole eccezioni che saranno illustrate nei successivi paragrafi I.4.2. e I.4.3. - devono essere sempre unite le relative planimetrie.

Il professionista, essendo stato posto a conoscenza - con la restituzione dell'"attestato" - degli indicatori catastali attribuiti all'immobile, deve indicare su tutti gli atti il numero di foglio e particella ed assegnare alle singole unita' immobiliari i relativi subalterni, attenendosi per questo di massima ai criteri di ordine usualmente adottati dall'Ufficio: e' appena il caso di precisare che quando le u.i. siano costituite da porzioni - coperte o scoperte - ubicate in particelle diverse, occorrera' attribuire gli identificativi catastali di ciascuna di tali porzioni. Assieme alla dichiarazione, ed allo scopo immediato di dar nozione della subalternazione attribuita, deve altresì unire un elaborato tecnico, meglio illustrato nel paragrafo seguente.

L'insieme delle dichiarazioni costituisce una "pratica" che deve essere pertanto protocollata con un solo numero di mod. 97, su cui deve ovviamente risultare nell'apposita colonna il numero complessivo delle schede presentate.

Si sottolinea che la disciplina relativa alla dichiarazione ed all'accatastamento degli immobili urbani di nuova costruzione (od omessi in una precedente procedura) deve ovviamente investire anche le unita' afferenti un fabbricato gia' accatasto in parte; cosi' come apparirebbe per altro verso insoddisfacente escludere dalla identificazione, nel quadro della acquisizione a catasto di un intero fabbricato, le porzioni di ancora incerta definizione funzionale o strutturale; o ancora sembrerebbe inopportuno non corrispondere a talune istanze di identificazione catastale

- in vista della sua utilizzazione per atti traslativi o per altra funzione giuridica - relative a fabbricati o eventualmente loro parti in corso di avanzamento dei lavori di costruzioni. Le procedure relative a questi tre casi in qualche modo anomali - unita' afferenti fabbricati gia' accatastati in parte; porzioni in attesa di definizione; fabbricati in corso di costruzione - saranno partitamente trattate nel successivo paragrafo I.4., a cui si rinvia.

I.3.1. - ELABORATO PLANIMETRICO PER LA DIMOSTRAZIONE DELLA SUDDIVISIONE IN SUBALTERNI.

L'elaborato che si richiede, da compilarsi su supporto lucido e in scala ridotta - ad esempio scala 1: 500 - deve riportare graficamente, per ogni piano, il perimetro dell'edificato, le porzioni comuni - trattate nel successivo paragrafo I.3.3. -, la suddivisione delle aree scoperte ed infine gli accessi alle singole unita' immobiliari.

Per poter consentire consultazioni e rilascio di certificazioni dell'elaborato stesso superando le limitazioni previste per le planimetrie singole, non vanno infatti riportate le delimitazioni reciproche fra le unita' immobiliari; pertanto i subalterni vanno posizionati in corrispondenza del particolare grafico indicante l'accesso alle rispettive unita' (v. all. 6). Anche le "porzioni in attesa di definizione", devono essere rappresentare e subalterne. In definitiva a ciascuna porzione coperta o scoperta deve essere attribuito un subalterno numerico, in modo che l'intera superficie di piano risulti identificata.

A completamento, l'elaborato in esame deve riportare inoltre l'orientamento, i confinanti del lotto, nonche' la dimostrazione descrittiva dei subalterni assegnati che devono trovare perfetta rispondenza con quelli indicati sulle planimetrie delle u.i.u. e sulle dichiarazioni modd. 1 o 2.

La copia dell'elaborato, come si e' anticipato, puo' essere rilasciata come certificazione, da assoggettarsi sia all'imposta di bollo, secondo le norme relative ai disegni gia' ricordate con precedente circolare, che ai tributi speciali, assimilandola per questo aspetto agli estratti di mappa col conteggio analogico di una particella per ogni piano rappresentato. La certificazione va richiesta utilizzando il codice n. 13 CEU, opportunamente adattato, nel mod. R.C..

Si sottolinea - riprendendo quanto si e' gia' anticipato nel paragrafo I.2.2. con richiamo alla definizione del tipo mappale - che le suddivisioni delle aree scoperte rappresentate nell'elaborato non devono essere assolutamente riportate sugli abbozzi di mappa del C.E.U., ne' ovviamente sulla mappa del C.T.

I.3.2. - SCHEDA DI PARTITA DI SOLO ACCATASTAMENTO: AUTOALLESTIMENTO.

Si e' anticipato che non tutte le procedure illustrate nella presente circolare devono essere considerate obbligatorie; che tuttavia quelle facoltative sono da raccomandare vivamente nel precipuo interesse degli utenti, in specie per assicurare la immediatezza della identificazione catastale definitiva con evidenti conseguenze positive riguardo la certezza e la rapidita' delle successive utilizzazioni.

Una procedura appunto di collaborazione particolarmente significativa per la sua utilita' e snellezza si puo' ravvisare nell'allestimento della scheda di partita (Mod. 55 di solo accatastamento) da parte del presentatore.

La scheda va presentata contestualmente ai Mod. 1 o 2, alle planimetrie ed all'elaborato planimetrico; compilata a macchina o a stampello con inchiostro di china su lucido fornito dall'Ufficio, va accompagnata da due copie - una delle quali andra' poi inserita tra le copie di visura e l'altra sara' restituita come ricevuta - ed allistita secondo le seguenti indicazioni (v. all. 7):

- col. 2: intestazione della ditta (come da Mod. 3 SPC e Mod. 1 o 2);
- col. 3: codici fiscali;
- col. 4 e 5 : aliquote;
- col. 6: eventuale "annotazione";
- col. 8: numero d'ordine di presentazione (unico per tutte le unita' contestualmente denunciate);
- col. 9: sigla NC (Nuova Costruzione);
- col. 12/15 : identificativi catastali (come da planimetrie ed elaborato planimetrico);
- col. 17/21: indicazioni tiponomostiche e complementari;
- col. 22: utilita' comuni censibili (si veda il paragrafo I.3.3.1.);
- col. 37: numero coincidente con quello di col. 8;
- col. 38: sigla NC;
- col. 49: numero delle U.I. in carico nella scheda Mod. 55;
- col. 53: sigla NC.

L'Ufficio, esaminata l'esattezza e la competenza delle informazioni rese, deve completare il Mod. 55 e le sue copie assegnando il numero di partita e riportando il numero di protocollo (Mod. 97), da indicare il primo a colonna 7 del Quadro A ed il secondo a coll. 47 e 48 del quadro C; deve allestire inoltre la relativa schedina Mod. 56 (di cui peraltro potrebbe essere

affidata la compilazione allo stesso presentatore) e completare con cura il Mod. 57 (v. all. 8) sulla scorta dei Modd. 55 per i beni censibili e del prospetto contenuto nell'elaborato planimetrico per i beni comuni non censibili (I.3. 3.2.). Restituira' infine vistata e datata, possibilmente in giornata e comunque entro il successivo primo giorno lavorativo, una copia del Mod. 55 da valere come ricevuta in luogo delle tradizionali cedole annesse alle dichiarazioni - che pertanto non dovranno piu' essere compilate -, mentre l'originale verra' archiviato secondo le norme consuete e l'altra copia, come si e' detto, andra' posta in visura.

A richiesta, previa l'esenzione dei tributi e del bollo, la copia da restituire puo' assumere la forma ed il valore della certificazione per stipula in luogo delle attuali attestazioni di avvenuta presentazione (codice n. 4 del mod. R.C.). Su di essa - e d'altronde, al fine di evitare possibili omissioni, su tutte le certificazioni dei modelli 55, completi o non dei dati censuari - all'atto del rilascio, l'ufficio dovra' apporre a timbro nelle clausole d'uso la dicitura: "Per le unita' prive dei dati censuari e della consistenza, la certificazione ha esclusivo valore di attestazione di avvenuta denuncia". Le certificazioni in esame non hanno ovviamente scadenza, fino a quando non siano stati comunque modificati (per accertamento o per variazione o voltura) i dati in esse contenuti.

I.3.3. - PORZIONI COMUNI A PIU' U.I.

Giova chiarire - per una migliore applicazione della norma che si intende ora dettare - che per "porzioni comuni" possono essere considerate, secondo gli intendimenti del dichiarante, non solo quelle cosi' definite dal codice civile o da regolamenti o consuetudini condominiali, ma anche tutte quelle altre che in senso funzionale sono al servizio di o comunque utilizzabili da due o piu' unita' immobiliari.

Su questo argomento - notoriamente di trattazione finora insoddisfacente o irrisolta - ci si propone di fornire una normativa rispondente alle esigenze di utilizzazione del catasto anche come supporto per finalita' civilistiche, evitando peraltro di coinvolgere gli uffici nella gestione delle regolamentazioni condominiali o in riserve di pattuizioni, ma senza trascurare gli aspetti reddituali di quelle porzioni comuni che costituiscono unita' autonome. Per queste ultime e' importante che siano evidenziate le connessioni con le u.i. cui sono asservite.

Le "porzioni comuni" si suddividono pertanto in censibili e non censibili.

I.3.3.1. - PORZIONI CENSIBILI A PIU' U.I.

Si tratta ovviamente di quei beni - costituenti u.i. in quanto di autonoma capacita' reddituale - che forniscono servizi comuni o sono fruibili da piu' u.i. (ad esempio l'alloggio del portiere, la piscina, ecc.) e come tali dichiarati. Essi devono essere trattati catastalmente in modo da evidenziare sia la loro peculiarita' di "bene comune censibile", sia la connessione alle unita' immobiliari a cui sono asserviti.

A tal fine si conferma che "il bene comune censibile" deve essere dichiarato con Mod. 1 e relativa planimetria; si dispone che in luogo della ditta venga indicata la dicitura "BENE COMUNE CENSIBILE", seguita dagli identificativi della u.i. cui esso e' asservito (v. all. 9). I beni comuni in argomento confluiranno in una partita speciale senza numero di nuova istituzione, denominata appunto partita dei "beni comuni censibili" (v. all. 10) e costituita da piu' pagine (schede Modd. 55), una per ogni fabbricato o complesso immobiliare; cio' consentira' che le singole pagine possano essere allestite dal dichiarante insieme con le altre schede di partita di solo accatastamento e con le stesse modalita' gia' indicate al paragrafo I.3.2., salva l'avvertenza di compilare nel quadro A la sola col. 2 con l'indicazione "BENI COMUNI CENSIBILI". La procedura trova il suo completamento attraverso il richiamo dell'indicativo catastale (particella e subalterno) del "bene comune censibile", da riportarsi nella col. 22 del quadro B in corrispondenza di ciascuna u.i. a cui il bene stesso e' asservito (v. all. 11).

L'Ufficio, in sede di accertazione delle dichiarazioni, dopo aver controllato la connessione del bene comune con almeno due unita' immobiliari, contestualmente assegna il numero di partita alla scheda con intestazione normativa ed il numero di pagina della partita speciale (consecutivo all'ultimo gia' utilizzato) alla scheda di accatastamento dei beni comuni censibili. Trattandosi di unica pratica - e' appena il caso di rilevarlo - deve essere riportato alle colonne 47 e 48 l'identico protocollo di Mod. 97 per entrambi i Modd. 55. Del pari non va assolutamente trascurato di annotare sul Mod. 57, in corrispondenza dei subalterni attribuiti ai beni comuni censibili, la sigla "BENI COM CENS", seguita dal numero della pagina assegnata (v. all. 8).

I.3.3. - PORZIONI NON CENSIBILI COMUNI A PIU' U.I.

Sono - si ricorda - le porzioni che non possiedono autonoma capacita' reddituale, comuni ad alcune o a tutte le u.i. per destinazione, (androne, scale, locale centrale termica, ecc.) ovvero - come accennato al paragrafo I.

3.3. - per la loro specifica funzione di utilizzazione indivisa (ad esempio una rampa al servizio di soli posti auto).

Tali porzioni, che per la loro natura non sono soggette alle dichiarazioni mod. 1, vanno comunque rappresentate nell'elaborato planimetrico ed ivi contraddistinte da riferimenti catastali, ma non possono avere una iscrizione formale in partita, perche' non costituiscono u.i.. La possibilita', precedentemente esposta, di certificazione dell'elaborato planimetrico da ragione della utilita' connessa con la identificazione catastale anche di queste particolari porzioni.

L'attribuzione dei subalterni numerici e' affidata alla discrezionalità del presentatore; si ritiene tuttavia opportuno suggerire, allorché non sussistono validi motivi in contrario, che alle porzioni comuni non censibili godute da uno stesso insieme di u.i. si attribuisca un medesimo subalterno, anche se poste su piani diversi e non contigue (ad esempio: androne, scale, accesso esterno, ascensore, ecc.).

Come tutte le porzioni identificate nell'elaborato planimetrico, esse dovranno essere elencate nel Mod. 57, ove in luogo del numero di partita, verranno contraddistinte dalla sigla "BENI NON CENS".

I.4. - DICHIARAZIONI PER CASI PARTICOLARI DI NUOVE COSTRUZIONI DA ACCATASTARE.

Nel presente paragrafo si trattano i casi particolari di accatastamento già anticipati (I.3.) e cioè: le unità afferenti fabbricati già accatastati in parte; le porzioni di fabbricato - o dell'area circostante - che all'atto della richiesta di accatastamento delle altre porzioni non siano ancora state definite funzionalmente o strutturalmente; infine - ed in questo solo caso si tratta di corrispondere ad una istanza facoltativa - i fabbricati (o parti di essi) ancora in corso di costruzione. Sono esempi del primo caso le sopraelevazioni, gli ampliamenti in pianta del fabbricato per aggiunta di nuove unità; del secondo, le riserve di definizione della estensione di parti comuni coperte o scoperte, il ritardo nella divisione degli spazi disponibili ai piani terreni o interrati per attività commerciali o per box; del terzo, la previsione di cessione di edifici al grezzo o addirittura ai primi solai.

Tutti questi casi possono essere trattati adeguandosi alle norme già impartite, opportunamente adattate; si ritiene utile comunque riepilogare caso per caso, suggerendo le opportune modalità operative.

I.4.1. - UNITÀ DI NUOVA COSTRUZIONE AFFERENTI FABBRICATI GIÀ ACCATASTATI.

Le dichiarazioni delle nuove unità, redatte come di consueto senza peraltro la compilazione del tagliando di ricevuta e regolarmente presentate in quarta sezione, devono essere accompagnate da un mod. 3 SPC corredato, nel caso di unità immobiliari che hanno comportato un ampliamento in pianta dell'immobile esistente, anche del tipo mappale.

La prescrizione del mod. 3 SPC discende dalla necessità di assicurare la disponibilità delle informazioni sulla continuità storica che conduce alla ditta da iscrivere in catasto, in analogia a quanto disposto per le unità comprese in fabbricati interamente nuovi (l'analogia si estende alla indicazione dell'atto amministrativo - licenza o concessione edilizia - che deve precedere ogni costruzione). E proprio in ossequio a tale continuità, va tenuto conto dell'art. 1127 C.C. che attribuisce in particolare il diritto di "elevare nuovi piani o nuove fabbriche" sopra l'ultimo piano dell'edificio al proprietario dell'ultimo piano, salvo che risulti altrimenti dal titolo, ovvero "a chi è proprietario esclusivo del lastrico solare". In definitiva la continuità storica potrà risultare assicurata o dalla condizione prevista dal primo periodo dell'articolo menzionato, che l'Ufficio sarà in grado di verificare agevolmente, o attraverso un titolo esplicito (acquisita facoltà di sopraelevare o esclusività del lastrico solare): la verifica sussistenza della prima condizione non comporta nessun adempimento oltre quelli elencati nel successivo comma, quella della seconda (titolo) richiede invece che nel quadro C del mod. 55 la sigla "N.C." sia integrata con la indicazione degli elementi distintivi del titolo stesso; la mancata verifica di entrambe impone infine - ferma restando nel quadro C la sola sigla - l'apposizione di una annotazione di riserva (Ris. 1) nell'apposita colonna del quadro B. È ovvio l'adattamento alla ipotesi di una pregressa iscrizione di lastrico solare ed in quella di una richiesta di iscrizione attuale (che dovrà pertanto essere documentata), mentre è immediata d'altra parte la estensione alle meno frequenti fattispecie di costruzione di nuove unità su porzioni di area urbana adiacente al fabbricato.

Per il collegamento infine, come è evidentemente necessario, agli identificativi catastali delle unità del fabbricato già accatastate, si prescrive che venga anche unito - senza significato di variazione - un mod. 44 in duplice copia, che dovrà perciò contenere le seguenti indicazioni (v. all. 12):

- sulla prima facciata oltre alle consuete informazioni relative al richiedente, in corrispondenza dei punti da 1 a 4, in obliquo per evidenziarla, la dicitura "UNITÀ DA ACCATASTARE AFFERENTI UN FABBRICATO GIÀ ACCATASTATO IN PARTE", seguita da una precisazione sulla causale della

dichiarazione (sopraelevazione, ampliamento in pianta); in corrispondenza della lettera A) il numero delle planimetrie allegate; della lettera B) il mod. 3 SPC e l'eventuale tipo mappale (in questo caso presentato direttamente in quarta sezione in duplice copia);

- sul retro, al quadro A i soli riferimenti di mappa (foglio e particella) del fabbricato; al quadro B, per ognuna delle unita' che si dichiarano, come causale la sigla "NC" e nuovamente il foglio e la particella oltre i consueti elementi di ubicazione.

L'Ufficio (quarta sezione) assumerà a protocollo il mod. 44, al quale vanno collegate, senza distinto protocollo, le dichiarazioni contestualmente presentate; assegnerà i subalterni - i primi disponibili - prenotandoli a mod. 57 ove li identificherà con la sigla "NC" (v. all. 13) trascrivendoli poi su entrambe le copie del mod. 44 a completo degli identificativi catastali delle nuove unita'; non appena possibile allestirà o completerà la scheda mod. 55 di solo accatastamento, tenendo ben presenti tutti i suggerimenti forniti in ordine alle intestazioni ed alle annotazioni ad essa relative; ove le nuove dichiarazioni abbiano comportato la presentazione del mod. 51, ne trasmetterà una copia alla seconda sezione dopo aver provveduto ad aggiornare il proprio abbozzo di mappa.

I.4.2. - PORZIONI IN CORSO DI DEFINIZIONE.

Il presentatore deve anche per queste porzioni, produrre la normale dichiarazione mod. 1 - peraltro non corredata da planimetria - riportandovi l'identificativo catastale assegnato nell'elaborato planimetrico ed indicandovi come destinazione "IN CORSO DI DEFINIZIONE"; deve inoltre elencare tali porzioni anche nel mod. 55 assieme a quelle definite, indicando nelle colonne da 23 a 28 la medesima dicitura (v. all. 14).

Per l'Ufficio non si presenta alcuno specifico problema per la trattazione.

I.4.3. - FABBRICATI IN CORSO DI COSTRUZIONE.

La richiesta di accatastamento deve essere corredata da:

- una richiesta di cambiamento nello stato del terreno per effetto della nuova costruzione (I.2.1. e I.1.2.2.);

- l'elaborato planimetrico (I.3.1.) anche a dimostrazione della eventuale suddivisione in porzioni, rappresentandovi la costruzione nello stato in cui si trova e corredandolo da una succinta ma puntuale ed esplicita relazione tecnica, che ne forma parte integrante, a firma del professionista incaricato, sullo stato di avanzamento al momento della denuncia;

- una dichiarazione mod. 1 senza planimetria per ciascuna porzione in cui è suddivisa la costruzione indicata con l'identificativo catastale assegnato nell'elaborato planimetrico e completata con la dicitura, a titolo di destinazione, "IN CORSO DI COSTRUZIONE";

- una scheda di partita autoallestita (I.3.2.), inserendo nelle colonne da 23 a 28, per ogni porzione, la medesima dicitura.

L'Ufficio opera come per i modd. 55 di accatastamento.

I.5. - ACCERTAMENTO.

Si è già premesso che le procedure illustrate nella presente circolare non hanno riflessi sulla fase di accertamento; questo pertanto segue secondo le norme vigenti, peraltro reso più agile dal compattamento delle dichiarazioni già operato attraverso la scheda di solo accatastamento.

Eseguito l'accertamento delle unita' dichiarate ed il conseguente classamento - al riguardo si suggerisce di semplificare al massimo la compilazione del mod. 5 omettendo tutti gli elementi già presenti nel mod. 55, ad eccezione ovviamente dei riferimenti di mappa - l'Ufficio completerà i modd. 55 (colonne da 25 a 31 del quadro B), dandone nozione nel quadro C con la causale "ACC E CLASS" (accertamento e classamento) a colonna 38 - opportunamente collegata con il numero di mutazione a tutte le unita' immobiliari che si classano - e con le necessarie indicazioni temporali a colonna 48.

CAPO SECONDO.

PROCEDURA DI VARIAZIONE DELLE UNITA' ACCATASTATE.

II.1. - GENERALITA'.

Si ritiene opportuno, come si è già detto in premessa, richiamare e sintetizzare anche la procedura di trattamento delle variazioni richieste dagli interessati, per introdurre fra l'altro alcune regole di particolare utilità.

Giova ricordare anzitutto che entrano nel campo delle variazioni, escluso ogni riferimento ai rapporti di diritto, le mutazioni da introdurre in catasto in relazione a cambiamenti nello stato - dal cambiamento nel perimetro a quello nella ripartizione interna o nella toponomastica o nella destinazione - tutti comunque relativi ad unita' già presenti nel catasto stesso, sia pure nella forma più embrionale della dichiarazione di unita' immobiliare non ancora elaborata. Si tratta di cambiamenti riconducibili in genere a fenomeni che si dichiarano già avvenuti, ma nella stessa sfera si fanno anche rientrare - sia pure assoggettandole ad un trattamento specifico

le dichiarazioni di intenzione relative alla divisione di unita' in due o piu' porzioni in vista di trasferimenti di diritti (frazionamenti); la denuncia in questa ultima ipotesi deve intendersi pertanto destinata a trovare la sua concretezza attraverso la verifica di un successivo evento giuridico e della sua necessaria conseguenza in termini catastali (voltura).

E' anche opportuno soffermarsi preventivamente su un'altra distinzione possibile. Vi sono talune variazioni che non modificano il perimetro esterno della unita' stessa: per altre variazioni vale invece il contrario. Le variazioni del primo tipo non danno luogo all'attribuzione di nuovi subalterni; quelle del secondo devono sempre dal luogo alla formazione di nuovi codici identificativi (cioe' subalterni) ed all'annullamento dei precedenti, in quanto rappresentanti realita' intrinsecamente diverse nell'inventario catastale.

Si puo' ancora notare che in qualche caso di variazione puo' essere necessaria la presentazione di una nuova planimetria.

A livello esclusivamente operativo infine non e' incidenza che le variazioni riguardino unita' gia' iscritte a mod. 55, ovvero solamente denunciate. In quest'ultima condizione non e' dubbio che, ove possibile, sarebbe opportuno far precedere la presentazione della variazione dalla esecuzione d'ufficio della procedura di accatastamento. Diversamente non resta che instaurare un collegamento logico e fisico - realizzato cioe' attraverso idonee forme di archiviazione, che ciascun Ufficio definira' secondo i propri criteri abituali - fra le schede rappresentanti le unita' da variare, i cui atti precedentemente acquisiti sono in attesa di traduzione in mod. 55, e le denunce rappresentanti le situazioni variate (o, nel caso particolare del frazionamento, che si ha intenzione di variare). Sara' ovviamente necessario che ciascuna denuncia richiami il numero della o in qualche caso delle schede interessate alla variazione. Nell'ipotesi che la variazione si sostanzi in una divisione dell'unita' in piu' porzioni, ciascuna di queste deve essere contraddistinta dal numero di scheda dell'unita' da frazionare, subalterna con lettera minuscola, significativa in via transitoria a tutti gli effetti della sua identita'.

II.2. - VARIAZIONI.

Si puo' ora passare ad una analisi specifica della procedura da attuare per le piu' frequenti ipotesi di variazione. Si ritiene che potrebbe essere invero sufficiente quanto e' stato illustrato nel precedente paragrafo per consentire una applicazione coerente ai singoli casi: tuttavia giova esaminare, appunto a titolo di conferma, le procedure operative piu' consuete.

II.2.1. - FRAZIONAMENTI DI U.I. IN VISTA DI UN TRASFERIMENTO DI DIRITTI.

Viene considerata "frazionamento" esclusivamente la dichiarata intenzione di procedere alla identificazione, attraverso una esposizione grafica, di distinte porzioni di una unita' immobiliare ancora materialmente indivisa, in vista di una loro separata alienazione: non si tratta quindi di una variazione in senso stretto - divisione concretamente gia' realizzata, nel qual caso si utilizzerà l'appropriata procedura - ma come si e' avvertito di una procedura formalmente analoga, pure fondata sulla presentazione di una specifica denuncia.

Tale denuncia, riferita alla situazione in atti, deve essere compilata su Mod 44, da presentarsi in duplice copia, e riportare al punto 2 la dizione "Frazionamento per trasferimento di diritti" (pertanto si consideri annullata l'avvertenza in calce al modello stesso) essa va integrata anche, nella parte "unita' derivate" con le sole notizie a conoscenza del dichiarante (foglio, particella, ubicazione). Alla denuncia deve essere allagata la distinta planimetria delle diverse porzioni di cui si chiede la identificazione. L'Ufficio assegna i nuovi subalterni prenotandoli a mod. 57, collegandoli opportunamente con il subalterno originario e con il numero ed anno di protocollo del mod. 44 ed evidenziando la natura dell'operazione con la sigla "FR" (v. all. 16). Come si e' anticipato, non si deve ovviamente riutilizzare il subalterno dell'unita' originaria per nessuna delle porzioni derivate; i nuovi subalterni vanno riportati sul mod. 44 e sulle planimetrie, completando cosi' le informazioni fornite dal professionista.

La registrazione a mod. 57 e le successive annotazioni sul mod. 44 devono essere eseguite nel piu' breve tempo; ricevuta infatti conferma della correttezza dell'operazione presentata, il professionista dovra' richiedere con mod. RC (cod. 18 CEU: "dimostrazione di frazionamento in subalterni numerici", e contemporaneamente cod. 4 CEU: attestazione di frazionamento di u.i.) la copia completata e convalidata nel mod. 44 utile come certificato per stipula da allegare alla domanda-nota di voltura conseguente all'atto traslativo. All'atto del ricevimento di questa, e' indispensabile annotare a mod. 57, in corrispondenza dei subalterni derivati interessati, il numero e l'anno di protocollo.

Come e' apparso evidente, la procedura descritta fa riferimento al frazionamento di una unita' gia' portata a mod. 55; in questa sola

fattispecie si illustra anche, a titolo di esemplificazione, la procedura da eseguire per il caso di cui invece l'unita' da frazionare sia stata soltanto dichiarata. Come si e' visto, occorre instaurare un idoneo collegamento a livello di archivio corrente (atti in attesa di trattazione) fra la scheda rappresentante l'unita' originaria, la denuncia di frazionamento mod. 44 e le planimetrie rappresentanti le porzioni derivate; anche in questo caso il certificato (copia del mod. 44) deve essere allegato a suo tempo, come nel caso di unita' gia' a mod. 55, alla domanda-nota di voltura.

Per la compilazione del mod. 44 non esistono sostanziali differenze (salvo che va indicato il numero di scheda in luogo dell'identificativo catastale). L'Ufficio si limita in questo caso - dopo aver assunto a protocollo la pratica - ad emettere nel solito modo la certificazione e a collocare l'originale, unitamente alle planimetrie, nella raccolta che avra' istituito secondo criteri che assicurino la celerita' e la certezza del reperimento anche in relazione all'ordinamento dell'archivio delle schede ancora da trattare, di cui la raccolta stessa viene a costituire una sorta di appendice provvisoria.

Le porzioni derivate, che riportano come necessario riferimento il numero di scheda, vanno in questo caso identificate con subalterno letterale (v. all. 17).

II.2.2. - DIVISIONI DI U.I.

La procedura da applicare all'ipotesi di questo paragrafo, che si riferisce a divisioni gia' materialmente realizzate e quindi non comporta - come elemento caratterizzante - la intenzione di procedere ad alienazione (anche se questa non e' da escludere), si differenzia da quella prevista nel paragrafo precedente solo in quanto prescrive al presentatore di indicare sul mod. 44, al punto 2, la dizione "Divisione per avvenuta costituzione di separate porzioni" ed all'Ufficio di evidenziare a mod. 57 la divisione presentata con la sigla "VAR" anziche' "FR" (v. all. 18 fig. 1).

La copia del mod. 44 - da restituire completata nei tempi prefissati - costituisce in questo caso ricevuta di presentazione; tuttavia, se richiesto, puo' anche diventare certificato.

E' ovvio che se tale certificato ritornera' unito ad una domanda-nota di voltura si dovra' procedere alle annotazioni a mod. 57, previste per l'ipotesi trattata al paragrafo precedente, anche se l'operazione e' stata in esso indicata con la sigla "VAR".

II.2.3. - VARIAZIONI CHE ATTENGONO AD UNA DIVERSA SUDDIVISIONE INTERNA DELL'U.I. CONSERVANDONE IL PERIMETRO.

Per questo tipo di variazione non si ritiene necessario prevedere particolari procedure; si osserva solamente che:

- la variazione dovra' essere richiesta con mod. 44 corredato dalla nuova planimetria, sulla quale dovra' essere annotato a margine "sostituzione della planimetria";

- la richiesta di variazione va annotata immediatamente a mod. 57, riportando in corrispondenza del subalterno interessato il protocollo del mod. 44, senza alcuna sigla (v. all. 18 fig. 2).

Il subalterno non variera' ad accertamento eseguito.

II.2.4. - FUSIONE DI DUE O PIU' U.I.

La variazione va richiesta con mod. 44 riferito alle unita' originarie; in esso deve essere compilata anche la parte "unita' derivate" con le informazioni note al dichiarante (foglio, particella, ubicazione). La nuova planimetria da allegare, corredata del mod. 1, deve riportare a margine la dicitura "per fusione dal fg... n.... sub... e sub..., assume il nuovo identificativo n.... sub...": quest'ultimo e' ovviamente riservato all'ufficio.

L'unita' derivata assume sempre un nuovo subalterno. Esso, prenotato a mod. 57, va opportunamente collegato con i subalterni originali e con il protocollo del mod. 44 ed appunto riportato sulla nuova planimetria e sul mod. 44 stesso. Sul mod. 57 deve essere indicata la sigla "FUS" (v. all. 19 fig. 1).

II.2.5. - AMPLIAMENTO O DEMOLIZIONE PARZIALE DI UNITA' IMMOBILIARE.

La variazione va richiesta con mod. 44, riferito all'unita' originaria e corredato della nuova planimetria sulla quale dovra' essere annotata la dicitura "In sostituzione del Fg..... n..... sub.....". Nel caso peraltro che per effetto dell'evento denunciato si abbia anche una modifica della rappresentazione in pianta del fabbricato, alla denuncia di variazione deve essere allegato in due copie un disegno in scala della nuova situazione planimetrica (nuovo tipo mappale, privo peraltro di dichiarazione mod. 3 SPC) redatto sulla base di un estratto di mappa.

Poiche' l'u.i. non conserva il proprio perimetro, la unita' derivata assume un nuovo subalterno che deve essere annotato sul mod. 44 e sulla planimetria stessa. A mod. 57 andranno operati i necessari collegamenti, l'annotazione del mod. 44 e la sigla "AMP" o "DEM PARZ", come da esempio all'allegato 19

figura 2. Una delle due copie dell'eventuale nuovo tipo mappale va inoltrata senza indugio alla sezione di conservazione del C.T.; l'altra rimane negli atti del C.E.U. e viene archiviata - dopo l'aggiornamento dell'abbozzo - nella cartella mod. 58.

II.2.6. - VARIAZIONI CHE NON COMPORTANO LA PRESENTAZIONE DI UNA NUOVA PLANIMETRIA.

Questo genere di variazioni puo' riguardare il cambio di destinazione, la modifica delle caratteristiche intrinseche dell'u.i. (impianti, finiture, ecc.), il cambio di toponomastica, variazioni del reddito, rettifiche di errori non di intestazione, ecc..

Dette variazioni andranno richieste con l'apposito mod. 44; verra' confermato il subalterno originario. In questi casi e' prevista la semplice annotazione a mod. 57 del numero ed anno di protocollo del mod. 44.

II.2.7. - VARIAZIONI PER PASSAGGIO DA NON CENSITO A CENSIBILE NEL C.E.U.

Il caso piu' frequente, sul quale pertanto si fissa l'attenzione, e' il passaggio del catasto rustico all'urbano: puo' tuttavia verificarsi anche la richiesta di iscrizione al C.E.U. di unita' gia' non censibili per altre cause; in tali casi si rispetteranno procedure analoghe.

Nell'ipotesi in esame la denuncia dovra' essere formalizzata con la presentazione dei modd. 1, delle planimetrie e della denuncia mod. 3 SPC.

Si possono verificare due distinte condizioni operative: si chiede il passaggio all'urbano di un intero immobile (anche suddiviso in subalterni) o di una o piu' unita' afferenti un fabbricato gia' in parte iscritto al C.E.U. Nel primo caso si dovranno unire alle denunce mod. 1, oltre il mod. 3 SPC, anche l'elaborato planimetrico ed il mod. 55 di auto-accatastamento (cosi' come previsti ai paragrafi I.3.1. e I.3.2.); nel secondo caso si dovranno invece corredare i modd. 1 e il mod. 3 SPC con un modello 44 (cosi' come illustrato al paragrafo I.4.1.), senza significato di variazione ma necessario per il collegamento con le altre unita' del fabbricato.

II.2.8. - COMPLETAMENTO DI PORZIONI GIA' DENUNCIATE IN CORSO DI DEFINIZIONE.

Al paragrafo I.4.2. si e' trattato delle dichiarazioni di porzioni non ancora definite.

A definire avvenuta devono essere presentate le denunce di variazione, corredate dalle dichiarazioni mod. 1 e planimetrie e - ove necessario - dall'elaborato planimetrico per la dimostrazione della suddivisione definitiva.

Si attiveranno pertanto le appropriate procedure di variazione e se del caso quelle previste per le parti comuni.

II.2.9. - ULTIMAZIONE DI FABBRICATO GIA' DENUNCIATO IN CORSO DI COSTRUZIONE.

Al paragrafo I.4.3. si e' trattato della dichiarazione di immobile in corso di costruzione.

Ad ultimazione del fabbricato deve essere presentata la denuncia di variazione (mod. 44) delle porzioni accatastate in corso di costruzione, correstandola con le dichiarazioni mod. 1 e planimetrie in adempimento agli obblighi di legge, supportate ove necessario da un nuovo elaborato planimetrico per la dimostrazione della definitiva suddivisione in porzioni dell'immobile.

Si attiveranno pertanto sia la procedura di variazione, che va inquadrata nell'ambito delle pertinenti specifiche trattate nella presente parte, cui conseguentemente si rimanda, sia la procedura trattata al paragrafo I.3.3. e seguenti per le eventuali porzioni comuni.

II.2.10. - DEMOLIZIONE TOTALE.

E' questa una particolare variazione per effetto della quale un immobile urbano si varia in area urbana che, a norma dell'art. 15 del D.P.R. 26 orobre 1972, n. 650 va censita, senza rendita, in C.E.U..

Il richiedente pertanto dovra' presentare il prescritto mod. 44 con l'avvertenza che come "porzione derivata" dovra' indicare " AREA URBANA DI mq ...".

L'Ufficio annotera' a mod. 57 per tutte le unita' immobiliari la sigla "DEM", seguita dai riferimenti di protocollo del mod. 44. Giova osservare che anche in questo, come per tutte le porzioni derivate che cambiano la loro delimitazione nello spazio, non si deve conservare l'identificativo catastale; si dovra' percio' assegnare all'area di risulta un nuovo numero di particella, che andra' annotato a mod. 44 come riferimento di mappa della porzione derivata.

Come di consueto - anticipando in proposito l'argomento trattato piu' in generale nel paragrafo seguente - si osserva che anche tale variazione verra' definita dopo l'accertamento sopralluogo. Dell'esito positivo verra' data notizia collegando la preesistente scheda mod. 57 con quella che si impiantera' riferita al nuovo numero di particella e che dovra' riportare - nella prima riga - la dicitura "AREA URBANA". Dell'avvenuta demolizione e del nuovo numero di particella assegnato all'area di risulta dovra' essere data

notizia dalla quarta alla seconda sezione per quanto di sua competenza, in previsione di una successiva riedificazione che dovra' necessariamente iniziare il proprio iter catastale presso la sezione stessa (mod. 3 SPC e relativo tipo mappale).

II.3. - ACCERTAMENTO.

Le procedure illustrate per il trattamento delle variazioni - che si risolvono in effetti nell'analisi dei rapporti fra modalita' di prestazione della denuncia e sua acquisizione da parte dell'Ufficio - non hanno chiaramente riflessi sulla fase di accertamento. In ogni caso, ad esito positivo dell'accertamento la variazione verra' registrata come di consueto a mod. 55; e l'annotazione susseguente a mod. 57 della partita di pertinenza - anche se ordinariamente immutata - indichera' la definizione della pratica di variazione.

Qualora in sede di sopralluogo non si riscontri una qualunque delle variazioni richieste, si procedera' all'annullamento, in rosso, delle indicazioni apposte a suo tempo sul Mod. 57.

Analogamente, quando venga richiesto l'annullamento di frazionamento - sempreche' nel frattempo non sia pervenuta alcuna domanda di voltura come risultera' dall'indicazione del relativo protocollo a mod. 57 - si dovranno depennare in rosso le prenotazioni dei subalterni e dei relativi riferimenti a suo tempo sottoposti sul mod. 57, indicando la data in cui si compie l'annullamento che dovra' risultare anche, con la causale, sul mod. 44.

E' ovvio che detti numeri di subalterno non dovranno essere riutilizzati.

Un caso particolare, che per taluni ambigui risvolti sul piano tributario puo' assumere una rilevanza che ne consiglia lo specifico trattamento, puo' verificarsi quando si constati che un frazionamento susseguente ad atto traslativo non e' da ritenere concretamente realizzato nella suddivisione funzionale della unita' (ad esempio, quando l'unita' risulti suddivisa in gruppi di vani interdipendenti per quanto concerne l'accesso esterno).

In tale ipotesi - da ritenersi invero pressocche' eccezionale -, non potendosi negare l'attribuzione di identificativi catastali alle singole porzioni, in sede di registrazione dell'atto si eseguira' correttamente il frazionamento nella partita originaria, avendo peraltro l'avvertenza di graffiare fra loro i nuovi riferimenti catastali pertinenti alle parti derivate, in modo che i dati censuari e di consistenza rimangano gli stessi dell'unita' originaria (v. all. 20, 21); non avendo peraltro il frazionamento significato funzionale e quindi censuario, si fara' transitare l'intera unita', cosi' individuata in modo complesso dei suoi identificativi catastali, dalla partita originaria in una nuova partita, la cui intestazione deve comprendere i titolari di tutte le porzioni con l'annotazione "ciascuno per la porzione di propria competenza" (ovvero contrassegnando ciascun titolare, nel corpo stesso della ditta come intestata in catasto, con le indicazioni delle porzioni di pertinenza).

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.

E' chiaro che i casi trattati rappresentano solo quelli piu' usuali. Altri casi particolari che potranno presentarsi andranno risolti adeguandoli opportunamente a quelli esaminati.

Si richiama inoltre l'attenzione sulle variazioni di ufficio (in particolare quelle riscontrabili in sede di accertamento delle dichiarazioni mod. 1 gia' accatastate); le procedure da eseguire devono anche in questa ipotesi essere conformi alle indicazioni dianzi fornite.

Alla luce di quanto esposto si evidenzia la necessita' di divulgare la presente circolare, in tutte le forme ritenute opportune e massimamente efficaci, a tutto il personale d'Ufficio ed agli organi professionali - notai e tecnici - interessati alle procedure catastali; tale opera di diffusione dovra' essere completamente esaurita entro il 30 aprile p.v., in modo che dal 1 maggio la circolare stessa abbia piena attuazione.

A partire da tale data sara' pertanto rigorosamente osservato l'obbligo di controllare, nei tempi con le modalita' qui indicate, l'intestazione catastale (mod. 3 SPC), di acquisire immediatamente anche negli abbozzi di quarta sezione la configurazione topografica definita dal tipo mappale, di coordinare le variazioni in catasto terreni (eliminazione delle dividendi superflue e passaggio alla partita 1) con l'avvio del processo di integrale acquisizione delle nuove realita' urbane nel catasto edilizio; di attuare infine tutte le altre procedure sia generali che particolari qui illustrate, nel persistente rispetto peraltro - anche da parte degli interessati e dei loro delegati - delle preesistenti norme sostanziali relative alla presentazione dei mod. 1 e relative planimetrie.

Si prega di assicurare il corretto adempimento a tempo debito delle istruzioni dettate, invitando comunque ad esporre, dopo le opportune pause di attenta meditazione, le eventuali incertezze ed i possibili dubbi interpretativi.

Articolo 1 - Modificazione al d.l. 19 dicembre 1984, n.853.

In vigore dal 18 febbraio 1985

Il decreto-legge 19 dicembre 1984, n.853, recante disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto e d'imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al comma 3 e' soppresso il secondo periodo;

al comma 5 sono aggiunte le parole: <<, compresi quelli alberghieri>>.

All'articolo 2:

al comma 1, il secondo periodo e' sostituito con il seguente: <<Resta ferma, in quanto spettante, la detrazione nei modi ordinari: a) dell'imposta afferente gli acquisti e le importazioni di beni ammortizzabili in piu' di tre anni; b) dell'imposta afferente le locazioni finanziarie e i noleggi di tali beni, purché la durata dei relativi contratti non sia inferiore alla meta' del periodo d'ammortamento; c) dell'imposta afferente l'eventuale affitto dell'azienda; d) dell'imposta afferente le lavorazioni relative a beni formanti oggetto dell'attivita' propria dell'impresa, eseguite da terzi senza alcun impiego di materiali o impiegando esclusivamente materiali forniti dal committente, limitatamente al 73 per cento dell'imposta stessa; e) dell'imposta afferente le prestazioni ricevute in dipendenza di rapporti di agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari relativi all'attivita' propria dell'impresa, limitatamente all'82 o al 91 per cento dell'imposta stessa secondo che le prestazioni siano rese da intermediari con o senza deposito; f) dell'imposta afferente le prestazioni di opera intellettuale relative all'attivita' propria dell'arte o professione esercitata, limitatamente al 94 o all'85 per cento dell'imposta stessa secondo che le prestazioni siano rese dai soggetti di cui al n.38 o da quelli di cui al n.39 della tabella A>>;

al comma 6, lettera c), le parole: <<purché di durata non inferiore>> sono sostituite con le seguenti: <<purché la durata dei relativi contratti non sia inferiore>>;

al comma 8, e' aggiunto il seguente periodo: <<Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano agli esercenti la pesca marittima>>;

al comma 9, la lettera e) e' sostituita con le seguenti: <<e) del 78 o dell'83 per cento, secondo che corrisposte ad intermediari con o senza deposito, delle provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari relativi all'attivita' propria dell'impresa; f) del 71 per cento dei compensi corrisposti per lavorazioni relative a beni formanti oggetto dell'attivita' propria dell'impresa eseguite da terzi senza alcun impiego di materiali o impiegando esclusivamente materiali forniti dal committente>>; all'ultimo periodo, dopo le parole: <<del presente articolo>> sono aggiunte le seguenti: <<, ferma restando la disposizione di cui alla lettera b) del medesimo comma 6>>;

al comma 10, la lettera b) e' sostituita con la seguente:

<<b) dell'84 o del 79 per cento secondo che corrisposti ai soggetti di cui al n.40 o a quelli di cui al n.41 della tabella B, dei compensi per prestazioni d'opera intellettuale relative all'attivita' propria dell'arte o professione esercitata>>;

al comma 13, e' aggiunto il seguente periodo: <<E' inoltre sospesa l'applicazione dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, per gli esercenti imprese commerciali che nell'anno 1984 hanno tenuto la contabilita' ordinaria ed hanno conseguito ricavi per ammontare superiore a 780 milioni di lire>>;

al comma 16, le parole: <<con effetto>> sono sostituite con le seguenti:

<<indistintamente per tutte le attivita' esercitate e con effetto>>; e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Il prospetto delle attivita' e passivita' esistenti al 1 gennaio 1985 deve essere compilato e vidimato entro

il 31 marzo dello stesso anno>>;

al comma 23, dopo le parole: <<da 14 a 16>> sono aggiunte le seguenti:
<<e 21>>;

al comma 31, le parole: <<25 gennaio>> sono sostituite con le seguenti:
<<20 febbraio>>.

All'articolo 3:

al comma 1, lettera d), dopo le parole: <<a condizione che il contribuente non disponga>> sono aggiunte le seguenti: <<nel medesimo comune>>;

al comma 3, l'ultimo periodo e' sostituito con i seguenti:

<<L'annotazione deve essere eseguita entro quindici giorni dalla data stessa, ovvero, per le prestazioni in corso all'inizio dell'anno, entro il 31 gennaio. Il termine per l'annotazione e' elevato a 90 giorni per le prestazioni iniziate nel primo semestre dell'anno 1985 ed e' fissato al 31 marzo 1985 per quelle in corso all'inizio di tale anno>>;

al comma 16, le parole: <<30 giugno 1985>> sono sostituite con le seguenti:
<<30 settembre 1985>>;

al comma 19, e' aggiunto il seguente periodo: <<Le societa' iscritte nel registro delle imprese anteriormente al 1 gennaio 1985 devono eseguire il primo versamento annuale entro il 30 giugno 1985>>;

al comma 21, il primo periodo e' sostituito con i seguenti: <<Fino al 31 dicembre 1985 le assegnazioni, a singoli soci persone fisiche ed enti non commerciali anche per singoli beni anche se di diversa natura, conseguenti a scioglimenti deliberati tra il 1 gennaio ed il 30 giugno 1985 dalle societa' di cui alla prima parte del precedente comma 18, esistenti alla data del 31 luglio 1984, sono soggette alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa, non sono considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito e sono soggette all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili ridotta a meta'. Restano tuttavia soggette alle imposte sul reddito, sia per la societa' che per i soci assegnatari, le plusvalenze da rivalutazione monetaria e le plusvalenze accantonate in sospensione d'imposta>>; e sono aggiunte, in fine, le parole: <<, o che vengano iscritti nel libro dei soci, entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 31 luglio 1984>>; e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

<<21-bis. Ai fini di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.597, per i successivi trasferimenti da parte dei soci assegnatari a seguito degli scioglimenti previsti nel comma precedente, come valore d'acquisto sara' considerato quello iscritto nell'ultimo bilancio della societa' di cui e' stato deliberato lo scioglimento>>.

All'articolo 4:

il comma 12 e' sostituito con il seguente:

<<12. In deroga a quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo 4 della legge 19 aprile 1982, n.165, gli operai del Ministero delle finanze, ivi compresi i canneggiatori, che comunque siano stati ammessi a partecipare allo speciale concorso, previsto dai commi primo e secondo del medesimo articolo e che siano risultati idonei, sono assunti ed inquadrati nella qualifica iniziale propria della categoria prevista dalle norme in vigore>>;
dopo il comma 14, e' inserito il seguente:

<<14-bis. I benefici normativi ed economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1972, n.319, sono estesi al personale di concetto delle sopresse carriere ordinarie (tecniche ed amministrative) che abbia sostenuto concorsi di accesso alla carriera con almeno tre prove scritte sulle materie professionali e di istituto ed abbia svolto mansioni analoghe a quelle degli impiegati delle carriere speciali>>.

Alla tabella A:

la voce n.8 e' sostituita con la seguente: <<8 - Attivita' di sola lavorazione senza alcun impiego di materiali o impiegando esclusivamente materiali forniti dai committenti (**). 27>>;

alla voce n.12 la percentuale: <<77>> e' sostituita con la seguente:
<<78>>;

dopo la voce n.34, e' inserita la seguente: <<34-bis - Commissionari che

operano nel commercio all'ingrosso nei mercati agricolo-alimentari

.....90>>;

nella nota (***), la percentuale: <<73 per cento>> e' sostituita con la seguente: <<75 per cento>>.

Alla tabella B:

la voce n.7 e' sostituita con la seguente: <<7 - Attivita' di sola lavorazione senza alcun impiego di materiali o impiegando esclusivamente materiali forniti dai committenti (**) 29>>;

alla voce n.11, la percentuale: <<78>> e' sostituita con la seguente: <<80>>;

alla voce n.36, la percentuale: <<16>> e' sostituita con la seguente: <<17>>;

la voce n.41 e' sostituita con la seguente: <<41 - Pittori, scultori, esercenti attivita' artistiche o professionali nel settore dello spettacolo con contratti a tempo determinato operanti fuori del comune di residenza per la maggior parte del periodo d'imposta; esercenti attivita' artistiche o professionali che richiedono impiego di materiali di consumo in misura rilevante (*****) 21>>;

e' aggiunta la seguente voce: <<41-bis - Attivita' di pesca 54>>;

nella nota (***), la percentuale: <<74 per cento>> e' sostituita con la seguente: <<76 per cento>>.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[Torna al sommario](#)

Preambolo - Preambolo.

In vigore dal 8 gennaio 1995

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 1-quinquies del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, con il quale e' stata prevista, ai fini del costante aggiornamento del catasto edilizio urbano, la definizione delle procedure per l'utilizzazione dei dati risultanti dagli atti iscritti o trascritti presso le conservatorie dei registri immobiliari o gia' acquisiti dall'anagrafe tributaria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784;

Visto l'art. 2, comma 1-septies del citato decreto-legge n. 16 del 1993, con il quale e' stata prevista la definizione di condizioni, modalita' e termini per la presentazione e la registrazione delle dichiarazioni di variazione nello stato dei beni o nei diritti reali sugli stessi insistenti, tali da rendere le relative procedure idonee all'aggiornamento degli archivi catastali anche per via informatica o telematica;

Visto l'art. 56 del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142;

Visto l'art. 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, concernente l'accertamento generale dei fabbricati urbani, come sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 8 aprile 1946, n. 514;

Visto l'art. 8 della legge 1 ottobre 1969, n. 679;

Visti gli articoli 3, 4, 5, 7 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, recante norme sul perfezionamento e la revisione del sistema catastale;

Visto l'art. 27 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto l'art. 28 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;

Visto l'art. 4, comma 21, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 1990, con il quale sono state disciplinate le modalita' di presentazione delle note di trascrizione alle conservatorie dei registri immobiliari, a mezzo di supporto informatico;

Visti gli articoli 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 16 del 1993 e 9, comma 11, terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Considerato il rapporto di complementarita' esistente tra le disposizioni di cui ai citati commi 1-quinquies e 1-septies dell'art. 2 del decreto-legge n. 16 del 1993, segnatamente per quanto concerne l'esecuzione automatica delle vulture catastali dipendenti da atti civili, giudiziari e amministrativi, sulla base delle informazioni contenute nelle relative norme di trascrizione o gia' acquisita presso le conservatorie dei registri immobiliari;

Considerata la necessita' di provvedere all'emanazione di un unico regolamento che disciplini le procedure di aggiornamento degli archivi catastali anche per via informatica e telematica;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 27 gennaio 1994;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 1202 del 19 aprile 1994;

A D O T T A

il seguente regolamento:

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 - Documenti tecnici.

In vigore dal 8 gennaio 1995

1. Con provvedimento del direttore generale del dipartimento del territorio, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, viene fissata la data a partire dalla quale le dichiarazioni per l'accertamento delle unita' immobiliari urbane di nuova costruzione, di cui all'art. 56 del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142, e le dichiarazioni di variazione dello stato dei beni, di cui all'art. 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, come sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514, unitamente ai relativi elaborati grafici, sono redatte conformemente ai modelli riportati nell'allegato A al presente regolamento e alle procedure vigenti o in uso presso gli uffici tecnici erariali alla data di presentazione degli atti.

2. Le dichiarazioni, di cui al comma 1, ad eccezione di quelle finalizzate a procedimenti amministrativi iniziati d'ufficio, sono sottoscritte da uno dei soggetti che ha la titolarita' di diritti reali sui beni denunciati e dal tecnico redattore degli atti grafici di cui sia prevista l'allegazione e contengono dati e notizie tali da consentire l'iscrizione in catasto con attribuzione di rendita catastale, senza visita di sopralluogo. Il dichiarante propone anche l'attribuzione della categoria, classe e relativa rendita catastale, per le unita' a destinazione ordinaria, o l'attribuzione della categoria e della rendita, per le unita' a destinazione speciale o particolare. Nelle stesse dichiarazioni sono riportati, per ciascuna unita' immobiliare, i dati di superficie, espressi in metri quadrati, in conformita' alle istruzioni dettate con il provvedimento di cui al comma 1.

3. Tale rendita rimane negli atti catastali come "rendita proposta" fino a quando l'ufficio non provvede con mezzi di accertamento informatici o tradizionali, anche a campione, e comunque entro dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, alla determinazione della rendita catastale definitiva. E' facolta' dell'amministrazione finanziaria di verificare, ai sensi dell'art. 4, comma 21, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, le caratteristiche degli immobili oggetto delle dichiarazioni di cui al comma 1 ed eventualmente modificarne le risultanze censuarie iscritte in catasto. Per il primo biennio di applicazione delle suddette disposizioni, il predetto termine e' fissato in ventiquattro mesi, a partire dalla data fissata dal provvedimento indicato al comma 1.

4. Gli atti di aggiornamento geometrico di cui all'art. 8 della legge 1 ottobre 1969, n. 679, ed agli articoli 5 e 7 del decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, e le denunce di variazione, di cui all'art. 27 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono redatti conformemente ai modelli e alle procedure vigenti o in uso alla data di presentazione degli atti stessi. Le denunce di variazione sono redatte in conformita' al modello 26 A, riportato nell'allegato B.

5. Le modalita' di presentazione e trattazione dei tipi mappali vengono uniformate a quelle previste per i tipi di frazionamento, qualora detti tipi comportino costituzione di corti urbane, previo stralcio da particelle maggiori dimensioni.

6. Ai fini dell'iscrizione in catasto, le unita' immobiliari oggetto delle dichiarazioni di cui al comma 1, nonche' delle particelle presenti negli atti e denunce di cui al comma 4, sono individuate attraverso parametri di identificazione definitivi, rappresentati da sezione, foglio, numero di mappale e di eventuale subalterno. Nell'ipotesi in cui non risultino ancora attribuiti, detti parametri vengono assegnati dall'ufficio tecnico erariale, su istanza dell'interessato, entro quindici giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima.

7. Le dichiarazioni di cui al comma 1, nonche' gli atti e le denunce di cui al comma 4, sono presentati su supporto magnetico secondo le istruzioni fornite dal dipartimento del territorio e le procedure vigenti al momento della presentazione degli atti, a partire dalla data che viene comunicata agli ordini e collegi professionali dagli uffici periferici. A tal fine l'amministrazione finanziaria mette a disposizione programmi di ausilio alla redazione automatizzata dei suddetti documenti. Tali documenti sono destinati all'aggiornamento automatico e continuo degli archivi catastali e al rilascio di consultazioni o certificazioni con modalita' informatizzate. La loro definizione si completa solo con la variazione dei dati catastali in atti.

8. I tipi di frazionamento o i tipi mappali di cui al comma 4, ad eccezione di quelli finalizzati a procedimenti amministrativi iniziati d'ufficio, sono sottoscritti dai soggetti che hanno la titolarita' di diritti reali sui beni interessati dalle variazioni e dal tecnico che li ha redatti. Di tali elaborati viene fatta menzione negli atti traslativi, costitutivi o estintivi di diritti reali sulle particelle individuate dagli elaborati medesimi, nonche' nelle relative note di trascrizione.

9. Per l'attestazione dell'avvenuta presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, nonche' degli atti e delle denunce di cui al comma 4, l'ufficio rilascia al dichiarante una copia degli esiti delle elaborazioni effettuate.

10. L'ufficio notifica al contribuente le risultanze delle dichiarazioni di cui al comma 1 nei soli casi in cui abbia apportato variazioni a quelle denunciate o proposte dalla parte.

11. La documentazione, presentata ai sensi dei precedenti commi, e' conservata secondo le disposizioni vigenti e le istruzioni di cui al comma 7.

Torna al sommario

Articolo 2 - Volture.

In vigore dal 8 gennaio 1995

1. Con provvedimento del direttore generale del dipartimento del territorio, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, viene fissata la data, a partire dalla quale le volture catastali relative ad atti civili, giudiziari e amministrativi, la cui trascrizione viene eseguita presso conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate,

sono eseguite automaticamente ai sensi dell'art. 2, comma 1-septies del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Con lo stesso provvedimento vengono disciplinate le condizioni per l'esenzione dall'obbligo di presentazione delle domande di voltura, relative ai suddetti atti, di cui agli articoli 3, 4 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650.

2. Per le volture catastali relative ad atti, la cui trascrizione viene eseguita presso conservatorie dei registri immobiliari non ancora meccanizzate, in sostituzione delle domande di cui agli articoli 3, 4 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, può essere presentata agli uffici tecnici erariali la nota di trascrizione redatta su supporto informatico, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle finanze del 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1 febbraio 1990, a partire dalla data che viene comunicata agli ordini ed ai colleghi professionali dagli uffici periferici. A tal fine l'amministrazione finanziaria mette a disposizione programmi di ausilio alla redazione automatizzata dei suddetti documenti.

3. Ai fini della registrazione di variazioni di diritti censiti in catasto, le unità immobiliari e le particelle sono individuate attraverso i parametri di identificazione definitivi, rappresentati da sezione, foglio, numero di mappale e di eventuale subalterno. Nell'ipotesi in cui non risultino ancora attribuiti, tali parametri vengono assegnati dall'ufficio tecnico erariale con le modalità entro i termini indicati nel comma 6 dell'art. 1.

4. Qualora non vi sia concordanza tra la situazione dei soggetti titolari del diritto di proprietà o di altri diritti reali e le corrispondenti scritture catastali, è fatto obbligo al notaio ed agli altri pubblici ufficiali che ricevono atti o autenticano firme su atti civili, giudiziari e amministrativi, che danno origine a variazione di diritti censiti in catasto, di fare menzione, nell'atto medesimo e nella relativa nota di trascrizione, dei titoli che hanno dato luogo ai trasferimenti intermedi o delle discordanze.

5. Nel caso in cui l'atto traslativo non sia stato preceduto da una dichiarazione di nuova costruzione o di variazione, secondo le modalità previste dal presente regolamento, nello stesso atto, nonché nella relativa nota di trascrizione, è fatto obbligo al notaio ed agli altri pubblici ufficiali roganti di riportare la superficie convenzionale catastale, espressa in metri quadrati, in conformità alle istruzioni previste dall'art. 1, comma 2, del presente regolamento. Tale superficie è certificata da un tecnico ed accompagnata da planimetria catastale conforme a quella già presentata in catasto e relativa alla unità immobiliare urbana oggetto dell'atto medesimo. La planimetria è presentata con le modalità prescritte dall'amministrazione finanziaria. I documenti di cui sopra e le note di trascrizione sono presentati agli uffici delle conservatorie dei registri immobiliari e sono conservati secondo le disposizioni normative vigenti.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai soggetti obbligati alla presentazione delle dichiarazioni di successione ai sensi dell'art. 28 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

[Torna al sommario](#)

Articolo 3 - Trasmissione in via telematica.

In vigore dal 8 gennaio 1995

1. I documenti di cui agli articoli 1 e 2, possono essere trasmessi per via telematica all'ufficio competente, mediante l'utilizzo del programma di ausilio distribuito dall'amministrazione finanziaria, e con le modalita' e le procedure dalla stessa definite, a partire dalla data che viene comunicata agli ordini e colleghi professionali dagli uffici tecnici erariali interessati.

[Torna al sommario](#)

Articolo 4 - Aggiornamento.

In vigore dal 8 gennaio 1995

1. Nel caso in cui le unita' immobiliari, oggetto di dichiarazioni di nuova costruzione o di variazione, risultino prive di rendita catastale, puo' essere presentata agli uffici tecnici erariali una dichiarazione sostitutiva, con le modalita' ed i supporti informatici previsti dall'art. 1 e dal successivo comma 3.

2. E' consentito ai proprietari o ai titolari di altro diritto reale di aggiornare la posizione catastale, relativa ai soggetti o ai beni, mediante presentazione di domanda di voltura corredata da relazione notarile, alla quale, ove la discordanza interessi i beni, e' annessa apposita relazione tecnica, redatta da professionista abilitato alla presentazione di documenti tecnici e catastali. La relazione notarile contiene gli estremi dei titoli pregressi, delle relative trascrizioni che hanno dato luogo a trasferimenti, costituzioni o estinzioni di diritti reali, e delle correlative domande di voltura, nonche' altri elementi comunque giustificativi della legittimita' delle variazioni catastali richieste.

3. Le dichiarazioni di cui al comma 1, nonche' le domande di voltura, di cui al comma 2 e all'art. 2, sono presentate su supporto informatico, le cui modalita' di redazione ed elaborazione sono stabilite con provvedimento del direttore generale del dipartimento del territorio.

4. Gli uffici tecnici erariali possono utilizzare, ai sensi dell'**art. 2, comma 1-quinquies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 24 marzo 1993, n. 75**, le informazioni in possesso dell'amministrazione finanziaria per integrare i dati relativi alle unita' immobiliari ed ai soggetti, iscritti in catasto.

[Torna al sommario](#)

Articolo 5 - Disposizioni generali.

In vigore dal 8 gennaio 1995

1. Gli elaborati prodotti conformemente alle procedure informatiche fornite dal dipartimento del territorio hanno efficacia equivalente ai corrispondenti modelli cartacei vigenti o in uso alla data di presentazione dei relativi atti di aggiornamento.

2. I programmi o i supporti informatici di cui agli articoli 1, comma 7, 2, commi 2 e 5, 3 e 4, comma 3, nonche' gli aggiornamenti e le relative istruzioni, sono forniti gratuitamente dal dipartimento del territorio ai consigli nazionali delle categorie professionali abilitate alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. E' cura dei suddetti consigli nazionali, anche attraverso i rispettivi organi provinciali, rendere pubblici e diffondere i supporti informatici e le relative istruzioni.

3. I modelli, le formalita' e le procedure per gli adempimenti degli obblighi di cui al presente regolamento possono essere

modificati o integrati, anche in relazione agli sviluppi tecnologici dei sistemi informatici in dotazione all'amministrazione finanziaria, con provvedimento del direttore generale del dipartimento del territorio.

4. Al fine di perseguire obiettivi di massima trasparenza nei rapporti con i contribuenti, e di fornire strumenti di sicura efficacia e di univoco riferimento agli operatori interni ed esterni all'amministrazione finanziaria, il dipartimento del territorio provvede a raccogliere le disposizioni contenute o previste dal presente regolamento e dall'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nonché quelle da emanare ai sensi dell'art. 2, commi 1, 1-sexies e 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, con l'intero corpo delle disposizioni che disciplinano attualmente le procedure di conservazione dei catasti urbano e terreni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[Torna al sommario](#)

Legge del 23 dicembre 1996 n. 662 -

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1996

Articolo 1

(Misure in materia di sanità, pubblico impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza e assistenza). (NOTA REDAZIONALE: Ai sensi dell'[art. 10, comma 4-bis del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669](#), convertito con modificazioni dalla [legge 28 febbraio 1997, n. 30](#), la variazione del comma 173 e l'introduzione dei commi 173-bis, 173-ter e 173-quater hanno effetto dal 1 gennaio 1997. Il termine di un anno di cui al comma 177 per l'emanazione, con uno o più decreti legislativi, delle disposizioni integrative e correttive del [decreto legislativo 30 giugno 1997 n. 244](#) e' stato prorogato al 31 luglio 1999 dall'[art. 49, comma 5, legge 27 dicembre 1997, n. 449](#) e al 30 settembre 1999 dall'[art. 31 comma 40 legge 23 dicembre 1998, n. 448](#). Nell'espressione "aventi diritto" di cui al comma 181 si intendono ricompresi, ai sensi dell'[art. 36, comma 2 legge n. 448 del 1998](#), gli eredi anche nei casi di decesso del relativo avente diritto avvenuto anteriormente alla data del 30 marzo 1996; ai sensi dell' [art. 1 L. 25 novembre 2003 n. 339](#), le disposizioni dettate dai commi 56, 56 bis e 57 non si applicano all' iscrizione agli albi degli avvocati, per i quali restano fermi i limiti ed i divieti di cui al [RDL 27 novembre 1933 n. 1578](#).)

Articolo 2

Misure in materia di servizi di pubblica utilità e per il sostegno dell'occupazione e dello sviluppo (NOTA REDAZIONALE: Le modifiche apportate ai commi 65, terzo periodo, 104, primo periodo, e 106 dall'allegato alla [L. 28 febbraio 1997 n. 30](#), che ha convertito con modificazioni il DL 31 dicembre 1996 n. 669, hanno effetto dal 1 gennaio 1997. Ai sensi dell'[art. 41 della L. 23 dicembre 1998 n. 448](#), recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" in Gazz. Uff. 29 dicembre 1998 n. 302, le agevolazioni tariffarie per le spedizioni postali di cui al comma 20 del presente articolo sono soppresse con decorrenza 1/1/2000. Ai sensi dell'[art. 7 legge 30 aprile 1999 n. 136](#), le disposizioni di cui al comma 59 del presente articolo si applicano a tutti i trasferimenti di alloggi di proprietà pubblica disposti da leggi nazionali o regionali. Vedi anche l'[art. 18 della stessa L. n. 136/1999](#). Ai sensi dell'art. 43, comma 3, [legge n. 144 del 1999](#) le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti d'area e ai patti territoriali già approvati alla data di entrata in vigore della suddetta legge).

Articolo 3

(Disposizioni in materia di entrata). (TESTO REDAZIONALE: "Il termine di cui ai commi 88 e 91 del presente articolo, e' stato soppresso dall'art. 19, comma 5, legge 23/12/1998, n.448, recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", in G.U. 29/12/1998 n. 302. Ai sensi dell'art. 4, comma 9, legge 23/12/1999 n. 488, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", in G.U. 27/12/1999 n. 302, le disposizioni di cui ai commi 86, 99, 99-bis, 100 e 102 "si applicano fino alla piena operatività dell'Agenzia del demanio di cui all'art. 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300")

Tabella 1

TABELLA DI DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELL'EQUO INDENNIZZO PER I DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 FEBBRAIO 1993, N. 29 Categoria di menomazione

Tabella 2

Piano di ammortamento a rata costante anticipata bimestralmente al tasso annuo semplice dell'8 per cento relativo ad un capitale unitario.

Tabella 3

PROSPETTO DEI COEFFICIENTI

Articolo 1 - (Misure in materia di sanità, pubblico impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza e assistenza). (NOTA REDAZIONALE: Ai sensi dell'art. 10, comma 4-bis del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, la variazione del comma 173 e l'introduzione dei commi 173-bis, 173-ter e 173-quater hanno effetto dal 1 gennaio 1997. Il termine di un anno di cui al comma 177 per l'emanazione, con uno o più decreti legislativi, delle disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 30 giugno 1997 n. 244 e' stato prorogato al 31 luglio 1999 dall'art. 49, comma 5, legge 27 dicembre 1997, n. 449 e al 30 settembre 1999 dall'art. 31 comma 40 legge 23 dicembre 1998, n. 448. Nell'espressione "aventi diritto" di cui al comma 181 si intendono ricompresi, ai sensi dell'art. 36, comma 2 legge n. 448 del 1998, gli eredi anche nei casi di decesso del relativo avente diritto avvenuto anteriormente alla data del 30 marzo 1996; ai sensi dell' art. 1 L. 25 novembre 2003 n. 339, le disposizioni dettate dai commi 56, 56 bis e 57 non si applicano all' iscrizione agli albi degli avvocati, per i quali restano fermi i limiti ed i divieti di cui al RDL 27 novembre 1933 n. 1578.)

In vigore dal 13 luglio 2011

1. Nell'ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come sostituito dall'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 382, i direttori generali delle aziende ospedaliere o delle unità sanitarie locali interessate provvedono, non oltre il 30 giugno 1997, alla riduzione del numero dei posti letto nelle singole unità operative ospedaliere che nell'ultimo triennio hanno mediamente registrato un tasso di occupazione inferiore al 75 per cento, fatta eccezione per la terapia intensiva, la rianimazione, le malattie infettive, le attività di trapianto di organi e di midollo osseo nonché le unità spinali, in misura tale da assicurare il rispetto di detto tasso di occupazione, e rideterminano, conseguentemente, le dotazioni organiche anche in deroga, al solo fine della loro riduzione, a quanto stabilito dal comma 52 del presente articolo. Fino a quando non sono esperite le suddette procedure e' fatto divieto di procedere alle assunzioni di personale. Nel rispetto del tasso di ospedalizzazione del 160 per mille, indicato dal citato articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per il 1997, i direttori generali delle aziende ospedaliere o delle unità sanitarie locali assicurano che la riduzione prevista dal presente comma non sia inferiore al 20 per cento del numero dei posti letto per ciascuna unità operativa ospedaliera interessata.

2. Le regioni possono fissare un tasso di occupazione dei posti letto superiore al 75 per cento destinando una quota parte dei risparmi derivanti dalla conseguente riduzione dei posti letto all'assistenza domiciliare a favore di portatori di handicap gravi, di patologie cronico-degenerative in stato avanzato o terminale nonché degli anziani non autosufficienti. Le regioni possono altresì fissare un tasso di occupazione di posti letto inferiore al 75 per cento negli ospedali situati nelle isole minori e nelle zone montane particolarmente disagiate.

3. Le regioni, al fine di contenere le richieste di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero di lunga degenza, adottano misure al fine di razionalizzare la spesa sanitaria facendo ricorso alla prevenzione e all'assistenza domiciliare medicalmente assistita.

4. Nell'ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera di cui al citato articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le regioni, entro il 30 giugno 1997, provvedono ad incrementare i posti letto equivalenti di assistenza ospedaliera diurna, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22 ottobre 1992, fino ad una dotazione media regionale non inferiore al 10 per cento dei posti letto della dotazione standard per acuti prevista dalla normativa vigente. Alle regioni inadempienti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2-quinquies, del citato decreto-legge n. 280 del 1996.

5. Ferme restando le incompatibilità previste dall'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, da riferire anche alle strutture sanitarie private accreditate ovvero a quelle indicate dall'articolo 6, comma 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, l'opzione per l'esercizio della libera professione intramuraria da parte del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale da espletare dopo aver assolto al debito orario, e' incompatibile con l'esercizio di attività libero professionale. L'attività libero professionale da parte dei soggetti che hanno optato per la libera professione extramuraria non può comunque essere svolta presso le strutture sanitarie pubbliche, diverse da quella di appartenenza, o presso le strutture sanitarie private accreditate, anche parzialmente. L'accertamento delle incompatibilità compete, anche su iniziativa di chiunque vi abbia interesse, al direttore generale dell'azienda ospedaliera o dell'unità sanitaria locale interessata.

6. Le disposizioni previste dai commi da 1 a 19 si applicano anche al personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e al personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

7. (Comma abrogato)

8. I direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, in base a quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, attivano ed organizzano, d'intesa con le regioni, nell'ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera, l'attività libero

professionale intramuraria. Provvedono altresì a comunicare alle regioni il quantitativo e la tipologia delle strutture attivate nonché il numero di operatori sanitari che possono potenzialmente operare in tali strutture. I direttori generali dell'unità sanitaria locale e dell'azienda ospedaliera individuano, inoltre, nell'ambito dell'applicazione delle norme contrattuali, istituti incentivanti l'attività libero professionale intramuraria.

9. Ai fini dell'applicazione del comma 8 del presente articolo, le regioni possono integrare i programmi di edilizia sanitaria di cui all'[articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67](#).

10. I dipendenti del Servizio sanitario nazionale in servizio presso strutture nelle quali l'attività libero professionale intramuraria risulti organizzata e attivata, ai sensi dell'[articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), e successive modificazioni, anche secondo le modalità transitorie dallo stesso previste, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a comunicare al direttore generale, entro il 31 marzo 1997, l'opzione tra l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria o extramuraria. In assenza di comunicazione si presume che il dipendente abbia optato per l'esercizio della libera professione intramuraria. L'opzione a favore dell'esercizio della libera professione extramuraria ha valore per un periodo di tre anni.

11. I dipendenti del Servizio sanitario nazionale in servizio presso strutture nelle quali l'attività libero professionale intramuraria non risulti organizzata e attivata alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenuti a rendere la comunicazione di cui al comma 10 entro trenta giorni dalla data della comunicazione dei direttori generali alle regioni, prevista dal comma 8. Si applicano altresì le disposizioni previste al comma 10, secondo e terzo periodo.

12. Le direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei ministri all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 50, commi 4 e 5, del [decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29](#), e successive modificazioni ed integrazioni, indicano altresì i criteri per l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo al personale che abbia optato per l'esercizio della libera professione intramuraria. Tale opzione costituisce titolo di preferenza per il conferimento di incarichi comportanti direzioni di struttura ovvero per l'accesso agli incarichi di dirigenti del ruolo sanitario di secondo livello. Resta ferma la riduzione del 15 per cento della componente fissa di posizione della retribuzione per i dipendenti che optano per l'esercizio della libera professione extramuraria.

13. In sede di rinnovo della convenzione tra il Servizio sanitario nazionale ed i medici di medicina generale, ai sensi dell'[articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), e successive modificazioni, si tiene conto dei principi stabiliti dal presente articolo.

14. Con decreto del Ministro della sanità da emanare entro il 28 febbraio 1997 sono stabiliti i termini per l'attuazione dei commi 8, 11 e 12, le modalità per il controllo del rispetto delle disposizioni sulla incompatibilità, nonché la disciplina dei consulti e delle consulenze.

15. Entro il 30 settembre 1997, il Governo riferisce al Parlamento sullo stato di attivazione degli spazi per l'esercizio della libera professione intramuraria nonché sulle misure dirette ad incentivare il ricorso alle prestazioni rese in regime di libera professione intramuraria, da applicare a decorrere dal 1998.

16. I posti letto riservati per l'esercizio della libera professione intramuraria e per l'istituzione delle camere a pagamento, ai sensi dell'[articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), e successive modificazioni, concorrono ai fini dello standard dei posti letto per mille abitanti previsto dal citato [articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549](#). Le regioni tengono conto dell'attivazione e dell'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria in sede di verifica dei risultati amministrativi e di gestione ottenuti dal direttore generale dell'unità sanitaria locale e dell'azienda ospedaliera ai sensi dell'[articolo 1, comma 6, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512](#), convertito dalla [legge 17 ottobre 1994, n. 590](#), nonché ai fini della corresponsione della quota integrativa del trattamento economico del direttore generale di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502.

17. (Comma abrogato)

18. Le prestazioni strettamente e direttamente correlate al ricovero programmato, preventivamente erogate al paziente dalla medesima struttura che esegue il ricovero stesso, sono remunerate dalla tariffa onnicomprensiva relativa al ricovero e non sono soggette alla partecipazione alla spesa da parte del cittadino. I relativi referti devono essere allegati alla cartella clinica che costituisce il diario del ricovero.

19. Le istituzioni sanitarie private, ai fini dell'accreditamento di cui all'[articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), e successive modificazioni, devono documentare la capacità di garantire l'erogazione delle proprie prestazioni nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale e con piante organiche a regime. L'esistenza di situazioni d'incompatibilità preclude l'accreditamento e comporta la nullità dei rapporti eventualmente instaurati con le unità sanitarie locali. L'accertata insussistenza della capacità di garantire le proprie prestazioni comporta la revoca dell'accreditamento e la risoluzione dei rapporti costituiti.

20. In applicazione di quanto previsto dalla [legge 13 maggio 1978, n. 180](#), ferma restando la scadenza del 31 dicembre 1996 e quanto previsto dall'[articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724](#), le regioni

provvedono, entro il 31 gennaio 1997, sentite le associazioni nazionali del settore e degli enti locali interessati, all'adozione di appositi strumenti di pianificazione riguardanti la tutela della salute mentale in attuazione di quanto previsto dal progetto-obiettivo "Tutela della salute mentale 1994-1996", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1994.

21. Alla legge 23 dicembre 1994, n. 724, all'articolo 3, comma 5, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "I beni mobili ed immobili degli ospedali psichiatrici dismessi, che non possono essere utilizzati per altre attività di carattere sanitario, sono destinati dall'unità sanitaria locale competente alla produzione di reddito, attraverso la vendita, anche parziale, degli stessi con diritto di prelazione per gli enti pubblici, o la locazione. I redditi prodotti sono utilizzati per l'attuazione di quanto previsto dal progetto-obiettivo "Tutela della salute mentale 1994-1996", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994, per interventi nel settore psichiatrico, e dai relativi progetti regionali di attuazione".

22. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di verifica dei risultati amministrativi e di gestione ottenuti dai direttori generali ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, nonché ai fini della corresponsione della quota integrativa del trattamento economico per i medesimi direttori generali prevista dall'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, tengono conto delle iniziative adottate dai direttori generali interessati, all'interno della programmazione regionale, per la definitiva chiusura degli ospedali psichiatrici e per l'attuazione del progetto obiettivo "Tutela della salute mentale 1994-1996".

23. Nell'anno 1997, alle regioni inadempienti rispetto a quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dal comma 20 del presente articolo, si applica, in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, una riduzione della quota spettante pari allo 0,50 per cento. A decorrere dal 1998, tale percentuale è elevata in misura pari al 2 per cento.

24. Il Ministro della sanità trasmette al Parlamento una relazione trimestrale sulle iniziative adottate a livello nazionale e regionale per la chiusura degli ospedali psichiatrici e per l'attuazione del progetto-obiettivo "Tutela della salute mentale 1994-1996", in base ai dati forniti dalle regioni con la stessa periodicità.

25. Le regioni sono tenute ad individuare tra le priorità cui destinare quote dei finanziamenti previsti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, i dipartimenti di salute mentale delle aziende sanitarie locali per la realizzazione di centri diurni e di case alloggio.

26. Nell'ambito dei livelli uniformi di assistenza, individuati dal Piano sanitario nazionale adottato ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sentita l'ANCI, quali tipologie di risposta assistenziale, le regioni provvedono all'accertamento delle situazioni di bisogno e all'organizzazione dei servizi, assicurando l'equilibrio finanziario delle relative gestioni.

27. L'attività dei medici di medicina generale, nel quadro delle funzioni attribuite dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è orientata al rispetto degli obiettivi assistenziali e dei connessi livelli di spesa individuati dalle unità sanitarie locali sulla base di specifici indirizzi regionali, volti, tra l'altro, al contenimento delle richieste di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero. La quota variabile della remunerazione dei medici di medicina generale viene flessibilmente commisurata al perseguimento degli obiettivi ed al rispetto dei vincoli. Per l'anno 1997 i livelli di spesa non possono superare, a livello regionale, i corrispondenti livelli registrati nell'esercizio 1996, ridotti dell'1 per cento.

28. Allo scopo di assicurare l'uso appropriato delle risorse sanitarie e garantire l'equilibrio delle gestioni, i medici abilitati alle funzioni prescrittive conformano le proprie autonome decisioni tecniche a percorsi diagnostici e terapeutici, cooperando in tal modo al rispetto degli obiettivi di spesa. I percorsi diagnostico-terapeutici sono costituiti dalle linee-guida di cui all'articolo 1, comma 283, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché da percorsi definiti ed adeguati periodicamente con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Comitato strategico del Sistema nazionale linee-guida, di cui al decreto del Ministro della salute 30 giugno 2004, integrato da un rappresentante della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo 2007, gli indirizzi per l'uniforme applicazione dei percorsi stessi in ambito locale e le misure da adottare in caso di mancato rispetto dei protocolli medesimi, ivi comprese le sanzioni a carico del sanitario che si discosti dal percorso diagnostico senza giustificati motivi.

29. I direttori generali delle aziende sanitarie sono responsabili, sulla base degli indirizzi del livello centrale e regionale, dell'attivazione dei sistemi informativi per la rilevazione, l'elaborazione e l'analisi comparativa dei dati epidemiologici, di attività e di spesa necessari per fini di programmazione, controllo e valutazione dell'attività assistenziale e prescrittiva facente capo ai singoli medici e per la valutazione dei percorsi, nonché della fornitura dei dati alle regioni e al Ministero della sanità. Per corrispondere alle esigenze informative del livello centrale, il Ministero della sanità può attivare forme campionarie di rilevazione stipulando all'occorrenza appositi accordi di cooperazione con aziende sanitarie e regioni.

30. Per l'analisi, la programmazione e il controllo del settore degli acquisti dei beni e servizi nel Servizio sanitario nazionale, nonché per fini di orientamento e supporto, il Ministero della sanità, nel quadro delle competenze in materia di sistema informativo sanitario, provvede, anche mediante la omogeneizzazione e l'integrazione delle funzioni regionali di cui all'[articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724](#), all'organizzazione e alla gestione di un osservatorio centrale degli acquisti e dei prezzi. L'osservatorio centrale raccoglie, anche utilizzando il collegamento in rete con gli osservatori regionali e locali del Servizio sanitario nazionale ed accordi con banche dati di altre istituzioni pubbliche e private, i dati sui prezzi dei beni e dei servizi offerti al Servizio sanitario nazionale e sugli acquisti dei diversi settori merceologici e li classifica al fine di renderli confrontabili su scala nazionale, provvedendo ad inviare trimestralmente al Ministro della sanità ed alla Commissione unica del farmaco apposita relazione in merito alla spesa sostenuta e diffondendo tali informazioni quali supporto delle decisioni gestionali locali. L'osservatorio provvede altresì al monitoraggio del prezzo dei farmaci collocati nella classe c) di cui all'[articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537](#).

31. Sulle confezioni esterne dei prodotti farmaceutici collocati nella classe a) di cui all'[articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537](#), devono essere riportati in caratteri "Braille", in quanto compatibili con la dimensione della confezione, il nome commerciale del prodotto e un eventuale segnale di allarme che richiami l'attenzione del paziente sulla esistenza di particolari condizioni d'uso. La presente disposizione si applica alle confezioni messe in commercio a partire dal 1 gennaio 1998.

32. Le regioni, per l'esercizio 1997, nell'ambito delle funzioni previste dall'[articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), e successive modificazioni, individuano, nel rispetto dei livelli di spesa stabiliti per l'anno 1996, le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie che possono essere erogate nelle strutture pubbliche e in quelle private. La contrattazione dei piani annuali preventivi, di cui all'[articolo 6, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724](#), ed all'[articolo 2, comma 8, della legge 28 dicembre 1995, n. 549](#), deve essere realizzata in conformità alle predette indicazioni, con la fissazione del limite massimo di spesa sostenibile.

33. Con decreto del Ministro della sanità da emanare entro il 28 febbraio 1997 sono fissati i termini e le sanzioni per eventuali inadempienze degli amministratori, per la completa attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#).

34. Ai fini della determinazione della quota capitaria, in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale, ai sensi dell'[articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), e successive modificazioni, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i pesi da attribuire ai seguenti elementi: popolazione residente, frequenza dei consumi sanitari per età e per sesso, tassi di mortalità della popolazione, indicatori relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle regioni ed indicatori epidemiologici territoriali. Il CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può vincolare quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, con priorità per i progetti sulla tutela della salute materno-infantile, della salute mentale, della salute degli anziani nonché per quelli finalizzati alla prevenzione, e in particolare alla prevenzione delle malattie ereditarie. Nell'ambito della prevenzione delle malattie infettive nell'infanzia le regioni, nell'ambito delle loro disponibilità finanziarie, devono concedere gratuitamente i vaccini per le vaccinazioni non obbligatorie quali antimorbillosa, antirosolia, antiparotite, antipertosse e antihaemophilus influenzae tipo B quando queste vengono richieste dai genitori con prescrizione medica. Di tale norma possono usufruire anche i bambini extracomunitari non residenti sul territorio nazionale.

34-bis. Per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale le regioni elaborano specifici progetti sulla scorta di linee guida proposte dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed approvate con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della sanità, individua i progetti ammessi a finanziamento utilizzando le quote a tal fine vincolate del Fondo sanitario nazionale ai sensi del comma 34. La predetta modalità di ammissione al finanziamento è valida per le linee progettuali attuative del Piano sanitario nazionale fino all'anno 2008. A decorrere dall'anno 2009, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede a ripartire tra le regioni le medesime quote vincolate all'atto dell'adozione della propria delibera di ripartizione delle somme spettanti alle regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta di Fondo sanitario nazionale di parte corrente. Al fine di agevolare le regioni nell'attuazione dei progetti di cui al comma 34, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento dell'importo complessivo annuo spettante a ciascuna regione, mentre l'erogazione del restante 30 per cento è subordinata all'approvazione da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dei progetti presentati dalle regioni, comprensivi di una relazione illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno precedente. Le mancate presentazione ed

approvazione dei progetti comportano, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione della quota residua del 30 per cento ed il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno successivo, dell'anticipazione del 70 per cento già erogata.

35. Gli eventuali avanzi di gestione registrati a decorrere dall'anno 1995 dagli enti del Servizio sanitario nazionale devono essere destinati, in via prioritaria, alla copertura dei disavanzi verificatisi negli anni precedenti, anche oggetto delle gestioni liquidatorie di cui all'[articolo 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549](#).

36. L'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica, previsto per l'anno 1997 dall'[articolo 7, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724](#), e' rideterminato in lire 9.960 miliardi anche per assicurare l'erogazione di farmaci innovativi di alto valore terapeutico, nonche' la copertura degli oneri di cui al comma 42.

37. Alla maggiore spesa per l'assistenza farmaceutica per l'anno 1997, pari a lire 600 miliardi, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 39.

38. Per il 1997 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica puo' registrare un incremento non superiore al 14 per cento rispetto a quanto determinato dal comma 36, fermo restando il mantenimento delle occorrenze finanziarie delle regioni nei limiti degli stanziamenti complessivi previsti per il medesimo anno.

39. Per le cessioni e le importazioni dei farmaci appartenenti alla classe c) di cui all'[articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537](#), l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura del 10 per cento.

40. A decorrere dall'anno 1997, le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialita' medicinali collocate nelle classi a) e b), di cui all'[articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537](#), sono fissate per le aziende farmaceutiche, per i grossisti e per i farmacisti rispettivamente al 66,65 per cento, al 6,65 per cento e al 26,7 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). Il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene a titolo di sconto una quota sull'importo al lordo dei ticket e al netto dell'IVA pari al 3,75 per cento per le specialita' medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico e' inferiore a lire 50.000, al 6 per cento per le specialita' medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico e' compreso tra lire 50.000 e lire 99.999, al 9 per cento per le specialita' medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico e' compreso tra lire 100.000 e lire 199.999, al 12,5 per cento per le specialita' medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico e' compreso tra euro 103,29 e euro 154,94 e al 19 per cento per le specialita' medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico e' superiore a euro 154,94. Il Ministero della salute, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e private, sottopone a revisione annuale gli intervalli di prezzo e i limiti di fatturato, di cui al presente comma. Per le farmacie rurali che godono dell'indennita' di residenza ai sensi dell'[articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221](#), e successive modificazioni, con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a lire 750 milioni, restano in vigore le quote di sconto di cui all'[articolo 2, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549](#). Per le farmacie con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a lire 500 milioni, le percentuali previste dal presente comma sono ridotte in misura pari al 60 per cento.

41. I medicinali sottoposti alla procedura di autorizzazione di cui al [regolamento \(CEE\) n. 2309/93](#) del Consiglio, del 22 luglio 1993, sono ceduti dal titolare dell'autorizzazione ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanita', su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo criteri stabiliti dal CIPE, entro il 31 gennaio 1997. In caso di mancato accordo, il medicinale e' collocato nella classe c) di cui all'[articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537](#).

42. (Comma abrogato)

43. Agli organismi di volontariato e di tutela dei diritti, ammessi ad operare all'interno delle strutture sanitarie pubbliche, ai sensi dell'[articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), e successive modificazioni, puo' essere consentito l'uso gratuito di locali e servizi strettamente necessari all'espletamento delle relative attivita'.

44. Sono considerate semplici violazioni amministrative, punibili con sanzioni disciplinari, le irregolarita' formali commesse nella compilazione delle ricette.

45. Fino al 31 dicembre 1997 e' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29](#), di assumere personale, anche a tempo determinato, escluso quello delle categorie protette. E' autorizzato esclusivamente il ricorso alle procedure di mobilita', secondo la normativa vigente.

46. Il divieto di cui al comma 45 non si applica alle aziende ed agli enti del Servizio sanitario nazionale, compreso l'ente pubblico Croce rossa italiana, limitatamente per quest'ultimo al personale che, alla data del 30 settembre 1996, presta servizio nei servizi sanitari con contratto a tempo determinato, ferme restando le previsioni di cui al comma 1, agli ordini e collegi professionali, alle universita', agli enti pubblici di ricerca, alle regioni, alle province autonome ed agli enti locali non strutturalmente deficitari ed a quelli per i quali, alla data di entrata in vigore della

presente legge, sia intervenuta l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, agli enti non in condizioni di squilibrio finanziario di cui all'articolo 22, comma 12, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, al personale della carriera diplomatica e dei contrattisti all'estero, alle Forze armate ed al personale tecnico, nelle qualifiche funzionali sesta, settima e ottava, dell'Istituto posti per il primo e 75 posti per i secondi, a parziale compensazione delle cessazioni dal servizio verificatesi nel 1996 nelle stesse qualifiche anche attraverso concorsi riservati al personale già in servizio, ai Corpi di polizia previsti dall'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, previsto dall'articolo 9, comma 4, secondo e terzo periodo, della legge 23 dicembre 1992, n. 498. Il divieto non opera per le assunzioni di personale del Ministero per i beni culturali e ambientali, nella misura del 40 per cento dei posti resisi disponibili per cessazioni, nonché per le assunzioni previste da specifiche norme legislative per l'attuazione ed il funzionamento degli uffici nelle otto province di nuova istituzione, in entrambi i casi previo espletamento delle procedure di mobilità da concludere entro il termine di trenta giorni, decorso il quale si procede alle assunzioni. Il divieto non opera altresì per le assunzioni, sia mediante procedure concorsuali, sia a tempo determinato, degli enti di gestione dei parchi nazionali, da effettuare nei limiti della pianta organica o dell'attuale dotazione organica purché approvati dal Ministero dell'ambiente, previo espletamento delle procedure di mobilità da concludere entro il termine di trenta giorni. Per il comparto scuola si applicano le disposizioni del comma 73 e per il personale del Ministero degli affari esteri si applicano le disposizioni dal comma 132 al comma 142. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni e integrazioni. Sono consentite le assunzioni dei vincitori di concorsi per qualifiche dirigenziali banditi da amministrazioni statali, le cui graduatorie risultino approvate dalle commissioni d'esame entro il 15 dicembre 1996, e, per il triennio 1997-1999, le assunzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per il personale del ruolo dell'ispettorato del lavoro, limitatamente a 190 unità dell'ottava qualifica funzionale, dell'INPDAP, limitatamente a 250 unità complessive di personale da utilizzare nelle strutture periferiche, dell'INPS, nei limiti di 200 unità complessive di personale da adibire alla vigilanza, e dell'INAIL, nei limiti di 150 unità complessive. Gli enti locali dissestati che abbiano ottenuto l'approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato alla data di entrata in vigore della presente legge possono chiedere, per esigenze di funzionamento dei servizi, l'assegnazione di personale posto in mobilità al momento della rideterminazione delle piante organiche e in servizio presso gli enti stessi alla data del 31 dicembre 1995.

47. Per la copertura dei posti vacanti le graduatorie dei concorsi pubblici per il personale del Servizio sanitario nazionale, approvate successivamente al 31 dicembre 1993, possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 1998.

48. Fermi restando i limiti previsti dal comma 46, le amministrazioni di cui al medesimo comma assumono prioritariamente i soggetti appartenenti alle categorie protette in numero pari a quello dei posti occupati da falsi invalidi, accertati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e comunque nell'ambito delle disponibilità dei posti derivanti da cessazioni dal servizio.

49. Per gli anni 1998 e 1999 le amministrazioni pubbliche di cui al comma 45, con le esclusioni di cui al comma 46, possono provvedere alla copertura dei posti resisi disponibili per cessazioni mediante ricorso alle procedure di mobilità e, nel limite del 10 per cento di tali posti disponibili, attraverso nuove assunzioni di personale. Fino al 31 dicembre 1999, in relazione all'attuazione dell'articolo 89 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, possono essere banditi concorsi e attuate assunzioni di personale per i ruoli locali delle amministrazioni pubbliche nella provincia di Bolzano, nei limiti delle dotazioni organiche di ciascun profilo professionale.

50. Le disposizioni di cui ai commi 45 e 49 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia può procedere, nei limiti delle dotazioni organiche fissate a seguito della verifica dei carichi di lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, alla copertura dei posti del restante personale dell'amministrazione della giustizia in misura non superiore al 70 per cento del complesso delle vacanze esistenti alla data del 31 dicembre 1996, anche al fine di soddisfare sopraggiunte maggiori esigenze funzionali; la dotazione organica complessiva del personale dell'amministrazione centrale non potrà essere determinata in misura superiore ai posti coperti alla data del 31 dicembre 1996, salva la possibilità di variazioni, nell'ambito della stessa dotazione organica, per quanto riguarda la consistenza delle qualifiche funzionali e dei profili professionali, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

51. In deroga al comma 45, il Ministero dei trasporti e della navigazione può assumere ispettori di volo con contratti a termine annuali rinnovabili di anno in anno sino ad un massimo di tre anni, da utilizzare per le esigenze del servizio della navigazione della Direzione generale dell'aviazione civile, e al Ministero per i beni culturali e ambientali è consentita l'assunzione di personale a tempo determinato, ai sensi della normativa vigente.

52. Le dotazioni organiche di tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con le esclusioni di cui al comma 46, che non abbiano provveduto alla rideterminazione delle dotazioni organiche, previa verifica dei carichi di lavoro, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono provvisoriamente rideterminate in misura pari ai posti coperti al 31 agosto 1996, nonché ai posti per i quali, alla stessa data, risultino in corso di espletamento concorsi o siano stati pubblicati i bandi di concorso. Alle università si applica il comma 31 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

53. Le dotazioni organiche provvisoriamente rideterminate ai sensi del comma 52 costituiscono il parametro di riferimento ai fini dell'applicazione dell'[articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549](#), e sono ridotte in via definitiva in misura pari al numero dei posti che si rendono disponibili nel quinquennio successivo per ogni livello o qualifica, anche dirigenziale, esclusi i posti vincolati alle categorie privilegiate, se alla data del 30 aprile 1997 non si provvede alla rideterminazione delle stesse, previa verifica dei carichi di lavoro. La mancata rideterminazione delle dotazioni organiche entro la data sopraindicata determina, per le amministrazioni inadempienti, la riduzione automatica del 5 per cento delle dotazioni iniziali iscritte nei capitoli del bilancio dell'esercizio in corso per spese non obbligatorie.

54. Con regolamento da adottare ai sensi dell'[articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), anche in deroga alle disposizioni vigenti, sono introdotte disposizioni speciali anche di esclusione in materia di determinazione delle piante organiche per gli ordini e i collegi professionali in relazione al numero degli iscritti e per l'ente autonomo "La Triennale" di Milano, senza oneri per il bilancio dello Stato.

55. Ai fini di una razionale utilizzazione del personale, i dipendenti civili provenienti dalle dismesse basi NATO già assegnati ad amministrazioni statali ai sensi dell'[articolo 2, comma 14 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 1 giugno 1991, n. 169](#), sono trasferiti, sulla base delle disponibilità negli organici e delle effettive esigenze di funzionalità, e previa domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle sedi periferiche dell'amministrazione statale o ad altre amministrazioni pubbliche nell'ambito della provincia in cui la base militare era collocata. Entro i successivi sessanta giorni si provvede al trasferimento mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

56. Le disposizioni di cui all'[articolo 58, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29](#), e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in albi professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. 56-bis. Sono abrogate le disposizioni che vietano l'iscrizione ad albi e l'esercizio di attività professionali per i soggetti di cui al comma 56. Restano ferme le altre disposizioni in materia di requisiti per l'iscrizione ad albi professionali e per l'esercizio delle relative attività. Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitano attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche; gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione.

57. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutti i profili professionali appartenenti alle varie qualifiche o livelli dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale militare, di quello delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

58. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può essere concessa dall'amministrazione entro sessanta giorni dalla domanda, nella quale è indicata l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere. L'amministrazione, entro il predetto termine, nega la trasformazione del rapporto nel caso in cui l'attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente ovvero, nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione stessa. La trasformazione non può essere comunque concessa qualora l'attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un'amministrazione pubblica. Il dipendente è tenuto, inoltre, a comunicare, entro quindici giorni, all'amministrazione nella quale presta servizio, l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa. Fatte salve le esclusioni di cui al comma 57, per il restante personale che esercita competenze istituzionali in materia di giustizia, di difesa e di sicurezza dello Stato, di ordine e di sicurezza pubblica, con esclusione del personale di polizia municipale e provinciale, le modalità di costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale ed i contingenti massimi del personale che può accedervi sono stabiliti con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. 58-bis. Ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto di interesse, le amministrazioni provvedono, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, ad indicare le attività che in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, sono comunque non consentite ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. I dipendenti degli enti locali possono svolgere prestazioni per conto di altri enti previa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza. 58-ter. Al fine di consentire la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, il limite percentuale della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna qualifica funzionale prevista dall'[articolo 22, comma 20, della legge 23 dicembre 1994, n. 724](#), può essere arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all'unità.

59. I risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni da tempo pieno a tempo parziale costituiscono per il 30 per cento economie di bilancio. Una quota pari al 70 per cento dei predetti risparmi è destinata, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa, ad incentivare la mobilità del personale esclusivamente per le amministrazioni che dimostrino di aver provveduto ad attivare piani di mobilità e di riallocazione mediante trasferimento di personale da una sede all'altra dell'amministrazione stessa. I risparmi eventualmente non utilizzati per le predette finalità costituiscono ulteriori economie di bilancio.

60. Al di fuori dei casi previsti al comma 56, al personale e' fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attivita' di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa. La richiesta di autorizzazione inoltrata dal dipendente si intende accolta ove entro trenta giorni dalla presentazione non venga adottato un motivato provvedimento di diniego.

61. La violazione del divieto di cui al comma 60, la mancata comunicazione di cui al comma 58, nonche' le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di accertamenti ispettivi dell'amministrazione costituiscono giusta causa di recesso per i rapporti di lavoro disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro e costituiscono causa di decadenza dall'impiego per il restante personale, sempreche' le prestazioni per le attivita' di lavoro subordinato o autonomo svolte al di fuori del rapporto di impiego con l'amministrazione di appartenenza non siano rese a titolo gratuito, presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro. Le procedure per l'accertamento delle cause di recesso o di decadenza devono svolgersi in contraddittorio fra le parti.

62. Per effettuare verifiche a campione sui dipendenti delle pubbliche amministrazioni, finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 56 a 65, le amministrazioni si avvalgono dei rispettivi servizi ispettivi, che, comunque, devono essere costituiti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Analoghe verifiche sono svolte dal Dipartimento della funzione pubblica che puo' avvalersi, d'intesa con le amministrazioni interessate, dei predetti servizi ispettivi, nonche', d'intesa con il Ministero delle finanze ed anche ai fini dell'accertamento delle violazioni tributarie, della Guardia di finanza.

63. Le disposizioni di cui ai commi 61 e 62 entrano in vigore il 1 marzo 1997. Entro tale termine devono cessare tutte le attivita' incompatibili con il divieto di cui al comma 60 e a tal fine gli atti di rinuncia all'incarico, comunque denominati, producono effetto dalla data della relativa comunicazione.

64. Per quanto disposto dai precedenti commi, viene data precedenza ai familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70 per cento, malati di mente, anziani non autosufficienti, nonche' ai genitori con figli minori in relazione al loro numero.

65. I commi da 56 a 65 non trovano applicazione negli enti locali che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie e la cui pianta organica preveda un numero di dipendenti inferiore alle cinque unita'.

66. Le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, confermate per il triennio 1994-1996 dall'articolo 3, comma 36, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, continuano ad applicarsi anche nel triennio 1997-1999.

67. Le disposizioni contenute nel comma 66 si applicano anche alle misure dell'indennita' di missione e di trasferimento, delle indennita' sostitutive dell'indennita' di missione e di quelle aventi natura di rimborso spese, che sono suscettibili per legge o disposizione contrattuale o in applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro di variazioni in relazione al tasso programmato di inflazione o agli aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT. Nel triennio 1997-1999 tali rimborsi ed indennita' continuano, comunque, ad essere corrisposti nella stessa misura dell'anno 1996.

68. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, stipulano alle condizioni piu' favorevoli, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, convenzioni con societa' o con catene alberghiere o con associazioni di categoria presso le cui strutture il dipendente in missione e' tenuto a pernottare. Il dipendente che non utilizza nella localita' di missione strutture alberghiere convenzionate ha diritto, su presentazione della relativa documentazione prevista dalle norme o dalle disposizioni contrattuali vigenti in materia, al rimborso della spesa nel limite del costo piu' basso praticato dalle strutture convenzionate ubicate nella localita' di missione.

69. Per il triennio 1997-1999, gli stanziamenti per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, iscritti agli appositi capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni dello Stato, sono ridotti nella misura del 10 per cento e per l'Amministrazione della difesa nella misura del 10,5 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

70. Al fine di garantire maggiore efficacia alla spesa complessiva per l'istruzione pubblica, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni, sono definiti criteri e parametri generali per la riorganizzazione graduale della rete scolastica, con effetto dall'anno scolastico 1997-1998 con la previsione di deroghe con riguardo alle zone definite a rischio per problemi di devianza giovanile e minorile, nonche' alle necessita' e ai disagi che possono determinarsi in relazione a specifiche esigenze, particolarmente nelle comunita' e zone montane e nelle piccole isole. Il decreto prevede altresì una graduale riduzione del numero massimo degli alunni per classe, anche tenendo conto di quelli con difficolta' di apprendimento. Ove necessario, potranno essere costituiti, su tutto il territorio nazionale, istituti comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado, cui sara' assegnato personale direttivo della scuola elementare o della scuola media. Analoghe misure di riorganizzazione graduale della rete scolastica

saranno adottate per i convitti e gli educandi dello Stato, anche unificando i servizi amministrativi e ausiliari delle scuole annesse, con accorgimenti necessari a garantire il diritto allo studio della particolare utenza accolta. In attuazione del suddetto decreto e nei limiti dell'organico provinciale complessivo determinato a norma del comma 71, i provveditori agli studi, sentiti gli enti locali interessati e i consigli scolastici provinciali, adottano, con propri decreti aventi carattere definitivo, i piani organici di aggregazione, fusione, soppressione di scuole e istituti di istruzione di ogni ordine e grado, nonché dei plessi, sezioni e corsi con minor numero di alunni rispetto ai parametri prefissati, esclusi i conservatori di musica, le accademie e gli istituti superiori per le industrie artistiche.

71. In conformita' agli obiettivi indicati al comma 70, a decorrere dall'anno scolastico 1997-1998, gli organici del personale della scuola sono rideterminati con periodicit  pluriennale, secondo criteri, procedure e parametri di riferimento stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica. Nel limite dell'organico complessivo fissato per ciascuna provincia dallo stesso decreto interministeriale, i provveditori agli studi determinano la dotazione di ciascuna scuola e istituto di istruzione nonch  le dotazioni organiche provinciali, per ciascun grado di scuola, necessarie per la diffusione e lo sviluppo dell'innovazione, della sperimentazione, dei programmi di prevenzione e recupero della dispersione scolastica, degli interventi di supporto e valutazione dei processi formativi, dell'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare e, limitatamente agli istituti di istruzione secondaria superiore, dell'integrazione degli alunni portatori di handicap. Sono abrogati gli articoli 104, comma 5, 442, comma 1, e 445 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

72. I provveditori agli studi, sulla base dell'organico complessivo fissato al comma 71, determinano l'organico funzionale di ciascun circolo didattico in relazione al numero degli alunni, alla consistenza delle classi, al sostegno necessario per l'integrazione degli alunni portatori di handicap, alla distribuzione delle scuole sul territorio e alle relative situazioni socio-ambientali, nonch  alla diffusione dell'insegnamento della lingua straniera e alle esigenze di scolarizzazione a tempo pieno espresse dall'utenza. E' garantita la continuit  del sostegno per gli alunni portatori di handicap. Le modalit  saranno definite previa contrattazione decentrata, ove prevista. Gli organi competenti, sulla base dei principi generali di cui all'articolo 128 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, deliberano, nel limite delle risorse professionali disponibili, su tutte le esigenze inerenti l'organizzazione dell'attivit  didattica, ivi compresi l'insegnamento della lingua straniera, il tempo pieno e, quando sia necessario, la sostituzione dei docenti assenti per periodi non superiori a cinque giorni nell'ambito dello stesso plesso scolastico. E' abrogato il comma 5 dell'articolo 131 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

73. Con le modalit  previste dall'articolo 442, comma 4, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ridefiniti i criteri di programmazione delle assunzioni di personale docente a tempo indeterminato, in relazione alle prevedibili disponibilit  dei relativi posti nell'anno scolastico successivo, in connessione ai provvedimenti previsti dal comma 70 e alle effettive esigenze di insegnamento da soddisfare.

74. (Comma abrogato)

75. Per il personale in esubero, rispetto alle dotazioni organiche provinciali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre ai corsi di riconversione professionale previsti dall'articolo 473 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, saranno istituiti anche corsi intensivi di durata non superiore all'anno finalizzati al conseguimento del titolo di specializzazione prescritto per l'attivit  di sostegno all'integrazione scolastica degli alunni handicappati; con la contrattazione collettiva saranno, altres , stabiliti i criteri per la mobilit  d'ufficio del medesimo personale. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 28 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417.

76. Nelle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria superiore gli organi competenti di ciascun istituto, sulla base della autonoma valutazione delle esigenze organizzative, possono deliberare che l'insegnamento dell'educazione fisica sia impartito per classi intere anzich  per squadre maschili e femminili. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 302 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

77. Le spese per le supplenze brevi e saltuarie e per i corrispondenti oneri riflessi sono effettuate dalle istituzioni scolastiche ed educative, nonch  dagli istituti superiori di istruzione artistica, entro i limiti dei finanziamenti assegnati dai competenti provveditori agli studi con imputazione ai capitoli 1032, 1035 e 1036 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno definiti i criteri e le modalit  per la ripartizione, tra gli istituti e le scuole di ciascuna provincia, dei fondi accreditati ai provveditori agli studi, per la determinazione delle quote che gli stessi provveditori dovranno accantonare per esigenze eccezionali o, comunque impreviste, nonch  per riequilibrare, ove necessario, la ripartizione delle risorse finanziarie, in relazione alle specifiche situazioni che dovessero determinarsi nelle diverse istituzioni interessate.

78. I capi di istituto sono autorizzati a ricorrere alle supplenze brevi e saltuarie solo per i tempi strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico e dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi di flessibilit  dell'organizzazione dell'orario didattico, alla sostituzione del personale assente con docenti gi  in servizio nella medesima istituzione scolastica. Le eventuali economie di gestione realizzate a fine esercizio in materia di supplenze brevi e saltuarie sono utilizzabili nel successivo esercizio per soddisfare esigenze di funzionamento amministrativo e didattico e per eventuali esigenze aggiuntive di supplenze brevi e saltuarie.

79. Il comma 2 dell'articolo 358 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e'

abrogato, e per le spese relative agli accertamenti da compiere ai fini del riconoscimento legale o del pareggiamento di scuole o, comunque, in relazione ai servizi amministrativi svolti a loro richiesta, i gestori provvederanno direttamente, analogamente a quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo. La stessa procedura viene seguita dai gestori di enti e istituzioni non statali autorizzati ad attuare i corsi biennali di specializzazione per il sostegno didattico agli alunni handicappati, nonché dai gestori di scuole straniere in Italia.

80. Il comma 2 dell'articolo 23 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, va interpretato nel senso che il limite della spesa complessivo di lire 116 miliardi è riferito alla spesa complessiva per i compensi forfettari relativi agli esami di maturità, compresi gli oneri riflessi a carico dello Stato, vigenti alla data di entrata in vigore della legge citata.

81. Dall'applicazione dei commi 70, 71, 72, 75 e 76 dovranno conseguirsi economie di spesa pari a lire 400 miliardi, 1.541 miliardi e 2.175 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1997, 1998 e 1999.

82. Gli stanziamenti di cui al comma 69 sono ridotti di ulteriori 60 miliardi per il 1998, e 100 miliardi per il 1999; tali riduzioni si aggiungono a quelle previste dal richiamato comma 69.

83. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, al numero 1), è soppressa la parola: "cavalli".

84. In aggiunta a quanto disposto dal comma 152 dell'articolo 2, il Ministro delle finanze può disporre entro il 28 febbraio 1997, con proprio decreto, l'aumento di un punto dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

85. Le disposizioni di cui ai commi da 70 a 80 non si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia nell'ambito delle competenze derivanti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

86. Al comma 30 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è soppresso l'ultimo periodo.

87. A decorrere dall'esercizio finanziario 1997, tutti i mezzi finanziari destinati dallo Stato agli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano sono iscritti in un unico capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, denominato "Fondo per il finanziamento ordinario degli Osservatori". Il Fondo è ripartito, sulla base dei criteri determinati con decreto del Ministro, tra gli stipendi, assegni, indennità e compensi di ogni natura al personale della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il Ministro dell'università e della può nominare esperti a tempo pieno tra persone aventi specifiche capacità dei componenti l'osservatorio e quello degli esperti è determinato con tecnologia, di concerto con il Ministro del tesoro, anche in deroga alle vigenti disposizioni. Le spese relative al funzionamento dell'osservatorio, valutate in lire un miliardo annue, vengono iscritte su un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1997, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Lo stanziamento del capitolo 1405 del medesimo stato di previsione è ridotto di lire un miliardo a decorrere dall'anno 1997.

89. Il fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore, istituito dal comma 4 dell'articolo 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è ridotto dello 0,5 per cento e può essere destinato anche alle erogazioni di borse di studio di cui all'articolo 8 della medesima legge.

90. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato a provvedere, nel termine di cinque anni, con propri decreti da adottare, anche in deroga alle norme di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, alla graduale separazione organica delle università, anche preceduta da suddivisioni delle facoltà o corsi di laurea, secondo modalità concordate con gli Atenei interessati, laddove sia superato il numero di studenti e docenti che verrà determinato sede per sede, con apposito decreto ministeriale, previo parere dell'osservatorio per la valutazione del sistema universitario.

91. I provvedimenti ministeriali saranno adottati anche tenendo conto delle specifiche situazioni ed esigenze delle aree metropolitane maggiormente congestionate.

92. I decreti di cui al comma 90 prevedono il piano e le procedure dell'intervento, comprendente l'indicazione degli immobili da utilizzare e delle risorse di personale e finanziarie da destinare allo stesso, nonché alle modalità di verifica periodica. I decreti contenenti disposizioni di programmazione sono emanati sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia.

93. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti eventualmente gli altri Ministri competenti, possono essere concessi in uso perpetuo e gratuito alle università, con spese di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico delle stesse, gli immobili dello Stato liberi.

94. (Comma abrogato).

95. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica promuove, altresì, ai sensi dell'articolo 27

della legge 8 giugno 1990, n. 142, le intese con gli enti locali territoriali per la destinazione ad uso perpetuo e gratuito delle universita', con spese di manutenzione ordinaria e straordinaria a loro carico, di immobili appartenenti al patrimonio dei suddetti enti.

96. Nel quadro della ristrutturazione dell'organizzazione centrale, territoriale e periferica della Difesa, disciplinata dai decreti legislativi previsti dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, le dotazioni organiche e le consistenze effettive complessive degli ufficiali in servizio permanente dell'esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'aeronautica militare sono ridotte del 25 per cento entro otto anni, attraverso la riduzione almeno del 30 per cento della alimentazione dei ruoli.

97. Nell'ambito delle riduzioni di cui al comma 96, il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, che dovranno:

a) definire per ciascuna Forza armata, in relazione alle esigenze ordinativo-funzionali da soddisfare ed ai livelli gerarchici da assicurare, in rapporto anche alle funzioni da svolgere nell'ambito delle strutture integrate dell'Alleanza atlantica e di altri organismi multinazionali similari, i ruoli normali e speciali anche attraverso revisione dei ruoli esistenti e, ove occorra, mediante la soppressione, esaurimento ovvero istituzione di nuovi ruoli, con determinazione delle relative consistenze organiche;

b) apportare le necessarie modificazioni alla normativa vigente al fine di realizzare, in ambito interforze, avanzamenti normalizzati paritetici ed uguali limiti di eta' per la cessazione dal servizio tra ruoli omologhi preposti a funzioni similari;

c) prolungare opportunamente la permanenza nei singoli gradi in relazione ai piu' elevati limiti di eta', che comunque non possono eccedere i sessantacinque anni;

d) aggiornare, in chiave riduttiva, i numeri massimi di cui alla legge 10 dicembre 1973, n. 804, in relazione a quanto previsto nel comma 96, precisando le cariche da escludere dal collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, di cui all'articolo 7 della medesima legge n. 804 del 1973;

e) regolare con norme transitorie il graduale passaggio, in un arco di otto anni, dalla vigente normativa a quella che verra' definita con i decreti legislativi, tenendo conto dei giudizi di idoneita' espressi dalle commissioni di avanzamento alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, nonche' disciplinando il transito, senza oneri aggiuntivi, del personale eccedente in altre amministrazioni;

f) prevedere la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure relative alla valutazione del personale ai fini dell'avanzamento, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e dalla legge 19 maggio 1986, n. 224, mediante l'utilizzazione prevalente di voti numerici quale sintesi valutativa della documentazione caratteristica disponibile, la razionalizzazione del funzionamento dei collegi giudicanti preposti alla valutazione del personale, nonche' procedure di verifica dell'operato delle commissioni di avanzamento in caso di annullamento delle valutazioni;

g) aggiornare la normativa relativa alla posizione dell'ausiliaria, limitandone le condizioni di accesso, riducendone la durata che sara' allineata ai limiti di eta' per la cessazione dal servizio previsti per le differenti categorie del pubblico impiego, ampliandone le cause di esclusione e di cessazione anticipata e ridisciplinandone le modalita' di impiego, continuando comunque ad assicurare il versamento delle ritenute contributive ai fini pensionistici per tutta la durata della permanenza in tale posizione;

h) realizzare economie nette di spesa, con riferimento agli oneri per gli ufficiali in servizio permanente effettivo previsti ai fini del bilancio triennale 1997-1999, non inferiori, rispettivamente, a lire 60 miliardi nel 1997, lire 84 miliardi nel 1998 e lire 138 miliardi nel 1999.

98. Ferme restando le economie previste dal comma 97, lettera h), l'ordinamento derivante dai decreti legislativi di cui al comma 97 non puo' comunque comportare a regime oneri superiori, in termini reali, alla spesa per gli ufficiali in servizio permanente di ciascuna Forza armata quale risultante dal bilancio consuntivo 1996.

99. Il Governo e' altresì delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per apportare le necessarie modificazioni alla normativa relativa alla posizione di ausiliaria del restante personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della guardia di finanza, secondo i criteri indicati nel comma 97, lettera g), nonche' per apportare alla vigente normativa le modifiche e le integrazioni necessarie al fine di armonizzare il trattamento giuridico del personale militare volontario in ferma breve al terzo anno di ferma a quello previsto per il personale militare in servizio permanente effettivo.

100. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 97 e 99, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.

101. (Comma abrogato).

102. (Comma abrogato).

103. Per l'assunzione di mano d'opera da utilizzare nei reparti di lavoro del Genio militare, continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute negli articoli 51, primo comma, lettera a), e 52 del regolamento approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365.

104. (Comma abrogato).

105. (Comma abrogato).

106. (Comma abrogato).

107. (Comma abrogato).

108. (Comma abrogato).

109. (Comma abrogato).

110. (Comma abrogato).

111. (Comma abrogato)

112. (Comma abrogato)

113. (Comma abrogato)

114. (Comma abrogato)

115. Comma abrogato.

116. A decorrere dal 1 gennaio 1997 al personale che espleta servizio ausiliario di leva nei Corpi di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, compete, in luogo del trattamento economico previsto dal quadro IV, sezione C, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e successive modificazioni, e dalla legge 20 marzo 1984, n. 34, e successive modificazioni, la paga netta giornaliera prevista dalla tabella I annessa alla legge 5 agosto 1981, n. 440, come modificata dalla legge 5 luglio 1986, n. 342.

117. Al personale di cui al comma 116 e' corrisposta l'indennita' aggiuntiva prevista dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386.

118. (Comma abrogato).

119. Per le domande presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della misura dell'equo indennizzo, la tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e' sostituita dalla tabella 1 allegata alla presente legge. E' abrogato il comma 29 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Per la determinazione dell'equo indennizzo si considera, in ogni caso, lo stipendio tabellare iniziale. Sono esclusi eventuali emolumenti aggiuntivi, ivi compresi quelli spettanti per riconoscimento di anzianita'.

120. Per coloro che, antecedentemente alla data del 1 gennaio 1995, avevano in corso il procedimento per l'accertamento della dipendenza da causa di servizio di infermita' o lesioni o che, con decorrenza dalla stessa data, abbiano presentato domanda di aggravamento sopravvenuto della menomazione ai sensi dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, continuano a trovare applicazione, per la determinazione dell'equo indennizzo, le disposizioni previgenti alla legge 23 dicembre 1994, n. 724.

121. (Comma soppresso)

122. Il disposto dell'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si applica anche ai dipendenti degli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali a suo tempo collocati in aspettativa ai sensi delle leggi 31 ottobre 1965, n. 1261, e 12 dicembre 1966, n. 1078.

123. Gli emolumenti, compensi, indennita' percepiti dai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per l'espletamento di incarichi affidati dall'amministrazione di appartenenza, da altre amministrazioni ovvero da societa' o imprese controllate direttamente o indirettamente dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque autorizzati dall'amministrazione di appartenenza sono versati, per il 50 per cento degli importi lordi superiori a 200 milioni di lire annue, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente. Il versamento e' effettuato dai soggetti che hanno conferito l'incarico all'atto della liquidazione, previa dichiarazione del dipendente circa l'avvenuto superamento del limite sopra indicato.

124. Sono escluse dalla disciplina di cui al comma 123 le somme corrisposte dall'amministrazione di

appartenenza o presso la quale il dipendente presta servizio in posizione di comando o di fuori ruolo o svolge altra forma di collaborazione autorizzata, nonché i diritti d'autore, i compensi per l'attività di insegnamento e i redditi derivanti dall'esercizio di attività libero-professionale ove consentita ai pubblici dipendenti e per la quale sia previsto l'obbligo di iscrizione al relativo albo professionale.

125. Il limite di cui al comma 123 è aggiornato, ogni due anni, con decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro.

126. I compensi corrisposti da pubbliche amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29](#), spettanti ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali sono ridotti per ciascun incarico in misura pari al 5 per cento per gli importi superiori a lire 5 milioni lordi annui, al 10 per cento per gli ulteriori importi superiori a lire 10 milioni lordi annui, al 20 per cento per gli ulteriori importi superiori a lire 20 milioni lordi annui. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le modalità di versamento all'erario dell'importo corrispondente alla riduzione per prestazioni comunque rese a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

127. Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

128. L'osservanza delle disposizioni dei commi da 123 a 131 è curata dal Dipartimento della funzione pubblica che può avvalersi, d'intesa con il Ministero delle finanze, dei servizi ispettivi dell'amministrazione delle finanze e della Guardia di finanza.

129. È abrogato l'[articolo 24 della legge 23 dicembre 1994, n. 724](#).

130. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'assolvimento di pubbliche funzioni, possono essere ammessi, previa domanda a svolgere presso l'amministrazione di appartenenza prestazioni lavorative saltuarie, gratuite e senza alcun onere per l'amministrazione, ove si tratti di prestazioni di alta qualificazione professionale in relazione alle quali si renda necessario il continuo esercizio per evitare la perdita della professionalità acquisita.

131. Alle amministrazioni pubbliche che alla data del 31 dicembre 1996 non abbiano adempiuto a quanto previsto dai commi 6, 7 e 8 dell'[articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29](#), e successive modificazioni, in materia di anagrafe delle prestazioni, è fatto divieto di conferire nuovi incarichi.

132. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati i commi quinto, sesto e settimo, dell'[articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18](#), e successive modificazioni ed integrazioni. Il terzo comma dell'articolo 162 del medesimo decreto n. 18 del 1967 è sostituito dal seguente: "La retribuzione annua base è fissata secondo i criteri e nei limiti stabiliti dal primo comma dell'articolo 157". Per il triennio 1997-1999 le retribuzioni del personale a contratto, da assumere ai sensi degli articoli 157 e 162 del [decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18](#), e successive modificazioni ed integrazioni, non possono subire miglioramenti salvo nei casi in cui questi non comportino un aggravio dell'onere in lire italiane o nei casi in cui sia necessario adeguarsi alle normative locali.

133. (Comma soppresso).

134. Gli impiegati di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari con contratto a tempo indeterminato possono essere immessi nei ruoli del Ministero degli affari esteri, nell'ambito delle dotazioni organiche determinate ai sensi dell'[articolo 22, comma 16, della legge 23 dicembre 1994, n. 724](#), in numero massimo di cinquanta unità per ciascun anno del triennio 1997-1999, tramite appositi concorsi per titoli ed esami purché in possesso dei requisiti prescritti per le qualifiche cui aspirano e purché abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole. Le relative modalità saranno fissate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. Gli impiegati a contratto così immessi nei ruoli sono destinati, quale sede di prima destinazione, a prestare servizio presso l'amministrazione centrale per un periodo minimo di due anni.

135. I posti che risulteranno disponibili nelle qualifiche funzionali IV, VI ed VIII in sede di determinazione delle dotazioni organiche ai sensi dell'[articolo 22, comma 16, della legge 23 dicembre 1994, n. 724](#), saranno coperti tramite concorso per titoli ed esami riservato ai dipendenti del Ministero degli affari esteri della qualifica immediatamente inferiore che posseggano i necessari requisiti ai sensi della normativa vigente, nonché una anzianità in ruolo di almeno 10 anni riducibili in corrispondenza del numero degli anni trascorsi all'estero. Le modalità del concorso saranno determinate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. Il personale in servizio all'estero che risulti vincitore dei concorsi predetti mantiene il trattamento economico relativo al posto-funzione già ricoperto, fino al rientro in Italia, ovvero all'assegnazione presso altra sede all'estero.

136. Il contingente di cui al settimo comma dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, e' diminuito a 78 unita'. Il sub contingente presso le Rappresentanze permanenti presso organismi internazionali e' elevato a 37 unita', ferme restando le 4 unita' fissate dall'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

137. Il Governo e' autorizzato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' regolamenti diretti a: a) promuovere lo snellimento delle procedure per la somministrazione e la gestione dei fondi da parte delle rappresentanze diplomatiche e degli altri uffici dipendenti in linea con quanto previsto dall'articolo 8, secondo comma, della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e, per il trasferimento ad esercizi successivi di eventuali residui e per la rendicontazione, agendo anche in deroga all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 60 e 61 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; b) riconoscere una controllata autonomia contabile ed amministrativa agli uffici all'estero, operando l'estensione ed armonizzazione di quanto previsto per gli istituti italiani di cultura dall'articolo 7 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, ispirandosi a tal fine a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367; c) garantire in materia contrattuale la compatibilita' con gli ordinamenti dei rispettivi paesi di accreditamento, operando opportune modifiche all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ispirandosi al principio del controllo successivo anche per i contratti di importo superiore a quello previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 14 gennaio 1994, n. 20; d) prevedere appositi strumenti per sopperire alle esigenze caratterizzate da imprevedibilita' ed urgenza, prevedendo a tal fine l'estensione agli uffici all'estero dei fondi scorta di cui all'articolo 7, comma 7, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, nonche' l'istituzione temporanea, per l'attuazione all'estero di specifiche iniziative e programmi di particolare rilievo finanziario ed organizzativo, di appositi servizi amministrativi decentrati, con le modalita' previste dall'articolo 9 della legge 6 febbraio 1985, n. 15.

138. Il Governo e' delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a riordinare la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, nonche' ad aggiornare le altre disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, comunque attinenti alla materia del trattamento economico, ricorrendo ad atti regolamentari, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi per quanto concerne il personale dipendente dal Ministero degli affari esteri: a) il provvedimento non dovra' comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato per il 1997; b) durante il servizio all'estero tutti i dipendenti percepiranno un'apposita indennita', che non ha carattere retributivo, commisurata, per ciascun posto-funzione previsto negli organici degli uffici all'estero, e in riferimento al servizio da svolgere, al costo della vita, al costo degli affitti, al numero dei familiari a carico, agli oneri scolastici e sanitari e a condizioni ambientali di eventuale rischio e disagio; c) per le categorie da individuare con i decreti stessi si dovra' prevedere anche un assegno per gli oneri di rappresentanza tenendo conto della normativa vigente negli altri Paesi dell'Unione europea; d) le indennita', determinate secondo criteri e modalita' che ne assicurino la periodicamente. Al fine dell'adeguamento alle variazioni del costo della vita si terra' conto, per quanto possibile e comunque nei limiti delle disponibilita' finanziarie, dei meccanismi e dei livelli che regolano la stessa materia nei Paesi dell'Unione europea.

139. Dall'attuazione dei commi da 132 a 138 devono derivare economie non inferiori a lire 3 miliardi per l'anno 1997, 5 miliardi per l'anno 1998 e 6

140. Per quanto riguarda i dipendenti, di nazionalita' italiana o straniera residenti anche temporaneamente all'estero, assunti a contratto dalle seguenti principi e criteri, tenuto conto di quanto previsto al comma 138: a) fissazione del pagamento delle retribuzioni direttamente in valuta locale, prevedendo emolumenti sufficienti ad attrarre gli elementi piu' qualificati; b) garantire la compatibilita' con gli ordinamenti dei rispettivi Paesi di c) individuazione di un quadro di posizioni stipendiali, distinto per funzioni professionali, che tenga conto anche dell'anzianita' di servizio.

141. Per i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni che prestano servizio all'estero ed il cui trattamento e' gia' rapportato a quello attribuito ai dipendenti del Ministero degli affari esteri, il Governo si attiene ai criteri direttivi indicati nel comma 138, per quanto applicabili in rapporto ai singoli ordinamenti.

142. Gli schemi dei decreti di cui al comma 138 sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che dovranno pronunciarsi entro trenta giorni.

143. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a decorrere dall'anno 1997 le misure del concorso delle regioni Sicilia e Sardegna al finanziamento del Servizio sanitario nazionale previste dall'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificate dall'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono elevate, rispettivamente, al 42,5 ed al 29 per cento. La regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato. Di conseguenza non si applicano, alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 16, primo periodo, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 32, 34, 35, 36, 37 e 38 dell'articolo 1.

144. A decorrere dal 1997 sono soppresse le quote del Fondo sanitario nazionale a carico del bilancio dello Stato

a favore della regione Friuli-Venezia Giulia che provvede al finanziamento dell'assistenza sanitaria con i proventi dei contributi sanitari e con risorse del proprio bilancio. Dalla stessa data gli oneri previsti a carico dello Stato derivanti dai mutui non ancora stipulati dalla regione Friuli-Venezia Giulia, a copertura dei disavanzi delle aziende sanitarie per gli anni successivi al 1994, sono fronteggiati dalla regione medesima.

145. Per le finalita' di cui al comma 144 e sino alla data di applicazione di quanto disposto al comma 146, le quote fisse dei tributi devoluti alla regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 49, primo comma, dello Statuto speciale approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, sono attribuite, rispettivamente, in ragione di cinque decimi con riferimento a quanto previsto ai numeri 1), 3) e 4) del primo comma del citato articolo 49.

146. Dalla data di inizio dell'efficacia delle norme attuative dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, in relazione alle modifiche apportate dall'articolo 5 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, al primo comma dell'articolo 49 del citato Statuto speciale, ai numeri 1), 3) e 4), le parole: "quattro decimi" sono sostituite dalle seguenti: "sei decimi" e, al numero 2), le parole: "quattro decimi" sono sostituite dalle seguenti: "quattro decimi e mezzo".

147. A decorrere dal 1997 l'anticipazione di lire 150 miliardi prevista dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 567, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 82, resta assorbita nelle somme attribuite ai sensi della disposizione di cui al comma 145.

148. Le assegnazioni finanziarie alla regione Sicilia attuative di leggi di settore nazionali che, alla data del 31 dicembre 1996, risultino non impegnate o per le quali non sia ancora stato identificato il soggetto beneficiario, possono, con legge regionale, essere riutilizzate per interventi nel settore cui erano originariamente destinate. Tale facolta' non si applica ai finanziamenti relativi ad interventi nel settore delle calamita' naturali e dell'assistenza sanitaria.

149. La regione Trentino-Alto Adige e' delegata a fissare le tipologie e gli importi dei tributi speciali catastali e a provvedere alla loro riscossione. Gli introiti relativi confluiscono nel bilancio regionale. La somma attribuita ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569, per lo svolgimento delle funzioni delegate in materia di catasto e' rideterminata assicurando comunque un risparmio per il bilancio dello Stato.

150. Per l'anno 1998, il fondo perequativo di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' ridotto di un importo pari al 6 per cento dell'ammontare dei trasferimenti soppressi di cui alla colonna a) della tabella C allegata alla medesima legge, fino alla concorrenza delle singole quote di fondo perequativo spettanti. Per l'anno 1999, ferma restando l'entita' complessiva della riduzione nello stesso importo determinato per l'anno 1998, la quota di riduzione posta a carico di ogni singola regione e le modalita' di attuazione verranno stabilite d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

151. Le regioni iscrivono provvisoriamente nei propri bilanci l'ammontare presunto del fondo perequativo indicato nella tabella C allegata alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, al netto delle riduzioni di cui al comma 150.

152. Nel 1997, le anticipazioni straordinarie di cassa, di cui al comma 4 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono ridotte, per le stesse regioni, nella misura determinata al comma 150; a decorrere dal 1998 per le modalita' si provvedera' d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

153. La misura massima dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e dell'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e successive modificazioni e integrazioni, e' determinata in lire 60 al metro cubo di gas erogato.

154. La misura massima dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e' elevata a lire 50 a litro. L'operativita' di eventuali aumenti erariali per l'accisa sulla benzina per autotrazione e' limitata, nei territori delle regioni a statuto ordinario, alla differenza esistente rispetto all'aliquota in atto della citata imposta regionale, ove vigente.

155. A decorrere dal 1 gennaio 1997 i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti beneficiari di trasferimenti statali sono inseriti nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, e ad essi si applicano tutte le disposizioni che regolano il sistema della tesoreria unica. In sede di prima applicazione i tesoriери dei comuni non sono tenuti a versare nelle contabilita' speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato competenti per territorio le disponibilita' liquide dei comuni esistenti al 31 dicembre 1996, ma eseguono i pagamenti disposti dagli enti utilizzando prioritariamente tali disponibilita'. A valere sulle suddette disponibilita' sono tenuti vincolati, a cura del tesoriere, in attesa del loro specifico utilizzo, i fondi per i quali apposite norme di legge stabiliscono un vincolo di destinazione, ivi comprese le somme provenienti da mutui. Per i comuni il cui servizio di tesoreria e' gestito da un soggetto diverso da quello indicato all'articolo 50 del decreto legislativo 77,

l'inserimento nella predetta tabella A e' differito al giorno successivo alla prima scadenza dell'incarico affidato al soggetto non abilitato; al versamento delle disponibilita' liquide del comune provvede il tesoriere abilitato, entro trenta giorni dall'assunzione dell'incarico.

156. Ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e' attribuito a decorrere dall'anno 1997 un contributo commisurato al 6 per cento delle disponibilita' liquide di cui al comma 155, nei limiti complessivi di spesa di lire 180 miliardi.

157. Sono esonerati dall'applicazione obbligatoria degli aumenti delle aliquote massime di imposte e tasse comunali, come rideterminate dalla presente legge, gli enti locali dissestati che presentino consuntivi in attivo, per due esercizi finanziari consecutivi, della gestione riequilibrata.

158. I contributi sui fondi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono corrisposti in tre rate uguali: la prima entro il mese di febbraio, la seconda entro il mese di maggio e la terza entro il mese di febbraio dell'anno successivo. Il pagamento della terza rata puo' essere anticipato previa autorizzazione del Ministero del tesoro.

159. All'articolo 3, comma 39, secondo periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono soppresse le parole: "limitatamente alla parte, riferibile al costo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, eccedente i proventi delle addizionali suddette".

160. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 31 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come sostituito dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336, a decorrere dall'esercizio 1997 l'avanzo di amministrazione puo' essere iscritto nel bilancio di previsione ed essere utilizzato anche per le spese una tantum, ivi comprese le spese delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi degli enti locali. Gli avanzi di amministrazione non vincolati degli enti locali dissestati che hanno adottato il bilancio stabilmente riequilibrato, dovranno essere destinati prioritariamente a sanare l'indebitamento dell'ente per la parte non coperta dal mutuo di ripianamento e fino alla concorrenza dell'ammontare delle entrate previste dall'eventuale vendita di beni del patrimonio locale.

161. Il comma 1 dell'articolo 117 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336, e' sostituito dal seguente: "1. L'applicazione delle prescrizioni di cui all'articolo 9 decorre dal 1998. A tal fine gli enti locali iscrivono nell'apposito intervento di ciascun servizio l'importo dell'ammortamento accantonato per i beni relativi, con la seguente gradualita' del valore calcolato con i criteri dell'articolo 71: a) per il 1998 il 6 per cento del valore; b) per il 1999 il 12 per cento del valore; c) per il 2000 il 18 per cento del valore; d) per il 2001 il 24 per cento del valore".

162. A decorrere dall'anno 1998 i contributi ordinari spettanti ai comuni ed alle province ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono ridotti di lire 560.000 milioni e di lire 40.000 milioni. Sono esclusi dalla riduzione gli enti locali dissestati.

163. Le regioni e gli enti locali sono autorizzati a contrarre mutui con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti per la copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto e dei servizi di trasporto in gestione diretta, relativi agli esercizi 1995, 1996 e 1997, e per il finanziamento delle somme occorrenti, entro i limiti derivanti dalla partecipazione azionaria, per la ricapitalizzazione delle aziende di trasporto costituite in forma di societa' per azioni, quando la regione o gli enti locali rivestono la posizione di unico azionista o di azionista di maggioranza. Le regioni e gli enti locali sono altresì autorizzati a contrarre, a decorrere dall'anno 1997, con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti, a carico dei propri bilanci ed entro il limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente per le rispettive tipologie di enti, mutui per la copertura dei contributi per l'esercizio del trasporto pubblico locale in adempimento a contratti di servizio e contratti di programma che prevedano il progressivo aumento della quota dei costi coperta con i proventi del traffico e la corrispondente riduzione, per la durata del mutuo, dei contributi in misura pari almeno al 5 per cento annuo al netto del tasso di inflazione programmato anche in applicazione dei criteri di cui agli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, come modificato dal Regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991.

164. I contributi erariali ordinari e perequativi per gli squilibri della fiscalita' locale spettanti ai comuni, alle province ed alle comunita' montane sulla base della legislazione vigente sono attribuiti, per l'anno 1997, con le variazioni di cui al comma 156 e con le seguenti ulteriori variazioni: a) incremento del fondo ordinario dell'importo complessivo di lire 212.100 milioni, pari per ciascun comune e provincia all'1,239 per cento dei contributi ordinari definitivamente attribuiti per l'anno 1995; b) incremento del fondo ordinario dell'importo complessivo di lire 281.000 milioni, spettante ai soli enti che hanno subito la riduzione dei trasferimenti nel 1995 ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e da ripartire in misura proporzionale ai contributi erariali assegnati per il 1996 a tale titolo; c) incremento del fondo ordinario dell'importo di lire 10.000 milioni, da destinare alla provincia di Catanzaro per lire 3.850 milioni, alla provincia di Forlì per lire 3.150 milioni ed alla provincia di Vercelli per lire 3.000 milioni; d) incremento del fondo ordinario dell'importo di lire 3.000 milioni per l'erogazione di contributi per la fusione e l'unione di comuni, da attribuire con le modalita' ed i criteri a tale titolo stabiliti per il 1996; e) riduzione del fondo perequativo per gli squilibri della fiscalita' locale di un importo complessivo pari a lire 506.100 milioni per il finanziamento degli incrementi previsti dalle lettere a), b), c) e d).

165. Agli enti locali e' assegnato un fondo di lire 175.000 milioni da attribuire ai sensi dell'articolo 41 del decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

166. Le somme dovute agli enti locali a seguito di correzione di errori materiali, relativi al calcolo delle spettanze sul contributo per gli squilibri della fiscalità locale, possono essere corrisposte a valere sugli stanziamenti del fondo ordinario.

167. I capitoli della rubrica 3 (Servizi del Provveditorato generale dello Stato) dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997 sono ridotti per complessive lire 190 miliardi. Il Ministro del tesoro ripartisce la predetta riduzione tra i capitoli della rubrica medesima.

168. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 1997 degli enti locali è prorogato al 28 febbraio 1997. È altresì differito al 28 febbraio 1997 il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali relativamente all'anno 1997. Ai fini della predisposizione del bilancio 1997 e dei suoi allegati, i contributi erariali di parte corrente ed in conto capitale spettanti ai comuni, alle province, alle comunità montane, sono attribuiti secondo le norme vigenti e nel rispetto delle entità previste dal bilancio dello Stato e dalla legge finanziaria per il 1997 definitivamente approvati. In deroga a quanto stabilito dal **decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77**, e successive modificazioni, l'ente locale può deliberare l'esercizio provvisorio, sulla base del bilancio già deliberato, per un periodo di quattro mesi e i bilanci del 1997 possono essere predisposti anche secondo i regolamenti di contabilità e i modelli di bilancio validi per i bilanci del 1996.

169. Restano validi gli atti e provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-**legge 26 gennaio 1996, n. 32**, 25 marzo 1996, n. 156, 25 maggio 1996, n. 287, 24 luglio 1996, n. 390, e 20 settembre 1996, n. 492.

170. Restano validi gli atti e provvedimenti adottati e sono fatti salvi i procedimenti instaurati, gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-**legge 15 giugno 1994, n. 376**, 8 agosto 1994, n. 492, 11 ottobre 1994, n. 574, 9 dicembre 1994, n. 676, 8 febbraio 1995, n. 33, 7 aprile 1995, n. 106, 10 giugno 1995, n. 224, 3 agosto 1995, n. 323, 2 ottobre 1995, n. 414, 4 dicembre 1995, n. 514, 31 gennaio 1996, n. 38, 4 aprile 1996, n. 188, 3 giugno 1996, n. 309, 5 agosto 1996, n. 409 e 4 ottobre 1996, n. 516.

171. Restano validi gli atti e provvedimenti adottati e sono fatti salvi i procedimenti instaurati, gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-**legge 30 agosto 1996, n. 452** e 23 ottobre 1996, n. 550.

172. Restano validi gli atti e provvedimenti adottati e sono fatti salvi i procedimenti instaurati, gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-**legge 3 maggio 1995, n. 155**, 30 giugno 1995, n. 267, 1 settembre 1995, n. 367, 30 ottobre 1995, n. 452, 23 dicembre 1995, n. 571, 1 marzo 1996, n. 98, 29 aprile 1996, n. 235, 1 luglio 1996, n. 345, 30 agosto 1996, n. 415, 23 ottobre 1996, n. 549.

173. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina concernente l'ordinamento e il funzionamento degli organi degli enti locali, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia, la giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiore nel massimo ad un quarto dei membri assegnati al consiglio con eventuale arrotondamento all'unità per eccesso e, ove occorra, anche mediante aumento di una unità, in modo da raggiungere il numero pari e la giunta provinciale è composta dal presidente della provincia, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore nel massimo ad un quarto dei membri assegnati al consiglio con eventuale arrotondamento all'unità per eccesso e, ove occorra, anche con aumento di una unità, in modo da raggiungere il numero pari.

173-bis. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina concernente l'ordinamento ed il funzionamento degli organi degli enti locali, nei consigli provinciali è eletto un presidente del consiglio con poteri di convocazione e direzione dei lavori. Il presidente del consiglio deve convocare l'assemblea nel termine massimo di venti giorni dalla richiesta formulata da un quinto dei consiglieri o dal presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti che formano oggetto della richiesta.

173-ter. Il comma 189 va interpretato nel senso che non sono considerati redditi da lavoro ai fini della medesima disposizione le indennità percepite in applicazione della **legge 27 dicembre 1985, n. 816**, e successive modificazioni.

173-quater. Ai presidenti dei consigli provinciali e dei consigli comunali si applicano le norme in materia di aspettative, permessi ed indennità stabilite dalla **legge 27 dicembre 1985, n. 816**, e successive modificazioni, per gli assessori di province o comuni delle classi demografiche ivi indicate, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

174. Le affissioni di manifesti di partiti o movimenti politici effettuate fino al 30 novembre 1996 in violazione dell'**articolo 8, ultimo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212**, possono essere sanate mediante versamento di un'oblazione a carico dei responsabili pari per ciascuna violazione all'importo minimo indicato dallo stesso comma ed entro un massimo di lire un milione. A tali violazioni non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'**articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515**.

175. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, con uno o piu' decreti legislativi, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e delle finanze, le disposizioni occorrenti per la revisione ed il riordino del sistema dei trasferimenti a province, comuni e comunita' montane, previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a modifica dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

- a) introduzione di parametri che tengano conto dei servizi forniti maggiormente diffusi sul territorio e della accessibilita' ad essi per i comuni che ne sono sprovvisti;
- b) determinazione di indicatori per l'individuazione delle condizioni di degrado socio-economico degli enti;
- c) introduzione di parametri per misurare gli eventuali insediamenti militari presenti nel territorio dell'ente;
- d) introduzione di correttivi ai parametri in relazione all'incremento della domanda di servizi dovuta alla peculiarita' degli enti di maggiore dimensione demografica e in relazione, altresì, alla rigidita' dei costi degli enti di minore dimensione demografica;
- e) determinazione di un periodo di riequilibrio dei trasferimenti erariali tenendo conto del complesso degli stessi di genere ordinario e consolidato, incrementato dei tributi detratti in precedenza e delle conseguenze derivanti dall'applicazione di nuovi criteri;
- f) attribuzione delle eventuali maggiori assegnazioni annuali di contributi erariali ai diversi fondi tenendo conto dell'incidenza delle nuove forme impositive attribuite agli enti locali;
- g) definizione di indicatori che facciano riferimento e incentivino lo sforzo tariffario e lo sforzo fiscale dei singoli enti;
- h) parametri che incentivino la gestione dei servizi in forma associata da parte dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

176. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 175 sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni.

177. Disposizioni integrative e correttive possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 175, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi determinati dai commi da 175 a 177 e previo parere delle Commissioni parlamentari di cui al comma 176, con l'osservanza delle modalita' ivi indicate.

178. A decorrere dal 28 settembre 1996 e fino al 31 dicembre 1997 il collocamento in ausiliaria del personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della Guardia di finanza, avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio permanente per raggiungimento del limite di eta' previsto per il grado rivestito.

179. Al personale militare che abbia presentato domanda di revoca ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 505, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

180. Restano validi gli atti e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 505, e del decreto-legge 29 novembre 1996, n. 606.

181. Per il pagamento delle somme, maturate fino al 31 dicembre 1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, emissioni di titoli del debito pubblico per ciascuna delle annualita' comprese fra il 1996 ed il 2001; tali emissioni non concorrono al raggiungimento del limite dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio. Il ricavo netto delle suddette emissioni, limitato a lire 3.135 miliardi per la prima annualita', sara' versato ai competenti enti previdenziali, che provvederanno direttamente a soddisfare in contanti, in sei annualita', gli aventi diritto nelle forme previste per la corresponsione dei trattamenti pensionistici; l'importo di ciascuna annualita' sara' determinato in relazione all'ammontare del ricavo netto delle emissioni versato agli enti previdenziali.

182. La verifica annuale del requisito reddituale per il diritto all'integrazione del trattamento e' effettuata non solo in relazione ai redditi riferiti all'anno 1983, ma anche con riferimento ai redditi degli anni successivi. Sugli arretrati maturati al 31 dicembre 1995 e' dovuta esclusivamente una somma pari al 5 per cento dell'importo maturato a tale data. Per gli anni successivi, sulle somme ancora da rimborsare sono dovuti gli interessi sulla base di un tasso annuo pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertata dall'ISTAT per l'anno precedente. Con la prima annualita' sono corrisposti gli interessi maturati sull'intero ammontare degli arretrati dal 1 gennaio 1996 alla data di pagamento.

183. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto le questioni di cui ai commi 181 e 182 del presente articolo sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.

184. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in attuazione dell'articolo 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, di conversione del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510.

185. Con effetto dalla data del 30 settembre 1996, al fine di incentivare l'assunzione di nuovo personale, ai lavoratori in possesso dei requisiti di eta' e di contribuzione per l'accesso al pensionamento di anzianita', di cui alla tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, dipendenti da imprese, puo' essere riconosciuto il trattamento di pensione di anzianita' e, in deroga al regime di non cumulabilita' di cui al comma 189, il passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale in misura non inferiore a 18 ore settimanali. La facolta' di cui al presente comma e' concessa, previa autorizzazione dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ferme restando le decorrenze dei trattamenti previste dall'ordinamento vigente, a condizione che il datore di lavoro assuma nuovo personale per una durata e per un tempo lavorativo non inferiore a quello ridotto ai lavoratori che si avvalgono della predetta facolta'. A questi non superiore al 50 per cento. La somma della pensione e della retribuzione non puo' in ogni caso superare l'ammontare della retribuzione spettante al lavoratore che, a parita' di altre condizioni, presta la sua opera a tempo pieno.

186. L'impresa che si avvale della facolta' di ricorso al lavoro a tempo parziale di cui al comma 185 deve dare comunicazione ai competenti istituti previdenziali e all'ispettorato provinciale del lavoro della stipulazione dei

187. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le necessarie norme regolamentari per la definizione dei criteri e delle modalita' applicative di quanto disposto al all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. In ogni caso nell'ambito delle predette amministrazioni pubbliche si prescinde dall'obbligo di nuove assunzioni di cui al medesimo comma 185.

188. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa in materia di cumulo per i lavoratori pubblici che avevano presentato domanda di collocamento a riposo per anzianita' entro il 28 settembre 1994 e la cui domanda era stata regolarmente accolta. I lavoratori pubblici che abbiano presentato domanda di pensionamento di anzianita' prima del 30 settembre 1996 possono revocare la domanda conservando comunque la precedente sede di lavoro ovvero esercitare l'opzione per il lavoro a tempo parziale di cui ai commi da 185 a 187, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

189. Con effetto sui trattamenti liquidati dalla data di cui al comma 185, le pensioni di anzianita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di essa sostitutive, nonche' i trattamenti anticipati di anzianita' delle forme esclusive della medesima, non sono cumulabili, limitatamente alla quota liquidata con il sistema retributivo, con redditi da lavoro di qualsiasi natura e il loro conseguimento e' subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro. A tal fine trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 3, 4, e 7 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Ai lavoratori che alla data del 30 settembre 1996 sono titolari di pensione, ovvero che hanno raggiunto il requisito contributivo di 36 anni o quello di 35 anni, quest'ultimo unitamente a quello anagrafico di 52 anni, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa. Il regime previgente continua ad applicarsi anche nei confronti di coloro che si pensionano con 40 anni di contribuzione ovvero con l'anzianita' contributiva massima prevista dall'ordinamento di appartenenza, nonche' per le eccezioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 120.

190. Con effetto sui trattamenti liquidati dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pensioni di anzianita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori autonomi non sono cumulabili nella misura del 50 per cento con i redditi di lavoro autonomo, fino a concorrenza del reddito stesso. Ai lavoratori che alla data del 30 settembre 1996 sono titolari di pensione ovvero hanno maturato il requisito contributivo di 35 anni, unitamente a quello anagrafico di 55 anni, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa.

191. L'assunzione di personale di cui ai commi 185 e 192 deve risultare ad incremento delle unita' effettivamente occupate alla data del pensionamento. L'incremento medesimo deve essere considerato al netto delle diminuzioni intervenute nell'anno precedente il pensionamento.

192. Per i lavoratori autonomi in possesso dei requisiti di eta' e di contribuzione per l'accesso al pensionamento di anzianita' indicati all'articolo 1, comma 28, della legge 8 agosto 1995, n. 335, spetta, ove rinuncino al pensionamento, fino alla data di compimento dell'anzianita' contributiva di 40 anni e comunque per un periodo non superiore all'eta' del pensionamento di vecchiaia, una riduzione sui contributi dovuti pari a 10 punti percentuali, a condizione che il lavoratore autonomo assuma, con le modalita' di cui al comma 186 del presente articolo, una o piu' unita' anche a tempo parziale per un orario non inferiore al 50 per cento dell'orario normale di lavoro, ovvero che si avvalga dei contratti di riallineamento retributivo di cui al decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, per regolarizzare posizioni lavorative non conformi ai contratti di categoria, ovvero affianchi un socio nell'esercizio dell'attivita'.

193. All'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1

giugno 1991, n. 166, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Salvo quanto disposto dai commi seguenti, dalla retribuzione imponibile di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono escluse le contribuzioni e le somme versate o accantonate, anche con il sistema della mancata trattenuta da parte del datore di lavoro nei confronti del lavoratore, a finanziamento di casse, fondi, gestioni o forme assicurative previsti da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari, nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione. Tale disposizione si applica anche ai periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; tuttavia i versamenti contributivi sulle predette contribuzioni e somme restano salvi e conservano la loro efficacia se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della medesima legge di conversione".

194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1 settembre 1985 al 30 giugno 1991, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i datori di lavoro, per i periodi per i quali non abbiano versato i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, come sostituito dal comma 193 del presente articolo, sono tenuti al pagamento dei contributi previdenziali nella misura del 15 per cento sui predetti contributi e somme, da devolversi, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 2, del predetto decreto-legge, alle gestioni pensionistiche di iscrizione del lavoratore, senza oneri accessori. Il pagamento deve essere effettuato in 18 rate bimestrali consecutive di eguale importo, la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, con le modalita' che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma puo' essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento. La misura dei contributi previdenziali previsti dal presente comma e' ridotta al 2 per cento in caso di contribuzioni e somme versate ai fondi integrativi di previdenza del settore editoriale stabilite da accordi collettivi nazionali che hanno acquisito forza di legge in attuazione della legge 14 luglio 1959, n. 741. Al relativo onere, valutato in lire 13 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1997-1999 al capitolo 6856 del Ministero del tesoro per l'anno 1997, a tal fine parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

195. Le disposizioni del comma 194 non si applicano per i contributi versati nel periodo di cui al medesimo comma 194 al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1 marzo 1985, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1985, n. 155.

196. A decorrere dal primo gennaio 1997, ai fini della tutela previdenziale i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 5 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che operano in veste di agenti o di mandatari sono iscritti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti degli esercenti attivita' commerciali, previa istituzione di apposita evidenza contabile in seno alla gestione di cui all'articolo 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

197. Rientrano nell'ambito di applicazione del comma 196 anche coloro che cooperano con i soggetti ivi indicati in qualita' di collaboratori familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile.

198. Ai soggetti che svolgono attivita' in qualita' di praticanti promotori finanziari ai sensi dell'articolo 8 del regolamento CONSOB n. 5388/91, e' consentito, all'atto dell'iscrizione all'INPS, di procedere al riscatto degli anni di praticantato secondo modalita' determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, nel rispetto del principio di corrispettivita'.

199. I soggetti di cui ai commi 196 e 197 che vantano posizioni contributive presso l'INPS anteriore al 1992, sono ammessi, a copertura del periodo compreso fra il 1 gennaio 1992 ed il 31 dicembre 1996, al versamento dei contributi per i periodi in cui hanno espletato le attivita' previste ai medesimi commi. I predetti contributi non sono gravati da sanzioni e da interessi e per il pagamento di essi e' ammessa la rateizzazione in misura non superiore a trentasei rate mensili, con l'applicazione dell'interesse dell'8 per cento annuo qualora gli interessati ne facciano richiesta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

200. Eventuali contributi comunque versati per periodi precedenti il 31 dicembre 1996 alla gestione di cui all'articolo 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, vengono imputati all'evidenza contabile di cui al comma 196.

201. La composizione del comitato amministratore di cui all'articolo 35 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e' integrata da un membro in rappresentanza dei soggetti di cui al comma 196, designato dalla associazione di categoria maggiormente rappresentativa.

202. A decorrere dal 1 gennaio 1997 l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, e' estesa ai soggetti che esercitino in qualita' di lavoratori autonomi le attivita' di cui all'articolo 49, comma 1, lettera d), della legge 9 marzo 1989, n. 88, con esclusione dei professionisti ed artisti.

203. Il primo comma dell'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e' sostituito dal seguente: "L'obbligo di

iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attivita' commerciali di cui alla [legge 22 luglio 1966, n. 613](#), e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita; b) abbiano la piena responsabilita' dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non e' richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonche' per i soci di societa' a responsabilita' limitata; c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".

204. I familiari coadiutori preposti al punto di vendita devono essere iscritti nell'elenco speciale di cui all'[articolo 9 della legge 11 giugno 1971, n. 426](#).

205. Sono altresì compresi nell'ambito di applicazione dei commi da 185 a 216 i soggetti che esercitino le attivita' di cui all'[articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217](#).

206. L'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti di cui alla [legge 22 luglio 1966, n. 613](#), e' estesa ai parenti ed affini entro il terzo grado che non siano compresi nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 della predetta legge e che siano in possesso dei requisiti ivi previsti.

207. I soggetti per i quali l'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti degli esercenti attivita' commerciali diviene obbligatoria per effetto del presente articolo possono chiedere l'iscrizione con effetto retroattivo nei limiti della prescrizione. L'eventuale regolarizzazione del periodo pregresso comporta il versamento di contributi gia' previsti per i rispettivi anni di competenza secondo le modalita' fissate dal comitato amministratore di cui all'[articolo 35 della legge 9 marzo 1989, n. 88](#). Sull'ammontare del debito contributivo complessivo non sono dovuti oneri accessori, fatti salvi gli interessi legali. Per gli stessi soggetti e' ammessa, altresì, la facolta' di riscattare periodi precedenti quelli caduti in prescrizione con i criteri di cui all'[articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338](#).

208. Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attivita' autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attivita' alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all'Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attivita' prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato puo' proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell'Istituto, il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche.

209. E' abrogato l'[articolo 1, comma 25, lettera c\), della legge 8 agosto 1995, n. 335](#).

210. Dopo il [comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503](#), come modificato dall'articolo 11, commi 9 e 10, della [legge 24 dicembre 1993, n. 537](#), e' aggiunto il seguente: "4-bis. Le trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo vengono effettuate provvisoriamente dagli enti previdenziali sulla base della dichiarazione dei redditi che i pensionati prevedono di conseguire nel corso dell'anno. A tal fine gli interessati sono tenuti a rilasciare all'ente previdenziale competente apposita dichiarazione. Le trattenute sono conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti, rilasciata dagli interessati entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRPEF".

211. All'[articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503](#), e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "8-bis. Fermo restando quanto previsto dall'[articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488](#), i titolari di pensione che omettano di produrre la dichiarazione prevista dal comma 4, sono tenuti a versare all'ente previdenziale di appartenenza una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione medesima. Detta somma sara' prelevata dall'ente previdenziale competente sulle rate di pensione dovute al trasgressore".

212. Ai fini dell'obbligo previsto dall'[articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335](#), i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), e successive modificazioni, hanno titolo ad addebitare ai committenti, con effetto dal 26 settembre 1996, in via definitiva, una percentuale nella misura del 4 per cento dei compensi lordi. Il versamento e' effettuato alle seguenti scadenze: a) entro il 31 maggio di ciascun anno, un acconto del contributo dovuto, nella misura corrispondente al 40 per cento dell'importo dovuto sui redditi di lavoro autonomo risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente; b) entro il 30 novembre di ciascun anno, un acconto del contributo dovuto nella misura corrispondente al 40 per cento dell'importo dovuto sui redditi di lavoro autonomo risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente; c) entro il 31 maggio di ciascun anno, il saldo del contributo dovuto per il periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre dell'anno precedente.

213. Qualora all'atto della determinazione del saldo di cui al comma 212, lettera c), risultano gia' versate all'INPS somme superiori al 10 per cento dei redditi netti di cui al medesimo comma, l'eccedenza viene dedotta dagli eventuali importi dovuti dai soggetti assicurati nell'anno successivo. Su richiesta l'eccedenza e' restituita dall'INPS

agli assicurati con applicazione degli interessi nella misura e secondo le modalita' stabilite dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

214. Per l'anno 1996, i versamenti a titolo di acconto devono essere effettuati sulla base dei redditi dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1995, rideterminati proporzionalmente in relazione alle seguenti decorrenze dell'obbligo di cui all'articolo 2, comma 26, della citata legge n. 335 del 1995: 30 giugno 1996 per coloro che risultano gia' pensionati e iscritti a forme pensionistiche obbligatorie; 1 aprile 1996 per coloro che risultano non iscritti alle predette forme; per questi ultimi resta ferma la data del 20 giugno 1996 per il versamento del contributo dovuto in relazione ai compensi corrisposti nei mesi di aprile e maggio 1996. Per l'anno 1996, la scadenza del versamento di cui al comma 212, lettera b), e' fissata al 31 gennaio 1997; il versamento a saldo del contributo dovuto per l'anno 1996 deve essere calcolato escludendo i compensi relativi a fatture emesse fino alle date di decorrenza del predetto obbligo, anche se rimosse in periodi successivi.

215. Il versamento di cui ai commi precedenti e' effettuato entro il limite del massimale contributivo annuo di cui all'articolo 2, comma 18, della citata legge n. 335 del 1995.

216. Restano validi gli atti e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 settembre 1996, n. 508.

217. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare e' rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una somma aggiuntiva, in ragione d'anno, pari al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, maggiorato di tre punti; la somma aggiuntiva non puo' essere superiore al 100 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge; b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, oltre alla somma aggiuntiva di cui alla lettera a), al pagamento di una sanzione, una tantum, da graduare secondo criteri fissati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla entita' dell'evasione e al comportamento complessivo del contribuente, da un minimo del 50 per cento ad una massimo del 100 per cento di quanto dovuto a titolo di contributi o premi; qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, e comunque entro sei mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, la sanzione di cui alla presente lettera non e' dovuta sempreche' il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa.

218. Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreche' il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una somma aggiuntiva, in ragione d'anno, in misura pari al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni. La somma aggiuntiva non puo' essere superiore al 100 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

219. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato nonche' gli enti locali sono esonerati dal pagamento delle somme aggiuntive e della maggiorazione di cui al comma 217 nonche' degli interessi legali.

220. Nelle ipotesi di procedure concorsuali, in caso di pagamento integrale dei contributi e spese, la somma aggiuntiva puo' essere ridotta ad un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori.

221. In caso di omesso o ritardato versamento dei contributi o premi da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro la somma aggiuntiva e' ridotta fino ad un tasso non inferiore a quello degli interessi legali, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori, qualora il ritardo o l'omissione siano connessi alla documentata ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione.

222. Allorché si fa luogo al pagamento dei contributi e di quanto previsto a titolo di interessi, somme aggiuntive e sanzioni di cui ai commi precedenti, sono estinte le obbligazioni per sanzioni amministrative di cui all'articolo 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

223. I pagamenti effettuati per contributi sociali obbligatori ed accessori a favore degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

224. All'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, il comma 4 e' soppresso e i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti: "1. L'importo delle somme aggiuntive e della maggiorazione puo' essere ridotto con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,

di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti gli enti impositori, fino alla misura degli interessi legali, nelle seguenti ipotesi: a) nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato all'autorità giudiziaria, in relazione anche a possibili riflessi negativi in campo occupazionale di particolare rilevanza; b) per le aziende in crisi per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e comunque in tutti i casi di crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore e, comunque, per periodi contributivi non superiori a quelli stabiliti dall'articolo 1, commi 3 e 5, della citata legge n. 223 del 1991, con riferimento alla concessione per i casi di crisi aziendali, di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale. 2. Nei casi di riduzione di cui al comma 1, il decreto ministeriale può disporre anche l'estinzione della obbligazione per sanzioni amministrative connesse con la denuncia ed il versamento dei contributi o dei premi. 3. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, i soggetti che abbiano avanzato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed agli enti impositori motivata e documentata istanza per ottenere la riduzione ivi prevista, procedono alla regolarizzazione contributiva mediante la corresponsione, in via provvisoria e salvo conguaglio, delle somme aggiuntive nella misura degli interessi legali. Qualora entro i sei mesi successivi alla data di presentazione dell'istanza di riduzione delle somme aggiuntive non sia intervenuto il predetto decreto, gli enti impositori provvedono all'addebito di tali somme nella misura ordinaria".

225. Sono abrogati l'articolo 4, commi da 1 a 5, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e l'articolo 53 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, ed ogni altra disposizione di legge incompatibile con il presente articolo.

226. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di giugno 1996, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti stessi presso gli sportelli unificati di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, mediante il versamento, entro il 31 marzo 1997, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 17 per cento annuo nel limite massimo del 50 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

227. La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in trenta rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 31 marzo 1997. L'importo delle rate comprensivo degli interessi pari all'8 per cento annuo e' calcolato applicando al debito il coefficiente indicato alla colonna 4 della tabella 2 allegata alla presente legge.

228. I soggetti che hanno provveduto al versamento della prima, della seconda e della terza rata del condono previdenziale ed assistenziale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, alle scadenze, già previste dal citato articolo 3, comma 3, rispettivamente, del 30 giugno 1996, del 31 luglio 1996 e del 30 settembre 1996, hanno facoltà di procedere alla regolarizzazione, per la parte residua del debito, secondo le disposizioni di cui ai commi 226 e 227, ovvero secondo le seguenti modalità e rateizzazione per il periodo di differimento, decorrente dal 30 giugno 1996: rata, di importo uguale alle precedenti, da pagarsi entro il 30 novembre 1996; per debiti di importo superiore a lire 1 miliardo e fino a lire 5 miliardi con il versamento delle rimanenti rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, entro il 30 novembre 1996, entro il 31 gennaio 1997, entro il 31 marzo 1997 ed entro il 31 maggio 1997; per debiti di importo superiore ai 5 miliardi di lire e fino a 20 miliardi di lire con il versamento delle rimanenti rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, entro il 30 novembre 1996, entro il 31 gennaio 1997, entro il 31 marzo 1997, entro il 31 di importo superiore a 20 miliardi di lire con il versamento delle rimanenti rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, entro il 30 novembre 1996, entro il 31 gennaio 1997, entro il 31 marzo 1997, entro il 31 maggio 1997, entro il 31 luglio 1997, entro il 30 settembre 1997, entro il 30 maggio 1998 ed entro il 31 luglio 1998.

229. I soggetti che hanno provveduto al versamento delle rate scadenti nel corso dell'anno 1996, in relazione al condono previdenziale e assistenziale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 511, hanno facoltà comma 227 ovvero in 23 rate quadrimestrali consecutive decorrenti dal 10 aprile 1997 e con la maggiorazione dell'interesse dell'8 per cento annuo sulla rateizzazione per il periodo di differimento. materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative, e per ogni altro onere accessorio, connessi con le violazioni delle norme sul collocamento, nonché con la denuncia e con il versamento dei infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. In caso di regolarizzazione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9 e 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. I provvedimenti di esecuzione in corso, in qualsiasi fase e grado, sono sospesi per effetto della domanda di regolarizzazione e subordinatamente al puntuale pagamento delle somme determinate agli effetti del presente articolo alle scadenze dallo stesso previste.

231. Nel caso di regolarizzazioni contributive effettuate ai sensi dell'articolo 18, commi da 1 a 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dell'articolo 14-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dell'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 40, dell'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, i versamenti tardivi delle rate dovute, successive alla prima, sono considerati validi, ancorche' sia stato omesso il versamento di talune di dette rate, se i soggetti interessati abbiano gia' provveduto, ovvero provvedano, entro il 16 dicembre 1996, a versare, secondo le modalita' fissate dagli enti impositori, interessi nella misura dell'8 per cento annuo commisurati al ritardo rispetto alle scadenze fissate dalla legge per il pagamento delle rate stesse.

232. I crediti di importo non superiore a lire 50.000 per contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, in essere alla data del 31 marzo 1996, sono estinti unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo alla loro riscossione.

233. Restano validi gli atti e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538.

234. (Soppresso)

235. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e' sostituito dal seguente: "3. La prestazione deve essere corrisposta entro il 1995 per coloro che siano cessati dal servizio dal 1 dicembre 1984 al 31 dicembre 1986; entro il 1996 per coloro che siano cessati dal servizio nel biennio 1 gennaio 1987-31 dicembre 1988; entro il 1998 per coloro che siano cessati dal servizio nel biennio 1 gennaio 1989-31 dicembre 1990; entro il 1999 per coloro che siano cessati dal servizio nel biennio 1 gennaio 1991-31 dicembre 1992 ed entro il 2000 per coloro che siano cessati dal servizio nel periodo dal 1 gennaio 1993 al 30 novembre 1994".

236. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, come sostituito dall'articolo 16, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e' sostituito dal seguente: "1. L'onere complessivo derivante dall'attuazione della presente legge e' valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1994, in lire 1.400 miliardi per l'anno 1995, in lire 1.900 miliardi per l'anno 1996, in lire 1.090 miliardi per l'anno 1997, in lire 2.020 miliardi per l'anno 1998, in lire 2.500 miliardi per l'anno 1999, in lire 2.180 miliardi per l'anno 2000, in lire 890 miliardi a decorrere dall'anno 2001".

237. Il differimento di cui al comma 235 non opera nei confronti di coloro che abbiano compiuto l'eta' di settantatré anni alle relative date di corresponsione indicate nell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ovvero abbiano percepito nell'anno precedente un reddito imponibile IRPEF pari o inferiore al doppio del trattamento minimo INPS, ovvero abbiano avanzato domanda di corresponsione producendo adeguata documentazione attestante il grave stato di salute da individuare secondo criteri obiettivi stabiliti dagli enti obbligati alla riliquidazione.

238. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 dicembre 1996 il contributo a carico degli enti datori di lavoro degli iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, gestioni Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, Cassa per le pensioni ai sanitari, Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, e' elevato al 23,80 per cento della retribuzione imponibile.

239. Con la stessa decorrenza di cui al comma 238 le aliquote contributive dovute dai lavoratori dipendenti iscritti alle Casse pensioni di cui al medesimo comma 238 sono stabilite nella misura dell'8,55 per cento, comprensiva degli incrementi contributivi di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

240. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 dicembre 1996, il contributo a carico dell'Ente poste italiane per il trattamento di quiescenza degli iscritti all'Istituto postelegrafonici e' elevato al 23,80 per cento della retribuzione imponibile. L'aliquota contributiva a carico dei lavoratori dell'Ente poste italiane iscritti all'Istituto postelegrafonici e' fissata nella misura dell'8,55 per cento, comprensiva degli incrementi contributivi di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

241. Ai lavoratori dipendenti di cui ai commi 239 e 240 continua ad applicarsi il disposto dell'articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

242. Il contributo obbligatorio per il credito previsto dall'articolo 37, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e' pari allo 0,35 per cento della retribuzione contributiva e pensionabile determinata ai sensi dell'articolo 2, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

243. I dipendenti iscritti alle Casse pensioni gia' amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza e confluite nell'INPDAP sono iscritti per le sole prestazioni creditizie al "Fondo di previdenza e credito" di cui all'articolo 32 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e obbligati al versamento del contributo indicato al comma 242.

244. Nei confronti dei dipendenti di cui al comma 243 le prestazioni erogate dal "Fondo di previdenza e credito" sono quelle stabilite dalla legge 19 ottobre 1956, n. 1224.

245. E' istituita presso l'INPDAP la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali agli iscritti. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le necessarie norme regolamentari.

246. Il contributo per il "Fondo credito" dovuto dai dipendenti dell'Ente poste italiane iscritti all'Istituto postelegrafonico e' stabilito nella misura dello 0,35 per cento e si applica sulla retribuzione imponibile indicata al comma 242.

247. Le disposizioni contenute nei commi 242, 243 e 246 trovano applicazione a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 dicembre 1996.

248. Gli invalidi civili titolari di indennita' di accompagnamento o chi ne ha la tutela sono obbligati, annualmente, a presentare alla prefettura, al comune o all'unita' sanitaria locale del territorio, una dichiarazione di responsabilita', ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, relativa alla sussistenza o meno di uno stato di ricovero in istituto e in caso affermativo se a titolo gratuito, ai fini dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18.

248-bis. Il termine per la presentazione della dichiarazione di responsabilita' di cui al comma 248 e' stabilito con determinazione del presidente dell'INPS.

249. (Comma abrogato dall'art. 1, comma 36 legge 24 dicembre 2007 n. 247)

250. Le dichiarazioni di cui ai commi 248 e 249 sono effettuate su apposito modello determinato dal Ministro dell'interno con proprio decreto.

251. La mancata presentazione delle dichiarazioni di cui ai commi 248 e 249 entro il termine stabilito determina l'immediata verifica della sussistenza delle condizioni di cui ai medesimi commi 248 e 249.

252. In caso di falsa dichiarazione o certificazione, il titolare del beneficio e' obbligato alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite, oltre agli interessi legali maturati sulle stesse.

253. Nel caso in cui sia stata accertata l'insussistenza del diritto all'indennita' di accompagnamento, il soggetto interessato o i suoi aventi causa sono tenuti a restituire i ratei indebitamente percepiti a decorrere dalla data in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione di cui al comma 248.

254. I disabili intellettivi e i minorati psichici sono obbligati, entro il 31 marzo 1997, a presentare in sostituzione della dichiarazione di responsabilita' di cui ai commi 248 e 249 un certificato medico. Il certificato e' valido per tutta la durata in vita dei soggetti interessati.

255. Per i nati da minorazione psichica o intellettiva il termine per adempiere all'obbligo di cui al comma 254 e' fissato al dodicesimo mese dalla nascita.

256. Per gli invalidi civili il cui handicap non consente loro di autocertificare responsabilmente, e' fatto obbligo di presentare la dichiarazione di responsabilita' di cui ai commi 248 e 249 ai rispettivi tutori o rappresentanti, qualora siano interdetti, inabilitati o minori di eta', ovvero di presentare un certificato medico.

257. Entro la stessa data di cui al comma 248, gli invalidi civili, i ciechi ed i sordomuti assunti al lavoro ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, direttamente per assunzione nominativa o per assunzione numerica tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, sono obbligati a presentare alla prefettura e al loro datore di lavoro una dichiarazione di responsabilita', ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, relativa alla sussistenza dei requisiti per l'assunzione. La mancata presentazione della suddetta dichiarazione determina l'immediato accertamento della sussistenza dei citati requisiti da parte della Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro. Qualora si accerti l'insussistenza dei requisiti, il rapporto di lavoro e' risolto di diritto a decorrere dalla data di accertamento da parte della medesima Direzione.

258. Le disposizioni dei commi da 248 a 259 non si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano le materie di cui ai commi da 248 a 259 secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

259. Dopo l'articolo 9 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e' inserito il seguente: "Art. 9-bis. - (Condizioni per la fruizione dei benefici). - 1. Le condizioni di estraneita' alla commissione degli atti terroristici o criminali e agli ambienti delinquenziali, di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, sono richieste, per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge, nei confronti di tutti i soggetti destinatari".

260. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia nonche' rendite, anche se liquidate in capitale, a carico degli enti pubblici di

previdenza obbligatoria, per periodi anteriori al 1 gennaio 1996, non si fa luogo al recupero dell'indebitato qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo pari o inferiore a lire 16 milioni.

261. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 260 siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo superiore a lire 16 milioni non si fa luogo al recupero dell'indebitato nei limiti di un quarto dell'importo riscosso.

262. Il recupero e' effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore ad un quinto. L'importo residuo e' recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite puo' essere superato al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia superiore al quinto della pensione.

263. Il recupero non si estende agli eredi del pensionato, salvo che si accerti il dolo del pensionato medesimo.

264. Le disposizioni di cui ai commi 260, 261 e 263 si applicano anche nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente somme a titolo di pensioni di guerra, ovvero a titolo di assegni accessori delle medesime, per periodi anteriori al 1 novembre 1996. Sono fatti salvi i provvedimenti di revoca emanati, alla data di entrata in vigore della presente legge, in base alla precedente disciplina ed i provvedimenti di recupero in corso. In tali casi, i benefici economici di cui ai commi 260 e 261 sono riferiti e calcolati soltanto sul residuo debito al 1 gennaio 1997 e non sull'intero indebitato riscosso dal pensionato. E' altresì escluso che le più favorevoli disposizioni della presente legge possano applicarsi nei casi in cui vi sia dolo da parte dell'interessato. La rateazione del recupero e' definita ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, entro il periodo massimo di cinque anni.

265. Qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i trattamenti INPS, INAIL e pensionistici di guerra, il recupero di cui ai commi 260, 261 e 264 si esegue sull'intera somma.

266. Le pubbliche amministrazioni che erogano prestazioni sia pecuniarie, sia in natura a favore di soggetti bisognosi effettuano, entro il 30 giugno 1997, accertamenti sulla persistenza dei presupposti per la concessione del beneficio. Le verifiche sono ripetute annualmente. Gli esiti sono comunicati al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro.

267. All'articolo 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, come modificato dall'articolo 7 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e' aggiunto il seguente comma: "All'iscritto al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, di cui al primo comma, che effettui passaggi di qualifica, di carriera o di amministrazione senza soluzione di continuit , e che comunque, dopo tali passaggi, continui ad essere iscritto al Fondo stesso, viene liquidata all'atto della cessazione definitiva dal servizio un'unica indennit  di buonuscita commisurata al periodo complessivo di servizio prestato".

Torna al sommario

Articolo 2 - Misure in materia di servizi di pubblica utilit  e per il sostegno dell'occupazione e dello sviluppo (NOTA REDAZIONALE: Le modifiche apportate ai commi 65, terzo periodo, 104, primo periodo, e 106 dall'allegato alla L. 28 febbraio 1997 n. 30, che ha convertito con modificazioni il DL 31 dicembre 1996 n. 669, hanno effetto dal 1 gennaio 1997. Ai sensi dell'art. 41 della L. 23 dicembre 1998 n. 448, recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" in Gazz. Uff. 29 dicembre 1998 n. 302, le agevolazioni tariffarie per le spedizioni postali di cui al comma 20 del presente articolo sono soppresse con decorrenza 1/1/2000. Ai sensi dell'art. 7 legge 30 aprile 1999 n. 136, le disposizioni di cui al comma 59 del presente articolo si applicano a tutti i trasferimenti di alloggi di propriet  pubblica disposti da leggi nazionali o regionali. Vedi anche l'art. 18 della stessa L. n. 136/1999. Ai sensi dell'art. 43, comma 3, legge n. 144 del 1999 le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti d'area e ai patti territoriali gi  approvati alla data di entrata in vigore della suddetta legge).

In vigore dal 18 luglio 2012 - con effetto dal 1 gennaio 2014

1. Al fine di accelerare il coordinamento funzionale e operativo delle gestioni governative nei sistemi regionali di trasporto, nonch  l'attuazione delle deleghe alle regioni delle funzioni in materia di servizi ferroviari di interesse locale e regionale, il Ministro dei trasporti affida, a decorrere dal 1 gennaio 1997, con proprio decreto, alla Ferrovie dello Stato Spa la ristrutturazione delle aziende in gestione commissariale governativa e la gestione, per un periodo massimo di tre anni, dei servizi di trasporto da esse esercitati. I bilanci di tali aziende rimarranno separati da quello della Ferrovie dello Stato Spa.

2. La ristrutturazione di cui al comma 1, finalizzata anche alla trasformazione societaria delle gestioni governative, e' operata attraverso la predisposizione e attuazione di un piano unitario, articolato in relazione alle caratteristiche funzionali e gestionali delle aziende interessate d'intesa con le regioni e sentite le organizzazioni sindacali, approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia. Nella predisposizione del piano:

a) la Ferrovie dello Stato Spa si atterra' ai criteri di cui agli articoli 3, 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991, nonche' all'obiettivo di ottenere nel corso del triennio un rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico complessivamente conseguiti e costi operativi complessivamente sostenuti al netto dei costi di infrastruttura, conservando l'appartenenza del personale alla contrattazione collettiva di lavoro degli autoferrottravvieri;

b) potra' essere prevista l'adozione di uno o piu' idonei modelli organizzativi per una diversa ripartizione delle gestioni governative, nonche' specifiche deroghe ai regolamenti di esercizio;

c) saranno separatamente quantificati i disavanzi cumulati dalle singole gestioni al 31 dicembre 1995 e nel corso dell'esercizio 1996. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, definira' le procedure per regolarizzare le eventuali situazioni debitorie emergenti dalla suddetta quantificazione. La gestione si svolgera' nel rispetto delle norme contabili e gestionali della Ferrovie dello Stato Spa. Il controllo sull'attuazione dei piani di ristrutturazione e' svolto dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

3. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 1 il Ministero dei trasporti e della navigazione provvede ad affidare alla Ferrovie dello Stato Spa senza onere alcuno per quest'ultima, a far data dal 1 gennaio 1997 e per i tre anni seguenti, i rami tecnici aziendali delle gestioni commissariali governative, con esclusione dei beni non utilizzati e non utilizzabili per i servizi di trasporto, per i quali la Ferrovie dello Stato Spa potra' dare attuazione alla procedura prevista dall'articolo 3, commi 7, 8 e 9, della legge 15 dicembre 1990, n. 385, destinando i proventi ai processi di razionalizzazione necessari ad accrescere l'efficienza delle gestioni interessate.

4. Lo stanziamento previsto per l'anno 1997 sul capitolo 1653 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, al netto della sovvenzione di esercizio da attribuire ai servizi di navigazione lacuale, viene assegnato alla Ferrovie dello Stato Spa per l'esercizio delle ferrovie attualmente in gestione commissariale governativa. Saranno inoltre trasferite alla Ferrovie dello Stato Spa le risorse destinate agli interventi di cui alla legge 8 giugno 1978, n. 297, relativamente ai servizi attualmente esercitati in gestione governativa. Le somme di cui al presente comma saranno versate su apposito conto di tesoreria intestato alla Ferrovie dello Stato Spa, che rendera' conto annualmente del loro impiego sia complessivamente, sia per singola azienda. Il rendiconto e' comunicato altresì al Parlamento.

5. Il personale dipendente dalle aziende in gestione commissariale governativa che risulti in esubero strutturale puo' essere collocato in quiescenza anticipata, ove in possesso del requisito minimo di 33 anni di contributi, ovvero abbia raggiunto l'eta' di 55 anni, con tempi e modalita' determinati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, fronteggiando il relativo onere con le somme residue sul capitolo 3662 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale non impegnate per il prepensionamento di cui al decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11. Le aziende suddette non possono avvalersi della facolta' di cui all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 501 del 1995. Possono altresì applicarsi al personale delle predette aziende risultante in esubero strutturale, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273. Previa intesa fra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le regioni interessate, possono essere attivate procedure di mobilita' del personale in esubero verso aziende di trasporto regionale.

6. Ai sensi e per gli effetti dei commi da 1 a 10, per i servizi ferroviari di cui trattasi, le attivita' in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio ferroviario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esercitate dalla Ferrovie dello Stato Spa sotto la vigilanza e le direttive del Ministro dei trasporti e della navigazione, secondo le modalita' di cui all'articolo 19 dell'atto di concessione di cui al decreto dello stesso Ministro, in data 26 novembre 1993. Restano ferme le attuali competenze e procedure relative ai programmi di intervento di cui alla legge 22 dicembre 1986, n. 910, e di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211. Cessano di applicarsi, ai sensi del comma 1, le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 della legge 18 luglio 1957, n. 614.

7. A decorrere dal 1 gennaio 2000 le regioni potranno affidare in concessione, regolata da contratti di servizio, le gestioni ferroviarie ristrutturate ai sensi dei commi da 1 a 10 a societa' gia' esistenti o che verranno costituite per la gestione dei servizi ferroviari d'interesse regionale e locale, eventualmente compresi quelli attualmente in concessione. Tali societa' avranno accesso, per i loro servizi, alla rete in concessione alla Ferrovie dello Stato Spa con le modalita' che verranno stabilite, in applicazione della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 ai trasporti ferroviari regionali e locali. Le procedure attraverso le quali le regioni assumono la qualita' di ente concedente nei confronti delle predette societa' verranno definite mediante accordi di programma tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e le regioni interessate, entro il mese di giugno 1999. Tali accordi definiranno il trasferimento dei beni, degli impianti e dell'infrastruttura delle gestioni commissariali governative a titolo gratuito alle regioni.

8. Il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del piano di ristrutturazione di cui al comma 1.

9. Sono abrogate le norme contenute nel regio-decreto 8 gennaio 1931, n. 148, nella legge 28 settembre 1939, n. 1822, e nel decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, che risultino in contrasto con la presente legge.

10. Per effetto delle norme di cui ai commi da 1 a 10 lo stanziamento del capitolo 1653 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione e' ridotto di lire 300 miliardi per l'anno 1997 e per gli anni successivi.

11. Le riduzioni di cui ai commi da 12 a 16 relative al contratto di servizio, per una quota di lire 321 miliardi sono riferite prevalentemente a contenere gli oneri a carico dello Stato, in modo da garantire una maggiore efficienza e funzionalita' complessiva della rete anche attraverso la valorizzazione delle tratte a minor traffico.

12. I mutui e i prestiti della Ferrovie dello Stato Spa, in essere alla data della trasformazione in societa' per azioni, nonche' quelli contratti e da contrarre, anche successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base ed entro i limiti autorizzati da vigenti disposizioni di legge che ne pongono l'onere di ammortamento a totale carico dello Stato, sono da intendersi a tutti gli effetti debito dello Stato. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabilite le modalita' per l'ammortamento del debito e per l'accensione dei mutui da contrarre.

13. La revisione dei contratti di servizio e di programma in essere tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e la Ferrovie dello Stato Spa dovra' assicurare un minore onere per il bilancio dello Stato di almeno 2.810 miliardi di lire annue.

14. Al fine di favorire il processo di razionalizzazione produttiva in corso, gli apporti al capitale della Ferrovie dello Stato Spa, previsti dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725, come modificati dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e dall'articolo 4, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, sono rideterminati complessivamente in lire 19.118 miliardi, da erogare per lire 2.400 miliardi nell'anno 1997, per lire 3.264 miliardi nell'anno 1998, per lire 3.104 miliardi nell'anno 1999 e per lire 3.450 miliardi annue nel periodo 2000-2002. Tale programma di investimenti dovra' rispettare quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'articolo 4 della citata legge 28 dicembre 1995, n. 550.

15. Entro il 31 gennaio 1997, il Governo procede ad una verifica e riferisce alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di attuazione del progetto di alta velocita', ed in particolare sulle conferenze di servizi, sui rapporti TAV Spa-Ferrovie dello Stato Spa, sui piani finanziari della TAV Spa, sulla legittimita' degli appalti, sui meccanismi di indennizzo, sui nodi, le interconnessioni, i criteri di determinazione della velocita', le caratteristiche tecniche che consentano il trasporto delle merci, nonche' sull'attivazione dell'unita' di vigilanza presso il Ministero dei trasporti e della navigazione, con l'obiettivo di consentire al Parlamento di valutare il progetto di alta velocita' all'interno degli obiettivi piu' generali del potenziamento complessivo della rete ferroviaria, dell'intermodalita', dell'integrazione del sistema dei trasporti in funzione del collegamento dell'intero Paese e di questo con l'Europa.

16. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, e' estesa all'anno 1997.

17. Con decorrenza dal 1 aprile 1997 gli importi dovuti per i servizi di corrispondenza e telegrafici di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171, sono corrisposti, tramite utilizzo dei conti di credito ordinari e secondo le tariffe vigenti, dalle amministrazioni che utilizzano il servizio, a carico delle dotazioni di bilancio opportunamente integrate nell'importo complessivo valutato in lire 160 miliardi annue. Il rispettivo pagamento avviene, dietro presentazione del rendiconto mensile, entro e non oltre il mese successivo a quello di riferimento. Per il trimestre gennaio-marzo 1997 il predetto onere permane a carico del Tesoro ed e' stabilito forfettariamente in lire 80 miliardi.

18. Entro il 31 marzo 1997, l'Ente poste italiane propone ai beneficiari dei pagamenti delegati previsti all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171, l'accredito diretto su conti correnti o conti di deposito postale, previa definizione delle caratteristiche e condizioni di remunerazione di questi ultimi, tramite accordo con il Ministero del tesoro e la Cassa depositi e prestiti. Tali forme di accredito diretto possono essere estese, su decisione dell'Ente poste italiane, anche ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato. Con decorrenza dal 1 gennaio 1997, il tasso d'interesse riconosciuto ai titolari di conto corrente postale e' determinato dall'Ente poste italiane. Esso puo' essere definito in maniera differenziata per tipologia di correntista e per caratteristiche del conto, fermo restando l'obbligo di pubblicita' e di parita' di trattamento in presenza di caratteristiche omogenee. In maniera analoga l'Ente poste italiane puo' stabilire commissioni a carico dei correntisti postali. Con decorrenza dal 1 febbraio 1997, in riferimento ai conti correnti postali e con esclusione dei conti correnti postali intestati ad enti o amministrazioni pubbliche, l'Ente poste italiane puo' utilizzare l'incremento della giacenza rispetto alla giacenza media del quarto trimestre 1996 per impieghi diretti nei confronti del Tesoro e l'acquisto di titoli di Stato.

19. I servizi postali e di pagamento per i quali non e' esplicitamente previsto dalla normativa vigente un regime di monopolio legale sono svolti dall'Ente poste italiane e dagli altri operatori in regime di libera concorrenza. In relazione a tali servizi cessa, con decorrenza dal 1 aprile 1997, ogni forma di obbligo tariffario o sociale posto a carico dell'Ente poste italiane nonche' ogni forma di agevolazione tariffaria relativa ad utenti che si avvalgono del predetto Ente, definite dalle norme vigenti. E' soppressa l'esclusivita' postale dei servizi di trasporto di pacchi e colli previsti dall'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.

156. Sono abrogati i commi 26, 27 e 28, primo e secondo periodo, dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549. E' fatto obbligo all'ente di tenere registrazioni contabili separate, isolando in particolare i costi e i ricavi collegati alla fornitura dei servizi erogati in regime di monopolio legale da quelli ottenuti dai servizi prestati in regime di libera concorrenza.

20. (comma abrogato)

21. Con decorrenza dal 1 gennaio 1997 i conti correnti postali intestati al Ministero del tesoro ed utilizzati per il pagamento delle pensioni di Stato sono chiusi e la relativa giacenza e' trasferita in apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Ministero del tesoro-Pensioni di Stato. Con proprio decreto il Ministro del tesoro stabilisce le modalita' di utilizzo del predetto conto per il servizio di pagamento delle pensioni di Stato. Per gli obblighi tariffari e sociali connessi ai servizi resi nel triennio 1994-1996, il compenso previsto dall'articolo 6 del contratto di programma vigente tra Ente poste italiane e Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e' forfettariamente stabilito nella somma globale, relativa all'intero triennio, di lire 1200 miliardi. Tale somma sara' corrisposta all'Ente poste italiane in sei quote annuali di lire 150 miliardi nel 1997 e di lire 210 miliardi annue nel 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002. La somma predetta e' comunque ad ogni titolo comprensiva di quanto dovuto all'Ente poste italiane per l'attivita' gestionale da quest'ultimo svolta a favore del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni negli esercizi 1994, 1995 e 1996, relativamente agli importi per i quali e' stato chiesto il rimborso con quantificazione forfettaria.

22. Entro il 31 gennaio 1997 il Nucleo di consulenza per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS), istituito con delibera CIPE dell'8 maggio 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 1996, propone, in accordo con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente poste italiane, sulla base dei criteri stabiliti nella delibera CIPE del 24 aprile 1996, recante "Linee-guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita'", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 1996, una nuova struttura tariffaria per i servizi postali riservati e un metodo di adeguamento delle tariffe che consenta di promuovere la convergenza verso livelli efficienti dei costi di produzione dei servizi postali.

23. Il consiglio di amministrazione dell'Ente poste italiane presenta entro il 31 marzo 1997 un piano d'impresa triennale in cui sono indicati i provvedimenti necessari per il riassetto dell'azienda e le modalita' della loro realizzazione. Tale riassetto deve portare l'azienda italiana a risultati in linea con gli standard realizzati a livello europeo in tema di qualita' e caratteristiche dei servizi prestati, produttivita', costi unitari di produzione, equilibrio economico dell'azienda, nonche' eliminare ogni aggravio sul bilancio dello Stato derivante da condizioni di non efficienza. Il contratto di programma previsto dal decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, stabilira' anche per l'anno 1997 gli obblighi di servizio a carico dell'Ente e le corrispondenti forme di compensazione.

24. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni comunica alle competenti Commissioni parlamentari entro il 30 giugno di ciascun anno, a decorrere dal 1997, lo stato di attuazione degli obiettivi previsti dal contratto di programma e del piano di imprese di cui al comma 23.

25. Le remunerazioni corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti all'Ente poste italiane per il risparmio postale sono versate su apposito conto fruttifero acceso presso la Tesoreria dello Stato intestato all'Ente medesimo. 26. Le operazioni di collocamento e di distribuzione di valori mobiliari emessi da enti pubblici territoriali e da societa' per azioni al cui capitale sociale lo Stato partecipa direttamente o indirettamente, possono essere effettuate anche presso le agenzie postali.

27. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e' differito al 31 dicembre 1997. Il predetto termine puo' essere modificato con delibera del CIPE.

28. (Comma abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 2014, dall'art. 3, comma 47 legge 28 giugno 2012 n. 92)

29. Al comma 25 dell'articolo 4 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: "sino al 31 dicembre 1996" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 1997"; dopo le parole: "alla procedura dell'amministrazione straordinaria" sono inserite le seguenti: ", a procedure concorsuali, a fallimento, nonche' a tutti i casi di cessione o affitto di azienda, laddove non si riscontrino coincidenza degli assetti proprietari o rapporti di collegamento e controllo tra l'azienda cessionaria e quella cedente,". Per le finalita' di cui al presente comma, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' preordinata la somma di lire 10 miliardi.

30. La Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) e il Mediocredito centrale Spa sono autorizzati, per l'esercizio finanziario 1997, a contrarre mutui e prestiti, anche obbligazionari, sia in lire che in valuta, sul mercato nazionale o estero, nei limiti determinati, con proprio decreto, dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero da destinare, rispettivamente, alle necessita' operative d'istituto e a copertura delle esigenze del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295. Il ricavo netto e' versato in appositi conti di tesoreria intestati rispettivamente alla SACE e al Mediocredito centrale Spa.

31. La SACE e' altresì autorizzata, nei limiti fissati annualmente dal Ministro del tesoro con proprio decreto, a concludere transazioni o cedere crediti, propri o di terzi, ivi compreso lo Stato, gestiti dalla stessa SACE, anche a valore inferiore rispetto a quello nominale. In relazione alla quota non coperta da garanzia, la SACE provvede a richiedere preventivamente l'assenso degli operatori economici indennizzati, i quali beneficiano degli importi realizzati in proporzione alla quota suddetta.

32. I ricavi delle operazioni di cui al comma 31, detratta la quota spettante agli operatori economici indennizzati dalla SACE, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

33. All'articolo 8, secondo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, dopo la lettera g), sono aggiunte le seguenti:

"g-bis) deliberare l'emissione di obbligazioni e l'assunzione di mutui e prestiti; le deliberazioni sono sottoposte per l'approvazione al Ministro del tesoro; trascorsi dieci giorni dalla loro ricezione, ove da parte del suddetto Ministro non vengano formulate osservazioni, le deliberazioni si intendono approvate;

g-ter) deliberare transazioni e cessioni di crediti nel quadro delle iniziative di recupero degli indennizzi erogati; le deliberazioni sono sottoposte per l'approvazione al Ministro del tesoro; trascorsi dieci giorni dalla loro ricezione, ove da parte del suddetto Ministro non vengano formulate osservazioni, le deliberazioni si intendono approvate".

34. Le rate di ammortamento per capitale e interessi dei mutui e prestiti di cui al comma 30 sono rimborsate, rispettivamente, alla SACE ed al Mediocredito centrale Spa, dal Ministero del tesoro a carico delle rispettive assegnazioni.

35. Il Ministero del tesoro può stipulare direttamente contratti di cessione dei crediti di cui alla legge 17 dicembre 1990, n. 397, anche a valore inferiore rispetto a quello nominale.

36. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero, può altresì autorizzare e disciplinare, a fronte dei crediti della SACE, propri o di terzi, ivi compreso lo Stato, gestiti dalla stessa SACE, nonché dei crediti concessi a valore sul fondo rotativo previsto dall'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, operazioni di conversione dei debiti dei Paesi per i quali sia intervenuta in tal senso un'intesa multilaterale tra i Paesi creditori. I crediti di cui al presente comma possono essere convertiti, anche per un valore inferiore a quello nominale, ed utilizzati per realizzare iniziative di protezione ambientale, di sviluppo socio-economico o commerciali. Tali iniziative possono essere attuate anche attraverso finanziamenti, cofinanziamenti e contributi a fondi espressamente destinati alla realizzazione delle suddette attività. Le disponibilità finanziarie derivanti dalle operazioni di conversione, qualora non utilizzate con le modalità predette, confluiscono nei conti correnti presso la Tesoreria centrale dello Stato intestati, rispettivamente, alla SACE e al fondo rotativo di cui al richiamato articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e possono essere utilizzate per le finalità indicate nel presente comma, nonché per le attività previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, e per le esigenze finanziarie del richiamato fondo rotativo.

37. All'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "volumetria iniziale" sono aggiunte le seguenti: "o assentita";

b) al comma 1 l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: "Il procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in essere dalla persona imputata di uno dei delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, o da terzi per suo conto, e' sospeso fino alla sentenza definitiva di non luogo a procedere o di proscioglimento o di assoluzione. Non può essere conseguita la concessione in sanatoria degli abusi edilizi se interviene sentenza definitiva di condanna per i delitti sopra indicati. Fatti salvi gli accertamenti di ufficio in ordine alle condanne riportate nel certificato generale del casellario giudiziale ad opera del comune, il richiedente deve attestare, con dichiarazione sottoscritta nelle forme di cui all'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale"; c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: sanzioni non si applicano nel caso in cui il versamento sia stato effettuato nei termini per errore ad ufficio incompetente alla riscossione dello stesso. La mancata presentazione dei documenti previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal comune comporta l'improcedibilità della domanda e il conseguente diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di documentazione.";

e) al comma 5, alla fine del terzo periodo le parole: "31 marzo 1995" sono sostituite dalle seguenti: "15 dicembre 1995, purché la domanda sia stata presentata nei termini";

f) al comma 6, primo periodo, le parole: "31 marzo 1995" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 1996";

g) dopo il comma 10, e' aggiunto il seguente:

"10-bis. Per le domande di concessione o autorizzazione in sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987 sulle

quali il sindaco abbia espresso provvedimento di diniego successivamente al 31 marzo 1995, sanabili a norma del presente articolo, gli interessati possono chiederne la rideterminazione sulla base delle disposizioni della presente legge";

h) al comma 11, secondo periodo, le parole: "Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 1997";

i) al comma 13, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le regioni possono modificare, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, le norme di attuazione degli articoli 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. La misura del contributo di concessione, in relazione alla tipologia delle costruzioni, alla loro destinazione d'uso ed alla loro localizzazione in riferimento all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni nonché alle loro caratteristiche geografiche, non può risultare inferiore al 70 per cento di quello determinato secondo le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il potere di legiferare in tal senso è esercitabile entro novanta giorni dalla predetta data; decorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni vigenti alla medesima data";

l) al comma 14, primo periodo, dopo le parole: "che l'opera abusiva risulti adibita ad abitazione principale" sono aggiunte le seguenti: ",ovvero destinata ad abitazione principale del proprietario residente all'estero"; dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "La riduzione dell'oblazione si applica anche nei casi di ampliamento dell'abitazione e di effettuazione degli interventi di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 31, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457";

m) al comma 16, e' aggiunto, in fine il seguente periodo: "Se l'opera e' da completare, il certificato di cui all'articolo 35, terzo comma, lettera d), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, puo' essere sostituito da dichiarazione del richiedente resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15";

n) al comma 18, le parole: "modificativi di quelli" sono sostituite dalle seguenti: "modificative di quelle";

o) alla tabella B le parole: "10.000 a m", riferite all'ultima tipologia di abuso, sono sostituite dalle seguenti: "10.000 a mq oltre all'importo previsto fino a 750 metricubi";

p) al titolo della tabella D sono sopresse le parole: "e degli oneri concessori" e la parola: "dovuti" e' sostituita dalla seguente: "dovuta"; alle lettere a), b) e c) sono sopresse le parole: "e degli oneri concessori".

38. I termini di uno o due anni di cui all'articolo 39, comma 4, quarto periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al penultimo periodo del comma 4 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, introdotte dal comma 37, lettera d), del presente articolo, relative alla mancata presentazione dei documenti, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda di cui al comma 10-bis dell'articolo 39 della citata legge n. 724 del 1994, introdotto dal comma 37, lettera g), del presente articolo, deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge anche qualora la notifica del provvedimento di diniego intervenga successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

39. Ai fini della determinazione delle somme da corrispondere a titolo di oblazione ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono fatti salvi il quinto e il sesto comma dell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni.

40. Per i soggetti o i loro aventi causa che hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, il mancato pagamento del triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata nel termine previsto dall'articolo 39, comma 6, della legge n. 724 del 1994, e successive modificazioni, o il mancato pagamento dell'oblazione nei termini previsti dall'articolo 39, comma 5, della medesima legge n. 724 del 1994, e successive modificazioni, comporta l'applicazione dell'interesse legale annuo sulle somme dovute, da corrispondere entro sessanta giorni dalla data di notifica da parte dei comuni dell'obbligo di pagamento.

41. E' ammesso il versamento della somma di cui al comma 40 in un massimo di cinque rate trimestrali di pari importo. In tal caso, gli interessati fanno pervenire al comune, entro trenta giorni dalla data di notifica dell'obbligo di pagamento, il prospetto delle rate in scadenza, comprensive degli interessi maturati dal pagamento della prima rata, allegando l'attestazione del versamento della prima rata medesima.

42. Nei casi di cui al comma 40, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria e' subordinato all'avvenuto pagamento dell'intera oblazione, degli oneri concessori, ove dovuti, e degli interessi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 38 della citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni.

43. All'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'articolo 39, comma 7, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, al primo comma, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria per opere eseguite

su aree sottoposte a vincolo e' subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, esso si intende reso in senso favorevole".

44. All'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'articolo 39, comma 7, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo il secondo comma e' inserito il seguente:

"Il rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su immobili soggetti alle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, ed al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, nonche' in relazione a vincoli imposti da leggi statali e regionali e dagli strumenti urbanistici, a tutela di interessi idrogeologici e delle falde idriche nonche' dei parchi e delle aree protette nazionali e regionali qualora istituiti prima dell'abuso, e' subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga reso entro centottanta giorni dalla domanda il richiedente puo' impugnare il silenzio-rifiuto dell'amministrazione".

45. Per le modalita' di riscossione e versamento dell'oblazione per la sanatoria degli abusi edilizi sono fatti salvi gli effetti dei decreti del Ministro delle finanze in data 31 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1994, e in data 13 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 1994, ad esclusione dei termini per il versamento dell'importo fisso e della restante parte dell'oblazione previsti dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalita' ed i termini per il versamento dell'oblazione per la definizione delle violazioni edilizie da parte dei soggetti non residenti in Italia. I suddetti termini per il versamento dell'acconto dell'oblazione sono fissati in trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale; per la rateizzazione della restante parte dell'oblazione sono fissati rispettivamente a 60, 90, 120, 180 e 210 giorni dal versamento dell'acconto e per il versamento degli oneri di concessione allo scadere di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto.

46. Per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il versamento dell'oblazione non esime dall'applicazione dell'indennita' risarcitoria prevista dall'articolo 15 della citata legge n. 1497 del 1939. Allo scopo di rendere celermente applicabile la disposizione di cui al presente comma ai soli fini del condono edilizio, con decreto del Ministro per i beni culturali ed ambientali, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati parametri e modalita' per la qualificazione della indennita' risarcitoria prevista dall'articolo 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, con riferimento alle singole tipologie di abuso ed alle zone territoriali oggetto del vincolo.

47. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dei lavori pubblici, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono modificate le modalita' di rimborso delle differenze non dovute e versate a titolo di oblazione, definite dal decreto del Ministro del tesoro in data 19 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1996. I soggetti che hanno presentato domanda di concessione in sanatoria entro il 30 giugno 1987, per la quale il sindaco ha espresso provvedimento di diniego, ed hanno riproposto la domanda ai sensi dell'articolo 39 della citata legge n. 724 del 1994, e successive modificazioni, per il medesimo immobile, possono compensare il credito a loro favore scaturito dal diniego della prima domanda di condono edilizio con il debito derivato dal nuovo calcolo dell'oblazione relativa alla domanda di condono inoltrata ai sensi del medesimo articolo 39. All'eventuale relativa spesa si provvede anche mediante utilizzo di quota parte del gettito eccedente l'importo di lire 2.550 miliardi e di lire 6.915 miliardi, rispettivamente per gli anni 1994 e 1995, derivante dal pagamento delle oblazioni previste dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. La quota eccedente tali importi, versata all'entrata dello Stato, e' riassegnata, limitatamente alla misura necessaria a coprire gli oneri derivanti dai rimborsi previsti dal presente comma, con decreto del Ministro del tesoro, su apposito capitolo dello stato di previsione del bilancio dell'amministrazione competente.

48. I comuni sono tenuti ad iscrivere nei propri bilanci le somme versate a titolo di oneri concessori per la sanatoria degli abusi edilizi in un apposito capitolo del titolo IV dell'entrata. Le somme relative sono impegnate in un apposito capitolo del titolo II della spesa. I comuni possono utilizzare le relative somme per far fronte ai costi di istruttoria delle domande di concessione o di autorizzazione in sanatoria, per anticipare i costi per interventi di demolizione delle opere di cui agli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, per interventi di demolizione delle opere non soggette a sanatoria entro la data di entrata in vigore della presente legge, nonche' per gli interventi di risanamento urbano ed ambientale delle aree interessate dall'abusivismo. I comuni che, ai sensi dell'articolo 39, comma 9, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, hanno adottato provvedimenti per consentire la realizzazione di opere di urbanizzazione con scorporo delle aliquote, possono utilizzare una quota parte delle somme vincolate per la costituzione di un apposito fondo di garanzia per l'autorecupero, con l'obiettivo di sostenere l'azione delle forme consortili costituitesi e di integrare i progetti relativi alle predette opere con progetti di intervento comunale.

49. Per l'attivita' istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i fondi all'uopo accantonati, per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario, ovvero nell'ambito dei lavori

socialmente utili. I comuni possono anche avvalersi di liberi professionisti o di strutture di consulenze e servizi ovvero promuovere convenzioni con altri enti locali.

50. (Comma soppresso)

51. Non possono formare oggetto di sanatoria, di cui all'[articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724](#), come integrato dal presente articolo, le costruzioni abusive realizzate sopra e sotto il soprassuolo boschivo distrutto o danneggiato per cause naturali o atti volontari, fermi restando i divieti previsti nei commi quarto e quinto dell'[articolo 9 della legge 1 marzo 1975, n. 47](#), e successive modificazioni.

52. Ai fini della relazione prevista dal [comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 13 marzo 1988, n. 68](#), i comuni riferiscono annualmente al Ministero dei lavori pubblici sull'utilizzazione dei fondi di cui al comma 48.

53. La tipologia di abuso di cui al numero 4 della tabella allegata alla [legge 28 febbraio 1985, n. 47](#), deve intendersi applicabile anche agli abusi consistenti in mutamenti di destinazione d'uso eseguiti senza opere edilizie.

54. I nuclei abusivi di costruzioni residenziali sanate o in corso di sanatoria ai sensi della [legge 28 febbraio 1985, n. 47](#), e successive modificazioni, che non siano stati ancora oggetto di recupero urbanistico a mezzo di variante agli strumenti urbanistici, di cui all'articolo 29 della stessa legge, dovranno essere definiti dai comuni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base della normativa regionale specificamente adottata. In caso di inadempienza la regione, su istanza degli interessati ovvero d'ufficio, nomina un commissario ad acta per l'adozione dei necessari provvedimenti, con i contenuti e nei limiti dell'[articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47](#).

55. In caso di inadempienze, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'[articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724](#), e successive modificazioni, su segnalazione del prefetto competente per territorio, ovvero d'ufficio, nominano un commissario ad acta per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza del sindaco.

56. (Comma soppresso)

57. A seguito del rilascio della concessione in sanatoria ai sensi dell'[articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724](#), come integrato dai commi da 37 a 59, gli atti tra vivi la cui nullità, ai sensi dell'articolo 17 e del [secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47](#), e successive modificazioni, non sia stata ancora dichiarata, acquistano validità di diritto. Ove la nullità sia stata dichiarata con sentenza passata in giudicato e trascritta, può essere richiesta la sanatoria retroattiva su accordo delle parti, con atto successivo contenente gli allegati di cui al [secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47](#), sempreché non siano nel frattempo intervenute altre trascrizioni a favore di terzi. Dall'imposta di registro calcolata sull'atto volto a determinare l'effetto di cui ai commi da 37 a 59 è decurtato l'importo eventualmente già versato per la registrazione dell'atto dichiarato nullo.

58. Gli atti di cui al [secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47](#), aventi per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricati costruiti senza concessione edilizia sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultino gli estremi della domanda di condono con gli estremi del versamento, in una o più rate, dell'intera somma dovuta a titolo di oblazione e di contributo concessorio nonché, per i fabbricati assoggettati ai vincoli di cui all'[articolo 32, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47](#), introdotto dal comma 44 del presente articolo, l'attestazione dell'avvenuta richiesta alle autorità competenti dell'espressione del parere di cui alla citata disposizione. Verificatosi il silenzio assenso disciplinato dall'[articolo 39, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724](#), nei predetti atti devono essere indicati, a pena di nullità, i seguenti elementi costitutivi dello stesso: data della domanda, estremi del versamento di tutte le somme dovute, dichiarazione dell'autorità preposta alla tutela dei vincoli nei casi di cui al periodo precedente, dichiarazione di parte che il comune non ha provveduto ad emettere provvedimento di sanatoria nei termini stabiliti nell'[articolo 39, comma 4, della citata legge n. 724 del 1994](#). Nei successivi atti negoziali è consentito fare riferimento agli estremi di un precedente atto pubblico che riporti i dati sopracitati. Le norme del presente comma concernenti il contributo concessorio non trovano applicazione per le domande di sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987.

59. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'[articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47](#), si applicano anche ai trasferimenti previsti dalla [legge 24 dicembre 1993, n. 560](#), nonché ai trasferimenti di immobili di proprietà di enti di assistenza e previdenza e delle amministrazioni comunali.

60. L'[articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 dicembre 1993, n. 493](#), è sostituito dal seguente:

"Art. 4. - (Procedure per il rilascio della concessione edilizia). - 1. Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e 5 della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#). L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine di presentazione.

2. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, eventualmente convocando una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e redige una dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto e la propria valutazione sulla conformita' del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. Il termine puo' essere interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento richiede all'interessato, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, integrazioni documentali e decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine il responsabile del procedimento formula una motivata proposta all'autorita' competente all'emanazione del provvedimento conclusivo. I termini previsti al presente comma sono raddoppiati per i comuni con piu' di 100.000 abitanti.

3. In ordine ai progetti presentati, il responsabile del procedimento deve richiedere, entro il termine di cui al comma 2, il parere della commissione edilizia. Qualora questa non si esprima entro il termine predetto il responsabile del procedimento e' tenuto comunque a formulare la proposta di cui al comma 2 e redigere una relazione scritta al sindaco indicando i motivi per i quali il termine non e' stato rispettato. Il regolamento edilizio comunale determina i casi in cui il parere della commissione edilizia non deve essere richiesto.

4. La concessione edilizia e' rilasciata entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, qualora il progetto presentato non sia in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi e con le altre norme che regolano lo svolgimento dell'attivita' edilizia.

5. Decorso inutilmente il termine per l'emanazione del provvedimento conclusivo, l'interessato puo', con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere all'autorita' competente di adempiere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

6. Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma 5, l'interessato puo' inoltrare istanza al presidente della giunta regionale competente, il quale, nell'esercizio di poteri sostitutivi, nomina entro i quindici giorni successivi, un commissario ad acta che, nel termine di trenta giorni, adotta il provvedimento che ha i medesimi effetti della concessione edilizia. Gli oneri finanziari relativi all'attivita' del commissario di cui al presente comma sono a carico del comune interessato.

7. I seguenti interventi sono subordinati alla denuncia di inizio attivita' ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537: a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;

b) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

c) recinzioni, muri di cinta e cancellate;

d) aree destinate ad attivita' sportive senza creazione di volumetria;

e) opere interne di singole unita' immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile;

f) revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni;

g) varianti a concessioni edilizie gia' rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia;

h) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato.

8. La facolta' di cui al comma 7 e' data esclusivamente ove sussistano tutte le seguenti condizioni:

a) gli immobili interessati non siano assoggettati alle disposizioni di cui alle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero a disposizioni immediatamente operative dei piani aventi la valenza di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, o della legge 18 maggio 1989, n. 183, non siano compresi nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, non siano comunque assoggettati dagli strumenti urbanistici a discipline espressamente volte alla tutela delle loro caratteristiche paesaggistiche, ambientali, storico-archeologiche, storico-artistiche, storico-architettoniche e storico-testimoniali;

b) gli immobili interessati siano oggetto di prescrizioni di vigenti strumenti di pianificazione, nonche' di programmazione, immediatamente operative e le trasformazioni progettate non siano in contrasto con strumenti adottati.

9. La denuncia di inizio attivita' di cui al comma 7 e' sottoposta al termine massimo di validita' fissato in anni tre, con obbligo per l'interessato di comunicare al comune la data di ultimazione dei lavori.

10. L'esecuzione delle opere per cui sia esercitata la facoltà di denuncia di attività ai sensi del comma 7 è subordinata alla medesima disciplina definita dalle norme nazionali e regionali vigenti per le corrispondenti opere eseguite su rilascio di concessione edilizia.
11. Nei casi di cui al comma 7, venti giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori l'interessato deve presentare la denuncia di inizio dell'attività, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, nonché dagli opportuni elaborati progettuali che asseverino la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Il progettista abilitato deve emettere inoltre un certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato.
12. Il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui al comma 11, l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.
13. L'esecuzione di opere in assenza della o in difformità dalla denuncia di cui al comma 7 comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e comunque in misura non inferiore a lire un milione. In caso di denuncia di inizio di attività effettuata quando le opere sono già in corso di esecuzione la sanzione si applica nella misura minima. La mancata denuncia di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 2 del codice penale per le opere e gli interventi anteriori alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
14. Nei casi di cui al comma 7, ai fini degli adempimenti necessari per comprovare la sussistenza del titolo abilitante all'effettuazione delle trasformazioni tengono luogo delle autorizzazioni le copie delle denunce di inizio di attività, dalle quali risultino le date di ricevimento delle denunce stesse, nonché l'elenco di quanto prescritto comporre e corredare i progetti delle trasformazioni e le attestazioni dei professionisti abilitati.
15. Nei casi di cui al comma 7, il sindaco, ove entro il termine indicato al comma 11 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica agli interessati l'ordine motivato di non effettuare le previste trasformazioni, e, nei casi di false attestazioni dei professionisti abilitati, ne dà contestuale notizia all'autorità giudiziaria ed al consiglio dell'ordine di appartenenza. Gli aventi titolo hanno facoltà di inoltrare una nuova denuncia di inizio di attività, qualora le stabilite condizioni siano soddisfacenti mediante modificazioni o integrazioni dei progetti delle trasformazioni, ovvero mediante acquisizioni di autorizzazioni, nulla osta, pareri, assensi comunque denominati, oppure, in ogni caso, di presentare una richiesta di autorizzazione.
16. Per le opere pubbliche dei comuni, la deliberazione con la quale il progetto viene approvato o l'opera autorizzata ha i medesimi effetti della da una relazione a firma di un progettista abilitato che attesti la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché l'esistenza dei nulla osta di conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche.
17. Le norme di cui al presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi comunali in materia di procedimento.
18. Le regioni adeguano le proprie normazioni ai principi contenuti nel presente articolo in tema di procedimento.
19. Al comma 10 dell'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, è sostituita dalla seguente: 'c) autorizzazione edilizia, nonché denuncia di barriere architettoniche, da un valore minimo di lire 50.000 ad un valore massimo di lire 150.000. Tali importi sono soggetti ad aggiornamento biennale in base al 75 per cento della variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;'.
20. L'ultimo comma dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 è sostituito dal seguente: 'Le leggi regionali stabiliscono quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti, subordinare a concessione, e quali mutamenti, connessi e non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti siano subordinati ad autorizzazione'.
61. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 26 luglio 1994, n. 468, 27 settembre 1994, n. 551, 25 novembre 1994, n. 649, 26 gennaio 1995, n. 24, 27 marzo 1995, n. 88, 26 maggio 1995, n. 193, 26 luglio 1995, n. 310, 20 settembre 1995, n. 400, 25 novembre 1995, n. 498, 24 gennaio 1996, n. 30, 25 marzo 1996, n. 154, 25 maggio 1996, n. 285, 22 luglio 1996, n. 388, e 24 settembre 1996, n. 495.
62. Le amministrazioni appaltanti sono autorizzate a completare entro il 30 giugno 1997 i procedimenti di affidamento o di esecuzione di opere pubbliche, relativamente alle istanze presentate entro la data del 30 settembre 1996, previo parere della commissione prevista a tale fine.
63. Le maggiori entrate dei fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, per gli anni 1993 e 1994, quantificate al 31 dicembre 1994 in lire 1.417 miliardi, sono così utilizzate:

a) lire 300 miliardi per i programmi di riqualificazione urbana di cui al D.M. 21 dicembre 1994 del Ministro dei lavori pubblici, come modificato dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 4 febbraio 1995, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 1994 e n. 55 del 7 marzo 1995, che verranno versati all'entrata dello Stato per essere riassegnati con decreto del Ministro del tesoro all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici di cui al comma 71;

b) lire 200 miliardi per i programmi di cui all'articolo 2, primo comma, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, con le modalità di cui al punto 4.3. della delibera CIPE 10 gennaio 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1995 (193);

c) lire 100 miliardi per la realizzazione di interventi da destinare alla soluzione di problemi abitativi di particolari categorie sociali quali nuclei di nuova formazione, nuclei familiari con portatori di handicap, nuclei familiari soggetti a sfratto esecutivo o già eseguito, nuclei familiari coabitanti, in particolare nelle aree ad alta tensione abitativa;

d) lire 800 miliardi, da ripartire fra le regioni ai sensi della delibera CIPE 16 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1994, da utilizzare per le finalità di cui all'articolo 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nonché per la realizzazione, con le modalità previste dall'articolo 9 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni, di alloggi da cedere in locazione per uso abitativo al fine di garantire la mobilità dei lavoratori dipendenti. A quest'ultima finalità le regioni destinano una quota non superiore al 25 per cento dei suddetti fondi;

e) lire 17 miliardi per la finalita' di cui ai commi 78 e 79.

64. Con i fondi di cui all'articolo 2, comma primo, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, possono essere finanziati ulteriori interventi di riqualificazione urbana purché essi vengano effettuati in ambiti a prevalente insediamento di edilizia residenziale pubblica, o all'interno delle zone omogenee A e B, come definite dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1968, n. 97.

65. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti e dettati i criteri per l'individuazione delle particolari categorie sociali destinatarie degli interventi di edilizia agevolata e sovvenzionata di cui al comma 63, lettera c). I programmi straordinari di edilizia residenziale agevolata previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, dall'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, relativi all'annualità 1989, i cui lavori non siano iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge per il mancato rilascio della concessione edilizia, devono pervenire alla fase di inizio dei lavori entro il 31 gennaio 1997. Nel caso di mancato inizio dei lavori entro tale data, il segretariato generale del Comitato per l'edilizia residenziale (CER), nei trenta giorni successivi, trasmette alle regioni l'elenco dei programmi per i quali non è stata rilasciata la concessione edilizia. Il presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, nomina un commissario ad acta, il quale provvede entro i successivi trenta giorni al rilascio della concessione medesima. I commissari ad acta, nei dieci giorni successivi alla scadenza di tale ultimo termine, trasmettono al segretario generale del CER l'elenco dei programmi costruttivi per i quali è stata rilasciata la concessione edilizia. Per i programmi che non hanno ottenuto il rilascio della concessione, il segretario generale del CER procede alla revoca dei relativi finanziamenti. I programmi sperimentali di edilizia residenziale sovvenzionata, previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, i cui lavori non siano ancora iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge devono pervenire alla fase di inizio dei lavori entro il 1 aprile 1997. Nel caso di mancato inizio dei lavori entro tale data il Ministro dei lavori pubblici, previa diffida ad adempiere all'operatore affidatario del programma, procede alla nomina di un commissario ad acta. In caso di mancato rilascio della concessione edilizia, si applica la procedura di cui al presente comma.

66. Ai programmi di edilizia sovvenzionata di cui al comma 65, per i quali i lavori non siano iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero, pur essendo iniziati, non siano stati completati, si applicano, in deroga alle procedure finanziarie già stabilite nelle convenzioni stipulate tra il segretario generale del CER e gli operatori affidatari dei programmi suddetti, le disposizioni del decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994. Per la quota parte di lavori già eseguiti alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano i massimali di costo di cui ai decreti ministeriali vigenti nel periodo di esecuzione dei lavori. Alla copertura finanziaria delle disposizioni di cui sopra si provvede con le disponibilità derivanti dai fondi residui e dalle economie già realizzate sui programmi stessi, nonché con le minori spese derivanti dalle rinunce e revoche dai programmi di edilizia sovvenzionata ed agevolata, previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Fatti salvi gli accantonamenti per adeguamento delle aliquote IVA, eventuali somme non utilizzate sono destinate alle finalità di cui all'articolo 2, comma primo, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

67. I finanziamenti per l'edilizia agevolata già assegnati in attuazione dei programmi straordinari previsti dall'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, resisi disponibili per effetto di

provvedimenti di revoca o a seguito di rinuncia da parte dei soggetti beneficiari, sono utilizzati per l'assegnazione definitiva di contributi che sono stati già deliberati ai sensi delle stesse leggi. Eventuali somme non utilizzate sono destinate alle finalità di cui all'articolo 2, comma primo, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, provvede ad accreditare al comune di Ancona il finanziamento di lire 30 miliardi, già stanziato con deliberazione CIPE 30 luglio 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 1991, n. 189, per l'attuazione del programma di cui al decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1975, n. 7. Il decreto è emanato nelle stesse modalità dei decreti di accredito già disposti a favore del comune di Ancona, che dovrà provvedere all'utilizzo delle somme con le stesse modalità attuate in precedenza nel rispetto delle leggi emanate in conseguenza degli eventi sismici del gennaio 1972.

68. Gli affidamenti degli interventi di sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale di cui all'articolo 2, primo comma, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, per i quali è stata data applicazione alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono revocati qualora i lavori, relativi a detti interventi, non siano iniziati entro e non oltre il 1 aprile 1997.

69. Per i programmi indicati ai commi 65, 66, 67 e 68, nel caso di mancato inizio dei lavori nei termini fissati dai commi 65 e 68, il Ministro dei lavori pubblici può promuovere, su motivata richiesta presentata dagli enti locali entro il 30 giugno 1999, l'accordo di programma di cui al comma 75.

70. L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, da ultimo prorogato dall'articolo 22, comma 1, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, è abrogato.

71. All'articolo 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come modificato dall'articolo 10 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: "La disponibilità del Ministero dei lavori pubblici è incrementata delle somme non utilizzate per contributi sui programmi ed interventi previsti dall'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, della legge 12 luglio 1991, n. 203, purché gli accordi di programma proposti dal Ministero dei lavori pubblici si riferiscano ad aree concordate con le amministrazioni locali. Tali disponibilità, ivi compresa la somma di lire 288 miliardi, sono versate all'entrata dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Le somme non utilizzate in ciascun esercizio possono esserlo nel biennio successivo".

72. Anche in deroga alle diverse procedure previste in applicazione dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e dell'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, gli accordi di programma adottati dai comuni sono direttamente ammessi ai finanziamenti previsti dallo stesso articolo 18, comma 1, nell'ambito delle disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli accordi di programma adottati dai comuni, ma non ratificati alla data di pubblicazione della presente legge, sono esclusi dal finanziamento. L'erogazione dei finanziamenti di cui sopra avviene senza pregiudizio per i procedimenti pendenti, preliminari all'accordo di programma di cui all'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge. A tale fine viene accantonata una quota dei predetti finanziamenti pari al 50 per cento del complessivo importo.

73. Al fine di agevolare l'adozione dell'accordo di programma previsto all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel comma 1 del citato articolo 8 la parola: "sessanta" è sostituita dalla seguente: "centottanta". 74. Al fine di agevolare il rilascio delle concessioni di edificazione, all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, la parola: "centoventi" è sostituita dalla seguente: "centottanta".

74-bis. Le concessioni ad edificare relative agli interventi di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni, anche se rilasciate in deroga rispetto ai termini stabiliti nella procedura originaria, si considerano validamente rilasciate ai fini della prosecuzione degli interventi stessi e dell'ammissione al finanziamento.

75. Il comma 8-bis dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, introdotto dall'articolo 7 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è sostituito dal seguente:

"8-bis. Decorso il termine di sessanta giorni di cui al comma 8, la regione, nei successivi trenta giorni, ridetermina la localizzazione degli interventi e l'individuazione dei soggetti attuatori. Qualora la regione non provveda, nel termine predetto, agli adempimenti di sua competenza ovvero qualora, trascorsi ulteriori dieci mesi dalla data di adozione dei provvedimenti regionali, gli interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata non pervengano all'inizio dei lavori, il Ministero dei lavori pubblici promuove e adotta, entro i successivi sessanta giorni, un accordo di

programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. All'accordo di programma partecipano anche i rappresentanti delle categorie degli operatori pubblici e privati del settore. I fondi non destinati agli interventi a seguito dell'accordo di programma, sono restituiti alle disponibilit  finanziarie da ripartire tra le regioni".

76. Le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come modificate dall'articolo 7 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono da intendersi modificative di quanto previsto dal primo comma, numero 6), dell'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

77. (Comma abrogato)

78. Per l'attuazione dei programmi di cui al comma 63, lettere a), b) e c) e dei commi 65, 66, 67 e 68 nonch  per tutti gli altri programmi di edilizia residenziale, si deve accertare, gi  in sede preliminare, la fattibilit  degli interventi e la compatibilit  degli stessi con la tutela degli interessi storici, artistici, architettonici ed archeologici. A questo fine e per i casi di particolare rilievo i comuni, sentita l'amministrazione competente alla tutela dell'interesse, di propria iniziativa oppure su proposta della stessa, possono utilizzare i fondi di cui al comma 63, lettera e). Gli accertamenti che si rendono necessari per la tutela di detti interessi sono affidati dal comune nel rispetto della normativa sugli appalti. La deliberazione comunale con la quale il comune individua le aree ove svolgere tali accertamenti equivale a dichiarazione di pubblica utilit , indifferibilit  ed urgenza degli interventi stessi.

79. Al relativo onere si fa fronte esclusivamente con i fondi di cui al comma 63, lettera e).

80. Gli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) comunque denominati, per i quali le regioni dichiarano lo stato di dissesto finanziario, elaborano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di risanamento relativo all'eventuale disavanzo finanziario consolidato al 31 dicembre dell'anno precedente.

81. Il piano di finanziamento, redatto in termini finanziari, deve indicare:

- a) l'entit  del disavanzo finanziario, con esclusione di componenti relative agli ammortamenti;
- b) i criteri seguiti per calcolare l'ammontare del disavanzo e le cause che ne hanno determinato la formazione;
- c) l'entit  dell'anticipazione di cui viene richiesta la concessione a norma del comma 83;
- d) il periodo di ammortamento dell'anticipazione e le modalit  di restituzione;
- e) i proventi mediante i quali si intende assicurare il pagamento delle rate di ammortamento del mutuo, compresi quelli da alienazione degli alloggi, in quote diverse da quelle previste dall'articolo 1, comma 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 560;
- f) il bilancio sintetico di previsione pluriennale, da cui risulti la non sussistenza di cause di formazione di nuovo disavanzo finanziario.

82. Il piano di risanamento e' inviato alla regione e da questa approvato entro il termine di sessanta giorni dalla sua ricezione o dalla ricezione di chiarimenti o modifiche eventualmente richiesti.

83. Il mutuo e' ammortizzabile in un periodo non superiore a dieci anni secondo un piano di ammortamento a rate costanti posticipate, comprensive di capitali e interesse. Nel caso in cui i proventi di cui alla lettera e) del comma 81 risultino insufficienti, il periodo di ammortamento puo' essere esteso a quindici anni.

84. Sulla base del piano di risanamento, debitamente approvato, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere agli IACP i mutui di cui ai commi da 80 a 85, con garanzia della regione di appartenenza. La garanzia dovra' essere concessa con decreto del presidente della giunta regionale nel quale dovra' essere indicato il capitolo di bilancio sul quale graver  l'eventuale onere e comporta l'obbligo del pagamento della retta eventualmente insoluta, a semplice richiesta della Cassa depositi e prestiti, sostituendosi la regione nelle ragioni creditorie. La garanzia prestata dalla regione ha carattere meramente facoltativo.

85. Le somme ed i crediti derivanti dai canoni di locazione e dalla alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di spettanza degli IACP, iscritti in capitoli di bilancio o in contabilit  speciale, non possono, in quanto destinati a servizi e finalit  di istituto, nonch  al pagamento di emolumenti e competenze a qualsiasi titolo dovuti al personale dipendente in servizio o in quiescenza, essere sottratti alla loro destinazione se non in modi stabiliti dalle leggi che li riguardano, ai sensi dell'articolo 828 del codice civile. Qualunque atto di ritenzione di essi e gli atti di sequestro o pignoramento eventualmente eseguiti sono nulli ed inefficaci di pieno diritto e non determinano obbligo di accantonamento da parte del terzo e non sospendono l'accreditamento delle somme nelle contabilit  intestate agli IACP e la disponibilit  di essi da parte degli istituti medesimi.

86. Per consentire il finanziamento degli interventi necessari al completamento e all'adeguamento dell'autostrada Torino-Savona alle norme di sicurezza del codice della strada e' concesso alla relativa societ  concessionaria un contributo pari a lire 20 miliardi annui per il periodo 1997-2016, per l'ammortamento di mutui che la societ  stessa e' autorizzata a contrarre.

87. Per consentire l'avvio del nuovo tratto Aglio'-Canova dell'autostrada Firenze-Bologna e' concesso alla concessionaria Societa' autostrade Spa un contributo di lire 20 miliardi annui per il periodo 1997-2016 per l'ammortamento di mutui che la societa' stessa e' autorizzata a contrarre.

88. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 23 maggio 1995 n. 188, 24 luglio 1995, n. 296, 20 settembre 1995, n. 396, 25 novembre 1995, n. 499, 24 gennaio 1996, n. 31, 25 marzo 1996, n. 155, 25 maggio 1996, n. 286, 22 luglio 1996, n. 389, 20 settembre 1996, n. 491.

89. (Comma abrogato)

90. (Comma abrogato)

91. Sono abrogate tutte le disposizioni, anche di carattere speciale, che consentono, per i contratti stipulati dalle amministrazioni pubbliche, anticipazioni del prezzo in misura superiore al 5 per cento dell'importo dei lavori, servizi e forniture, esclusa l'imposta sul valore aggiunto. La misura delle anticipazioni e' fissata, entro il predetto limite massimo, con le modalita' stabilite dal sesto comma dell'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155. Rimane ferma, tranne che per la misura dell'anticipazione, fissata nel 5 per cento dell'importo contrattuale, la disciplina di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

92. La disposizione di cui al comma 91 non si applica ai contratti gia' aggiudicati alla data di entrata in vigore della presente legge. Rimangono ferme le disposizioni dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

93. (Comma abrogato).

94. (Comma abrogato).

95. Il limite di valore fissato in lire 100 milioni di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e' elevato a lire 900 milioni. I limiti di valore previsti dal predetto articolo possono essere adeguati, in relazione all'andamento dei valori di mercato nel settore immobiliare, con decreto da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle finanze.

96. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentite le amministrazioni dello Stato e su conforme parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone alla Commissione UE la riprogrammazione delle risorse dei fondi strutturali comunitari, programmate per gli esercizi 1994, 1995 e 1996 per le quali, alla data del 31 dicembre 1996, non si sia ancora provveduto all'impegno contabile ed all'individuazione dei soggetti attuatori, e la conseguente ridestinazione delle stesse ad altri interventi, compatibili con i termini temporali previsti dalla normativa comunitaria, assicurando il rispetto dell'originaria allocazione territoriale delle risorse.

97. Per le somme impegnate entro il 31 dicembre 1996 in relazione a programmi approvati dalla Commissione UE, che non abbiano dato luogo ad erogazioni almeno nella misura del 20 per cento alla data del 31 dicembre 1997 a causa dell'inerzia dell'amministrazione aggiudicatrice dei lavori, il Ministro del bilancio e della programmazione economica ne propone alla medesima Commissione la riprogrammazione e la conseguente destinazione ad altri interventi, sulla base dei criteri di cui al comma 96.

98. Per l'attuazione degli interventi derivanti dalle riprogrammazioni di cui ai commi 96 e 97 il CIPE, ove necessario, provvede alla riallocazione delle quote di cofinanziamento nazionale, gia' stabilite, in linea con le decisioni assunte in sede comunitaria.

99. Le risorse statali attribuite per la realizzazione di investimenti pubblici e rimaste in tutto o in parte inutilizzate anche per effetto delle riprogrammazioni di cui ai commi 96 e 97 possono essere destinate dal CIPE al finanziamento di progetti immediatamente eseguibili, anche relativi a finalita' diverse da quelle previste dalle rispettive legislazioni. A tale fine, le amministrazioni dello Stato e le regioni interessate trasmettono al Ministro del bilancio e della programmazione economica le relative proposte. Gli importi in questione sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati con decreto del Ministro del tesoro ad appositi capitoli di spesa, anche di nuova istituzione, anche relativi a finalita' diverse da quelle previste dalle rispettive legislazioni.

100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99, escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare:

a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese (1);

b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di lire per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia istituito presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068. Nell'ambito delle risorse che si renderanno disponibili per interventi nelle aree depresse, sui fondi della manovra finanziaria per il triennio 1997-1999, il CIPE destina una somma fino ad un massimo di lire 600 miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1 della legge del 23 gennaio 1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

(1) Per la proroga del termine di cui alla presente lettera vedasi l'art. 1, comma 1, decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225.

101. La garanzia del fondo centrale dell'Artigiancassa Spa di cui alla predetta legge n. 1068 del 1964 e' trasformata da sussidiaria ad integrativa e puo' essere concessa su operazioni a favore delle imprese artigiane effettuate dalle banche e da altri intermediari finanziari, compresi i confidi artigiani. ferma restando la non cumulabilita' degli interventi. Con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono fissate le modalita' e le condizioni che disciplinano gli interventi medesimi, compresa la determinazione dei versamenti, la quale puo' essere stabilita anche in misura diversa rispetto a quella prevista dalla richiamata legge n. 1068 del 1964; detti versamenti sono amministrati dall'Artigiancassa Spa con contabilita' separata.

102. Le regioni possono proporre al CIPE, ad integrazione dei programmi di cui al comma 99, anche l'utilizzazione delle risorse resesi disponibili sui propri bilanci per effetto delle riprogrammazioni di cui ai commi 96 e 97.

103. Le riassegnazioni di risorse disposte ai sensi dei commi da 96 a 110, ad dell'ambiente, ed il relativo utilizzo sono effettuati dal CIPE, con propria deliberazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della 104. Le risorse attribuite alle regioni dal programma triennale per la tutela dell'ambiente non utilizzate entro il 31 dicembre 1996, e per le quali non siano stati completati entro la data predetta gli adempimenti di cui al punto 5.1.4. della delibera CIPE 21 dicembre 1993, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1994, con decreto del Ministro dell'ambiente, di intesa con le regioni interessate, sono revocate e destinate, previa verifica dell'attualita' dell'interesse prioritario alla realizzazione degli interventi originariamente previsti, ad altri interventi tra quelli individuati nel documento regionale di programma. Le risorse attribuite dal programma triennale alle regioni e province autonome dalle quali, alla data del 28 febbraio 1997, non sia stato ancora approvato il documento regionale di programma, vengono altresì revocate con decreto del Ministro dell'ambiente e ridestinate con gli stessi criteri di cui al presente comma.

105. Le risorse di cui al comma 104 sono utilizzate prioritariamente per la copertura della quota di cofinanziamento nazionale di interventi di risanamento e protezione ambientale da realizzare nell'ambito dei programmi regionali previsti nel quadro comunitario di sostegno 1994-1999; in via subordinata, in mancanza di interventi immediatamente eseguibili nelle regioni interessate dalle revoche, per la copertura della quota di cofinanziamento nazionale destinata a specifici programmi operativi in campo ambientale da realizzare nell'ambito dello stesso quadro comunitario di sostegno.

106. Il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce altresì un programma stralcio di tutela ambientale, avvalendosi delle risorse a tal fine specificamente previste per il triennio 1997-1999.

107. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono rideterminate nel triennio 1997-1999 le assegnazioni delle risorse di cui alla tabella 4 della delibera CIPE 21 dicembre 1993, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle di cui al Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1995, n. 273. Dalla rideterminazione così' effettuata sono escluse e da escludere le risorse già' assegnate ai programmi 108. Le risorse finanziarie relative ad opere appaltate entro la data di entrata in vigore della presente legge sui fondi dell'ex Agenzia per la agli enti locali, nonché' agli altri enti di cui al comma 214 dell'articolo 3 della presente legge. Il trasferimento delle predette risorse e delle relative criteri e modalita' da stabilire con apposita deliberazione del CIPE.

109. Le amministrazioni centrali dello Stato e le regioni interessate strutturali comunitari per il secondo triennio 1997-1999, indicando gli eventuali enti o aziende attuatori, gli interventi da realizzare ed i relativi degli impegni contabili con l'avvio dei lavori.

110. La disciplina di cui ai commi 103, 104 e 105 si applica, relativamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le disposizioni stabilite dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

111. Sono abrogati gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 febbraio 1981, n. 22, e l'articolo 20 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47.

112. L'ENI provvede a vendere le scorte strategiche di petrolio greggio e di prodotti petroliferi di cui alla legge 10 febbraio 1981, n. 22, che risultino alla data di entrata in vigore della presente legge, alle piu' favorevoli condizioni di mercato, sia per quanto riguarda il livello dei prezzi che le quantita' normalmente contrattate, al fine di non determinare turbative sul mercato stesso. Non sono riconosciuti sovrapprezzi o diritti di intermediazione.

113. Gli introiti derivanti dalla vendita di cui al comma 112 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato entro sette giorni lavorativi dalla data del pagamento del prodotto venduto e sono riassegnati, nella misura occorrente per le finalita' di cui al comma 114, allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale provvede a liquidare i crediti vantati dall'ENI nei confronti dello Stato.

114. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per il pagamento dei crediti liquidati di cui al comma 113.

115. All'articolo 2, primo comma, della legge 10 marzo 1986, n. 61, come modificato dall'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, le parole: "della scorta strategica di proprieta' dello Stato," sono soppresse.

116. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone con proprio decreto l'eventuale utilizzo delle scorte obbligatorie e la loro dislocazione nelle situazioni di emergenza dichiarate tali dagli organismi internazionali preposti o dal Governo.

117. Le amministrazioni civili dello Stato e gli enti pubblici non economici provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a censire, secondo le modalita' indicate con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, gli autoveicoli in dotazione.

118. Le autorita' cui e' consentito l'uso esclusivo delle autovetture sono:

- a) Presidente del Consiglio dei ministri e Vice Presidente del Consiglio dei ministri;
- b) Ministri;
- c) Sottosegretari di Stato.

119. I servizi di trasporto di persone e cose attualmente svolti in gestione diretta dalle amministrazioni civili dello Stato e dagli enti pubblici non economici sono affidati, previa analisi tecnico-economica predisposta dal Ministero del tesoro, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a societa' private.

120. La dismissione degli autoveicoli eccedenti quelli necessari a soddisfare le esigenze di cui ai commi 118 e 121 e' affidata, anche mediante mandato, a societa' specializzate entro dodici mesi dall'affidamento del servizio di trasporto di persone e cose a societa' private.

121. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate particolari categorie, non ricomprese tra quelle di cui al comma 118, cui e' consentito l'uso esclusivo delle autovetture, fermo restando quanto previsto dal comma 122.

122. Tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

123. Le disposizioni di cui ai commi da 117 a 122 si applicano, altresì, al parco auto in dotazione alle amministrazioni del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'interno e della difesa non strettamente necessario all'espletamento delle funzioni primarie delle amministrazioni medesime.

124. Per l'esercizio finanziario 1997 e' fatto divieto alle amministrazioni civili dello Stato, nonche' agli enti non territoriali del settore pubblico allargato, con esclusione delle Forze di polizia, di acquistare autovetture.

125. All'articolo 1, terzo comma, della legge 13 marzo 1980, n. 70, dopo le parole: "alla prima" sono inserite le seguenti: "e sino alla quinta"; ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di contemporanea effettuazione di piu' consultazioni elettorali o referendarie, ai componenti degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi fino a un massimo di quattro maggiorazioni".

126. Per consentire la concessione dell'agevolazione prevista al numero 5 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche mediante crediti o buoni di imposta, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali determina, entro il 31 marzo 1997, i consumi medi dei prodotti petroliferi per ettaro e per ogni tipo di coltivazione necessari all'emanazione, entro novanta giorni dalla predetta data, del decreto previsto nelle note della citata tabella A. A decorrere dal 1 luglio 1997, con decreto da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla riduzione dei consumi gia' realizzati per effetto delle disposizioni di cui al periodo precedente, indicata dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, puo' ridurre la misura dell'accisa prevista nel numero 5 della tabella A allegata al citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 504 del 1995.

127. Per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre adibite a colture floro-vivaistiche l'accisa si applica nella misura del 10 per cento dell'aliquota normale. L'agevolazione e' concessa mediante rimborso dell'accisa, effettuato nei confronti degli esercenti depositi per la distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per uso agricolo

limitatamente alle quantità di gasolio agevolato per uso agricolo assegnate e prelevate per il riscaldamento delle serre adibite a colture floro-vivaistiche, mediante accredito dell'imposta ai sensi dell'articolo 14 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

128. Le modalità di utilizzazione delle disponibilità finanziarie derivanti da dismissioni del patrimonio immobiliare, da cessione o scadenza di valori mobiliari di cui siano titolari l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), l'Istituto postelegrafonico (IPOST) e l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) sono determinate nell'ambito dei piani annuali delle disponibilità di cui al comma 129.

129. Per il triennio 1997-1999 nei confronti degli enti di cui al comma 128 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, e ogni altra norma, anche di carattere speciale, vigente in materia di investimenti, ad eccezione di quelli adibiti ad uso strumentale. Per il medesimo triennio, tali enti sono tenuti a disporre, sulla base delle direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, piani di impiego annuali delle disponibilità, soggetti all'approvazione dei Ministri stessi.

130. Restano ferme le disposizioni previste per l'INAIL dall'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'attuazione degli interventi da realizzare nell'ambito degli indirizzi di programma del Ministero della sanità e d'intesa con questo.

131. La partecipazione azionaria nella RIBS Spa posseduta dall'EFIM è trasferita al Ministero del tesoro. Conseguentemente, il rappresentante dell'EFIM decade dal consiglio di amministrazione della RIBS Spa.

132. L'Istituto sviluppo agroalimentare (ISA) Spa, nell'ambito delle operazioni di acquisizione delle partecipazioni azionarie e di erogazioni di finanziamenti a società ed organismi operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, può definire condizioni compatibili con i principi di economia di mercato e stipulare appositi accordi con i quali, tra l'altro, gli altri soci, o eventualmente terzi, si impegnano a riscattare al valore di mercato, nel termine stabilito dal relativo piano specifico di intervento, le azioni o le quote sociali acquisite.

132-bis. ISA Spa, con le medesime modalità di cui al comma 132, partecipa ad iniziative promosse da società, enti, fiere ed altri organismi allo scopo di predisporre studi, ricerche, programmi di promozione e di potenziamento dei circuiti commerciali dei prodotti agricoli ed agroindustriali.

132-ter. Per le finalità di cui ai commi 132 e 132-bis, ISA Spa si avvale dei propri fondi.

133. Ai fini del contenimento del limite massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato per gli anni 1996, 1997 e 1998 stabiliti dalla legge finanziaria 1996, le disposizioni dei commi da 134 a 165 realizzano una manovra sulla spesa pari a 2.961 miliardi di lire per il 1996, a 2.834 miliardi di lire per il 1997 e a 3.578 miliardi di lire per il 1998 in termini di competenza e, rispettivamente, a 1.485, 2.380 e 2.900 miliardi di lire in termini di cassa. I commi da 134 a 165 dispongono altresì maggiori entrate in misura non inferiore, in termini sia di competenza sia di cassa, a 3.900 miliardi di lire per il 1996, a 2.393 miliardi per il 1997 e a lire 1.660 miliardi per il 1998.

134. Gli stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, e le relative proiezioni per gli anni 1997 e 1998, appartenenti alle categorie economiche di seguito elencate, con esclusione della quota parte destinata a spese di personale e delle dotazioni relative ad accordi internazionali e a intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato, ad annualità relative a limiti di impegno e a rate di ammortamento di mutui, sono ridotti per importi corrispondenti alle seguenti percentuali, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa:

a) Categoria IV - con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria e di quelle della rubrica 12 e della rubrica 14 dello stato di previsione del Ministero della difesa: 5 per cento. Su proposta del Ministro interessato, di concerto con il Ministro del tesoro, la riduzione può essere operata su determinati capitoli di spese discrezionali della medesima categoria ovvero sugli accantonamenti di fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso della medesima amministrazione;

b) Categoria V - con esclusione dei capitoli 6674, 6675 e 6676 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei capitoli 4630, 4633, 4634, 5941 e 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, delle spese per assistenza gratuita diretta (codice economico 5.1.4.), dei trasferimenti alle province e ai comuni (codice economico 5.5.0.), agli enti previdenziali (codice economico 5.6.0.) e all'estero (codice economico 5.8.0.), delle pensioni di guerra (codice economico 5.1.1.) nonché dei contributi di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549: 1,1 per cento;

c) Categorie X e XI - con esclusione del capitolo 8405 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e delle spese per danni bellici e pubbliche calamità (codice economico 10.9.1.): 2 per cento.

135. Le riduzioni di cui al comma 134 che non consentono l'adempimento di obbligazioni giuridicamente perfezionate alla data di entrata in vigore della presente legge possono dare luogo a iscrizioni ai pertinenti capitoli

di bilancio dell'esercizio successivo.

136. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 18, comma 5, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come determinata dalla tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria 1996), e' ridotta di lire 190 miliardi per l'anno 1996 e di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 4, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria 1996), e' ridotta di lire 370 miliardi per l'anno 1996, di lire 550 miliardi per l'anno 1997 e di lire 600 miliardi per l'anno 1998. Gli stanziamenti iscritti ai capitoli 4288, 4289 e 4290 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e le relative proiezioni sono complessivamente ridotti, su proposta del Ministro dell'interno, di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998. Le assegnazioni, i contributi e le somme comunque erogate a decorrere dal 30 luglio 1996 a carico del bilancio dello Stato a favore di societa' per azioni, il cui capitale sia di totale proprieta' dello Stato, o di enti pubblici non assoggettati al sistema di tesoreria unica ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, devono essere versati su appositi conti correnti infruttiferi gia' in essere, ovvero da aprirsi presso la Tesoreria centrale dello Stato.

137. I soggetti che hanno dichiarato per il periodo di imposta 1994 ricavi derivanti dall'esercizio di attivita' di impresa, di cui all'articolo 53, comma 1, ad esclusione di quelli indicati nella lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni di ammontare non superiore a lire dieci miliardi, sono ammessi a definire il reddito di impresa ovvero il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni sulla base dei parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1996, tenendo conto degli elementi, desumibili dalle dichiarazioni dei redditi presentate ovvero dal bilancio, opportunamente riclassificati per l'applicazione dei parametri. La disposizione si applica a condizione che i predetti ricavi siano di importo non inferiore all'85 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi e degli altri componenti positivi, ad esclusione delle plusvalenze diverse da quelle derivanti da immobilizzazioni finanziarie e delle sopravvenienze attive. La definizione ha effetto anche per l'imposta sul valore aggiunto, da liquidare come indicato nell'articolo 3, comma 183, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. La definizione non e' ammessa:

a) se, alla data del 15 novembre 1996, ricorrono le ipotesi indicate nell'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) in caso di omessa presentazione della dichiarazione.

138. Il contribuente che intende avvalersi della definizione presenta all'ufficio delle imposte competente, entro il 31 luglio 1996, ovvero entro il 5 settembre 1996 se i relativi dati sono registrati anche su supporto magnetico, apposita istanza irretrattabile redatta secondo i modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze 16 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 30 alla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1996. All'istanza dei soggetti che esercitano attivita' di impresa o arti e professioni in forma associata possono essere allegate le istanze di ciascun socio o associato. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la trattazione delle istanze puo' essere attribuita anche agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, tenendo conto sia della qualita' dei soggetti sia della loro ripartizione sul territorio. L'ufficio, valutata l'istanza, la rigetta, se riscontra cause ostative per legge, ovvero invita il contribuente a presentarsi per redigere in contraddittorio l'atto di adesione secondo la procedura stabilita nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 2-bis, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, concernente disposizioni per l'accertamento con adesione del contribuente, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 316. La definizione si perfeziona con il versamento delle maggiori somme dovute. Se entro il 30 novembre 1996 l'ufficio non ha comunicato il rigetto dell'istanza o l'invito al contribuente a presentarsi per redigere l'atto di adesione, il contribuente si intende definitivamente ammesso alla definizione. La stessa si perfeziona con il versamento, entro il 15 dicembre 1996, delle maggiori somme dovute, da effettuare in base alle norme sull'autoliquidazione mediante delega ad un'azienda di credito o tramite il competente concessionario della riscossione. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalita' tecniche, la modulistica e i codici di versamento. Qualora l'importo dovuto sia superiore a lire cinque milioni per le persone fisiche e a lire dieci milioni per gli altri soggetti, le somme eccedenti possono essere versate in due rate, di pari ammontare, rispettivamente entro il quarto e il decimo mese dalla data dell'atto di adesione di cui al presente comma, maggiorate degli interessi legali computati a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per il versamento, ovvero entro il 31 marzo 1997 ed entro il 30 settembre 1997 nel caso previsto, maggiorate degli interessi legali computati a decorrere dal 16 dicembre 1996. L'omesso versamento nei termini non determina l'inefficacia della definizione e per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni; sono altresì dovuti una soprattassa pari al 40 per cento delle somme non versate e gli interessi legali.

139. La definizione non e' soggetta ad impugnazione, non e' integrabile o modificabile da parte dell'ufficio, salvo il potere di autotutela dell'amministrazione finanziaria ove sussistano le condizioni ostative indicate al comma 137, nonche' in presenza di inesatte dichiarazioni circa i dati cui si riferiscono i parametri. Non rileva ai fini penali ed extra tributari, compreso il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonche' ai fini dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni. Sulle maggiori imposte non sono dovuti interessi; le sanzioni per

infedele dichiarazione sono ridotte ad un ottavo del minimo, le sanzioni inerenti ad adempimenti relativi al periodo d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni definite ed ogni altra sanzione connessa con irregolarità od omissioni rilevabili dalle dichiarazioni sono applicabili nella misura di un quarto del minimo. Alla definizione eseguita ai sensi dei commi da 133 a 165 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 2-bis e 2-sexies dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e successive modificazioni e integrazioni. Per le somme riscosse in applicazione dei commi da 133 a 165 si rendono, altresì, applicabili le disposizioni dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 564 del 1994. Il maggiore imponibile definito rileva ai fini dei contributi previdenziali dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, determinati secondo le disposizioni dei commi 1-bis e 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 ottobre 1995, n. 427. Sulle somme dovute a tale titolo non sono dovuti interessi. Fino alla conclusione del procedimento di cui ai commi da 133 a 165 non si applicano gli articoli 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni, 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, e 62-ter, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. L'intervenuta definizione dell'accertamento con adesione inibisce la possibilità per l'ufficio di effettuare, per lo stesso periodo d'imposta, l'accertamento di cui all'articolo 38, commi da quarto a settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

140. Ai contribuenti che abbiano dichiarato ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dall'applicazione dei parametri indicati al comma 137 non si applicano le disposizioni richiamate nel penultimo periodo del comma 139.

141. Gli esercenti attività di impresa in regime di contabilità ordinaria che per il periodo di imposta 1995 e per il precedente hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, ad esclusione di quelli indicati nella lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare non superiore a lire 10 miliardi e comunque non inferiore a quello risultante dall'applicazione dei parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1996, anche mediante la definizione di cui ai commi da 137 a 140 del presente articolo, possono procedere alla regolarizzazione della situazione patrimoniale iniziale relativa all'esercizio successivo. Gli elementi posti a base della regolarizzazione devono essere indicati in apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze 28 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 1996, da presentare entro il 20 dicembre 1996 ai centri di servizio, ove istituiti, o agli uffici delle imposte competenti in ragione del domicilio fiscale posseduto alla predetta ultima data.

142. La regolarizzazione può essere effettuata mediante l'eliminazione delle passività o delle attività fittizie, inesistenti o indicate per valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l'iscrizione di attività o di passività, costituite da debiti verso fornitori, in precedenza omesse, assoggettando i maggiori e i minori valori iscritti ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, in misura pari al 10 per cento. Il maggiore valore del patrimonio netto derivante dalle predette regolarizzazioni, al netto dell'imposta sostitutiva, deve essere accantonato in apposita riserva, designata con riferimento ai commi da 133 a 165, che concorre alla formazione del reddito nel periodo di imposta e nella misura in cui la riserva viene attribuita ai soci o ai partecipanti o all'imprenditore; nell'esercizio in cui si verificano le predette ipotesi, le somme attribuite, aumentate dell'imposta sostitutiva ad esse corrispondente, concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente o dell'impresa, ai quali è attribuito un credito di imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata, nonché il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti. Per i soggetti indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ammontare su cui va calcolata l'imposta sul patrimonio netto delle imprese è assunto al lordo dell'imposta sostitutiva.

143. Le imprese che determinano il reddito in base all'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono effettuare le regolarizzazioni limitatamente ai beni di cui agli articoli 59, 60 e 67 dello stesso testo unico, nelle scritture contabili previste dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Si applica l'ultimo periodo del comma 141.

144. La regolarizzazione si perfeziona con il versamento dell'imposta sostitutiva entro il 15 dicembre 1996; i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono versare l'imposta sostitutiva entro la predetta data o, se successiva, entro la data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta fisiche e i dieci milioni di lire per gli altri soggetti, le somme eccedenti possono essere versate in due rate, di pari ammontare, rispettivamente entro il 31 marzo 1997 e il 30 settembre 1997; per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, il versamento va effettuato entro le predette date o, se successive, entro il sesto ed il dodicesimo mese dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Le somme eccedenti vanno maggiorate degli interessi legali computati a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il versamento dell'imposta sostitutiva fino a cinque o dieci milioni di lire. L'omesso versamento nei termini delle somme eccedenti non determina l'inefficacia della

regolarizzazione e per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del modificazioni; sono altresì dovuti una soprattassa pari al 40 per cento delle somme non versate e gli interessi legali.

145. La regolarizzazione di cui al comma 141 non rileva ai fini penali. I riconosciuti, ai fini civilistici e fiscali, a decorrere dal periodo di imposta 1996 e non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento. L'imposta sostitutiva è indeducibile. Per la liquidazione, la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

146. Per i soggetti che si avvalgono della regolarizzazione di cui ai commi da 133 a 165 del presente articolo, le rimanenze finali indicate negli articoli 59 e 60 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative al periodo di imposta 1995, da considerare per l'applicazione dei parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996, richiamato nel comma 141, sono assunte per un ammontare non superiore a quello delle esistenze iniziali del medesimo periodo di imposta.

147. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'adeguamento ai parametri menzionati nel comma 146 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 3, comma 188, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, può essere operato mediante l'integrazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, effettuando il relativo versamento entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso è dovuta una maggiorazione fissa del 3 per cento a titolo di interessi e non si applicano soprattasse e pene pecuniarie. I maggiori corrispettivi devono essere annotati, entro il suddetto termine, in una apposita sezione del registro previsto dall'articolo 23 o dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

148. Nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996, richiamato nel comma 141, sono indicate le categorie di contribuenti per le quali non è possibile l'elaborazione dei predetti parametri in relazione al numero dei contribuenti appartenenti alla categoria di attività o alle caratteristiche del processo produttivo. La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1 gennaio 1996.

149. Il comitato per la vigilanza e il coordinamento dell'attività di accertamento nel campo dell'obbligo tributario e contributivo, istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, è prorogato per il triennio 1996-1998.

150. A decorrere dal 1 gennaio 1996, l'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, stabilita in lire 15.000 dalla tariffa, allegato A, annessa al sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato 1992, e successive modificazioni, è elevata a lire 20.000; l'imposta di bollo citata tariffa, in qualsiasi forma redatti, è elevata a lire 20.000, fermo restando che l'imposta fissa di bollo si applica ai contratti relativi alle carte di pagamento solo in caso d'uso. L'imposta fissa di bollo stabilita in lire 2.000 per gli atti di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, della stessa tariffa, è elevata a lire 2.500.

151. L'aliquota dell'accisa sull'alcole etilico, stabilita in lire 1.166.000 dall'articolo 3, comma 224, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è aumentata a lire 1.249.600 per ettolitro anidro e l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi è aumentata da lire 87.000 a lire 96.000 per ettolitro. L'aliquota dell'accisa sul petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00 51 e 2710 00 55) per riscaldamento è aumentata da lire 415.990 a lire 625.620 per mille litri. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1996.

152. Il Ministro delle finanze può disporre con propri decreti, entro il 28 febbraio 1997, l'aumento, sino al livello massimo del 62 per cento, dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

153. Entro il 15 gennaio 1996 sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, anche in applicazione della direttiva 92/79/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992. Le predette disposizioni devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a lire 600 miliardi per l'anno 1996 e a lire 630 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

154. Le entrate derivanti dai commi da 133 a 165 del presente articolo sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, ove necessarie, le modalità di attuazione di quanto previsto dal presente comma.

155. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dei commi da 133 a 165 del presente articolo.

156. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante disposizioni attuative per l'istituzione del registro delle imprese, i

contributi previdenziali disciplinati dall'articolo 1, primo comma, lettera a), della legge 12 marzo 1968, n. 410, e successive modificazioni, dovuti fino al 31 dicembre 1998 per gli atti depositati presso il registro delle imprese dai soggetti previsti dall'articolo 7, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 5), dello stesso regolamento, sono riscossi con l'applicazione delle apposite marche sugli atti depositati e sui documenti emessi, operata a cura degli obbligati al deposito e dei richiedenti. Per i certificati di iscrizione nel registro delle imprese emessi da sportelli non presidiati o mediante sistemi di certificazione a distanza, i contributi previdenziali sono riscossi direttamente dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nelle medesime forme dei diritti di segreteria; le somme così riscosse sono versate ogni semestre agli enti previdenziali destinatari, secondo le proporzioni stabilite dalle disposizioni vigenti.

157. All'articolo 3, comma 30, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 1996 il termine per il versamento del tributo alle regioni, relativo alle operazioni di deposito effettuate nel primo trimestre, è differito al 31 luglio 1996".

158. Al quinto comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, come modificato dall'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "La ritenuta si applica, a titolo di imposta, anche sui proventi corrisposti a soggetti non residenti per il tramite di stabili organizzazioni estere di imprese residenti e, a titolo di acconto, su quelli corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti non appartenenti all'impresa erogante i proventi".

159. Nell'articolo 41, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "con scadenza fissa non inferiore a 18 mesi" sono soppresse.

160. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, ferma restando la disciplina prevista per i titoli di cui all'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759, come modificata dal decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, riguardante la ritenuta sugli interessi dei titoli di Stato, per i quali l'aliquota si applica nella misura del 12,5 per cento, indipendentemente dalla scadenza dei titoli, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, il primo periodo è sostituito dai seguenti:

"Le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni e titoli simili devono operare una ritenuta con obbligo di rivalsa, sugli interessi, sui premi e sugli altri frutti corrisposti ai possessori nella misura del 12,50 per cento quando la scadenza non è inferiore a diciotto mesi e del 27 per cento quando la scadenza è inferiore ai diciotto mesi. Qualora il rimborso abbia luogo entro diciotto mesi dall'emissione, sugli interessi, sui premi e sugli altri frutti maturati fino al momento dell'anticipato rimborso è dovuta dall'emittente una somma pari al 20 per cento";

b) al terzo comma, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: "Se gli interessi, i premi e gli altri frutti di cui ai precedenti commi sono dovuti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, la ritenuta deve essere operata, con obbligo di rivalsa, sui proventi di cui al primo e al secondo comma con aliquote ivi rispettivamente previste. Qualora il rimborso abbia luogo entro diciotto mesi dall'emissione, sugli interessi, sui premi e sugli altri frutti maturati fino al momento dell'anticipato rimborso è dovuta una somma pari al 20 per cento. Tra gli interessi, i premi e gli altri frutti va compresa anche la differenza tra la somma corrisposta ai possessori dei titoli alla scadenza e il prezzo di emissione. All'applicazione della ritenuta ed al versamento della somma dovuta per l'anticipato rimborso devono provvedere i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 che intervengono nella riscossione degli interessi, dei premi e degli altri frutti ovvero nel rimborso nei confronti di soggetti residenti".

161. Nell'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica, le parole: "emesse dalle banche" sono sostituite dalle seguenti: "e dei titoli simili".

162. Le disposizioni dei commi da 159 a 161 del presente articolo si applicano agli interessi, ai premi e agli altri frutti delle obbligazioni e dei titoli simili emessi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

163. La soprattassa di lire seicentomila, stabilita per l'omessa presentazione della dichiarazione relativa all'imposta straordinaria su particolari beni, dall'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è soppressa. Non si applica l'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, relativo all'applicazione temporale delle norme sanzionatorie delle violazioni delle leggi finanziarie, e non si fa luogo a rimborso delle somme già corrisposte.

164. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1995, n. 565, 28 febbraio 1996, n. 93, 29 aprile 1996, n. 230, 29 giugno 1996, n. 342, 30 agosto 1996, n. 449, e 23 ottobre 1996, n. 547.

165. L'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è sostituito dal seguente:

"Il Ministro del tesoro, tenuto conto delle condizioni del mercato, può ristrutturare il debito pubblico interno ed estero attraverso operazioni di trasformazione di scadenze, di scambio o sostituzione di titoli di diverso tipo, o altri strumenti operativi previsti dalla prassi dei mercati finanziari. Il Ministro del tesoro può altresì autorizzare gli enti pubblici economici e le società per azioni a prevalente capitale pubblico ad effettuare le stesse operazioni per il loro indebitamento sull'interno e sull'estero".

166. (Comma abrogato)

167. (Comma abrogato)

168. (Comma abrogato)

169. (Comma abrogato)

170. (Comma abrogato)

171. (Comma abrogato)

172. (Comma abrogato)

173. (Comma abrogato)

174. (Comma abrogato)

175. In attuazione dei criteri di finanziamento della spesa sanitaria previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dall'anno 1997 non si applicano, per le spese di cui alla lettera a) del comma 13 dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, le disposizioni di cui al comma 14 del predetto articolo 8.

176. A decorrere dal 1 marzo 1997, le amministrazioni statali e gli enti titolari di contabilità speciali, con esclusione di quelli assoggettati al regime della tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, devono indicare, nell'ordine di pagamento previsto dall'articolo 587 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, il codice "Ministero-capitolo" del bilancio dello Stato a carico del quale sono state accreditate alla contabilità medesima le somme di cui si richiede il prelevamento. Gli ordini di pagamento che utilizzano fondi diversi da quelli provenienti dal bilancio dello Stato devono recare l'indicazione di un codice opportunamente stabilito dal Ministero del tesoro. Le sezioni di tesoreria non danno esecuzione ad ordini di pagamento privi del codice di cui al presente comma, ove non si tratti di fondi prelevati per fronteggiare emergenze connesse alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico o ad interventi di protezione civile.

177. Le pubbliche amministrazioni, ai fini dell'accesso degli esercenti attività agricola alle agevolazioni fiscali sul carburante agricolo ovvero ai contributi previsti dall'ordinamento nazionale e comunitario, accertano la qualifica dell'attività di impresa sulla base delle iscrizioni nel registro delle imprese, ove questa sia espressamente richiesta dalla normativa vigente, previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Entro il 31 luglio 1997 con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le semplificazioni delle modalità con cui le pubbliche amministrazioni procedono a tale accertamento senza duplicazione di adempimenti per gli utenti, anche avvalendosi delle informazioni contenute nel repertorio di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e i casi in cui, per le limitate dimensioni dell'attività, l'iscrizione al registro delle imprese non è obbligatoria per i produttori agricoli di cui al primo periodo del quarto comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

178. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 29 dicembre 1995, n. 549, fermo restando l'obbligo della rendicontazione annuale, non si applicano ai contributi dello Stato in favore dell'Unione italiana ciechi, della Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" di Monza, dell'Ufficio internazionale per la protezione delle opere letterarie, del Centro internazionale radio medico, dell'Ente nazionale italiano per il turismo, del Fondo edifici di culto, di organismi nazionali ed internazionali nell'ambito delle relazioni culturali con l'estero, del Centro internazionale di alti studi agronomici mediterranei, dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale, del Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologica, del Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico di Torino, nonché alle erogazioni agli istituti italiani di cultura all'estero e alle borse di studio connesse ad accordi internazionali.

179. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 40 e 44, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non si applicano ai contributi dello Stato in favore del Club alpino italiano ed ai contributi previsti dalle leggi 23 settembre 1993, n. 379, 20 gennaio 1994, n. 52, e 5 giugno 1995, n. 221.

180. Nell'articolo 1, comma 66, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole: "lire 940 miliardi" e "lire 800 miliardi" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "lire 829 miliardi" e "lire 689 miliardi".

181. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e' sostituita dalla seguente: "b) gli altri proventi relativi alla vendita di partecipazioni dello Stato". Dai proventi di cui al presente comma sono escluse in ogni caso le dismissioni immobiliari di cui ai commi da 86 a 119 dell'articolo 3.

182. Nell'articolo 4, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 432, dopo le parole: "titoli di Stato" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' per l'acquisto di partecipazioni azionarie possedute da societa' delle quali il Tesoro sia unico azionista, ai fini della loro dismissione".

183. Gli articoli 179 e 182 del regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 179. - 1. La direzione di amministrazione provvede al rifornimento dei fondi agli enti amministrativamente dipendenti, a mezzo di ordinativi di pagamento tratti sulla contabilita' speciale della competente sezione di tesoreria provinciale, decurtandoli delle somme necessarie al pagamento degli emolumenti al personale che richiede l'accredito bancario e postale; tali ordinativi, intestati agli enti, sono esigibili con quietanza degli agenti responsabili di cassa degli enti medesimi".

"Art. 182. - 1. A richiesta dell'ente e sempre nei limiti delle assegnazioni ad esso concesse, la direzione di amministrazione provvede ad accreditare al sistema bancario ed a quello postale i fondi occorrenti al pagamento degli emolumenti al personale da effettuare per il tramite degli istituti di credito e dell'Ente poste italiane ed a pagamenti a favore di terzi creditori traendo gli ordinativi di pagamento sulla contabilita' speciale e ne da' contemporaneo avviso all'ente richiedente per le conseguenti registrazioni contabili".

184. Le disposizioni introdotte con il comma 183 sono modificabili con la procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 185. Il primo comma dell'articolo 1284 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Il saggio degli interessi legali e' determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, puo' modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo".

186. Il numero complessivo dei posti per le assunzioni del personale da parte della Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), come fissato dall'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, e' ridotto da 475 a 450 unita'. La ripartizione dei posti suddetti tra l'aliquota del personale di ruolo a tempo indeterminato e quella del personale a contratto a tempo determinato e' stabilita con apposito regolamento adottato dalla Commissione con le modalita' di cui al nono comma dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 95 del 1974, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato in conformita' alla procedura prevista dalla norma suddetta. Resta fermo il disposto di cui al settimo comma del citato articolo 2 relativamente alle modalita' di accesso del personale di ruolo.

187. Per la piu' efficace attuazione degli obiettivi in esso contenuti il quinto piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura 1997-1999, di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, puo' prevedere la ripartizione degli stanziamenti tra i vari settori di intervento anche in deroga alle percentuali stabilite dall'articolo 2 della medesima legge.

188. Il comma 5-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, e' sostituito dal seguente:

"5-ter. I canoni per le concessioni alle societa' costituite ai sensi dell'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono fissati periodicamente dal Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione, con riferimento, per il periodo preso in considerazione, al volume di traffico di passeggeri e merci. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sono dettate le disposizioni attuative sulla base delle quali possono essere definite anche le pendenze afferenti ai canoni pregressi. Le disposizioni di cui al presente comma e al secondo periodo del comma 1-quater del presente articolo si applicano anche alle societa' che attualmente provvedono alla gestione totale degli aeroporti, in base a leggi speciali. Gli introiti derivanti dal presente comma sono versati sul capitolo di entrata del bilancio statale di cui all'articolo 7 della legge 22 agosto 1985, n. 449".

189. Il comma 10 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' sostituito dal seguente:

"10. La misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, e' annualmente determinata con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, sentita la Commissione di cui all'articolo 9 della medesima legge, tenendo conto dei seguenti

obiettivi:

- a) progressivo allineamento ai livelli medi europei;
- b) differenziazione tra gli scali aeroportuali in funzione delle dimensioni di traffico di ciascuno;
- c) applicazione, per ciascuno scalo, di livelli tariffari differenziati in relazione all'intensita' del traffico nei diversi periodi della giornata;
- d) correlazione con il livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti; e) correlazione con le esigenze di recupero dei costi, in base a criteri di efficienza e di sviluppo delle infrastrutture aeroportuali;
- f) conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale".

190. (Comma abrogato a decorrere dal 1 gennaio 2006.)

191. I termini di cui all'articolo 1, comma 1, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, sono differiti rispettivamente al 30 giugno 1997 ed al 31 dicembre 1997.

192. Sono abrogate le disposizioni legislative che fanno obbligo all'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I. S.p.A.) di detenere direttamente o indirettamente partecipazioni di maggioranza in società esercenti servizi di trasporto aereo ed al medesimo Istituto ed alla Società finanziaria marittima (FINMARE S.p.A.) di detenere direttamente o indirettamente partecipazioni di maggioranza in società esercenti servizi marittimi nazionali ed internazionali e relative società che svolgono servizi di supporto. Alle partecipazioni azionarie dello Stato e di enti pubblici anche territoriali ed economici in imprese assicurative si applica il divieto di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

193. Il Governo, nell'ambito degli strumenti finanziari e operativi definiti dalla legge che individuerà l'intervento da realizzare per il potenziamento e l'ammodernamento della linea ferroviaria del Brennero e per la realizzazione delle relative gallerie, è autorizzato a prorogare il termine di concessione dell'autostrada del Brennero Spa alle condizioni che la legge stessa definirà.

194. Nell'ambito delle somme derivanti dai mutui di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni e integrazioni, il CIPE destina una quota, pari a lire 100 miliardi, per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

195. Il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, già prorogato con legge 22 dicembre 1994, n. 736, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1997.

196. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Con dette somme sono realizzate prioritariamente strutture pubbliche di seconda accoglienza e centri di servizi polivalenti autogestiti, al fine di assicurare migliori condizioni per l'integrazione, l'avviamento al lavoro e l'agevolazione al rientro in patria dei cittadini extracomunitari. Le finalità di seconda accoglienza sono perseguite, ove possibile, anche in strutture già realizzate con i contributi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. Le somme non impegnate per la realizzazione dei predetti centri e servizi entro 18 mesi dall'erogazione, sono definitivamente revocate e versate a cura delle regioni stesse al capitolo 2368 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato".

197. All'articolo 5, comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

"h-bis) in ordine al reclutamento della manodopera da utilizzare nei cantieri comunali, per progetti finalizzati all'occupazione e finanziati per intero con leggi delle regioni, e/o dagli enti locali, tramite i rispettivi Fondi sociali, stabiliscono criteri, modalità e parametri per l'avviamento al lavoro, anche in deroga all'articolo 16, e successive modifiche ed integrazioni, comprese le relative norme di attuazione e regolamenti, tenendo conto delle esigenze territoriali opportunamente ed appositamente manifestate dagli organi rappresentativi degli enti locali interessati e della natura sociale degli interventi di cui trattasi".

198. All'articolo 4, comma 21, terzo periodo, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: "di dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "di quindici".

199. (Comma abrogato)

200. Nell'articolo 27, comma quattordicesimo, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, introdotto dall'articolo 7 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, le parole "tre anni" e "triennio", contenute, rispettivamente, nel primo e secondo quarantadue mesi".

201. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla

legge 4 ottobre 1996, n. 515, dopo la parola "Chioggia" sono inserite le seguenti parole: "ivi compresi, limitatamente a lire 9 miliardi, quelli per il completamento della ricostruzione del teatro "La Fenice" ".

202. I termini di cui agli articoli 12, comma 1, 14, comma 4, e 15, commi 2 e 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 141, in materia di previdenza forense sono riaperti per il periodo di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche per il versamento, secondo le modalita' di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 141, di tutti i contributi dovuti, scaduti alla data del 31 dicembre 1995. Per le sanzioni gia' iscritte a ruolo, i benefici di cui al periodo precedente si estendono alle rate non scadute alla data di entrata in vigore della presente legge.

203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicita' di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonche' degli enti locali possono essere regolati sulla base di accordi cosi' definiti:

a) "Programmazione negoziata", come tale intendendosi la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalita' di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attivita' di competenza;

b) "Intesa istituzionale di programma", come tale intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale, regionale o delle province autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati. La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia necessario il concorso di piu' amministrazioni dello Stato, nonche' di queste ed altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche operanti in regime dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;

c) "Accordo di programma quadro", come tale intendendosi l'accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla lettera b), in attuazione di una intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o 1) le attivita' e gli interventi da realizzare, con i relativi tempi e modalita' di attuazione e con i termini ridotti per gli adempimenti procedurali; 2) i soggetti responsabili dell'attuazione delle singole dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 4) le eventuali conferenze di servizi o convenzioni necessarie per l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun soggetto, nonche' del soggetto cui competono poteri conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati. L'accordo di programma quadro e' vincolante per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli atti e sulle attivita' posti in essere in attuazione dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f), gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e contabilita', salve restando le esigenze di concorrenzialita' e trasparenza e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle predette aree di cui alla lettera f), determinazioni congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati territorialmente e per competenza istituzionale in materia urbanistica possono comportare gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici gia' previsti dall'articolo 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

d) "Patto territoriale", come tale intendendosi l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale;

e) (lettera abrogata, a decorrere dal 26 giugno 2012, dall'allegato 1, numero 25) decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83);

f) (lettera abrogata, a decorrere dal 26 giugno 2012, dall'allegato 1, numero 25) decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83).

204. Agli interventi di cui alle lettere d) e f) del comma 203 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla lettera c) del medesimo comma 203.

205. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con deliberazione adottata su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, approva le intese istituzionali di programma.

206. Il CIPE, con le procedure di cui al comma 205 e sentite le Commissioni parlamentari competenti che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, delibera le modalita' di approvazione dei contratti di programma, dei patti territoriali e dei contratti di area e gli eventuali finanziamenti limitatamente ai territori delle aree depresse; puo' definire altresì ulteriori tipologie della contrattazione programmata disciplinandone le modalita' di proposta, di approvazione, di attuazione, di verifica e controllo.

207. In sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse, il CIPE determina le quote da riservare per i contratti di area e per i patti territoriali ed integra la disciplina stabilita dai commi da 203 a

214 del presente articolo ai fini della relativa attuazione. Le somme da iscrivere su apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riservate dal CIPE ai contratti d'area e ai patti territoriali sono trasferite, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che ne dovra' prevedere criteri e modalita' di controllo e di rendicontazione, sulla base dello stato di avanzamento delle iniziative previste dal contratto o dal patto, rispettivamente responsabile unico del contratto d'area o al soggetto responsabile del patto territoriale che provvedono ai relativi pagamenti in favore dei soggetti beneficiari delle agevolazioni anche avvalendosi, per la gestione di dette risorse, di istituti bancari allo scopo convenzionati. Alle medesime risorse fanno carico anche le somme da corrispondere a responsabile unico del contratto d'area o al soggetto responsabile del patto territoriale per lo svolgimento dei compiti di cui al presente comma.

208. Il CIPE, nel rispetto degli indirizzi concordati con l'Unione europea con deliberazione adottata su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari reso nel termine di quindici giorni dall'assegnazione della proposta: a) individua le aree situate nel territorio di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni, interessate da contratti d'area o da patti territoriali, nelle quali sono concesse agevolazioni fiscali dirette ad attrarre investimenti in attivita' produttive e a favorire lo sviluppo delle stesse attivita'. Le aree sono individuate in numero e in modo tale da perseguire la crescita omogenea dell'intero territorio di cui all'obiettivo 1, tenendo conto della rispondenza alle finalita' della dotazione infrastrutturale; b) definisce le attivita' ammesse alla incentivazione fiscale anche sulla base del criterio di evitare l'insorgere di nuovi squilibri interregionali e infraregionali; c) determina le intensita' delle agevolazioni nei limiti temporali e quantitativi concordati con l'Unione europea, in misura decrescente nel tempo e comunque inizialmente non superiore al 50 per cento delle imposte sui redditi e altresì stabilisce, ove necessario, le compensazioni anche parziali per le minori entrate regionali; d) stabilisce le condizioni e le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma ed in particolare per l'approvazione e per la fruizione delle agevolazioni, favorendo la massima celerita' delle relative procedure in relazione alle caratteristiche degli investimenti ammissibili; e) individua le amministrazioni competenti a svolgere l'attivita' di istruttoria tecnico-economica dei progetti di investimento e quella di monitoraggio e verifica dell'attuazione dei progetti e dell'attivita' delle imprese per il periodo di fruizione delle agevolazioni, anche ai fini dell'eventuale revoca delle agevolazioni stesse.

209. Il comma 1, lettere b), c), d), e), e-bis), e il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono abrogati. Restano in vigore le delibere del CIPE di disciplina della programmazione negoziata salvo delibere modificative da adottarsi dal CIPE con le modalita' del comma 207.

210. (Comma abrogato)

211. (Comma abrogato)

212. (Comma abrogato)

213. (Comma abrogato)

214. Le disposizioni di cui ai commi da 203 a 214, del presente articolo sono attuate a valere sulle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse.

215. Con decorrenza dal 1 gennaio 1997 cessa di avere efficacia la disciplina prevista dall'articolo 49, comma 3, secondo periodo, della legge 9 marzo 1989, n. 88. A far tempo da tale data la classificazione dei datori di lavoro deve essere effettuata esclusivamente sulla base dei criteri di inquadramento stabiliti dal predetto articolo 49. Restano comunque validi gli inquadramenti derivanti da leggi speciali o conseguenti a decreti di aggregazione emanati ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797. Per le aziende inquadrate nel ramo industria anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 88 del 1989 e' fatta salva la possibilita' di mantenere, per il personale dirigente gia' iscritto all'INPDAl, l'iscrizione presso l'ente stesso. Con la medesima decorrenza, e' elevata di 0,3 punti percentuali l'aliquota contributiva di finanziamento dovuta dagli iscritti alla gestione di cui all'articolo 34 della legge n. 88 del 1989.

216. All'articolo 14, comma 1, nell'alinea, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le parole: "le cooperative appartenenti al settore di produzione e lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "le cooperative, ivi comprese le piccole societa' cooperative, appartenenti al settore di produzione e lavoro".

217. Le cooperative sociali che associno anche lavoratori dotati dei requisiti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), della legge 27 febbraio 1985, n. 49, possono accedere ai benefici della legge stessa. La partecipazione prevista dall'articolo 17 della citata legge 27 febbraio 1985, n. 49, sara' commisurata, nei limiti previsti dai commi 3 e 5, al capitale sottoscritto da tali soci lavoratori.

218. Le societa' finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, per svolgere attivita' di promozione delle finalita' della legge medesima e di sensibilizzazione alla salvaguardia dell'occupazione attraverso la costituzione di cooperative di produzione e lavoro ai sensi dell'articolo 14 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni con il Ministero dell'industria, del commercio e

dell'artigianato. Alla remunerazione delle attività svolte sulla base di dette convenzioni sono destinati, a valere sulla attuale consistenza del Fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, un miliardo per l'anno 1997 e due miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.

219. All'articolo 17, comma 1, primo periodo, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le parole: "per la durata di quattro anni" e la parola: "speciale", sono soppresse.

220. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, dopo la parola: "partecipino" sono inserite le seguenti: "anche con le modalità previste dagli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59".

221. All'articolo 18 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. Le società finanziarie di cui al precedente articolo 16 disciplineranno con appositi accordi con le cooperative le modalità di dismissione delle partecipazioni assunte ai sensi della presente legge. Dette società finanziarie devono utilizzare le somme rientrate nel loro patrimonio a seguito della cessazione, a qualunque titolo, delle proprie partecipazioni, assunte avvalendosi del contributo di cui all'articolo 17, per attività e iniziative comunque connesse alla salvaguardia e all'incremento dell'occupazione; dette somme devono essere appostate in bilancio tra le riserve indivisibili".

222. Al fondo previsto dall'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono conferite le somme di lire 30 miliardi per l'anno 1995 e di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997.

223. Tra i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono compresi i lavoratori dipendenti da enti di diritto pubblico adibiti ad attività che il rispettivo ente di appartenenza intende affidare a soggetti privati per il conseguimento dei propri scopi istituzionali, nonché i lavoratori già impegnati in lavori socialmente utili ai sensi della normativa vigente.

224. All'onere derivante dai commi da 216 a 223 del presente articolo e dall'articolo 9-septies del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, pari a lire 60 miliardi per l'anno 1995, a lire 100 miliardi per l'anno 1996 e a lire 50 miliardi per l'anno 1997, si provvede: quanto a lire 60 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità della gestione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni. Tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ai pertinenti capitoli delle amministrazioni interessate; quanto a lire 100 miliardi per l'anno 1996 a carico degli stanziamenti iscritti sui capitoli 7828 e 7830 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996 ciascuno per lire 50 miliardi; quanto a lire 50 miliardi per l'anno 1997 a carico dello stanziamento iscritto al medesimo capitolo 7828.

Torna al sommario

Articolo 3 - (Disposizioni in materia di entrata). (TESTO REDAZIONALE: "Il termine di cui ai commi 88 e 91 del presente articolo, è stato soppresso dall'art. 19, comma 5, legge 23/12/1998, n.448, recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", in G.U. 29/12/1998 n. 302. Ai sensi dell'art. 4, comma 9, legge 23/12/1999 n. 488, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", in G.U. 27/12/1999 n. 302, le disposizioni di cui ai commi 86, 99, 99-bis, 100 e 102 "si applicano fino alla piena operatività dell'Agenzia del demanio di cui all'art. 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300")

In vigore dal 9 ottobre 2010

1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è abrogato a far data dal 1 gennaio 1997. Da tale data, all'assegno

del Presidente della Repubblica si applica lo stesso trattamento fiscale

riservato all'indennità parlamentare.

2. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 10, comma 1, lettera b), concernente la deducibilità delle

spese mediche e di assistenza specifica sostenute dai portatori di menomazioni

funzionali permanenti, le parole: "per la parte che eccede lire 500 mila" sono

soppresse;

b) nell'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), concernente tra l'altro la detrazione di imposta per spese sanitarie, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "Le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche, diverse da quelle indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Le spese riguardanti i mezzi necessari alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti si assumono integralmente.";

c) nell'articolo 16, comma 1, lettera n-bis), riguardante tra l'altro l'inapplicabilita' del regime della tassazione separata alle spese sanitarie rimborsate, al secondo periodo, le parole: "lettera c), terzo e quarto periodo" sono sostituite dalle seguenti: "lettera c), quinto e sesto periodo";

d) nell'articolo 48, comma 2, lettera b), che individua le erogazioni effettuate dal datore di lavoro al lavoratore dipendente, le parole: ", anche in forma assicurativa, " sono soppresse e le parole: "di spese sanitarie previste come interamente deducibili alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 10" sono sostituite dalle seguenti: "delle spese sanitarie di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera c)".

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996.

4. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 29, comma 2, che individua le attivita' agricole produttive di reddito agrario:

1) nella lettera a), le parole: ", alla silvicoltura e alla funghicoltura"

sono sostituite dalle seguenti: "e alla silvicoltura";

2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

"b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attivita' dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione

stessa insiste;"

b) nell'articolo 51, comma 2, lettera c), che ricomprende nel reddito d'impresa anche quello derivante dalle attività agricole esercitate nei limiti del reddito agrario, sono aggiunte, in fine, le parole: "nonche' alle società in nome collettivo e in accomandita semplice".

5. Le disposizioni del comma 4 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996.

6. All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2, lettera d), che esclude dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente, tra l'altro, le somministrazioni in mense aziendali o equipollenti, dopo le parole: "o le prestazioni sostitutive", sono inserite le seguenti: "fino all'importo complessivo giornaliero di lire 10.000";

b) dopo il comma 3, riguardante i compensi in natura erogati al dipendente e ai suoi familiari, e' inserito il seguente:

"3-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 3:

a) per le autovetture, gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso e utilizzati promiscuamente dal dipendente si assume il 30 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle elaborate dall'Automobile Club d'Italia, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente e suddivisibile per quote mensili;

b) in caso di prestiti concessi al dipendente direttamente, o per quelli che i dipendenti hanno diritto di ottenere da terzi, si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al momento della concessione del prestito e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sui prestiti. Tale disposizione non si applica per i prestiti concessi anteriormente al 1 gennaio 1997 e per quelli di durata inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarietà o in cassa integrazione guadagni.".

7. A decorrere dal 1 aprile 1996 e sino alla effettiva concessione dei buoni

pasto, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, e, comunque, non oltre il 31 marzo 1997, al personale indicato nel comma stesso e' attribuita una somma pari al controvalore del buono pasto fissato dall'accordo del 30 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15 maggio 1996, per ogni giornata di servizio svolto nelle condizioni previste dall'anzidetto accordo, rideterminata per tener conto della ritenuta erariale ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, che e' applicata, a titolo di imposta, nella misura del 20 per cento. La spesa complessiva, rapportata alla durata della erogazione, deve essere contenuta dalle singole amministrazioni entro le somme loro assegnate sui competenti capitoli dei relativi stati di previsione per la concessione dei buoni pasto.

8. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996.

9. Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 98 a 101, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si applicano per i compensi in natura ed i rimborsi spese corrisposti fino al 30 settembre 1996. Il termine per il versamento delle somme dovute e' fissato al 31 maggio 1997.

10. In deroga a quanto previsto al comma 100 dell'articolo 3 della citata legge n. 549 del 1995, per i soggetti di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le maggiori ritenute di cui al comma 9 sono a titolo di imposta e per esse va operata la rivalsa sui percettori dei valori non assoggettati in precedenza a ritenuta stessa e che non abbiano gia' provveduto a versare il tributo dovuto. In ogni caso non vanno presentate le dichiarazioni integrative.

11. Tra i soggetti di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si intendono comunque comprese, ad ogni effetto di legge, le amministrazioni degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale, anche ai fini dell'articolo 3, comma 99, della citata legge n. 549 del 1995. Per tali enti la disposizione di cui al periodo precedente ha effetto anche per i periodi di imposta antecedenti all'entrata in vigore della presente legge se gli atti e gli adempimenti posti in essere anteriormente ad essa risultano conformi alla stessa.

12. All'articolo 14, comma 18, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: "Per i periodi d'imposta anteriori a quelli aventi inizio dal 1 gennaio 1994, restano validi gli effetti prodotti dall'applicazione del regime fiscale di cui all'articolo 2, comma 6-bis, del

decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154".

13. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' istituita una commissione composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi.

14. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dai commi 19, 66, 120, 133, 134, 138, 143, 160, 161, 162, 186 e 188 sono trasmessi alla commissione di cui al comma 13 per l'acquisizione del parere. Quest'ultimo e' espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti.

15. La commissione puo' chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora cio' si renda necessario per la complessita' della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della commissione.

16. Qualora sia richiesta, ai sensi del comma 15, la proroga per l'adozione del parere, e limitatamente alle materie per cui essa sia concessa, i termini per l'esercizio della delega sono prorogati di venti giorni. Trascorso il termine di cui al comma 14 ovvero quello prorogato ai sensi del comma 15, il parere si intende espresso favorevolmente. Nel computo dei termini previsti dai commi 14 e 15 del presente articolo non viene considerato il periodo di sospensione estiva dei lavori parlamentari.

17. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della commissione di cui al comma 13, possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

18. Per l'esame degli schemi di decreti legislativi che le sono trasmessi, la commissione puo' costituire una o piu' sottocommissioni per l'esame preliminare di singoli schemi di decreto. In ogni caso il parere sullo schema di decreto legislativo deve essere approvato dalla commissione in seduta plenaria.

19. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi volti ad armonizzare, razionalizzare e semplificare le disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e i relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro, secondo i seguenti principi e

criteri direttivi:

- a) revisione della definizione di reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali e previdenziali, per prevederne la completa equiparazione, ove possibile;
- b) revisione, razionalizzazione e armonizzazione, ai fini fiscali e previdenziali, delle ipotesi di esclusione dal reddito di lavoro dipendente;
- c) revisione e armonizzazione del criterio di imputazione del reddito di lavoro dipendente, tenendo conto per quanto riguarda i compensi in natura del loro valore normale, ai fini fiscali e previdenziali consentendo la contestuale effettuazione della ritenuta fiscale e della trattenuta contributiva;
- d) semplificazione, armonizzazione e, ove possibile, unificazione degli adempimenti, dei termini e delle certificazioni dei datori di lavoro;
- e) armonizzazione dei rispettivi sistemi sanzionatori.

20. L'attuazione della delega di cui al comma 19 deve assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi o di minori entrate per il bilancio dello Stato per l'anno 1997, nonché maggiori entrate nette pari a lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.

21. All'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, primo periodo, riguardante l'indeducibilità ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo di talune spese, le parole: "di cui all'articolo 26, lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393" sono sostituite dalle seguenti: "indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285";

b) al comma 6, primo periodo, relativo alla deducibilità ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo di talune spese per prestazioni di lavoro, dopo le parole: "si comprendono" sono inserite le seguenti: ", salvo il disposto di cui al comma 6-bis,";

c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Non sono ammesse deduzioni per i compensi al coniuge, ai figli,

affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti dell'artista o professionista ovvero dei soci o associati per il lavoro prestato o l'opera svolta nei confronti dell'artista o professionista ovvero della società o associazione. I compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti".

22. Per il periodo di imposta 1996, le ritenute effettuate sui compensi di cui al comma 21, lettera c), sono scomputate dall'artista o professionista ovvero dai soci o associati.

23. Le disposizioni del comma 21 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996.

24. L'opzione per la contabilità ordinaria prevista all'articolo 10, comma 1, lettere a), e b-bis) del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, esercitata entro il 31 gennaio 1995 ha effetto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto anche se risulta solo dalla comunicazione fatta all'Ufficio delle imposte dirette secondo le modalità fissate ai commi 2 e 4 dell'articolo 10 del decreto-legge citato, a condizione che sia stata tenuta regolarmente la contabilità e siano stati adempiuti gli obblighi per la contabilità ordinaria.

25. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 54, comma 5, riguardante le plusvalenze relative alla cessione di aziende, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito a familiari non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa; l'azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa. I criteri di cui al periodo precedente si applicano anche qualora, a seguito dello scioglimento, entro cinque anni dall'apertura della successione, della società esistente tra gli eredi, la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi.";

b) nell'articolo 81, comma 1, riguardante l'individuazione dei redditi diversi, dopo la lettera h) è inserita la seguente:

"h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi dell'articolo 54, comma 5, ultimo periodo;"

c) all'articolo 85, che determina l'ammontare di taluni dei redditi e delle plusvalenze indicati nell'articolo 81 relativo ai redditi diversi, nel comma 2, secondo periodo, le parole: "alla predetta lettera h)" sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere h) e h-bis) del predetto articolo 81".

26. Nell'articolo 10, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come sostituito dall'articolo 28, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, riguardante il potere dell'amministrazione finanziaria di disconoscere i vantaggi tributari conseguiti in talune operazioni economiche e finanziarie se realizzate per meri scopi elusivi, dopo la parola: "scorporo" sono inserite le seguenti: "cessione di azienda,".

27. Le disposizioni del comma 26 si applicano per le operazioni poste in essere successivamente al 30 settembre 1996.

28. Dopo il comma 4 dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e' aggiunto il seguente:

"4-bis. Se nell'attivo ereditario sono compresi, purché ubicati in comuni montani con meno di cinquemila abitanti o nelle frazioni con meno di mille abitanti, anche se situate in comuni di maggiori dimensioni, aziende, quote di società di persone o beni strumentali di cui all'articolo 40 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, trasferiti al coniuge o al parente entro il terzo grado del defunto, l'imposta dovuta dal beneficiario e' ridotta dell'importo proporzionale corrispondente al quaranta per cento della parte del loro valore complessivo, a condizione che gli aventi causa proseguano effettivamente l'attività imprenditoriale per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Il beneficiario deve dimostrare detta condizione entro sessanta giorni dalla scadenza del suindicato termine mediante dichiarazione da presentare presso l'ufficio competente ove sono registrate la denuncia o l'atto; in mancanza di tale dimostrazione il beneficiario stesso e' tenuto al pagamento dell'imposta in misura ordinaria con gli interessi di mora, decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Per il pagamento dell'imposta di successione relativa all'ipotesi di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 38".

29. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 28, quantificati in 20 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1997, 1998, 1999, si fa fronte con le

riduzioni di spesa derivanti dai commi da 111 a 116 dell'articolo 2.

30. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti commissioni parlamentari, sono adottate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni volte a favorire la cessione incentivata di impresa.

31. Nell'esercizio della potestà regolamentare, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione della nozione di cessione incentivata di impresa avuto riguardo all'anzianità contributiva dell'imprenditore cedente ed al fatto che l'imprenditore aspirante non possa beneficiare delle disposizioni del comma 25 sul trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito a familiari;

b) istituzione in favore dell'aspirante imprenditore di borse di studio ed attività formative anche nell'ambito dei progetti di formazione continua, previsione di contributi creditizi e di agevolazioni fiscali per il rilevamento e la prima fase di gestione dell'impresa a favore dell'aspirante imprenditore;

c) definizione degli incentivi entro il limite di 20 miliardi annui.

32. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 30 e 31 si fa fronte con quota delle maggiori entrate di cui ai commi 83 e 84 dell'articolo 1.

33. All'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8-bis, riguardante l'indeducibilità dei costi e delle spese relativi a taluni beni, alla lettera b), le parole: "di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393" sono sostituite dalle seguenti: "indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285";

b) al comma 10, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "I limiti di deducibilità del 50 per cento previsti per le autovetture, gli autoveicoli, i

ciclomotori e i motocicli di cui al precedente periodo si applicano anche alle societa' in nome collettivo ed in accomandita semplice, ad esclusione dei beni adibiti ad uso pubblico, di quelli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come strumentali nell'attivita' propria dell'impresa e di quelli dati in uso promiscuo al dipendente".

34. Le disposizioni del comma 33 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996.

35. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, come modificato dall'articolo 11 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, dopo le parole: "in ciascun mese solare" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel secondo mese precedente".

36. La norma di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, deve intendersi non applicabile ai consorzi di garanzia collettiva fidi, cosi' come definiti dagli articoli 29, 30 e 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

37. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 15 settembre 1996, nell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, concernente le societa' di comodo e la valutazione dei titoli, come modificato dall'articolo 27 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, i commi da 1 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Agli effetti del presente articolo le societa' per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita' limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonche' le societa' e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano, salva la prova contraria, non operativi se l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, e' inferiore alla somma degli importi che risultano applicando: a) l'1 per cento al valore dei beni indicati nell'articolo 53, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti; b) il 4 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'articolo 8-bis, comma 1,

lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria; c) il 15 per cento al valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.

La prova contraria deve essere sostenuta da riferimenti a oggettive situazioni di carattere straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento di ricavi, di incrementi di rimanenze e di proventi nella misura richiesta dalle disposizioni del presente comma. Le disposizioni dei precedenti periodi non si applicano: 1) ai soggetti ai quali, per la particolare attività svolta, è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali; 2) ai soggetti che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività; 3) ai soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta; 4) alle società in amministrazione controllata o straordinaria; 5) alle società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani; 6) alle società esercenti pubblici servizi di trasporto.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i ricavi e i proventi nonché i valori dei beni e delle immobilizzazioni vanno assunti in base alle risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti. Per la determinazione del valore dei beni si applica l'articolo 76, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; per i beni in locazione finanziaria si assume il costo sostenuto dall'impresa concedente, ovvero, in mancanza di documentazione, la somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto.

3. Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai fini dell'imposta personale sul reddito per le società e per gli enti non operativi indicati nel comma 1 si presume che il reddito del periodo di imposta non sia inferiore all'ammontare della somma degli importi derivanti dall'applicazione, ai valori dei beni posseduti nell'esercizio, delle seguenti percentuali: a) lo 0,75 per cento sul valore dei beni indicati nella lettera a) del comma 1; b) il 3 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria; c) il 12 per cento sul valore complessivo delle altre immobilizzazioni anche in locazione finanziaria. Le perdite di esercizi precedenti possono essere computate soltanto in diminuzione della parte di reddito eccedente quello minimo di cui al presente comma.

4. Se il reddito dichiarato dalle società o dagli enti che si presumono non operativi risulta inferiore a quello minimo di cui al comma 3, il reddito può

essere determinato induttivamente in misura pari a quella presunta, anche mediante l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, riguardante il potere di procedere ad accertamento parziale. Tale accertamento e' effettuato, a pena di nullita', previa richiesta al contribuente, anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Nella risposta devono essere indicati i motivi posti a fondamento della prova contraria di cui al comma 1. I motivi non addotti in risposta alla richiesta di chiarimenti non possono essere fatti valere in sede di impugnazione dell'atto di accertamento; di cio' l'amministrazione finanziaria deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta".

38. Le societa' considerate non operative nel periodo di imposta in corso alla data del 15 settembre 1996 nonche' quelle che a tale data si trovano nel primo periodo di imposta, che deliberano lo scioglimento entro il 31 maggio 1997 e richiedono la cancellazione dal registro delle imprese a norma dell'articolo 2456 del codice civile entro un anno dalla delibera di scioglimento, sono assoggettate alla disciplina prevista dai commi da 37 a 45, a condizione che tutti i soci siano persone fisiche e che risultino iscritti nel libro dei soci, ove previsto, alla data del 30 settembre 1996 ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1 ottobre 1996.

39. Sul reddito di impresa del periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione, determinato ai sensi dell'articolo 124 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 25 per cento; le perdite di esercizi precedenti non sono ammesse in deduzione. Le riserve e i fondi in sospensione di imposta sono assoggettati ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 25 per cento; per i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990, n. 408, e 30 dicembre 1991, n. 413, recanti disposizioni tributarie per la rivalutazione dei beni, per lo smobilizzo di riserve e di fondi e per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, l'imposta sostitutiva e' stabilita con l'aliquota del 10 per cento e non spetta il credito di imposta previsto dall'articolo 4,

comma 5, della legge n. 408 del 1990 e dall'articolo 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991; le riserve e i fondi indicati nelle lettere b) e c) del comma 7 dell'articolo 105 del citato testo unico sono assoggettati ad imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio con l'aliquota, rispettivamente, del 5 per cento e del 10 per cento.

40. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 44, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 di assegnazione ai soci, anche di singoli beni, anche se di diversa natura, posti in essere dalle società di cui al comma 38 successivamente alla delibera di scioglimento, si considerano effettuati ad un valore non inferiore al valore normale dei beni ceduti o assegnati. Per gli immobili, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.

42. L'applicazione della disciplina prevista dai commi da 38 a 41 deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta anteriore allo scioglimento.

43. Le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro nella misura dell'1 per cento e non sono considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Nel caso in cui le assegnazioni abbiano ad oggetto beni immobili le imposte ipotecaria e catastale sono applicabili in misura fissa per ciascun tributo e l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili è ridotta al 50 per cento; in tali ipotesi la base imponibile non può essere inferiore a quella risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte. Per le assegnazioni di beni immobili, la cui base imponibile non è determinabile con i predetti criteri nonché per le assegnazioni di beni di diversa natura, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 50, 51 e 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, riguardanti la determinazione della base imponibile di atti e operazioni concernenti

societa', enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni commerciali e agricole, e le imposte sono dovute nelle misure precedentemente indicate. Per le assegnazioni di beni di cui all'articolo 7 della tariffa, parte I, allegata al predetto testo unico, si applicano le imposte nella misura e con le modalita' previste dal medesimo testo unico ovvero dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, istitutiva dell'imposta erariale di trascrizione, e dal decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale alla predetta imposta, come modificato dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha sostituito la predetta addizionale regionale con l'addizionale provinciale all'imposta erariale e soppresso l'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico. L'applicazione del presente comma deve essere richiesta, a pena di decadenza, nell'atto di assegnazione ai soci.

44. Per la dichiarazione e il versamento delle imposte sostitutive si applicano le disposizioni previste, rispettivamente, dagli articoli 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del liquidatore, e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, relativo ai termini per il versamento diretto dell'imposta; per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

45. Per le societa' e gli enti non operativi di cui al comma 37, non e' ammessa al rimborso l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per l'anno che comprende l'esercizio, o la maggior parte dell'esercizio, per il quale si verificano le condizioni ivi previste.

46. Con decorrenza dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996, e' soppressa l'agevolazione tributaria, prevista dal terzo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per il dividendo attribuito allo Stato sugli apporti al fondo di dotazione del Mediocredito centrale Spa.

47. Con decorrenza dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996, sono soppresse le agevolazioni tributarie previste dal primo e dal secondo comma dell'articolo 12, riguardante talune societa' cooperative, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Nel terzo comma del predetto articolo 12, le parole: ", ferme restando le disposizioni

dei precedenti commi," sono soppresse.

47-bis. In caso di scioglimento di società cooperative o di loro consorzi, di diritto o disposto per atto dell'autorità ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile, come integrato dall'articolo 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, in luogo delle sanzioni previste in materia tributaria per gli inadempimenti formali e per le omesse dichiarazioni nelle ipotesi di mancato compimento di atti di gestione o di inattività si applica la pena pecuniaria di lire 300.000.

48. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili e di ogni altra imposta.

49. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'articolo 34, comma 4-quater, le parole: "un milione di lire" sono sostituite dalle seguenti:

"unmilionecentomila lire".

50. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo, ai soli fini delle imposte sui redditi, i redditi dominicali e agrari sono rivalutati, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento. L'incremento si applica sull'importo posto a base della rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

51. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo ai fini dei tributi diversi da quelli indicati nel comma 50 i redditi dominicali sono rivalutati del 25 per cento. L'incremento si applica sull'importo posto a base della rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

52. Le disposizioni dei commi da 48 a 51 si applicano:

a) per quanto riguarda le imposte sui redditi e l'imposta comunale sugli immobili a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996;

b) per quanto riguarda le altre imposte, agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi e alle donazioni fatte a decorrere dal 1 gennaio 1997.

53. L'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e

successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:

"Art. 6 - (Determinazione delle aliquote e dell'imposta). - 1. L'aliquota e' stabilita dal comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. Se la delibera non e' adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille ferma restando la disposizione di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336.

2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, ne' superiore al 7 per mille e puo' essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota puo' essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.

3. L'imposta e' determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel comune di cui all'articolo 4.

4. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556".

54. Per l'anno 1997, la delibera di cui al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal comma 53, deve essere adottata entro il 15 aprile 1997.

55. L'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:

"Art. 8 - (Riduzioni e detrazioni dall'imposta). - 1. L'imposta e' ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. L'aliquota puo' essere stabilita dai comuni nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili.

2. Dalla imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione

principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

3. A decorrere dall'anno di imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell'articolo 6, l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo puo' essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l'importo di lire 200.000, di cui al comma 2 del presente articolo, puo' essere elevato, fino a lire 500.000, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari".

56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

57. Una percentuale del gettito dell'imposta comunale sugli immobili puo' essere destinata al potenziamento degli uffici tributari del comune. I dati fiscali a disposizione del comune sono ordinati secondo procedure informatiche, stabilite con decreto del Ministro delle finanze, allo scopo di effettuare controlli incrociati coordinati con le strutture dell'amministrazione finanziaria.

58. Gli uffici tributari dei comuni partecipano alla ordinaria attivita' di accertamento fiscale in collaborazione con le strutture dell'amministrazione finanziaria. Partecipano altresì all'elaborazione dei dati fiscali risultanti da operazioni di verifica. Il comune chiede all'Ufficio tecnico erariale la classificazione di immobili il cui classamento risulti non aggiornato ovvero palesemente non congruo rispetto a fabbricati simili e aventi medesime caratteristiche. L'Ufficio tecnico erariale procede prioritariamente alle

operazioni di verifica degli immobili segnalati dal comune.

59. I termini previsti dall'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per la notifica degli avvisi di liquidazione e di accertamento in rettifica, relativi all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994, sono prorogati di un anno.

60. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 76 e' sostituito dal seguente:

"76. Il consiglio comunale puo' individuare le aree escluse dall'applicazione del comma 75 entro il 31 dicembre 1997; sono fatte salve le domande di acquisto presentate prima dell'approvazione della delibera comunale";

b) dopo il comma 78 e' inserito il seguente:

"78-bis. Le aree alle quali sono applicate le disposizioni dei commi da 75 a 78 sono disciplinate dalla convenzione di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per una durata pari a quella massima prevista da queste ultime disposizioni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprieta' delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione";

c) al comma 79, sono aggiunte, in fine, le parole: "; tale deliberazione diviene titolo esecutivo per l'ottenimento delle somme dovute al comune a carico di ogni singolo condomino o socio di cooperativa";

d) il comma 80 e' abrogato;

e) il comma 81 e' sostituito dal seguente:

"81. Gli atti e le convenzioni di cui ai commi da 75 a 79 sono soggetti a registrazione a tassa fissa e non si considerano, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, operazioni svolte nell'esercizio di attivita' commerciali".

61. (Comma abrogato)

62. (Comma abrogato)

63. All'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'ottavo comma, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

"a) il corrispettivo della concessione e le modalita' del relativo versamento, determinati dalla delibera di cui al settimo comma con l'applicazione dei criteri previsti dal dodicesimo comma;"

b) il decimo comma e' sostituito dal seguente:

"I comuni ed i consorzi possono, nella convenzione, stabilire a favore degli enti e delle cooperative di cui al sesto comma che costruiscono alloggi da dare in locazione, condizioni particolari per quanto riguarda il corrispettivo della concessione e gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione";

c) l'undicesimo comma e' sostituito dal seguente:

"Le aree di cui al secondo comma, destinate alla costruzione di case economiche e popolari, sono concesse in diritto di superficie, ai sensi dei commi precedenti, o cedute in proprieta' a cooperative edilizie e loro consorzi, ad imprese di costruzione e loro consorzi ed ai singoli, con preferenza per i proprietari espropriati ai sensi della presente legge sempre che questi abbiano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata";

d) il dodicesimo comma e' sostituito dal seguente:

"I corrispettivi della concessione in superficie, di cui all'ottavo comma, lettera a), ed i prezzi delle aree cedute in proprieta' devono, nel loro insieme, assicurare la copertura delle spese sostenute dal comune o dal consorzio per l'acquisizione delle aree comprese in ciascun piano approvato a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167; i corrispettivi della concessione in superficie riferiti al metro cubo edificabile non possono essere superiori al 60 per cento dei prezzi di cessione riferiti allo stesso volume ed il loro versamento puo' essere dilazionato in un massimo di 15 annualita', di importo costante o crescente, ad un tasso annuo non superiore alla media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione (Rendistato) accertata dalla Banca d'Italia per il secondo mese precedente a quello di stipulazione della convenzione di cui al settimo comma. Il corrispettivo delle opere di urbanizzazione, sia per le aree concesse in superficie che per quelle cedute in proprieta', e' determinato in misura pari al costo di realizzazione in proporzione al volume edificabile";

e) l'alinéa del tredicesimo comma e' sostituito dal seguente:

"Contestualmente all'atto della cessione della proprieta' dell'area, tra il comune, o il consorzio, e il cessionario, viene stipulata una convenzione per atto pubblico, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la quale, oltre a quanto stabilito da tali disposizioni, deve prevedere:".

64. I comuni possono cedere in proprieta' le aree gia' concesse in diritto di superficie nell'ambito dei piani delle aree destinate a insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Il corrispettivo delle aree cedute in proprieta' e' determinato con delibera del consiglio comunale, in misura non inferiore alla differenza tra il valore delle aree da cedere direttamente in diritto di proprieta' e quello delle aree da cedere in diritto di superficie, valutati al momento della trasformazione di cui al presente comma. La proprieta' delle suddette aree non puo' essere ceduta a terzi nei cinque anni successivi all'acquisto.

65. (Comma abrogato).

66. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi in materia di imposta sul valore aggiunto, in conformita' alla normativa comunitaria, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione della soggettivita' passiva di imposta, con riguardo, anche in funzione antielusiva, a quelle attivita' di mero godimento di beni, non dirette alla produzione ed allo scambio di beni o servizi;

b) revisione della disciplina delle detrazioni di imposta e delle relative rettifiche, escludendo il diritto alla detrazione per gli acquisti di beni e servizi destinati esclusivamente a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa o dell'arte o professione utilizzati esclusivamente per operazioni non soggette all'imposta, eccettuate quelle cui le norme comunitarie ricollegano comunque il diritto alla detrazione;

c) revisione dei regimi speciali o particolari o che comunque derogano agli ordinari criteri di applicazione del tributo, al fine di assicurare, se riguardano la base imponibile, una maggiore aderenza a quella risultante dall'applicazione dei criteri di determinazione ordinari; se riguardano aliquote o detrazione forfettarie, che le stesse non possono dar luogo a determinazioni dell'imposta sensibilmente diverse rispetto a quelle derivanti

dalla disciplina ordinaria;

d) revisione della disciplina nelle ipotesi di ritardo da parte del contribuente nell'invio della documentazione richiesta ai fini dell'effettuazione del rimborso;

e) revisione dell'imposta applicata per gli acquisti di beni e servizi destinati alla esclusiva attivita' solidaristica, effettuati da organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266.

67. L'attuazione della delega prevista dal comma 66 deve assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi o di minori entrate per il bilancio dello Stato per l'anno 1997, nonche' maggiori entrate nette pari a lire 500 miliardi per l'anno 1998 e a lire 600 miliardi per l'anno 1999.

68. Le societa' di fatto o irregolari esistenti alla data del 31 luglio 2000 possono essere regolarizzate, entro il 28 febbraio 2001, in una delle forme previste dai capi III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile secondo le procedure e con le agevolazioni previste dai commi da 69 a 74.

69. L'atto di regolarizzazione della societa' puo' essere stipulato con sottoscrizione dei contraenti, autenticata ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile. Per gli atti posti in essere ai fini della regolarizzazione delle societa' di fatto, gli onorari notarili sono ridotti ad un quarto. Il comune dove ha sede la societa' da regolarizzare puo' applicare uno specifico tributo, nella misura massima di lire 250.000. Il notaio rogante o autenticante, in sede di atto di regolarizzazione, verifica che sia stata pagata l'imposta sostitutiva di cui al comma 70 o provvede a riscuoterla dalle parti, versandola entro i trenta giorni successivi presso il competente ufficio del registro; verifica altresì che il tributo di cui al periodo precedente sia stato assolto o provvede a riscuoterlo dalle parti, riversandolo entro i trenta giorni successivi alla tesoreria comunale.

70. Gli atti e le formalita' posti in essere ai fini della regolarizzazione sono assoggettati, in luogo dei relativi tributi, ad una imposta sostitutiva, qualora il contribuente faccia contestuale richiesta, dovuta nelle seguenti misure:

a) dalle societa' irregolari costituite con atto scritto registrato, nonche' dalle societa' di fatto denunciate agli effetti dell'imposta di registro e gia' assoggettate a detto tributo, in lire 500.000 per l'atto di

regolarizzazione e per la variazione nell'intestazione dei beni mobili iscritti nei pubblici registri, dei beni immobili strumentali di proprietà della società ovvero di quelli nel cui atto d'acquisto i soci siano intervenuti in nome o per conto della società';

b) dalle società di fatto, in lire 1.000.000; se nell'atto di regolarizzazione figurano beni, già utilizzati dalla società, di proprietà del socio e che vengono conferiti alla società stessa, l'imposta è dovuta nella misura di lire 1.500.000 quando il conferimento ha per oggetto beni mobili iscritti nei pubblici registri e nella misura di lire 3.000.000 quando ha per oggetto beni immobili strumentali.

71. Entro trenta giorni dalla stipulazione dell'atto di regolarizzazione gli amministratori della società richiedono l'iscrizione nel registro delle imprese.

72. La regolarizzazione costituisce titolo per la variazione dell'intestazione a favore della società regolarizzata, di tutti gli atti ed i provvedimenti della pubblica amministrazione intestati, alla data della regolarizzazione, alla società preesistente ovvero ai soci, limitatamente ai beni da essi conferiti.

73. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le detrazioni e gli adempimenti disciplinati dall'articolo 19 e dal titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuati dai soci per l'attività esercitata dalla società anteriormente alla regolarizzazione, si considerano effettuati dalla società regolarizzata.

74. Non si fa comunque luogo a rimborso di imposte, pene pecuniarie e soprattasse corrisposte prima della data di entrata in vigore della presente legge.

75. Ai fini della regolarizzazione agli effetti fiscali, le disposizioni dei commi da 68 a 74 si applicano, in quanto compatibili, alle società semplici che svolgono attività agricola, esistenti alla data del 19 febbraio 1996. Per dette società l'imposta sostitutiva è determinata nella misura di lire 500.000.

75-bis. Le società di fatto esercenti le attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile e le comunioni tacite familiari di cui all'articolo 230-bis, ultimo comma, del codice civile, esistenti alla data del 1 gennaio 1997, possono essere modificate, entro il 1 dicembre 1997, in imprese agricole individuali. Gli atti e le formalità posti in essere ai fini della

modificazione, ad esclusione dei trasferimenti dei beni immobili, sono assoggettati, in luogo dei relativi tributi e diritti, ad una imposta sostitutiva di lire 500.000. La modificazione costituisce titolo, senza ulteriori oneri, per la variazione dell'intestazione, a favore dell'impresa individuale, di tutti gli atti e provvedimenti della pubblica amministrazione intestati alla società di fatto o comunione preesistente, compresa l'iscrizione al registro delle imprese.

76. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, non si applicano le sanzioni previste per l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte della società, a condizione che la stessa abbia presentato le dichiarazioni prescritte ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e che i soci abbiano presentato le dichiarazioni prescritte ai fini dell'imposta sui redditi, indicandovi completamente quelli riconducibili all'attività sociale.

77. L'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, disciplinate dalla legge 24 marzo 1942, n. 315, e dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, sono riservate ai Ministeri delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e forestali, i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, società o allibratori da essi individuati. La disposizione ha effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 78.

78. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonché al riparto dei relativi proventi. Il regolamento è ispirato ai seguenti principi:

- a) individuazione dei casi in cui alla organizzazione ed alla gestione dei giochi, secondo criteri di efficienza e di economicità, provvede direttamente l'amministrazione ovvero è opportuno rivolgersi a terzi;
- b) scelta del terzo concessionario secondo criteri di trasparenza ed in conformità alle disposizioni, anche comunitarie;
- c) gestione congiunta tra i Ministeri delle finanze e delle risorse agricole,

alimentari e forestali, dell'organizzazione e della gestione dei giochi e delle scommesse compatibilmente con quanto indicato nel criterio di cui alla lettera a) e assicurando il coordinamento tra le amministrazioni;

d) ripartizione dei proventi al netto delle imposte in modo da garantire l'espletamento dei compiti istituzionali dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) ed il finanziamento del montepremi delle corse e delle provvidenze per l'allevamento secondo programmi da sottoporre all'approvazione del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

d-bis) revisione e adeguamento del sistema sanzionatorio applicabile alla materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli in funzione della ridefinizione degli ambiti della materia conseguente all'osservanza dei criteri di cui alle lettere precedenti, con la previsione, in particolare, di sanzioni anche pecuniarie coerenti e proporzionate alla natura e alla gravità delle violazioni delle nuove fattispecie definite nonché di termini di prescrizione ridotti quanto all'azione di accertamento delle infrazioni e del diritto alla restituzione delle imposte indebitamente pagate;

d-ter) previsione di procedure finalizzate ad un costante monitoraggio del benessere degli animali e alla prevenzione delle pratiche del doping;

d-quater) realizzazione di un sistema organico di misure volte alla promozione della salute e del benessere del cavallo, nonché definizione di un codice che regoli il mantenimento, l'allevamento, la custodia, il commercio e la cessione dei cavalli;

d-quinques) partecipazione dell'UNIRE, attraverso soggetti allo scopo relativi alle corse dei cavalli;

relazione ai procedimenti riguardanti la materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli;

d-septies) accesso dell'UNIRE in tempo reale a tutti i dati concernenti i giochi e le scommesse alle corse dei cavalli e ai rapporti con i concessionari.

79. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 78, sono applicate le disposizioni di cui alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed

integrazioni.

80. Il numero 6) del primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente nonche' quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al decreto ministeriale 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e delle giuocate".

81. Con effetto dal 1 gennaio 1997, sulle scommesse a totalizzatore o a libro o di qualunque altro genere, relative alle corse dei cavalli, in luogo dell'imposta sugli spettacoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, si applica l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni, con l'aliquota nella misura del 5 per cento. Tale aliquota e' elevata al 7 per cento per le scommesse TRIO e al 10 per cento per la scommessa TRIS relativa a corse ippiche inserite nello specifico calendario nazionale, accettate contemporaneamente negli ippodromi, nelle agenzie ippiche e nelle ricevitorie autorizzate. La misura dell'imposta unica sulla scommessa TRIS e' elevata al 13 per cento per il periodo dal 1 gennaio 1997 al 31 dicembre 1999.

82. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 81, con particolare riferimento alla riscossione, al controllo e alla gestione dell'imposta unica.

83. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti nuovi giochi ed estrazioni infrasettimanali del gioco del lotto. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e per i beni culturali e ambientali, da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base degli utili erariali derivanti dal gioco del lotto accertati nel rendiconto dell'esercizio immediatamente precedente, e' riservata in favore del Ministero per i beni culturali e ambientali una quota degli utili derivanti dalla nuova estrazione del gioco del lotto, non superiore a 300 miliardi di lire, per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, nonche' per interventi di restauro paesaggistico e per attivita' culturali.

84. Le ritenute sulle vincite del gioco del lotto, di cui al nono comma dell'articolo 2 della legge 6 agosto 1967, n. 699, e successive modificazioni, ed al quarto comma dell'articolo 17 della legge 29 gennaio 1986, n. 25, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.

85. Le disposizioni attuative dei commi da 77 a 84 garantiscono al bilancio dello Stato maggiori entrate nette erariali per complessive lire 1.055 miliardi per l'anno 1997, lire 1.115 miliardi per l'anno 1998 e lire 1.175 miliardi per l'anno 1999.

86. Il Ministro del tesoro, al fine di attivare il processo di dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato, e' autorizzato a sottoscrivere quote di fondi immobiliari istituiti ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come sostituito dal comma 111, mediante apporto di beni immobili e di diritti reali su immobili appartenenti al patrimonio dello Stato, nonche' mediante apporti in denaro nella misura stabilita dalla citata legge n. 86 del 1994. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale a tal fine di uno o piu' consulenti finanziari o immobiliari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alla norme di contabilita' di Stato, con procedure competitive tra primarie societa' nazionali ed estere.

87. (Comma abrogato)

88. Ai fondi immobiliari di cui al comma 86 sono inizialmente apportati i beni immobili e i diritti reali su immobili appartenenti al patrimonio dello Stato, suscettibili di valorizzazione e di proficua gestione economica, inclusi in un elenco predisposto dal Ministro delle finanze, entro il 30 giugno 1998, trasmesso al Ministro del tesoro per gli adempimenti di cui ai commi da 91 a 96 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

89. L'elenco di cui al comma 88 comprende, tra l'altro, la descrizione dei beni e dei diritti con tutti i dati necessari alla loro individuazione e classificazione, compresi la natura, la consistenza, la destinazione urbanistica, il titolo di provenienza con la relativa certificazione catastale ed una sintetica relazione sull'attuale condizione di diritto e di fatto rilevante.

90. Tutte le amministrazioni dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, utilizzano o detengono, a qualunque titolo, anche per usi governativi, beni immobili dello Stato o sono titolari di diritti reali su detti immobili devono comunicare al Ministero delle finanze i dati indicati nel comma 89 entro i successivi due mesi. La mancata comunicazione comporta in ogni caso la presunzione di cessazione delle esigenze di pubblico interesse all'utilizzazione del bene. Il Ministro delle finanze e' autorizzato a sostituirsi alle amministrazioni inadempienti per l'individuazione dei beni

necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei commi da 86 a 95 nonche' a dichiarare la cessazione dell'uso governativo per quelli che, in base alle rilevazioni dei comuni nei cui territori sono siti, risultino esuberanti in rapporto alle relative potenzialita'.

91. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro promuove la costituzione di una o di piu' societa' di gestione dei fondi istituiti con l'apporto dei beni e diritti di cui al comma 86 e ha facolta' di assumere, direttamente o indirettamente partecipazioni nel relativo capitale. La partecipazione nella societa' di gestione puo' essere dismessa, anche gradualmente, in relazione al trasferimento delle quote di partecipazione ai fondi sottoscritte dal Ministro del tesoro mediante apporto in natura. La restante quota del capitale della societa' di gestione puo' essere sottoscritta da banche, da societa' di intermediazione mobiliare e da imprese assicurative, nonche' da societa' immobiliari possedute in misura prevalente dai predetti soggetti ovvero da societa' immobiliari quotate in borsa.

92. Su richiesta della societa' di gestione e con preavviso di almeno trenta giorni, il Ministro del tesoro convoca una conferenza di servizi ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per procedere all'esame dei progetti presentati in base al comma 12 dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86 come modificato dal comma 111 del presente articolo. Entro lo stesso termine devono pervenire ai soggetti chiamati a partecipare alla conferenza i progetti da sottoporre alla approvazione di quest'ultima.

93. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabilite le condizioni di cessione delle quote dei fondi immobiliari di cui al comma 86, nonche' le modalita' e le condizioni per l'emissione di titoli speciali, disciplinati dal comma 13 dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come modificato dal comma 111 convertibili in quote dei suddetti fondi. Il prezzo di cessione delle quote o il rapporto di conversione dei titoli speciali puo' essere fissato sulla base di un valore delle quote parametrato a quello di cui al comma 4 del citato articolo 14-bis, riducibile nella misura massima del 30 per cento.

94. Con lo stesso decreto di cui al comma 93, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, puo' assegnare una quota dei titoli speciali convertibili alle imprese che vantano crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali

dell'imposta sul valore aggiunto, a parziale estinzione, in misura non superiore al 30 per cento dei crediti medesimi; resta salvo il diritto delle imprese creditrici di non accettare l'assegnazione degli stessi titoli. Le somme eventualmente già iscritte in bilancio per l'estinzione dei crediti di imposta sopra indicati sono destinate alla copertura degli oneri del servizio del debito pubblico.

95. Gli utili spettanti all'erario in relazione alle quote di fondi immobiliari di cui al comma 86, nonché i proventi derivanti dalla vendita di cui al comma 99, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro:

a) all'amministrazione dello Stato che deteneva o utilizzava i beni o era titolare dei diritti conferiti nel fondo, in misura non inferiore al 10 per cento e non superiore al 25 per cento del valore dell'apporto al fondo medesimo, stimato ai sensi del comma 4 dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come sostituito dal comma 111, per il potenziamento dell'attività istituzionale;

b) al Ministero dell'interno, per la successiva attribuzione ai comuni nel cui territorio ricadono i beni ed i diritti indicati alla lettera a), in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento del valore dell'apporto al fondo. Le somme percepite dai comuni devono essere destinate al finanziamento degli investimenti ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

96. Il Ministro del tesoro presenta annualmente al Parlamento una relazione che illustra i risultati ottenuti in conseguenza dell'applicazione dei commi da 86 a 95.

97. Sono abrogati l'articolo 2 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, e il comma 6 dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

98. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

99. I beni immobili e i diritti immobiliari appartenenti al patrimonio dello Stato non conferiti nei fondi di cui al comma 86, individuati dal Ministro delle finanze, possono essere alienati secondo programmi, modalità e tempi definiti, di concerto con il Ministro delle finanze, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che ne cura l'attuazione fatto

comunque salvo il diritto di prelazione attribuito, relativamente ai beni immobili non destinati ad uso abitativo, in favore dei concessionari e dei conduttori, nonche' in favore di tutti i soggetti che, gia' concessionari, siano comunque ancora nel godimento dell'immobile oggetto di alienazione e che abbiano soddisfatto tutti i crediti richiesti dall'amministrazione competente, limitatamente alle nuove iniziative di vendita avviate a decorrere dal 1 gennaio 2001 che prevederanno la vendita frazionata. In detti programmi vengono altresì stabiliti le modalita' di esercizio del diritto di prelazione previsto dal comma 113, i diritti attribuiti ai conduttori e gli obblighi a carico degli stessi secondo i medesimi criteri previsti dal secondo periodo della lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale a tal fine di uno o piu' consulenti immobiliari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, con procedure competitive tra primarie societa' nazionali ed estere. I consulenti eventualmente incaricati non possono esercitare alcuna attivita' professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto. I beni e i diritti immobiliari dello Stato, anche non compresi nei programmi sono alienati in deroga alle norme di contabilita' di Stato. Lo Stato venditore e' esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprieta' o al diritto sul bene nonche' alla regolarita' urbanistica e a quella fiscale producendo apposita dichiarazione di titolarita' del diritto e di regolarita' urbanistica e fiscale. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. I beni e i diritti immobiliari compresi nei programmi possono essere alienati a uno o piu' intermediari scelti con procedure competitive e secondo i termini che seguono. Gli intermediari acquirenti corrispondono al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'importo pattuito e si impegnano a rivendere gli immobili entro il termine concordato, corrispondendo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la differenza tra il prezzo di rivendita e il prezzo di acquisto, al netto di una commissione percentuale progressiva calcolata su tale differenza. Nel caso in cui l'intermediario non proceda alla rivendita degli immobili nel termine concordato, lo stesso corrisponde al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la differenza tra il valore di mercato degli immobili, indicato dal consulente di cui al comma 86, e il prezzo di acquisto, al netto della commissione percentuale di cui al periodo

precedente calcolata su tale differenza. Tale previsione si applica solo nel caso in cui l'intermediario abbia esperito inutilmente tutte le procedure finalizzate alla rivendita, ivi inclusa anche un'asta pubblica. In caso contrario la differenza dovuta dall'intermediario e' calcolata includendo la commissione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, puo' essere previsto che l'alienazione degli immobili ad intermediari avvenga senza obbligo di rivendita successiva. All'alienazione singola dei beni e diritti immobiliari, anche non compresi nei programmi, a soggetti diversi dagli intermediari, provvede il Ministero delle finanze.

99-bis. Le disposizioni di cui al comma 99 si applicano anche ai beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato non conferiti nei fondi di cui al comma 86, soggetti ad utilizzazione agricola; il relativo programma di alienazione e' definito di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano solo agli immobili utilizzati per la coltivazione alla data di entrata in vigore della presente disposizione; non sono ricompresi gli usi civici non agricoli, i boschi, i demani, compresi quelli marittimi e quelli finalizzati allo svolgimento, da parte di aziende demaniali, di programmi di biodiversita' animale e vegetale, le aree interne alle citta' e quelle in possesso o in gestione alle universita' agrarie. Ai conduttori degli immobili destinati alla coltivazione e' concesso il diritto di prelazione, le cui modalita' di esercizio sono definite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali. Il Ministro delle politiche agricole e forestali presenta al Parlamento una relazione annuale sull'attuazione delle disposizioni del presente comma.

100. Lo Stato venditore e' esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprieta' o al diritto sul bene nonche' alla regolarita' urbanistica e a quella fiscale producendo apposita dichiarazione di titolarita' del diritto e di regolarita' urbanistica e fiscale. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Le valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da alienare sono effettuate secondo le modalita' e i termini stabiliti con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il regolamento di cui all'articolo 32 della predetta legge n. 448 del 1998

ancora non sia stato emanato, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica comunica l'elenco degli immobili oggetto di alienazione al Ministero per i beni e le attività culturali che si pronuncia entro e non oltre novanta giorni dalla ricezione della comunicazione in ordine all'eventuale sussistenza dell'interesse storico artistico individuando, in caso positivo, le singole parti soggette a tutela degli immobili stessi. Per i beni riconosciuti di tale interesse si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della legge 1 giugno 1939, n. 1089. Le approvazioni e le autorizzazioni di cui alla predetta legge n. 1089 del 1939 sono rilasciate entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine senza che la valutazione sia stata effettuata vi provvede, in via sostitutiva, il Presidente del Consiglio dei ministri.

101. I limiti di valore previsti per l'obbligo di richiesta del parere del Consiglio di Stato sono decuplicati relativamente alle alienazioni di cui al comma 99.

102. I contratti sono stipulati, rispettivamente, dal direttore generale del dipartimento del territorio del Ministero delle finanze per importi superiori a 2.000 milioni di lire, dal direttore centrale del demanio per importi nel limite compreso tra 600 e 2.000 milioni di lire, dai direttori delle direzioni compartimentali del territorio per importi nel limite di 600 milioni di lire.

103. (Comma abrogato)

104. (Comma abrogato)

105. In deroga alla legge 27 dicembre 1975, n. 790, i funzionari che agiscono quali ufficiali roganti possono chiedere la registrazione degli atti da essi compiuti, ricevuti ed autenticati, esibendo le ricevute dell'avvenuto pagamento della relativa imposta da parte del soggetto contraente.

106. E' abrogato il comma 82 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente le cessioni dei beni immobili patrimoniali della Amministrazione dei monopoli di Stato. Ai beni immobili patrimoniali di detta Amministrazione, non occorrenti per lo svolgimento della attività produttiva e commerciale, si applicano le disposizioni generali per la gestione e la cessione del patrimonio immobiliare dello Stato.

107. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 406, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 503, dopo le parole: "dei geometri" sono inserite le seguenti: ", dei periti industriali edili".

108. Il Ministro delle finanze procede alla cessione, su istanza del comune di San Remo, delle aree dell'alveo del torrente Armea occupate per la costruzione dell'opera pubblica denominata "centro di commercializzazione di prodotti floricoli, mercato dei fiori", a seguito dei lavori di arginatura, rettifica e copertura del suddetto alveo autorizzati dalla regione Liguria con deliberazione 9 luglio 1981, n. 3812, della giunta regionale. La cessione e' subordinata al mantenimento dell'attuale destinazione a sedime dell'opera pubblica e delle relative infrastrutture e pertinenze. L'Ufficio tecnico erariale di Imperia procedera' d'intesa con il comune di San Remo alla identificazione e ricognizione delle aree suddette. Il prezzo della cessione di cui al presente comma non potra' essere superiore al 50 per cento del valore delle sole aree determinato dall'Ufficio tecnico erariale di Imperia e l'indennita' per la pregressa occupazione delle aree demaniali non potra' essere superiore al 20 per cento del canone determinato dallo stesso ufficio sulla base dei valori in comune commercio.

109. Le amministrazioni pubbliche che non rispondono alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, la Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP), e le societa' derivanti da processi di privatizzazione nelle quali, direttamente o indirettamente, la partecipazione pubblica e' uguale o superiore al 30 per cento del capitale espresso in azioni ordinarie procedono alla dismissione del loro patrimonio immobiliare, con le seguenti modalita':

a) e' garantito, nel caso di vendita frazionata e in blocco, anche a cooperative di abitazione di cui siano soci gli inquilini, il diritto di prelazione ai titolari dei contratti di locazione in corso ovvero di contratti scaduti e non ancora rinnovati purché si trovino nella detenzione dell'immobile, e ai loro familiari conviventi sempre che siano in regola con i pagamenti al momento della presentazione della domanda di acquisto;

b) e' garantito il rinnovo del contratto di locazione, secondo le norme vigenti, agli inquilini titolari di reddito familiare complessivo inferiore ai limiti di decadenza previsti per la permanenza negli alloggi di edilizia popolare. Per famiglie di conduttori composte da ultrasessantacinquenni o con componenti portatori di handicap, tale limite e' aumentato del venti per cento;

c) (lettera abrogata);

d) per la determinazione del prezzo di vendita degli alloggi e' preso a riferimento il prezzo di mercato degli alloggi liberi diminuito del trenta per cento fatta salva la possibilita', in caso di difforme valutazione, di ricorrere ad una stima dell'Ufficio tecnico erariale;

e) i soggetti alienanti di cui al presente comma, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative degli inquilini, disciplinano le modalita' di presentazione delle domande di acquisto per gli immobili posti in vendita e di accesso ad eventuali mutui agevolati;

f) il 10 per cento del ricavato della dismissione degli immobili appartenenti alle amministrazioni statali e' versato su un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata; il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

f-bis) gli alloggi in edifici di pregio sono definiti con circolare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Si considerano comunque di pregio gli immobili che sorgono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili e' superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale. Tali alloggi sono offerti in vendita ai titolari di contratti di locazione in corso ovvero di contratti scaduti non ancora rinnovati purché si trovino nella detenzione dell'immobile, e ai loro familiari conviventi, in regola con i pagamenti al momento della presentazione della domanda di acquisto, ad un prezzo di vendita pari al prezzo di mercato degli alloggi liberi, con le modalita' di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma. All'offerta degli immobili si provvede mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, recante indicazione del prezzo di vendita dell'alloggio, inviata dall'ente proprietario ai soggetti di cui alla lettera a). Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata i soggetti presentano domanda di acquisto per gli alloggi offerti. Decorso inutilmente tale termine gli immobili sono posti in vendita con asta pubblica al migliore offerente.

110. Per le obbligazioni della CONSAP derivanti dalle cessioni legali, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 301, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1994, n. 403, il concedente Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero del tesoro, fissa annualmente, a partire dal 1 gennaio 1994, il tasso annuo di rendimento, da riconoscere alle imprese cedenti, a fronte di tutte le

obbligazioni derivanti dalle cessate cessioni legali, tenuto conto del rendimento medio degli investimenti finanziari, al netto delle ordinarie spese di gestione. Ogni disposizione di natura normativa, attuativa o convenzionale incompatibile con quanto statuito nel presente comma deve intendersi espressamente abrogata.

111. L'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, introdotto dal decreto-legge 26 settembre 1995, n. 406, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 503, e' sostituito dal seguente:

"Art. 14-bis - (Fondi istituiti con apporto di beni immobili). - 1. In alternativa alle modalita' operative indicate negli articoli 12, 13 e 14, le quote del fondo possono essere sottoscritte, entro un anno dalla sua costituzione, con apporto di beni immobili o di diritti reali su immobili, qualora l'apporto sia costituito per oltre il 51 per cento da beni e diritti apportati esclusivamente dallo Stato, da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali e loro consorzi, nonche' da societa' interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti. Alla istituzione del fondo con apporto in natura si applicano l'articolo 12, commi 1, 2, lettere a), d), e), l), m), o), p), r), s-bis), e 6, e l'articolo 14, commi 7 e 8. Si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 12, commi 4 e 5.

2. Ai fini del presente articolo la societa' di gestione non deve essere controllata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, neanche indirettamente, da alcuno dei soggetti che procedono all'apporto. Tuttavia, ai fini della presente disposizione, nell'individuazione del soggetto controllante non si tiene conto delle partecipazioni detenute dal Ministero del tesoro. La misura dell'investimento minimo obbligatorio nel fondo di cui all'articolo 13, comma 8, e' determinata dal Ministro del tesoro nel limite massimo dell'1 per cento dell'ammontare del fondo.

3. Il regolamento del fondo deve prevedere l'obbligo, per i soggetti che effettuano conferimenti in natura, di integrare gli stessi con un apporto in denaro non inferiore al 5 per cento del valore del fondo. Detto obbligo non sussiste qualora partecipino al fondo, esclusivamente con apporti in denaro, anche soggetti diversi da quelli che hanno effettuato apporti in natura ai sensi del comma 1 e sempreche' il relativo apporto in denaro non sia inferiore al 10 per cento del valore del fondo. La liquidita' derivata dagli apporti in denaro non puo' essere utilizzata per l'acquisto di beni immobili o diritti

reali immobiliari; fanno eccezione gli acquisti di beni immobili e diritti reali immobiliari strettamente necessari ad integrare i progetti di utilizzo di beni e diritti apportati ai sensi del comma 1 e sempreche' detti acquisti comportino un investimento non superiore al 30 per cento dell'apporto complessivo in denaro.

4. Gli immobili apportati al fondo ai sensi del comma 1 sono sottoposti alle procedure di stima previste dall'articolo 8 anche al momento dell'apporto; la relazione deve essere redatta e depositata al momento dell'apporto con le modalita' e le forme indicate nell'articolo 2343 del codice civile e deve contenere i dati e le notizie richieste dai commi 1 e 4 dell'articolo 8.

5. Agli immobili apportati al fondo da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 6 e 6-ter.

6. Con modalita' analoghe a quelle previste dall'articolo 12, comma 3, la societa' di gestione procede all'offerta al pubblico delle quote derivate dall'istituzione del fondo ai sensi del comma 1. A tal fine, le quote sono tenute in deposito presso la banca depositaria. L'offerta al pubblico deve essere corredata dalla relazione dei periti di cui al comma 4 e, ove esistente, dal certificato attestante l'avvenuta approvazione dei progetti di utilizzo dei beni e dei diritti da parte della conferenza di servizi di cui al comma 12. L'offerta al pubblico deve concludersi entro diciotto mesi dalla data dell'ultimo apporto in natura e comportare collocamento di quote per un numero non inferiore al 60 per cento del loro numero originario presso investitori diversi dai soggetti conferenti. Il regolamento del fondo prevede le modalita' di esecuzione del collocamento, il termine per il versamento dei corrispettivi da parte degli acquirenti delle quote, le modalita' con cui la societa' di gestione procede alla consegna delle quote agli acquirenti, riconosce i corrispettivi ai soggetti conferenti e restituisce ai medesimi le quote non collocate.

7. Gli interessati all'acquisto delle quote offerte ai sensi del comma 6 sono tenuti a fornire alle societa' di gestione, su richiesta della medesima, garanzie per il buon esito dell'impegno di sottoscrizione assunto. Le possibili forme di garanzia sono indicate nel regolamento del fondo.

8. Entro sei mesi dalla consegna delle quote agli acquirenti, la societa' di gestione richiede alla CONSOB l'ammissione dei relativi certificati alla negoziazione in un mercato regolamentato, salvo il caso in cui le quote siano
12, comma 2, lettera a).

in natura, risulti collocato un numero di quote inferiore a quello indicato

dell'obiettivo minimo di collocamento, dichiara caducate le prenotazioni ricevute per l'acquisto delle quote e delibera la liquidazione del fondo, che viene effettuata da un commissariato nominato dal Ministro del tesoro e operante secondo le direttive impartite da Ministro medesimo, il quale apportati ai soggetti conferenti.

10. Gli apporti al fondo istituiti a norma del comma 1 non danno luogo a dell'apporto. Le quote ricevute in cambio dell'immobile o del diritto oggetto fiscalmente riconosciuto anteriormente all'apporto. La cessione di quote da quelli attribuiti agli immobili o ai diritti reali immobiliari al momento del conferimento ai sensi del comma 4 comporta una corrispondente proporzionale rettifica del valore fiscalmente riconosciuto dei beni e dei diritti medesimi rilevante ai fini dell'articolo 15.

11. Per l'insieme degli apporti di cui al comma 1 e delle eventuali successive retrocessioni di cui al comma 9, e' dovuto in luogo delle ordinarie imposte di registro, ipotecaria e catastale e dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, un'imposta sostitutiva di lire 1 milione che e' liquidata dall'ufficio del registro a seguito di denuncia del primo apporto in natura e che deve essere presentata dalla societa' di gestione entro sei mesi dalla data in cui l'apporto stesso e' stato effettuato.

12. I progetti di utilizzo degli immobili e dei diritti apportati a norma del comma 1 di importo complessivo superiore a 2 miliardi di lire, risultante dalla relazione di cui al comma 4, sono sottoposti all'approvazione della conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le determinazioni concordate nelle conferenze di servizi sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla osta e gli assensi comunque denominati. Qualora nelle conferenze non si pervenga alle determinazioni conclusive entro novanta giorni dalla convocazione ovvero non si raggiunga l'unanimita' anche in conseguenza della mancata partecipazione ovvero della mancata comunicazione entro venti giorni delle valutazioni delle amministrazioni e dei soggetti regolarmente convocati, le relative determinazioni sono assunte ad ogni effetto dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri; il suddetto termine puo' essere prorogato una sola volta per non piu' di sessanta giorni. I termini stabiliti da altre disposizioni di legge e regolamentari per la formazione degli atti facenti capo alle amministrazioni e soggetti chiamati

a determinarsi nelle conferenze di servizi, ove non risultino compatibili con il termine di cui al precedente periodo, possono essere ridotti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per poter consentire di assumere le determinazioni delle conferenze dei servizi nel rispetto del termine stabilito nel periodo precedente. Eventuali carenze, manchevolezze, errori od omissioni della conferenza nel procedimento di approvazione del progetto non sono opponibili alla società di gestione, al fondo, né ai soggetti cui sono stati trasmessi, in tutto ovvero anche solo in parte, i relativi diritti.

13. Il Ministro del tesoro può emettere titoli speciali che prevedono diritti di conversione in quote dei fondi istituiti ai sensi del comma 1. Le modalità e le condizioni di tali emissioni sono fissate con decreto dello stesso Ministro. In alternativa alla procedura prevista al comma 6, per le quote di propria pertinenza, il Ministro del tesoro può emettere titoli speciali che prevedano diritti di conversione in quote dei fondi istituiti ai sensi del comma 1. Le modalità e le condizioni di tali emissioni sono fissate con decreto dello stesso Ministro.

14. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli emessi ai sensi del comma 13 o dalla cessione delle quote nonché dai proventi distribuiti dai fondi istituiti ai sensi del comma 1 affluiscono al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432.

15. Gli enti locali territoriali sono autorizzati, fino a concorrenza del valore dei beni conferiti, ad emettere prestiti obbligazionari convertibili in quote dei fondi istituiti ai sensi del comma 1, secondo le modalità di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. In alternativa alla procedura prevista al comma 6, per le quote di propria pertinenza, gli enti locali territoriali possono emettere titoli speciali che prevedano diritti di conversione in quote di fondi istituiti o da istituirsi ai sensi del comma 1, secondo le modalità di cui all'articolo 35 della predetta legge n. 724 del 1994.

16. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli emessi ai sensi del comma 15 o dalla cessione delle quote nonché dai proventi distribuiti dai fondi sono destinate al finanziamento degli investimenti secondo le norme previste dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, nonché alla riduzione del debito complessivo.

17. Qualora per l'utilizzazione o la valorizzazione dei beni e dei diritti da conferire ai sensi del comma 1 da parte degli enti locali territoriali sia prevista dal regolamento del fondo l'esecuzione dei lavori su beni immobili di

pertinenza del fondo stesso, gli enti locali territoriali conferenti dovranno effettuare anche i conferimenti in denaro necessari nel rispetto dei limiti previsti al comma 1. A tal fine gli enti conferenti sono autorizzati ad emettere prestiti obbligazionari convertibili in quote del fondo fino a concorrenza dell'ammontare sottoscritto in denaro. Le quote del fondo spettanti agli enti locali territoriali a seguito dei conferimenti in denaro saranno tenute in deposito presso la banca depositaria fino alla conversione".

112. (Comma abrogato).

113. In caso di alienazione dei beni conferiti, ai sensi del comma 86, ai fondi immobiliari istituiti ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come sostituito dal comma 111, di alienazione dei beni immobili e dei diritti reali su immobili appartenenti allo Stato non conferiti nei medesimi fondi, secondo quanto previsto dal comma 99, e di alienazione per quelli individuati dal comma 112, gli enti locali territoriali possono esercitare il diritto di prelazione.

114. I beni immobili ed i diritti reali sugli immobili appartenenti allo Stato situati nei territori delle regioni a statuto speciale, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano, che alla data del 31 dicembre 1996 fanno parte del patrimonio disponibile dello Stato sono trasferiti al patrimonio delle rispettive regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano secondo quanto previsto dai rispettivi statuti. Detti beni e diritti non possono essere conferiti nei fondi di cui al comma 86, né alienati o permutati.

115. I beni già in capo alla Azienda nazionale autonoma delle strade, strumentali alle attività dell'Ente nazionale per le strade, sono trasferiti in proprietà all'Ente medesimo, con le seguenti modalità, anche agli effetti dell'articolo 2657 del codice civile:

- a) per i beni mobili, all'atto dell'iscrizione nell'inventario dell'Ente;
- b) per i beni mobili registrati, alla data di presentazione ai pubblici registri di apposite richieste da parte della direzione generale dell'Ente o dei compartimenti competenti per territorio;
- c) per i beni immobili, alla data di presentazione ai competenti uffici e conservatorie delle schede di identificazione di cui al comma 116.

116. Gli Uffici tecnici erariali e le conservatorie dei registri immobiliari, nonché gli uffici tavolari delle regioni Friuli-Venezia Giulia e

Trentino-Alto Adige sono autorizzati a provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza in ordine alle operazioni di trascrizione e voltura sulla base di schede compilate e predisposte dall'Ente contenenti gli elementi identificativi di ciascun bene, con l'indicazione degli eventuali oneri gravanti su di essi e la valutazione riferita ai valori di mercato correnti alla data del 2 marzo 1994, fatte salve le successive variazioni intervenute alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero al valore che sarebbe stato assunto come base imponibile agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili.

117. Le schede compilate ai sensi del comma 116 contengono l'attestazione, da parte dei dirigenti compartimentali dell'Ente competenti per territorio, che alla data del 2 marzo 1994 il bene risultava nella disponibilit  dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

118. L'Ente nazionale per le strade trasmette con adeguata gradualit  temporale copia delle schede e note di trascrizione relative ai beni immobili al Ministero delle finanze. Il direttore generale del dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, entro sessanta giorni, sentito l'amministratore dell'Ente, verificata la condizione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, dispone con proprio decreto il trasferimento del bene. Il decreto costituisce titolo per la trascrizione e la voltura.

119. Tutti gli atti connessi con l'acquisizione del patrimonio dell'Ente nazionale per le strade sono esenti da imposte e tasse.

120. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni per la revisione organica, a scopo di semplificazione e di ampliamento dell'ambito applicativo, della disciplina dell'accertamento con adesione di cui agli articoli 2-bis e 2-ter del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, nonche' della conciliazione giudiziale di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, secondo il criterio indicato alla lettera i), con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) applicazione dell'accertamento con adesione nei riguardi di tutti i contribuenti e di tutte le categorie reddituali, anche con riferimento ai periodi di imposta per i quali e' stata prevista la definizione ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e dei commi da 137 a 140 dell'articolo 2 della presente legge;

b) coordinamento della disciplina dell'accertamento con adesione con quella della conciliazione giudiziale, stabilendo l'identità delle materie oggetto di definizione, nonché delle cause di esclusione e ampliando il termine di impugnazione dell'atto di accertamento in caso di richiesta di definizione, tenendo anche conto della disciplina della riscossione in pendenza di giudizio;

c) regolamentazione degli effetti della definizione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, stabilendo che la stessa possa riguardare anche fattispecie rilevanti ai soli fini di tale imposta e che, in caso di rettifica delle dichiarazioni dei redditi, l'imposta sul valore aggiunto debba essere liquidata sui maggiori componenti positivi di reddito rilevanti ai fini della stessa imposta, applicando l'aliquota media determinata tenendo anche conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali;

d) possibilità di definire anche le rettifiche delle dichiarazioni basate sulla determinazione sintetica del reddito complessivo netto e quelle effettuabili senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice anche a seguito di accessi, ispezioni e verifiche;

e) possibilità per i contribuenti nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni e verifiche, di richiedere la conseguente rettifica delle dichiarazioni ai fini dell'eventuale definizione;

f) previsione della possibilità di procedere alla definizione anche delle rettifiche delle dichiarazioni la cui copia sia stata acquisita nel corso dell'attività di controllo, stabilendo l'obbligo di conservazione della detta copia per i soggetti che devono tenere le scritture contabili e la loro utilizzabilità anche in sede di attestazione della situazione fiscale a fini extra-tributari;

g) previsione di un'unica procedura di definizione nei riguardi delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, del titolare dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria e dei soci o associati nonché del coniuge, da effettuare presso

l'ufficio competente all'accertamento nei riguardi delle società',
dell'associazione o del titolare dell'azienda coniugale;

h) revisione della disciplina degli effetti della definizione, prevedendo che gli stessi si estendono anche ai contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi e che è esclusa la punibilità per i reati previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, tranne quelli di cui agli articoli 2, comma 3, e 4 dello stesso decreto;

previsione che la definizione non pregiudichi l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini di legge qualora:

1) formino oggetto di definizione rettifiche effettuabili senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice ovvero riguardanti i soci, gli associati e il coniuge che effettuano la definizione con la procedura di cui alla lettera g);

2) successivamente alla definizione sia accertata l'esistenza di condizioni ostative alla definizione stessa, limitatamente agli elementi, dati e notizie di cui l'ufficio è venuto a conoscenza, o di un maggior reddito superiore al 50 per cento del reddito definito e comunque non inferiore a centocinquanta milioni di lire, ovvero sia accertato il reddito delle società od associazioni indicate nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o delle aziende coniugali non gestite in forma societaria cui partecipa il contribuente interessato nei cui confronti è avvenuta la definizione, limitatamente alla relativa quota di reddito;

i) previsione della possibilità di effettuare i versamenti conseguenti alla definizione in forma rateale con prestazione di idonea garanzia.

121. I soggetti che hanno dichiarato per il periodo di imposta 1995 ricavi derivanti dall'esercizio dell'attività di impresa di cui all'articolo 53, comma 1, ad esclusione di quelli indicati alla lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni di ammontare non superiore a lire dieci miliardi sono tenuti a fornire all'amministrazione finanziaria i dati contabili ed extra-contabili necessari per l'elaborazione degli studi di settore. Per la

comunicazione di tali dati l'amministrazione finanziaria provvede ad inviare al domicilio fiscale del contribuente, sulla base degli ultimi dati disponibili presso l'anagrafe tributaria, appositi questionari, approvati con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, che il contribuente deve ritrasmettere, dopo averli debitamente compilati, alla medesima amministrazione. All'adempimento non sono tenuti i contribuenti che hanno iniziato l'attività nel 1995 o hanno cessato la medesima successivamente al 31 dicembre 1994, quelli che nel 1995 si sono trovati in un periodo di non normale svolgimento dell'attività e quelli con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare. In caso di mancato ricevimento del questionario ovvero di ricevimento di un questionario relativo ad una attività diversa da quella esercitata, i contribuenti devono provvedere autonomamente, anche utilizzando il modello di questionario pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, a fornire i dati all'amministrazione finanziaria, indicando, comunque, il codice relativo all'attività effettivamente esercitata. La trasmissione del questionario contenente l'indicazione di un codice di attività diverso da quello già comunicato all'amministrazione finanziaria per il periodo di imposta 1995 produce gli stessi effetti della dichiarazione di cui all'articolo 35, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e non si applicano, per il periodo di imposta 1995 e per i periodi di imposta precedenti, le sanzioni connesse alla mancata o errata comunicazione della variazione dei dati forniti con il medesimo questionario.

122. Abrogato.

123. Con decreto del Ministro delle finanze sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 121 e 122.

124. Il termine per l'approvazione e la pubblicazione degli studi di settore, previsto dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e' prorogato al 31 dicembre 1998 e i detti studi hanno validità ai fini dell'accertamento a decorrere dal periodo di imposta 1998.

125. Le disposizioni di cui ai commi da 181 a 187 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, riguardanti gli accertamenti effettuati in base a parametri, si applicano per gli accertamenti relativi ai periodi di imposta 1996 e 1997 ovvero, per i contribuenti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, per gli accertamenti relativi al secondo e al terzo periodo di imposta di durata pari a dodici mesi chiusi successivamente al 30 giugno

1995. Per i menzionati periodi di imposta ai parametri approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1996, saranno apportate modificazioni con riferimento alla voce "Valore dei beni strumentali", alla voce "Compensi" con esclusione della variabile "Spese per il personale" a al fattore di adeguamento.

126. Gli accertamenti di cui al comma 125 non possono essere effettuati nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi o compensi di ammontare non inferiore a quello derivante dall'applicazione dei parametri, ridotto di un importo pari a quello determinato in base ai criteri che saranno stabiliti con il decreto che apporta le modificazioni indicate nel comma 125. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ma non e' dovuto il versamento della somma pari a un ventesimo deiricavi o dei compensi non annotati, ivi previsto. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto l'adeguamento al volume d'affari risultante dall'applicazione dei parametri, ridotto del menzionato importo, puo' essere operato, senza applicazioni di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. I maggiori corrispettivi devono essere annotati, entro il suddetto termine, in un'apposita sezione del registro previsto dall'articolo 23 o dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

127. Con il decreto di cui al comma 123 sono stabilite le quote della capacita' operativa degli Uffici delle entrate e della Guardia di finanza dirette al controllo delle posizioni dei contribuenti che hanno dichiarato:

ricavi o compensi di ammontare inferiore a quello derivante dall'applicazione dei parametri ovvero di ammontare superiore a quello derivante dall'applicazione dei parametri, ma inferiore a quello dichiarato in periodi di imposta precedenti in presenza di indicatori di carattere economico-aziendale, quali la ricarica lorda, la rotazione di magazzino, la produttivita' o resa oraria per addetto e la congruita' dei costi, anomali rispetto a quelli risultanti dalle precedenti dichiarazioni presentate dagli stessi contribuenti o rispetto a quelli caratterizzanti il settore economico di appartenenza, tenendo anche conto dell'area territoriale nella quale e' svolta l'attivita'.

128. In deroga all'articolo 1, comma 45, per il solo anno 1997 sono consentite

le assunzioni del personale del Ministero delle finanze, limitatamente ai concorsi ultimati e in fase di ultimazione, nonché a quelli comunque già autorizzati alla data del 30 settembre 1996.

129. Durante l'assenza del titolare, dovuta a vacanza del posto o a qualsiasi altra causa, la direzione degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze e degli uffici della Amministrazione dei monopoli di Stato può essere affidata, a titolo di temporanea reggenza, con il procedimento previsto dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

130. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quanto previsto dal comma 129 e, in particolare, gli articoli 17 della legge 24 aprile 1980, n.

146, 7 del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1983, n. 52, e 7, ottavo comma, primo periodo, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.

131. Al fondo costituito nello stato di previsione del Ministero delle finanze in attuazione dell'articolo 3, comma 196, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono destinate: a) le somme di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656; b) le somme di cui al comma 139 dell'articolo 2 della presente legge; c) le somme derivanti dall'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; d) gli importi risultanti dall'applicazione, alle somme riscosse ai sensi del comma 120, delle disposizioni di cui al citato articolo 4 del decreto-legge n. 564 del 1994. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 195, della citata legge n. 549 del 1995.

132. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il comma 194 è sostituito dal seguente:

"194. Per il calcolo delle eccedenze di cui al decreto del Ministro delle finanze previsto dal terzo periodo dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, a decorrere dall'anno finanziario 1996 si fa riferimento alle maggiori imposte riscosse derivanti dal maggior numero di accertamenti, verifiche e controlli effettuati rispetto all'anno precedente e all'ammontare delle somme riscosse relative alle entrate di cui al comma 193 rilevate dal rendiconto dello Stato, eccedenti l'ammontare delle somme riscosse nell'anno precedente, al netto dell'incremento proporzionale del prodotto interno lordo

in termini nominali e degli incrementi di gettito indotti da modifiche normative sulle basi imponibili, sulle aliquote e sui tempi di riscossione".

133. Il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni per la revisione organica e il completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) adozione di un'unica specie di sanzione pecuniaria amministrativa, assoggettata ai principi di legalita', imputabilita' e colpevolezza e determinata in misura variabile fra un limite minimo e un limite massimo ovvero in misura proporzionale al tributo cui si riferisce la violazione;
- b) riferibilita' della sanzione alla persona fisica autrice o coautrice della violazione secondo il regime del concorso adottato dall'articolo 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e previsione della intrasmissibilita' dell'obbligazione per causa di morte;
- c) previsione di obbligazione solidale a carico della persona fisica, societa' o ente, con o senza personalita' giuridica, che si giova o sul cui patrimonio si riflettono gli effetti economici della violazione anche con riferimento ai casi di cessione di azienda, trasformazione, fusione, scissione di societa' o enti; possibilita' di accertare tale obbligazione anche al verificarsi della morte dell'autore della violazione e indipendentemente dalla previa irrogazione della sanzione;
- d) disciplina delle cause di esclusione della responsabilita' tenendo conto dei principi dettati dal codice penale e delle ipotesi di errore incolpevole o di errore causato da indeterminatezza delle richieste dell'ufficio tributario o dei modelli e istruzioni predisposti dall'amministrazione delle finanze;
- e) previsione dell'applicazione della sola disposizione speciale se uno stesso fatto e' punito da una disposizione penale e da una che prevede una sanzione amministrativa;
- f) adozione di criteri di determinazione della sanzione pecuniaria in relazione alla gravita' della violazione, all'opera prestata per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, alle condizioni economiche e sociali dell'autore e alla sua personalita' desunta anche dalla precedente commissione di violazioni di natura fiscale;

g) individuazione della diretta responsabilit  in capo al soggetto che si sia avvalso di persona che sebbene non interdetta, sia incapace, anche o abbia indotto o determinato la commissione della violazione da parte di
h) disciplina della continuazione e del concorso formale di violazioni sulla base dei criteri risultanti dall'articolo 81 del codice penale;

incidono sulla capacit  di ricoprire cariche, sulla partecipazione a gare per l'affidamento di appalti pubblici o sulla efficacia dei relativi contratti, sul conseguimento di licenze, concessioni, autorizzazioni amministrative, secondo criteri di proporzionalit  e di adeguatezza con la sanzione principale; previsione di un sistema di misure cautelari volte ad assicurare
l) previsione di circostanze esimenti, attenuanti e aggravanti strutturate in modo da incentivare gli adempimenti tardivi, da escludere la punibilit  nelle ipotesi di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno o pericolo all'erario, ovvero determinate da fatto doloso di terzi, da sanzionare pi  gravemente le ipotesi di recidiva;

m) previsione, ove possibile, di un procedimento unitario per l'irrogazione delle sanzioni amministrative tale da garantire la difesa e nel contempo da assicurare la sollecita esecuzione del provvedimento; previsione della riscossione parziale della sanzione pecuniaria sulla base della decisione di primo grado salvo il potere di sospensione dell'autorit  investita del giudizio e della sospensione di diritto ove venga prestata idonea garanzia;

n) riduzione dell'entit  della sanzione in caso di accettazione del provvedimento e di pagamento nel termine previsto per la sua impugnazione;

revisione della misura della riduzione della sanzione prevista in caso di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale;

o) revisione della disciplina e, ove possibile, unificazione dei procedimenti di adozione delle misure cautelari;

p) disciplina della riscossione della sanzione in conformit  alle modalit  di riscossione dei tributi cui essa si riferisce; previsione della possibile rateazione del debito e disciplina organica della sospensione dei rimborsi dovuti dalla amministrazione delle finanze e della compensazione con i crediti di questa;

q) adeguamento delle disposizioni sanzionatorie attualmente contenute nelle

singole leggi di imposta ai principi e criteri direttivi dettati con il presente comma e revisione dell'entità delle sanzioni attualmente previste con loro migliore commisurazione all'effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni in modo da assicurare uniformità di disciplina per violazioni identiche anche se riferite a tributi diversi, tenendo conto al contempo delle previsioni punitive dettate dagli ordinamenti tributari dei Paesi membri dell'Unione europea;

r) previsione dell'abrogazione delle disposizioni incompatibili con quelle dei decreti legislativi da emanare.

134. Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni volte a semplificare gli adempimenti dei contribuenti, a modernizzare il sistema di gestione delle dichiarazioni e a riorganizzare il lavoro degli uffici finanziari, in modo da assicurare, ove possibile, la gestione unitaria delle posizioni dei singoli contribuenti, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione della normativa concernente le dichiarazioni delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alle specifiche esigenze organizzative e alle caratteristiche dei soggetti passivi, al fine di:

1) unificare le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, razionalizzandone il contenuto;

2) includere la dichiarazione del sostituto di imposta, che abbia non più di dieci dipendenti o collaboratori, in una sezione della dichiarazione dei redditi;

3) unificare per le dichiarazioni di cui ai numeri 1) e 2) i termini e le modalità di liquidazione, riscossione e accertamento;

b) unificazione dei criteri di determinazione delle basi imponibili fiscali e di queste con quelle contributive e delle relative procedure di liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso; effettuazione di versamenti unitari, anche in unica soluzione, con eventuale compensazione, in relazione alle esigenze organizzative e alle caratteristiche dei soggetti passivi, delle partite attive e passive, con ripartizione del gettito tra gli enti a cura dell'ente percettore; istituzione di una commissione, nominata, entro un mese

dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, presieduta da uno dei sottosegretari di Stato del Ministero delle finanze, e composto da otto membri, di cui sei rappresentanti dei Ministeri suddetti, uno esperto di diritto tributario e uno esperto in materia previdenziale; attribuzione alla commissione del compito di formulare proposte, entro il 30 giugno 1997, in ordine a quanto previsto dalla presente lettera;

c) possibilita' di prevedere la segnalazione, a cura del concessionario della riscossione, nell'ambito della procedura di conto fiscale, del mancato versamento da parte di contribuenti che, con continuita', effettuano il versamento di ritenute fiscali;

d) presentazione delle dichiarazioni di cui alla lettera a) e dei relativi allegati a mezzo di modalita' che consentano:

1) una rapida acquisizione dei dati da parte del sistema informativo, nel termine massimo di sei mesi dalla presentazione stessa;

2) l'esecuzione di controlli automatici, il cui esito e' comunicato al contribuente per consentire una immediata regolarizzazione degli aspetti formali, per evitare la reiterazione di errori e comportamenti non corretti e per effettuare tempestivamente gli eventuali rimborsi;

3) (numero abrogato);

4) l'utilizzazione di strutture intermedie tra contribuente e amministrazione finanziaria prevedendo per gli imprenditori un maggiore ricorso ai centri autorizzati di assistenza fiscale e l'intervento delle associazioni di categoria per i propri associati e degli studi professionali per i propri clienti; l'adeguamento al nuovo sistema della disciplina degli adempimenti demandati ai predetti soggetti e delle relative responsabilita', nonche' dell'obbligo di sottoscrizione delle dichiarazioni e degli effetti dell'omissione della sottoscrizione stessa;

5) l'utilizzo del sistema bancario per i contribuenti che non si avvalgano delle procedure sopra indicate;

6) la progressiva utilizzazione delle procedure telematiche, prevedendone l'obbligo per i predetti centri di assistenza fiscale per i dipendenti e per

le imprese, per i commercialisti, per i professionisti abilitati, per le associazioni di categoria e per il sistema bancario in relazione alle dichiarazioni ad essi presentate e per le società di capitali in relazione alle proprie dichiarazioni;

e) razionalizzazione delle modalità di esecuzione dei versamenti attraverso l'adozione di mezzi di pagamento diversificati, quali bonifici bancari, carte di credito e assegni; previsione di versamenti rateizzati mensili o bimestrali con l'applicazione di interessi e revisione delle modalità di acquisizione, da parte del sistema informativo, dei dati dei versamenti autoliquidati, anche attraverso procedure telematiche, per rendere coerente e tempestivo il controllo automatico delle dichiarazioni;

f) previsione di un sistema di versamenti unitari da effettuare, per i tributi determinati direttamente dall'ente impositore, tramite la comunicazione di un avviso recante la somma dovuta per ciascun tributo; graduale estensione di tale sistema anche a tributi spettanti a diversi enti impositori, con previsione per l'ente percettore dell'obbligo di provvedere alla redistribuzione del gettito tra i destinatari; istituzione di una commissione nominata, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno, presieduta da uno dei Sottosegretari di Stato del Ministero delle finanze e composta da otto membri, di cui tre rappresentanti dei Ministeri suddetti, uno rappresentante delle regioni, uno rappresentante dell'Unione delle province d'Italia, uno rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e due esperti di diritto tributario e di finanza locale; attribuzione alla commissione del compito di stabilire, entro il 30 giugno 1997, le modalità attuative del sistema, da applicare inizialmente ai tributi regionali e locali e da estendere progressivamente ai tributi erariali di importo predefinito e ai contributi; individuazione, entro il predetto termine, da parte della commissione, dei soggetti destinatari dei singoli versamenti, tenuto conto della esigenza di ridurre i costi di riscossione e di migliorare la qualità del servizio;

g) utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti degli uffici finanziari al fine di semplificare e di unificare, anche previa definizione di un codice unico identificativo, tutte le operazioni di competenza in materia immobiliare, nonché le modalità di pagamento; armonizzazione e

autoliquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, di bollo e degli altri tributi e diritti collegati; determinazione dell'imponibile degli immobili su base catastale dopo la definizione delle nuove rendite, ad eccezione dei terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria e dei fabbricati non ultimati; revisione della disciplina dei procedimenti tributari riguardanti le materie sopra indicate al fine del loro migliore coordinamento con le innovazioni introdotte;

h) razionalizzazione delle sanzioni connesse alle violazioni degli adempimenti di cui alle precedenti lettere;

i) semplificazione, anche mediante utilizzazione esclusiva di procedure automatizzate, del sistema dei rimborsi relativi alle imposte sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto, alle tasse e alle altre imposte indirette sugli affari, con facolta' per l'amministrazione finanziaria di chiedere, fino al termine di decadenza per l'esercizio dell'azione accertatrice, idonee garanzie in relazione all'entita' della somma da rimborsare e alla solvibilita' del contribuente. Sono altresì disciplinate le modalita' con le quali l'amministrazione finanziaria effettua i controlli relativi ai rimborsi di imposta eseguiti con procedure automatizzate;

l) revisione della composizione dei comitati tributari regionali di cui all'articolo 8 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, al fine di garantire un'adeguata rappresentanza dei contribuenti ed attribuzione ai predetti comitati di compiti propositivi; istituzione presso il Ministero delle finanze di un analogo organismo con compiti consultivi e propositivi;

m) in occasione di rimborsi di crediti IRPEF richiesti da coniugi con dichiarazione congiunta, previsione di un rimborso personale intestato singolarmente a ciascun coniuge, se nel frattempo sono sopraggiunti la separazione legale o il divorzio.

135. I decreti legislativi che attuano i principi e i criteri direttivi di cui alle lettere a), d), e), h), i) e l) del comma 134 sono emanati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I decreti legislativi che attuano i principi e i criteri direttivi di cui alle lettere b), c), f), g) e m) del medesimo comma 134 sono emanati entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La commissione di cui alla lettera b) del citato comma 134 formula entro il 31 dicembre 1997 proposte per trasformare la dichiarazione unificata annuale, di cui alla stessa lettera b),

nella sintesi annuale della situazione economica e fiscale del contribuente con riguardo al volume d'affari, ai redditi, alle retribuzioni del personale dipendente e ai contributi previdenziali e assistenziali, da presentare in unica sede.

136. Al fine della razionalizzazione e della tempestiva semplificazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore.

137. Con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede:

a) alla revisione delle presunzioni di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo criteri di aderenza alla prassi commerciale delle varie categorie di impresa, assicurando la possibilità di stabilire con immediatezza, nel corso di accessi, ispezioni e verifiche, la provenienza dei beni oggetto dell'attività propria dell'impresa reperiti presso i locali della medesima ma senza alcun obbligo di istituire ulteriori registri vidimati;

b) al riordino della disciplina delle opzioni, unificando i termini e semplificando le modalità di esercizio e di comunicazione agli uffici delle stesse, e delle relative revoche, anche tramite il servizio postale; alla eliminazione dell'obbligo di esercizio dell'opzione nei casi in cui le modalità di determinazione e di assolvimento delle imposte risultino agevolmente comprensibili dalle scritture contabili o da atti e comportamenti concludenti;

c) alla previsione, in presenza di provvedimento di diniego del rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, con contestuale riconoscimento del credito, della possibilità di computare il medesimo in detrazione nella liquidazione periodica successiva alla comunicazione dell'ufficio, ovvero nella dichiarazione annuale;

d) alla semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione, di cui all'articolo 2

della legge 21 febbraio 1977, n. 31;

e) alla disciplina dei versamenti delle ritenute alla fonte effettuati in eccedenza rispetto alla somma dovuta, consentendone lo scomputo a fronte dei versamenti successivi;

f) alla semplificazione degli adempimenti dei sostituti di imposta che effettuano ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo di ammontare non significativo.

138. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi finalizzati a modificare la disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzare il sistema di riscossione delle imposte indirette e delle altre entrate affidando ai concessionari della riscossione, agli istituti di credito e all'Ente poste italiane gli adempimenti svolti in materia dai servizi di cassa degli uffici del Ministero delle finanze ed armonizzandoli alla procedura di funzionamento del conto fiscale di cui al regolamento emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567;

b) apportare le conseguenti modifiche agli adempimenti posti a carico dei contribuenti, dei concessionari della riscossione, delle banche, dell'Ente poste italiane e degli uffici finanziari dalla vigente normativa.

139. La convenzione stipulata il 26 novembre 1986 tra il Ministero delle finanze e l'Automobile Club d'Italia, concernente i servizi di riscossione e riscontro delle tasse automobilistiche e degli abbonamenti all'autoradio, approvata con decreto del Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 22 dicembre 1986, gia' prorogata al 31 dicembre 1996 con l'articolo 3, comma 157, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' ulteriormente prorogata al 31 dicembre 1997.

140. Le disposizioni recate dai commi da 120 a 139 devono assicurare per il bilancio dello Stato maggiori entrate nette pari a lire 800 miliardi per l'anno 1997, a lire 1.100 miliardi per l'anno 1998 e a lire 2.200 miliardi per l'anno 1999.

141. Gli interessi per la riscossione e per il rimborso di imposte, previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nelle misure del 6 per cento annuo e del 3 per cento semestrale, sono dovuti, a decorrere dal 1

gennaio 1997, rispettivamente nelle misure del 5 e del 2,5 per cento. Gli interessi previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni, nella misura semestrale del 3 per cento sono dovuti, a decorrere dal 1 gennaio 1997, nella misura del 2,5 per cento. Dalla stessa data gli interessi previsti in materia di imposta sul valore aggiunto nella misura del 6 per cento annuo sono dovuti nella misura del 5 per cento.

142. Resta fermo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

143. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro undici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di semplificare e razionalizzare gli adempimenti dei contribuenti, di ridurre il costo del lavoro e il prelievo complessivo che grava sui redditi da lavoro autonomo e di impresa minore, nel rispetto dei principi costituzionali del concorso alle spese pubbliche in ragione della capacita' contributiva e dell'autonomia politica e finanziaria degli enti territoriali, uno o piu' decreto legislativi contenenti disposizioni, anche in materia di accertamento, di riscossione, di sanzioni, di contenzioso e di ordinamento e funzionamento dell'amministrazione finanziaria dello Stato, delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, occorrenti per le seguenti riforme del sistema tributario:

a) istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di una addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con una aliquota compresa tra lo 0,5 e l'1 per cento e contemporanea abolizione:

1) dei contributi per il Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, del contributo dello 0,2 per cento di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, e all'articolo 20, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e della quota di contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi eccedente quella prevista per il finanziamento delle prestazioni economiche della predetta assicurazione di cui all'articolo 27 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

2) dell'imposta locale sui redditi, di cui al titolo III del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

- 3) dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, di cui al titolo I del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n.144;
- 4) della tassa sulla concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA, di cui all'articolo 24 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641;
- 5) dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461;
- b) revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- c) previsione di una disciplina transitoria volta a garantire la graduale sostituzione del gettito dei tributi soppressi e previsione di meccanismi perequativi fra le regioni tesi al riequilibrio degli effetti finanziari derivanti dalla istituzione dell'imposta e dell'addizionale di cui alla lettera a);
- d) previsione per le regioni della facoltà di non applicare le tasse sulle concessioni regionali;
- e) revisione della disciplina degli altri tributi locali e contemporanea abolizione:
- 1) delle tasse sulla concessione comunale, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3;
- 2) (lettera abrogata);
- 3) della addizionale comunale e provinciale sul consumo della energia elettrica, di cui all'articolo 24 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131;
- 4) dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952;
- 5) dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione di cui

all'articolo 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

f) revisione della disciplina relativa all'imposta di registro per gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto veicoli a motore da sottoporre alle formalita' di trascrizione, iscrizione e annotazione al pubblico registro automobilistico;

g) previsione di adeguate forme di finanziamento delle citta' metropolitane di cui all'articolo 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142; attraverso l'attribuzione di gettito di tributi regionali e locali in rapporto alle funzioni assorbite.

144. Le disposizioni del decreto legislativo da emanare per l'istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, di cui al comma 143, lettera a), sono informate ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione del carattere reale dell'imposta;

b) applicazione dell'imposta in relazione all'esercizio di un'attivita' organizzata per la produzione di beni o servizi, nei confronti degli imprenditori individuali, delle societa', degli enti commerciali e non commerciali, degli esercenti arti e professioni, dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche;

c) determinazione della base imponibile in base al valore aggiunto prodotto nel territorio regionale e risultante dal bilancio, con le eventuali variazioni previste per le imposte erariali sui redditi e, per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio, dalle dichiarazioni dei redditi; in particolare determinazione della base imponibile:

1) per le imprese diverse da quelle creditizie, finanziarie ed assicurative, sottraendo dal valore della produzione di cui alla lettera A) del primo comma dell'articolo 2425 del codice civile, riguardante i criteri di redazione del conto economico del bilancio di esercizio delle societa' di capitali, i costi della produzione di cui al primo comma, lettera B), numeri 6), 7), 8), 10), lettere a) e b), 11) e 14) dello stesso articolo 2425, esclusi i compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative;

2) per le imprese di cui al numero 1) a contabilita' semplificata, sottraendo dall'ammontare dei corrispettivi per la cessione di beni e per la prestazione di servizi e dall'ammontare delle rimanenze finali di cui agli articoli 59 e

60 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ammontare dei costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e per merci e servizi, con esclusione dei compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative, le esistenze iniziali di cui agli articoli 59 e 60 del citato testo unico delle imposte sui redditi, le spese per l'acquisto di beni strumentali fino a un milione di lire e le quote di ammortamento;

3) per i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 29 del predetto testo unico delle imposte sui redditi, sottraendo dall'ammontare dei corrispettivi delle operazioni effettuate, risultanti dalla dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'ammontare degli acquisti destinati alla produzione;

4) per i produttori agricoli, titolari di reddito di impresa di cui all'articolo 51 del citato testo unico delle imposte sui redditi, ai quali non si applica l'articolo 2425 del codice civile, sottraendo dall'ammontare dei ricavi l'ammontare delle quote di ammortamento e dei costi di produzione, esclusi quelli per il personale e per accantonamenti;

5) per le banche e per le società finanziarie, sottraendo dall'ammontare degli interessi attivi e altri proventi inerenti la produzione l'ammontare degli interessi passivi, degli oneri inerenti la produzione e degli ammortamenti risultanti dal bilancio;

6) per le imprese di assicurazione, sottraendo dall'ammontare dei premi incassati, al netto delle provvigioni, l'ammontare degli indennizzi liquidati e degli accantonamenti per le riserve tecniche obbligatorie;

7) per gli enti non commerciali, per lo Stato e le altre amministrazioni pubbliche, relativamente all'attività non commerciale, in un importo corrispondente all'ammontare delle retribuzioni e dei compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative;

8) per gli esercenti arti e professioni, sottraendo dall'ammontare dei compensi ricevuti l'ammontare dei costi di produzione, diversi da quelli per il personale, degli ammortamenti e dei compensi erogati a terzi, esclusi quelli per collaborazioni coordinate e continuative;

d) in caso di soggetti passivi che svolgono attività produttiva presso

stabilimenti ed uffici ubicati nel territorio di piu' regioni, ripartizione della base imponibile tra queste ultime in proporzione al costo del personale dipendente operante presso i diversi stabilimenti ed uffici con possibilita' di correzione e sostituzione di tale criterio, per taluni settori, con riferimento al valore delle immobilizzazioni tecniche esistenti nel territorio e, in particolare, per le aziende creditizie e le societa' finanziarie, in relazione all'ammontare dei depositi raccolti presso le diverse sedi, per le imprese di assicurazione, in relazione ai premi raccolti nel territorio regionale e, per le imprese agricole, in relazione all'ubicazione ed estensione dei terreni;

e) fissazione dell'aliquota base dell'imposta in misura tale da rendere il gettito equivalente complessivamente alla soppressione dei tributi e dei contributi di cui al comma 143, lettera a), gravanti sulle imprese e sul lavoro autonomo e, comunque, inizialmente in una misura compresa fra il 3,5 ed il 4,5 per cento e con attribuzione alle regioni del potere di variare l'aliquota fino a un massimo di un punto percentuale; fissazione per le amministrazioni pubbliche dell'aliquota in misura tale da garantire il medesimo gettito derivante dai contributi dal Servizio sanitario nazionale;

f) possibilita' di prevedere, anche in via transitoria per ragioni di politica economica e redistribuiva, tenuto anche conto del carico dei tributi e dei contributi soppressi, differenziazioni dell'aliquota rispetto a quella di cui alla lettera e) e di basi imponibili di cui alla lettera c) per settori di attivita' o per categorie di soggetti passivi, o anche, su base territoriale, in relazione agli sgravi contributivi ed alle esenzioni dall'imposta locale sui redditi ancora vigenti per le attivita' svolte nelle aree depresse;

g) possibilita' di prevedere agevolazioni a soggetti che intraprendono nuove attivita' produttive;

h) previsione della indeducibilita' dell'imposta dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

i) attribuzione alla regione del potere di regolamentare, con legge, le dichiarazioni uniche, congiuntamente a quella per l'imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche, opportunamente integrata;

l) previsione di una disciplina transitoria da applicare sino alla emanazione

della legge regionale di cui alla lettera i) informata ai seguenti principi:

- 1) presentazione della dichiarazione all'amministrazione finanziaria, con l'onere per quest'ultima di trasmettere alle regioni le informazioni relative
- 2) previsione della partecipazione alla attivita' di controllo e accertamento da parte delle regioni, delle province e dei comuni, collaborando, anche tramite apposite commissioni paritetiche, alla stesura dei programmi di
- 3) effettuazione del versamento dell'imposta direttamente alle singole regioni tributarie;

quelle previste per le imposte erariali sui redditi;

o) attribuzione allo Stato, per la fase transitoria di applicazione dell'imposta da parte dell'amministrazione finanziaria, di una quota compensativa dei costi di gestione dell'imposta e della soppressione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese;

p) attribuzione alle regioni del potere di stabilire una percentuale di compartecipazione al gettito dell'imposta regionale sulle attivita' produttive a favore degli enti locali al fine di finanziare le funzioni delegate dalle regioni agli enti locali medesimi;

q) previsione di una compartecipazione delle province e dei comuni al gettito dell'imposta regionale sulle attivita' produttive tale da compensare per ciascun comune e per ciascuna provincia gli effetti dell'abolizione dell'imposta comunale per l'esercizio delle imprese e di arti e professioni e delle tasse sulle concessioni comunali;

r) possibilita', con i decreti di cui al comma 152, di adeguare la misura dell'aliquota di base dell'imposta regionale sulle attivita' produttive in funzione dell'andamento del gettito e della facolta' di aumentare l'aliquota di cui alla lettera e);

s) equiparazione, ai fini dei trattati internazionali contro le doppie imposizioni, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive ai tributi erariali aboliti.

145. In attuazione della semplificazione di cui al comma 143 la revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 143, lettera b), e' finalizzata a controbilanciare gli effetti redistributivi e sul gettito derivanti dalla

soppressione delle entrate di cui al comma 143, lettera a), e dall'istituzione dell'addizionale di cui al comma 146 ed e' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione e riduzione a cinque del numero delle aliquote e degli scaglioni di reddito;

b) revisione delle aliquote e degli importi delle detrazioni per lavoro dipendente, per prestazioni previdenziali obbligatorie e per lavoro autonomo e di impresa minore, finalizzata ad evitare che si determinino aumenti del prelievo fiscale per i diversi livelli di reddito, in particolare per quelli piu' bassi e per i redditi da lavoro; in particolare, l'aliquota minima sui primi 15 milioni di lire sara' compresa tra il 18 e il 20 per cento;

l'aliquota massima non potra' superare il 46 per cento; le aliquote intermedie non potranno essere maggiorate; le detrazioni per i redditi di lavoro dipendente, per i redditi di lavoro autonomo e di impresa saranno maggiorate, con opportune graduazioni in funzione del livello di reddito in modo che non si determini aumento della pressione fiscale su tutti i redditi di lavoro dipendente e per mantenere sostanzialmente invariato il reddito netto disponibile per le diverse categorie di contribuenti e le diverse fasce di reddito, in particolare per i redditi di lavoro autonomo e di impresa. I livelli di esenzione attualmente vigenti per le diverse categorie di contribuenti dovranno essere garantiti;

c) revisione della disciplina concernente le detrazioni per carichi familiari, finalizzata soprattutto a favorire le famiglie con figli, rimodulando i criteri di attribuzione e gli importi, tenendo conto delle fasce di reddito e di talune categorie di soggetti, oltre che del numero delle persone a carico e di quelle componenti la famiglia che producono reddito.

146. La disciplina dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 143, lettera a), e' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) applicazione dell'addizionale alla base imponibile determinata ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevedendo abbattimenti in funzione di detrazioni e riduzioni riconosciute per l'imposta principale;

b) fissazione dell'aliquota da parte delle regioni entro un minimo dello 0,5 per cento ed un massimo dell'1 per cento;

c) attribuzione del gettito dell'addizionale alla regione con riferimento alla residenza del contribuente desunta dalla dichiarazione dei redditi e, in mancanza, dalla dichiarazione dei sostituti di imposta;

d) applicazione, per la riscossione, della disciplina in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, garantendo l'immediato introito dell'addizionale alla regione;

e) attribuzione all'amministrazione finanziaria della competenza in ordine all'accertamento con la collaborazione della regione.

147. La disciplina transitoria di cui al comma 143, lettera c), e' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di una graduale sostituzione del gettito di tributi da sopprimere, al fine di evitare carenze e sovrapposizioni nei flussi finanziari dello Stato, delle regioni e degli altri enti locali;

b) esclusione dell'esercizio della facolta' concessa alle regioni di variare l'aliquota base dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e riserva allo Stato del potere di fissare l'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nei limiti indicati nel comma 146, lettera b), al massimo per i primi due periodi di imposta;

c) previsione dell'incremento di un punto percentuale del livello di fiscalizzazione dei contributi sanitari a carico dei datori di lavoro, di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1997;

d) previsione del mantenimento dell'attuale assetto di finanziamento della sanita', anche in presenza dei nuovi tributi regionali, considerando, per quanto riguarda il fondo sanitario, come dotazione propria della regione il gettito dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e una percentuale compresa tra il 65 e il 90 per cento del gettito dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, al netto della quota, attribuita allo Stato, di cui alla lettera o) del comma 144;

e) per quanto riguarda i trasferimenti ad altro titolo, decurtazione degli stessi di un importo pari al residuo gettito dell'imposta regionale sulle attivita' produttive al netto delle devoluzioni a province e comuni di cui

alla lettera q) del comma 144 con la previsione, qualora il residuo gettito sia superiore all'ammontare di detti trasferimenti, del riversamento allo Stato dell'eccedenza;

e-bis) il gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive ai fini della determinazione del fondo sanitario di cui alla lettera d) e delle eccedenze di cui alla lettera e) viene ricalcolato considerando l'aliquota base di cui al comma 144, lettera e).

148. La disciplina riguardante i meccanismi perequativi di cui al comma 143, lettera c), è informata al criterio del riequilibrio tra le regioni degli effetti finanziari derivanti dalla maggiore autonomia tributaria secondo modalità e tempi, determinati di intesa con le regioni, che tengano conto della capacità fiscale di ciascuna di esse e dell'esigenza di incentivare lo sforzo fiscale.

149. La revisione della disciplina dei tributi locali di cui al comma 143, lettera e), è informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuzione ai comuni e alle province del potere di disciplinare con regolamenti tutte le fonti delle entrate locali, compresi i procedimenti di accertamento e di riscossione, nel rispetto dell'articolo 23 della Costituzione, per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e all'aliquota massima, nonché alle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

b) attribuzione al Ministero delle finanze del potere di impugnare avanti agli organi di giustizia amministrativa per vizi di legittimità i regolamenti di cui alla lettera a) entro sessanta giorni dalla loro comunicazione allo stesso Ministero;

c) previsione dell'approvazione, da parte delle province e dei comuni, delle tariffe e dei prezzi pubblici contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione;

d) attribuzione alle province della facoltà di istituire un'imposta provinciale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

1) determinazione di una tariffa base nazionale per tipo e potenza dei veicoli in misura tale da garantire il complessivo gettito dell'imposta erariale di

trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico e della relativa addizionale provinciale;

2) attribuzione alle province del potere di deliberare aumenti della tariffa base fino a un massimo del 20 per cento;

3) (numero soppresso);

e) attribuzione alle province del gettito dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilit  civile riguardante i veicoli immatricolati nelle province medesime;

f) integrazione della disciplina legislativa riguardante l'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

1) stabilendo, ai fini degli articoli 1 e 3 del predetto decreto legislativo n. 504 del 1992, che presupposto dell'imposta   la propriet  o la titolarit  di diritti reali di godimento nonch  del diritto di utilizzazione del bene nei rapporti di locazione finanziaria;

2) disciplinando, ai fini dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n.504 del 1992, i soggetti passivi ivi contemplati;

3) individuando le materie suscettibili di disciplina regolamentare ai sensi della lettera a);

4) attribuendo il potere di stabilire una dotazione per l'unit  immobiliare adibita ad abitazione principale fino alla misura massima dell'imposta stessa, prevedendo, altres , l'esclusione del potere di maggiorazione dell'aliquota per le altre unit  immobiliari a disposizione del contribuente nell'ipotesi che la detrazione suddetta sia superiore ad una misura prestabilita;

g) attribuzione ai comuni della facolt , con regolamento, di escludere l'applicazione dell'imposta sulla pubblicit  e di individuare le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente, prevedendo per le stesse un regime autorizzatorio e l'assoggettamento al pagamento di una tariffa; possibilit  di prevedere, con lo stesso regolamento, divieti, limitazioni ed agevolazioni e di determinare la tariffa secondo criteri di ragionevolezza e di gradualit , tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale;

h) attribuzione alle province e ai comuni della facoltà di prevedere per l'occupazione di aree appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dei predetti enti, il pagamento di un canone determinato nell'atto di concessione secondo una tariffa che tenga conto, oltre che delle esigenze del bilancio, del valore economico della disponibilità dell'area in relazione al tipo di attività per il cui esercizio l'occupazione è concessa, del sacrificio imposto alla collettività con la rinuncia all'uso pubblico dell'area stessa, e dell'aggravamento degli oneri di manutenzione derivante dall'occupazione del suolo e del sottosuolo; attribuzione del potere di equiparare alle concessioni, al solo fine della determinazione dell'indennità da corrispondere, le occupazioni abusive;

i) facoltà di applicazione, per la riscossione coattiva dei canoni di autorizzazione e di concessione e delle relative sanzioni, delle disposizioni recate dagli articoli 67, 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, riguardanti la riscossione coattiva delle tasse, delle imposte indirette, dei tributi locali e di altre entrate;

l) attribuzione alle province e ai comuni della facoltà di deliberare una addizionale all'imposta erariale sul consumo della energia elettrica impiegata per qualsiasi uso nelle abitazioni entro l'aliquota massima stabilita dalla legge statale.

150. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 143 sono adottati sentita, per quelli riguardanti le regioni, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

151. L'attuazione della delega di cui al comma 143 dovrà assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, anche prevedendo misure compensative delle minori entrate attraverso la riduzione dei trasferimenti erariali comunque attribuiti agli enti territoriali in relazione alla previsione di maggiori risorse proprie e dovrà, altresì, assicurare l'assenza di effetti finanziari netti negativi per le regioni e gli enti locali.

152. Per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi si osserva la procedura prevista dal comma 17 del presente articolo, tenuto conto di quanto stabilito al comma 150.

153. Ai fini di consentire alle regioni e agli enti locali di disporre delle informazioni e dei dati per pianificare e gestire la propria autonomia

tributaria, e' istituito un sistema di comunicazione tra amministrazioni centrali, regioni ed enti locali, secondo i seguenti principi:

a) assicurazione alle regioni, province e comuni del flusso delle informazioni contenute nelle banche dati utili al raggiungimento dei fini sopra citati;

b) definizione delle caratteristiche delle banche dati di cui alla lettera a), delle modalita' di comunicazione e delle linee guida per l'operativita' del sistema.

154. Con uno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine dell'aggiornamento del catasto e della sua gestione unitaria con province e comuni, anche per favorire il recupero dell'evasione, e' disposta la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo, della qualificazione, della classificazione e del classamento delle unita' immobiliari e dei terreni dei relativi criteri nonche' delle commissioni censuarie, secondo i seguenti principi:

a) attribuzione ai comuni di competenze in ordine alla articolazione del territorio comunale in microzone omogenee, secondo criteri generali uniformi.

L'articolazione suddetta, in sede di prima applicazione, e' deliberata entro il 31 dicembre 1997 e puo' essere periodicamente modificata;

b) individuazione delle tariffe d'estimo di reddito facendo riferimento, al fine di determinare la redditivita' media ordinariamente ritraibile dalla unita' immobiliare, ai valori e ai redditi medi espressi dal mercato immobiliare con esclusione di regimi legali di determinazione dei canoni;

c) intervento dei comuni nel procedimento di determinazione delle tariffe d'estimo. A tal fine sono indette conferenze di servizi in applicazione dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nel caso di dissenso, la determinazione delle stesse e' devoluta agli organi di cui alla lettera d);

d) revisione della disciplina in materia di commissioni censuarie. La composizione delle commissioni e i procedimenti di nomina dei componenti sono ispirati a criteri di semplificazione e di rappresentativita' tecnica anche delle regioni, delle province e dei comuni;

e) attribuzione della rendita catastale alle unita' appartenenti alle varie categorie ordinarie con criteri che tengono conto dei caratteri specifici dell'unita' immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l'unita' e'

sita;

e-bis) fissazione di nuovi criteri per la definizione delle zone censuarie e della qualificazione dei terreni;

e-ter) individuazione di nuovi criteri di classificazione e determinazione delle rendite del catasto dei terreni, che tengano conto anche della potenzialita' produttiva dei suoli.

155. Nei regolamenti di cui al comma 154 e' stabilita la data di decorrenza dell'applicazione dei nuovi estimi catastali. Tale data non puo' essere in ogni caso anteriore al 1 gennaio dell'anno successivo a quello dell'adozione dei regolamenti medesimi.

156. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' disposta la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, tenendo conto del fatto che la normativa deve essere applicata soltanto all'edilizia rurale abitativa con particolare riguardo ai fabbricati siti in zone montane e che si deve provvedere all'istituzione di una categoria di immobili a destinazione speciale per il classamento dei fabbricati strumentali, ivi compresi quelli destinati all'attivita' agrituristica, considerando inoltre per le aree montane l'elevato frazionamento fondiario e l'elevata frammentazione delle superfici agrarie e il ruolo fondamentale in esse dell'agricoltura a tempo parziale e dell'integrazione tra piu' attivita' economiche per la cura dell'ambiente. Il termine del 31 dicembre 1995, previsto dai commi 8, primo periodo, e 9 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, e' ulteriormente differito al 31 dicembre 1999.

157. Al fine di consentire il riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 546, come sostituito dall'articolo 15 della legge 11 novembre 1982, n. 828, ulteriormente modificato ed integrato dagli articoli 15 e 19 della legge 1 dicembre 1986, n. 879, e prorogato dall'articolo 1 della legge 23 gennaio 1992, n. 34 sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1999. I termini stabiliti per il compimento delle procedure sono prorogati al 31 dicembre 1999 per le amministrazioni comunali che abbiano avviato le procedure previste per i piani di ricomposizione

parcellare, ai sensi delle citate disposizioni.

158. La regione siciliana provvede con propria legge alla attuazione dei decreti di cui ai commi da 143 a 149, con le limitazioni richieste dalla speciale autonomia finanziaria preordinata dall'articolo 36 dello Statuto regionale e dalle relative norme di attuazione.

159. Le disposizioni del comma 158 si applicano anche alle Regioni ad autonomia speciale nei limiti richiesti dai rispettivi Statuti.

160. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, concernenti il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi nonche' delle gestioni individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo mobiliare e modifiche al regime delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale o delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione della disciplina dei redditi di capitale con una puntuale definizione delle singole fattispecie di reddito, prevedendo norme di chiusura volte a ricomprendere ogni provento derivante dall'impiego di capitale;

b) revisione della disciplina dei redditi diversi derivanti da cessioni di partecipazioni in societa' o enti, di altri valori mobiliari, nonche' di valute e metalli preziosi; introduzione di norme volte ad assoggettare ad imposizione i proventi derivanti da nuovi strumenti finanziari, con o senza attivita' sottostanti; possibilita', anche ai fini di semplificazione, di prevedere esclusioni, anche temporanee, dalla tassazione o franchigie;

c) introduzione di norme di chiusura volte ad evitare arbitraggi fiscali tra fattispecie produttive di redditi di capitali o diversi e quelle produttive di risultati economici equivalenti;

d) ridefinizione dei criteri di determinazione delle partecipazioni qualificate, eventualmente anche in ragione dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria;

e) previsione di distinta indicazione nella dichiarazione annuale delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni sociali qualificate e degli altri redditi di cui alla lettera b), con possibilita' di compensare distintamente le relative minusvalenze o perdite indicate in dichiarazione e di riportarle a nuovo non oltre il quarto periodo di imposta successivo;

f) previsione di un'imposizione sostitutiva sui redditi di cui alla lettera b) derivanti da operazioni di realizzo; possibilita' di optare per l'applicazione di modalita' semplificate di riscossione dell'imposta, attraverso intermediari autorizzati e senza obbligo di successiva dichiarazione, per i redditi di cui alla medesima lettera b) non derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate; detta possibilita' e' subordinata all'esistenza di stabili rapporti con i predetti intermediari;

g) previsione di forme opzionali di tassazione sul risultato maturato nel periodo di imposta per i redditi di cui alla lettera b) non derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate e conseguiti mediante la gestione individuale di patrimoni non relativi ad imprese; applicazione di una imposta sostitutiva sul predetto risultato, determinato al netto dei redditi affluenti alla gestione esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva o che non concorrono a formare il reddito del contribuente, per i quali rimane fermo il trattamento sostitutivo o di esenzione specificamente previsto; versamento dell'imposta sostitutiva da parte del soggetto incaricato della gestione; possibilita' di compensare i risultati negativi di un periodo di imposta con quelli positivi dei successivi periodi;

h) introduzione di meccanismi correttivi volti a rendere equivalente la tassazione dei risultati di cui alla lettera g) con quella dei redditi diversi di cui alla lettera f) conseguiti a seguito di realizzo;

i) revisione del regime fiscale degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari secondo criteri analoghi a quelli previsti alla lettera g) e finalizzati a rendere il regime dei medesimi organismi compatibile con quelli ivi previsti;

l) revisione delle aliquote delle ritenute sui redditi di capitale o delle misure delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, anche al fine di un loro accorpamento su non piu' di tre livelli compresi fra un minimo del 12,5 per cento ed un massimo del 27 per cento; previsione dell'applicazione, in ogni caso, ai titoli di Stato ed equiparati dell'aliquota del 12,5 per cento; differenziazione delle aliquote, nel rispetto dei principi di incoraggiamento e tutela del risparmio previsti dall'articolo 47 della Costituzione, in funzione della durata degli strumenti, favorendo quelli piu'

a lungo termine, trattati nei mercati regolamentati o oggetto di offerta al pubblico; conferma dell'applicazione delle ritenute a titolo di imposta o delle imposte sostitutive sui redditi di capitale percepiti da persone fisiche, soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico, non esercenti attivita' commerciali e residenti nel territorio dello Stato; conferma dei regimi di non applicazione dell'imposta nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, previsti dal decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, emanato in attuazione dell'articolo 3, comma 168, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

m) nel rispetto dei principi direttivi indicati alla lettera l), possibilita' di prevedere l'applicazione di una imposizione sostitutiva sugli utili derivanti dalla partecipazione in societa' ed enti di cui all'articolo 41, comma 1, lettera e), del citato testo unico delle imposte sui redditi in misura pari al livello minimo indicato nella predetta lettera l); sono in ogni caso esclusi dall'applicazione dell'imposizione sostitutiva gli utili derivanti da partecipazioni qualificate;

n) determinazione dell'imposta sostitutiva di cui alla lettera f) secondo i medesimi livelli indicati nella lettera l) e, in particolare, applicando il livello piu' basso ai redditi di cui alla lettera b), non derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate, nonche' a quelli conseguiti nell'ambito delle gestioni di cui alle lettere g) e i); coordinamento fra le disposizioni in materia di ritenute alla fonte sui redditi di capitale e di imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi ed i trattamenti previsti alle lettere g) e i);

o) introduzione di disposizioni necessarie al piu' efficace controllo dei redditi di capitale e diversi, anche mediante la previsione di particolari obblighi di rilevazione e di comunicazione delle operazioni imponibili da parte degli intermediari professionali o di altri soggetti che intervengano nelle operazioni stesse, con possibilita' di limitare i predetti obblighi nei casi di esercizio delle opzioni di cui alle lettere f) e g); revisione della disciplina contenuta nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ed introduzione di tutte le disposizioni necessarie al piu' esteso controllo dei redditi di capitale e

diversi anche di fonte estera;

p) coordinamento della nuova disciplina con quella contenuta nel decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché con il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introducendo nel citato testo unico tutte le modifiche necessarie ad attuare il predetto coordinamento, con particolare riguardo al trattamento dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato;

q) coordinamento della nuova disciplina con quella contenuta nel decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introducendo tutte le modifiche necessarie ad attuare il predetto coordinamento;

r) possibilità di disporre l'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione fino a nove mesi dalla loro pubblicazione.

161. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi per oggetto la modifica organica e sistematica delle disposizioni delle imposte sui redditi applicabili ai processi di organizzazione delle attività produttive, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione, per le plusvalenze realizzate relative ad aziende, complessi aziendali, partecipazioni in società controllate o collegate, sempreché opzionale di imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi, con un'aliquota non superiore a quella applicata alla cessione di partecipazioni qualificate di cui al comma 160, lettera e);

b) armonizzazione del regime tributario delle operazioni di conferimento di aziende o di complessi aziendali e di quelle di scambio di partecipazioni con il regime previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, per le operazioni poste in essere tra soggetti residenti nel territorio dello Stato e soggetti residenti in altri Stati membri dell'Unione europea;

c) previsione, per le plusvalenze realizzate in dipendenza delle operazioni indicate nella lettera b) nonché per quelle iscritte a seguito di operazioni di fusione e di scissione, di un regime di imposizione sostitutiva delle al regime indicato nella lettera b), con un'aliquota pari a quella indicata

sostitutiva, per le operazioni indicate nelle lettere precedenti, di natura elusiva; previsione di particolari disposizioni volte ad evitare possibili effetti distorsivi in conseguenza dell'applicazione dei regimi sostitutivi di introdurre criteri di dilazione, eventualmente differenziati;

f) revisione del trattamento tributario delle riserve in sospensione di imposta anche per armonizzarlo con le disposizioni del codice civile e con i principi contabili in materia di conti annuali;

g) revisione dei criteri di individuazione delle operazioni di natura elusiva indicate nell'articolo 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, anche in funzione di un miglior coordinamento con le operazioni indicate nelle precedenti lettere e con le disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544.

162. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi concernenti il riordino delle imposte personali sul reddito, ai fine di favorire la capitalizzazione delle imprese e tenendo conto delle esigenze di efficienza, rafforzamento e razionalizzazione dell'apparato produttivo, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) applicazione agli utili corrispondenti alla remunerazione ordinaria del capitale investito di un'aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria; la remunerazione ordinaria del capitale investito sara' determinata in base al rendimento figurativo fissato tenendo conto dei rendimenti finanziari dei titoli obbligazionari, pubblici e privati, trattati nei mercati regolamentati italiani;

b) applicazione della nuova disciplina con riferimento all'incremento dell'ammontare complessivo delle riserve formate con utili, nonche' del capitale sociale e delle riserve e fondi di cui all'articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sempreche' derivanti da conferimenti in denaro, effettivamente eseguiti, rispetto alle corrispondenti voci risultanti dal bilancio relativo al periodo di imposta in corso alla data del 30 settembre 1996; la nuova disciplina puo' essere applicata anche con riferimento a un moltiplicatore di tale incremento; possibilita' di limitazioni o esclusioni del beneficio nel caso di utilizzo degli incrementi

per finalita' non rispondenti ad esigenze di efficienza, rafforzamento o razionalizzazione dell'apparato produttivo;

b-bis) possibilita' di applicare la nuova disciplina con riferimento all'intero patrimonio netto delle imprese individuali e delle societa' di persone in regime di contabilita' ordinaria;

c) previsioni di particolari disposizioni per le societa' costituite dopo il 30 settembre 1996;

d) determinazione dell'aliquota ridotta di cui alla lettera a) in una misura compresa tra i livelli minimo e massimo previsti dalla lettera l) del comma 160;

e) abrogazione della maggiorazione di conguaglio prevedendo l'affrancamento obbligatorio delle riserve di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il pagamento di un'imposta sostitutiva non superiore al 6 per cento; l'imposta sostitutiva, non deducibile ai fini della determinazione del reddito imponibile, potra' essere prelevata a carico delle riserve e per la relativa riscossione potranno essere previste diverse modalita' di rateazione non superiori in ogni caso a tre anni dalla prima scadenza;

f) possibilita' di prevedere trattamenti temporanei di favore per le societa' i cui titoli di partecipazione sono ammessi alla quotazione nei mercati regolamentati italiani, consistenti in riduzioni dell'aliquota fissata ai sensi della lettera d) e nella eventuale applicazione della disciplina di cui alla lettera b) senza limitazioni o esclusioni; tale trattamento si applica per i primi tre periodi di imposta successivi a quelli della prima quotazione;

g) possibilita' di prevedere speciali incentivazioni per favorire la ricerca e la tecnologia avanzata;

h) abrogazione della tassa sui contratti di borsa aventi ad oggetto valori mobiliari quotati in mercati regolamentati e conclusi nell'ambito dei mercati medesimi, con possibilita' di apportare misure di coordinamento con le altre disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e con il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, anche al fine di evitare disparita' di trattamento;

i) coordinamento della disciplina del credito di imposta sugli utili societari con le disposizioni di cui alle precedenti lettere e con la lettera m) del comma 160; compensazione, ai soli fini della lettera e), con l'imposta relativa al dividendo da cui deriva; negli altri casi l'ammontare del credito di imposta non potrà essere superiore all'effettivo ammontare dell'imposta pagata dalla società alla cui distribuzione di utili il credito di imposta è riferito;

l) coordinamento delle disposizioni previste nelle lettere precedenti con quelle di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, procedendo anche alla revisione della disciplina delle ritenute sugli utili di cui è deliberata la distribuzione.

163. L'attuazione delle deleghe di cui ai commi da 160 a 162 deve assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi o di minori entrate per il bilancio dello Stato per l'anno 1997, nonché maggiori entrate nette pari a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.

164. All'articolo 46, comma 2, lettere a) e b), del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, la parola: "decuplo" è sostituita dalla seguente: "ventuplo". Il prospetto dei coefficienti allegato al predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, e successive modificazioni, è sostituito dal prospetto di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge. La disposizione si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate ed a quelle non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dalla stessa data ai fini della determinazione della base imponibile relativamente alle rendite e alle pensioni si tiene conto del ventuplo dell'annualità e si applicano altresì i coefficienti previsti nel prospetto di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge. Il valore del multiplo dell'annualità indicato nell'articolo 46, comma 2, lettere a) e b), del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, e successive modificazioni, nonché il prospetto dei coefficienti allegato a quest'ultimo sono variati, in ragione

della modificazione della misura del saggio legale degli interessi, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui detta modifica e' intervenuta. Le variazioni di cui al periodo precedente hanno efficacia anche, ai fini della determinazione della base imponibile relativamente alle rendite ed alle pensioni, per le successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' pubblicato il decreto di variazione.

165. (Comma abrogato)

166. (Comma abrogato)

167. (Comma abrogato)

168. (Comma abrogato)

169. (Comma abrogato)

170. (Comma abrogato)

171. (Comma abrogato)

172. (Comma abrogato)

173. (Comma abrogato)

174. (Comma abrogato)

175. (Comma abrogato)

176. (Comma abrogato)

177. (Comma abrogato)

178. (Comma abrogato)

179. (Comma abrogato)

180. (Comma abrogato)

181. (Comma abrogato)

182. (Comma abrogato)

183. (Comma abrogato)

184. (Comma abrogato)

185. Le disposizioni dei commi da 165 a 184 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1997.

186. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi al fine di riordinare, secondo criteri di unitarieta' e coordinamento, la disciplina tributaria degli enti non commerciali in materia di imposte dirette e indirette, erariali e locali, nel rispetto dell'autonomia impositiva degli enti locali.

187. Il riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e' informato ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) definizione della nozione di ente non commerciale, conferendo rilevanza ad elementi di natura obiettiva connessi all'attivita' effettivamente esercitata;
- b) esclusione dall'imposizione dei contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ad enti non commerciali, aventi fine sociale, per lo svolgimento convenzionato di attivita' esercitate in conformita' ai propri fini istituzionali;
- c) esclusione dall'ambito dell'imposizione, per gli enti di tipo associativo, da individuare con riferimento ad elementi di natura obiettiva connessi all'attivita' effettivamente esercitata, nonche' sulla base di criteri statutari diretti a prevenire fattispecie elusive, di talune cessioni di beni e prestazioni di servizi resi agli associati nell'ambito delle attivita' proprie della vita associativa;
- d) esclusione da ogni imposta delle raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- e) previsione omogenea di regimi di imposizione semplificata ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nei confronti degli enti non commerciali che hanno conseguito proventi da attivita' commerciali entro limiti predeterminati, anche mediante l'adozione di coefficienti o di imposte sostitutive;
- f) previsione, anche ai fini di contrastare abusi ed elusioni, di obblighi contabili, di bilancio o rendiconto, con possibili deroghe giustificate dall'ordinamento vigente, differenziati in relazione alle entrate complessive, anche per le raccolte pubbliche di fondi di cui alla lettera d); previsione di bilancio o rendiconto soggetto a pubblicazione e a controllo contabile qualora le entrate complessive dell'ente superino i limiti previsti in materia di imposte sui redditi;
- g) previsione di agevolazioni temporanee per le operazioni di trasferimento di beni patrimoniali;
- h) previsione di un regime agevolato, semplificato e forfettario con riferimento ai diritti demaniali sugli incassi derivanti da rappresentazioni,

esecuzioni o radiodiffusione di opere e all'imposta sugli spettacoli.

188. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, al fine di disciplinare sotto il profilo tributario le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, attraverso un regime unico al quale ricondurre anche le normative speciali esistenti. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e alle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

189. La disciplina tributaria delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale e' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione di presupposti e requisiti qualificanti le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, escludendo dall'ambito dei soggetti ammessi gli enti pubblici e le societa' commerciali diverse da quelle cooperative, le fondazioni bancarie, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria, individuando le attivita' di interesse collettivo il cui svolgimento per il perseguimento di esclusive finalita' di solidarieta' sociale, anche nei confronti dei propri soci, giustifica un regime fiscale agevolato, e prevedendo il divieto di distribuire anche in modo indiretto utili;

b) previsione dell'automatica qualificazione come organizzazioni non lucrative di utilita' sociale degli organismi di volontariato iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome, delle organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e delle cooperative sociali, con relativa previsione di una disciplina semplificata in ordine agli adempimenti formali, e differenziata e privilegiata in ordine alle agevolazioni previste, in ragione del valore sociale degli stessi;

c) previsione, per l'applicazione del regime agevolato, di espresse disposizioni statutarie dirette a garantire l'osservanza di principi di trasparenza e di democraticita' con possibili deroghe, giustificate dall'ordinamento vigente, in relazione alla particolare natura di taluni enti;

d) previsione di misure dirette ad evitare abusi e fenomeni elusivi e di specifiche sanzioni tributarie;

e) previsione della detraibilita' o della deducibilita' delle erogazioni liberali effettuate, entro limiti predeterminati, in favore delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale e degli enti a regime equiparato;

f) previsione di regimi agevolati, ai fini delle imposte sui redditi, per i proventi derivanti dall'attivita' di produzione o scambio di beni o di servizi, anche in ipotesi di attivita' occasionali, purché svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali o in diretta connessione con gli stessi;

g) facolta' di prevedere agevolazioni per tributi diversi da quelli di cui alla lettera f).

190. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei solidarieta' sociale, da emanare entro il 31 dicembre 1997, e' istituito un organismo di controllo.

191. L'organismo di controllo opera sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle finanze e garantisce, anche con emissione di pareri obbligatori e vincolanti, l'uniforme applicazione della normativa sui requisiti soggettivi e sull'ambito di operativita' rilevante per gli enti di cui ai commi 186 e 188. L'organismo di controllo e' tenuto a presentare al Parlamento apposita relazione annuale; e' investito dei piu' ampi poteri di indirizzo, promozione e ispezione per la corretta osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia di terzo settore. Puo' inoltre formulare proposte di modifica della normativa vigente ed adottare provvedimenti di irrogazione di sanzioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

192. L'organismo di controllo ha, altresì, il compito di assicurare la tutela da abusi da parte di enti che svolgono attivita' di raccolta di fondi e di
192-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta solidarieta' sociale, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti la sede, l'organizzazione interna, il funzionamento, il numero dei componenti e i relativi compensi, i

193. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle misure previste dai commi 186 e 188, che non potranno superare lire 100 miliardi per l'anno 1997 e dei maggiori introiti derivanti dalle disposizioni dei commi da 1 a 192.

194. E' istituito, per l'anno 1996, un contributo straordinario per l'Europa, finalizzato all'adeguamento dei conti pubblici ai parametri previsti dal Trattato di Maastricht. Per le definizioni, gli istituti e quanto non

espressamente previsto nei commi da 195 a 203, valgono le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

195. Soggetti passivi del contributo straordinario sono le persone fisiche di cui all'articolo 2, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi.

Il contributo e' determinato applicando alla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1996, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del predetto testo unico, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a lire 7.200.000 0 per cento;
- b) oltre lire 7.200.000 fino a lire 20.000.000 1 per cento;
- c) oltre lire 20.000.000 fino a lire 50.000.000 1,5 per cento;
- d) oltre lire 50.000.000 fino a lire 100.000.000 2,5 per cento;
- e) oltre lire 100.000.000 3,5 per cento.

196. Dal contributo determinato ai sensi del comma 195 si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, i seguenti importi:

a) lire 40.000 per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e per ciascuna delle persona indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 del citato testo unico delle imposte sui redditi, e lire 20.000 per ciascuno dei figli, affidati o affiliati indicati nella lettera b) del comma 1 dello stesso articolo 12;

b) lire 80.000, elevate a lire 180.000 per le persone fisiche che per il periodo d'imposta 1996 fruiscono delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente; la maggiorazione e' rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno.

197. Il contributo non e' comunque compensabile e non e' deducibile ai fini della determinazione di alcuna imposta, tassa o contributo; l'eventuale eccedenza, trattenuta dal sostituto d'imposta ai sensi del comma 198, rispetto all'importo del contributo dovuto, puo' essere chiesta a rimborso ovvero computata in diminuzione dalle imposte sui redditi dovute dal contribuente.

198. Il contributo straordinario, al netto dell'importo da trattenere ai sensi del comma 199, deve essere versato, con le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze, in due rate di uguale importo, nei termini previsti rispettivamente per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle

persone fisiche relativa all'anno 1996 e per il versamento a titolo di acconto della seconda o unica rata di detta imposta relativa all'anno 1997. La liquidazione, il conguaglio e la comunicazione dei dati del contributo straordinario dovuto ai sensi del presente comma sono effettuate anche dai soggetti che prestano l'assistenza fiscale avvalendosi delle procedure previste dall'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 15, secondo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come sostituito dal decreto-legge 5 marzo 1986, n. 57, convertito dalla legge 18 aprile 1986, n. 121, con il quale si prevede che il versamento non e' dovuto se di importo non superiore a lire 20.000.

199. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente ed ai redditi assimilati di cui all'articolo 47, comma 1, lettere a) e d), del citato testo unico delle imposte sui redditi, il contributo e' trattenuto, in rate di uguale importo, dai soggetti di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sulle retribuzioni e sui compensi corrisposti nei periodi di paga compresi tra marzo e novembre 1997 ed e' versato con le modalita' previste per le ritenute sui redditi di lavoro dipendente; gli importi che non trovano capienza nella retribuzione o nel compenso del periodo di paga sono trattenuti sulle retribuzioni e sui compensi corrisposti nel periodo di paga successivo. L'importo che non e' stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve essere comunicato agli interessati che provvedono al versamento entro il 15 dicembre 1997.

200. Nel caso in cui i soggetti che operano le ritenute sulle retribuzioni o sui compensi corrisposti a decorrere dal mese di marzo 1997 siano diversi da quelli che, per l'anno 1996, hanno rilasciato il certificato previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 7-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, si applicano le modalita' previste dal comma 198. E' fatta salva la facolta' dell'interessato di ottenere dal sostituto di imposta per l'anno 1997 l'applicazione delle disposizioni del comma 199, previa consegna, entro il mese di febbraio 1997, del predetto certificato, in originale o in copia.

201. Nel certificato di cui all'articolo 7-bis, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal citato decreto-legge n. 330 del 1994 convertito, con modificazioni, dalla legge n.

473 del 1994, relativo all'anno 1996, sono indicati, nelle annotazioni, l'ammontare dei redditi soggetti al contributo, quello del contributo dovuto, nonché l'ammontare delle detrazioni spettanti.

202. I soggetti tenuti al versamento del contributo nonché i datori di lavoro devono indicare, nelle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 1996 previste, rispettivamente, negli articoli 1 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i dati relativi al contributo da versare secondo i criteri e le modalità stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, che approva i rispettivi modelli di dichiarazione.

203. Per la dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, il contenzioso e le sanzioni, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi delle persone fisiche.

204. In deroga a quanto disposto dall'articolo 48, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riguardante la sanatoria delle irregolarità e delle omissioni relative ad operazioni imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, il contribuente può regolarizzare, senza applicazione di sanzioni e di interessi, gli omessi versamenti dell'imposta sul valore aggiunto risultanti dalle dichiarazioni presentate e dalle liquidazioni periodiche, provvedendo a versare, entro il termine perentorio del 28 febbraio 1998, l'imposta stessa ed una soprattassa nella misura del venticinque per cento, del venti per cento o del quindici per cento, a seconda che la violazione riguardi, rispettivamente, gli anni 1993, 1994 e 1995. Se, con riferimento ai versamenti periodici, il contribuente ha versato l'imposta in sede di dichiarazione annuale senza usufruire delle circostanze attenuanti previste nel citato articolo 48, le soprattasse di cui al primo periodo sono ridotte alla metà. L'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti periodi esonera il contribuente dal pagamento della soprattassa indicata nell'articolo 44 del citato decreto n. 633 del 1972.

205. Per la regolarizzazione dei versamenti periodici relativi all'anno 1996, l'imposta e la soprattassa, nella misura del dieci per cento, devono essere versate entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della relativa dichiarazione.

206. Per gli omessi versamenti per i quali l'ufficio IVA abbia provveduto a notificare l'avviso di pagamento o ad eseguire l'iscrizione a ruolo o se entro il 30 settembre 1997 lo stesso ufficio proceda ai sensi dell'articolo 60,

comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'articolo 10, comma 2, lettera c), del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, si applicano le disposizioni del periodo seguente, a condizione che il contribuente effettui il versamento previsto entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso di pagamento. Per gli avvisi di pagamento notificati fino alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per il versamento e' prorogato al 31 gennaio 1997. Se la violazione e' gia' stata constatata o sono comunque iniziate le ispezioni o le verifiche di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la soprattassa da versare entro la predetta data del 30 settembre 1997 e' pari al trentacinque per cento, al trenta per cento, al venticinque per cento o al venti per cento, rispettivamente, per ciascuno degli anni 1993, 1994, 1995 e 1996.

207. Il pagamento delle imposte e delle soprattasse di cui ai commi 204, 205 e 206 deve essere effettuato con le modalita' indicate nell'articolo 38, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Ai fini della regolarizzazione di cui ai commi 204, 205 e 206, il contribuente deve trasmettere, a pena di decadenza dalla stessa, entro quindici giorni dal pagamento, al competente ufficio IVA, apposita istanza, allegandovi copia dell'attestazione di versamento. La trasmissione dell'istanza puo' essere effettuata anche tramite servizio postale, con plico raccomandato senza busta.

208. Le disposizioni del comma 204 si applicano, fino al 28 febbraio 1998, anche se per l'imposta sono stati emessi i ruoli per la riscossione, a condizione che la cartella di pagamento non sia stata notificata e la relativa rata non sia scaduta prima della data di entrata in vigore della presente legge. In caso di avvenuta notifica della cartella di pagamento, resta fermo il versamento dell'imposta al concessionario della riscossione, mentre il versamento della soprattassa deve essere effettuato presso l'ufficio IVA competente entro cinque giorni dal pagamento dell'imposta.

209. In deroga a quanto disposto dagli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, riguardanti i ritardati o mancati versamenti diretti delle imposte sui redditi e le relative sanzioni, i contribuenti e i sostituti d'imposta possono regolarizzare, senza applicazione di sanzioni e di interessi, gli omessi versamenti delle imposte sui redditi, delle altre imposte, nonche' dei contributi dovuti risultanti dalle dichiarazioni annuali relative ai periodi d'imposta chiusi entro il 31

dicembre 1995, provvedendo a versare, in mancanza di notifica della cartella di pagamento, entro il termine perentorio del 28 febbraio 1998, gli ammontari dovuti, maggiorati di un importo, a titolo di soprattassa, pari al trentacinque per cento, al trenta per cento, al venticinque per cento, al venti per cento o al quindici per cento, a seconda che l'imposta o il contributo siano dovuti in relazione alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta o all'esercizio chiuso, rispettivamente, entro il 31 dicembre degli anni 1991 e precedenti, 1992, 1993, 1994 e 1995. La soprattassa di cui al precedente periodo assorbe quella eventualmente dovuta per omesso o tardivo pagamento degli acconti relativi allo stesso periodo d'imposta o allo stesso esercizio. Se il contribuente ha versato l'imposta o il contributo in sede di dichiarazione annuale, in caso di omesso o tardivo versamento degli acconti, la misura della soprattassa di cui al primo periodo e' ridotta alla meta'. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalita' del versamento.

210. Le disposizioni del comma 209 non si applicano per i ruoli gia' emessi, per i quali sia stata notificata la cartella di pagamento e sia scaduta la relativa rata prima della data di entrata in vigore della presente legge. Per i ruoli per i quali la cartella di pagamento sia stata notificata dopo tale data e fino al 30 settembre 1997, si applicano le disposizioni del comma 209 a condizione che il contribuente versi gli importi rideterminati, in base a detto comma, alla scadenza della rata. I concessionari della riscossione sono tenuti a comunicare ai competenti uffici, entro trenta giorni dalla riscossione degli importi di cui al comma 209, i relativi dati; in mancanza si applica la sanzione di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per ciascun nominativo non segnalato. Sulla base delle comunicazioni dei concessionari, gli uffici dispongono lo sgravio degli importi iscritti a ruolo per la differenza.

211. I soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante i sostituti d'imposta per i redditi da lavoro dipendente, sono tenuti al versamento di un importo pari al 5,89 e al 3,89 per cento dell'ammontare complessivo dei trattamenti di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, maturati al 31 dicembre, rispettivamente, dell'anno 1996 e 1997, a titolo di acconto delle imposte dovute su tali trattamenti dai dipendenti. Ognuno dei predetti ammontari e' comprensivo delle rivalutazioni ed e' al netto delle somme gia' erogate a

titolo di anticipazione fino al 31 dicembre di tali anni. Al versamento di ognuno degli importi di cui al presente comma non sono tenuti i soggetti indicati nell'articolo 1 del decreto-legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche' quelli che alla data del 30 ottobre 1996 avevano un numero di dipendenti:

a) non superiore a cinque, limitatamente al versamento del 2 per cento degli importi maturati al 31 dicembre 1996;

b) non superiore a 15, limitatamente all'ulteriore versamento del 3,89 per cento degli importi maturati al 31 dicembre 1996, nonche' alla prevista intera percentuale degli importi maturati al 31 dicembre 1997.

b-bis) non superiore a 50, limitatamente all'ulteriore versamento del 3,89 per cento degli importi maturati al 31 dicembre 1996 relativi ai dieci dipendenti di piu' recente assunzione.

211-bis. Il versamento previsto dal comma 211 non e' dovuto per tutti i dipendenti assunti successivamente al 30 ottobre 1996 che determinino incremento del numero degli addetti delle singole aziende.

211-ter. Sono parimenti escluse dal versamento le quote di accantonamento annuale del trattamento di fine rapporto comunque imputabili alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni.

212. Gli importi indicati al comma 211, da riportare nella dichiarazione prevista nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativa, rispettivamente, al 1997 e al 1998, vanno versati in parti uguali entro il 31 luglio e il 30 novembre dei predetti anni, con le modalita' prescritte per il versamento delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente.

213. L'importo di cui al comma 211, nell'ammontare che risulta alla data del 31 dicembre di ogni anno, e' rivalutato secondo i criteri previsti dal quarto comma dell'articolo 2120 del codice civile. Esso costituisce credito di imposta, da utilizzare per il versamento delle ritenute applicate sui trattamenti di fine rapporto corrisposti a decorrere dal 1 gennaio 2000, fino a concorrenza del 9,78 per cento di detti trattamenti, ovvero, se superiore, alla percentuale corrispondente al rapporto tra credito di imposta residuo a tale data e i trattamenti di fine rapporto risultanti alla stessa data. Se precedentemente al 1 gennaio 2000 il credito di imposta risulta superiore al 12 per cento dei trattamenti residui, l'eccedenza e' utilizzata per il

versamento delle ritenute applicate sui trattamenti la cui corresponsione determina detta eccedenza.

214. Per gli enti soggetti all'obbligo di tenere le disponibilita' liquide nelle contabilita' speciali o in conti correnti con il Tesoro, per l'anno 1997 i pagamenti del bilancio dello Stato sono accreditati sui conti aperti presso la tesoreria dello Stato solo ad avvenuto accertamento che le disponibilita' sui conti medesimi si sono ridotte a un valore non superiore al 20 per cento delle disponibilita' rilevate al 1 gennaio 1997. La cadenza temporale delle rate di pagamento risultanti dalla normativa vigente decorre dal raggiungimento del predetto limite. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 gennaio 1997, sono disciplinati modalita' e termini degli accreditamenti di somme spettanti alle province, ai comuni e alle comunita' montane.

215. Alla legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, commi 3 e 4, le parole "14.550 miliardi" e "16.205 miliardi" sono sostituite dalle seguenti "500 miliardi";

b) all'articolo 2, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1 gennaio 1996, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, e' stabilita, a carico delle Amministrazioni statali, un'aliquota contributiva di finanziamento aggiuntiva rispetto a quella di cui al comma 2, unitamente ai relativi criteri e modalita' di versamento.";

c) all'articolo 2, comma 4, e' aggiunta la seguente lettera:

"b-bis) quanto a lire 14.050 miliardi per l'anno 1996 e a lire 15.705 miliardi per l'anno 1997, quale contribuzione di finanziamento aggiuntiva a carico delle Amministrazioni statali".

216. Le entrate derivanti dalla presente legge sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonche' alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, ove necessarie, le modalita' per l'attuazione del presente comma.

217. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il 1 gennaio

1997, salvo che non sia espressamente stabilita una diversa decorrenza.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

D.P.R. 23-3-1998 n. 138

Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 maggio 1998, n. 108.

Epigrafe

Premessa

Capo I

1. Revisione delle zone censuarie.
2. Articolazione del territorio comunale in microzone.

Capo II

3. Determinazione dell'unità di consistenza.
4. Revisione dei quadri di qualificazione e classificazione.
5. Revisione delle tariffe d'estimo.
6. Intervento dei comuni nel procedimento di determinazione delle tariffe d'estimo.
7. Revisione delle rendite urbane delle unità immobiliari a destinazione speciale.

Capo III

8. Revisione dei criteri di classamento.
9. Revisione del classamento.

Capo IV

10. Composizione delle commissioni censuarie provinciali.
11. Disposizioni in materia di commissione censuaria centrale.
12. Disposizioni transitorie.
13. Decorrenza.
14. Norme abrogate.
15. Norma finale.

Allegato A

[Allegato B](#)

[Allegato C](#)

D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138 [\(1\)](#).

Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'[articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662](#) [\(2\)](#).

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 maggio 1998, n. 108.

[\(2\)](#) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero dell'economia e delle finanze: [Circ. 13 febbraio 2004, n. 1/T](#);
 - Ministero delle finanze: [Circ. 15 giugno 1998, n. 151/T](#); [Circ. 8 gennaio 1999, n. 13/T](#).
-

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli [articoli da 6 a 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 604](#), concernente, fra l'altro, la revisione delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, e della rendita catastale, ottenuta con stima diretta, delle unità immobiliari urbane a destinazione speciale o particolare, nonché le variazioni delle unità di misura di consistenza delle unità immobiliari a destinazione ordinaria;

Visti gli articoli 34, comma 2, e 35 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#);

Visto l'[articolo 3, comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#), con il quale è stata disposta la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo, della qualificazione, classificazione e classamento di tutte le unità immobiliari e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie;

Visto il regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142](#);

Visti l'[articolo 2, commi 3 e 4, della legge 30 dicembre 1989, n. 427](#), e l'articolo 9, comma 11, primo e secondo periodo, del [decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 febbraio 1994, n. 133](#), che innovano in

parte i criteri per la revisione della qualificazione, classificazione e classamento delle unità immobiliari urbane, previsti dalla [legge 11 agosto 1939, n. 1249](#), modificata con [decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514](#), e dal predetto regolamento approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142](#);

Visti gli [articoli 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650](#);

Visto l'articolo 2, comma 1-*octies*, del [decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 marzo 1993, n. 75](#);

Visto l'articolo 9, comma 11, ultimo periodo, del citato [decreto-legge n. 557 del 1993](#), come sostituito dall'articolo 1, comma 5, terzo periodo, del citato [decreto-legge n. 250 del 1995](#), che prevede l'assunzione del metro quadrato come parametro unitario di consistenza delle unità immobiliari a destinazione ordinaria;

Visto il [D.M. 23 dicembre 1992](#) del Ministro delle finanze, pubblicato nel supplemento ordinario n. 4 alla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1993, concernente l'organizzazione interna del Dipartimento del territorio;

Visto l'[articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#);

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 ottobre 1997;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 1998;

Visto il parere della conferenza unificata Stato-città ed autonomie locali reso, ai sensi dell'[articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), in data 5 febbraio 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1998;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Emana il seguente regolamento:

Capo I

1. Revisione delle zone censuarie.

1. La zona censuaria rappresenta una porzione omogenea di territorio provinciale, che può comprendere un solo comune o una porzione del medesimo, ovvero gruppi di comuni, caratterizzati da similari caratteristiche ambientali e socio-economiche.

2. L'ambito territoriale del comune ovvero della zona censuaria, qualora costituisca

porzione dello stesso, è ulteriormente articolato in microzone, con le modalità di cui all'articolo 2.

3. Gli uffici provinciali del dipartimento del territorio, sentite le amministrazioni provinciali, provvedono alla revisione delle zone censuarie esistenti, in coerenza con le indicazioni fornite dai comuni in merito alle microzone.

2. Articolazione del territorio comunale in microzone.

1. La microzona rappresenta una porzione del territorio comunale o, nel caso di zone costituite da gruppi di comuni, un intero territorio comunale che presenta omogeneità nei caratteri di posizione, urbanistici, storico-ambientali, socio-economici, nonché nella dotazione dei servizi ed infrastrutture urbane. In ciascuna microzona le unità immobiliari sono uniformi per caratteristiche tipologiche, epoca di costruzione e destinazione prevalenti; essa individua ambiti territoriali di mercato omogeneo sul piano dei redditi e dei valori, ed in particolare per l'incidenza su tali entità delle caratteristiche estrinseche delle unità immobiliari.

2. I comuni provvedono a delimitare nell'ambito del proprio territorio, le microzone, in base ai criteri definiti nel presente articolo e nelle norme tecniche allegate al presente regolamento, con la lettera A.

3. In sede di prima applicazione, le deliberazioni del consiglio comunale sono adottate, sentito il competente ufficio provinciale del dipartimento del territorio, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Una copia degli atti deliberativi, con i relativi allegati grafici e descrittivi, viene trasmessa al suddetto ufficio a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro quindici giorni dalla data di deliberazione (3).

4. Qualora il comune non abbia adottato le deliberazioni di cui al comma 3 entro il termine ivi previsto, provvede il competente ufficio del dipartimento del territorio, entro i successivi centoventi giorni. Nello stesso termine la relativa determinazione è trasmessa al comune a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

5. Qualora siano intervenute significative variazioni nel tessuto edilizio-urbanistico, ovvero nella dotazione di servizi ed infrastrutture, i comuni, sentiti i competenti uffici del dipartimento del territorio ovvero su richiesta dei suddetti uffici, possono procedere ad una nuova delimitazione delle microzone, con deliberazione del consiglio comunale, da comunicare al competente ufficio provinciale del dipartimento del territorio nei termini e con le modalità di cui al comma 3. La deliberazione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

6. Nei confronti delle deliberazioni e le determinazioni di cui ai commi 3, 4 e 5 il comune o l'ufficio provinciale del dipartimento del territorio, entro trenta giorni dalla ricezione dei relativi atti, possono formulare osservazioni alla commissione censuaria provinciale, deducendo la violazione dei criteri definiti nel presente articolo e nelle norme tecniche di cui all'allegato A. Entro i successivi sessanta giorni la commissione definisce in via definitiva l'articolazione in microzone.

(3) Vedi, anche, l'art. 6, comma 7, [D.M. 24 febbraio 1999](#). Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 2000 dall'art. 1, comma 3, [O.M. 18 dicembre 1999](#) (Gazz. Uff. 24 dicembre 1999, n. 301), al 31 dicembre 2001 dall'art. 7, [O.M. 22 dicembre 2000, n. 3101](#) (Gazz. Uff. 3 gennaio 2001, n. 2) e al 31 dicembre 2002 dal comma 5 dell'art. 2, [O.M. 18 dicembre 2001, n. 3168](#).

Capo II

3. Determinazione dell'unità di consistenza.

1. L'unità di consistenza delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria indicate nel quadro generale, di cui all'allegato *B*, è il metro quadrato di superficie catastale. I criteri di determinazione di tale superficie sono descritti nell'allegato *C* al presente regolamento.

2. Le tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane, di cui al comma 1, sono determinate con riferimento alla suddetta unità di superficie.

4. Revisione dei quadri di qualificazione e classificazione.

1. Per ciascuna zona censuaria i competenti uffici del dipartimento del territorio compilano un quadro di qualificazione e classificazione, nel quale sono indicate, con riferimento al quadro generale di cui all'allegato *B*, tutte le categorie riscontrate nella zona censuaria stessa ed il numero delle classi in cui ciascuna categoria è suddivisa. Per la definizione delle classi gli uffici si avvalgono dei dati rilevati dall'osservatorio dei valori immobiliari del dipartimento del territorio, istituito con decreto 23 dicembre 1992 del Ministro delle finanze, delle informazioni contenute nelle schede previste dalle norme tecniche di cui all'articolo 2, comma 2, nonché dei risultati delle indagini di mercato svolte in sede locale.

2. I quadri di qualificazione e classificazione di cui al comma 1 possono essere oggetto di revisione da parte degli uffici del dipartimento del territorio in conseguenza di intervenute variazioni socio-economiche, ambientali ed urbanistiche di carattere permanente nella zona censuaria.

3. I quadri di cui ai commi 1 e 2 sono sottoposti all'approvazione della commissione censuaria provinciale competente per territorio.

5. Revisione delle tariffe d'estimo.

1. Al fine di determinare la redditività media ordinariamente ritraibile dalle unità immobiliari urbane, al netto delle spese e perdite eventuali, si procede alla revisione delle tariffe d'estimo attualmente vigenti, facendo riferimento ai valori e ai redditi medi espressi dal mercato immobiliare, con esclusione dei regimi locativi disciplinati per legge. Non sono da assumere, come termini di riferimento, valori e redditi occasionali ovvero singolari.

2. La revisione delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria consiste nella determinazione, per ogni zona censuaria, categoria e classe, della rendita catastale per unità di superficie, di cui all'articolo 3, da effettuarsi sulla base:

a) dei canoni annui ordinariamente ritraibili, con riferimento ai dati di mercato delle locazioni. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 14 a 26 del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con [*decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142*](#) ;

b) dei valori di mercato degli immobili, determinandone la redditività attraverso l'applicazione di saggi di rendimento ordinariamente rilevabili nel mercato edilizio locale per unità immobiliari analoghe, e con l'osservanza degli articoli da 27 a 29 del regolamento richiamato nella lettera a).

3. Le tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria sono determinate come media dei valori reddituali unitari individuati con i criteri stabiliti nel presente articolo e con riferimento all'epoca censuaria 1996-1997.

6. Intervento dei comuni nel procedimento di determinazione delle tariffe d'estimo.

1. Gli uffici periferici del dipartimento del territorio, entro trenta giorni dal completamento delle operazioni di revisione delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane, indicano, ai sensi dell'[*articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241*](#) , conferenze di servizi a livello di singola zona censuaria, alle quali sono invitati i comuni compresi nella zona medesima.

2. La determinazione delle tariffe d'estimo, nel caso di dissenso espresso del comune, è effettuata dalla competente commissione censuaria provinciale.

3. Entro quindici giorni dalla conclusione del procedimento di cui al comma 1, i quadri di qualificazione e classificazione ed i prospetti delle tariffe d'estimo di ciascuna zona censuaria, sono trasmessi per la loro approvazione alle commissioni censuarie, ai sensi degli [*articoli 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650*](#) , e successive modificazioni ed integrazioni; in tale sede la commissione provvede altresì alla definizione delle tariffe d'estimo che, ai sensi del comma 2, abbiano formato oggetto di dissenso da parte dei comuni.

7. Revisione delle rendite urbane delle unità immobiliari a destinazione speciale.

1. Per le unità immobiliari urbane a destinazione speciale, di cui al quadro generale di qualificazione allegato al presente regolamento con la lettera *B*, la revisione delle rendite catastali si effettua attraverso la definizione, per ogni singola unità, del reddito ordinario ritraibile, al netto delle spese e delle perdite eventuali ed al lordo di imposte, sovraimposte e contributi di ogni specie, con riferimento all'epoca censuaria 1996-1997.

2. Il procedimento di revisione delle rendite catastali è disciplinato dagli *articoli 8, 27, 28, 29, 30 e 53 del [decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142](#)*.

Capo III

8. Revisione dei criteri di classamento.

1. Il classamento consiste nell'attribuire alle unità immobiliari a destinazione ordinaria la categoria e la classe di competenza e a quelle a destinazione speciale la sola categoria, con riferimento ai quadri di qualificazione e classificazione di cui all'articolo 4.

2. La categoria è assegnata in base alla normale destinazione funzionale per l'unità immobiliare, tenuto conto dei caratteri tipologici e costruttivi specifici e delle consuetudini locali.

3. La classe, rappresentativa del livello reddituale ordinario ritraibile dall'unità immobiliare nell'ambito del mercato edilizio della microzona, dipende dalla qualità urbana ed ambientale della microzona in cui l'unità stessa è ubicata, nonché dalle caratteristiche edilizie dell'unità medesima e del fabbricato che la comprende. Per qualità urbana si intende il livello delle infrastrutture e dei servizi; per qualità ambientale si intende il livello di pregio o di degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici ancorché determinati dall'attività umana.

4. Il dipartimento del territorio provvede alla definizione di procedure informatiche valutative, su base parametrica, per il classamento delle unità immobiliari a destinazione ordinaria e per l'aggiornamento dinamico dello stesso, con modalità automatizzate e sulla base di criteri spaziali e temporali che tengano conto con continuità delle variazioni territoriali e di mercato.

5. Nelle procedure valutative di cui al comma 4, la qualità urbana ed ambientale e le caratteristiche edilizie sono espresse attraverso il fattore posizionale ed il fattore edilizio.

6. Il fattore posizionale è il parametro rappresentativo dei caratteri della microzona,

descritti nell'articolo 2, nonché dello stato e della qualità dei luoghi circostanti il fabbricato con particolare riferimento a quelli aventi destinazione pubblica e sempreché siano permanenti e significativi ai fini del classamento.

7. Il fattore edilizio è il parametro rappresentativo dei seguenti caratteri distintivi del fabbricato e dell'unità immobiliare:

- a) dimensione e tipologia;
- b) destinazione funzionale;
- c) epoca di costruzione;
- d) struttura e dotazione impiantistica;
- e) qualità e stato edilizio;
- f) pertinenze comuni ed esclusive;
- g) livello di piano.

8. I fattori posizionale ed edilizio, espressi in appropriate scale di misura, concorrono alla identificazione del parametro globale d'apprezzamento del livello reddituale per metro quadrato della superficie catastale dell'unità immobiliare.

9. Revisione del classamento.

1. Per ciascuna zona censuaria, i competenti uffici del dipartimento del territorio procedono alla revisione del classamento, sulla base:

- a) dell'articolazione del territorio comunale in microzone, definita ai sensi dell'articolo 2;
- b) dei quadri di qualificazione e classificazione, definiti ai sensi dell'articolo 4;
- c) dei criteri e dei fattori indicati nell'articolo 8, utilizzando le informazioni descrittive e censuarie presenti nella banca dati del catasto edilizio urbano e quelle rappresentate nelle schede descrittive delle microzone predisposte dai comuni, nonché le risultanze delle indagini immobiliari svolte in sede locale.

2. Ai fini della concreta attribuzione del classamento gli uffici:

a) identificano, con una apposita scala di misura, il livello delle qualità urbane ed ambientali di ciascuna microzona;

b) definiscono per ciascuna categoria a destinazione ordinaria, le classi pertinenti a ciascuna microzona, desumendole tra quelle presenti nel quadro di classificazione della corrispondente zona censuaria, sulla base dei dati e delle informazioni di cui al comma 1, lettera c);

c) attribuiscono a ciascuna unità immobiliare la categoria, sulla base della definizione di cui all'articolo 8, comma 2, e la classe, in coerenza con quelle individuate per la specifica microzona alla lettera b), e tenuto conto dei caratteri edilizi e dell'intorno, emergenti dagli atti descrittivi e censuari dell'attuale classamento. Le risultanze sono oggetto di perequazione in base ai valori e redditi immobiliari espressi dal mercato locale.

3. Nel corso delle operazioni revisionali l'amministrazione comunale viene sentita ai fini della perequazione del classamento tra le diverse microzone in cui risulta articolato il territorio.

4. I prospetti di classamento sono oggetto di pubblicizzazione per centottanta giorni presso i comuni e, per quelli relativi ai comuni capoluoghi di provincia, anche presso le sedi degli uffici del dipartimento del territorio, durante i quali i soggetti interessati hanno facoltà di presentare osservazioni mediante fogli informativi conformi ai moduli predisposti dall'amministrazione. Le osservazioni concernono i caratteri descritti nell'articolo 8, commi 6 e 7.

5. Per la successiva pubblicazione ufficiale degli atti soggetti alla revisione del classamento, si applicano le disposizioni previste dagli [articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652](#), così come convertito dalla [legge 11 agosto 1939, n. 1249](#), e successivamente modificato dall'[articolo 2 del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514](#), nonché quelle previste dagli [articoli 86, 87, 88 e 89 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142](#), recante l'approvazione del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, e dal paragrafo 29-bis dell'istruzione per la conservazione del catasto edilizio urbano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 1989.

6. Resta in ogni caso ferma la facoltà dell'amministrazione di verificare le caratteristiche delle singole unità immobiliari, oggetto della revisione, con procedure anche automatizzate, ovvero di recepire le modificazioni intervenute nelle condizioni socio-economiche ed urbanistiche dei perimetri territoriali di cui al capo I ed, ove ricorrano i presupposti, modificare le relative risultanze censuarie, ai sensi dell'[articolo 4, commi 21 e 22, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 febbraio 1985, n. 17](#).

Capo IV

10. Composizione delle commissioni censuarie provinciali.

1 ... [\(4\)](#).

[\(4\)](#) Sostituisce l'*art. 19, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650*.

11. Disposizioni in materia di commissione censuaria centrale.

1 ... [\(5\)](#).

[\(5\)](#) Sostituisce l'*art. 24, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650*.

12. Disposizioni transitorie.

1. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa le commissioni censuarie provinciali e centrale continuano ad operare nell'attuale composizione sino alla data di insediamento dei membri nominati ai sensi degli articoli 10 e 11, capo IV. La data di insediamento è fissata, per tutto il territorio nazionale, con decreto del Ministro delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

13. Decorrenza.

1. La data di decorrenza dell'applicazione dei nuovi estimi catastali è stabilita nel 1° gennaio 2000. Tutte le altre attività devono essere compiute in termini compatibili con la suddetta data.

14. Norme abrogate.

1. È abrogato l'*articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142* , come sostituito dall'*articolo 2, comma 5, della legge 30 dicembre 1989, n. 427* .

15. Norma finale.

1. Le disposizioni del presente regolamento che fissano funzioni e competenze di organi amministrativi dell'amministrazione statale e degli enti locali cessano di essere efficaci, qualora incompatibili, dalla data di decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni in materia conferite in attuazione delle deleghe contenute nel capo I della [legge 15 marzo 1997, n. 59](#).

Allegato A

NORME TECNICHE PER LA DEFINIZIONE DELLE MICROZONE

1. La microzona è individuata da uno o più fogli contigui della mappa catastale, appartenenti allo stesso comune, ed è contraddistinta, nell'ambito di questo, da un numero cardinale progressivo.

2. Qualora la presenza di barriere naturali o artificiali ovvero di condizioni particolari, nell'ambito del foglio di mappa, determinino una palese ed accentuata discontinuità nelle caratteristiche descritte nell'art. 2, comma 2, del presente regolamento, il comune prima di procedere alle deliberazioni di competenza può proporre al competente ufficio del dipartimento del territorio la eventuale divisione del foglio medesimo. Le relative operazioni sono svolte sulla base di specifiche intese tra il comune ed il predetto ufficio nel rispetto della normativa vigente.

3. Le risultanze dell'articolazione del territorio comunale in microzone, di norma, devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) all'interno di ciascuna microzona, il rapporto tra i valori di mercato massimo e minimo a metro quadrato delle unità immobiliari, assunte a riferimento con i criteri di cui al successivo comma 4, non deve risultare superiore a due. A tale fine non sono da prendere in considerazione unità immobiliari aventi caratteri singolari per la microzona o, comunque, poco significative a livello statistico;

b) lo scostamento percentuale fra i valori medi ordinari a metro quadrato delle unità immobiliari di riferimento site in due microzone contigue ed urbanisticamente omogenee non deve risultare inferiore al 30%.

In presenza di particolari ed oggettive condizioni del territorio, che non consentano il rispetto dei limiti previsti nelle precedenti lettere a) e b), gli stessi possono assumere rispettivamente le entità massime di 3, e 20%. Nella fattispecie le circostanze ostative vengono rappresentate nelle schede di cui al successivo comma 6.

4. Le unità immobiliari da assumere a riferimento per il rispetto dei criteri di cui al comma 3 sono di norma quelle a destinazione residenziale. Ove dette unità siano presenti in misura poco significativa, vengono assunte a riferimento unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale più rappresentativa nella microzona esaminata.

5. Il valore medio ordinario di cui al precedente comma 3 è caratterizzato dalla massima frequenza con cui i singoli valori sono riscontrati nell'ambito del territorio esaminato.

6. Gli elaborati di cui all'art. 2, comma 3, del presente regolamento sono costituiti da grafici individuativi dei perimetri delle microzone, con riferimento alle mappe catastali, e da schede descrittive di ciascuna microzona riportanti gli elementi sottoindicati:

a) l'ubicazione territoriale;

b) i fogli della mappa catastale, costitutivi della microzona;

c) le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti;

d) le caratteristiche insediative ed edilizie;

e) i caratteri economico-sociali (civile, economico, popolare, ultrapopolare, ecc.);

f) le fasce di mercato individuate in base ai prezzi minimi, massimi e medi delle unità immobiliari di riferimento di cui al comma 4, nonché di quelle più significative per diffusione.

Allegato B

QUADRO GENERALE DELLE CATEGORIE

Unità immobiliari ordinarie

Gruppo R

(Unità immobiliari a destinazione abitativa di tipo privato e locali destinati a funzioni complementari)

R/1 - Abitazioni in fabbricati residenziali e promiscui.

R/2 - Abitazioni in villino e in villa.

R/3 - Abitazioni tipiche dei luoghi.

R/4 - Posti auto coperti, posti auto scoperti su aree private, locali per rimesse di veicoli.

Gruppo P

(Unità immobiliari a destinazione pubblica o di interesse collettivo)

P/1 - Unità immobiliari per residenze collettive e simili.

P/2 - Unità immobiliari per funzioni sanitarie.

P/3 - Unità immobiliari per funzioni rieducative.

P/4 - Unità immobiliari per funzioni amministrative, scolastiche e simili.

P/5 - Unità immobiliari per funzioni culturali e simili.

Gruppo T

(Unità immobiliari a destinazione terziaria)

T/1 - Negozi e locali assimilabili.

T/2 - Magazzini, locali da deposito e laboratori artigianali.

T/3 - Fabbricati e locali per esercizi sportivi.

T/4 - Pensioni.

T/5 - Autosilos, autorimesse e parcheggi a raso di tipo pubblico.

T/6 - Stalle, scuderie e simili.

T/7 - Uffici, studi e laboratori professionali.

Unità immobiliari speciali

Gruppo V

(Unità immobiliari speciali per funzioni pubbliche o di interesse collettivo)

V/1 - Stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi, aerei ed impianti di risalita.

V/2 - Stabilimenti balneari e di acque curative.

V/3 - Fiere permanenti, recinti chiusi per mercati, posteggio bestiame e simili.

V/4 - Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti, cappelle ed oratori.

V/5 - Ospedali.

V/6 - Fabbricati, locali, aree attrezzate per esercizi sportivi e per divertimento, arene e parchi zoo.

V/7 - Unità immobiliari a destinazione pubblica o di interesse collettivo, con censibili nelle categorie di gruppo P, per la presenza di caratteristiche non ordinarie ovvero non riconducibili, per destinazione, alle altre categorie del gruppo V.

Gruppo Z

(Unità immobiliari a destinazione terziaria produttiva e diversa)

Z/1 - Unità immobiliari per funzioni produttive.

Z/2 - Unità immobiliari per funzioni produttive connesse all'agricoltura.

Z/3 - Unità immobiliari per funzioni terziario-commerciali.

Z/4 - Unità immobiliari per funzioni terziario-direzionali.

Z/5 - Unità immobiliari per funzioni ricettive.

Z/6 - Unità immobiliari per funzioni culturali e per lo spettacolo.

Z/7 - Stazioni di servizio e per la distribuzione dei carburanti agli autoveicoli.

Z/8 - Posti barca compresi in porti turistici.

Z/9 - Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo.

Z/10 - Unità immobiliari a destinazione residenziale o terziaria, non censibili nelle categorie dei gruppi R e T, per la presenza di caratteristiche non ordinarie, ovvero unità immobiliari non riconducibili, per destinazione, alle altre categorie del gruppo Z.

Allegato C

NORME TECNICHE PER LA DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE CATASTALE DELLE UNITA' IMMOBILIARI A DESTINAZIONE ORDINARIA (GRUPPI R, P, T).

Criteri generali

1. Nella determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, i muri interni e quelli perimetrali esterni vengono computati per intero fino ad uno spessore massimo di 50 cm, mentre i muri in comunione nella misura del 50 per cento fino ad uno spessore massimo di 25 cm.
2. La superficie dei locali principali e degli accessori, ovvero loro porzioni, aventi altezza utile inferiore a 1,50 m, non entra nel computo della superficie catastale.
3. La superficie degli elementi di collegamento verticale, quali scale, rampe, ascensori e simili, interni alle unità immobiliari sono computati in misura pari alla loro proiezione orizzontale, indipendentemente dal numero di piani collegati.
4. La superficie catastale, determinata secondo i criteri esposti di seguito, viene arrotondata al metro quadrato.

Criteri per i gruppi «R» e «P»

1. Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie dei gruppi R e P, la superficie catastale è data dalla somma:

a) della superficie dei vani principali e dei vani accessori a servizio diretto di quelli principali quali bagni, ripostigli, ingressi, corridoi e simili;

b) della superficie dei vani accessori a servizio indiretto dei vani principali, quali soffitte, cantine e simili, computata nella misura:

del 50 per cento, qualora comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera a);

del 25 per cento qualora non comunicanti;

c) della superficie dei balconi, terrazze e simili, di pertinenza esclusiva nella singola unità immobiliare, computata nella misura:

del 30 per cento, fino a metri quadrati 25, e del 10 per cento per la quota eccedente, qualora dette pertinenze siano comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera a);

del 15 per cento, fino a metri quadrati 25, e del 5 per cento per la quota eccedente qualora non comunicanti.

Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie del gruppo P, la superficie di queste pertinenze è computata nella misura del 10 per cento;

d) della superficie dell'area scoperta o a questa assimilabile, che costituisce pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare, computata nella misura del 10 per cento, fino alla superficie definita nella lettera a), e del 2 per cento per superfici eccedenti detto limite. Per parchi, giardini, corti e simili, che costituiscono pertinenze di unità immobiliari di categoria R/2, la relativa superficie è da computare, con il criterio sopra indicato, solo per la quota eccedente il quintuplo della superficie catastale di cui alla lettera a). Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie del

gruppo P dette pertinenze non sono computate.

2. La superficie dei vani accessori a servizio diretto delle unità immobiliari di categoria R/4 è computata nella misura del 50 per cento.

3. Le superfici delle pertinenze e dei vani accessori a servizio indiretto di quelli principali, definite con le modalità dei precedenti commi, entrano nel computo della superficie catastale fino ad un massimo pari alla metà della superficie dei vani di cui alla lettera a) del comma 1.

Criteri per il gruppo «T»

1. Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie del gruppo T, la superficie catastale è data dalla somma:

a) della superficie dei locali aventi funzione principale nella specifica categoria e dei locali accessori a servizio diretto di quelli principali;

b) della superficie dei locali accessori a servizio indiretto dei locali principali computata nella misura:

del 50 per cento, se comunicanti con i locali di cui alla precedente lettera a);

del 25 per cento se non comunicanti;

c) della superficie dei balconi, terrazze e simili computata nella misura del 10 per cento;

d) della superficie dell'area scoperta o a questa assimilabile, che costituisce pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare computata nella misura del 10 per cento, ovvero, per le unità immobiliari di categoria T/1, nella misura del 20 per cento.

2. Per le unità immobiliari appartenenti alla categoria T/1, la superficie dei locali accessori a servizio diretto di quelli principali di cui alla lettera a) del precedente comma 1, è computata nella misura del 50 per cento.

Circolare del 09/04/1999 n. 83 - Min. Finanze - Dip. Territorio Catasto Serv. I

Rilevanza della rendita catastale proposta ai fini dell'accertamento in materia d'imposta di registro, ipotecaria e catastale, successione e donazione, IVA, INVIM, ICI. Norme di semplificazione portate dai commi 20, 21 e 22 dell'art. 10 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito con legge 8 agosto 1996, n. 425.

Sintesi: Si forniscono istruzioni ai competenti uffici in seguito all'introduzione delle norme di semplificazione di cui all'oggetto, al fine di pervenire ad un uniforme indirizzo operativo fra i Dipartimenti del Territorio e delle Entrate.

Testo:

Come e' noto le disposizioni contenute nell'art. 10 - commi 20, 21 e 22 - del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito con legge 8 agosto 1996, n. 425, identificano incisivi provvedimenti di semplificazione nei procedimenti amministrativi mirati all'accertamento dei valori immobiliari a fini fiscali.

Poiche' le semplificazioni comportano significative modifiche nelle attivita' istituzionali degli uffici finanziari periferici competenti, in tema catastale e di imposte dirette e indirette, al fine di una coordinata attuazione delle innovative procedure, vengono emanate le presenti direttive, oggetto di concertazione fra i dipartimenti del territorio e delle entrate.

1. PREMESSA.

Il provvedimento sopra richiamato incide sulle procedure d'accertamento della congruita' dei valori dichiarati, per la determinazione delle basi imponibili, ai fini dell'IVA, dell'INVIM, dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, di successione e donazione, nelle transazioni di "immobili (1)"; piu' precisamente sulla disciplina che delimita l'intervento dell'Amministrazione finanziaria (A.F.) nella rettifica degli imponibili, dichiarati negli atti traslativi o costitutivi dei diritti reali e soggetti alle imposte sopra menzionate.

Come e' noto le disposizioni in questione limitano, in via generale e salve restando le deroghe stabilite dalla legge, il potere di rettifica dell'imponibile dichiarato dalle parti, allorché lo stesso risulta non inferiore al valore derivante dalle risultanze catastali. In particolare per quanto concerne l'IVA si rileva che non e' precluso il potere di rettifica del corrispettivo delle cessioni di fabbricati, allorché venga acclarato che questo risulti di ammontare superiore al valore determinato con il criterio di cui all'art. 52, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Le prove richieste per l'effettuazione dell'anzidetta rettifica devono essere comunque tutte di natura "documentale" (cioe' diverse da una mera valutazione estimativa) per espressa statuizione dell'art. 15 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. Detto valore peraltro costituisce la base imponibile anche ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI).

Tranne qualche marginale norma vigente a cavallo degli anni cinquanta, il primo rilevante intervento del legislatore, tendente ad individuare un multiplo del reddito iscritto in catasto oltre il quale inibire l'azione di rettifica dell'A.F., si realizza col n. 131 del 1986, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro". Testualmente l'art. 52, comma 4, di tale provvedimento recita: "Non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarato in misura non inferiore ... (omissis)".

La norma di per se' non poteva considerarsi esaustiva, in quanto non tutti i beni immobili, se pur correttamente dichiarati in catasto, risultano iscritti negli atti catastali ed invero - quand'anche ivi correttamente identificati ai sensi della circolare 20 gennaio 1984, n. 2 - a volte si riscontrano privi della rendita. In sostanza si registrava uno stato di fatto non perfettamente rispondente ai principi di uguaglianza e del buon andamento della P.A. su cui si fonda l'attivita' amministrativa, tant'e' che il legislatore ha ritenuto di dover emanare il decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, che di fatto all'art. 12, comma 1, estende la facolta' di avvalersi della disposizione di cui all'art. 52, comma 4, del n. 131 del 1986, anche agli immobili ancora privi di rendita, purché regolarmente dichiarati in catasto.

Il principio in argomento e' stato esteso dapprima all'imposta sulle successioni e donazioni con l'art. 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 880 (2), e successivamente anche al valore iniziale dell'INVIM con il comma 3-bis del citato art. 12 della legge n. 154/88, ed all'IVA con l'art. 15 del D.L. n. 41/95. Il suddetto criterio automatico si applica altresì all'imposta ipotecaria e catastale (3), nonché al valore finale INVIM (4).

E' da rilevare che l'art. 12 della legge n. 154 del 1988, ed in

particolare il comma 1, detta anche gli obblighi a carico di quei contribuenti che vogliono avvalersi, per la determinazione dell'imponibile dell'automatismo citato, qualora il reddito di riferimento non risulti ancora iscritto negli atti catastali. Detti obblighi consistono:

- nel dichiarare espressamente nell'atto o nella dichiarazione di successione di volersi avvalere delle disposizioni portate dall'art. 12 in esame;
- nell'allegare alla domanda di voltura una specifica istanza per l'attribuzione della rendita catastale, riportante gli estremi dell'atto o della dichiarazione di successione, nonché gli identificativi degli immobili oggetto di trasferimento;
- nel produrre all'ufficio del registro, o comunque competente, la ricevuta di detta istanza rilasciata in duplice copia dall'ufficio catastale nella cui circoscrizione è sito l'immobile.

Lo stesso art. 12 prevede i termini entro cui ciascun ufficio tecnico erariale deve inviare all'ufficio del registro il certificato catastale attestante l'avvenuta iscrizione con attribuzione della rendita.

Detta prassi, come si può riscontrare, pone a carico dei soggetti interessati diversi adempimenti amministrativi, che del resto si ripercuotono in modo gravoso anche nelle attività degli uffici (comunicazioni fra gli uffici, notifiche, ecc.).

Come già rilevato una notevole semplificazione della suddetta procedura è stata introdotta con il decreto-legge n. 323 del 1996 sopra richiamato. La stessa peraltro è stata resa possibile dal regolamento di attuazione dell'art. 2, commi 1-quinquies ed 1-septies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 (5).

In materia sono state emanate dal Dipartimento del territorio apposite direttive, con le circolari del 19 luglio 1996, n. 189/T e del 3 gennaio 1997, n. 2/T.

Note:

- (1) Detti immobili sono da individuare con riferimento alle disposizioni che regolano l'attività del catasto, ai sensi dell'art. 40 del Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142. Detto art. 40 recita: "Si accerta come distinta unità immobiliare urbana ogni fabbricato, o porzione di fabbricato od insieme di fabbricati che appartenga allo stesso proprietario e che, nello stato in cui si trova, rappresenta, secondo l'uso locale, un cespite indipendente". La definizione di unità immobiliare è stata riproposta dal decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, all'art. 2, comma 1, che testualmente detta: "L'unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un'area, che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale".
- (2) Detta norma ha introdotto il quinto comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, ora trasfuso nell'art. 34, comma 5, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.
- (3) Per il rinvio alle disposizioni relative all'imposta di registro e all'imposta delle successioni e donazioni, contenuto dapprima nell'art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635 e successivamente nell'art. 13 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta ipotecaria e catastale".
- (4) In base a quanto rappresentato all'art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, recante l'istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.
- (5) Detto regolamento si è concretizzato nel decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 1994, n. 300.

2. LE NORME DI SEMPLIFICAZIONE.

Prima di individuare quali siano gli adempimenti essenziali connessi con le norme di semplificazione è opportuno procedere all'analisi puntuale delle disposizioni dettate dal più volte citato art. 10, commi 20, 21 e 22 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323.

Si rileva preliminarmente che i tre commi presentano una struttura fortemente omogenea ad eccezione del comma 22, che richiama alcune deroghe al principio della valutazione su base catastale e riporta un ulteriore periodo finale di natura squisitamente tecnica, concernente la possibilità di fatturare i maggiori importi connessi alla modifica dei corrispettivi dichiarati in atto.

Essenzialmente ciascun dispositivo citato prevede che per ogni unità immobiliare urbana priva di rendita definitiva, possa applicarsi la disposizione di cui al comma 2-bis, dell'art. 12, della legge n. 154 del 1988, qualora sussistano i seguenti requisiti:

- l'unità stessa sia stata dichiarata o variata in catasto con le modalità previste dal regolamento emanato col decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701;

- la presenza, nell'atto, della dichiarazione di volersi avvalere delle disposizioni previste dall'art. 12 della legge n. 154 del 1988.

Come si evince dalla lettura lessicale del dispositivo legislativo in argomento, il primo requisito risulta autonomamente soddisfatto per tutte le dichiarazioni di immobili presentate in catasto mediante la procedura denominata Docfa, il cui utilizzo e' obbligatorio dal 1997 in tutto il territorio nazionale con la sola eccezione delle province di Trento e Bolzano - allorché si debbano dichiarare in catasto nuove unità immobiliari urbane o variazioni delle stesse. Il secondo requisito, definito nella norma come "sola condizione", comporta un adempimento dichiarativo, in relazione all'opzione del contribuente di avvalersi delle disposizioni indicate in oggetto. Il legislatore, quindi, ha implicitamente abolito, in presenza di unità dichiarate con la procedura Docfa, gli ulteriori adempimenti a carico dei soggetti interessati, ivi compresi quelli intercorrenti fra gli uffici finanziari.

Consequentemente, alla luce della richiamata lettura, e' da ritenersi senz'altro superata l'attività prevista dal comma 2 dell'art. 12, della legge n. 154 del 1988, che prevede la specifica trasmissione del certificato concernente l'iscrizione in catasto con rendita dell'unità individuata nell'istanza, in quanto le unità immobiliari sono iscritte in atti fin dalla dichiarazione o denuncia in catasto con rendita, anche se la stessa e' qualificata come "proposta".

Si sottolinea altresì che la nuova disciplina riguarda anche gli immobili che pur essendo stati dichiarati antecedentemente all'attivazione della procedura Docfa, vengono ripresentati in catasto in conformita' alla suddetta procedura ed in osservanza dell'art. 4 del richiamato decreto ministeriale n. 701 del 1994 (6).

E' del tutto ovvio che la cosiddetta "valutazione automatica" si applica solo agli immobili, ai quali secondo l'ordinamento catastale e' da attribuire una rendita. In sostanza occorre che il bene iscritto negli atti catastali si identifichi in una unità immobiliare così come definita dapprima dall'art. 40 del regolamento di conservazione del catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142 e successivamente dall'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28 (7).

Di contro la suddetta disciplina non risulta applicabile per tutti quegli immobili che sono stati iscritti negli atti catastali ai soli fini inventariali (8).

Note:

(6) Le modalità di rappresentazione sono state disciplinate, dapprima con la circolare 27/1997, poi con le opzioni presenti nella procedura Docfa 2 con cui e' stato reso possibile provvedere alla registrazione in atti dei documenti costituenti arretrato. Entrambe le modalità richiamate sono state previste e rese operative dal Dipartimento del territorio, in coerenza con l'art. 4 del DM n. 701 del 1994, che prende specificatamente in esame la possibilità da parte del contribuente di rappresentare i documenti in catasto mediante dichiarazioni "sostitutive". Le dichiarazioni di parte per le quali e' consentita la rappresentazione mediante la procedura Docfa 2 sono costituite da: dichiarazione di nuova costruzione e di unità afferenti, denunce di variazione, domande di voltura.

(7) Cfr. nota 1.

(8) A tutti questi immobili iscritti in catasto per completezza dell'inventario immobiliare, ai soli fini gestionali, con modalità informatizzata e' stata attribuita una categoria fittizia "F". Rientrano in tale casistica le unità in corso di costruzione o di definizione, i lastrici solari ed in generale tutti i beni comuni non censibili, nonché gli immobili non idonei a produrre ordinariamente un reddito, denominati "collabenti".

3. IL DECRETO MINISTERIALE 19 APRILE 1994, N. 701.

Con le presenti istruzioni si intende dare completa attuazione alle disposizioni innovative e semplificative contenute nel decreto-legge n. 323 del 1996, i cui presupposti di fattibilità hanno come riferimento il regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari, adottato con decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.

La procedura informatica Docfa, realizzata in applicazione ed in conformita' alle disposizioni contenute nel decreto sopra specificato, e' stata già oggetto di diverse circolari esplicative e chiarificatrici da parte del Dipartimento del territorio; nondimeno in questa sede si ritiene opportuno sottolineare ulteriori profili essenziali che interagiscono con i provvedimenti di semplificazione in esame.

In primo luogo si evidenzia che ciascun oggetto immobiliare dichiarato in catasto viene, con l'utilizzo dello specifico programma informatico, iscritto in atti, dopo essere stato individuato con gli appositi identificativi comune, sezione (se presente), foglio, numero ed eventuale subalterno. Inoltre per i beni che costituiscono unità immobiliari, e' fatto

altresi' obbligo ai dichiaranti di individuare una rendita, definita dall'art. 1, comma 3, del regolamento in esame come "proposta", sulla base delle unita' similari, per caratteristiche intrinseche ed estrinseche, presenti nella zona ove risulta ubicata l'unita' stessa.

Pertanto dopo l'attivazione del programma informatico Docfa ogni unita' immobiliare, puo' risultare iscritta in atti:

- a) con una rendita catastale definitiva (R.C.);
- b) ovvero, con una rendita catastale semplicemente proposta (R.C.P.).

A norma del decreto DM n. 701 del 1994 l'ufficio periferico del Dipartimento del territorio competente ha facolta' di modificare la rendita proposta, entro un anno dalla data di registrazione in atti dell'unita' immobiliare, ovvero entro due anni per il primo biennio di vigenza della procedura. Qualora decorrano i termini citati, senza che l'azione della A.F. abbia prodotto modifiche della rendita proposta iscritta in atti, la stessa e' da ritenersi definitiva.

Per la corretta individuazione dei suddetti termini e' comunque necessario considerare, oltreche' le fasi transitoria e di regime, anche un intervallo di tempo sperimentale, preliminare a quello in cui la procedura e' stata resa operativa, e assolutamente necessario per verificare sul campo le nuove procedure nonche' l'impatto delle stesse sul mondo professionale.

Nel periodo sperimentale, che ha interessato ciascun ufficio periferico del Dipartimento del territorio secondo diversi intervalli temporali, e' stata sviluppata una indispensabile e meritevole azione di sensibilizzazione dei professionisti abilitati alle dichiarazioni ed accertamento tecnico in catasto, da parte dei relativi Consigli nazionali, nonche' degli Ordini e dei Collegi provinciali, con l'ausilio di funzionari esperti in materia catastale. Grazie all'azione collaborativa di queste categorie si e' formato presso ciascuna realta' provinciale un gruppo di professionisti, nel tempo sempre piu' numeroso, che senza alcun obbligo normativo ha iniziato la sperimentazione della procedura informatica provvedendo a redigere le dichiarazioni in catasto, unitamente alla predisposizione dei supporti informatici. La sperimentazione cennata ha costituito un efficace test dei programmi realizzati ed ha consentito di procedere all'estensione obbligatoria della procedura.

La seconda fase temporale, di fatto, ha avuto inizio con l'emanazione di un atto ufficiale, costituito da una comunicazione indirizzata a ciascun Ordine e Collegio professionale, avente sede nella circoscrizione provinciale da parte del competente ufficio periferico del Dipartimento del territorio. Con tale comunicazione emanata ai sensi del decreto dirigenziale 1 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1995, n. 289, e' stata stabilita la data di adozione obbligatoria della procedura Docfa. A partire da tale data di attivazione della procedura ha inizio il biennio transitorio, in cui gli uffici del Dipartimento del territorio possono, per tutte le dichiarazioni di accatastamento e denunce di variazione di unita' immobiliare, modificare la rendita proposta entro due anni dalla registrazione.

Per le unita' immobiliari registrate in atti nel terzo ed ultimo periodo, la facolta' di rettifica della rendita catastale da parte degli uffici e' limitata ad un anno. La data in cui ha avuto inizio l'ultima fase temporale, che e' quella a regime, e' riportata nell'allegato A alla presente circolare.

In definitiva, per la decadenza dei termini utili per l'azione di accertamento catastale possono individuarsi tre periodi di riferimento e precisamente:

- . periodo sperimentale;
- . primo biennio di vigenza della procedura;
- . periodo a regime.

Come gia' rilevato, nei primi due intervalli temporali la facolta' da parte dell'ufficio di modificare la rendita proposta si estende ai 24 mesi successivi alla presentazione; nell'ultimo tale facolta' e' limitata a 12 mesi.

Decorsi i limiti temporali sopra richiamati, la rendita proposta assume carattere definitivo e non puo' essere modificata, se non nell'ambito degli adempimenti previsti dal particolare istituto dell'autotutela.

4. LE VERIFICHE SUGLI ATTI CATASTALI.

Ai fini dei controlli e delle verifiche sugli atti di propria competenza, gli uffici del Dipartimento delle entrate, utilizzando appositi collegamenti telematici, procederanno ad effettuare visure degli atti catastali con le modalita' consentite dalle specifiche procedure.

Piu' precisamente mediante la consultazione ampliata (All. B), delle scritture conservate in catasto, potranno essere immediatamente verificati gli elementi censuari alla data di riferimento dell'identificativo associato a ciascun immobile. Al riguardo si precisa come una particolare attenzione dovra' essere posta alla identificazione dell'unita' immobiliare, connessa alla data di protocollazione della dichiarazione di nuova costruzione (9) o di unita' afferente (10), ovvero della denuncia di variazione (11), immediatamente antecedente a quella relativa all'atto, per cui si chiede di conoscere la rendita ai fini della cosiddetta valutazione automatica.

L'unita' immobiliare iscritta negli atti puo' trovarsi, al momento della consultazione, in una delle due seguenti fattispecie:

- a) ha subito una rettifica d'ufficio della rendita "proposta"; di conseguenza alla stessa unita' immobiliare risultera' associato un ulteriore stadio con una rendita non qualificata come proposta (12);
- b) non ha subito alcuna variazione; in tal caso detta rendita, se risulta trascorso il periodo consentito all'ufficio del catasto di procedere alla rettifica, deve considerarsi definitiva (13).

Di contro nessuna rilevanza hanno eventuali ulteriori movimentazioni, quali i passaggi che giustificano il trasporto dell'unita' immobiliare ad altra partita. Dette movimentazioni potrebbero trovarsi registrate in catasto, anche prima della modifica della rendita proposta. Del pari nessun rilievo e' da attribuire alla registrazione di eventuali documenti tecnici di data successiva, con i quali sono state iscritte negli atti catastali ulteriori modifiche connesse alla natura intrinseca dell'oggetto immobiliare.

In sede di consultazione, si potra' peraltro procedere anche alla verifica dei redditi dominicali presenti negli atti traslativi o costitutivi di diritti reali, allorché si attua il controllo dei valori imponibili dichiarati e connessi al trasferimento dei beni iscritti al catasto terreni. Tale attivita' non richiede particolari attenzioni, in quanto negli atti del catasto terreni non e' presente un reddito dominicale "proposto".

Note:

- (9) Modalita' di iscrizione di unita' immobiliari mai dichiarate, edificate su particelle il cui identificativo e' iscritto per la prima volta al catasto edilizio urbano.
- (10) Modalita' di iscrizione di unita' immobiliari mai dichiarate, edificate su particelle il cui identificativo e' stato precedentemente iscritto al catasto edilizio urbano.
- (11) Modalita' di iscrizione di unita' immobiliari gia' dichiarate agli atti catastali e che hanno subito interventi di natura edilizia o di destinazione, riguardanti variazioni di rendita.
- (12) Le modalita' di rettifica sono state ampiamente chiarite con la circolare 19 luglio 1996, n. 189T.
- (13) Sono in corso modifiche alle procedure informatiche che consentono, alla scadenza del termine ultimo a disposizione dell'ufficio per variare la rendita, l'eliminazione del termine "proposta".

5. MODIFICHE DELLE MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEI SUBALTERNI.

Al fine di rendere piu' agevole la lettura delle banche dati del catasto, si ritiene opportuno emanare nuove regole operative che semplifichino le modalita' di attribuzione dei subalterni nel catasto edilizio urbano da parte degli uffici periferici del Dipartimento del territorio. Dette regole prevedono, per le unita' immobiliari oggetto di denunce di variazione, l'attribuzione di un nuovo subalterno quando si riscontra:

- a) la modifica del perimetro dell'unita' immobiliare;
- b) la variazione della destinazione d'uso avente rilevanza catastale.

Pertanto le disposizioni gia' in vigore sono da ritenersi variate come segue:

- 1) alle parole "Le variazioni del primo tipo non danno luogo all'attribuzione di nuovi subalterni" presenti nel terzo capoverso del paragrafo II.1, della circolare 20 gennaio 1984, n. 2 (14), prot. 3/166, sono aggiunte le seguenti "con l'eccezione del cambio di destinazione d'uso";
- 2) sono soppresses le parole "il cambio destinazione", presenti nel paragrafo II.2.6 della citata circolare 20 gennaio 1984;
- 3) il terzo capoverso della sez. B della circolare 29 luglio 1985, n. 15 (15), prot. 3/2338, e' sostituito dal seguente: "A tale proposito si conferma la disposizione contenuta nella circolare n. 2/1984, che prevede nei casi di ampliamento o demolizione parziale dell'u.i.u. l'attribuzione di un nuovo subalterno, unitamente alla presentazione del Mod. 44 (16), se viene modificata la pianta del fabbricato".

Si rammenta pertanto che i casi, in cui e' consentito riutilizzare il medesimo subalterno e associare allo stesso la lettera "V" di variazione nell'uso delle procedure informatiche per l'accatastamento di immobili (17), sono stati individuati negli interventi di manutenzione straordinaria, restauro conservativo, integrazioni impiantistiche di notevole rilevanza, che incidono nella determinazione della rendita secondo le regole dell'estimo catastale.

Gli uffici periferici del Dipartimento del territorio competenti daranno la massima pubblicita' di detti elementi innovativi alle categorie professionali abilitate all'utilizzo delle procedure informatiche di aggiornamento degli atti catastali.

Note:

- (14) Detta circolare e' stata emanata dalla ex Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali.
- (15) Cfr. nota 14.
- (16) Attualmente detto modello non e' piu' vigente; e' stato sostituito dal modello D1 (C.E.U.) predisposto in modo informatico dalla procedura Docfa 2.

(17) Allo stato attuale le procedure sono così denominate: Docfa 2, destinata all'utilizzo delle categorie professionali tecniche; Recupera, ad uso dei professionisti inquadrati nei ruoli tecnici del Dipartimento.

6. ATTIVITA' DEGLI UFFICI E POTENZIAMENTO DELLA RETE INFORMATICA.

Non è dubbio che dall'esame delle disposizioni legislative e regolamentari sopra richiamate emerge un indirizzo a riconoscere nel "valore catastale" - determinato con il meccanismo di cui al comma 4 dell'art. 52 del T.U. approvato con n. 131/86 e delle norme similari contenute in provvedimenti legislativi disciplinanti altri tributi - un elemento di riferimento nelle attività di accertamento e nei procedimenti di definizione dei rapporti tributari.

Si richiamano all'attenzione degli uffici periferici di entrambi i dipartimenti le procedure percorribili dai contribuenti, nei casi in cui sia iscritta negli atti del catasto la rendita con la qualificazione proposta o la stessa rendita sia mancante.

Sia nel primo che nel secondo caso le procedure amministrative percorribili sono incardinate nell'art. 12 della legge 154 del 1988.

Ipotesi A. Unita immobiliare iscritta in atti del catasto con la "rendita catastale proposta".

In tal caso, come richiamato nel par. 2 della presente circolare, è sufficiente che nell'atto compaia la dichiarazione di volersi avvalere delle disposizioni previste dall'art. 12 della legge n. 154 del 1988.

Nondimeno gli uffici periferici del catasto riscontrano, di sovente, che il contribuente produce per mero tuziorismo anche istanza ex lege n. 154 del 1988. Tale ultima attività appare del tutto ultronea e superflua, non dando luogo all'attivazione degli adempimenti già descritti e richiamati ai commi 1 e 2 dell'art. 12 citato.

Ipotesi B. Unita immobiliare dichiarata in catasto, ma priva di rendita.

La fattispecie in esame consente al contribuente di scegliere fra le seguenti due opzioni:

- 1) Il soggetto interessato può far ricorso, prima dell'atto, alle procedure, semplificate (Docfa 2), previste dall'art. 4 del regolamento adottato con DM n. 701 del 1994 per gli immobili già dichiarati in catasto, ma ancora privi di rendita (18). In tal caso all'atto della stipula risulterà verificata l'ipotesi A, con notevole semplificazione degli adempimenti a carico del contribuente;
- 2) Il soggetto interessato ritiene di non promuovere alcuna attività nel settore catastale e pertanto produce l'istanza prevista dallo stesso art. 12 che comporta gli adempimenti peraltro richiamati al 6 capoverso del par. 1. In tal senso corre l'obbligo di richiamare l'attenzione sulle pregresse disposizioni amministrative emanate con circolare n. 50 del 29 settembre 1988, prot. 400558/88 Div. IX, della soppressa Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, nonché con le circolari n. 112E del 17 aprile 1997 e n. 253E del 18 settembre 1997 del Dipartimento delle entrate.

A fronte delle ipotesi sopra evidenziate si ritiene opportuno fornire chiarimenti e suggerimenti sulle attività di competenza degli uffici periferici dei due dipartimenti.

Nell'ipotesi A gli uffici impositori a regime possono direttamente interrogare gli atti del catasto con le procedure all'uopo rilasciate, secondo le modalità riportate nell'allegato B (19).

Nel caso di mancanza del collegamento telematico con le banche dati catastali, si ritiene opportuno che siano concordate a livello locale le modalità di accesso ai dati censuari, da parte degli addetti alla liquidazione e all'accertamento delle imposte erariali. Dette modalità potranno proficuamente essere definite, tenendo in debito conto le specifiche esigenze degli uffici interessati e le risorse disponibili. Nondimeno appare opportuno fornire alcuni suggerimenti.

Fino alla realizzazione dei collegamenti informatici, l'ufficio impositore potrà trasmettere un elenco di identificativi catastali agli uffici periferici del Dipartimento del territorio, ovvero coordinati dalla Regione Trentino-Alto Adige, i quali per ogni identificativo segnalato inoltreranno all'organismo richiedente i dati utili all'accertamento.

Poiché i sistemi informatici utilizzati negli uffici periferici del Dipartimento del territorio risultano attualmente incompatibili con quelli adottati dalla Regione Trentino-Alto Adige, qualora necessari la conoscenza di dati presenti nelle relative basi informative, si potrà ricorrere in via transitoria alla prassi epistolare, almeno sino a quando non saranno resi coerenti i rispettivi protocolli di interrogazione.

Nell'ipotesi B, limitatamente all'opzione 2, gli uffici periferici di entrambi i dipartimenti daranno piena attuazione agli adempimenti previsti dall'art. 12 citato. È opportuno comunque - fatta salva ogni altra modalità individuata a livello locale - prevedere nello scambio di informazioni utili all'accertamento, l'utilizzo di elenchi strutturati, concordati anche a livello regionale, in modo da agevolare le attività di competenza di tutti i soggetti interessati.

Note:

- (18) Dette procedure consentono di iscrivere immediatamente in atti la rendita di pertinenza dell'unita' immobiliare.
- (19) E' opportuno procedere alla visura degli atti del catasto nelle ore pomeridiane per equilibrare i carichi di lavoro dell'intero sistema informatico.

7. CONCLUSIONI.

Con l'adozione delle procedure di cui all'art. 1 del DM 19 aprile 1994, n. 701 - entrate in fase di regime il 1 gennaio 1997 - ad ogni unita' dichiarata in catasto, mediante il programma denominato Docfa, e' associata una rendita, che diviene definitiva qualora i termini, stabiliti dal decreto, decorrano senza intervento dell'ufficio. Entro gli stessi termini (due anni nel primo biennio di applicazione della procedura ed un anno a regime), gli uffici possono procedere alla validazione formale ovvero alla rettifica della rendita proposta, oggetto di denuncia.

Piu' precisamente, allorché si verifica che la rendita associata all'unita' immobiliare non e' caratterizzata dall'aggettivo "proposta" o comunque che l'iscrizione agli atti del catasto e' stata effettuata da oltre un biennio (un anno a regime), il reddito catastale e' da considerarsi definitivo e pertanto, ai fini dell'applicazione del richiamato art. 52, 4 comma o di altre similari norme che limitano l'azione della A.F., non necessita alcuna attivita' da parte del contribuente. Nel caso invece che si riscontri una rendita "proposta" iscritta negli atti catastali da meno di un biennio (ovvero da meno di un anno a regime), ai fini dell'applicazione del comma citato al periodo precedente, occorre che sia fatta espressa menzione nell'atto di volersi avvalere delle disposizioni richiamate dall'art. 12 della legge n. 154/1988.

Per quanto concerne il patrimonio edilizio denunciato in catasto precedentemente al 1 gennaio 1997, risulta che in parte all'attualita' e' privo di rendita. Peraltro, come e' noto, il Dipartimento del territorio sta attuando un progetto di recupero del suddetto arretrato di classamento, che sara' concluso entro il corrente anno.

Nelle more e' stato gia' evidenziato come il contribuente possa utilizzare proficuamente i programmi previsti dall'art. 4 del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, che consentono la rappresentazione volontaria, in esenzione di tributi speciali da parte dei cittadini e delle imprese, delle dichiarazioni di unita' di nuova costruzione e afferenti, nonché delle denunce di variazione.

Non sembra superfluo ribadire che in tale ultima evenienza, in alternativa all'utilizzo delle procedure informatiche, resta nella facolta' del contribuente la presentazione della istanza di cui all'art. 12, 1 comma, della legge n. 154/1988, ovviamente con tutti gli adempimenti connessi.

Per ultimo, appare opportuno sottolineare come per cogliere appieno i vantaggi e le semplificazioni introdotte con le disposizioni normative sopra citate si rende necessaria, a regime, una rete telematica che garantisca la consultazione degli atti catastali con modalita' automatizzate. A tal fine e' stato realizzato un piano operativo per consentire a ciascun ufficio impositore di consultare gli atti catastali.

Le Direzioni regionali delle entrate e le Direzioni compartimentali del territorio, nell'ambito delle rispettive competenze, si adopereranno per dare massima attuazione alle direttive ed agli indirizzi operativi contenuti nella presente circolare, verificandone la corretta esecuzione da parte degli uffici.

Si resta in attesa di assicurazione di adempimento.

* * * * *

Allegato A

Date di decorrenza - del periodo a regime - relative alle rendite "proposte" per ciascuna circoscrizione provinciale.

UFFICIO	CODICE MECCANOGRAFICO	DATA DI DECORRENZA
AGRIGENTO	U2	07/10/98
ALESSANDRIA	A2	02/09/98
ANCONA	K1	07/10/98
AOSTA	B1	24/06/98
AREZZO	I2	07/10/98
ASCOLI PICENO	K2	02/09/98
ASTI	A3	15/04/98
AVELLINO	Q2	07/10/98
BARI	R1	07/10/98
BELLUNO	D2	20/05/98
BENEVENTO	Q3	07/10/98
BERGAMO	C2	07/10/98
BOLOGNA	H1	02/01/98
BRESCIA	C3	07/10/98
BRINDISI	R2	07/10/98
CAGLIARI	V1	28/10/98

CALTANISSETTA	U3	20/05/98
CAMPOBASSO	P1	20/05/98
CASERTA	Q4	28/10/98
CATANIA	U4	07/10/98
CATANZARO	T2	02/09/98
CHIETI	N2	24/06/98
COMO	C4	07/10/98
COSENZA	T3	15/04/98
CREMONA	C5	02/09/98
CUNEO	A4	02/09/98
ENNA	U5	15/04/98
FERRARA	H2	20/05/98
FIRENZE	I1	15/07/98
FOGGIA	R3	18/11/98
FORLI'	H3	15/07/98
FROSINONE	M2	25/03/98
GENOVA	G1	20/05/98
GORIZIA	F3	07/10/98
GROSSETO	I3	15/04/98
IMPERIA	G2	02/01/98
ISERNIA	P2	25/03/98
L'AQUILA	N1	07/10/98
LA SPEZIA	G3	02/01/98
LATINA	M3	24/06/98
LECCE	R4	02/01/98
LIVORNO	I4	15/04/98
LODI	C1	30/09/98
LUCCA	I5	28/10/98
MACERATA	K3	24/06/98
MANTOVA	C6	20/05/98
MASSA CARRARA	I6	02/09/98
MATERA	S2	15/04/98
MESSINA	U6	15/07/98
MILANO	C1	02/01/98
MODENA	H4	28/10/98
NAPOLI	Q1	20/05/98
NOVARA	A5	02/09/98
NUORO	V2	30/09/98
ORISTANO	V4	28/10/98
PADOVA	D3	07/10/98
PALERMO	U1	07/10/98
PARMA	H5	30/09/98
PAVIA	C7	07/10/98
PERUGIA	L1	07/10/98
PESARO	K4	25/03/98
PESCARA	N3	28/10/98
PIACENZA	H6	24/06/98
PISA	I7	02/01/98
PISTOIA	I8	28/10/98
PORDENONE	F5	20/05/98
POTENZA	S1	02/01/98
RAGUSA	U7	24/06/98
RAVENNA	H7	25/03/98
REGGIO CALABRIA	T1	09/12/98
REGGIO EMILIA	H8	07/10/98
RIETI	M4	15/04/98
ROMA	M1	18/11/98
ROVIGO	D4	07/10/98
SALERNO	Q5	07/10/98
SASSARI	V3	28/10/98
SIENA	I9	25/03/98
SIRACUSA	U8	15/07/98
SONDRIO	C8	20/05/98
TARANTO	R5	24/06/98
TERAMO	N4	20/05/98
TERNI	L2	24/06/98
TORINO	A1	02/01/98
TRAPANI	U9	07/10/98
TREVISI	D5	30/09/98
TRIESTE	F1	30/09/98
UDINE	F6	18/11/98
VARESE	C9	24/06/98
VENEZIA	D1	15/07/98
VERCELLI	A6	15/07/98
VERONA	D6	07/10/98
VICENZA	D7	18/11/98
VITERBO	M5	25/03/98

* * * * *

Allegato B

Modalita' operative.

Informazione generalizzate A.T.: stampa della visura catastale ampliata per identificativo dell'immobile.

Per ottenere la stampa della visura catastale ampliata occorre selezionare (carattere "S" seguito dal tasto "INVIO") la voce "RICERCA PER DATI NON ANAGRAFICI" dallo schermo iniziale "INDIVIDUAZIONE DEL CONTRIBUENTE" del collegamento "Informazioni generalizzate A.T.".

Sullo schermo successivo, nella sezione "DATI DEL CATASTO", occorre inserire i dati, appresso indicati, dell'immobile di cui si richiede la visura:

- . comune di ubicazione dell'immobile;
- . sigla della relativa provincia;
- . dati identificativi catastali, divisi in:
 - sezione (se presente);
 - foglio;
 - numero;
 - subalterno (se presente).

Sullo schermo successivo, che si ottiene premendo il tasto INVIO dopo aver inserito i dati indicati, sono presenti i principali elementi della visura catastale così come risulta dalla interrogazione effettuata presso il sistema informativo dell'Ufficio provinciale del Catasto interessato.

Su tale schermo e' possibile:

- . selezionare con il carattere "P" (seguito dal tasto INVIO) la voce "VISURA CATASTALE" per ottenere la stampa in linea della visura;
- . selezionare con le modalita' consuete (carattere "S" seguito dal tasto INVIO) la voce "VISURA CATASTALE" per ottenere l'inserimento della visura tra le stampe predisposte per l'utente; tale stampa e' richiamabile in un secondo momento con le modalita' abituali (tasto PF9 dallo schermo iniziale "INDIVIDUAZIONE DEL CONTRIBUENTE");
- . selezionare la voce "INTERSTATARI DELL'IMMOBILE" per ottenere i dati anagrafici degli intestatari dell'immobile; in tale caso, se presente un solo soggetto intestato, si otterra' direttamente lo schermo con i dati anagrafici del soggetto da dove e' possibile procedere con le consuete operazioni di interrogazione; nel caso di piu' intestati si otterra' l'elenco dei codici fiscali di tali soggetti sul quale e' possibile effettuare una ulteriore selezione per ottenere il citato schermo con i dati anagrafici.

Si precisa che sulla stampa sono presenti gli elementi necessari per verificare se la rendita proposta sia divenuta definitiva.

Se necessario e' possibile ottenere la visura catastale indicando il protocollo della dichiarazione di accatastamento o della denuncia di variazione).

In tale caso occorre inserire i dati con il seguente formalismo:

- . inserire i caratteri P* (per le richieste di accatastamento) oppure V* (per le richieste di variazione) seguite dalle ultime due cifre dell'anno della dichiarazione o denuncia nel campo "FOGLIO";
- . inserire il protocollo nel campo "NUMERO" e procedere con l'interrogazione come gia' indicato.

Su tutti gli schermi sono abilitati i tasti PF1 per la guida operativa in linea, PF3 per tornare allo schermo precedente e PA1 per tornare allo schermo principale; i tasti PF8 e PF7 per scorrere i dati in avanti e indietro sono abilitati ove necessario.

Sulla riga 23 dello schermo compaiono i messaggi di aiuto per l'utente e le segnalazioni di eventuali problemi riscontrati dall'applicazione.

Occorre, infine, sottolineare che i dati delle visure vengono reperiti direttamente sui sistemi informatici degli uffici provinciali del Catasto e, pertanto, in funzione del traffico sulla rete nazionale e del carico sul sistema provinciale interessato dalla richiesta, i tempi di risposta possono raggiungere e superare i 60 secondi. Al fine di non sovraccaricare il sistema informatico si consiglia di effettuare le consultazioni nelle ore pomeridiane.

Nel caso di unita' immobiliare censibile nei gruppi A, B e C, effettuata la consultazione dell'identificativo catastale di cui si vuole conoscere la rendita, qualora lo stesso identificativo non sia associato all'ultimo stadio (situazione che si verifica quando l'unita' immobiliare ha subito una variazione successivamente alla data dell'atto sottoposto a controllo) l'ufficio rileva nella visura ampliata i riferimenti censuari e quindi procede alla determinazione della rendita applicando le tariffe vigenti alla data dell'atto.

CIRCOLARE N. 9

PROT. n° 69262

ENTE EMITTENTE: Direzione Centrale Cartografia Catasto Pubblicità Immobiliare

OGGETTO: ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DOCFA 3.0

DESTINATARI: Direzioni Compartimentali del Territorio, Servizio Ispettivo Centrale, Uffici Provinciali, Servizio Centrale degli Ispettori Tributarî, Dipartimento per le Politiche Fiscali, Consiglio Nazionale degli Architetti, Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Consiglio Nazionale dei Geometri, Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi, Consiglio Nazionale dei Periti Agrari, Consiglio Nazionale dei Periti Industriali, Consiglio Nazionale del Notariato, Avvocatura Generale dello Stato.

DATA DECORRENZA:

CIRCOLARI DELL'ENTE MODIFICATE / SOSTITUITE:

Roma, 26/11/2001

FIRMATO: Ing. Carlo Cannafoglia

N. pagine complessive: 17 - L'originale cartaceo firmato è archiviato presso l'Ente emittente.

1. PREMESSA

Come preannunciato con la circolare 242/T del 29 dicembre 2000, si comunica che è stato emanato il decreto direttoriale prot. U.D.A./2425 del 7 novembre 2001, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Ministro delle Finanze n. 701 del 1994, che prevede l'obbligo della presentazione delle planimetrie degli immobili urbani e degli elaborati grafici, nonché dei relativi dati metrici, su supporto informatico, unitamente alle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione di unità immobiliari urbane. A tale fine è stata predisposta la versione 3.0 della procedura Docfa che consente di dare concreta operatività al decreto medesimo.

Tale procedura verrà rilasciata agli Uffici periferici con l'utilizzo della rete Intranet, mentre per i singoli professionisti la stessa sarà resa disponibile nel sito Web dell'Agenzia del Territorio e per il tramite dei Consigli nazionali delle categorie professionali.

Il Docfa 3.0, che diverrà operativo su tutto il territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2002, presenta, oltre ad una rinnovata veste grafica ed una maggiore semplicità d'uso, alcune novità procedurali, già in parte anticipate con la circolare sopra citata, e che sono dettagliatamente descritte nel seguito della presente nota.

Entro il mese di novembre c.a., la nuova procedura versione *ufficio* sarà installata presso tutti gli Uffici provinciali, al fine di permettere l'attivazione sperimentalmente del Docfa 3.0 già durante il mese di dicembre.

La versione 3.0 di Docfa conterrà solo importi espressi in Euro. Per quanto riguarda le categorie ordinarie, la conversione Lire/Euro avviene a livello di tariffa e quindi l'importo della rendita compare automaticamente trasformato.

Per quanto concerne le unità ascrivibili ai gruppi di categorie speciali e particolari (gruppo D ed E), in sede di compilazione andranno espressi i valori direttamente in Euro, avendo perfetta corrispondenza fra le due valute.

2. PRINCIPALI ELEMENTI INNOVATIVI CONTENUTI NELLA VERSIONE 3.0

L'elemento caratterizzante consiste nell'obbligo della presentazione degli atti di aggiornamento attraverso uno o più file informatici contenenti gli elaborati grafici (planimetrie

ed elaborati planimetrici), i dati metrici (superfici catastali) ed i corrispondenti dati identificativi e censuari.

A partire dalla data di attivazione del DOCFA 3.0 non dovranno, pertanto, essere più compilati gli elaborati grafici cartacei (planimetrie mod. AN e BN, elaborati planimetrici EP1, EP2 e EP3), sostituiti dagli equivalenti modelli informatici "virtuali". Per ragioni procedurali, ancorché transitorie, in sede di presentazione del documento sarà necessario, peraltro, allegare la stampa di tutti gli elaborati grafici contenuti nella dichiarazione, timbrati e firmati dal tecnico.

Di seguito vengono elencati gli elementi più innovativi contenuti in questa versione del DOCFA.

- obbligatorietà di presentazione dell'immagine grafica informatizzata della unità immobiliare urbana in formato raster o vettoriale;
- soppressione dei modelli planimetrici cartacei AN e BN, sostituiti dai nuovi modelli virtuali in formato UNI A/3 e A/4. I dettagli tecnici per la loro compilazione sono contenuti nell'allegato tecnico accluso alla presente;
- introduzione del calcolo obbligatorio delle superfici catastali, mediante il criterio del *calcolo dei poligoni* (vedi allegato tecnico), per tutte le unità immobiliari censite nelle categorie ordinarie (gruppi A, B e C);
- soppressione dei modelli planimetrici EP1, EP2 e EP3 sostituiti da un unico modello denominato EP integrato nella procedura DOCFA. Più precisamente il modello EP1 scompare, il modello EP2 viene sostituito dal modello EP e il modello EP3 è sostituito da un "*elenco subalterni*" integrato nella procedura Docfa. Di questo elenco è prevista la stampa e la possibilità di ottenerne un file in formato testo, che potrà essere rilasciato successivamente per la redazione di ulteriori denunce di variazione. Analogamente alle planimetrie virtuali, anche il modello EP può essere in formato A/4 o A/3.
- uso degli stradari codificati dagli Uffici al fine di una corretta imputazione del dato toponomastico;
- superamento, di fatto, della partita catastale, sostituita dal criterio di raggruppamento per *ditta intestataria*.
- Il quadro dei "dati per la notifica" è diventato il quadro dei "dati del dichiarante". Infatti le eventuali successive notifiche che si rendessero necessarie a seguito di rettifiche di rendite proposte, verranno effettuate dall'Ufficio, con le procedure in uso o in corso di sviluppo.

Si precisa che per le province di nuova istituzione (Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini, Vibo Valentia, Verbania) sono stati creati i relativi archivi (tariffe, prospetti, stradari, etc) che devono essere utilizzati con la procedura Docfa 3.0.

3. PRINCIPALI NOVITA' DI CARATTERE INFORMATICO

- la installazione della procedura è personalizzata e pertanto DOCFA 3.0 può essere caricato in una directory a scelta dell'utente;
- la acquisizione delle planimetrie in formato raster può avvenire direttamente all'interno della procedura stessa in quanto viene gestito direttamente lo scanner mediante i *drivers* di controllo;
- la stampa di presentazione è stata completamente reimpaginata utilizzando nuovi *fonts* di caratteri, al fine di una migliore leggibilità e di un maggiore risalto dei dati inseriti in sede di compilazione;
- la visualizzazione della procedura consente di operare con risoluzioni di 640 x 480, 800 x 600 (e 1024 x 768) pixel;

- la funzione di “help” è stata completamente riscritta e realizzata in linguaggio HTML, con una struttura più chiara e con una navigazione più semplice;

4. ULTERIORI ELEMENTI INNOVATIVI

- le tipologie di documento passano da 4 a 2, mediante la soppressione delle tipologie relative alle unità afferenti, la cui presentazione viene ricondotta nelle procedure previste per la presentazione delle nuove costruzioni ovvero per le denunce di variazione;
- possibilità di non indicare il protocollo e la data di presentazione delle volture pregresse (procedura di preallineamento), qualora tali dati non siano noti ovvero gli atti siano anteriori al 1969;
- possibilità di ripristino in banca dati, per motivi tecnici vari, delle unità erroneamente soppresse mediante la nuova operazione “recuperata” inserita nei documenti di accatastamento; questa fattispecie, peraltro, deve essere adeguatamente motivata dal tecnico presentatore;
- creazione di nuove causali di variazione:
 - *presentazione planimetria mancante*: da utilizzare quando occorre presentare una planimetria (solo in presenza di accertamento d'ufficio) al solo scopo di aggiornare il data base grafico delle immagini, senza alcuna variazione dei dati censuari. I modelli 1N, 2N e i dati di classamento non devono essere compilati;
 - *variazione per modifica di identificativo*: in questo caso la nuova planimetria non deve essere ripresentata in quanto l'immagine raster presente in banca dati verrà automaticamente collegata con il nuovo identificativo. I modelli 1N, 2N ed i dati di classamento non devono essere compilati;
- nella denuncia di variazione sarà possibile indicare la causale *diversa distribuzione degli spazi interni* anche da sola e non abbinata ad altre; questo per permettere la presentazione di una nuova planimetria qualora le modifiche interne comportino una variazione del classamento già attribuito (aumento o diminuzione del numero dei vani e variazione della consistenza per le unità immobiliari iscritte nella categoria C/1);
- ai fini procedurali, in attesa della realizzazione della procedura di trasmissione telematica dei documenti con firma elettronica, in sede di presentazione del documento informatico dovranno essere allegate la stampa di presentazione (in duplice copia: una da conservare agli atti dell'ufficio e l'altra da riconsegnare al tecnico come ricevuta) e la stampa di tutti gli elaborati grafici contenuti nella dichiarazione. Queste stampe, in unica copia, verranno timbrate e firmate dal tecnico compilatore e verranno altresì conservate dall'Ufficio unitamente alla stampa di presentazione (firmata anche da uno dei soggetti portatore di diritti reali), per ogni eventuale verifica e controllo.

5. INOLTRE

- il Quadro annotazioni assume la doppia valenza di *Annotazioni* e di *Relazione Tecnica*;
- nel modello 1N parte II quadro F sono aboliti i campi riguardanti le *osservazioni relative al valore*;
- nella dichiarazione di accatastamento o unità afferente la ditta intestataria può essere omessa, qualora si possa fare riferimento ad una unità immobiliare già presente in banca dati (anche se sita in un comune diverso, purché della stessa provincia), a condizione che l'intestazione sia identica (stessi nominativi completi di dati anagrafici e codice fiscale, stessa natura di possesso e stesse quote) e vengano rispettate le codifiche e le quadrature dei titoli;
- la natura del possesso o godimento (cosiddetta *titolarità*) è codificata con le modalità in uso negli Uffici di Pubblicità Immobiliare (ex Conservatorie);

- viene eseguito il controllo sulle quote dei diritti di possesso e delle quadrature dei titoli;
- è possibile indicare, qualora necessario ad integrazione del titolo codificato, in un campo libero l'eventuale specifica della natura del diritto catastale. In particolare, la dicitura da riportare in presenza di livelli è la seguente:

1. Comune di Ravenna - diritto del concedente per 1000/1000 (titolo codificato)

2. Rossi Antonio - diritto dell'enfiteuta per 1000/1000 (titolo codificato)

- LIVELLARIO (titolo non codificato da inserire nel campo libero)

- soppressione delle funzioni relative all'acquisizione delle informazioni integrative;

Tutte le modifiche adottate nel Docfa 3.0 saranno inoltre compiutamente descritte nell'*help* della procedura.

6. ACCETTABILITA' DEGLI ATTI PRESENTATI CON IL DOCFA

L'ufficio non potrà rifiutare gli atti di aggiornamento prodotti con la procedura Docfa che risultino conformi alle indicazioni dettate dal D.M. 701/94, dalla presente circolare e fatta salva la iscrivibilità in banca dati (possibili casi di rifiuto: mancanza in banca dati del subalterno variato o soppresso; intestazione con mancata quadratura dei titoli, ...). Si riserva, peraltro, la possibilità di rifiutare la pratica DOCFA qualora:

- il codice di riscontro stampato nel documento sia diverso da quello contenuto nel dischetto;

§ si riscontri una scarsa leggibilità delle immagini raster allegate al documento (vedi allegato tecnico);

§ il documento presenti errori formali.

L'ufficio motiverà in forma scritta le ragioni del rifiuto degli atti di aggiornamento.

Si precisa, inoltre, che l'ufficio non dovrà richiedere in copia alcuna documentazione non espressamente prevista dalla normativa catastale vigente. Qualora il tecnico presentatore lo ritenga utile, viceversa, potrà citare gli estremi di documenti prodotti da altre Amministrazioni (protocollo, data ed autorità emittente), da indicare nel "Quadro D – riquadro "Note relative al documento e relazione tecnica" o allegare eventuale documentazione fotografica.

Si coglie l'occasione per ribadire che la procedura di classamento automatico, resa disponibile al professionista in sede di redazione della dichiarazione, costituisce un semplice ausilio al fine di definire la rendita da proporre. In nessun caso, la mancata aderenza della rendita proposta a quella automatica, potrà costituire motivo di rifiuto in sede di accettazione della pratica.

7. ALCUNI CHIARIMENTI DI NATURA PROCEDURALE E CATASTALE

Elaborato planimetrico

Come è noto, questa elaborazione grafica rappresenta, come dichiarazione di parte, la chiave di lettura della subalternazione eseguita dal professionista, il quale indica anche la destinazione d'uso delle varie unità immobiliari e delle varie parti comuni, allo scopo di permetterne una agevole individuazione. La rappresentazione grafica può essere eseguita nella scala ritenuta più opportuna dal tecnico presentatore, preferibilmente 1:500 o 1:200.

Inoltre, si precisa quanto segue:

o l'elaborato planimetrico è obbligatorio per:

- denuncia di *nuova costruzione* quando siano presenti due o più unità immobiliari aventi porzioni e/o dipendenze in comune;

- denunce di unità *in corso di costruzione* quale che sia il numero di u.i. anche se non sono presenti parti comuni;
 - denunce di variazione qualora l'elaborato sia già presente agli atti dell'ufficio ovvero quando si costituiscono *beni comuni censibili* e *beni comuni non censibili*.
- o l'elaborato planimetrico può essere omesso qualora siano presenti solo corti di *proprietà esclusiva* di ogni singola unità immobiliare, le quali devono essere rappresentate graficamente per intero e senza interruzioni della linea di confine, esclusivamente nella corrispondente planimetria;
 - o le unità ascrivibili alle cosiddette categorie fittizie (F1, F2, ...), devono essere individuate esclusivamente nell'elaborato planimetrico, con esclusione della presentazione di singole planimetrie;
 - o le parti comuni (cortili, ingressi, vani scale, centrale termica ...) devono essere indicate, in modo completo, solo nell'elaborato planimetrico, in quanto, a seguito di una eventuale variazione dei beni comuni non censibili, sarà possibile ripresentare solo il modello EP di aggiornamento e non tutte le singole planimetrie nelle quali sono rappresentate le parti comuni oggetto di variazione;
 - o le corti comuni ed i beni comuni non censibili, come i vani scala, le lavanderie, le centrali termiche ecc..., indicati nel modello EP vanno rappresentati interamente, evitando interruzioni della linea di confine;
 - o qualora si debba variare un elaborato planimetrico già depositato agli atti, si possono ripresentare le sole pagine variate;
 - o i beni comuni non censibili (vano scala, centrale termica ...) ed i beni comuni censibili (garage condominiale, cantina condominiale, alloggio del portiere ...), indicati nell'elenco subalterni, devono essere chiaramente definiti nella loro destinazione e nel loro abbinamento agli identificativi principali (...comune ai sub...);
 - o l'elaborato planimetrico a seguito di tipi di frazionamento, per espropri relativi a strade, ferrovie e canali deve essere ripresentato qualora sia già agli atti, mentre può esserne omessa la presentazione qualora non sia presente. In entrambi i casi non è comunque obbligatoria la ripresentazione delle planimetrie;

Natura del possesso

- o a seguito della codifica dei diritti non è più possibile variare e fondere unità immobiliari aventi titolarità diverse che - nella prassi comune - venivano caricate ad una nuova ditta avente come titolarità "ciascuno per i propri diritti";
- o qualora non sia prevista la presentazione della voltura catastale (ad esempio, nel caso di modifica - disposta per legge - della ragione sociale di una società) è possibile presentare la pratica DOCFA senza dover preventivamente effettuare il preallineamento della ditta presente in banca dati.

Unità da ascrivere a categorie fittizie

Come è noto, sono indicate come categorie fittizie (F1 = *area urbana*, F2 = *unità collabenti*, F3 = *unità in corso di costruzione*, F4 = *unità in corso di definizione* ed F5 = *lastrico solare*) quelle che, pur non previste nel quadro generale delle categorie (in quanto ad esse non è associabile una rendita catastale), sono state necessariamente introdotte per poter permettere la presentazione in Catasto di unità particolari (lastrici solari, corti urbane, unità in via di costruzione ecc.....) con la procedura informatica di aggiornamento Docfa.

La presentazione delle planimetrie non è mai prevista per le unità ascrivibili in queste categorie.

Si precisa che tali unità possono anche essere dichiarate come *beni comuni censibili* (BCC, ex partita speciale 0).

Si forniscono le seguenti indicazioni:

- o *aree urbane* (F1): non deve essere presentata la planimetria catastale in quanto, qualora l'area urbana scaturisca da un tipo di frazionamento, l'area stessa è già definita da una nuova particella; qualora, viceversa, essa nasca come subalterno di una particella urbana, l'area deve essere rappresentata unicamente nell'elaborato planimetrico, da redigere - in questo caso - anche in assenza di parti comuni, naturalmente nella scala grafica opportuna;
- o *unità in corso di costruzione* (F3): la relazione tecnica prevista dalla circ. 2/84 deve essere inserita succintamente nell'apposito campo del DOCFA "relazione tecnica";
- o *unità in corso di definizione* (F4): non deve essere redatta la planimetria; l'identificazione avviene esclusivamente attraverso l'elaborato planimetrico, il quale deve essere sempre presentato, anche in assenza di parti comuni. Si precisa inoltre che l'utilizzo della categoria F4 è corretto solo qualora si costituiscano porzioni di vano, ovvero in caso di intervento edilizio di ristrutturazione in cui vengano abbattuti muri divisorii e di confine tra le varie unità;
- o *per l'area urbana e lastrico solare* (F1 e F5), occorre indicarne la superficie nel relativo campo "Sup. cat." del Docfa.

Causali delle denunce di variazione

- o E' obbligatorio utilizzare le causali già *codificate* e cioè quelle dei punti 1, 2, 3 e 4 anche quando vengono trattate unità iscritte in partite speciali (*beni comuni non censibili* e *beni comuni censibili*). Il punto 5 *altre variazioni* deve essere perciò utilizzato solamente se la causale che si intende dichiarare non è già codificata nei punti di cui sopra ed in particolari casi di incompatibilità;
- o si ribadisce la possibilità di trattare più unità immobiliari aventi la medesima causale in un unico file (es. *ultimazione di fabbricato urbano, diversa distribuzione degli spazi interni, Classamento ai sensi del DM 701/94 ecc...*), a condizione che non vi sia nessun cambio di identificativo catastale e che la titolarità delle unità trattate sia unica;
- o la causale *variazione di destinazione* può essere utilizzata solamente quando l'unità immobiliare viene interamente trasformata nella sua destinazione, senza cioè fondersi e/o dividersi con altre. È obbligatoria l'attribuzione di un nuovo subalterno.
- o la causale frazionamento per trasferimento di diritti può essere utilizzata solamente quando si costituiscono delle unità in corso di definizione (F4). Per tutti gli altri casi, va utilizzata la causale divisione.

Identificativi provvisori

Come disposto dal D.M. 701/94 ed ai fini del miglioramento della qualità dei dati catastali, si sottolinea la necessità e l'urgenza di eliminare gli identificativi provvisori dalla banca dati, mediante l'attribuzione degli identificativi definitivi all'unità immobiliare prima della presentazione degli atti di aggiornamento, e comunque entro 15 giorni dalla richiesta del tecnico professionista.

Redazione di planimetrie

- o Il simbolo dell'orientamento della rappresentazione grafica (Nord) è ora parte integrante del disegno della planimetria e deve essere disegnato all'interno del riquadro, in qualunque posizione ma possibilmente in basso a destra;
- o non è obbligatorio riportare alcun estratto di mappa nell'ambito del disegno della planimetria, essendo la mappa stessa conservata ed aggiornata contestualmente alla presentazione della dichiarazione di accatastamento ed essendo in via di eliminazione l'arretrato dei tipi mappale;

- o il disegno dell'unità immobiliare deve contenere gli elementi utili ai fini dell'individuazione dell'ubicazione spaziale dell'unità immobiliare nell'ambito del fabbricato. A questo fine è sicuramente consigliabile riportare, mediante semplice accenno, l'eventuale posizione del vano scale comune e del corridoio di accesso, l'eventuale perimetro del corpo di fabbrica ed ogni elemento grafico che consenta di rendere immediatamente percepibile la collocazione dell'unità immobiliare. Non devono essere riportati sul disegno i nominativi delle ditte confinanti. Si rammenta che la esatta consistenza delle parti comuni (beni comuni non censibili) è rappresentata sull'elaborato planimetrico.

Si prega di fornire assicurazione di adempimento.

IL DIRETTORE

ALLEGATO TECNICO

Nuova sequenza di compilazione dei documenti

La nuova procedura Docfa 3.0 prevede una diversa sequenza di compilazione degli atti di aggiornamento, in quanto non è più necessario inserire alcuni dati metrici, che viceversa sono calcolati automaticamente ed inseriti direttamente nei modelli 1N parte seconda. La nuova sequenza di compilazione di un atto di aggiornamento è il seguente:

1. Modello D e dati del Tecnico
2. Acquisizione degli elaborati grafici (elaborato planimetrico e planimetrie)
3. Calcolo delle relative superfici, con il metodo dei poligoni
4. Compilazione dei modelli 1N, prima e seconda parte
5. Completamento dell'elenco subalterni

Planimetrie

Per la redazione delle planimetrie e degli elaborati planimetrici è obbligatorio utilizzare, in presenza di planimetria articolata su più schede, la stessa scala di rappresentazione per ogni scheda. Si precisa che gli elaborati grafici debbono essere redatti nella scala 1:100, 1:200 e 1:500; sono comunque tollerati in scale diverse nei casi in cui la rappresentazione grafica lo richieda ai fini di una più chiara comprensibilità del disegno.

Per migliorare la leggibilità delle planimetrie e degli elaborati planimetrici, i caratteri di testo devono essere opportunamente dimensionati, in stampatello, tratto medio-fine e colore nero. In riferimento alla scala di rappresentazione, il disegno deve essere: chiaro, essenziale e preciso, evitando tratti troppo ravvicinati (es. gradini-alzate delle scale ...) che in fase di stampa possano risultare coincidenti e quindi non distinguibili. La qualità dell'immagine della planimetria deve essere verificata dal tecnico professionista in fase di acquisizione onde evitare rifiuto della stessa da parte dell'ufficio.

ACQUISIZIONE DA SCANNER O ASSOCIAZIONE DI PLANIMETRIA IN FORMATO RASTER

Il formato del disegno planimetrico su supporto cartaceo può essere A/3 o A/4. Il disegno deve essere contenuto all'interno di un riquadro fisso le cui dimensioni sono, espresse in centimetri:

per il formato A/4 = 19,5 x 23,5

per il formato A/3 = 26 x 40,5

Le immagini raster delle planimetrie possono essere acquisite, direttamente dalla procedura Docfa, tramite un qualunque scanner con una risoluzione **tassativa** di 200 DPI, immagine al tratto, bianco e nero, monocromatico (line art), in formato standard A4 o A3,

accertandosi comunque delle reali dimensioni dell'immagine acquisita, e con una qualsiasi delle seguenti estensioni: TIFF, TGA, WPG, EPS, PCX, BMP, DIB, GIF, JPEG, WMF, DCX, PICT (per i formati TIFF e GIF non è supportata la compressione LZW). Se la rappresentazione planimetrica di una unità immobiliare necessita di più pagine, bisogna associare all'unità stessa più immagini a pagina singola anche se si utilizzano formati (ad es. TIFF) che ammettono la multipagina.

Al fine di migliorare la leggibilità della grafica si consiglia, qualora il software dello scanner lo consenta, di ottimizzare i parametri di scansione (luminosità, contrasto, soglia ecc.).

ACQUISIZIONE DI PLANIMETRIA VETTORIALE

Il disegno della planimetria deve essere realizzato avendo come unità di misura 1 unità video = 1 metro.

Il disegno della planimetria deve essere contenuto all'interno di un riquadro (che corrisponde alla cornice) che risulta variabile in funzione della scala del disegno e del formato di planimetria prescelto.

Pertanto per un disegno realizzato in scala 1:100 (in cui 1 unità video = 1 metro) le dimensioni del riquadro, espresse in centimetri, saranno:

per il formato A/4 19,5 x 23,5

per il formato A/3 26 x 40,5

Per la scala 1:200 occorre moltiplicare le dimensioni del riquadro per 2 (39x47 e 52x81)

Per la scala 1:500 moltiplicarle per 5 (97,5x117,5 e 130x202,5)

e così via per le altre scale di rappresentazione.

Il riquadro contenente la planimetria deve essere un'entità (polilinea) con origine (vertice inferiore a sinistra) coincidente con il valore delle coordinate 0,0 e il limite massimo del disegno (vertice superiore destro) con le coordinate massime in funzione della scala di rappresentazione (es. per A/4 con scala 1:200 = 39,47).

Per facilitare le operazioni di acquisizione delle planimetrie vettoriali, sono disponibili, unitamente alla procedura Docfa, esempi di planimetrie nei due formati A/3 e A/4, nelle scale più comuni, contenenti solo il riquadro che delimita il disegno planimetrico.

In entrambi i formati A/3 e A/4 il riquadro, di forma rettangolare, è orientato con il lato maggiore in verticale. L'orientamento della planimetria nei due formati non deve essere modificato, la planimetria quindi non deve essere ruotata.

Il disegno planimetrico vettoriale può essere salvato in uno dei seguenti formati: DXF, DWG, DGN, HPLG, ME10, PICT, RIS, DRW, CGM.

Calcolo delle superfici

La dichiarazione delle nuove consistenze catastali, prima conosciute come "dati metrici" (funzione eliminata nella presente versione), avviene non più per dichiarazione di consistenze alfanumeriche bensì con il "*metodo dei poligoni*", cioè disegnando (sovrapponendo), con la specifica procedura interna al programma Docfa 3.0, poligoni sull'immagine della planimetria secondo tipologie omogenee di ambienti. Le superfici verranno calcolate automaticamente.

Le coordinate dei vertici dei poligoni, le loro superfici e altezze, sono acquisite in automatico in un file di "*dettaglio dei poligoni*" dal programma Docfa, secondo lo standard NTF (National Transfer Format) Release 1.1 del Gennaio 1989, e saranno memorizzati nei

data base del Sistema Informativo del Territorio collegate alla scheda planimetrica relativa.

Del tracciato record di tale file sarà data pubblicità in concomitanza alla diffusione della procedura.

L'utente può evitare di dichiarare i dati metrici delle unità immobiliari tramite il "*metodo dei poligoni*" seguendo due modalità alternative:

- o Associando all'immagine planimetrica dell'unità immobiliare il file NTF di "*dettaglio dei poligoni*", preventivamente compilato con altra procedura;
- o Utilizzando un layer predeterminato, denominato "*Docfa_Poligoni*", dove vengono individuati, tramite polilinee chiuse, i poligoni interessati al calcolo della superficie catastale ed esportando il disegno vettoriale in formato DXF. Le varie tipologie dei poligoni (descritte di seguito) devono essere identificate nel DXF dal parametro colore (62) di ogni polilinea, con un numero crescente che va dall'1 all'8.

Descrizione dei poligoni

In conformità a quanto disposto dal D.P.R. 138/98, si illustrano di seguito i criteri per la determinazione delle tipologie di ambiente:

- A** = superficie dei vani (o locali) aventi funzione principale nella specifica categoria (camere, cucina, stanze...) e dei vani (o locali) accessori a servizio diretto di quelli principali quali bagni, w.c., ripostigli, tavernette, mansarde, ingressi, corridoi e simili (parametro 62 del DXF = 1). Per le categorie C/1 e C/6 i vani avente funzione principale (per esempio il locale vendita ed esposizione per la categoria C/1) saranno indicati con "A1" (parametro 62 del DXF = 1), mentre i vani accessori a diretto servizio, quali retro negozio (per cat. C/1) bagni, w.c., ripostigli, ingressi, corridoi e simili, con "A2" (parametro 62 del DXF = 8);
- B** = superficie dei vani (o locali) accessori a servizio indiretto dei vani principali, quali soffitte, sottotetti, centrali termiche, cantine e simili qualora comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera A (parametro 62 del DXF = 2);
- C** = superficie dei vani (o locali) accessori a servizio indiretto dei vani principali, quali soffitte, sottotetti, centrali termiche, cantine e simili qualora non comunicanti con i vani di cui alla lettera A (parametro 62 del DXF = 3);
- D** = superficie dei balconi, terrazze, logge, terrazzi coperti, portici, tettoie e simili, di pertinenza e dipendenza esclusiva della singola unità immobiliare (sono escluse le porzioni comuni di uso esclusivo) qualora comunicanti con i vani di cui alla lettera A (parametro 62 del DXF = 4);
- E** = superficie dei balconi, terrazze, logge, terrazzi coperti, portici, tettoie e simili, di pertinenza e dipendenza esclusiva della singola unità immobiliare (sono escluse le porzioni comuni di uso esclusivo) qualora non comunicanti con i vani di cui alla lettera A (parametro 62 del DXF = 5);
- F** = aree scoperte, corti, giardini o comunque assimilabili, di pertinenza e dipendenza esclusiva della singola unità immobiliare (parametro 62 del DXF = 6);
- G** = superfici di ambienti non classificabili tra i precedenti casi e non rilevanti ai fini del calcolo della superficie catastale (parametro 62 del DXF = 7).

Si precisa che tutti i vani sprovvisti di accesso (intercapedini, camere d'aria, cavedi, sottotetti, vuoti sanitari, ...) sono considerati volumi tecnici e pertanto non vanno considerati al fine del calcolo delle superfici.

La superficie dei locali principali e degli accessori, ovvero loro porzioni, aventi altezza utile inferiore a 1,50 m, non entra nel computo della superficie catastale. I poligoni relativi a tali superfici dovranno essere realizzati, specificando come parametro "*altezza <1,50 m*".

La superficie degli elementi di collegamento verticale, quali scale, rampe, ascensori e simili, interni alle unità immobiliari, sono computati in misura pari alla loro proiezione orizzontale, indipendentemente dal numero dei piani collegati.

Considerato che nella determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria la superficie dei locali principali e degli accessori aventi altezza utile inferiore a 1,50 m, non entra nel computo della superficie catastale (D.P.R. n.138/98), in presenza di locali aventi altezza variabile e comunque altezza minima inferiore a 1,50 m, in planimetria deve essere indicata con linea tratteggiata la dividente virtuale che evidenzia la proiezione a terra dell'altezza **1,50 m**.

Le modalità di calcolo della superficie catastale sono diverse a seconda delle categorie (D.P.R. 138/98). All'interno dell' "*help*" - alla voce "*Norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria*" - sono riportati i criteri adottati nelle varie fattispecie.

Agenzia del Territorio

DIREZIONE CENTRALE CARTOGRAFIA, CATASTO E PUBBLICITA' IMMOBILIARE

Lettera circolare del 31/05/2002 prot. 36363

Oggetto:

Procedura Docfa 3.0 - Elaborato planimetrico.
(N.D.R.: Trattasi di nota.)

Sintesi:

La nota fornisce chiarimenti in merito all'obbligo della presentazione dell'elaborato planimetrico, nei casi di denunce di variazione.

Testo:

Il Collegio dei Geometri della provincia di Bologna, con la nota sopra citata, ha formulato una richiesta di chiarimenti in merito all'obbligo della presentazione dell'elaborato planimetrico, nei casi di denunce di variazione.

In proposito si ritiene opportuno - preliminarmente - richiamare le norme riportate nella circolare n. 9 del 26/11/2001, che prevedono l'obbligatorietà della presentazione dell'elaborato planimetrico, nei casi di denuncia di variazione, qualora ricorra una delle seguenti eventualità:

- l'elaborato stesso sia già presente agli atti dell'ufficio (indipendentemente dalla sua rasterizzazione o meno);
- si debbano costituire beni comuni (sensibili e/o non sensibili);
- si debbano individuare unità ascrivibili alle categorie fittizie (in quanto, in questa fattispecie, non si presenta la planimetria della singola unità).

Per quanto riguarda, invece, l'aspetto operativo, la predetta circolare precisa che, qualora l'elaborato sia già depositato agli atti, possa essere consentita la presentazione della sola pagina variata.

Premesso quanto sopra, anche nell'eventualità che l'elaborato non sia presente agli atti dell'Ufficio, per ragioni di coerenza e di omogeneità, vi è la possibilità dell'applicazione dello stesso principio (presentazione della sola pagina variata), qualora il tecnico incaricato debba provvedere alla predisposizione di una denuncia di variazione che imponga necessariamente la compilazione di tale elaborato.

Pertanto, anche in questa fattispecie esso può essere predisposto come singola pagina riguardante esclusivamente la porzione del fabbricato interessata dalla variazione, con l'obbligo però di rappresentare l'intero piano. Con eventuali successive variazioni l'elaborato già presentato sarà integrato con ulteriori pagine, compilate con lo stesso criterio così da completarlo nel tempo.

Si invitano le Direzioni Compartimentali a portare quanto sopra a conoscenza dei dipendenti Uffici, che provvederanno a darne diffusione tempestiva a tutti gli altri Ordini professionali abilitati non inseriti in indirizzo.



Direzione Centrale

Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare

Area Servizi catastali

Ufficio metodologie operative catastali

Prot. N° 15232

Roma, 21 febbraio 2002

Alle Direzioni Compartimentali

Allegati

e, p. c.

Rif. nota del
Prot. n°

Alla Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi
Informativi

Al Servizio Ispettivo

L O R O S E D I

OGGETTO: Casi particolari di intestazioni catastali e disposizioni inerenti le categorie fittizie F/3 e F/4.

Premessa

Come è noto, questa Direzione centrale, nell'ambito del processo di miglioramento della qualità delle banche dati catastali, ha introdotto, con la circolare n. 9, emanata in data 26 novembre 2001, innovative modalità in merito alla registrazione negli atti del catasto dei diritti reali di godimento. Si è tentato, per quanto possibile, considerati i diversi impianti normativi che regolano la conservazione dei registri immobiliari e del catasto, di allineare le metodologie di aggiornamento delle titolarità da iscrivere negli atti catastali, privilegiando la prassi in uso per la redazione delle formalità.

In catasto sono iscritti alcuni diritti specifici la cui gestione può determinare incertezze nell'operato del professionista incaricato, considerata l'elevata codificazione introdotta con la circolare sopra citata. Si ritiene utile, pertanto, proporre di seguito alcune intestazioni catastali particolari, scelte tra quelle più diffuse.

1) Unità immobiliari composte da due o più porzioni, sulle quali gravano diritti reali non omogenei

Un esempio esplicativo è quello di un immobile appartenente ad un soggetto che acquista, in un secondo tempo, un'ulteriore porzione di fabbricato in comunione dei beni con il proprio coniuge, al fine di ampliare l'unità originaria.

Poiché la normativa catastale prescrive che la fusione tra porzioni di immobili possa avvenire solo qualora i diritti reali di possesso siano omogenei (cioè solo se tutti i beni da fondere appartengano alla stessa ditta e vi sia quindi coincidenza di soggetti, titoli e quote) è evidente che in presenza di disomogeneità di diritti reali non è possibile fondere le due distinte parti.

I beni, pertanto, mantengono ciascuno i propri identificativi che ne hanno consentito l'individuazione e la successiva iscrizione in atti, con le titolarità di competenza.

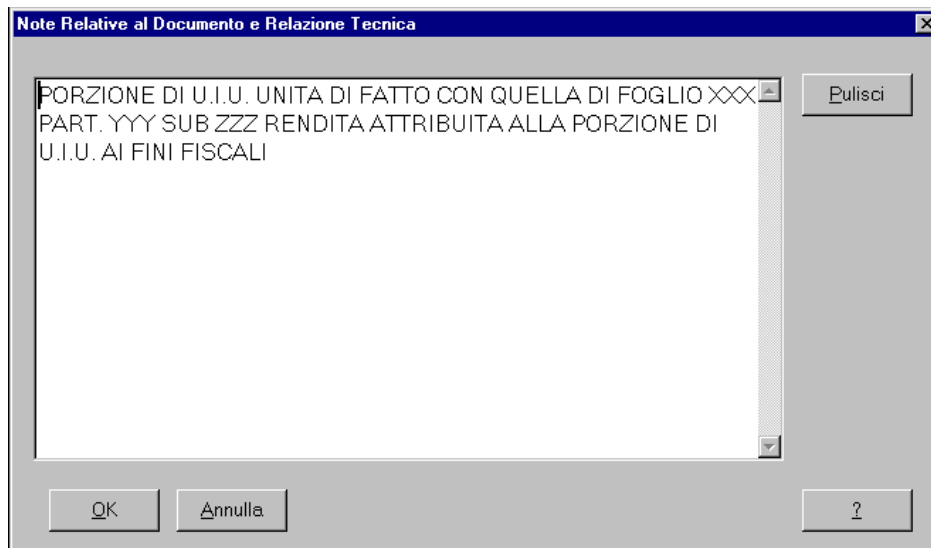
Nell'esempio in esame, in catasto risultano iscritte sia un'unità a nome di uno dei coniugi, sia una porzione acquistata successivamente da entrambi in comunione legale, debitamente volturata, ed a cui è attribuita la categoria fittizia F/4. Per procedere nell'iscrizione in catasto dei beni, che di fatto costituiscono, dopo i necessari lavori di adeguamento, una nuova ed unica unità immobiliare, il professionista incaricato deve redigere due dichiarazioni di variazione distinte, con causale "5-altre", in luogo della fusione.

Mediante ciascuna dichiarazione di variazione ogni porzione è iscritta autonomamente in banca dati con causale di presentazione “5 - Altre”, nel cui campo descrittivo è riportata la dizione “DICHIAZIONE DI PORZIONE DI U. I.”. Ai fini del classamento, ad entrambi i beni è attribuita la categoria e classe più appropriata, considerando le caratteristiche proprie dell’unità immobiliare intesa nel suo complesso (cioè derivante dalla fusione di fatto delle due porzioni), mentre la rendita di competenza viene associata a ciascuna di dette porzioni, in ragione della relativa consistenza.

Quadro B - (Denuncia di Variazione - Dati Generali)	
Tipo Mappale - protocollo e data n. del	
Unita' immobiliari in soppressione n. in variazione n. 1 in costituzione n.	Unita' derivate a destinazione ordinaria n. 1 speciale e particolare e categorie F n. beni comuni non censibili n.
Causale di Presentazione ☒ <u>V</u> ariazione (di cui ai punti 1, 3, 4 e 5 realizzate in data) ☐ 1 - Planimetrica ☐ 2 - Toponomastica ☐ 3 - Ultimazione di fabbricato urbano ☐ 4 - di Destinazione da : a : ☒ 5 - Altre DICHIARAZIONE DI PORZIONE DI U.I. ☐ 6 - per Presentazione di planimetria mancante ☐ 7 - per Modifica d'identificativo	
☐ <u>U</u> nità Afferenti ☐ Edificate su area urbana ☐ Edificate su lastrico solare ☐ Altro tipo di edificazione	
Preallineamento Vulture n. Variazioni n. Accatastamenti n. Unita' afferenti con intestati n. Unita' afferenti n.	
Modelli 1N/2N 1N parte I n. 1N parte II n. 2N parte I n. 2N parte II n.	
Elaborati Grafici Planimetrie n. Elaborato planim. pag. n.	
Ok Scelta Comune ?	

Si precisa che, qualora una delle porzioni, che costituiscono l'unità immobiliare, presenti una consistenza minima inferiore ad un vano, la consistenza stessa deve essere sempre arrotondata, per eccesso, al vano intero.

Nel riquadro "*Note relative al documento*" è posta la dizione "Porzione di u. i. u. unità di fatto con quella di Foglio xxx Part. yyy Sub. zzzz. Rendita attribuita alla porzione di u.i.u. ai fini fiscali".



Nelle planimetrie di ciascuna porzione è peraltro rappresentata l'intera unità immobiliare, con l'avvertenza di utilizzare il tratto continuo per la parte associata a ciascuna titolarità e quello tratteggiato per la parte rimanente. Un tratteggio a linea e punto è riportato nella planimetria per meglio distinguere e delimitare ciascuna delle parti da associare alla ditta avente diritto.

L'Ufficio, immediatamente dopo l'inserimento agli atti delle dichiarazioni, provvede - mediante l'applicazione interna "Funzioni d'ausilio" - ad inserire, come annotazione relativa alla U.I.U., la citata dizione "Porzione di u. i. u. unità di fatto con quella di Foglio xxx Part. yyy Sub. zzzz. Rendita attribuita alla porzione di u.i.u. ai fini fiscali", per ogni porzione di immobile iscritta autonomamente in atti.

2) Nuovo accatastamento con mod. 3 SPC riportante a pagina 3 una ditta priva di titolo legale reso pubblico

Questa fattispecie si presenta esclusivamente nel caso in cui la ditta da intestare al catasto urbano sia dichiarata, dalle parti interessate, priva di titolo legale reso pubblico. Tale dichiarazione



può avvenire barrando l'ultima casella del mod. 3 SPC, in terza pagina, ovvero con apposita attestazione.

La dichiarazione di accatastamento deve riportare, nel campo *"Eventuale specificazione del diritto"*, la dicitura "Ris 1 - Ditta priva di titolo legale reso pubblico".

L'Ufficio provvede, dopo la registrazione della dichiarazione, ad inserire la "Ris. atti pass. interm. non esist." ed a cancellare nel contempo l'annotazione riportata dal tecnico nel campo *"Eventuale specificazione del diritto"*.

Per provvedere a tale adempimento l'Ufficio può operare con le applicazioni disponibili, compilando una nota di voltura mediante la procedura "Aggiorna"¹ (causale VUF), oppure generandola automaticamente utilizzando le "Funzioni d'Ausilio"².

Ovviamente le risultanze iscritte negli atti del catasto vanno notificate a cura dell'Ufficio al domicilio fiscale dei soggetti risultanti iscritti negli atti catastali, come ordinariamente previsto per le volture, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650.

¹ La compilazione della voltura d'ufficio comporta l'acquisizione completa di tutti i soggetti senza l'ulteriore specificazione del diritto e l'introduzione sull'immobile della riserva 1.

² La generazione della voltura, tramite le Funzioni d'Ausilio, consente di riportare tutti i soggetti, così come acquisiti e già privi dell'ulteriore specificazione del diritto, eliminata in fase di generazione della nota, di introdurre la riserva 1 sull'immobile e di modificare la causale da "RIT" a "VUF".

3) Fabbricato costruito su particelle con intestazioni diverse (senza un atto reso pubblico disciplinante il diritto di superficie)

Nell'eventualità di un fabbricato costruito su due o più particelle con intestazioni diverse, è necessario procedere a distinte dichiarazioni di nuova costruzione, ciascuna con la corretta intestazione e con la quota parte dell'unità immobiliare associata a ciascuna ditta (principio dell'accessione).

A tal fine è possibile utilizzare l'opzione "ditta x di n" presente nel quadro A del mod. D e come specificato nelle immagini seguenti.

Per la redazione delle planimetrie, per la compilazione dei modelli e per le attività a carico dell'Ufficio si devono seguire le medesime modalità indicate nell'esempio n. 1.

Quadro A - (Dichiarazione di Fabbricato Urbano - Dati Generali)

Tipo Mappale - protocollo e data
n: 5 del: 02/01/2002

Unità Immobiliari
A destinazione ordinaria n. 1
Speciale e particolare n.
e categorie F
Unità in costituzione tot. 1

Ditta da Intestare
Nuova con Intestati n. 8
Già in atti al C.E.U. Comune Sez. Foglio Particella Sub.
Già in atti al C.T. Comune Foglio Particella Sub.

Causali di Presentazione
☒ Nuova Costruzione
☐ Unità Afferenti al seguente Identificativo : Sez. Foglio Particella
☐ Unità afferenti edificate in sopraelevazione
☐ Unità afferenti edificate su aree di corte
☐ Altro

Modelli 1N/2N
1N parte I n.
1N parte II n.
2N parte I n.
2N parte II n.
Elaborati Grafici
Elab. plan. pag. n.
Planimetrie n.

OK Scelta Comune ?

Quadro A - (Dichiarazione di Fabbricato Urbano - Dati Generali)

Tipo Mappale - protocollo e data
n: 5 del: 02/01/2002

Unità Immobiliari
A destinazione ordinaria n. 1
Speciale e particolare n.
e categorie F
Unità in costituzione tot. 1

Ditta da Intestare
Nuova con Intestati n. 1
Già in atti al C.E.U. Comune Sez. Foglio Particella Sub.
Già in atti al C.T. Comune Foglio Particella Sub.

Causali di Presentazione
☒ Nuova Costruzione
☐ Unità Afferenti al seguente Identificativo : Sez. Foglio Particella
☐ Unità afferenti edificate in sopraelevazione
☐ Unità afferenti edificate su aree di corte
☐ Altro

Modelli 1N/2N
1N parte I n.
1N parte II n.
2N parte I n.
2N parte II n.
Elaborati Grafici
Elab. plan. pag. n.
Planimetrie n.

OK Scelta Comune ?

4) Fabbricato ricostruito in condominio con diritti reali non precisamente determinati

Questo caso si può verificare a seguito di demolizione (per eventi sismici o simili) e ricostruzione di un fabbricato composto da più unità, già iscritte singolarmente in catasto con intestazioni diverse. La successiva riedificazione sulla stessa area, con caratteristiche anche non conformi all'originale, può avvenire senza che preliminarmente siano precisati i corretti diritti reali di possesso.

La procedura da seguire con il programma "Docfa 3.0" prevede che le unità immobiliari siano denunciate singolarmente, ma con la stessa dichiarazione di nuova costruzione e con la stessa intestazione, che deve comprendere tutti i possessori di diritti reali (associando ai soggetti interessati il codice titolo in modo codificato), come già iscritti precedentemente in catasto o come risultanti da atto legale reso pubblico. Le quote da indicare devono essere quelle relative alle carature millesimali, ove presenti. In loro mancanza, tali quote sono dichiarate dalle parti, ovvero in misura uguale tra tutti gli aventi diritto.

Nel campo *"Eventuale specificazione del diritto"* è apposta la dicitura "Quote provvisorie da definire con atto legale".

Inoltre, il quadro D della procedura Docfa, al punto *"Note relative al documento"* deve riportare una annotazione analoga alle seguenti "Fabbricato ricostruito su stessa area. Quote e diritti indicati in via provvisoria", ovvero, "Quote individuate dalle parti, proporzionali al diritto vantato sull'area di sedime da ciascun soggetto".

5) Unità immobiliare costruita da una ditta su terreno di terzi

La fattispecie più comune è rappresentata dalla cabina elettrica costruita su un terreno, di proprietà di altra ditta, sul quale mediante atto è data facoltà di edificare una costruzione, un impianto, che di fatto rimane di proprietà del soggetto che lo ha edificato.

L'intestazione corretta della denuncia di accatastamento prevede che la ditta proprietaria dell'area sia indicata con il codice del titolo 1T e le quote, espresse in millesimi, vengano specificate nel campo *"Eventuale specificazione del diritto"* (non è possibile infatti indicare le quote di possesso nel campo specifico *"Quote"*, che è riservato ai diritti gravanti sul fabbricato), con la dicitura "CONCEDENTE" racchiusa tra due parentesi.

La ditta proprietaria del fabbricato va indicata con il codice del titolo 1S e le relative quote immesse nel campo *"Quota"*. Nel campo *"Eventuale specificazione del diritto"* va inserita la dicitura "PER IL FABBRICATO".



Quadro I - (Ditta da Intestare)

Numero d'ordine : 1

Persona Fisica

Persona fisica

Cognome Nome

Data di nascita Provincia Comune o Stato estero di nascita

Sesso Codice Fiscale

Titolo

Titolo

Quota /

Eventuale specificazione del diritto

Regime N° Intestato di riferim.

Quadro I - (Ditta da Intestare)

Numero d'ordine : 2

Persona Fisica

Persona fisica

Cognome Nome

Data di nascita Provincia Comune o Stato estero di nascita

Sesso Codice Fiscale

Titolo

Titolo

Quota /

Eventuale specificazione del diritto

Regime N° Intestato di riferim.



Quadro I - (Ditta da intestare)

Numero d'ordine : 3

Persona giuridica

Denominazione o ragione sociale
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.

Prov. Sede legale (comune) Codice Fiscale o Partita I.V.A.
RM ROMA 05779711000

Titolo

Titolo
01S Proprietà Superficiaia

Quota
1000 / 1000

Eventuale specificazione del diritto
PER IL FABBRICATO

Si precisa che qualora sull'area sia costituito un ordinario diritto di superficie, a favore della società di distribuzione di energia, si riportano nella dichiarazione in catasto, in luogo di quelli precedentemente menzionati, il diritto del superficiario e quello del nudo proprietario, secondo la prassi corrente.

6) Unità immobiliari edificate su terreni per i quali è in corso la procedura di esproprio

Le unità immobiliari devono essere cointestate sia ai proprietari risultanti in Catasto, con le quote e i titoli di competenza (utilizzando i codici previsti), sia all'Amministrazione espropriante, selezionando il titolo codificato 10 (oneri) ed inserendo nel campo "*Eventuale specificazione del diritto*" la dicitura "Esproprio in corso di perfezionamento".

Nelle annotazioni del quadro D (*Note relative al documento e relazione tecnica*) vanno indicati gli estremi del decreto di occupazione d'urgenza, che devono essere riportati dall'Ufficio in atti, utilizzando le procedure disponibili.

Chiarimenti sulle Unità fittizie F/3 e F/4

Si coglie l'occasione, inoltre, per formulare alcune considerazioni in merito al corretto utilizzo della causale di variazione "Frazionamento per trasferimento di diritti".



Come già specificato con la predetta circolare n. 9/2001, tale causale, che comporta l'attribuzione della categoria F/4 alla porzione di unità soggetta al successivo trasferimento di diritti, deve essere usata esclusivamente nel caso in cui una delle parti in cui si divide l'unità immobiliare non presenti autonomia reddituale e funzionale.

Si ricorda, altresì, che la categoria F/4, che comporta la non attribuzione di rendita, deve rappresentare uno stadio temporaneo dell'unità immobiliare. Infatti, una permanenza prolungata negli atti catastali di tale categoria può concorrere a favorire, anche se involontariamente, comportamenti tesi all'elusione fiscale.

Pertanto, si invitano gli Uffici a controllare che tale fattispecie sia limitata nel tempo, ritenendo fisiologica una permanenza della categoria F/4 negli atti del Catasto non superiore ai sei mesi.

Nel caso, invece, che detta circostanza si protraesse oltre tale periodo, gli Uffici dovranno invitare le parti interessate a regolarizzare le iscrizioni catastali delle unità immobiliari coinvolte, intervenendo d'ufficio in caso di mancata risposta, anche attraverso opportuni sopralluoghi, ed irrogando, quando ne ricorra il caso, le previste sanzioni.

Ovviamente, le risultanze dell'intervento dell'Ufficio, come ad esempio un eventuale annullamento degli effetti della denuncia di variazione, dovranno essere motivate adeguatamente e notificate a tutte le parti interessate.

Analoga attenzione dovrà essere posta anche nel caso di attribuzione della categoria F/3, tenendo presente che è tollerabile la presenza in atti di tale qualificazione per un intervallo di tempo maggiore.

Le Direzioni Compartimentali sono invitate a trasmettere la presente nota agli uffici operativi dell'Agenzia, posti nella circoscrizione territoriale di competenza.

La Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi, che legge per conoscenza, è pregata di rendere noto il contenuto della presente, mediante pubblicazione sul sito Internet, nella pagina dedicata alla procedura "Docfa 3.0".

IL DIRETTORE CENTRALE
(dott. ing. Carlo CANNAFOGLIA)
F.to Carlo Cannafoglia

CIRCOLARE N. 1/2004**PROT. n° 12213****ENTE EMITTENTE:** Direzione Centrale Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare.**OGGETTO:** Procedure informatiche di cui all'art. 1 del decreto del Ministro delle Finanze 10.04.1994 n. 701 – DOCFA – Controlli e Verifiche.**DESTINATARI:** Direttori Centrali, Consigliere Coordinatore Operativo, Direzioni Regionali, Uffici Provinciali.**DATA DECORRENZA:** 1 marzo 2004**CIRCOLARI DELL'ENTE MODIFICATE / SOSTITUITE:** n. 305/T del 23.12.1996 (sostituita)
n. 9/T del 26.11.2001 (modificata)

Roma, 13 febbraio 2004

FIRMATO: Dott. Ing. C. CANNAFOGLIA

N. pagine complessive: 6 - L'originale cartaceo firmato è archiviato presso l'Ente emittente.

PREMESSA

Come è noto gli atti di aggiornamento del catasto urbano presentati dai professionisti, mediante l'uso della procedura informatica DOCFA, sono oggetto, da parte degli Uffici, di verifica sia di tipo formale, sia nel merito, utilizzando la base storica dei dati disponibili, anche attraverso verifiche sopralluogo. Queste ultime vengono svolte al fine di accertare la rispondenza dei profili qualitativo e quantitativo, delle informazioni contenute nei modelli di dichiarazioni di nuove costruzioni o di variazione e nei relativi elaborati grafici e sono mirate all'acquisizione dei necessari elementi di giudizio.

Tenendo presente che il classamento e la rendita costituiscono una proposta avanzata direttamente dalla parte attraverso il tecnico professionista incaricato, che comporta l'aggiornamento diretto della banca dati con conseguenti immediati riflessi fiscali, si rileva come l'attività di controllo ha assunto grande rilevanza.

Al fine di rendere efficaci i suddetti controlli sono state emanate specifiche direttive con la circolare n. 305/T del 23/12/1996 della ex Direzione centrale del catasto dei servizi geotopocartografici e della conservazione dei registri immobiliari.

Ciò premesso, si ritiene opportuno sostituire le disposizioni di cui alla suddetta circolare 305/T con le seguenti direttive, considerate le intervenute integrazioni alla procedura Docfa, nella versione 3.0, l'esperienza operativa maturata nel tempo trascorso, che ha portato alla definizione di vari modelli organizzativi degli Uffici provinciali in materia di espletamento dei controlli in esame, al fine di rendere più efficaci ed efficienti le verifiche.



La rivisitazione concerne l'introduzione di:

- controlli sistematici e formali standardizzati, anche al fine di verificare l'impatto dei dati di aggiornamento sul data base, di tutta la documentazione in ingresso, avvalendosi delle potenzialità presenti nel programma "docfa UFFICIO" e all'occorrenza ricorrendo all'impiego del "docfa TECNICO" in uso ai professionisti ¹;
- una duplice modalità di conduzione dei controlli nel merito, in particolare per quanto concerne la verifica delle rendite, di tipo "a tappeto" su tutti i documenti in ingresso o "a campione", su una parte dei documenti, da modulare in relazione alla potenzialità operativa dell'Ufficio, secondo i criteri di seguito riportati .

1. CONTROLLI PRELIMINARI DI NATURA FORMALE

Sono quelli che vanno eseguiti in ogni caso, in front-office, in modo del tutto indipendente dal modello dei controlli di merito adottati dall'Ufficio.

L'operatore che riceve la pratica allo sportello esegue i controlli di natura formale, su tutti i documenti in ingresso, tra i quali assumono rilevanza:

- la leggibilità del supporto informatico;
- il controllo antivirus;
- la completezza degli elaborati cartacei;
- la presenza di errori formali riconosciuti in automatico dalle procedure;
- la presenza delle firme delle parti e del tecnico incaricato (con apposizione del relativo timbro), laddove le stesse sono previste;
- la corrispondenza fra il codice stampato sul documento e quello contenuto nel dischetto.

Qualora l'atto di aggiornamento risulti incompleto deve essere restituito all'utente, senza eseguire l'operazione di protocollazione, affinché lo stesso apporti le necessarie integrazioni. In ogni caso sarà fornita all'utente la necessaria assistenza per rimuovere le cause di errore.

Superato il controllo preliminare concernente la completezza dell'atto, l'operatore effettua i seguenti ulteriori riscontri su:

- la coerenza delle intestazioni;
- la leggibilità delle immagini raster o vettoriali;

¹ La procedura Docfa tecnico consente di verificare l'esatta individuazione dei poligoni che sono posti alla base del calcolo delle superfici, possibilità al momento non consentita dalla procedura Docfa Ufficio.



- la presenza di errori formali riguardanti:
 - la corretta attribuzione degli identificativi, della zona censuaria e della eventuale sezione urbana per il foglio trattato, corrispondenti a quelli desumibili dalla banca dati o indicati nell'allegato tipo mappale se si tratta di un nuovo accatastamento;
 - l'esatta descrizione dei poligoni per il calcolo delle superfici, in conformità a quanto disposto dal D.P.R. n.138/1998 e a quanto indicato nell'allegato tecnico alla circolare 9T/2001;
 - la corretta indicazione della scala di rappresentazione;
 - la presenza del simbolo di orientamento;
 - l'indicazione dell'altezza dei vani;
 - l'indicazione del vano "cucina" e della destinazione dei locali "accessori" (bagno, ripostiglio, cantina, come previsto dalle istruzioni);
 - la corretta indicazione dei piani;
 - la corretta rappresentazione delle corti esclusive senza, cioè, interruzione delle linee di confine e quindi della loro estensione;
 - l'utilizzo di un'unica scala di rappresentazione all'interno di una singola scheda; (si veda quanto indicato alla pag 12 della circ. 9T/2001).
 - l'impropria rappresentazione nella planimetria di retinature, arredi, di elementi architettonici o informazioni; (es. non devono essere indicati i nominativi dei confinanti, bensì i numeri di mappa e/o le diciture "altra u.i.u.");
 - la corretta redazione dell'elaborato planimetrico e/o dell'elenco subalterni nei casi in cui è obbligatoria la presentazione;
 - la corretta indicazione della causale di dichiarazione di variazione e l'utilizzo, per quanto possibile, delle causali già codificate (si veda a tale proposito quanto indicato alla pag 10 della circ. 9T/2001);
 - la presenza in banca dati dell'unità immobiliare in trattazione, nei casi di dichiarazione di variazione, in uno stadio coerente con la proposta di aggiornamento.

2. CONTROLLI NEL MERITO DI TIPO "A TAPPETO"

Gli Uffici provinciali, in relazione alla propria autonoma organizzazione e potenzialità operativa debbono controllare, in back-office, tutte le pratiche DOCFA in ingresso, convalidando o



rettificando la rendita, sia essa originata da classamento automatico che da proposta del professionista.

E' evidente che occorre dedicare una specifica attenzione alle pratiche concernenti:

- a) unità immobiliari ascrivibili nelle categorie speciali D e particolari E, aventi consistenza superiore a soglie predeterminate;
- b) unità immobiliari ascrivibili nelle categorie ordinarie, in relazione alle specificità della consistenza, del classamento o dell'ubicazione ovvero quando si registrano rilevanti difformità tra il classamento proposto e quello automatico;
- c) unità immobiliari oggetto di dichiarazione di variazione per diversa distribuzione interna, ovvero per ristrutturazione parziale o totale o di destinazione d'uso, alle quali è stato proposto un classamento e/o una rendita inferiore a quella precedentemente in atti;
- d) unità immobiliari per le quali viene proposta l'iscrizione in catasto in categorie e classi a più bassa redditività ovvero temporaneamente esenti da attribuzione di rendita (fabbricati in corso di costruzione, definizione o collabenti).

Il Direttore dell'Ufficio con apposito provvedimento definisce l'organizzazione dell'intera attività di controllo e validazione delle rendite: responsabile/i dell'intera attività, operatori, funzioni (front-office e back-office).

Deve altresì stabilire i limiti qualitativi e quantitativi atti all'individuazione delle unità immobiliari ricadenti nelle fattispecie elencate ai precedenti punti a), b), c), d), da sottoporre preventivamente all'approvazione del Direttore Regionale.

Tutti i documenti in ingresso devono essere oggetto di verifica anche per quanto concerne la congruità della rendita proposta o rettificata, oltre che con la firma del tecnico che ha effettuato la verifica, anche dal responsabile dell'attività.

3. CONTROLLI NEL MERITO DI TIPO "A CAMPIONE"

Qualora l'Ufficio, in relazione ad una eventuale insufficiente dotazione di risorse umane, non sia in condizione di effettuare i controlli *a tappeto* su tutta la documentazione in ingresso, deve mettere in atto controlli a campione, con i seguenti criteri casuali e deterministici, con frequenza mensile.

Le verifiche a campione devono essere svolte secondo i seguenti criteri.



Quelle casuali riguardano almeno il 5% di tutti i documenti in ingresso ed almeno dieci documenti per ogni operatore che effettua i controlli preliminari di cui al paragrafo n.1. A tale fine si evidenzia che sono disponibili nel menù "Statistiche Docfa" molteplici funzioni di ausilio per selezionare il campione in esame.

Gli accertamenti di natura deterministica devono invece riguardare tutti gli atti di aggiornamento di cui alle tipologie riportate alle lettere a), b), c), d) nel precedente paragrafo 2. A tale fine, in fase di accettazione, l'operatore provvede a segnalare tra i documenti in ingresso quelli da sottoporre a questo tipo di verifica. Ovviamente tale segnalazione non è vincolante per il responsabile dell'attività cui, in base all'organizzazione interna, è attribuita tale competenza.

Le pratiche così selezionate, dal responsabile dell'attività, sono assegnate ai tecnici per i controlli e gli accertamenti di competenza. Il risultato dei controlli sulle pratiche esaminate deve essere sempre attestato con la firma del tecnico che ha effettuato la verifica e del responsabile dell'attività.

Anche in questo caso il Direttore dell'Ufficio disciplina con apposito provvedimento l'organizzazione dell'intera attività di controllo e validazione delle rendite: operatori, funzioni (front-office e back-office), il/i responsabile/i dell'intera attività e definisce i limiti qualitativi e quantitativi atti all'individuazione delle unità immobiliari ricadenti nelle fattispecie elencate ai precedenti punti a), b), c), d).

4. DISPOSIZIONI GENERALI

Gli accertamenti connessi alla verifica della rendita, in modo del tutto indipendente dal modello dei controlli adottato dall'Ufficio, possono essere effettuati, qualora necessario, anche con l'esame sopralluogo, purchè nei limiti quantitativi pianificati e, compatibilmente, alle risorse finanziarie assegnate per le spese di missione. Queste ultime verifiche, per come premesso, hanno la finalità di accertare la rispondenza delle informazioni contenute nei modelli di dichiarazioni di nuove costruzioni o di variazione e nei relativi elaborati grafici, nonché di acquisire più approfondite conoscenze dei caratteri di zona, di edificio e di unità immobiliare, incidenti sull'attribuzione della rendita.

Si richiamano gli uffici sulla rilevanza ai fini fiscali della tempestività dell'accertamento e delle relative notifiche, in relazione al disposto dell'art. 74 della legge 342/2000.

Si segnala che eventuali irregolarità e discordanze nella redazione, da parte dei professionisti, della documentazione di aggiornamento di cui trattasi, qualora ne ricorrano i presupposti, dovranno



essere segnalate agli ordini o ai colleghi professionali competenti, secondo quanto previsto dall'articolo 13 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650.

E' fatto carico al Direttore dell'Ufficio di attuare ogni forma di controllo utile al riscontro dell'esatto adempimento delle disposizioni di cui alla presente circolare, anche in relazione al modello organizzativo di espletamento delle verifiche adottato, da sottoporre al preliminare assenso della competente Direzione Regionale.

Le Direzioni Regionali, ad integrazione delle presenti disposizioni ed al fine di rendere più efficace l'attività di controllo e di verifica svolta dai dipendenti Uffici provinciali, sono invitate, ove ciò risulti compatibile con le risorse umane disponibili, ad elevare i livelli minimi della percentuale degli atti soggetti alle verifiche a campione.

Gli Uffici provinciali avranno cura di normalizzare il servizio di accettazione front-office, affinché, in relazione ai più estesi controlli formali sui documenti in ingresso, non abbiano a crearsi disservizi in termini di tempi di attesa da parte degli utenti.

Si dispone infine che, a decorrere dal 31 luglio p.v. e con cadenza semestrale, le Direzioni Regionali inoltrino alla scrivente Direzione – Area Servizi Catastali - una scheda di monitoraggio nella quale, oltre a riassumere le eventuali disposizioni di natura qualitativa e quantitativa, rispettivamente sulla tipologia ed entità dei controlli impartite agli Uffici di competenza, sia riportato il numero dei controlli effettivamente eseguiti da ciascuno ufficio, suddiviso per tipologia.

Le Direzioni Regionali, oltre ad accertare la corretta ricezione della presente anche da parte degli uffici dipendenti, vorranno assicurare esatto adempimento.

IL DIRETTORE CENTRALE
F.TO C. CANNAFOGLIA



CIRCOLARE n. 1 / 2006

PROT. n° 326

ENTE EMITTENTE: DC Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare.

OGGETTO: Ulteriori chiarimenti per la corretta attuazione dell'art. 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 - Semplificazioni procedurali per la predisposizione di documenti di aggiornamento Docfa.

DESTINATARI: Direzioni Centrali, Consiglieri, Servizio Ispettivo, Direzioni Regionali e Uffici Provinciali.

DATA DECORRENZA: 3 gennaio 2006

CIRCOLARI DELL'ENTE MODIFICATE/SOSTITUITE: nessuna.

Roma, 3 gennaio 2006

Firmato: Carlo Cannafoglia

N° pagine complessive: 6 + 2 allegati

L'originale cartaceo firmato è archiviato presso l'Ente emittente

1. Premessa

Con circolare n. 10 del 04/08/2005 sono state emanate le prime direttive in merito alle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 336, della legge n. 311/2004, concernente, come è noto, le modalità per l'accertamento delle variazioni dello stato di fatto e nella consistenza degli immobili, non dichiarate in catasto.

In particolare, il predetto documento di prassi ha fornito precise indicazioni circa i criteri da utilizzare per l'individuazione degli interventi edilizi eseguiti sulle unità immobiliari urbane che richiedono, da parte degli attuali titolari di diritti reali sulle stesse, la presentazione di dichiarazioni di aggiornamento tecnico al catasto edilizio urbano.



Al riguardo, sulla scorta dei criteri già delineati con determinazione del Direttore dell'Agenzia del 16 febbraio 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 28/02/2005, è stata fornita una dettagliata elencazione degli interventi edilizi che richiedono l'espletamento degli adempimenti previsti dal citato comma 336.

Nonostante il contributo chiarificatore fornito con la richiamata circolare, sono stati segnalati ulteriori dubbi interpretativi sulla corretta portata del comma 336 in esame, anche in relazione ad iniziative che sarebbero state assunte da parte di alcuni Comuni e che potrebbero ritenersi non del tutto riconducibili nell'ambito di applicabilità dello stesso comma 336 (si fa riferimento, in particolare, a richieste formulate ai titolari dei diritti sugli immobili tendenti a verificare la sussistenza dei presupposti per la eventuale presentazione della dichiarazione in catasto).

La fase di attuazione del comma 336 ha fatto emergere, altresì, l'esigenza di introdurre alcune semplificazioni procedurali per favorire un abbattimento dei costi connessi alla predisposizione di documenti di aggiornamento relativi a dichiarazioni di variazione delle unità immobiliari non censite. Tale necessità si è manifestata anche per effetto delle recenti disposizioni che hanno modificato alcune voci della tabella dei tributi speciali riferibili alle seguenti operazioni catastali:

- mutazione delle caratteristiche intrinseche incidenti sulla rendita ma non sulla consistenza, ovvero sulla rappresentazione grafico-planimetrica dell'unità immobiliare;
- contemporaneo frazionamento (o fusione) di unità immobiliari e contestuale cambio di destinazione d'uso delle u.i. derivate.

2. Individuazione dei casi in cui va predisposto un documento di aggiornamento catastale ai sensi dell'art. 1, comma 336, della legge n. 311/2004

Come è stato in parte accennato nella circolare n. 10 del 2005, occorre preliminarmente ribadire che, a causa delle complessità dell'attuale sistema estimale-catastale, l'elaborazione di istruzioni aventi carattere e valenza generale presenta obiettive difficoltà.



Ed invero, in base alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, nonché alle istruzioni attuative di formazione e conservazione del catasto urbano, i processi di classamento si sono sviluppati a livello locale attraverso la creazione di specifiche scale di corrispondenza tra le caratteristiche intrinseche ed estrinseche - significative ai fini dell'attribuzione della categoria e della classe - di campioni di unità immobiliari tipo, rappresentative di specifici segmenti della realtà immobiliare locale, ed i corrispondenti redditi unitari (tariffe).

Va, inoltre, osservato come, agli effetti di quanto previsto dal comma 336, la tipologia di classamento che si è consolidata nel tempo in ciascun comune o zona censuaria e la sua distribuzione sul territorio, costituiscano – per motivi di uniformità e perequazione – il reale contesto cui riferire, con criteri analogico-comparativi, ogni nuovo classamento, ovvero la revisione di un classamento preesistente.

Per i motivi suddetti, il legislatore, con le previsioni di cui allo stesso comma 336, ha opportunamente correlato la verifica della coerenza dei classamenti riportati negli atti catastali con le situazioni di fatto, non tanto a principi o criteri estimali generali, quanto a circostanze oggettive predeterminate o previamente individuabili (come ad esempio le “intervenute variazioni edilizie” nell'unità immobiliare non denunciate in catasto, cui fa riferimento il medesimo comma 336).

Proprio allo scopo di pervenire ad una obiettiva valutazione della effettiva consistenza e qualità degli interventi effettuati, nonché all'emersione dell'eventuale valore “aggiunto” conseguito dall'immobile censito in catasto, la determinazione direttoriale 16 febbraio 2005 ha individuato gli interventi edilizi significativi ai fini dell'aggiornamento del classamento, facendo riferimento alle definizioni contenute nell'articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

Al fine di consentire una pronta e corretta gestione dei procedimenti accertativi connessi al comma 336 in parola, la presente circolare viene corredata dai seguenti due documenti :



- l'allegato A, contenente le definizioni degli interventi edilizi di cui al citato art. 3 del D.P.R. 380/2001;
- l'allegato B, contenente l'elencazione e la descrizione delle tipologie di interventi che comportano l'obbligo dell'aggiornamento catastale e di quelle che, invece, appaiono ininfluenti a tal fine.

3. Variazioni di unità immobiliari che non comportano la predisposizione di una nuova planimetria.

In alcuni casi, gli interventi edilizi sulle singole unità immobiliari, ovvero sull'edificio in cui le stesse sono ubicate, si concretano nell'introduzione di nuovi impianti tecnologici ovvero in una radicale ristrutturazione con sostituzione degli originari materiali di finitura con altri di maggiore pregio; tali interventi, peraltro, non comportano, di norma, una modificazione della rappresentazione grafica né delle parti comuni, né delle singole unità immobiliari.

Detti interventi, tuttavia, qualora determinino un incremento della redditività delle singole unità immobiliari, impongono l'obbligo di produrre, da parte dei soggetti interessati, un atto di aggiornamento catastale ai sensi del comma 336 in esame.

Affinché possa essere attribuita la nuova rendita alle unità oggetto dei citati peculiari interventi, è necessaria la produzione di un documento Docfa per ogni unità immobiliare interessata; in attesa dell'adeguamento delle attuali procedure, ciascuna dichiarazione dovrà essere corredata, necessariamente, dalla nuova planimetria, ancorché riproduttiva dello stato di fatto graficamente rappresentato anche nella planimetria conservata dall'Ufficio.

In tale ipotesi, al fine di evitare un'inutile aggravio di costi a carico degli interessati, in sede di presentazione del documento di aggiornamento, viene consentita l'allegazione di una copia della planimetria già presente in atti; su detta copia, nello stesso riquadro riportante la rappresentazione grafica dell'unità immobiliare, il professionista dovrà apporre, preliminarmente alla rasterizzazione, la seguente dichiarazione, sottoscritta e datata: *"La presente rappresentazione planimetrica, relativa alla variazione n..... del, è conforme all'attuale stato dei luoghi"*.

Sulla base di detta planimetria verrà eseguita la vettorizzazione dei perimetri dei diversi ambienti al fine del calcolo dei dati metrici.

Nell'ipotesi in cui la variazione comporti anche la necessità di aggiornare l'elaborato planimetrico preesistente (cioè già depositato) o la sua produzione *ex novo* (ad esempio per la rappresentazione delle parti comuni oggetto di variazione, quale la sagoma relativa ad un impianto di ascensore di nuova installazione), il relativo adempimento è a carico del primo soggetto che produce la dichiarazione di variazione catastale nell'ambito dell'edificio.

4. Variazione dell'unità immobiliare per cambio di destinazione d'uso combinata a mutazione della consistenza (frazionamento o fusione).

Come è noto, la circolare n. 9/2001 prevede che la causale "variazione di destinazione" possa essere utilizzata solamente quando l'unità immobiliare viene interamente trasformata nella sua destinazione, senza cioè fondersi e/o dividersi con altre, con l'obbligo di attribuzione di un nuovo subalterno.

La prassi catastale relativa ai casi riguardanti il frazionamento (e/o la fusione) unitamente al cambio di destinazione si è finora articolata nella presentazione di distinte dichiarazioni di variazione, di cui la prima avente ad oggetto la modifica planimetrica - con l'attribuzione alle unità immobiliari derivate della categoria provvisoria F/3, o F/4, ovvero di quella già iscritta in atti - e le successive attribuenti le categorie catastali più confacenti alle nuove destinazioni edilizie.

Nell'ottica di favorire una semplificazione procedurale, nonché di contenere i costi sostenuti dagli utenti, si consente che dette fattispecie dichiarative, qualora le due variazioni avvengano effettivamente in maniera simultanea (frazionamento e cambio di destinazione già realizzati al momento della dichiarazione) possano essere presentate mediante un unico atto di aggiornamento.

A tale scopo dovrà essere indicata la seguente causale di variazione: "ALTRE", unitamente alla declaratoria "FUSIONE CON CAMBIO DI DESTINAZIONE", ovvero "FRAZ. CON CAMBIO DI DESTINAZIONE".



Nel richiamare l'attenzione degli Uffici provinciali ad un puntuale adempimento delle disposizioni impartite con la presente circolare, si raccomanda di supportarne la massima diffusione esterna.

(Fine)

**DEFINIZIONI DEGLI INTERVENTI EDILIZI DI CUI ALL'ART. 3 DEL
D.P.R. 380/2001 RICHIAMATE NELLA DETERMINAZIONE
DIRETTORIALE DEL 16 FEBBRAIO 2005**

- a) «**interventi di manutenzione ordinaria**», gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti¹;
- b) «**interventi di manutenzione straordinaria**», le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso¹;
- c) «**interventi di restauro e di risanamento conservativo**», gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio¹;
- d) «**interventi di ristrutturazione edilizia**», gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

¹ Con riferimento agli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) sono state sottolineate le opere maggiormente significative ai fini della variazione del classamento.

Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica¹;

- e) «**interventi di nuova costruzione**», gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti.

(Fine)

ATTRIBUZIONE DI NUOVO CLASSAMENTO IN RELAZIONE AGLI INTERVENTI EDILIZI RICHIAMATI NELL'ALLEGATO A

Premesso che, in base alle norme ed istruzioni catastali, l'attribuzione di nuovi classamenti viene operata in tutti i casi di nuova costruzione e nelle variazioni del patrimonio esistente concernenti la geometria ovvero i caratteri intrinseci ed estrinseci dell'unità immobiliare, incidenti sulla rendita catastale, si riepilogano e si precisano di seguito gli interventi che di norma comportano l'obbligo di un aggiornamento catastale **(A)** e quelli invece ininfluenti a tal fine **(B)**.

A – TIPOLOGIE DI INTERVENTI INFLUENTI SUL CLASSAMENTO E SULLA RENDITA CATASTALE

A1) – unità immobiliare

- a) le costruzioni di nuove unità immobiliari fuori terra ed interrato;
- b) gli ampliamenti delle unità immobiliari esistenti fuori terra ed interrato, con variazione della sagoma esterna dell'edificio ovvero della costruzione interrata, conseguenti per esempio, a:
 - sopraelevazione con realizzazione di nuovi vani;
 - costruzione di vani in adiacenza;
 - chiusura e trasformazione di un terrazzo in un vano principale o accessorio;
- c) le variazioni di superficie delle unità immobiliari, conseguenti di norma ad interventi di ristrutturazione edilizia o manutenzione straordinaria, senza variazione della sagoma esterna dell'edificio ovvero della costruzione interrata.

Esempi:

- frazionamento di una unità immobiliare con generazione di due o più unità;



- fusione di due o più unità immobiliari;
 - modifica del perimetro di due unità contigue, a seguito del trasferimento di uno o più vani da un'unità all'altra;
 - ampliamento della superficie di un'unità immobiliare determinata dalla creazione di solai o soppalchi praticabili all'interno della volumetria della u.i. medesima;
- d) le variazioni interne alle unità immobiliari, con ridistribuzione e modificazione del numero dei vani principali e/o accessori;
- e) le variazioni di destinazione d'uso delle unità immobiliari;
- f) gli interventi di riqualificazione delle unità immobiliari, comportanti la realizzazione o l'integrazione di servizi igienici;
- g) altri interventi significativi di riqualificazione delle unità immobiliari (installazione o integrazione degli impianti, miglioramento delle finiture, ecc....).

A2) – Fabbricato

- a) fabbricati che hanno perso i requisiti della ruralità;
- b) fabbricati, aventi un numero di piani superiore a 2, ove è stato installato uno o più ascensori;
- c) fabbricati sui quali sono stati operati degli interventi di riqualificazione sulle parti comuni, sugli impianti tecnologici, ecc....

B - TIPOLOGIE DI INTERVENTI EDILIZI DI NORMA ININFLUENTI SUL CLASSAMENTO E SULLA RENDITA CATASTALE

- a) gli interventi edilizi che riguardano opere conservative di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a reintegrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- b) le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi

- tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
- c) gli interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo¹;
 - d) gli interventi di adeguamento degli impianti tecnologici alle normative tecniche e di sicurezza, di riparazione e rinnovo di impianti esistenti, di consolidamento e conservazione degli elementi edilizi strutturali.

I casi più complessi da valutare sono quelli indicati ai punti A1,f), A1,g) ed A2,c).

Per quanto concerne la prima tipologia di intervento - per esempio, la trasformazione di un servizio igienico con solo WC in un servizio completo di bagno o doccia nell'ambito di una unità immobiliare -, la stessa potrebbe comportare un diverso classamento e quindi l'obbligo di dichiarazione in catasto, nel caso in cui l'unità esaminata sia all'attualità censita in una categoria di bassa qualificazione (A4/A5), ma non nell'ipotesi in cui si tratti di categorie più qualificate provviste ordinariamente già di uno o più servizi igienici completi.

Lo stesso criterio informativo può essere adottato per gli interventi di riqualificazione nell'ambito di un'unità immobiliare ovvero di un fabbricato, per i quali necessita una valutazione specifica.

Attese le difficoltà di procedere ad una rappresentazione completa ed esaustiva della casistica in astratto ipotizzabile, nonché, soprattutto, di valutare le fattispecie sopra richiamate, con la determinazione direttoriale 16 febbraio 2005 è stato individuato, quale **indicatore sintetico e parametro di riferimento**, una soglia incrementale del valore (e quindi anche della redditività) dell'unità immobiliare, eventualmente derivante dall'intervenuta variazione, in misura non inferiore al 15%: soglia - com'è noto - corrispondente alla variazione di una classe catastale.

La valutazione di detto indicatore, piuttosto agevole per un interlocutore esperto di settore, quale il tecnico comunale - investito dal legislatore degli

¹ Tale fattispecie, qualora gli interventi siano assimilabili a quelli di riqualificazione indicati ai punti A1 d) , A1 e), A1 f), A1 g), ed A2 c), potrebbe rientrare nei casi per i quali è richiesto l'aggiornamento catastale. In considerazione della difficoltà connesse alla corretta qualificazione dell'intervento, appare comunque consigliabile una specifica valutazione da parte di un tecnico professionista ovvero degli uffici competenti.

accertamenti necessari e delle eventuali notifiche al proprietario - si rivela invece particolarmente difficile e complessa per il comune cittadino.

Per questi motivi si ritiene opportuno suggerire ai Comuni di non includere negli inviti bonari, tra le fattispecie che comportano l'obbligo di aggiornamento catastale, i casi sopra richiamati, ma di limitarsi a raccomandare, per gli stessi casi, l'esigenza di procedere ad un esame più approfondito della fattispecie con l'ausilio di un tecnico, ovvero avvalendosi dell'assistenza dello sportello comunale, ove istituito.

Di contro, in fase istruttoria, ai fini delle notifiche ai proprietari degli adempimenti di legge, la stretta collaborazione tra Catasto e Comune può rilevarsi particolarmente utile e proficua proprio per la valutazione dei casi che presentano maggiore difficoltà, soprattutto al fine di evitare comunicazioni erronee, che possano procurare inutili disagi al cittadino, nonché impropri utilizzi delle già carenti risorse disponibili presso gli Uffici provinciali.

(Fine)

CIRCOLARE N. 4/2007

PROT. n° 30427

ENTE EMITTENTE: Direzione dell'Agenzia

OGGETTO: Articolo 2, commi 40 e seguenti, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 – Accertamento in catasto delle unità immobiliari urbane censite nelle categorie particolari E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 – Censimento delle porzioni di tali unità immobiliari destinate ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato, ovvero ad usi diversi, già iscritte negli atti del catasto.

DESTINATARI: Direzioni Centrali, Direzioni Regionali, Uffici Provinciali

RIFERIMENTO: Circolare n. 4 del 16 maggio 2006

Roma, 13 aprile 2007

FIRMATO: Mario Picardi

N. pagine complessive: 13 + allegato - L'originale cartaceo firmato è archiviato presso l'Ente emittente.

1. Premessa

L'articolo 2, commi 40 e seguenti, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 – come è noto - ha dettato norme in materia di classificazione degli immobili ed in particolare delle unità immobiliari polifunzionali censite nelle categorie catastali del “Gruppo E”, con l'esclusione delle categorie E/7 ed E/8. In ottemperanza al citato decreto, con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia, emanato in data 2 gennaio 2007, sono state precisate le modalità tecniche attuative nonché le procedure relative agli adempimenti di parte e, per i casi di inadempienza, alle attività di competenza dell'Ufficio.

Più in particolare il comma 40 dell'articolo sopra citato dispone che *“Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale o reddituale”*.

Il comma 41 del medesimo art. 2 stabilisce che *“Le unità immobiliari che per effetto del criterio stabilito nel comma 40 richiedono una revisione della qualificazione e quindi della rendita devono essere dichiarate in catasto da parte dei soggetti intestatari, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di inottemperanza, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701; in tale caso si applica la sanzione...”*.

In considerazione delle importanti conseguenze di carattere operativo e fiscale che le nuove norme implicano - anche per l'elevato numero di compendi ed unità immobiliari che rientrano nel campo di applicabilità delle norme stesse - con il presente documento di prassi si ritiene opportuno definire più in dettaglio alcuni aspetti peculiari introdotti dal DL n. 262/2006, al fine di garantire la corretta interpretazione delle disposizioni in argomento e l'omogeneità delle procedure da adottare sull'intero territorio nazionale.

2. L'ambito di applicazione delle disposizioni introdotte dall'art. 2, commi 40 e seguenti, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262.

In linea preliminare e generale, è da osservare che l'intervento del legislatore prodotto con il DL n. 262/2006 si correla con la preesistente disciplina che regola l'ordinamento del catasto, attraverso un univoco indirizzo circa le modalità di accatastamento di questo particolare segmento immobiliare, che incide sulla prassi operativa pregressa, garantendone l'uniforme applicazione da parte degli operatori.

Al riguardo giova ricordare come, per le stesse finalità, con la circolare n. 4 del 16 maggio 2006 - *Modalità di individuazione e classamento delle unità immobiliari censibili nei gruppi speciali D ed E* - erano stati già anticipati indirizzi tecnici e procedurali concernenti unità immobiliari a destinazione particolare:

- a) di tipo complesso, in quanto comprendenti diverse attività (ad esempio: fiere, stazioni di trasporto terrestri dove sono normalmente presenti oltre al servizio di trasporto, zone ad uso commerciale, ad ufficio, ecc.);
- b) di tipo semplice (ad esempio: chiosco per la vendita di prodotti artigianali o alimentari tipici del luogo, edicola per la rivendita di giornali e riviste, impianti di erogazione di carburante quando circoscritti alla sola "Area OIL", coincidente, di massima, con il settore adibito alla sola vendita di carburanti o lubrificanti).

In particolare con la richiamata circolare, la corretta individuazione delle diverse unità costitutive dei compendi immobiliari complessi, di cui al sub a), veniva ricondotta alla stessa nozione di "unità immobiliare", così come definita nella normativa catastale e sinteticamente identificata nel "minimo perimetro immobiliare, caratterizzato da autonomia funzionale e reddituale". Da questa definizione del modello base del catasto fabbricati discendeva pertanto un chiaro ed unitario indirizzo comportamentale, espresso dalla necessità di articolare ovvero scorporare dai suddetti compendi ogni immobile o porzione di immobile rispondente alla nozione sopra richiamata, rispettivamente nei casi di nuova costruzione o variazione, ovvero di unità già censite.

Orbene questo indirizzo ha trovato conferma nella norma primaria. Invero detta norma disciplina in modo esplicito il classamento delle unità immobiliari censite nelle categorie del gruppo E, escludendo peraltro le categorie E/7 ed E/8. Il requisito di uniformità dei criteri di inventariazione ed accertamento del patrimonio immobiliare nelle diverse categorie catastali, pregiudiziale per soddisfare la missione istituzionale del catasto di costituire un equo sistema di riferimento per l'imposizione immobiliare, implica comunque una coerente estensione del suddetto indirizzo anche alle unità immobiliari oggetto di censimento futuro.

Per quanto concerne, invece, la seconda tipologia di unità immobiliari, definite semplici, di cui al sub b), con la citata circolare sono stati approfonditi diversi profili di prassi fino allora adottati, e forniti indirizzi per una parziale rivisitazione delle modalità di classamento, in ragione soprattutto delle profonde innovazioni in campo tecnologico e tipologico, oltre che del contesto urbanistico e socio-economico, manifestatesi nel cinquantennio trascorso dall'epoca di formazione ed entrata in conservazione del catasto edilizio urbano. In particolare per alcune categorie immobiliari (quali le tipologie di tipo

“semplice” oggetto di esemplificazione), si sono registrati rilevanti processi, sia di standardizzazione tipologica e strutturale, che di diffusione sul territorio, tali da annullare proprio quei caratteri di “singolarità e particolarità” – specifici delle unità da censire nella categoria del gruppo E – che gli stessi presentavano originariamente, e da giustificare conseguentemente la loro inventariazione in una categoria ordinaria.

In relazione a quanto rappresentato, appare chiaro che il primo insieme di immobili rientra specificamente nell'ambito di applicazione delle disposizioni introdotte dall'art. 2, commi 40 e seguenti, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262. Da ciò discende anche che gli adempimenti previsti dovranno essere svolti con le modalità e nei termini indicati nelle disposizioni sopra richiamate per il primo ambito tipologico definito “complesso”, mentre quelli relativi alle tipologie di immobili del secondo ambito definito “semplice” (tra i quali, in particolare, quelli indicati alla lettera a) del punto 3.1.3 della già citata circolare n. 4/2006) - rientrando negli obiettivi di miglioramento e razionalizzazione del sistema catastale - saranno attivati, in coerenza con gli indirizzi forniti dalla stessa circolare n. 4/2006, sulla base della pianificazione delle attività ordinarie dell'Agenzia, anche connesse all'attuazione dei processi di iniziativa degli enti locali (in particolare: art. 1, comma 336, della legge n. 311/2004).

E' appena il caso di evidenziare che per entrambi i suddetti insiemi le unità immobiliari di nuova costruzione ovvero oggetto di denuncia di variazione saranno definite ed accertate nell'ambito delle attività correnti, sulla base degli indirizzi sopra richiamati. Al suddetto contesto interpretativo devono intendersi riferiti anche i contenuti esplicativi dell'art. 1 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 2 gennaio 2007, rappresentati al punto 1, lett. d), dell'allegato A dello stesso Provvedimento.

3. L'impatto sulla prassi catastale

Per quanto già specificato, il dettato letterale del citato art. 2, comma 40, si applica sia alle porzioni di immobili, sia ad interi immobili ricompresi all'interno di compendi.

Al riguardo, l'art. 1, comma 1, del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio del 02.01.2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 09.01.2007, stabilisce che *“gli immobili o loro porzioni destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato, ovvero ad usi diversi, ricompresi nell'ambito di unità immobiliari già iscritte nelle*

categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9, ovvero oggetto di dichiarazione di variazione o di nuova costruzione, sono censiti in catasto come unità immobiliari autonome in altra appropriata categoria di un diverso gruppo, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale”.

Per un corretto censimento delle unità immobiliari di tipo “complesso” è pregiudiziale quindi verificare se le porzioni di fabbricato, eventualmente presenti e da stralciare dall'unità originaria, presentino o meno i caratteri essenziali dell'unità immobiliare stabiliti dall'art. 2, comma 1, del decreto del ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, laddove prevede che *“l'unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, ... che, ... presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale”*. Ove non si riscontrasse tale autonomia, l'unità originaria non può essere scissa in più unità immobiliari (autonome), ma è censita nella categoria catastale più pertinente in relazione alla destinazione d'uso prevalente.

Il comma 2 del medesimo articolo definisce anche la locuzione *“usi diversi”*, stabilendo che si intende, per essi, ogni altra utilizzazione, anche se diversa da quelle commerciale, industriale ed ufficio privato *“...non strettamente strumentale all'esercizio della destinazione funzionale dell'unità immobiliare principale, censita in una categoria del gruppo E”*.

L'art. 3, comma 1, del citato Provvedimento stabilisce, inoltre, in relazione agli adempimenti di parte, che *“entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, cioè entro il 3 luglio 2007, i soggetti titolari di diritti reali devono dichiarare come autonome unità immobiliari gli immobili o loro porzioni destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato, ovvero ad usi diversi, ricompresi nell'ambito di unità immobiliari già iscritte nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9”*.

Le disposizioni in oggetto, come già evidenziato, confermano le direttive precedentemente emanate per l'individuazione delle unità immobiliari costituenti articolati compendi immobiliari polifunzionali e per il loro corretto classamento nelle categorie speciali e particolari ovvero ordinarie. In particolare trovano ancora piena attuazione le direttive comprese nella richiamata circolare n. 4 del 16.5.2006 in tema di accertamento nelle categorie del gruppo E.

4. Direttive per il classamento nelle categorie del gruppo E

Relativamente alle tipologie di immobile da censire nel gruppo E è necessario fare riferimento al comma 2 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142. Detto comma riporta: *“Parimenti non si classificano le unità immobiliari che, per la singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi, quali stazioni per servizi di trasporto terrestri e di navigazione interna, marittimi ed aerei, fortificazioni, fari, fabbricati destinati all'esercizio pubblico del culto, costruzioni mortuarie, e simili”*.

Del pari, appare utile riferirsi alle declaratorie associate a ciascuna delle categorie, oggetto di esame, con direttive di prassi (istruzione II del 24.05.1942 della ex Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali), qui di seguito riportate:

- *E/1 - Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei;*
- *E/2 - Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio;*
- *E/3 - Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche;*
- *E/4 - Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche;*
- *E/5 - Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze;*
- *E/6 - Fari, semafori, torri per rendere d'uso pubblico l'orologio comunale;*
- *E/9 - Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E.*

Da quanto sopra emerge con chiara evidenza come alcune tipologie immobiliari (quali ad esempio le edicole) sono state inserite nell'ambito delle categorie del gruppo E solo in forza di direttive di prassi, integrando in tale modo le tipologie specificatamente previste dalla normativa, in relazione ai caratteri peculiari nelle stesse riscontrabili con riferimento al periodo di formazione del catasto, e che rendevano di norma critica la loro articolazione in classi.

Nell'ambito delle tipologie immobiliari per le quali la normativa prevede il censimento nelle categorie del gruppo E è necessario andare a discriminare le porzioni immobiliari delle unità complesse che possono conservare il censimento originario, rispetto a quelle che necessariamente richiedono un nuovo accatastamento, con censimento nella categoria catastale pertinente con l'uso effettivo e con le caratteristiche intrinseche ed estrinseche.

Nel precedente paragrafo è stato menzionato il comma 2 dell'art. 1 del Provvedimento del 02.01.2007, nel quale è evidenziato come la locuzione *“usi diversi”* deve intendersi ogni altra utilizzazione *“... non strettamente strumentale all'esercizio della destinazione funzionale censita in una categoria del gruppo E”*. In sostanza, vanno distinte, ai fini del mantenimento degli immobili nel gruppo E, non le destinazioni semplicemente strumentali all'esercizio delle attività censite nel medesimo gruppo, ma soltanto quelle *“strettamente”* strumentali.

Ad esempio, con specifico riferimento alle *“stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei”* (categoria E/1), che rappresenta il caso tipico più complesso, occorre individuare quali attività siano strettamente funzionali alle destinazioni catastali menzionate, al fine di ricomprendere nella stessa categoria E/1 solo quegli immobili o loro porzioni ospitanti tali attività.

Ricadono senz'altro in tale ambito i fabbricati o locali utilizzati dai viaggiatori e dal personale adibito al servizio di trasporto, come le biglietterie, le sale d'attesa, le sale di controllo del traffico, i servizi igienici ad uso dei viaggiatori o del personale, le aree occupate dai binari (ovvero da piste aeroportuali o moli marittimi) e dalle banchine destinate al servizio pubblico, ivi comprese quelle adibite alla movimentazione delle merci, i parcheggi siti all'interno del perimetro della stazione fruibili dal personale dipendente, le aree di rispetto o adibite alla sosta dei veicoli di trasporto asserviti alla stazione, i locali utilizzati per il pronto soccorso, quelli adibiti a deposito bagagli, nonché i locali, di limitata consistenza, destinati ai servizi d'ordine e sicurezza, allorché collocati nei fabbricati ospitanti la stazione.

Costituiscono altresì cespiti unico con la *“stazione”*, strettamente funzionali alla gestione della infrastruttura del trasporto, le torri di controllo, i magazzini e le aree per il deposito temporaneo delle merci, le aree o officine destinate alla manutenzione ordinaria dei mezzi di trasporto, gli impianti di trasformazione e produzione di energia elettrica, necessari ad assicurare la continuità nella funzionalità della stazione, gli impianti di stoccaggio e distribuzione di carburanti finalizzati al servizio di trasporto nell'ambito della stazione ed ogni altro spazio o locale indispensabile all'esercizio del pubblico trasporto.

Di contro, costituiscono unità immobiliari autonome, censibili nelle categorie ordinarie o speciali, le abitazioni e foresterie, i locali ospitanti bar o ristoranti, le rivendite di giornali

e di tabacchi, i locali adibiti a vendita o esposizione di qualsiasi altra merce, i centri commerciali, gli alberghi, gli ostelli e gli uffici pubblici o privati. Vengono altresì considerate unità immobiliari autonome, le caserme per gli organi addetti alla vigilanza e alla sicurezza se ospitati in specifici fabbricati, gli hangar ed i capannoni per la costruzione e/o manutenzione straordinaria periodica dei veicoli, le autorimesse e le aree di parcheggio appositamente realizzate ed altre destinazioni autonome rispetto ai servizi di pubblico trasporto.

Riguardo agli immobili ospitanti in particolare gli impianti per l'erogazione di carburante, si ricorda altresì come sia il Dipartimento del Territorio del Ministero delle Finanze sia l'Agenzia del territorio, per ultimo con la più volte citata circolare n. 4/2006, abbiano già emanato direttive mirate a delimitare ciascuna unità immobiliare, allorché nei compendi immobiliari ospitanti i citati impianti di erogazione siano presenti destinazioni complementari, come autofficine, ristoranti, bar. Nelle citate direttive sono state ritenute corrette le modalità di accatastamento volte all'individuazione, nell'ambito di detti compendi, di ciascuna componente produttiva e delle rispettive porzioni immobiliari dotate di autonomia funzionale e reddituale. Coerentemente con tale indirizzo è stato evidenziato come quegli immobili, o porzioni di essi, adibiti ad autofficina o autolavaggio chiuso, con idonee attrezzature e relativa area asservita, fossero censibili nella categoria C/3; mentre i locali ospitanti bar, tavole calde o ristoranti, e quelli utilizzati per la rivendita di articoli vari, con le relative porzioni di area asservita, nella categoria D/8, ovvero C/1, in relazione alle loro caratteristiche e al parametro dimensionale.

L'allegato alla presente circolare riporta utili linee guida per il classamento delle unità immobiliari nelle categorie del gruppo E, nonché per consentire una più completa disamina delle fattispecie interessate dall'ambito di applicazione della norma in oggetto. L'applicazione di detti criteri è, tuttavia, da coordinarsi, per la sua progressività temporale, con quanto espressamente previsto dalla presente circolare, in particolare al paragrafo 2, per le tipologie di immobili dell'ambito definito "semplice".

In ultimo, ma non per importanza, si vuole evidenziare la piena autonomia della normativa catastale in tema di censimento rispetto a quella edilizio-urbanistica o di altro settore (quali quella in materia di antinfortunistica, sicurezza, trasporto aereo, ferroviario

e navale). La richiamata autonomia catastale è applicabile anche con riferimento ai criteri di strumentalità da utilizzare per l'individuazione delle destinazioni immobiliari che continuano ad essere compatibili con le categorie catastali ascrivibili al "gruppo E" e che potrebbero essere definite da altre normative di riferimento (quali ad esempio per appurare la strumentalità per fini diversi da quelli catastali). Pertanto, le direttive emanate con la presente circolare, hanno rilevanza esclusivamente in materia catastale.

5. Adempimenti dei soggetti titolari di fabbricati o porzioni di fabbricati di unità immobiliari "complesse", per i quali sono venuti meno i requisiti per il censimento in una categoria del gruppo E

Per le unità immobiliari, per le quali sono venuti meno i requisiti per il censimento in una categoria del gruppo E, in base all'intervento normativo in commento, entro la data del 3 luglio 2007 devono essere presentate in catasto le dichiarazioni di variazione.

E' appena il caso di ricordare che il decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, all'art. 3, comma 2, stabilisce: *"Sono considerate unità immobiliari anche le costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite, nonché gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo, purché risultino verificate le condizioni funzionali e reddituali di cui al comma 1. Del pari sono considerate unità immobiliari i manufatti prefabbricati ancorché semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale"*.

Relativamente alle dichiarazioni in catasto delle unità immobiliari, oggetto dell'intervento del legislatore, non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 28 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, purché i relativi obblighi siano espletati entro il 3 luglio 2007.

Qualora il soggetto obbligato alla dichiarazione in catasto non provveda, entro il termine indicato, l'Ufficio provinciale competente procede ad esercitare l'attività di surroga con le modalità operative indicate nel successivo paragrafo 7.

6. Modalità di dichiarazione e accertamento

Le tipologie immobiliari, che saranno oggetto di revisione dell'attuale classamento o di nuovo censimento, sulla base degli indirizzi normativi o amministrativi richiamati in precedenza (paragrafo 2), a volte presentano una scarsa rilevanza censuaria soprattutto in ragione della modesta superficie. Al riguardo appare utile richiamare le modalità semplificate di dichiarazione di variazione dello stato dei luoghi, così come stabilito dall'art. 6 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28.

Nel documento di aggiornamento catastale dovrà essere specificamente indicata, nell'apposita casella del modello unico informatico Docfa, predisposto per la trasmissione telematica, ovvero nel modello cartaceo presentato in modalità tradizionale presso la sede dell'Ufficio provinciale competente, la tipologia della dichiarazione mediante la locuzione "Stralcio da categoria E – comma 40 art. 2 DL 262/06". Nelle more dell'adeguamento della procedura informatica il professionista provvederà ad inserire nella relazione tecnica similare locuzione.

Per quanto concerne, infine, l'attribuzione della rendita alle unità immobiliari in esame, è evidente che l'accertamento a cura del tecnico di parte, della redditività - e quindi la verifica della stessa da parte del tecnico dell'Ufficio - deve tenere in debito conto elementi, quali le particolari caratteristiche ubicazionali degli immobili (a volte siti al di fuori dei centri abitati), nonché quelle tipologiche (spesso costituite da strutture prefabbricate) e dimensionali. E' appena il caso di sottolineare che la determinazione della rendita di tali immobili dipende in modo diretto da:

- le caratteristiche ubicazionali con riferimento al collocamento del manufatto rispetto al centro abitato (interno od esterno); nel caso di collocamento nello stesso centro abitato, occorre far riferimento alla zona, individuandola fra quelle periferiche, di espansione urbanistica o di interesse turistico;
- le caratteristiche tipologiche delle strutture: prefabbricate, cemento armato, muratura continua, ecc;
- le caratteristiche dimensionali e geometriche che influenzano la redditività unitaria anche con riferimento al potenziale utilizzo.

7. Attività connesse alle azioni di surroga

Come rappresentato nel provvedimento emanato in data 2 gennaio 2007 dalla scrivente, questa Agenzia sta procedendo all'inoltro ai Comuni degli elenchi di immobili censiti nelle categorie E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9, secondo la loro ubicazione territoriale. Tale inoltro è effettuato affinché gli stessi Enti locali possano produrre una verifica di coerenza dell'attuale classamento, rispetto alle effettive destinazioni d'uso, riscontrabili in ciascuno degli immobili iscritti nelle categorie in esame, sulla base dell'univoco indirizzo fornito dal legislatore con il DL n. 262/2006.

I riscontri prodotti dai Comuni potranno quindi, successivamente alla scadenza del 3 luglio 2007, essere di ausilio ai medesimi Enti per contestare le inadempienze ai soggetti interessati e conseguentemente attivare le procedure dell'art. 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le verifiche prodotte in sede locale possono essere di supporto agli Uffici provinciali di questa Agenzia, per la verifica dei presupposti riguardanti gli adempimenti richiamati dall'art. 2, commi 40 e 41, del DL n. 262/2006.

Sul medesimo tema, il richiamato Provvedimento direttoriale del 2 gennaio 2007 stabilisce che, decorsi nove mesi dalla data di entrata in vigore del più volte citato DL 262/2006, gli Uffici provinciali, preliminarmente all'espletamento delle attività di surroga, devono verificare le eventuali azioni intraprese dai Comuni ai sensi dell'art. 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ciò al fine di coordinare le modalità relative agli adempimenti di surroga.

Esperita tale verifica, l'Ufficio procede nelle attività richiamate dalle circolari n. 10 del 4.8.2005 e n. 1 del 3.1.2006. Di contro, qualora gli Enti locali non avessero emanato alcun provvedimento di contestazione ai contribuenti, ciascun Ufficio interessato, compatibilmente con le risorse disponibili e le direttive programmatiche che lo riguardano, inoltra uno specifico avviso di sopralluogo al soggetto obbligato alla dichiarazione in catasto, contestando fra l'altro, l'inosservanza all'adempimento previsto dalla legge. Nella scelta dell'individuazione del soggetto destinatario possono essere espletate opportune verifiche, affinché lo stesso venga individuato fra quelli richiamati nell'art. 3 del regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 652, obbligati alla dichiarazione,

possibilmente individuandolo con quello che ha la gestione del bene. Per tale finalità gli Enti locali, con l'ausilio dei loro archivi informativi, potranno dare un incisivo contributo.

Sulla questione, pare altresì utile rammentare che, per gli immobili costruiti nelle aree di proprietà demaniale dal concessionario, l'obbligo della dichiarazione catastale è a carico dello stesso concessionario, pertanto a quest'ultimo soggetto è da inoltrare l'atto che accerta l'inadempienza dell'accatastamento.

Conformemente a quanto già stabilito con la circolare n. 10 del 4 agosto 2005, il Direttore dell'Ufficio procede nell'attività di surroga affidando l'incarico alle proprie strutture tecnico-operative.

Allo scopo di evitare un inutile dispendio di risorse, le strutture incaricate avranno cura di acquisire gli elementi probanti, circa la verifica dei presupposti previsti dalla legge, attivando, ove del caso, specifico sopralluogo esterno. Successivamente alla positiva verifica di tali presupposti, le strutture interessate provvedono all'inoltro dell'avviso di sopralluogo, da effettuarsi con congruo anticipo rispetto alla data stabilita, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Riguardo agli adempimenti da espletare ed ai contenuti del richiamato avviso, che deve riportare, come sopra rappresentato, anche la contestazione dell'inadempimento, si rimanda alle disposizioni impartite con la richiamata circolare n. 10/2005.

8. Conclusioni

L'indirizzo del legislatore, sostanzialmente, è mirato a razionalizzare ed omogeneizzare il sistema di inventariazione ed accertamento delle unità immobiliari appartenenti al gruppo E (con l'esclusione delle categorie E/7 ed E/8), intervenendo specificamente sui compendi immobiliari polifunzionali, ove in base a prassi pregresse, correlate anche al diverso contesto socio-economico, tipologico e tecnologico, risultano spesso aggregati all'unità immobiliare rappresentativa della destinazione principale, anche immobili o loro porzioni aventi funzioni meramente collaterali (di carattere commerciale, terziario o diverso) ed autonome redditività. La norma in commento rientra infatti nel quadro delle disposizioni previste dalle ultime leggi finanziarie e da alcuni provvedimenti collegati, al fine di migliorare l'equità del sistema catastale.

Pare utile ribadire in questa sede che le disposizioni riportate nella normativa in oggetto non possono che influire sulla prassi catastale. Restano quindi ferme tutte quelle disposizioni regolamentari ed amministrative che fissano determinati criteri e parametri di servizio (di tutela della sicurezza e del comfort dei passeggeri), anche nel rispetto delle direttive impartite da Organi di rilievo internazionale e recepite nell'ordinamento interno.

In considerazione della particolarità delle argomentazioni fin qui esposte, si invitano gli Uffici provinciali a dare la massima diffusione del contenuto della presente circolare alle Categorie professionali e alle Associazioni di rappresentanza degli esercenti delle attività interessate dalla norma legislativa in oggetto. Non appare superfluo sensibilizzare gli Uffici stessi affinché prestino la massima collaborazione a tutti i soggetti comunque coinvolti nelle procedure introdotte dalle disposizioni oggetto della presente circolare.

Gli Uffici Provinciali sono invitati ad adottare nelle procedure di prassi le disposizioni impartite con la presente circolare e le Direzioni Regionali a verificarne la loro puntuale applicazione.

LINEE GUIDA PER IL CLASSAMENTO DELLE UNITA' IMMOBILIARI CENSIBILI NELLE CATEGORIE DEL "GRUPPO E" E PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI IMMOBILI O DELLE LORO PORZIONI A DIVERSA DESTINAZIONE FUNZIONALE

Anche in relazione agli indirizzi procedurali previsti dall'art. 2, comma 40, del DL 262/06, convertito con modificazioni nella legge n. 286/06, si riepilogano le destinazioni del quadro di qualificazione nazionale delle categorie del GRUPPO E, evidenziando che per l'attribuzione di una delle categorie particolari, occorre fare riferimento oltre alla "singolarità" delle destinazioni e delle caratteristiche tipologiche, costruttive e dimensionali degli immobili, anche alla destinazione d'uso dell'intera unità immobiliare o delle singole porzioni a medesima utilizzazione, la quale deve essere diversa da commerciale, industriale, uffici privati ed usi diversi da quelli di un pubblico servizio.

E/1- Stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei

Gli immobili della fattispecie destinati al soddisfacimento del pubblico trasporto, compresi gli impianti fissi e le aree connesse, ancorché di natura demaniale si accertano:

a) per la parte strettamente funzionale al pubblico trasporto, come **unica unità immobiliare**, da censire nella categoria E/1 e comprendente di norma:

- i fabbricati o i locali viaggiatori (compresi biglietterie, sale di attesa e di imbarco, locali adibiti ad uffici a diretto servizio di gestione della stazione);
- servizi igienici ad uso libero dei viaggiatori;
- spazi sosta veicoli adibiti al servizio pubblico;
- parcheggi auto ad uso del personale dipendente, siti all'interno del perimetro della stazione;
- aree occupate dai binari, dalle piste aeroportuali e dalle banchine destinate al servizio pubblico;
- magazzini ed aree per il deposito temporaneo e la movimentazione delle merci;
- aree o officine, destinate alla manutenzione dei mezzi di trasporto;
- impianti di produzione e trasformazione dell'energia elettrica, purché la prevalenza della potenza prodotta sia destinata alla stazione;
- impianti di stoccaggio e distribuzione del carburante finalizzati al servizio di trasporto nell'ambito della stazione;
- aree di rispetto e di sosta dei veicoli asserviti alla stazione;
- impianti di trasformazione e produzione dell'energia elettrica per assicurare la continuità dei servizi;
- impianti di stoccaggio e distribuzione carburanti finalizzati al servizio di trasporto nell'ambito della stazione;
- torri di controllo, serbatoi idrici;
- pronto soccorso;
- depositi bagagli;
- locali destinati alle forze dell'ordine, ovvero agli enti preposti al controllo delle merci o alla sicurezza dei passeggeri, purché interni al fabbricato ad uso dei viaggiatori;

- ogni altro spazio o locale strettamente strumentale all'esercizio delle funzioni coerenti con la destinazione d'uso.

b) come **distinte unità immobiliari**, censibili nelle specifiche categorie ordinarie o speciali¹, gli immobili o loro porzioni, laddove autonomi per funzionalità o redditività e destinati a :

- abitazioni e foresterie;
- bar-caffe;
- ristoranti;
- rivendite di giornali, tabacchi;
- negozi di vendita od esposizione di qualsiasi merce;
- dutyfree;
- centri commerciali;
- alberghi, ostelli;
- uffici pubblici o privati;
- caserme per gli Organi di vigilanza e sicurezza;
- magazzini, aree di deposito per stoccaggio container o merci in genere;
- hangar e capannoni per la costruzione, manutenzione ed il ricovero dei veicoli;
- autosilos e aree a parcheggio;
- altre finalità autonome e comunque non strettamente strumentali rispetto al servizio di pubblico trasporto.

N.B.: Non sono censibili in categoria E/1 i porti turistici e gli aeroporti per voli non di linea, per i quali di norma si attribuisce la categoria D/8 per quanto concerne i moli, le banchine, gli spazi di manovra e di parcheggio e pertinenziali al servizio, gli uffici destinati alla gestione portuale, anche aventi carattere amministrativo.

Non si censiscono nella categoria D/8, invece, le darsene ad uso privato. Infatti, ciascuna darsena annessa ad una villa, ad un complesso alberghiero o industriale costituisce dipendenza esclusiva dell'unità immobiliare principale.

Si censiscono separatamente nella categoria più consona, quando autonome, le unità che individuano immobili o loro porzioni destinate ad altre attività di tipo commerciale, industriale, uffici.

Altresì, non sono da censire nella categoria E/1, gli impianti di risalita quali: funivie, sciovie, seggiovie e simili, quando hanno destinazione esclusivamente o prevalentemente commerciale in quanto non assimilabile a servizio di trasporto, ma al soddisfacimento di fini ricreativi, sportivi o turistico-escursionistici. In tale ultima ipotesi, di norma, le stesse vanno censite nella categoria D/8.

¹ Quando le singole porzioni immobiliari hanno caratteristiche "OPEN SPACE" , con perimetri separati da pannelli, pareti mobili, secondo le esigenze temporali dell'attività, il complesso a destinazione commerciale può essere censito anche come una unità immobiliare di categoria speciale. In particolare gli spazi esterni al perimetro delle unità immobiliari qualora destinati anche al transito dei viaggiatori devono essere compresi nella unità immobiliare adibita a stazione da censire nella categoria E/1.

E/2 - Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio

La declaratoria delle tipologie previste è talmente circoscritta per cui non occorrono particolari chiarimenti. L'attribuzione di tale categoria non si ritiene più attuale e si conserva solo per memoria in relazione a quei classamenti rinvenibili negli atti storici del catasto.

E/3 - Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche.

In questa categoria restano comprese tutte le unità immobiliari nelle quali si esercitano attività finalizzate al soddisfacimento di esigenze pubbliche, con esclusione di quelle aventi fini esclusivamente o prevalentemente commerciali e industriali.

Ad esempio: chioschi per informazioni al pubblico, per impianti di erogazione carburanti (limitatamente alla zona destinata alla erogazione del carburante²), in uso alle forze dell'ordine, tettoie ad uso pubblico sulle spiagge, padiglioni destinati ad uso di refettori per finalità di assistenza pubblica, le pese ed i gabinetti pubblici, e le discariche pubbliche, con l'esclusione di quelle in cui sono presenti immobili o impianti destinati al riciclaggio.

Non rientrano in tale categoria manufatti, anche se eretti su suolo pubblico assegnato in concessione, ove risultino soddisfatti i requisiti di stabile permanenza nel luogo in cui sono installate e di autonomia funzionale e reddituale, previsti dal decreto del Ministero delle finanze n. 28/1998. In particolare dette unità, laddove "raggruppabili in classi", sono da censire nella pertinente categoria ordinaria.

Solo immobili "singolari" per l'estrema precarietà della struttura, l'assenza di una permanenza continuativa nel luogo in cui sono installate, nonché per la scarsa diffusione sul territorio, tali da non permetterne il raggruppamento in "classi", possono essere censiti nella categoria E/3.

E/4 - Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche

Rientrano in questa categoria le unità immobiliari destinate a fiera, spazi espositivi, mostre, mercati e simili costituite soprattutto da aree scoperte, saltuariamente attrezzate con strutture e stand amovibili per le esigenze espositive, e con modeste costruzioni destinate a soddisfare alcune esigenze primarie (biglietteria, servizi igienici, accoglienza, etc.).

Quando tali compendi sono composti da più fabbricati ed aree con diverse utilizzazioni sia riguardo all'uso specifico che alla periodicità dello stesso uso nell'arco dell'anno è necessario provvedere alla suddivisione del complesso in relazione alle diverse porzioni a destinazione omogenea, secondo i seguenti principi.

² Nell'unità immobiliare principale adibita a vendita di carburanti o lubrificanti, di norma rientrano gli spazi per autolavaggio scoperto a spazzole rotanti, chioschi, piccoli locali di deposito, nonché locali per una contenuta attività di vendita dei principali articoli di autoaccessori, unitamente alla porzione di area scoperta pertinente. Le porzioni immobiliari, adibite ad autofficina e/o autolavaggio chiuso, con idonee attrezzature e relative area asservite sono classificabili nella categoria "C/3", in quanto si tratta di attività basata principalmente su prestazione di lavoro manuale, ad esempio attività artigianale.

Eventuali locali destinati a bar, tavola calda o ristorante, nonché locali per la vendita di articoli vari (vasta ed ampia gamma di accessori auto ed autoricambi, giornali e riviste, alimentari, articoli da regalo, ecc...), con porzione di area asservita, sono censibili nella categoria "C/1", ovvero nella categoria "D/8", in relazione alle loro caratteristiche estrinseche ed intrinseche che determinano il carattere "ordinario" o "speciale", con particolare riferimento al parametro dimensionale rilevabile nelle unità similari.

Gli immobili della fattispecie, compresi gli impianti fissi e le aree connesse, ancorché di natura demaniale si accertano:

a) per la parte strettamente funzionale alle attività fieristiche, come **unica unità immobiliare** censibile nella categoria D/8 e comprendente di norma:

- biglietterie, sale di attesa, locali adibiti ad uffici a diretto servizio di gestione del complesso;
- servizi igienici;
- parcheggi auto siti all'interno del perimetro del complesso fieristico, ad uso del personale dipendente o degli espositori;
- magazzini merci, piazzali deposito merci, piani caricatori;
- impianti di trasformazione e produzione dell'energia elettrica per assicurare la continuità dei servizi;
- impianti di stoccaggio e distribuzione carburanti ad uso interno del complesso fieristico;
- padiglioni ed aree destinate all'esposizione, con relative pertinenze;
- locali destinati al personale adibito alla vigilanza e alla sicurezza;
- pronto soccorso;
- ogni altro spazio o locale strettamente strumentale all'esercizio delle funzioni coerenti con la destinazione d'uso.

b) come **distinte unità immobiliari**, censibili nelle specifiche categorie ordinarie o speciali³, gli immobili o loro porzioni, laddove autonomi per funzionalità o redditività e destinati a :

- abitazione o foresterie ;
- bar-caffe;
- ristoranti;
- rivendite di giornali, tabacchi;
- negozi di vendita od esposizione di qualsiasi merce;
- centri commerciali;
- alberghi, ostelli;
- uffici pubblici o privati;
- caserme per gli Organi di vigilanza e sicurezza;
- musei, pinacoteche;
- sale convegni;
- scuole;
- magazzini, aree di deposito per stoccaggio container o merci in genere;
- autosilos e aree a parcheggio ;
- altre destinazioni autonome rispetto al servizio espositivo.

Qualora per gli immobili in argomento non sia possibile definire le diverse porzioni aventi autonomia reddituale e funzionale, l'accatastamento dovrà avvenire nella categoria catastale corrispondente all'uso prevalente dell'unità immobiliare (categoria D/8).

³ Confronta primo periodo della nota 1.

E/5 - Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze

Sono censibili in questa categoria gli immobili adibiti a caserme e fortificazioni, purché abbiano carattere monumentale. Nell'eventualità che in questi immobili o complessi immobiliari trovino ospitalità altre funzioni culturali (musei, scuole, circoli culturali e ricreativi, ecc.), commerciali o terziarie (negozi, uffici) ecc., è necessario verificare preliminarmente la possibilità di articolare gli stessi in distinte unità immobiliari, da censire nelle pertinenti categorie ordinarie o speciali, ed, in caso negativo, operare sulla base del criterio di prevalenza.

E/6 - Fari, semafori, torri per rendere l'uso pubblico l'orologio comunale

La declaratoria delle tipologie previste è talmente circoscritta per cui non occorrono particolari chiarimenti.

Nell'eventualità che negli immobili o complessi immobiliari trovino ospitalità altre funzioni culturali, commerciali o terziarie ecc., trovano applicazione i criteri già indicati per la categoria E/5

E/7 - Fabbricati destinati all'uso pubblico dei culti

Questa categoria comprende esclusivamente i luoghi di culto pubblici, ossia aperti a tutti coloro che professano una determinata confessione religiosa e che risulta coerente con le caratteristiche intrinseche dell'immobile. Al riguardo si evidenzia che già nelle massime vigenti è previsto che destinazioni correlabili a questa fattispecie siano censite in unità autonome (ad esempio uffici parrocchiali, oratori, cinema parrocchiali, magazzini, autorimesse, casa canonica, ecc.).

E/8 - Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri, e le tombe di famiglia

Anche nella fattispecie la declaratoria delle destinazioni previste è univocamente definita , per cui non occorrono particolari chiarimenti. E' da rilevare tuttavia che anche nella fattispecie non possono essere ricompresi immobili o porzioni di immobili, con destinazione autonoma, (ad. esempio uffici, magazzini, autorimessa, casa custode, ecc.), ancorché correlate alle specifiche funzioni indicate nella declaratoria.

E/9 - Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E

Questa categoria è il contenitore residuale di tutte le altre costruzioni distinte dalla singolarità tipologica e dalla stretta correlazione dell'uso al soddisfacimento di un pubblico servizio. Valgono pertanto tutte le limitazioni in precedenza citate, ed in particolare non risultano compatibili con tale destinazione le unità immobiliari costruite per le esigenze di un'attività commerciale, industriale, ad ufficio privato, ovvero per funzioni diverse purchè dotate di autonomia funzionale e reddituale. Tra queste rilevano i fabbricati, loro porzioni o compendi immobiliari destinati ad uffici postali e centri postali meccanizzati, per i quali le qualificazioni pertinenti sono C/1, D/5 e D/7, in relazione ai caratteri dimensionali, tipologici e funzionali.

CIRCOLARE n. 4

PROT. n° 57354

ENTE EMITTENTE Direzione Centrale Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare

OGGETTO Adozione versione 4.0 della procedura DOCFA per la dichiarazione delle unità immobiliari urbane al Catasto Edilizio Urbano.

DESTINATARI: Direzioni Centrali, Direzioni Regionali, Uffici Provinciali

DATA DECORRENZA: data della presente

PROCEDURE MODIFICATE: Circolare n. 2, prot. n. 3/166 del 20 gennaio 1984, Circolare n. 9, prot. n. 69262 del 26 novembre 2001 e Circolare n. 3, prot. n. 28334 dell'11 aprile 2006

Roma, 29 ottobre 2009

Franco Maggio


N° pagine complessive: 12

L'originale cartaceo firmato è archiviato presso l'Ente emittente

1. Premessa

Con il provvedimento direttoriale 15 ottobre 2009, emanato ai sensi dell'art. 5 del decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, sono state approvate le nuove specifiche tecniche e la procedura informatica per le dichiarazioni delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione e di variazione nello stato, consistenza e destinazione delle unità immobiliari censite.

In particolare, la versione 4.0 della procedura Docfa, che riproduce la nuova modulistica, consente di dare concreta operatività al provvedimento medesimo.

Con la presente circolare, oltre ad illustrare gli elementi innovativi portati dalla nuova versione della procedura Docfa, si coglie l'occasione per rivisitare alcuni punti della prassi operativa, che la ormai pluriennale esperienza maturata, con l'uso delle precedenti versioni della procedura, ha consigliato di modificare.

2. Principali elementi innovativi contenuti nella versione 4.0

Le novità introdotte con la nuova versione concernono:

- ✓ *Il nuovo formato di esportazione per la presentazione e la conservazione dei documenti*

I documenti predisposti possono essere esportati in formato *PDF*, per la presentazione telematica, e in formato *DC3*, per la presentazione allo sportello.

La scelta del formato (*PDF*) è da collegare, oltre che all'attivazione del servizio di presentazione telematica dei documenti, anche alla necessità di conservazione, per un tempo indefinito, dell'originale del documento informatico, su cui è apposta la firma elettronica del professionista redattore.

Le norme vigenti per l'archiviazione elettronica dei documenti informatici richiedono che il documento sia prodotto in un formato visualizzabile dall'utente al momento dell'apposizione della firma elettronica. A tal fine, la nuova versione della procedura Docfa, una volta completata la predisposizione del documento, consente, attraverso la funzione di *export*, di visualizzare in formato PDF tutte le informazioni alfanumeriche e le immagini delle schede planimetriche inserite in fase di compilazione. Il professionista, presa visione del documento prodotto, vi appone la propria firma elettronica, prima di trasmetterlo al servizio telematico dell'Agenzia del Territorio.

Per i documenti presentati in *front office*, come già previsto dalla prassi corrente, deve essere prodotta una copia cartacea, sia per le informazioni alfanumeriche, utilizzando la funzione di stampa di presentazione, sia per le schede delle planimetrie e dell'elaborato attraverso le funzioni di stampa presenti in gestione elaborati grafici.

- ✓ *Inserimento nuovi stradari*

La nuova versione della procedura utilizza, per l'inserimento degli indirizzi degli immobili, gli stradari certificati "*thesaurus*" al posto degli attuali stradari catastali. Risulta ancora possibile, comunque, inserire manualmente l'indirizzo, ma solo nel caso in cui questo non sia contenuto nel "*thesaurus*". Per facilitare la ricerca degli indirizzi, l'elenco contenuto negli archivi, resi disponibili ed utilizzati dalla procedura Docfa, è stato organizzato in modo simile a quelli di uso comune. Poiché la struttura dei nuovi stradari è diversa da quella degli stradari utilizzati nella precedente versione della procedura Docfa, nel caso si voglia importare un documento già compilato con le

precedenti versioni, è necessario inserire nuovamente gli indirizzi di tutte le unità immobiliari presenti nel documento.

✓ *Eliminazione degli allegati vettoriali nei formati DXF o DWG*

Con la nuova versione non sarà più possibile importare in formato *DXF* o *DWG* gli allegati vettoriali per la redazione delle schede planimetriche. Tale opzione è connessa alla verificata circostanza che spesso tali allegati sono stati di impedimento per una corretta gestione telematica, in considerazione delle loro dimensioni. Ne consegue che l'unico allegato vettoriale, associato alle schede planimetriche, che viene memorizzato nel sistema informativo dell'Agenzia del Territorio è il file "poligoni".

✓ *Gestione delle categorie speciali e particolari – Determinazione della rendita*

Con la nuova versione della procedura Docfa, per le unità immobiliari censibili nei gruppi di categoria speciale o particolare, in via sperimentale, viene data la possibilità di indicare nel quadro H2, la rendita catastale, in alternativa al valore. La rendita così determinata viene riportata in automatico nel quadro H3. Con tale nuova funzionalità viene resa disponibile, anche per il professionista, la facoltà - prevista dalla prassi catastale ai fini della attribuzione della rendita - di utilizzare il procedimento di stima diretto, attraverso la comparazione dell'immobile oggetto di accertamento con altri simili di cui è nota la redditività.

✓ *Data di ultimazione dei lavori.*

Per le nuove costruzioni, è stato introdotto, nel "Quadro A", uno specifico campo per inserire la data di ultimazione dei lavori di costruzione. Rimane pertanto superata la disposizione di cui alla circolare n. 3 dell'11 aprile 2006 (cfr. paragrafo 5) che imponeva, nelle more di adeguamento della procedura, di indicare tale data nel quadro D - "Note relative al documento e relazione tecnica".

3. Modifiche della prassi operativa

3.1 Riflessioni sull'utilizzo del quadro H2, del mod. 2N, parte I

La normativa catastale prevede che la redditività degli immobili per le categorie speciali e particolari sia individuata con stima diretta, per ciascuna unità immobiliare. La stessa normativa, in armonia con le regole poste alla base della disciplina dell'estimo, prevede che il calcolo della rendita catastale possa essere eseguito, con procedimento diretto o

indiretto. In relazione alla peculiarità di tali immobili e dei dati economici ordinariamente rilevabili dal mercato, di prassi viene utilizzato il procedimento indiretto, basato su elementi comparativi di valore o di costo.

Tuttavia, in alcuni rari casi, è possibile ricorrere al procedimento diretto, secondo le regole delineate dall'articolo 15 e seguenti del Regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, che è applicabile non solo al calcolo delle tariffe delle unità immobiliari urbane con destinazioni comprese nei gruppi ordinari (mediante il quale si individua la rendita a partire dal reddito lordo ordinario, detraendo le spese ed aggiungendo le imposte), ma anche a quelle aventi destinazione compresa nei gruppi speciali e particolari.

Per i procedimenti che individuano in modo diretto la rendita catastale è prevista la compilazione del quadro H2 del mod. 2N, parte I, nel quale deve essere inserita una breve relazione di stima riportante la descrizione dell'immobile e la consistenza di ciascuna componente immobiliare. In particolare, deve essere posta la dovuta attenzione al fine di individuare i parametri sintetici di stima cui correlare la redditività dell'immobile oggetto d'indagine (ovviamente riferita al biennio economico 1988-89), in relazione a quella di immobili simili presi a confronto, debitamente collocati in adeguate scale parametriche di riferimento.

La determinazione diretta della rendita senza la predeterminazione del valore presuppone, come di fatto già avviene nella prassi, una efficace collaborazione del professionista incaricato, che deve rendere disponibili gli idonei e concreti elementi economici da porre in evidenza nella perizia di stima contenuta nella dichiarazione (descrizione; consistenza delle aree, dei manufatti, degli impianti; indicazione dei parametri assunti a confronto e del valore unitario dei parametri utilizzati per la stima; ecc.). Sulla base di tali elementi, l'Ufficio provvede alle necessarie verifiche atte a dimostrare, nella fattispecie in esame, l'idoneità del procedimento diretto, nonché la congruenza della rendita proposta.

3.2 Variazioni planimetriche e di destinazione d'uso contestuali

La procedura Docfa, al fine di creare i presupposti per una più accurata rilevazione statistica dei vari interventi edilizi che possono interessare unità immobiliari già censite, ne aveva previsto la codifica e l'incompatibilità tra le dichiarazioni di variazioni planimetriche e quelle di cambiamento di destinazione d'uso contestuali.

Con la circolare n. 1 del 3 gennaio 2006 sono state impartite disposizioni per superare tale limitazione, allorché gli interventi siano contestualmente realizzati nell'oggetto edilizio da dichiarare in catasto. In particolare, è stato consentito l'utilizzo della causale "ALTRE" unitamente alla declaratoria "FUSIONE CON CAMBIO DI DESTINAZIONE", ovvero "FRAZ. CON CAMBIO DI DESTINAZIONE", consentendo così la predisposizione di un unico documento di aggiornamento.

Nelle more di una rivisitazione generale delle attuali causali di variazione e del connesso adeguamento delle procedure informatiche, al fine di consentire una immediata semplificazione procedurale, si dispone che tale modalità possa essere estesa anche alle casistiche riguardanti la demolizione parziale, l'ampliamento ovvero il frazionamento-fusione. Anche quando si verificano tali circostanze è, quindi, possibile utilizzare la causale "ALTRE", unitamente alla declaratoria "DEM. PARZIALE CON CAMBIO DI DESTIN", "AMPLIAMENTO CON CAMBIO DI DESTINAZ", ovvero "FRAZ. E FUS. CON CAMBIO DI DESTINAZ".

Per quanto concerne le altre possibili variazioni planimetriche che possono essere connesse a contestuale variazione di destinazione d'uso, quali "diversa distribuzione spazi interni" e "ristrutturazione", è sufficiente l'indicazione della sola causale variazione "di destinazione da ... a.....", risultando le prime ordinariamente ed implicitamente correlate al cambiamento di destinazione d'uso.

3.3 Attribuzione delle categorie fittizie F/3 ed F/4

Con la circolare n. 9 del 26 novembre 2001, dettante disposizioni per l'utilizzazione della procedura Docfa 3.0, sono state fornite alcune indicazioni in merito alla dichiarazione in catasto delle porzioni immobiliari censibili nelle categorie fittizie (da F/1 ad F/5).

Con i documenti di prassi è stato più volte evidenziato come le categorie F/3 ed F/4 dovessero rappresentare solo una temporanea iscrizione negli atti catastali in attesa della definitiva destinazione conferita al bene.

La scelta di istituire tali categorie fittizie, come è noto, trova ragione nella esigenza dei soggetti titolari di immobili di identificare porzioni immobiliari, che di per se stesse non costituiscono unità immobiliari, per le finalità più disparate (compravendita, iscrizione di ipoteche su porzioni di u.i.u., donazioni di parti di immobili non costituenti u.i.u.).

Nel rispetto di tale principio, che non può essere disatteso, appare necessario impartire nuove disposizioni riguardanti le porzioni derivanti da unità immobiliari già censite, che

non possono essere, in nessun caso, dichiarate in categoria fittizia F/4 e quindi ricondotte ad una condizione di assenza di rendita catastale.

Pertanto, in caso di individuazione di porzioni immobiliari - facenti parte di unità immobiliare censita in catasto con attribuzione di rendita in vista di trasferimento di diritti o di altra equivalente finalità - a ciascuna di esse deve essere comunque attribuita una propria redditività (quota parte di quella complessiva), al fine di porre il contribuente nella condizione di espletare i propri doveri fiscali. Resta inteso che permane l'obbligo di correlare tra loro le diverse porzioni immobiliari oggetto di iscrizione negli atti catastali, al fine di rendere evidente l'insieme delle porzioni costituenti l'unità immobiliare, nel rispetto delle direttive di prassi in vigore. La causale da utilizzare per detta variazione è "*frazionamento per trasferimento di diritti*". Tale stato di censimento rappresenta una condizione transitoria in quanto permane l'obbligo, a trasferimento avvenuto ed a lavori edilizi ultimati, di provvedere al perfezionamento dell'accatastamento per l'esatto accertamento catastale delle unità immobiliari definitivamente costituite.

Si coglie l'occasione per ribadire che la causale "*divisione*" è utilizzata ogni qualvolta l'unità immobiliare è oggetto di frazionamento e genera due o più porzioni, ciascuna delle quali presenta le caratteristiche proprie dell'unità immobiliare e ciò indipendentemente dal fatto che le unità immobiliari derivate debbano formare oggetto di trasferimento di diritti reali.

Costituiscono eccezione alla prassi sopra delineata gli interventi, rivolti a ridefinire radicalmente gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere tese a trasformare un fabbricato in un insieme di unità immobiliari, in tutto o in parte diverse da quelle in precedenza iscritte in catasto (cfr. articolo 3, comma 1, lettera d, del decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 380, recante "Disposizioni legislative in materia edilizia"). In tale fattispecie può essere attribuita la categoria F/4 priva di rendita catastale.

3.4 Accettazione e registrazione dei documenti Docfa

L'Ufficio, all'atto della verifica delle dichiarazioni presentate in *front office*, procede agli usuali controlli, acquisendo tutta la documentazione prevista, oltre a quella che il tecnico ritiene opportuno presentare, al fine di meglio esplicitare le ragioni che giustificano la rendita catastale proposta. In particolare, l'Ufficio verifica che anche gli elaborati planimetrici riportino il timbro e la firma del professionista.

Nel caso in cui la documentazione sia trasmessa per via telematica, con i prossimi aggiornamenti delle procedure sarà possibile allegare eventuale documentazione integrativa.

Il "controllo sugli indirizzi" avviene attraverso le nuove funzionalità presenti nella procedura di gestione della "toponomastica" e nella procedura di "aggiornamento" dei documenti Docfa, che permettono il riconoscimento ed il collegamento del toponimo associato alla singola unità immobiliare urbana a quelli presenti nella banca dati contenente gli stradari comunali, denominati "*thesaurus*". Possono ovviamente essere indicati nel documento di aggiornamento toponimi associati alla singola unità immobiliare oggetto di dichiarazione, che non sono presenti negli stradari resi disponibili.

Transitoriamente, l'errata indicazione di un toponimo non è motivo di rifiuto di un documento Docfa in ingresso. L'Ufficio provvede a verificare la presenza del toponimo dichiarato negli stradari "*thesaurus*" o tra le strade "provvisorie" ed alla sua eventuale correzione. Si confida, tuttavia, nella consueta e fattiva collaborazione del mondo professionale nell'acquisire tutti i più recenti aggiornamenti disponibili degli archivi degli stradari e nell'utilizzare denominazioni non codificate solo dopo un'attenta verifica della loro assenza dall'elenco reso disponibile. A tale ultimo riguardo, al fine della corretta acquisizione delle informazioni relative alla zona censuaria e nelle more dell'attivazione di controlli automatici che impediscano erronee registrazioni, occorre richiamare l'attenzione dei tecnici professionisti, anche nell'interesse della committenza, di porre la massima attenzione nell'indicare tali dati. Si evidenzia che l'errata indicazione della zona censuaria costituisce motivo di inaccettabilità della pratica Docfa e, in tale circostanza, nella scheda di rifiuto l'Ufficio riporta quella corretta, come indicazione utile per il professionista.

3.5 Modalità di dichiarazione delle aree urbane e dei lastrici solari

Con la circolare n. 2 del 20 gennaio 1984 della ex Direzione Generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali è stato introdotto, nell'ambito dei documenti previsti per le dichiarazioni delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione o variate, l'elaborato planimetrico.

Tale elaborato - adottato nell'ottica di consentire una migliore lettura della mappa per le particelle edificate e di fornire uno strumento più efficiente ai fini civilistici per l'individuazione di porzioni di beni che, pur non avendo rilevanza di unità immobiliare,

possono formare oggetto di trasferimento di diritti - ha sostanzialmente la finalità di individuare, nell'ambito del lotto edificato e per ogni piano dell'edificio, oltre alle unità immobiliari, anche le porzioni comuni e le aree scoperte o altre pertinenze comuni od esclusive presenti nell'edificio medesimo.

Nella prassi di aggiornamento catastale, talvolta si è impropriamente utilizzato tale elaborato grafico per individuare anche aree urbane censite in categoria fittizia F/1. L'area urbana, a differenza delle porzioni immobiliari non censibili, rappresenta un bene autonomamente iscritto in catasto, senza alcuna correlazione con altre unità immobiliari, e quindi costituisce, in sostanza, essa stessa un lotto che occorre opportunamente rappresentare direttamente nella mappa catastale. Tale modalità di rappresentazione nasce, tra l'altro, dall'esigenza che la configurazione e la consistenza siano garantite con lo stesso livello di attenzione assicurato per le particelle dei terreni, considerato che le aree urbane risultano frequentemente oggetto di compravendita. Pertanto, nella predisposizione del Tipo Mappale, per le aree scoperte che si volessero censire come aree urbane (F/1), occorre procedere alla costituzione di specifici lotti autonomi.

Lo stesso orientamento deve essere tenuto presente nell'ambito di frazionamento di aree facenti parte di un lotto edificato già censito. Qualora, alla porzione immobiliare derivata, si voglia attribuire la categoria F/1 (area urbana), è necessario procedere alla predisposizione di un Tipo di Frazionamento, che oltre ad individuare l'area urbana, ridefinisca il lotto originario, cui devono seguire le correlate variazioni al Catasto Edilizio Urbano.

Con l'elaborato planimetrico può invece provvedersi a frazionare aree facenti parte di un lotto edificato e censito, sempre che le aree staccate restino correlate al lotto edificato e quindi dichiarate come bene comune non censibile a più unità, ovvero corte esclusiva di una singola unità immobiliare.

In ogni caso le dichiarazioni concernenti aree urbane (F/1), come peraltro quelle relative agli immobili da censire nelle categorie del gruppo F, devono essere corredate dell'elaborato planimetrico, documento che risulta, come è noto, utile anche per finalità civilistiche in quanto contenente l'indicazione degli identificativi degli immobili confinanti e prodotto in una scala a più alta definizione rispetto alla mappa.

Per quanto concerne i lastrici solari (F/5), trattandosi di un bene, per natura, collegato ad un lotto edificato, l'elaborato planimetrico rimane l'unico documento atto a

rappresentare, sia nella prima dichiarazione che in occasione di variazioni, la configurazione di tale particolare porzione immobiliare.

3.6 Contenuti degli elaborati grafici

Sembra opportuno precisare, ad integrazione delle disposizioni già emanate con le circolari n. 9 del 26 novembre 2001 e n. 1 del 13 febbraio 2004, che ciascuna planimetria deve essere correttamente ed accuratamente disegnata, secondo le regole correnti dei disegni edili, nella scala di 1:200 tenendo presente che, per unità immobiliari di dimensioni contenute, è consentita l'adozione della scala 1:100, ovvero 1:50. Per le unità immobiliari in villa, in castelli o signorili, nonché per le unità a destinazione speciale o particolare è consentito l'uso nella rappresentazione grafica della scala 1:500.

La planimetria, a pena di mancata accettazione della pratica Docfa, deve contenere:

- la corretta indicazione della scala di rappresentazione che deve essere unica all'interno di una singola scheda;
- l'indicazione dell'altezza dei singoli locali; nel caso di altezza costante su tutto il piano è sufficiente riportarne la misura una volta sola; nel caso di locali ad altezza variabile, per ciascuno di essi devono essere riportate le altezze: minima e massima; nel caso di altezza minima inferiore a m. 1,50, deve essere rappresentata, a linea tratteggiata sottile, la delimitazione tra le porzioni a diversa altezza e, a margine della stessa, deve essere riportata l'indicazione $h = m. 1,50$; i valori dell'altezza sono espressi in metri, con arrotondamento ai cinque centimetri, misurati da pavimento a soffitto;
- il simbolo di orientamento a mezzo di freccia rivolta verso il Nord, tracciato esternamente al disegno, in qualunque posizione, ma preferibilmente in basso a destra del foglio;
- la corretta indicazione del piano o dei piani in caso fossero in numero maggiore di uno; la planimetria delle unità immobiliari a più piani deve essere estesa a tutti i piani, anche se solo alcuni accessori sono posti in piani differenti da quello che contiene il resto dell'unità immobiliare. Non deve mai mancare la rappresentazione della pertinenza scoperta esclusiva, se presente;
- la rappresentazione, con tratto sottile e mediante semplice accenno, della posizione del vano scala comune, del pianerottolo e dell'eventuale disimpegno di

accesso all'unità immobiliare e, in mancanza dell'elaborato planimetrico, anche del perimetro del fabbricato;

- nell'interno del disegno, in corrispondenza del vano destinato a cucina, la parola "cucina" o il simbolo "K" ed in corrispondenza di ciascun accessorio (a servizio diretto o indiretto) la denominazione che ne spiega l'uso: "ingresso", "corridoio", "bagno", "w.c.", "w.c.-doccia", "ripostiglio", "veranda", "vano buio", "soffitta", "cantina", "legnaia", "retro", ecc.. Tali indicazioni non vincolano il calcolo della consistenza e della connessa rendita catastale.
- la corretta rappresentazione delle corti esclusive senza interruzione delle linee di confine e quindi della loro estensione; nel caso di corti esclusive di estensione tale che la rappresentazione alla scala ordinaria dell'unità immobiliare (1:200) ecceda il formato disponibile, la corte potrà essere rappresentata in una scheda separata, nella scala più opportuna; conseguentemente al medesimo identificativo catastale vengono associate più schede, con diverse scale di rappresentazione;
- l'indicazione dei muri delimitanti gli ambienti, ivi compresi quelli perimetrali dell'unità immobiliare, anche se in comunione; ogni muro deve essere sempre delimitato da linee continue anche allo scopo di un corretto calcolo della superficie.

La planimetria non deve contenere:

- le retinature, gli arredi, le informazioni superflue, quali l'indicazione dei nominativi dei confinanti, al posto dei quali sono indicati i numeri di mappa e subalterni e/o la dicitura "altra u.i.u.";
- le campiture od i riempimenti che pongano in evidenza muri portanti e pilastri od altri manufatti edilizi.

In presenza dell'elaborato planimetrico, redatto con le specifiche che seguono (individuazione del perimetro delle unità immobiliari), nella planimetria della singola unità immobiliare, non è più necessario indicare i numeri dei subalterni o delle particelle confinanti.

L'elaborato planimetrico, la cui presentazione risulta sempre necessaria nel caso che la dichiarazione interessi due o più unità immobiliari dotate di beni comuni non censibili, oppure anche un solo immobile da censire in una delle categorie del gruppo F, deve contenere, sempre a pena di rifiuto, le seguenti indicazioni:

- per ogni piano, le parti coperte e quelle scoperte;
- il perimetro dell'edificio;
- l'indicazione degli accessi ed il perimetro delle singole unità immobiliari;
- per ogni porzione di fabbricato rappresentata, il subalterno assegnato ed eventuali riferimenti di piano;
- la rappresentazione con linea continua e senza interruzione della linea di confine che delimiti ciascuna porzione immobiliare coperta o scoperta, comprese quelle raggruppabili nelle categorie fittizie F/1, F/2, F/3, F/4 ed F/5;
- il subalterno di ogni porzione immobiliare identificata, ovvero il numero di mappa per le aree urbane, in modo che tutte le superfici di piano risultino completamente identificate;
- l'indicazione del numero di almeno due particelle o la denominazione delle strade e delle acque (*fiume, lago, ecc.*) a confine del lotto.

Relativamente alle pertinenze esclusive dell'unità immobiliare, è facoltà del professionista attribuire un nuovo subalterno (dando luogo conseguentemente ad un identificativo graffato), ovvero assegnare il medesimo subalterno dell'unità cui fa riferimento; in tale ultima circostanza nell'elenco dei subalterni si dovrà fare espressa menzione delle diverse destinazioni (ad es. abitazione con corte esclusiva).

4 Avvio dell'obbligatorietà della nuova versione

La procedura Docfa 4.0 ed i relativi archivi di servizio sono già presenti, sul sito dell'Agenzia del Territorio (www.agenziaterritorio.gov.it/), nella specifica sezione dedicata al *download* dei *software*. Fino al 30 marzo 2010 possono contestualmente essere utilizzate sia la nuova versione, sia quella in precedenza disponibile (Docfa 3.00.5).

Dal 31 marzo 2010 la procedura Docfa 4.0 è utilizzata, in via esclusiva, per tutti gli aggiornamenti tecnici, riguardanti il classamento degli immobili da censire nel nuovo Catasto Edilizio Urbano, presentati presso gli Uffici Provinciali dell'Agenzia del Territorio.

Come è noto alla procedura in argomento risultano associati numerosi archivi (tariffe d'estimo, prospetti per il classamento automatico, ecc.) che vengono frequentemente

implementati, per cui è opportuno che ciascun tecnico, almeno con frequenza mensile, verifichi la presenza di eventuali aggiornamenti rispetto alla versione in uso. Infatti l'utilizzo di informazioni, il più possibile codificate, consente il miglioramento della qualità dei dati registrati negli atti catastali.

Le Direzioni Regionali supporteranno gli Uffici Provinciali nell'attuazione della presente circolare e ne verificheranno la corretta applicazione.

Roma, 31 MAR. 2010

Prot. n° 17471

Allegati: 1

Rif. nota del

Prot. n°

Alle Direzioni Regionali

Agli Uffici Provinciali

LORO SEDI

E, p. c.

Alla Direzione Centrale AUDIT

SEDE

Oggetto: Adozione versione 4.0 della procedura DOCFA. Chiarimenti operativi.

In relazione all'avviamento, in via facoltativa, della versione 4 della procedura Docfa ed agli indirizzi operativi riportati nella circolare n. 4 del 29.10.2009, sono pervenute richieste di precisazioni su alcune direttive impartite. Con riferimento ai singoli paragrafi della circolare menzionata, si evidenzia quanto di seguito riportato.

2. Principali elementi innovativi contenuti nella versione 4.0

Si rappresenta, in primo luogo, che gli elaborati grafici possono ancora essere importati in formati DXF o DWG, come avveniva in precedenza, mentre l'esportazione, per l'acquisizione nella banca dati catastale, non sarà più possibile in tali formati per le motivazioni riportate nella circolare in esame.

3.3 Attribuzione delle categorie fittizie F/3 ed F/4

In tema di attribuzione della categoria fittizia F/4, si specifica che in caso di individuazione di porzioni immobiliari - facenti parte di unità immobiliare censita in catasto con attribuzione di rendita in vista di trasferimento di diritti od altra equivalente finalità - a ciascuna di esse deve essere comunque attribuita una propria redditività (quota parte di quella complessiva), al fine di porre il contribuente nella condizione di espletare i propri doveri fiscali. Si specifica altresì che, in caso di opere edilizie già eseguite, le porzioni derivate possono assumere, come in passato, direttamente le caratteristiche di unità immobiliare autonoma. A tale riguardo, si evidenzia il tipico esempio di stralcio di un vano, o porzione di esso, da un'abitazione. Qualora i lavori siano stati eseguiti, prima del trasferimento, ciascuna delle due

porzioni immobiliari (ivi compreso il singolo vano), può conservare le caratteristiche di unità immobiliare, in via transitoria fino alla fusione con l'unità contigua. Parimenti, nel caso di lavori di separazione non eseguiti, ciascuna porzione immobiliare è dichiarata con proprio identificativo e scheda planimetrica autonoma, associando a ognuna di esse la quota parte della rendita complessiva e rappresentando con linea a tratto e punto le dividendi delle porzioni ed a tratteggio, nella medesima scheda, le parti immobiliari complementari.

Il censimento nella categoria fittizia F/4 è consentito solo in presenza di interventi di ristrutturazione dell'intero organismo edilizio, limitatamente all'intervallo temporale che intercorre fra la completa demolizione dei tramezzi e la realizzazione delle nuove unità immobiliari, con o senza ampliamento della volumetria preesistente.

Conformemente a quanto già rappresentato nella circolare n. 4/2009, si chiarisce che la variazione con causale "*divisione*" è utilizzata ogni volta che, per una distinta unità immobiliare, gli interventi di trasformazione edilizia danno luogo a due o più unità immobiliari, individuate come cespiti indipendenti in grado di produrre un reddito proprio. Qualora non siano verificate tali circostanze, trovano applicazione le altre causali presenti nella procedura Docfa, secondo la prassi in vigore.

3.5 Modalità di dichiarazione delle aree urbane e dei lastrici solari

Relativamente alle modalità di frazionamento delle aree urbane, si chiarisce che con l'elaborato planimetrico può ancora provvedersi a frazionare aree facenti parte di un lotto edificato e censito, individuandole con la categoria fittizia F/1, senza interventi nella mappa di catasto terreni. Il presupposto per tale operazione è che le aree staccate restino correlate al lotto edificato e quindi, successivamente al rogito, dichiarate come bene comune non censibile a più unità o corte esclusiva di una singola unità immobiliare, ovvero, fuse con unità immobiliari presenti nell'edificio. In questa circostanza, nella relazione tecnica, il professionista deve indicare lo scopo della presentazione del documento di aggiornamento tecnico, sulla base di eventuale dichiarazione del titolare di diritti sull'immobile. In mancanza di tale esplicita indicazione, nella relazione tecnica, il documento di aggiornamento è oggetto di rifiuto.

3.6 Contenuti degli elaborati grafici

Si conferma che nelle nuove costruzioni, è prevista, obbligatoriamente, la redazione dell'elaborato planimetrico nel solo caso in cui vi siano più di una unità immobiliare e parti comuni, ovvero immobili dichiarati in categoria fittizia (non essendo per questi ultimi più prevista la predisposizione della planimetria). La redazione dell'elaborato

planimetrico si esegue con le modalità indicate al punto 3.6 della circolare n. 4/2009 e allo stesso deve essere correlato l'elenco subalterni, relativo all'intero fabbricato.

Nella variazione, l'elaborato planimetrico deve essere predisposto, obbligatoriamente, nel caso in cui non fosse presente in precedenza, limitatamente alla rappresentazione della parte immobiliare oggetto di dichiarazione ed al piano interessato, quando siano da definire beni comuni non censibili, ovvero, parti immobiliari da censire in una delle categorie del gruppo F.

Di contro, nel caso di elaborato non presente, per variazioni che non definiscano beni comuni non censibili, ovvero parti immobiliari da censire in una delle categorie del gruppo F, lo stesso elaborato non deve essere presentato.

In caso di variazioni di unità appartenenti ad un fabbricato per cui risulta agli atti un elaborato planimetrico, l'inserimento dei perimetri delle unità immobiliari rappresentate è limitato alle unità oggetto di variazione. In tale ipotesi, la scheda dell'elaborato planimetrico sostituita deve contenere le nuove informazioni derivanti dalla variazione trattata, unitamente a quelle già presenti nella scheda dell'elaborato che si va a sostituire. A richiesta del soggetto interessato sono rilasciati anche gli elaborati planimetrici storici, quando utili per la conoscenza del rapporto di reciprocità dei subalterni presenti sul lotto edificato; del pari sono rilasciabili i file riguardanti gli elenchi subalterni, associati a ciascun elaborato planimetrico, in formato stampa o elaborabile, su supporto informatico reso disponibile dal professionista.

Al riguardo, si rammenta che la richiesta dell'elaborato planimetrico non soggiace ad alcuna limitazione in visura e certificazione, fatta eccezione per quelli relativi alle unità immobiliari sottratte, per motivi di sicurezza, alla libera consultazione, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio 13 giugno 2007. Il professionista rappresenta sotto la propria responsabilità solo le variazioni rilevate, mentre, per le parti non oggetto dell'incarico professionale, deduce le informazioni necessarie per la redazione di ciascuna scheda dell'elaborato da sostituire, da quello depositato agli atti d'Ufficio. In via presuntiva tali informazioni acquisite debbono ritenersi corrette e, pertanto, per le relative imprecisioni non può essere contestato alcun addebito.

Si precisa che la destinazione d'uso di ogni singolo ambiente deve essere rappresentata nella planimetria solo per la cucina e gli accessori diretti e indiretti.

Nelle planimetrie delle unità immobiliari urbane è sempre necessario indicare lo spessore dei muri, in quanto determinante al fine del calcolo della superficie catastale; qualora sussistano oggettive difficoltà nella misurazione di tali spessori ed in particolare dei muri delimitanti le unità immobiliari contigue, il tecnico ne stima la dimensione, riportandola nella planimetria. Tale circostanza è menzionata nella relazione tecnica.

In caso di porzioni di unità immobiliare con altezza inferiore a m. 1,50, il poligono relativo a detta superficie è rappresentato associando allo stesso la specifica opzione (Altezza < 150 cm.). I valori dell'altezza sono espressi in metri, con arrotondamento ai cinque centimetri, misurati da pavimento a soffitto. Tuttavia, il professionista ha facoltà di riportare la misura reale, con arrotondamento al centimetro.

In mancanza dell'elaborato planimetrico, l'indicazione in planimetria del perimetro del fabbricato è finalizzata alla rappresentazione della posizione dell'unità immobiliare all'interno dell'edificio. Nei casi in cui detto perimetro non rientri nel formato della scheda, è sufficiente un semplice accenno, limitandone la rappresentazione alle parti limitrofe all'unità immobiliare.

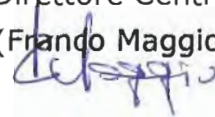
Nel caso di demolizione totale di un fabbricato, si provvede, con tipo mappale, alla eliminazione delle geometrie superflue presenti nella mappa ed all'attribuzione di un nuovo numero. Successivamente, nel caso che l'area conservi la natura urbana, si procede, con dichiarazione Docfa, alla soppressione dei beni già in precedenza censiti e alla costituzione di una nuova area, individuata con il nuovo identificativo particellare di catasto terreni.

Se invece l'area di risulta e quelle di pertinenza sono destinate alla produzione agricola, nel campo "Relazione" del tipo mappale è richiesta l'intestazione alla partita ordinaria con la destinazione d'uso "area di fabbricato demolito" (cod. 271). L'ufficio provvede alla costituzione della nuova ditta in coerenza con quella iscritta al C.E.U., anche in relazione ad eventuali titoli prodotti dai soggetti interessati, ai quali è fatto carico di provvedere alla soppressione degli identificativi catastali censiti all'urbano e successivamente, alla dichiarazione di variazione nella qualità di coltura catastale mediante il mod. 26 (o documento di aggiornamento Docte).

Si coglie l'occasione per rappresentare che il professionista, nella relazione tecnica, oltre alle dichiarazioni obbligatorie previste dalla prassi ai fini dell'accettazione, può riportare ogni altra considerazione tecnica ritenuta opportuna, atta a chiarire il proprio operato. Ogni considerazione aggiuntiva non può costituire motivo di rifiuto.

Nell'allegare alla presente una schematica presentazione esemplificativa, al fine di meglio chiarire gli indirizzi operativi sopra rappresentati, si raccomanda agli Uffici in indirizzo di rendere la prassi operativa, relativa all'accettazione delle dichiarazioni Docfa, conforme a quanto sopra rappresentato ed alle Direzioni Regionali di vigilare sulla sua esecuzione.

Il Direttore Centrale
(**Franco Maggio**)





“La versione 4 della Procedura Docfa novità e approfondimenti”

Marzo 2010

Direzione Centrale Catasto e Cartografia
Area Servizi Catastali

Attivazione della versione 4 della Procedura DOCFA

- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 15 ottobre 2009
- Circolare n° 4 del 29 ottobre 2009

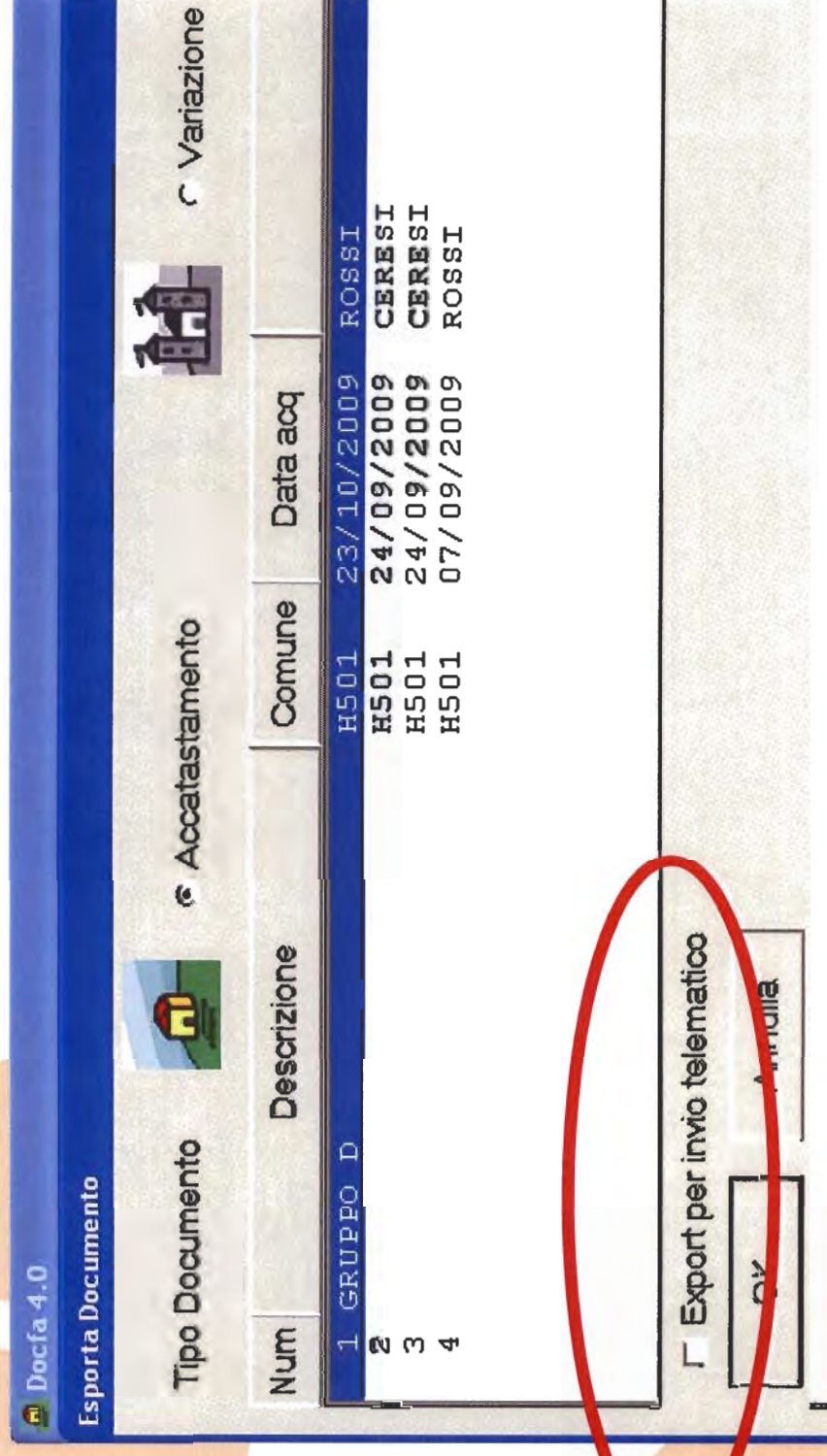
Elementi innovativi contenuti nella versione 4

- ☐ Il nuovo formato di esportazione per la presentazione e la conservazione dei documenti
- ☐ Inserimento nuovi stradari
- ☐ Eliminazione delle informazioni desumibili dagli allegati vettoriali nei formati DXF o DWG nella fase di registrazione nella banca dati catastale
- ☐ Data di ultimazione dei lavori

Inoltre, con la circolare n. 4/2009, sono stati rivisitati alcuni punti della prassi operativa, in tema di predisposizione delle dichiarazioni e di modalità di redazione degli elaborati grafici.

Il nuovo formato di esportazione per la presentazione e la conservazione dei documenti

I documenti predisposti possono essere esportati in formato *PDF*, per la presentazione telematica, e in formato *DC3*, per la presentazione allo sportello.



Doc fa 4.0

Esporta Documento

Tipo Documento:  Accatastamento  Variazione

Num	Descrizione	Comune	Data acq	Variazione
1	GRUPPO D	H501	23/10/2009	ROSSI
2		H501	24/09/2009	CERESI
3		H501	24/09/2009	CERESI
4		H501	07/09/2009	ROSSI

☐ Export per invio telematico

Inserimento nuovi stradari

La nuova versione della procedura utilizza gli stradari certificati “thesaurus”. Per facilitare la ricerca degli indirizzi, l’elenco contenuto negli archivi, resi disponibili ed utilizzati dalla procedura Docfa, è stato organizzato in modo simile a quelli di uso comune.

N.B. nel caso si voglia importare un documento già compilato con la precedente versione è necessario inserire nuovamente gli indirizzi.

Quadro U - (U.I.U. - Dati generali, Ubicazione e Classamento)

Comune di : ROMA (RM)

Archivi di : ROMA

N

Tipo Qt

Identit

Sez.

Ubica:

ROMA AEROPORTO DI FIUMICINO, AUTOSTRADA

ROMA GIULIO, VIA M287

ROMA LIBERA, VIA

ROMAGNA, VIA

ROMAGNANO SESIA, VIA

ROMAGNOLI ETTORE, VIA

ROMAGNOLI GIUSEPPE, VIA

ROMAGNOLI MARIO, VIA

ROMAGNOLI, VIALE DEI

ROMAGNOLI, VICOLO DEI

ROMAGNONI BEPI, VIA

ROMAGNOSI GIAN DOMENICO, VIA

ROMALLO, VIA

ROMANELLI PIETRO, VIA (OSTIA ANTICA)

ROMANELLO DA FORLÌ, VIA

ROMA

Quadro U - (U.I.U. - Dati generali, Ubicazione e Classamento)

Comune di : ROMA (RM)

Archivi di : ROMA

N

Tipo Qt

Identit

Sez.

Ubica:

ROMA AEROPORTO DI FIUMICINO, AUTOSTRADA

ROMA LIBERA, VIA

ROMAGNA, VIA

ROMAGNANO SESIA, VIA

ROMANELLO DA FORLÌ, VIA

ROMANENGO, VIA

ROMANIA, VIALE

ROMANO CALO', VIA

ROMANO GUERRA, VIA

ROMANO MICHELI, VIA

ROMANO, FORO

ROMA

Eliminazione degli allegati vettoriali nei formati DXF o DWG

Con DOCFA 4 non sarà più possibile registrare negli archivi informazioni non di stretta pertinenza catastale desumibili dai file in formato DXF o DWG.

La scelta è connessa alla verificata circostanza che spesso tali allegati sono stati di impedimento per una corretta gestione telematica, in considerazione delle loro dimensioni.

Gestione delle categorie speciali e particolari – Determinazione della rendita

Compilazione del quadro H2 per indicare la rendita catastale, in alternativa al valore.

La rendita così determinata viene riportata in automatico nel quadro H3.

Con tale nuova funzionalità viene resa disponibile, anche per il professionista, la facoltà - prevista dalla prassi catastale ai fini della attribuzione della rendita - di utilizzare il procedimento di stima diretto, attraverso la comparazione dell'immobile oggetto di accertamento con altri simili di cui è nota la redditività.

A8

C8

E

F

G

H11

H12

H13

[H] ELEMENTI ESTIMALI PER DETERMINARE LA RENDITA CATASTALE**PROPOSTA CON RIFERIMENTO ALL'EPOCA CENSUARIA 1988/89**

2. Valutazione sommaria sulla base di metodologie diverse da quelle indicate al punto 1), per immobili di aziende a destinazione singolare (cave, ecc.)

TRATTASI DI UN FABBRICATO DESTINATO AD ALBERGO, COSTITUITO DA UN CORPO FABBRICA PRINCIPALE DI 7 PIANI ED UN CORPO SECONDARIO AD UN PIANO, OLTRE AL PIANO INTERRATO DESTINATO A GARAGE. SUPERFICIE TERRENO MQ. 8.750 - SUPERFICIE DEI LOCALI HALL, RISTORANTE, SERVIZI E STANZE ALBERGO MQ. 7.770 - SUPERFICIE GARAGE MQ. 1.600. DENOMINAZIONE ALBERGO (PARIS). CATEGORIA 4 STELLE. STANZE N. 100. CALCOLO RENDITA - STANZE N. 100 X 1.800 EURO/STANZA. SULLA BASE DEL VALORE DEL CANONE DI LOCAZIONE LORDO CORRENTE PER IMMOBILI SIMILARI, CON RIFERIMENTO AL BIENNIO ECONOMICO 1988-89.

☒ Rendita Catastale (cifra tonda) Euro

€ 180,00

☐ Valore complessivo (cifra tonda) in Mgl di Euro Va =

[H] - Elementi estimati per la determinazione della rendita

OK

Annulla

?

A2 ●

C2 ●

E ●

F ●

G ●

H11 ●

H12 ●

H13 ●

[H] ELEMENTI ESTIMALI PER DETERMINARE LA RENDITA CATASTALE PROPOSTA CON RIFERIMENTO ALL'EPOCA CENSUARIA 1988/89

3. RENDITA CATASTALE PROPOSTA

$$R.C. = V_a \text{ (Mgl di Euro)} \times r$$

La rendita catastale è determinata applicando, al valore di mercato determinato (Mgl di Euro),

il più probabile saggio di fruttuosità r calcolato al lordo delle imposte, scelto fra quelli che il mercato indica in rapporto alla specifica ubicazione e destinazione.

[Mgl di Euro]	V_a	$\times$	r	$=$	$R.C.$
			0.0000		

Rendita Catastale = Euro

180.000,00

€

[H] - Elementi estimati per la determinazione della rendita

OK

Annulla

?

AB

[H] ELEMENTI ESTIMALI PER DETERMINARE LA RENDITA CATASTALE

CD

PROPOSTA CON RIFERIMENTO ALL'EPOCA CENSUARIA 1988/89

E

1. Valutazione sommaria sulla base di elementi comparativi di valore o di costo

F

(Alt-I)

Area
Fabbr.

Tipologia

Destinazione

Consistenza
m² - m³Valore unitario
Euro/m² - Euro/m³Valore complessivo
Euro

Mtu

1 TERRENO AREA EDIFICABILE

8750

50,00

437.500

2 FABBRIC.

ALBERGO

7770

1.000,00

7.770.000

3 FABBRIC.

GARAGE

1600

400,00

640.000

4 AREA

GIARDINO

2000

5,00

10.000

5 AREA

PIAZZALI E STRADE

5000

30,00

150.000

Htd

Valore complessivo (cifra tonda)

in Mgl di Euro

Va =

9.007,5

€

[H] - Elementi estimati per la determinazione della rendita

OK

Annulla

?

Data di ultimazione dei lavori

Quadro A - (Dichiarazione di Fabbricato Urbano - Dati Generali)

Tipo Mappale - protocollo e data

n: del:

ditta n. di n.

Ditta da Intestare

☒ Nuova con Intestati n.

☐ Già in atti al C.E.U.

☐ Già in atti al C.T.

Unità Immobiliari

A destinazione ordinaria n.

Speciale e particolare n.
e categorie F

Unità in costituzione tot.

Causali di Presentazione

☒ Nuova Costruzione

☐ Unità Afferenti al seguente Identificativo :

☐ Unità afferenti edificate in sopraelevazione

☐ Unità afferenti edificate su aree di corte

☐ Altro

Tipologia documento

Data di ultimazione lavori : 20/11/2008

Modelli 1N/2N

1N parte I n.

Comune Sez. Foglio Particella Sub.

Comune Sez. Foglio Particella Sub.

Comune Sez. Foglio Particella Sub.

Rimane pertanto superata la disposizione di cui alla circolare n. 3 dell'11 aprile 2006 (cfr. paragrafo 5) che imponeva di indicare tale data nel quadro D - "Note relative al documento e relazione tecnica".

Variazioni planimetriche e di destinazione d'uso contestuali

“ALTRE”, unitamente alla declaratoria “DEM.
PARZIALE CON CAMBIO DI DESTIN”,

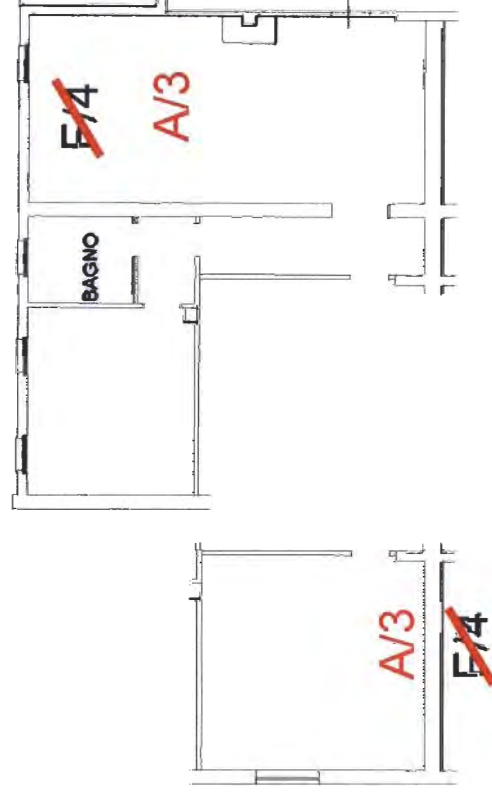
“ALTRE”, unitamente alla declaratoria
AMPLIAMENTO CON CAMBIO DI DESTINAZ”,

“ALTRE”, unitamente alla declaratoria “FRAZ. E
FUS. CON CAMBIO DI DESTINAZ”.

Individuazione di porzioni immobiliari, scorporate da unità immobiliare censita in catasto con attribuzione di rendita in vista di trasferimento di diritti o di altra equivalente finalità.

A ciascuna di esse deve essere attribuita una propria redditività (quota parte di quella complessiva), al fine di porre il contribuente nella condizione di espletare i propri doveri fiscali.

Qualità informazioni e contrasto all'elusione fiscale



Modalità di dichiarazione delle aree urbane e dei lastrici solari

L'area urbana può rappresentare un bene che non ha alcuna correlazione con altre unità immobiliari, e quindi costituisce, in sostanza, essa stessa un lotto che occorre opportunamente individuare nella mappa catastale.

Tale modalità di rappresentazione nasce, tra l'altro, dall'esigenza che la configurazione e la consistenza siano garantite con lo stesso livello di attenzione assicurato per le particelle dei terreni, considerato che le aree urbane risultano frequentemente oggetto di compravendita.

Nuove dichiarazioni:

Nella predisposizione del Tipo Mappale, per le aree scoperte che si volessero censire come aree urbane (categoria F/1), occorre procedere alla costituzione di specifiche particelle autonome.

Modalità di dichiarazione delle aree urbane e dei lastrici solari

Variazioni

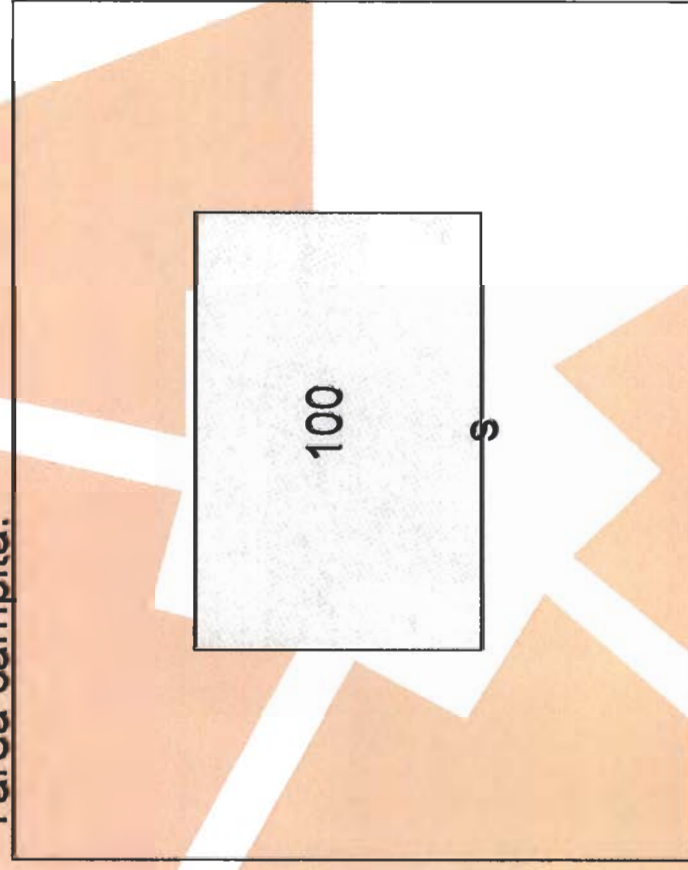
Lo stesso orientamento deve essere tenuto presente nell'ambito di frazionamento di aree già facenti parte di un lotto edificato già censito.

Qualora, alla porzione immobiliare derivata, si voglia attribuire la categoria F/1 (area urbana), è necessario procedere alla predisposizione di un tipo di frazionamento, che, oltre ad individuare l'area urbana, ridefinisca il lotto originario, cui devono seguire le correlate variazioni al Catasto Edilizio Urbano.

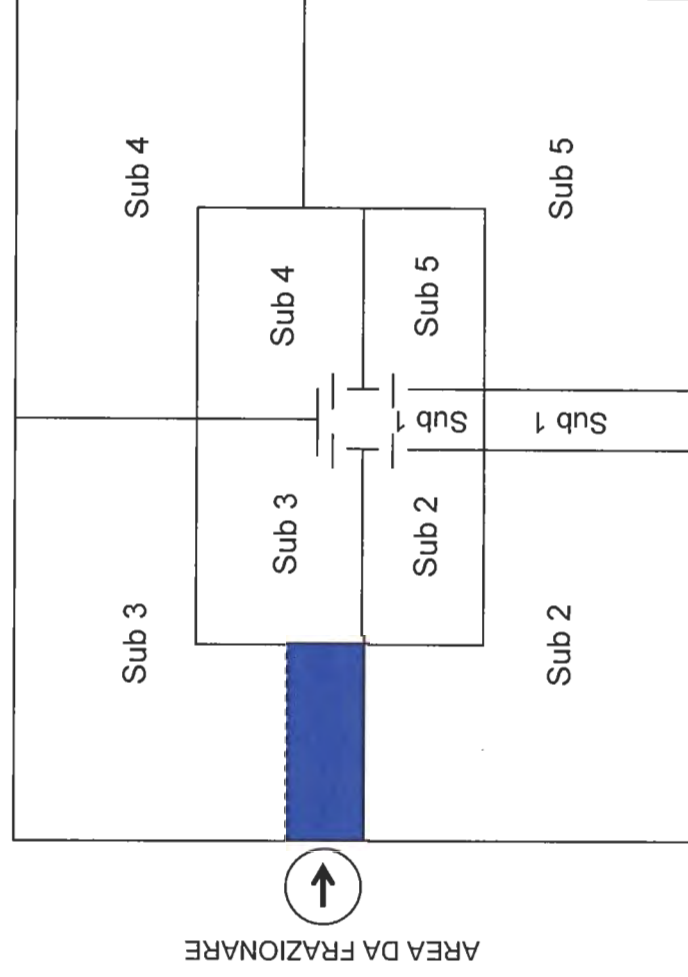
Modalità di dichiarazione delle aree urbane e dei lastrici solari

Con l'elaborato planimetrico, può invece provvedersi a frazionare aree facenti parte di un lotto edificato e censito, **sempre che le aree staccate restino correlate al lotto edificato** e quindi dichiarate come bene comune non censibile a più unità, ovvero corte esclusiva di una **singola** unità immobiliare.

Nell'esempio sottoriportato il proprietario vuole cedere alla ditta titolare del sub. 2 l'area campita.



Mappa



Elaborato planimetrico

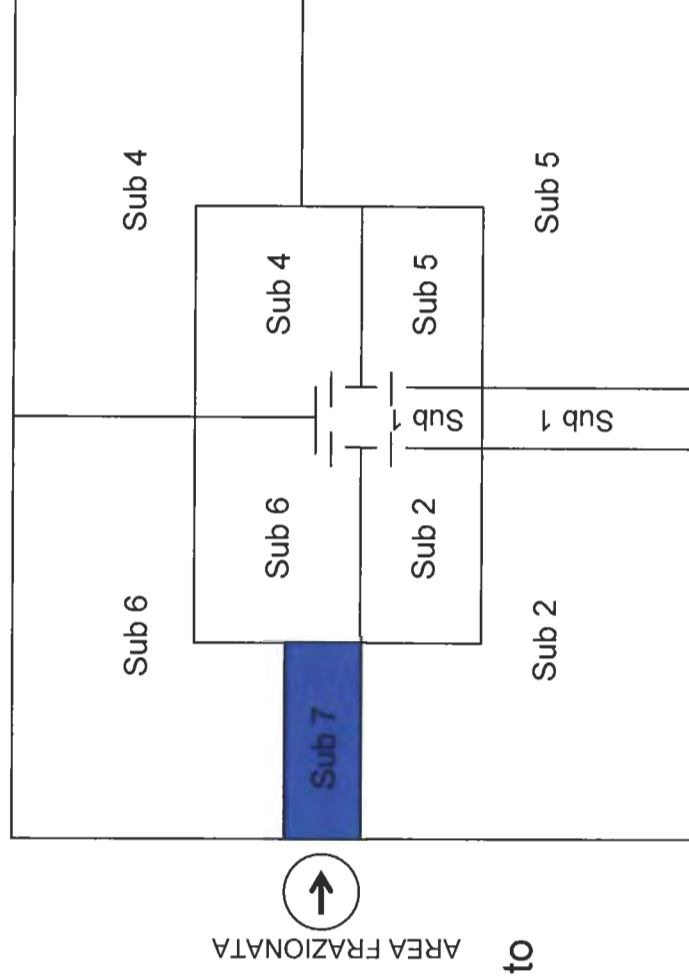
Modalità di dichiarazione delle aree urbane e dei lastrici solari

Il professionista incaricato ha scelto, conformemente a quanto riportato nell'elaborato planimetrico depositato in atti, di attribuire il medesimo subalterno (sub. 6) alla parte edificata ed al bene esclusivo alla stessa associato, mentre all'area oggetto di trasferimento (F/1) è attribuito il sub. 7. Nel caso in specie deve essere ripresentata anche la planimetria identificante il sub. 6 che è stato variato.

Si precisa che il professionista può individuare la corte esclusiva associata all'appartamento, anche mediante identificativi diversi. In tal modo è generato un identificativo complesso (graffato).

- Sub 1 Cortile e vano scala comuni
- Sub 2 Appartamento con corte esclusiva
- Sub 3 Soppresso
- Sub 4 Appartamento con corte esclusiva
- Sub 5 Appartamento con corte esclusiva
- Sub 6 Appartamento con corte esclusiva
(ex sub 3)

Sub 7 Area urbana F/1 oggetto di trasferimento



Dopo che il notaio ha redatto l'atto di trasferimento, interessante il subalterno 7, il professionista incaricato presenta in catasto un nuovo elaborato planimetrico individuante il nuovo oggetto immobiliare e la planimetria modificata, in quanto la porzione individuata in precedenza con il subalterno 7 diviene esclusiva, diventando parte integrante del subalterno 8.

Dopo la stipula riguardante il subalterno 7

Sub 1 Cortile e vano scala comuni

Sub 2 Soppresso

Sub 3 Precedentemente soppresso

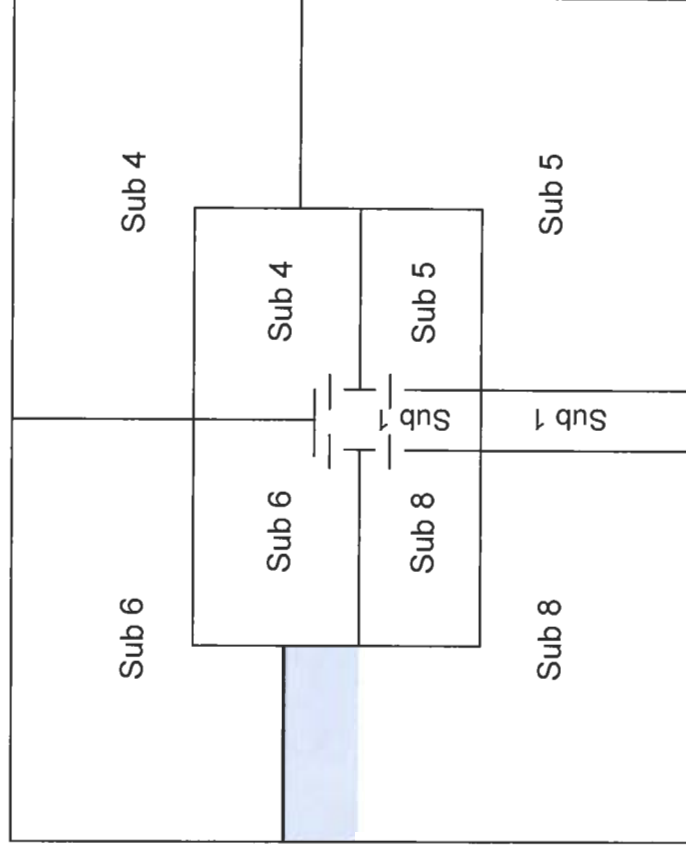
Sub 4 Appartamento con corte esclusiva

Sub 5 Appartamento con corte esclusiva

Sub 6 Appartamento con corte esclusiva

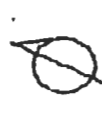
Sub 7 Soppresso

**Sub 8 Appartamento con corte esclusiva
(ex sub 2)**

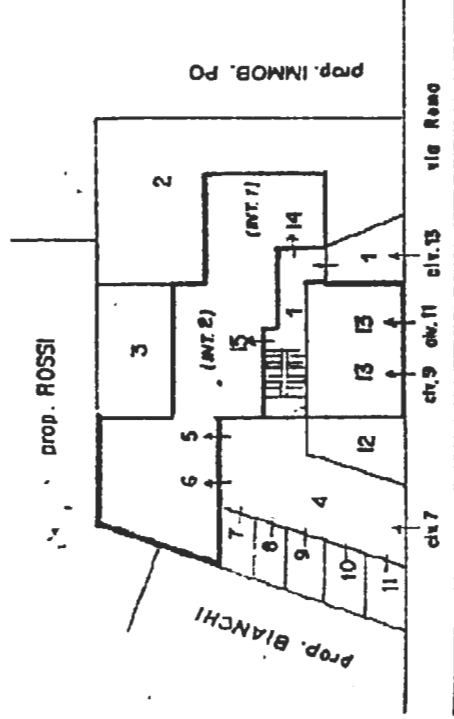


Elaborato planimetrico

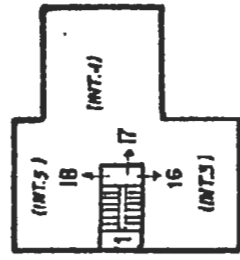
Rit. Tipo Mappale
n° 41



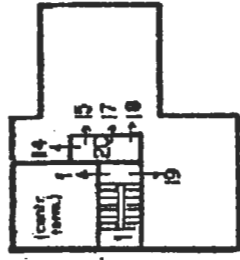
Sc. 1:500



Piano Terra con corte annessa



Piano ↑



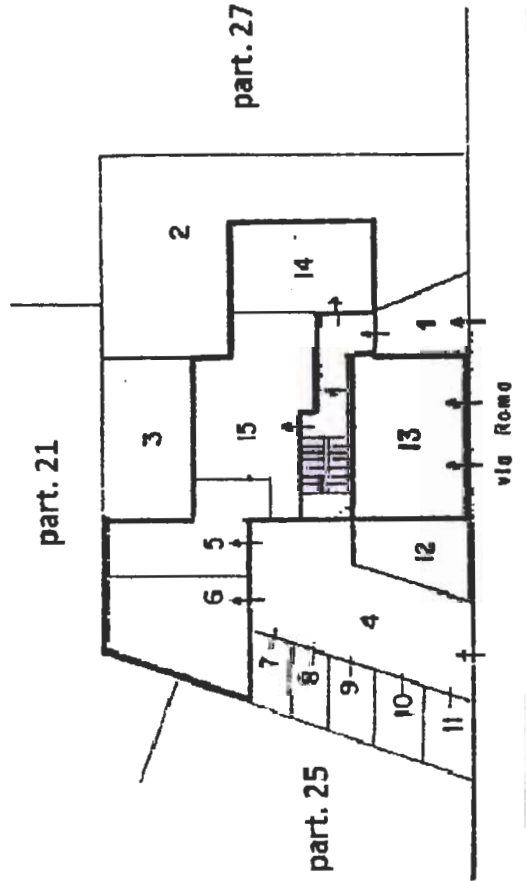
Piano sottotetto

L'elaborato planimetrico secondo la circ. 2/1984

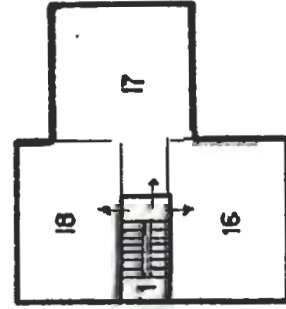
- Sub. 1 - Beni Comuni non censibili (andree, scale, accesso, controllo termico)
- n° 2 - Corte esclusiva del sub. 14
- n° 3 - " " " 15
- n° 4 - Beni comuni, non censibili, al sub. 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11
- n° 5 e 6 - Box auto
- n° 7 e 11 - Posti auto esagerati
- n° 12 - Corte esclusivo del sub 19
- n° 13 - Locale con duplica accesso
- n° 14 - App.to Int. 1 (p.T) e coating (p. S1)
- n° 15 - " - 2 (p.T) - " (p. S1)
- n° 16 - " - " 3 (p.T) - " (p. S1)
- n° 17 - " - " 4 (p.T) - " (p. S1)
- n° 18 - " - " 5 (p.T)
- n° 19 - Locale uso magazzino (p. S1)
- n° 20 - Beni comuni, non censibili, al sub 14, 15, 16 e 17 (p. S1).

ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA' IMMOBILIARE URBANA
ELENCO DEI SUBALTERNI ASSEGNATI

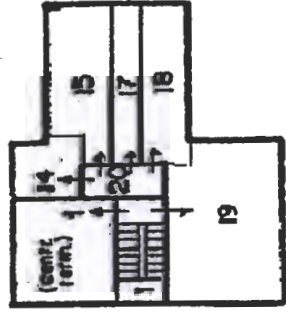
Elenco Subalterni



Piano Terra con corte annesso



Piano 1



Piano dell'attico

- Perimetri u.i.
- Non riportare il n. di interno

Comune	Servizio	Foglio	Particella	Tipologia	del:
ROMA	Sub	243	26		
Sub	UBICAZIONE via per	8° ett	Particella	Scala	Int.
1	VIA ROMA	13	I		
2	VIA ROMA	13	I		
3	VIA ROMA	13	I		
4	VIA ROMA	7	I		
5	VIA ROMA	7	I		
6	VIA ROMA	7	I		
7	VIA ROMA	7	I		
8	VIA ROMA	7	I		
9	VIA ROMA	7	I		
10	VIA ROMA	7	I		
11	VIA ROMA	7	I		
12	VIA ROMA	7	I		
13	VIA ROMA	9	I		
14	VIA ROMA	13	SI-I		
15	VIA ROMA	13	SI-I		
16	VIA ROMA	13	SI-I		
17	VIA ROMA	13	SI-I		
18	VIA ROMA	13	1		
19	VIA ROMA	13	SI		
20	VIA ROMA	13	SI		

DESCRIZIONE
BENI COMUNI NON CENSIBILI
(ANDRONE, SCALE, ACCESSO, CENTRALE TERMICA)
CORTE ESCLUSIVA DEL SUB 14
CORTE ESCLUSIVA DEL SUB 15
BENE COMUNE NON CENSIBILE AI SUB 5, 6, 7, 8, 9, 10 E 11
BOX AUTO
BOX AUTO
POSTO AUTO SCOPERTO
POSTO AUTO SCOPERTO
POSTO AUTO SCOPERTO
POSTO AUTO SCOPERTO
POSTO AUTO SCOPERTO
CORTE ESCLUSIVA DEL SUB 19
LOCALE CON DUPLEX ACCESSO
APPARTAMENTO INT. 1 E
CANTINA
APPARTAMENTO INT. 2 E
CANTINA
APPARTAMENTO INT. 3 E
CANTINA
APPARTAMENTO INT. 4 E
CANTINA
APPARTAMENTO INT. 5
LOCALE USO MAGAZZINO
BENE COMUNE NON CENSIBILE AI SUB 14, 15, 16 E 17

Protocollo _____ data _____

IL TECNICO
ALBO DEI GEOMETRI DI
Codice Fiscale: R5534R

_____ firma e timbro



Quando è obbligatorio ? Nulla è innovato rispetto a quanto previsto dalla circ. 9/2001

- **Nuove costruzioni**
 - In presenza di più unità immobiliari, con parti comuni.
 - In caso di immobile in categoria fittizia.
- **Variazioni**
 - Se già presente.
 - Se la variazione ne comporta modifiche (*).

Al professionista possono essere richieste informazioni solo se sono in suo possesso, ovvero sono desumibili dagli elaborati presenti nell'archivio catastale e resi disponibili.

(*) Limitatamente alla pagina di interesse

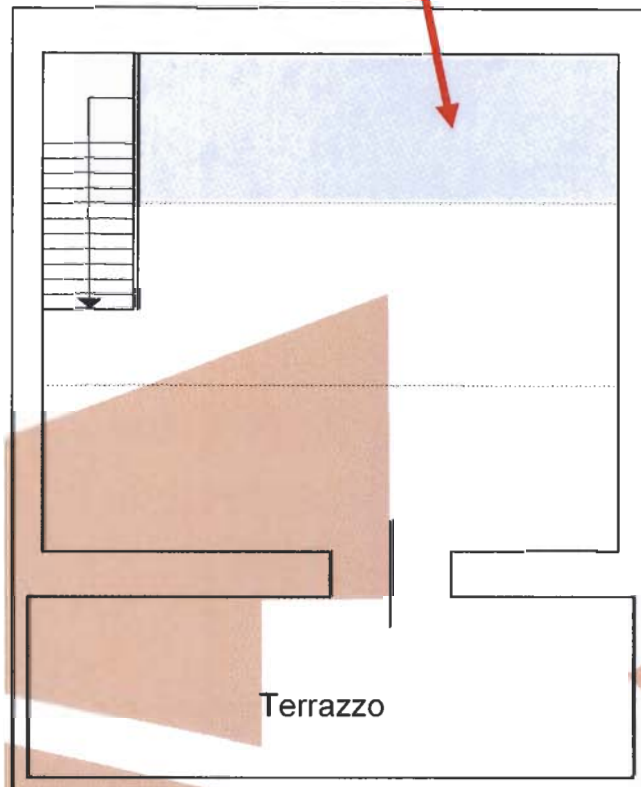
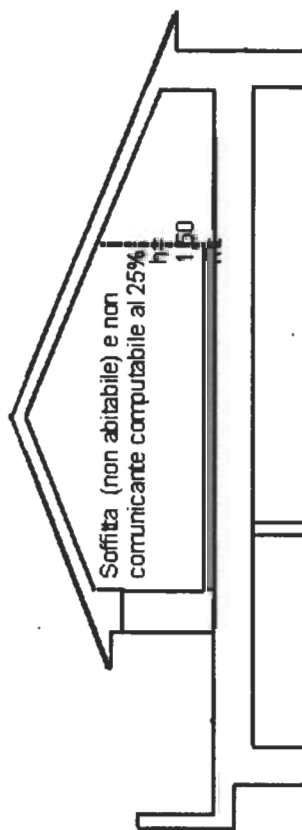
⁽³⁾ La planimetria:

- deve essere correttamente ed accuratamente disegnata ad inchiostro di china nella scala di 1 : 200 (salvo le eccezioni ammesse);
- deve essere tracciata su fogli di carta trasparente millimetrata del formato di cm. 37 x 24,5 o di formato doppio, messi in vendita dall'Amministrazione (salvo le eccezioni ammesse);
- deve rappresentare la sezione di tutti i muri perimetrali ed interni •dell'unità immobiliare, nonché le porte di accesso, tutte le porte interne e gli altri vani di passaggio e tutte le finestre e gli altri vani di luce;
- deve contenere l'indicazione dei confini con le private proprietà (a mezzo del nome dei proprietari) e con le aree pubbliche (a mezzo della denominazione stradale).

Sulla planimetria deve essere indicato l'orientamento del foglio a mezzo di freccia rivolta verso il nord, tracciata esternamente al disegno. Sulla planimetria deve segnarsi l'altezza media, in metri e frazioni fino a 5 cm. dei vani, misurata da pavimento a soffitto. - Questa indicazione potrà essere segnata una volta soltanto, se l'altezza non cambia da vano a vano. - Nell'interno del disegno in corrispondenza del vano destinato a cucina, deve apporsi la parola «cucina» ed, in corrispondenza di ciascun vano accessorio, la denominazione che ne spiega l'uso: «bagno», «latrina», «ripostiglio», «cantina », ecc.

La planimetria delle unità immobiliari a più piani deve essere estesa a tutti i piani anche se solo alcuni accessori sono posti in piani differenti da quello che contiene il resto della unità immobiliare.

Alcune precisazioni sulla planimetria

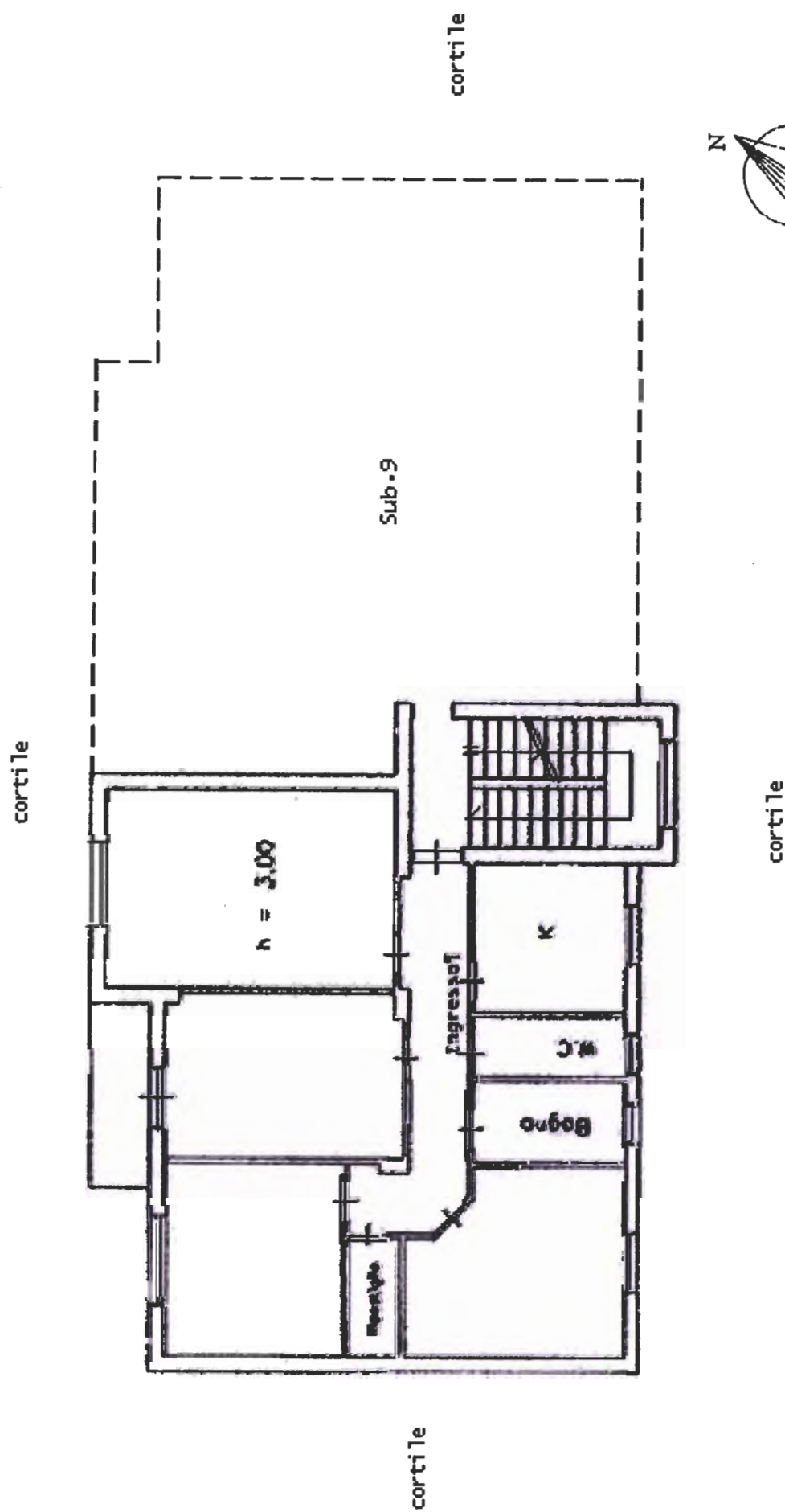


H. = 0,80

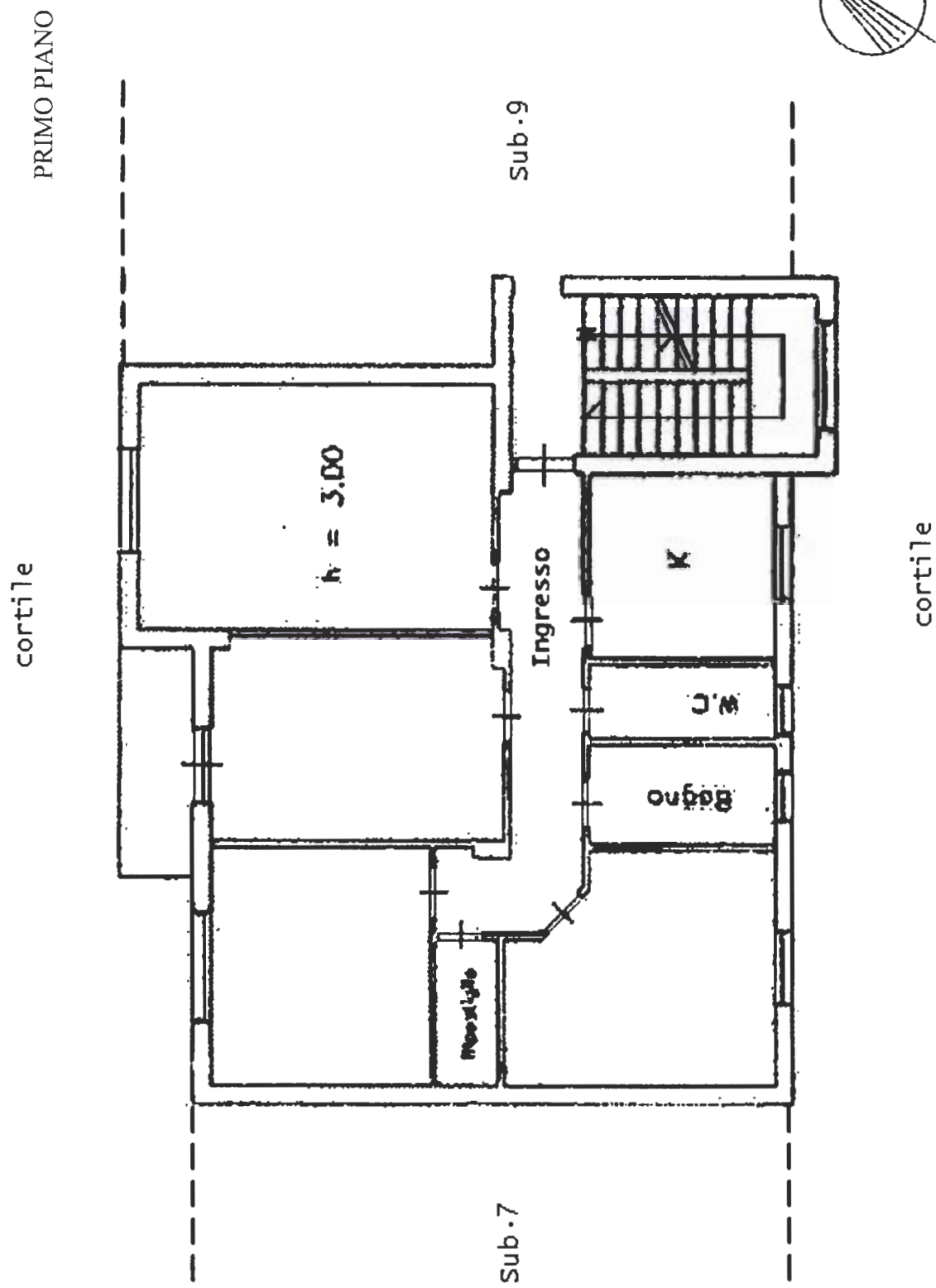
H. = 1,50

H. = 2,60

H. = 1,90



N.B. Altezza e tipologia dei caratteri, simbologie varie, sono indicative; perimetro fabbricato accettabile anche con linea continua a tratto sottile



- Home page / Catasto censuario / Menù consultazione
- Immagini / Planimetria
- Cliccare su Elaborato planimetrico ed inserire gli identificativi richiesti

Unregistered HyperSnap
 Agenzia del Territorio

CATASTO CENSUARIO - CONSULTAZIONE PLANIMETRICA
 Immagine Soggetto Immagini Altro Val Home Esci

Consultazione Planimetrica

Dati catastali
 Situazione al
 Comune di
 Sezione

ROMA

Codice
 Codice Catastale

H501
 M1AA

Tipo Identificativo Catastale
☒ Definitivo
☐ Provvisorio

Interrogazione di un singolo immobile
☒ Elaborato planimetrico

Identificativo Definitivo
 Sezione Urbana

Foglio 661

Particella 1173

Subalterno

Selezionare l'elenco prescelto e dal tasto Funzioni cliccare su elenco subalterni

Unregistered HyperSnap
Agenzia del
Territorio

CATASTO CENSUARIO - CONSULTAZIONE PLANIMETRICA

Immobiliare Soggetto Immagini Altro **Vai** << ? Home Esci

Planimetrie

Dati della richiesta

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 26/03/2010 - Comune di ROMA(H501) - < Foglio: 661

Particella: 1173 - Elaborato planimetrico >

Elenco (2)

Tip0	Protocollo	Anno Prot.	Data Prescrittione
P	RM1572555	2008	01/12/2008
P	RM1572541	2008	01/12/2008

*Dal quadro elenco subalterni, con il tasto
funzioni, si presentano 4 opzioni:*

STAMPA / STAMPA SU FILE / ANTEPRIMA / SALVA IN LOCALE

Unregistered HyperSnap
Agenzia del
Territorio

CATASTO CENSUARIO - CONSULTAZIONE PLANIMETRICA
Immobile Soggetto Immagini Altro Val << <<<< ? Home Esci

Elenco Subalterni

Attestato di rilascio visura

☒ Nuovo ☐ Esistente

Richiedente

Per salvare il file su supporto esterno, selezionare



SALVA IN LOCALE

Unregistered HyperSnap
Agenzia del
Territorio

CATASTO CENSUARIO - CONSULTAZIONE PLANIMETRICA
Immobile Soggetto Immagini Altro Vai << >>> ? Home Esci

Attestato di Riscio Visura

☒ Nuova

☐ Esistente

Richiedente

Elenco Subaltemi

Download file

Salvare o aprire il file?

Nome: EPA001.DAT
Tipo: Tipo file sconosciuto, 302 KB
Da: wit-nc-m.lesio.finanze.it

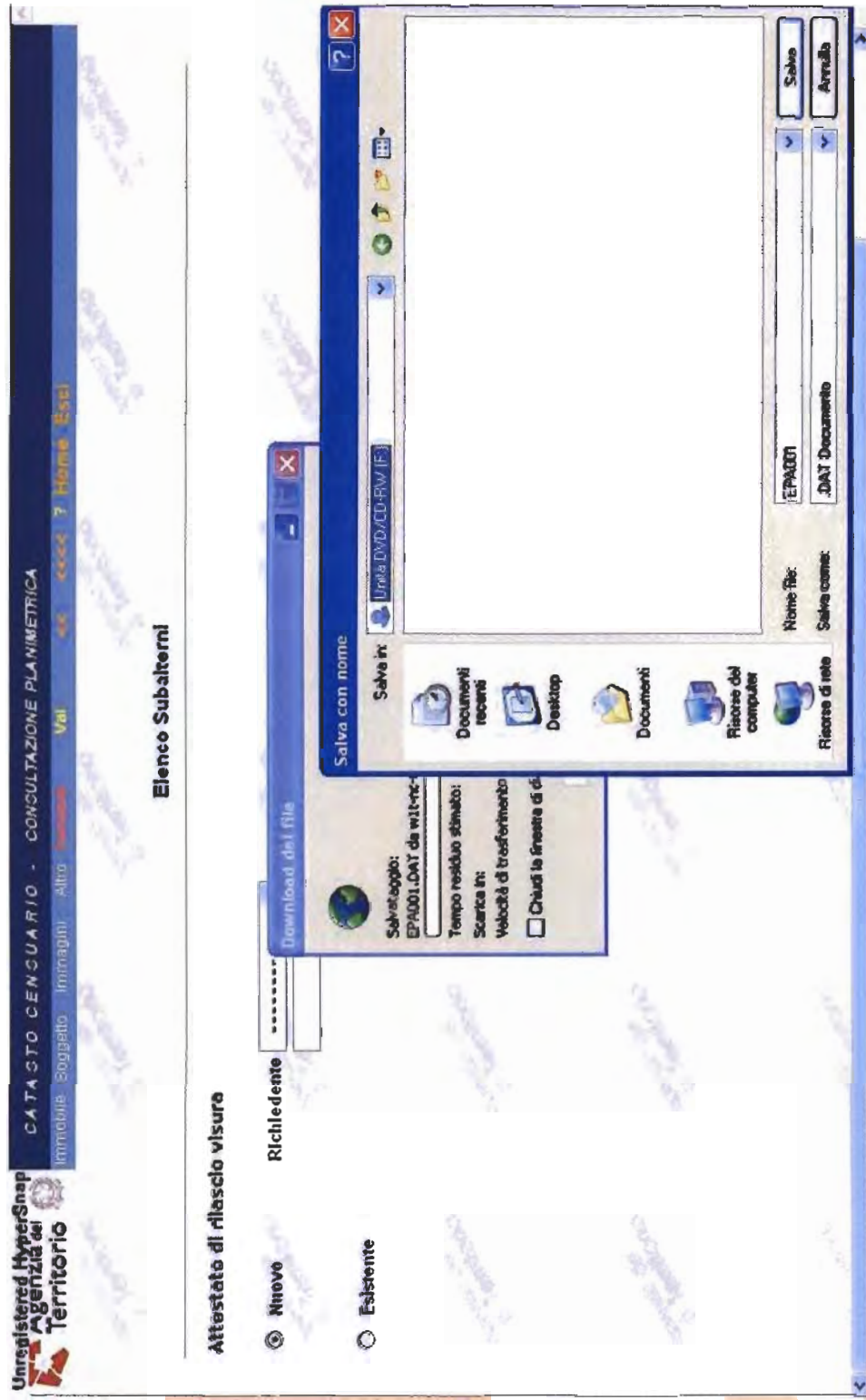
Apri Salva Annulla

☒ Avvisa sempre prima di aprire questo tipo di file

I file scaricati da Internet possono essere utili, ma alcuni file possono danneggiare il computer. Se l'origine non è considerata attendibile, non aprire o salvare i file. [Quali rischi al computer](#)

Selezionare il supporto prescelto:

DVD, CD, FLOPPY DISK, PEN DRIVE



Elenco Subalterni

Attestato di rilascio visura

☒ Nuovo

Richiedente

☐ Esistente



Apprendo il file, è possibile effettuare la stampa come da anteprima

Unregistered HyperSnap

00001AA	066101173000000001VIALE	FRANCESCO	CALTAGIRONE	SNC	T	BENE COMUNE NON CENSIBI
00001AA	066101173000000002VIALE	FRANCESCO	CALTAGIRONE	SNC	T	BENE COMUNE NON CENSIBI
00001AA	066101173000000003VIALE	FRANCESCO	CALTAGIRONE	SNC	T	BENE COMUNE NON CENSIBI
00001AA	066101173000000004VIALE	FRANCESCO	CALTAGIRONE	SNC	T	BENE COMUNE NON CENSIBI
00001AA	066101173000000005VIALE	FRANCESCO	CALTAGIRONE	SNC	T	BENE COMUNE NON CENSIBI
00001AA	066101173000000006VIALE	FRANCESCO	CALTAGIRONE	SNC	T	001NEO0210 - COMPARTO 2/3C
00001AA	066101173000000007VIALE	FRANCESCO	CALTAGIRONE	SNC	T	002NEO0210 - COMPARTO 2/3C
00001AA	066101173000000008VIALE	FRANCESCO	CALTAGIRONE	SNC	T	003NEO0210 - COMPARTO 2/3C
00001AA	066101173000000009VIALE	FRANCESCO	CALTAGIRONE	SNC	T	004NEO0210 - COMPARTO 2/3C
00001AA	066101173000000010VIALE	FRANCESCO	CALTAGIRONE	SNC	T	005NEO0210 - COMPARTO 2/3C
00001AA	066101173000000011VIALE	FRANCESCO	CALTAGIRONE	SNC	T	BENE COMUNE NON CENSIBI
00001AA	066101173000000012VIALE	FRANCESCO	CALTAGIRONE	SNC	T	001POSTO AUTO COPERTO - CC
00001AA	066101173000000013VIALE	FRANCESCO	CALTAGIRONE	SNC	T	002POSTO AUTO COPERTO - CC
00001AA	066101173000000014VIALE	FRANCESCO	CALTAGIRONE	SNC	T	003POSTO AUTO COPERTO - CC
00001AA	066101173000000015VIALE	FRANCESCO	CALTAGIRONE	SNC	T	004POSTO AUTO COPERTO - CC
00001AA	066101173000000016VIALE	FRANCESCO	CALTAGIRONE	SNC	T	005POSTO AUTO COPERTO - CC
00001AA	066101173000000017VIALE	FRANCESCO	CALTAGIRONE	SNC	T	006POSTO AUTO COPERTO - CC
00001AA	066101173000000018VIALE	FRANCESCO	CALTAGIRONE	SNC	T	007POSTO AUTO COPERTO - CC
00001AA	066101173000000019VIALE	FRANCESCO	CALTAGIRONE	SNC	T	008POSTO AUTO COPERTO - CC
00001AA	066101173000000020VIALE	FRANCESCO	CALTAGIRONE	SNC	T	009POSTO AUTO COPERTO - CC
00001AA	066101173000000021VIALE	FRANCESCO	CALTAGIRONE	SNC	T	010POSTO AUTO COPERTO - CC
00001AA	066101173000000022VIALE	FRANCESCO	CALTAGIRONE	SNC	T	011POSTO AUTO COPERTO - CC
00001AA	066101173000000023VIALE	FRANCESCO	CALTAGIRONE	SNC	T	012POSTO AUTO COPERTO - CC
00001AA	066101173000000024VIALE	FRANCESCO	CALTAGIRONE	SNC	T	013POSTO AUTO COPERTO - CC
00001AA	066101173000000025VIALE	FRANCESCO	CALTAGIRONE	SNC	T	014POSTO AUTO COPERTO - CC
00001AA	066101173000000026VIALE	FRANCESCO	CALTAGIRONE	SNC	T	015POSTO AUTO COPERTO - CC
00001AA	066101173000000027VIALE	FRANCESCO	CALTAGIRONE	SNC	T	016POSTO AUTO COPERTO - CC
00001AA	066101173000000028VIALE	FRANCESCO	CALTAGIRONE	SNC	T	017POSTO AUTO COPERTO - CC
00001AA	066101173000000029VIALE	FRANCESCO	CALTAGIRONE	SNC	T	018POSTO AUTO COPERTO - CC
00001AA	066101173000000030VIALE	FRANCESCO	CALTAGIRONE	SNC	T	019POSTO AUTO COPERTO - CC
00001AA	066101173000000031VIALE	FRANCESCO	CALTAGIRONE	SNC	T	020POSTO AUTO COPERTO - CC
00001AA	066101173000000032VIALE	FRANCESCO	CALTAGIRONE	SNC	T	021POSTO AUTO COPERTO - CC
00001AA	066101173000000033VIALE	FRANCESCO	CALTAGIRONE	SNC	T	022POSTO AUTO COPERTO - CC
00001AA	066101173000000034VIALE	FRANCESCO	CALTAGIRONE	SNC	T	023POSTO AUTO COPERTO - CC
00001AA	066101173000000035VIALE	FRANCESCO	CALTAGIRONE	SNC	T	024POSTO AUTO COPERTO - CC
00001AA	066101173000000036VIALE	FRANCESCO	CALTAGIRONE	SNC	T	025POSTO AUTO COPERTO - CC
00001AA	066101173000000037VIALE	FRANCESCO	CALTAGIRONE	SNC	T	026POSTO AUTO COPERTO - CC
00001AA	066101173000000038VIALE	FRANCESCO	CALTAGIRONE	SNC	T	027POSTO AUTO COPERTO - CC
00001AA	066101173000000039VIALE	FRANCESCO	CALTAGIRONE	SNC	T	028POSTO AUTO COPERTO - CC
00001AA	066101173000000040VIALE	FRANCESCO	CALTAGIRONE	SNC	T	029POSTO AUTO COPERTO - CC

Il file salvato sul supporto informatico potrà essere facilmente reimportato, con il programma Doc.Fa 4, in formato DAT per le successive elaborazioni.

CIRCOLARE N. 2/2010

PROT. n° 36607

ENTE EMITTENTE: Direzione dell'Agenzia

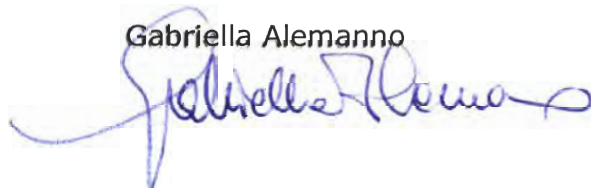
OGGETTO: Attuazione del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 –
Articolo 19, comma 14
Prime indicazioni

DESTINATARI: Uffici provinciali, Direzioni regionali e Direzioni centrali

DATA DECORRENZA: Data di emanazione

Roma, 9 luglio 2010

Gabriella Alemanno



N. pagine complessive: 12

L'originale cartaceo firmato è archiviato presso l'Ente emittente

L'articolo 19, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, aggiunge il comma 1-*bis* all'art. 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, legge recante, come noto, modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari.

La nuova formulazione dell'art. 29 della legge n. 52 del 1985, è, pertanto, la seguente:

"1. Negli atti con cui si concede l'ipoteca o di cui si chiede la trascrizione, l'immobile deve essere designato anche con l'indicazione di almeno tre dei suoi confini.

1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati

già esistenti devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari."

Il comma 1-bis, di nuova introduzione, è strutturato in due parti distinte, sebbene collegate tra loro: nella prima, si prevede che gli atti immobiliari ivi menzionati devono contenere, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale delle unità immobiliari urbane, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto, nonché la dichiarazione, resa dagli intestatari, della conformità dei dati e delle planimetrie catastali con lo stato di fatto di dette unità immobiliari (coerenza "oggettiva"). Nella seconda parte, viene, invece, prevista, a cura del Notaio, la preventiva individuazione degli intestatari catastali e la verifica della conformità tra i titolari iscritti in catasto e le risultanze dei registri immobiliari (coerenza "soggettiva").

La norma introdotta con il citato comma 14 si colloca nel più ampio contesto delle disposizioni contenute nell'articolo 19 del decreto legge in esame, in materia di aggiornamento del catasto.

La *ratio* ad essa sottesa, da inquadrare anche nell'ambito della progressiva realizzazione della Anagrafe Immobiliare Integrata, appare sostanzialmente diretta a consentire il miglioramento della qualità delle banche dati catastali e di pubblicità immobiliare, in termini di coerenza sostanziale e non solo formale, con un indubbio impatto positivo sull'affidabilità delle informazioni che potranno confluire nella predetta Anagrafe Immobiliare, per il rilascio dei servizi ad essa correlati.

Ulteriore finalità, di analogo rilievo, è quella tesa a far emergere possibili fenomeni di elusione ed evasione fiscale, nel settore impositivo immobiliare, connessi ad un mancato aggiornamento dei dati oggettivi delle unità immobiliari urbane, ai quali può corrispondere una maggiore redditività, rispetto a quella risultante in catasto.

Per espressa previsione dell'articolo 19, comma 16, le disposizioni in argomento si applicano a decorrere dal 1° luglio 2010.

Nelle more della conversione del citato decreto legge, considerata l'indubbia rilevanza delle disposizioni di cui trattasi nell'ambito della disciplina della circolazione immobiliare,

si ritiene comunque necessario fornire una prima serie di indicazioni finalizzate a consentire una omogenea e corretta applicazione di dette disposizioni, anche in coerenza con la vigente normativa in materia catastale.

1. Le nuove disposizioni: profili inerenti la pubblicità immobiliare

Prima di passare all'esame di alcune problematiche applicative in materia catastale, si ritiene opportuno chiarire che le previsioni contenute nel comma 1-*bis* in esame non coinvolgono aspetti direttamente connessi all'attuazione della pubblicità immobiliare.

Come accennato, la prima parte del nuovo comma 1-*bis* dell'art. 29 della legge n. 52 del 1985, integra il contenuto necessario degli atti immobiliari richiamati dalla stessa disposizione, prevedendo l'inserimento, a pena di nullità, di specifici elementi informativi concernenti la rappresentazione catastale del bene e la relativa corrispondenza allo stato di fatto (l'identificazione catastale delle unità immobiliari urbane, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto, nonché la dichiarazione, resa dagli intestatari, della conformità dei dati e delle planimetrie catastali con lo stato di fatto degli immobili urbani).

Gli elementi innovativi introdotti dal comma 1-*bis* non assumono diretta rilevanza in ordine alla trascrivibilità o meno degli atti immobiliari a cui la norma fa riferimento. E ciò anche nell'ipotesi, peraltro espressamente prevista, di nullità dell'atto per mancato inserimento dei predetti dati. La norma, infatti, non affianca alla previsione della nullità dell'atto, quella della intrascrivibilità. D'altra parte, come è noto, la trascrizione non ha, di norma, efficacia sanante rispetto ad eventuali profili di invalidità degli atti trascritti, profili che possono essere fatti valere dalle parti o dai terzi interessati indipendentemente dall'avvenuta trascrizione¹.

Parimenti, ai fini della trascrivibilità dei medesimi atti immobiliari, non hanno diretta incidenza neppure gli adempimenti che il Notaio deve svolgere in fase propedeutica alla stipula dell'atto – previsti dalla seconda parte della disposizione in esame – finalizzati alla verifica della conformità tra i titolari iscritti in catasto e le risultanze dei registri immobiliari (coerenza "soggettiva").

¹ Per gli effetti della c.d. "pubblicità sanante" si fa riferimento alle ipotesi previste dall'articolo 2652, n. 6 c.c..

Per gli evidenziati profili, quindi, l'inserimento del comma 1-*bis* all'art. 29 della legge n. 52 del 1985, non assume valenza innovativa rispetto ai criteri di conduzione dell'esame giuridico eseguito dal Conservatore ai fini dell'accettazione delle formalità relative agli atti di cui trattasi.

2. Quadro normativo di riferimento "catastale"

Le nuove disposizioni introdotte dall'art. 19, comma 14, del decreto legge n. 78 del 2010 si innestano, integrandole, sulle norme catastali che individuano le fattispecie per le quali sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione nello stato dei beni, con allegazione delle planimetrie catastali.

In tale ambito il regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, che ha disciplinato la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, all'articolo 7, prevede: *"Oltre alla dichiarazione di cui ai precedenti artt. 3 e 6, le persone ed enti di cui all'art. 3 devono presentare al Podestà del comune ove gli immobili sono situati, entro il giorno che sarà fissato con decreto del Ministro delle finanze, una planimetria di detti immobili in scala non inferiore a 1:200, dalla quale si rilevi anche la ubicazione di ciascuna unità immobiliare rispetto alle proprietà confinanti e alle strade pubbliche e private. Detta planimetria è esente da tassa di bollo. Con disposizione del regolamento previsto dall'art. 32 del presente decreto, saranno stabilite le esenzioni dall'obbligo di cui al comma precedente per le unità immobiliari di minor reddito, da determinarsi secondo la categoria, la classe e la ubicazione degli immobili."*

Il Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, all'articolo 58, dispone: *"Sono esentati dall'obbligo della presentazione della planimetria i proprietari di unità immobiliari urbane i quali, alla data del 1° gennaio 1939, erano titolari di un reddito imponibile accertato ai fini dell'imposta fabbricati non maggiore di L. 50, sempre che, alla data di presentazione della dichiarazione, non siano proprietari di altri immobili urbani, anche se non censiti o in godimento di esenzione dall'imposta fabbricati."*

Per quanto riguarda, invece, la presentazione della dichiarazione di variazione nello stato dei beni, la norma di riferimento è rappresentata dall'art. 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1142 del 1949, che dispone quanto segue: *"Il nuovo*

catasto edilizio urbano è conservato e tenuto al corrente, in modo continuo ed anche con verificazioni periodiche, allo scopo di tenere in evidenza per ciascun Comune o porzione di Comune, le mutazioni che avvengono:

a) rispetto alla persona del proprietario o del possessore dei beni nonché rispetto alla persona che gode di diritti reali sui beni stessi;

b) nello stato dei beni, per quanto riguarda la consistenza e l'attribuzione della categoria e della classe.”.

Alla luce della disposizione appena richiamata, quindi, con specifico riferimento alle unità immobiliari a destinazione “ordinaria”, l’obbligo della relativa dichiarazione si configura nell’ipotesi in cui le variazioni influiscono ed incidono sulla consistenza, la categoria e la classe dell’unità immobiliare, in sostanza sulla determinazione della rendita catastale.

3. Gli adempimenti previsti dal nuovo comma 1-bis dell’art. 29 della legge n. 52 del 1985 (prima parte) – Coerenza oggettiva

In relazione al quadro normativo catastale richiamato nel precedente paragrafo, emerge la necessità di chiarire, sotto il profilo oggettivo, l’impatto delle disposizioni introdotte dalla prima parte del comma 1-bis della legge n. 52 del 1985, con riferimento agli adempimenti da porre in essere in sede di stipulazione di atti pubblici e di scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti.

a) Unità immobiliare urbana

Come è stato accennato al paragrafo 1, la prima parte del comma 1-bis prevede che gli atti immobiliari ivi menzionati, aventi ad oggetto “*fabbricati già esistenti*”, devono contenere, per le “*unità immobiliari urbane*”, gli specifici elementi informativi sopra descritti (coerenza “oggettiva”). L’ambito applicativo della previsione normativa è stato delineato dal legislatore attraverso l’utilizzo di due espressioni distinte, ma senza dubbio correlate tra loro: “*fabbricati già esistenti*” e “*unità immobiliari urbane*”. Il riferimento espresso a tali due categorie concettuali consente di ritenere che l’ambito di operatività della norma in parola riguardi gli immobili già iscritti al catasto edilizio urbano, nonché quelli per i quali sussiste l’obbligo di dichiarazione.

Pertanto, sempre tenendo conto dei precisi riferimenti utilizzati dal Legislatore, si ritiene che debbano essere esclusi dalla previsione normativa:

- le particelle censite al catasto terreni;
- i fabbricati rurali, censiti al catasto terreni, che non abbiano subito variazioni, né perso i requisiti oggettivi e soggettivi per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali;
- i fabbricati iscritti in catasto come "*unità collabenti*", in quanto non più abitabili o servibili all'uso cui sono destinati;
- i fabbricati iscritti in catasto come "*in corso costruzione*" o "*in corso di definizione*", sempre che non siano stati ultimati o definiti;
- i lastrici solari e le aree urbane, iscritti al catasto edilizio urbano con l'indicazione della sola superficie, ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650.

b) Obbligo di indicazione degli identificativi catastali

La prima parte del comma 1-*bis* dell'art. 29 della legge n. 52 del 1985, prevede, come accennato, che gli indicati atti immobiliari aventi ad oggetto fabbricati già esistenti devono contenere, a pena di nullità, anche il riferimento agli identificativi catastali delle unità immobiliari urbane; tali identificativi sono rappresentati, come noto, da sezione, foglio, numero di mappale (particella) ed eventuale subalterno.

Si rammenta, al riguardo, che, già ai sensi del combinato disposto degli articoli 4, comma 2, e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972, negli atti civili, giudiziali o amministrativi che danno origine al trasferimento di diritti iscritti nel catasto edilizio urbano, l'immobile deve essere descritto con gli estremi con i quali lo stesso è individuato in catasto.

I dati di identificazione catastale fanno parte, altresì, del contenuto necessario delle note di trascrizione e di iscrizione ipotecaria, in virtù del combinato disposto degli artt. 2659, 2660, 2826 e 2839; la mancata indicazione di detti dati nelle note di trascrizione o iscrizione costituisce motivo di rifiuto ai sensi dell'art. 2674 c.c..

La disciplina contenuta nel più volte richiamato comma 1-*bis*, correlata alla previsione della nullità dell'atto, contribuisce, quindi, ad armonizzare il sistema complessivamente delineato dal codice civile e dalla normativa speciale, ipotecaria e catastale, creando le condizioni per garantire l'esatta corrispondenza tra i dati catastali indicati nelle formalità

ipotecarie – identificativi richiesti a pena di rifiuto delle formalità stesse - e quelli indicati nell'atto².

c) Obbligo di indicazione del riferimento alle planimetrie depositate in catasto

Ulteriore adempimento richiesto dalla prima parte del comma 1-*bis*, sempre a pena di nullità, è l'indicazione in atto del riferimento alle planimetrie depositate in catasto. Al riguardo, si osserva che tale disposizione non presenta particolari criticità laddove la presentazione della planimetria sia stata correttamente curata in sede di dichiarazione di nuova costruzione, ovvero in sede di denuncia di variazione (sempre che, ovviamente, le planimetrie depositate siano conformi allo stato di fatto dell'immobile al momento della stipula dell'atto).

Qualche problema interpretativo e applicativo potrebbe sorgere in presenza di alcune peculiari situazioni, di seguito sinteticamente rappresentate.

La prima ipotesi è quella della planimetria non presente in catasto, in quanto riferita ad unità immobiliari per le quali la normativa catastale non prevedeva l'obbligo di presentazione a carico dei proprietari; si tratta, in particolare, delle fattispecie disciplinate dall'art. 58 del Regolamento per la formazione del Catasto edilizio urbano (decreto del Presidente della Repubblica n. 1142 del 1949).

Ora, poiché il comma 1-*bis* della legge n. 52 del 1985 prevede che il riferimento alla planimetria catastale fa parte del contenuto necessario dell'atto, si ritiene che tale elemento debba essere comunque fornito e indicato, anche se la mancata presenza in catasto della planimetria sia riconducibile ad uno dei casi di esenzione disciplinati dall'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1142 del 1949.

La seconda peculiare fattispecie riguarda, invece, l'ipotesi di planimetrie non "accettabili" ai sensi del paragrafo 17 della Istruzione II - "Accertamento e classamento" per la formazione del Catasto Edilizio Urbano³. In tale caso, la parte interessata dovrà curare la

² Per quanto riguarda le ipoteche, l'art. 2826 prevede che, nel relativo atto di concessione, l'immobile deve essere specificatamente designato anche con l'indicazione "... dei dati di identificazione catastale".

³ "Le planimetrie si verificheranno con semplice esame a vista ...e si deciderà della loro accettabilità se corrispondono allo stato di fatto delle unità immobiliari rappresentate e se la esecuzione del disegno ed il tipo di carta usato sono conformi alle prescrizioni. ...Se la planimetria non è accettabile si annoterà una delle seguenti diciture...Per le planimetrie inaccettabili si provvederà dall'ufficio ad inviare agli obbligati un avviso...".

presentazione di una nuova planimetria conforme, in allegato ad una dichiarazione di variazione. Lo stesso obbligo, a maggior ragione, grava sui soggetti obbligati alla presentazione nei casi in cui non abbiano provveduto al relativo deposito in fase di formazione ovvero di aggiornamento.

In tali due ultimi casi, oltre ai tributi previsti, si renderanno applicabili anche le sanzioni, secondo le modalità previste nella circolare n. 2 del 17 aprile 2002.

Una ulteriore peculiare fattispecie è riscontabile nell'ipotesi in cui la planimetria, pur regolarmente presentata e depositata, non sia reperibile o leggibile per cause non imputabili alla parte.

Verificandosi tale ipotesi, se la parte è in possesso di una copia certificata della planimetria depositata, oppure della "seconda copia per ricevuta", rilasciata al momento della presentazione, corrispondente tuttora allo stato di fatto, può depositarla presso l'Ufficio provinciale che, dopo le verifiche di coerenza tra i dati censuari e la rappresentazione planimetrica, acquisisce in banca dati copia di tale elaborato, inserendo una specifica annotazione⁴.

Nel caso in cui, invece, la parte non sia in possesso di una copia certificata della planimetria, ma documenti che la stessa sia stata effettivamente presentata, sarà cura dell'Ufficio provvedere alla compilazione della stessa, anche a mezzo di sopralluogo. E' comunque facoltà della parte ripresentare la planimetria mancante, in esenzione dai tributi speciali catastali.

d) Conformità delle planimetrie depositate in catasto

La prima parte del comma 1-*bis* dell'art. 29 della legge n. 52 del 1985, oltre agli elementi e alle informazioni di cui alle lettere a) e b), prevede, sempre a pena di nullità, l'inserimento nel documento negoziale anche della dichiarazione, resa dagli intestatari, della conformità dei dati e delle planimetrie catastali con lo stato di fatto degli immobili urbani oggetto dell'atto. In altri termini, tale disposizione prevede l'integrazione del

⁴ "Copia di certificazione / ricevuta n....., rilasciata dall'Ufficio in data....., esibita dalla parte, acquisita agli atti in sostituzione dell'originale". Tale annotazione sarà datata e sottoscritta a cura del responsabile del Settore / Reparto Servizi all'Utenza. Sarà comunque conservata agli atti dell'Ufficio fotocopia di tale certificazione opportunamente vidimata dal responsabile del Settore / Reparto.

contenuto necessario dell'atto, con una dichiarazione resa dagli intestatari che attesti la corrispondenza della planimetria depositata con lo stato reale dell'immobile.

Pertanto, nell'ipotesi in cui la planimetria catastale non riproduca fedelmente la configurazione reale (attuale) dell'immobile, al fine di consentire l'inserimento in atto della prescritta dichiarazione di conformità, l'intestatario dovrà presentare una denuncia di variazione, allegando la nuova planimetria aggiornata con lo stato reale dell'immobile (tale situazione potrebbe presentarsi, a titolo meramente esemplificativo, a causa di incompleta o non corretta rappresentazione degli ambienti costituenti l'unità immobiliare e delle pertinenze ad uso esclusivo, ovvero delle parti comuni, laddove originariamente rappresentate).

Nel caso di presentazione della denuncia di variazione sono applicabili, oltre ai tributi previsti, anche le sanzioni, secondo le modalità previste nella citata circolare n. 2 del 17 aprile 2002.

Sembra opportuno, peraltro, evidenziare che le eventuali incoerenze tra rappresentazione planimetrica e situazione di fatto potrebbero sussistere fin dall'origine (cioè, sin dalla prima dichiarazione in catasto, in relazione alla data di ultimazione dei lavori) oppure essere riconducibili a vicende avvenute in epoca successiva (ad esempio, a seguito di lavori di ristrutturazione, trasformazione, etc., cui non è seguita la prescritta dichiarazione di variazione in catasto).

Gli estremi delle autorizzazioni edilizie rilasciate per l'immobile oggetto dell'atto stesso, possono costituire, in relazione alla data di dichiarazione in catasto dell'immobile medesimo e di deposito della relativa planimetria, un primo elemento di riferimento al fine di verificare la sussistenza di possibili incoerenze.

e) Variazioni delle unità immobiliari censite per le quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione

Considerata la delicatezza e la rilevanza connesse all'obbligo di effettuare la dichiarazione di conformità introdotto dalla normativa in parola, si ritiene opportuno formulare alcune specifiche considerazioni in merito alla portata e all'ambito applicativo della normativa catastale disciplinante l'obbligo delle dichiarazioni di variazione delle unità immobiliari urbane.

L'obbligo della dichiarazione di variazione in catasto sussiste nei casi in cui la variazione incide sullo stato, la consistenza, l'attribuzione della categoria e della classe, a seguito di interventi edilizi di ristrutturazione, ampliamento, frazionamento, oppure per effetto di annessioni, cessioni o acquisizioni di dipendenze esclusive o comuni, cambio di destinazione d'uso, etc.. In sintesi, costituisce rilievo – e, quindi, "fonte" di variazione catastale - ogni incoerenza che rappresenta fattispecie per la quale è obbligatoria la presentazione di un atto di aggiornamento catastale, ai sensi del citato art. 17, lettera b), del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249. Sotto tale profilo non assumono quindi rilievo la variazione dei toponimi, dei nomi dei confinanti e di ogni altro elemento, anche di carattere grafico-convenzionale, non influente sulla corretta determinazione della rendita⁵.

Si ritiene opportuno precisare, per una migliore identificazione delle fattispecie riconducibili nell'ambito delle novellate disposizioni, che non hanno rilevanza catastale le lievi modifiche interne, quali lo spostamento di una porta o di un tramezzo che, pur variando la superficie utile dei vani interessati, non variano il numero di vani e la loro funzionalità.

Comportano, invece, l'obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione l'effettuazione di interventi con cui si realizza una rilevante redistribuzione degli spazi interni, ovvero si modifica l'utilizzazione di superfici scoperte, quali balconi o terrazze.

Analogamente, per le unità immobiliari ordinarie per le quali la consistenza è calcolata in metri quadrati o in metri cubi, le modifiche interne di modesta entità, non incidenti sulla consistenza dei beni iscritta negli atti catastali ovvero sulla destinazione dei singoli ambienti, non comportano l'obbligo della presentazione di una nuova planimetria in catasto.

Di contro, è necessaria la presentazione della dichiarazione di variazione nei casi in cui la mutazione incide sulla consistenza o sulla classe (esempi tipici sono il caso del retrobottega di un negozio che, se trasformato in ambiente destinato alla vendita,

⁵ Di conseguenza, per tali ultimi casi, la dichiarazione di variazione non si ritiene dovuta, fatta salva l'opportunità dei soggetti interessati di richiedere comunque l'allineamento attraverso gli usuali canali informativi, quali, ad esempio per l'adeguamento della toponomastica, la segnalazione in front-office o tramite Contact-Center.

incrementa l'originaria superficie dell'unità, ovvero la realizzazione di soppalchi, servizi igienici, etc.).

In ogni caso, su richiesta della parte, codesti Uffici accetteranno anche eventuali dichiarazioni di variazione non rilevanti ai fini della attribuzione della rendita, dovendosi ritenere superate le diverse precedenti indicazioni sull'argomento.

Sotto tale specifico profilo, la presente circolare riveste pertanto carattere innovativo.

4. Gli adempimenti previsti dal nuovo comma 1-bis dell'art. 29 della legge n. 52 del 1985 – Coerenza soggettiva

Nella seconda parte del comma 1-bis dell'art. 29 della legge 52 del 1985, viene prevista, a cura del Notaio, la preventiva individuazione degli intestatari catastali e la verifica della conformità tra gli stessi e le risultanze dei registri immobiliari (coerenza "soggettiva").

Si ritiene che tale verifica di conformità non possa avere una valenza meramente formale, limitata al riscontro della congruenza "nominale" tra le risultanze catastali ed i registri di pubblicità immobiliare, ma debba essere finalizzata ad accertare la corrispondenza delle intestazioni catastali attuali con i soggetti titolari del potere di disposizione sugli immobili oggetto dell'atto.

In particolare, laddove tale conformità non sussista a causa della mancata volturazione di uno o più atti, è necessario che i soggetti interessati si attivino, prima della stipula, per ristabilire l'allineamento, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, mediante la presentazione di una o più domande di volture.

Sull'argomento, peraltro, si ritiene opportuno rammentare le indicazioni fornite dall'amministrazione, con circolare n. 3 del 2 maggio 2002, emanata congiuntamente dall'Agenzia del Territorio e dall'Agenzia delle Entrate, in tema di adempimenti correlati alla presentazione del modello unico informatico di registrazione, trascrizione e voltura catastale.

Con specifico riferimento agli adempimenti in materia di voltura catastale, in tale ultimo documento di prassi sono state illustrate le modalità operative finalizzate alla regolare esecuzione delle volture stesse nell'ipotesi, prevista dal comma 2 dell'articolo 5 del

decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 308⁶, in cui non vi sia concordanza fra i soggetti intestati in catasto e quelli risultanti in atto (cfr. paragrafo 6.1 della circolare n. 3 del 2002).

Qualora, invece, il disallineamento derivi da una mancata registrazione, da parte dell'Ufficio, a fronte di una domanda di volture presentata, sarà sufficiente produrre apposita istanza presso l'Ufficio provinciale competente o al Contact Center, ovvero presentare una domanda di volture di preallineamento (esente dalla corresponsione dei relativi tributi speciali catastali).

Gli Uffici Provinciali sono invitati al puntuale rispetto delle indicazioni fornite con la presente circolare e le Direzioni Regionali a verificarne la corretta applicazione.

(Fine)

⁶ Disposizioni che si pongono in coerenza con quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, il quale stabilisce che *"Qualora non vi sia concordanza tra la situazione dei soggetti titolari del diritto di proprietà o di altri diritti reali e le corrispondenti scritture catastali, è fatto obbligo al notaio ed agli altri pubblici ufficiali che ricevono atti o autenticano firme su atti civili, giudiziari e amministrativi, che danno origine a variazione di diritti censiti in catasto, di fare menzione, nell'atto medesimo e nella relativa nota di trascrizione, dei titoli che hanno dato luogo ai trasferimenti intermedi o delle discordanze"*.

CIRCOLARE N. 3/2010

PROT. n° 42436

ENTE EMITTENTE: Direzione dell'Agenzia

OGGETTO: Art. 19 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 – Aggiornamento del catasto.

DESTINATARI: Uffici provinciali, Direzioni regionali e Direzioni centrali

DATA DECORRENZA: Data di emanazione

CIRCOLARI INTEGRATE: n. 2 del 9 luglio 2010

Roma, 10 agosto 2010

Gabriella Alemanno



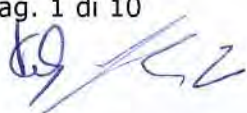
N. pagine complessive: 10

L'originale cartaceo firmato è archiviato presso l'Ente emittente

Come noto, l'articolo 19 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010 – Supplemento Ordinario n. 174/L – ha introdotto novità di rilievo in materia di aggiornamento del catasto.

Sull'argomento, questa Agenzia ha già fornito alcune indicazioni con la circolare n. 2 del 9 luglio 2010, emanata al fine di consentire, in sede di prima attuazione, l'omogenea e corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 14 del citato articolo 19, disposizioni aventi effetto dal 1° luglio 2010.

Considerata la rilevanza della materia, si ritiene opportuno fornire, di seguito, una panoramica sulle novità di maggiore rilievo, anche alla luce delle modificazioni apportate al testo normativo dalla citata legge di conversione.



1. Le nuove disposizioni in materia di aggiornamento del catasto: considerazioni generali.

Le disposizioni dell'art. 19 in argomento realizzano un complesso intervento finalizzato, in un'ottica generale di contrasto all'evasione ed elusione fiscale nel settore immobiliare, all'aggiornamento e all'allineamento delle banche dati catastali con quelle di pubblicità immobiliare.

Quattro sono le principali linee direttrici dell'intervento normativo:

- a) attivazione, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dell'Anagrafe Immobiliare Integrata (commi 1 e 3);
- b) individuazione delle modalità attraverso le quali assicurare, relativamente ai dati catastali, l'accesso alle banche dati dell'Agenzia da parte dei Comuni e attuare il processo di decentramento di funzioni catastali (commi 2, 2-bis, 4, 5, 5-bis, 5-ter e 6);
- c) recupero di gettito fiscale, attraverso attività correlate, fra l'altro, all'identificazione degli immobili non dichiarati in catasto (commi da 7 a 13);
- d) obbligo di inserimento, negli atti e nelle richieste di registrazione dei contratti di locazione, di determinati riferimenti e indicazioni di natura catastale (commi 14 e 15).

2. L'Anagrafe Immobiliare Integrata.

L'attivazione dell'Anagrafe Immobiliare Integrata, la cui costituzione è già prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, consente all'Agenzia del Territorio di perseguire l'obiettivo della piena integrazione, ai fini fiscali, delle banche dati dell'Agenzia stessa.

Finalità precipua dell'Anagrafe Immobiliare Integrata è quella di fornire un efficace supporto alla fiscalità immobiliare, allo scopo di individuare correttamente gli immobili, la relativa base imponibile, nonché il soggetto titolare di diritti reali, in quanto soggetto passivo d'imposta.

L'art. 19 del decreto legge n. 78 del 2010 in esame ne ha previsto l'effettivo avvio a decorrere dal 1° gennaio 2011 (comma 1), demandando ad appositi decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze l'introduzione ai fini fiscali della "attestazione integrata ipotecario-catastale" (comma 3).

Con riferimento alla citata "attestazione", detti provvedimenti dovranno prevedere, in particolare:

- a) le modalità di erogazione;
- b) gli effetti;
- c) la progressiva implementazione di ulteriori informazioni e servizi.

Con tali decreti sono, inoltre, fissati i diritti dovuti per il rilascio della stessa.

A norma del comma 2 del medesimo articolo 19, come modificato dalla legge di conversione, l'accesso all'Anagrafe Immobiliare Integrata è garantito in forma gratuita ai Comuni, sulla base di un sistema di regole tecnico-giuridiche, da emanare con decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che disciplineranno modalità e termini del servizio.

La legge di conversione n. 122 del 2010 ha, inoltre, introdotto nel decreto legge n. 78 del 2010, con il comma 2-bis, una specifica disposizione che fissa, quale criterio cui la normazione secondaria dovrà attenersi, quello di assicurare ai Comuni la piena accessibilità e l'interoperabilità applicativa delle banche dati con l'Agenzia del Territorio, relativamente ai dati catastali, anche al fine di contribuire al miglioramento e all'aggiornamento della qualità dei dati stessi.

Quanto sopra, peraltro, si pone in coerenza con la novellata formulazione del comma 1, che ha previsto, ai fini dell'avvio dell'Anagrafe Immobiliare Integrata, idonee forme di collaborazione con i suddetti Enti locali, in linea con le previsioni degli artt. 2 e 3 dello Statuto dell'Agenzia.

Vengono in tal modo assicurate le condizioni per la completa operatività delle banche dati dell'Agenzia, attraverso un processo graduale di implementazione e di miglioramento dei livelli di correlazione fra i dati.

Peraltro, nell'ottica di agevolare le Amministrazioni locali nella consultazione delle stesse, il novellato comma 4 prevede che l'accesso ai dati sia garantito ai Comuni, sempre a titolo gratuito, attraverso il Sistema telematico, il Portale per i Comuni ed il Sistema di interscambio.

3. Fabbricati non dichiarati in catasto.

Come noto, l'art. 2, comma 36, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come sostituito dall'art. 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, prevede - fra l'altro - che l'Agenzia del Territorio, anche sulla base delle informazioni

fornite dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), proceda all'individuazione dei fabbricati non dichiarati in catasto.

Sulla base di tali disposizioni, l'Agenzia ha condotto, una attività di indagine che, negli anni 2007, 2008 e 2009, ha interessato tutto il territorio nazionale, ad esclusione delle Province autonome di Trento e Bolzano ed ha consentito l'individuazione dei fabbricati non dichiarati in catasto, attraverso procedure avanzate di confronto tra le ortofoto digitali ad alta risoluzione e la cartografia catastale.

Il comma 7 del decreto legge n. 78 del 2010 prevede la conclusione di detta attività entro il 30 settembre 2010, per quei Comuni per i quali le relative operazioni non sono state ancora completate.

Il successivo comma 8, inoltre, ha differito al 31 dicembre 2010 il termine entro cui i titolari di diritti reali sugli immobili già oggetto di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale. Per favorire i controlli di conformità urbanistico-edilizia, viene inoltre stabilito che, successivamente alla registrazione delle dichiarazioni di cui sopra, l'Agenzia provveda a renderle disponibili agli Enti locali attraverso il Portale per i Comuni.

In caso di inadempimento da parte dei soggetti obbligati entro il nuovo termine previsto, l'Agenzia, nelle more dell'iscrizione definitiva in catasto attraverso la predisposizione delle dichiarazioni Docfa *"... procede all'attribuzione ... di una rendita presunta, da iscrivere transitoriamente in catasto, anche sulla base degli elementi tecnici forniti dai Comuni."* La disposizione prevede, altresì, che, per tali operazioni, l'Agenzia possa stipulare apposite convenzioni con gli Organismi rappresentativi delle categorie professionali.

In questo contesto, il novellato comma 10 del decreto legge n. 78 del 2010 precisa che dette attività, se il soggetto obbligato non provveda nei termini prescritti, sono svolte d'ufficio dalle strutture territoriali dell'Agenzia, con oneri da determinare con apposito provvedimento direttoriale, a carico del soggetto medesimo.

Analogamente a quanto disposto per gli immobili mai dichiarati in catasto, il comma 9 del decreto legge n. 78 del 2010 prevede l'obbligo della presentazione dei relativi atti di aggiornamento, entro lo stesso termine differito del 31 dicembre 2010, anche per gli immobili oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato variazioni non dichiarate di consistenza o di destinazione.

La legge di conversione n. 122 del 2010 ha inoltre aggiunto un ultimo periodo a detto comma 9, facendo espressamente *"... salve le procedure previste dal comma 336 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché le attività da svolgere in*

surroga da parte dell'Agenzia del territorio per i fabbricati rurali per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali ... nonché quelle di accertamento relative agli immobili iscritti in catasto, come fabbricati o loro porzioni, in corso di costruzione o di definizione, che siano divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono destinati".

Pertanto gli Uffici devono garantire la regolare prosecuzione delle attività accertative relativamente alle fattispecie sopra indicate, fermo restando il prosieguo di quelle già previste ad "alta valenza fiscale".

Ai sensi del comma 11, qualora, nelle fattispecie richiamate dal comma 9, i soggetti obbligati non ottemperino agli adempimenti previsti, la scrivente procede agli accertamenti di competenza con la collaborazione dei Comuni e con facoltà di stipulare, anche per tali operazioni, apposite convenzioni con gli Ordini professionali.

In tale contesto il legislatore dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, l'Agenzia attui un periodico e costante monitoraggio del territorio, sempre in collaborazione con gli Enti locali.

Come previsto dall'art. 18, comma 3, le forme di collaborazione dei Comuni con l'Agenzia, ai fini del monitoraggio degli immobili non accatastati, sono deliberate dai Consigli Tributarî, in occasione della loro prima seduta successiva alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 2010.

Tale collaborazione è finalizzata, in particolare, all'individuazione di quei fabbricati che non risultino dichiarati in catasto, mediante l'utilizzazione delle procedure di cui all'art. 2, comma 36, del decreto legge n. 262 del 2006, richiamate dal comma 12 del decreto legge n. 78 del 2010.

Da ultimo si evidenzia che il novellato comma 12 fa salve le procedure previste dal comma 336, dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004, anche per le attività di accertamento che verranno attivate dal 1° gennaio 2011.

4. Poteri istruttori degli Uffici.

Fra le novità introdotte dall'art. 19 del decreto legge n. 78 del 2010, si segnalano, per il rilievo e l'incidenza delle stesse sull'attività degli Uffici Provinciali, le disposizioni del comma 13, il quale prevede che *"gli Uffici dell'Agenzia del Territorio, per lo svolgimento delle attività istruttorie connesse all'accertamento catastale, si avvalgono delle attribuzioni e dei poteri di cui agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633"*.

La norma estende pertanto agli Uffici, ai fini delle attività connesse all'accertamento catastale, i poteri istruttori previsti dall'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nonché quelli, in materia di accessi, ispezioni e verifiche, disciplinati dall'articolo 52 del medesimo decreto. Ciò, al fine di consentire di recuperare base imponibile nel settore fiscale immobiliare.

Il ruolo sempre più centrale e incisivo del classamento catastale nell'ambito della fiscalità immobiliare rende infatti necessario attribuire agli uffici strumenti normativi idonei per rendere più efficaci le attività di accertamento catastale demandate all'Agenzia, nell'ottica del contrasto a fenomeni di evasione ed elusione fiscale.

In materia, peraltro, mantengono persistente rilievo anche le previsioni dell'art. 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. Statuto del contribuente), che detta peculiari disposizioni in tema di diritti e garanzie del contribuente.

Per quanto concerne tali profili, in considerazione delle delicate problematiche ad essi connesse, si fa riserva di fornire specifici chiarimenti in ordine all'ambito e alla portata applicativa dei predetti istituti, nonché di diramare apposite indicazioni operative sulle regole per lo svolgimento delle correlate attività.

5. Le modifiche introdotte all'art. 19, comma 14, del decreto legge n. 78 del 2010 dalla legge di conversione n. 122 del 2010 – Adempimenti previsti.

La legge di conversione n. 122 del 2010 ha apportato modificazioni anche al comma 14 dell'art. 19, con riferimento agli adempimenti da porre in essere in sede di stipula di atti pubblici e di scritture private autenticate tra vivi, aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti.

Le novità si innestano nell'intervento normativo che ha introdotto il comma 1-bis all'art. 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, sul cui ambito applicativo si richiamano le indicazioni di carattere generale già fornite con la citata circolare n. 2 del 2010.

Per effetto della novella, la nuova formulazione del comma 1-bis dell'art. 29 della legge n. 52 del 1985, è la seguente:

"1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, *ad esclusione dei diritti reali di garanzia*, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli

intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, *sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.* Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.”.

Come illustrato nella circolare n. 2 del 2010, il primo periodo del comma 1-*bis*, di cui trattasi, prevede che *“gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi...”*, relativi alle unità immobiliari urbane, debbano contenere, a pena di nullità, oltre che i dati di identificazione catastale del bene, anche il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione della loro conformità allo stato di fatto.

Inoltre, anche al fine di consentire un più completo allineamento delle banche dati ipotecaria e catastale, il terzo periodo del suddetto comma dispone che, prima della stipula, il notaio deve individuare l'intestatario catastale e la relativa conformità con le risultanze dei registri immobiliari.

E' opportuno evidenziare, in proposito, che le disposizioni in esame sono riferite ad atti aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione di diritti reali di godimento o lo scioglimento di comunione di diritti reali, redatti con requisiti di forma idonei per la trascrizione.

A tale proposito si rileva che, con le modifiche introdotte dalla legge di conversione, il legislatore ha chiarito espressamente che sono escluse dall'ambito applicativo della norma gli atti costitutivi di diritti reali di garanzia.

Con tale opportuna precisazione, sono state risolte le incertezze interpretative, segnalate in sede di prima attuazione della disposizione in argomento, in merito all'inclusione o meno, nel relativo ambito applicativo, degli atti di concessione dell'ipoteca.

Ulteriore precisazione, introdotta dalla legge di conversione, è quella relativa al parametro di riferimento per la dichiarazione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, conformità da valutarsi sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.

Sotto tale profilo, si deve intendere che la predetta disposizione è in correlazione con le norme catastali che individuano le fattispecie per le quali sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione nello stato dei beni, con l'allegazione delle planimetrie catastali.

Nella consapevolezza che la corretta compilazione e redazione della documentazione grafica e descrittiva degli immobili in catasto riveste un ruolo determinante per la conoscenza del patrimonio immobiliare nazionale e per la costituzione dell'Anagrafe Immobiliare Integrata, si forniscono ulteriori criteri per l'individuazione dell'ambito di applicazione della disposizione, in ordine alle verifiche tecniche da espletare.

In primo luogo, si osserva che la norma in commento fa espresso riferimento alle unità immobiliari; ne consegue che restano escluse dal relativo ambito di applicazione tutte quelle porzioni immobiliari che, in relazione alle finalità proprie dell'inventario catastale, necessitano di essere dichiarate per completare la conoscenza del patrimonio immobiliare. Si fa espresso riferimento, da una parte, a quegli immobili - o porzioni - elencati nelle categorie fittizie del gruppo "F", menzionate nell'art. 3, comma 2, del decreto del Ministro delle Finanze 2 gennaio 1998, n. 28 (aree urbane, unità collabenti, unità in corso di costruzione, unità in corso di definizione, lastrici solari) e, dall'altra, ai cosiddetti "*beni comuni non censibili*" (cioè beni comuni a più unità immobiliari e privi di rendita), che vengono individuati, di massima, nelle seguenti tipologie: androni, scale, aree di passaggio, cortili e terrazzi condominiali, ecc..

Per i beni del primo gruppo, è prevista la descrizione della titolarità, ossia l'individuazione di soggetti intestatari dei beni da iscrivere negli atti del catasto, mentre per i "*beni comuni non censibili*" si provvede all'iscrizione nella apposita partita speciale di catasto edilizio urbano. Si rammenta che, secondo le attuali disposizioni, la rappresentazione grafica di tali porzioni immobiliari è riportata esclusivamente nell'elaborato planimetrico e per gli stessi non è dovuta la redazione della planimetria.

Con particolare riferimento agli immobili intestati alla partita "*beni comuni censibili*"¹, quali l'alloggio del portiere, si ritiene che la dichiarazione di conformità allo stato di fatto non sia obbligatoria nel caso in cui il trasferimento "*delle relative quote e diritti*" avvenga unitamente al trasferimento dell'unità immobiliare oggetto di compravendita (quando, a titolo esemplificativo, nella vendita di un appartamento sono ricomprese quote e diritti connessi ai beni comuni censibili).

¹ Per quanto riguarda le nozioni di "*bene comune non censibile*" e "*bene comune censibile*" si fa riferimento a quanto stabilito con la circolare n. 2 del 20 gennaio 1984, emanata dalla Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali. Con tale documento di prassi è stato infatti precisato che si considerano "*beni comuni censibili*" quelle unità immobiliari urbane che, ancorché dotate di autonoma capacità reddituale, forniscono servizi comuni o sono fruibili da più unità immobiliari, e come tali vengono dichiarate. Per converso, sono considerati "*beni comuni non censibili*" quelle porzioni, comuni ad alcune unità immobiliari per destinazione ovvero per la loro specifica funzione di utilizzazione indivisa, che non possiedono autonoma capacità reddituale.

Di contro, detta dichiarazione assume rilevanza nell'ipotesi in cui l'alloggio del portiere, o altro bene comune censibile, sia oggetto di autonomo trasferimento da parte dei condomini. In questa ultima ipotesi, infatti, l'unità immobiliare perde la sua funzione di bene condominiale e, pertanto, si rende necessaria anche la relativa registrazione con una specifica intestazione, in luogo della partita speciale, per tenere in debita evidenza i diritti e le quote vantati da ciascun soggetto.

Devono ritenersi, ovviamente, ricompresi nell'ambito applicativo del comma 14 in esame, gli atti aventi ad oggetto le unità immobiliari cd. "afferenti", relative all'edificazione di nuovi piani o nuovi corpi di fabbrica, realizzate su un lotto già edificato e censito al catasto edilizio urbano (ad esempio autorimesse, magazzini, ecc.).

Si ribadisce, inoltre, che hanno rilevanza, ai fini catastali, tutti gli interventi influenti sul classamento e sulla rendita, quali gli ampliamenti delle unità immobiliari esistenti effettuati successivamente alla redazione della planimetria, ovvero, le modifiche interne incidenti sulla consistenza.

Per converso, non ha rilevanza la modifica esterna del fabbricato, ampliato successivamente alla redazione della planimetria, qualora non incida sul perimetro dell'unità immobiliare ivi rappresentata, oggetto del trasferimento.

Si ritiene, inoltre, utile richiamare l'attenzione sul tema della "conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie", oggetto della dichiarazione da rendere in atti dall'intestatario catastale. Tale aspetto è stato ampiamente trattato nella menzionata circolare n. 2 del 2010, con la quale è stato precisato che assume rilievo ogni incoerenza che comporti una variazione della consistenza dell'immobile e quindi della rendita catastale.

Sotto tale profilo, si sottolinea che non può considerarsi comunque coerente la planimetria sulla quale il funzionario dell'Ufficio provinciale, in fase di accertamento, abbia riportato attestazioni di cd. "non conformità", anche mediante l'apposizione sulla planimetria stessa di annotazioni o di altre evidenze grafiche, che, come tali, possono costituire indizi di anomalie.

A tale proposito, si ritiene opportuno evidenziare che la legge di conversione n. 122 del 2010, con l'introduzione del comma 1-bis, dell'art. 29 della legge n. 52 del 1985, ha previsto che la dichiarazione di conformità, resa in atti dagli intestatari, possa essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.

Al fine, peraltro, di agevolare la corretta esecuzione degli adempimenti previsti dalle novellate disposizioni, la scrivente ha avviato, in via sperimentale, il servizio di

consultazione telematica delle planimetrie catastali, cui verranno abilitati successivamente, in correlazione al relativo incarico professionale, tutti i notai ed i tecnici, iscritti agli albi professionali, incaricati della presentazione degli atti di aggiornamento di cui all'art. 1, comma 374, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Si ritiene, da ultimo, opportuno rammentare che le modifiche introdotte nell'art. 19 del decreto legge n. 78 del 2010 dalla già citata legge di conversione n. 122 del 2010, si applicano dal 31 luglio 2010, data di entrata in vigore della stessa.

Gli Uffici Provinciali sono invitati al puntuale rispetto delle indicazioni fornite con la presente circolare e le Direzioni Regionali a verificarne la corretta applicazione.

(Fine)

CIRCOLARE n. 2

PROT. n° 15871

ENTE EMITTENTE Direzione centrale Catasto e cartografia

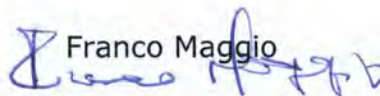
OGGETTO ***Integrazioni alla Circolare n. 3 del 16 ottobre 2009 - Approvazione automatica degli atti di aggiornamento del Catasto Terreni con contestuale aggiornamento della mappa e dell'archivio censuario mediante l'ausilio della procedura Pregeo 10.***

DESTINATARI: Direzioni Centrali, Direzioni Regionali, Uffici Provinciali.

DATA DECORRENZA: data della presente

PROCEDURE DELL'ENTE MODIFICATE/SOSTITUITE:

Roma, 10 marzo 2011

 Franco Maggio

N° pagine complessive: 8 + 1 allegato

L'originale cartaceo firmato è archiviato presso l'Ente emittente

Premessa

Come è noto, con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio 1° ottobre 2009, è stata attivata la procedura Pregeo 10 con lo scopo di conseguire l'approvazione automatica degli atti di aggiornamento del Catasto Terreni nei casi fino ad ora codificati.

Al fine di disciplinare le attività connesse con il nuovo sistema di aggiornamento, sono state impartite le prime disposizioni con la circolare n. 3 del 16 ottobre 2009, e la circolare n. 1 del 28 maggio 2010.

La procedura Pregeo 10 è stata successivamente modificata con l'introduzione di nuovi controlli e nuove funzionalità migliorative per facilitare la redazione della proposta di aggiornamento da parte dei tecnici professionisti.

In relazione a quanto sopra, si ritiene opportuno fornire ulteriori specifiche direttive, al fine di una corretta ed uniforme utilizzazione della procedura.

1. Gestione degli atti di aggiornamento che utilizzano i casi codificati con la Circolare n. 3 del 16 ottobre 2009Estensione della procedura per la trattazione di più particelle all'interno di uno stesso atto di aggiornamento

Con la nuova versione della procedura Pregeo 10 del 1° marzo 2010, relativamente a determinati casi codificati (cfr. allegato 2 della circolare n. 3 del 16 ottobre 2009), è possibile predisporre un atto di aggiornamento, da approvare automaticamente, riguardante una o più particelle originarie. La procedura è stata recentemente aggiornata per consentire la predisposizione degli atti di aggiornamento che trattano un numero di particelle maggiore di 2, così come indicato nella tabella allegata (Allegato 1), dove, con riferimento a ciascuna tipologia codificata di atto di aggiornamento, è riportato il numero di particelle originarie che è possibile trattare.

Utilizzo della Tipologia 21 - Tipo Mappale per passaggio al Catasto edilizio urbano di tutte le porzioni di fabbricato rurale e variazione della particella originaria in Ente Urbano

Con l'attuale versione della procedura Pregeo 10 (versione 10.1.4), la tipologia 21 può essere utilizzata anche per la trattazione di tutti i subalterni rurali facenti parte di un fabbricato promiscuo, con conferma del numero di mappa. Tale opzione risulta possibile se tutte le porzioni rurali coinvolte vengono dichiarate ed identificate, generalmente nelle partite ordinarie di catasto edilizio urbano, previo incarico professionale conferito dai titolari dei diritti reali sulle porzioni rurali interessate. In ipotesi contraria, il professionista limiterà il proprio intervento alle porzioni per le quali riceve mandato per l'aggiornamento catastale. In ogni caso è fatto obbligo di redigere l'elaborato planimetrico riportante la delimitazione di ciascuna unità immobiliare oggetto di dichiarazione e quella relativa alle restanti porzioni rurali racchiuse con un unico perimetro, all'interno del quale sarà riportata la dicitura "sub. rurali".

Comportamento dell'Ufficio da tenere in caso di errata indicazione della tipologia in un atto di aggiornamento da parte del tecnico redattore

Qualora, dalla verifica dell'atto di aggiornamento approvato in automatico, dovesse risultare una errata scelta della tipologia utilizzata, nella prevista comunicazione, al tecnico redattore ed alle parti interessate, che informa del ripristino della situazione precedente all'approvazione, l'Ufficio dovrà riportare anche l'informazione relativa alla tipologia di atto di aggiornamento corretta da utilizzare.

In mancanza di una tipologia codificata per il conseguimento dell'approvazione automatica di un atto di aggiornamento, l'Ufficio dovrà suggerire l'utilizzo della modalità tradizionale per la sua trattazione. Analogo comportamento sarà adottato in caso di rifiuto/sospensione di un atto di aggiornamento sottoposto all'esame tradizionale, preventivo all'approvazione.

Errata fusione di particelle effettuate con un tipo di frazionamento

Nel caso di frazionamento che tratta la fusione di 2 o più particelle, è necessario che tutte le particelle interessate dalla fusione abbiano la medesima ditta, titoli, quote di possesso e, ove presenti, il medesimo classamento e le stesse deduzioni fuori tariffa. Pertanto, qualora dalla banca dati si rilevassero errori o disallineamenti, risulta necessario richiedere preventivamente all'Ufficio la correzione e/o l'allineamento della ditta.

2. Tipi mappali relativi ad ampliamenti di fabbricati già rappresentati in mappa

Le costruzioni realizzate in aderenza a fabbricati già inseriti in mappa, comportanti un incremento di superficie coperta maggiore del cinquanta per cento della superficie occupata dal corpo di fabbrica preesistente e comunque di superficie inferiore a 20 m², devono essere considerate "Costruzioni di scarsa rilevanza cartografica o censuaria"; pertanto gli atti di aggiornamento corrispondenti potranno seguire le modalità semplificate di denuncia, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28.

In modo analogo, possono essere trattati gli atti di aggiornamento relativi alle nuove costruzioni isolate di superficie inferiore a 20 m², ovvero, realizzate in aderenza a fabbricati già inseriti in mappa, comportanti un incremento di superficie coperta minore o uguale al cinquanta per cento della superficie occupata dal corpo di fabbrica preesistente. Parimenti le costruzioni realizzate in aderenza a fabbricati già inseriti in mappa, anche se insistenti su una o più particelle adiacenti, potranno essere dichiarate secondo le modalità semplificate già richiamate. Per questa fattispecie, non trattabile in modalità automatica con l'attuale versione di Pregeo 10, il tecnico redattore dovrà predisporre l'atto di aggiornamento in modalità tradizionale.

3. Invio telematico delle monografie dei Punti Fiduciali

Nell'ottica di migliorare la fruibilità delle applicazioni telematiche, tra le nuove funzionalità per l'invio dei documenti è presente anche quella che consente la trasmissione telematica delle monografie dei Punti Fiduciali.

Si invitano, pertanto, gli Uffici provinciali a verificare la presenza delle monografie di Punti Fiduciali, che pervengono tramite il canale telematico, e a provvedere all'inserimento/aggiornamento **entro 3 giorni** dalla data di ricezione delle stesse.

4. Annullamento o ridenominazione di un Punto Fiduciale

Ad oggi, nel caso in cui dovesse essere registrato nella banca dati catastale l'annullamento o la ridenominazione di un Punto Fiduciale, la procedura non evidenzia l'informazione sulla relativa scheda monografica, sia su quella presente sul sistema informativo dell'Ufficio, sia su quella pubblicata nel sito *internet* dell'Agenzia.

Per questo motivo, è stata implementata sul sistema informatico una nuova funzionalità che consente di tracciare tali operazioni sui Punti Fiduciali, oltre che nella Tabella Attuale dei Punti Fiduciali (TAF), anche sulla scheda monografica, in modo da inibirne l'utilizzo da parte del tecnico professionista durante la redazione di un atto di aggiornamento geometrico.

Ciò premesso si illustrano, di seguito, le novità introdotte con la nuova funzionalità, relativamente alle operazioni di annullamento/ridenominazione dei Punti Fiduciali.

Annullamento di un Punto Fiduciale

Nell'ipotesi di annullamento di un Punto Fiduciale, il sistema registra automaticamente negli archivi informatici tale operazione nel momento della conferma della stessa.

L'operazione di annullamento di un Punto Fiduciale produrrà sulla monografia i seguenti effetti:

- apposizione di un timbro a tutta pagina riportante la dicitura "Punto Fiduciale annullato. Vedere il campo note per dettagli";
- apposizione nel campo "Note" della dicitura "Il Punto Fiduciale PFXF/FFFF/CCCC è stato annullato in data gg/mm/aaaa".

Una procedura *batch* provvederà a prelevare la monografia pubblicata sul sito *internet* dell'Agenzia, aggiornarla con le diciture sopra citate e ripubblicarla, il giorno successivo, in sostituzione della precedente.

Ridenominazione di un Punto Fiduciale

La registrazione della ridenominazione di un Punto Fiduciale viene effettuata, in maniera automatica dal sistema, nel momento in cui viene confermata, con l'apposita funzionalità, l'operazione relativa.

La nuova funzionalità produrrà nella monografia archiviata sul sistema informatico i seguenti effetti:

- apposizione di un timbro a tutta pagina riportante la dicitura "Punto Fiduciale sostituito. Vedere il campo note per dettagli";
- apposizione nel campo "Note", della dicitura "Sostituito dal Punto Fiduciale PFXX/FFFF/CCCC in data gg/mm/aaaa".

Contestualmente, verrà creata, a partire dalla precedente, la nuova monografia del Punto Fiduciale ridenominato, sulla quale:

- vengono riportati i nuovi dati identificativi;
- viene sostituito nell'intestazione il nome dello stesso Punto Fiduciale;
- viene trascritta nel campo "Note" la dicitura "Sostituisce il Punto Fiduciale PFXX/FFFF/CCCC in data gg/mm/aaaa".

Una procedura *batch* provvederà, infine, a prelevare la precedente monografia pubblicata per aggiornarla con quanto sopra riportato e a ripubblicarla, in sostituzione della precedente, nel giorno successivo all'operazione di ridenominazione.

Per entrambe le operazioni illustrate, al fine di agevolare l'operato dei tecnici professionisti durante il periodo di transizione dalla vecchia alla nuova funzionalità, il Punto Fiduciale annullato o ridenominato potrà essere ancora utilizzato per la predisposizione di un atto di aggiornamento entro i sei mesi successivi alla data della sua modifica. Qualora quest'ultima condizione non dovesse essere rispettata, un controllo automatico provvederà a rifiutare l'atto di aggiornamento, che pertanto dovrà essere ripresentato opportunamente rettificato.

Sarà, altresì, possibile effettuare l'elaborazione degli atti di aggiornamento che risultano nello stato "sospeso", la cui data di presentazione sia precedente alla data di annullamento o ridenominazione dei Punti Fiduciali eventualmente presenti in essi.

A partire dal 1° settembre 2011 l'atto di aggiornamento non potrà più essere redatto utilizzando Punti Fiduciali annullati o ridenominati.

È buona norma, pertanto, accertarsi dello stato attuale dei Punti Fiduciali, consultando il sito internet dell'Agenzia, al momento della predisposizione dell'atto di aggiornamento.

5. Gestione delle particelle con superfici reali

Nella predisposizione del libretto delle misure, al fine di una corretta gestione delle particelle caratterizzate da superfici reali, durante la fase di vettorizzazione del poligono chiuso che definisce il contorno della particella, devono essere trascritte, negli appositi campi introdotti nella nuova maschera della versione di Pregeo 10 (versione 10.1.4), le informazioni relative all'identificativo catastale della particella originaria presente nell'estratto di mappa e a quello della particella che sarà definito nella proposta di aggiornamento.

Tali informazioni saranno, quindi, introdotte automaticamente nella riga 7 del libretto delle misure.

Qualora un poligono chiuso non rappresenti una particella catastale, tali campi non dovranno essere compilati.

E' appena il caso di evidenziare che gli identificativi catastali inseriti nelle righe di tipo 7 del libretto delle misure devono corrispondere a quelli del modello censuario e della proposta di aggiornamento.

6. Generazione automatica del modello per il trattamento dei dati censuari

Come noto la procedura Pregeo 10 durante la predisposizione degli atti di aggiornamento per l'approvazione automatica genera automaticamente il modello per il trattamento dei dati censuari.

Infatti, avendo codificato, per ciascuna tipologia di atto, le operazioni elementari da compiere, la procedura è in grado di pre-impostare lo schema e le operazioni da eseguire sulle particelle originarie e derivate.

Sulla base poi della proposta di aggiornamento, la stessa procedura completa le informazioni del modello prelevandone alcune dall'estratto di mappa ed altre dalla menzionata proposta.

Si precisa, come già indicato nel paragrafo 2.4 della Circolare n. 3 del 16 ottobre 2009, che la compilazione automatica del modello per il trattamento dei dati censuari, rappresenta una "utilità" che viene messa a disposizione dei tecnici professionisti, tanto che lo schema risulta editabile.

Senza entrare nel merito di ciascuna tipologia codificata, si sottolinea che i dati generati in automatico dalla procedura devono essere sempre controllati e validati dal tecnico professionista, in quanto attengono alla sua diretta responsabilità.

7. Estratto di mappa

La procedura per la produzione dell'estratto di mappa è stata modificata in modo da fornire, attraverso la componente alfanumerica, le ulteriori informazioni di seguito riportate:

- tutti i Punti Fiduciali, presenti nella cartografia vettoriale, che rientrano in un cerchio di raggio di 1.000 metri centrato sul baricentro delle particelle richieste;
- dati anagrafici completi e codice fiscale dei soggetti intestatari delle particelle;
- quote di possesso del bene immobile.

8. Rilievo GPS con stazioni permanenti

Qualora si utilizzi una stazione permanente ed il rilievo di aggiornamento sia posto a notevole distanza dalla stazione stessa, può accadere che si generino degli schemi di rilievo geometricamente instabili. Ciò può determinare valori molto elevati del semiasse dell'ellisse d'errore.

Pertanto, per ovviare a quanto sopra, è possibile utilizzare le basi misurate indirettamente, calcolandone la matrice di varianza-covarianza in maniera rigorosa con una semplice trasformazione. Per operare correttamente, è necessario individuare un vertice finale di *baseline*, posto vicino all'oggetto del rilievo, che diventerà il primo vertice iniziale da citare nel libretto delle misure.

Da esso possono essere calcolate le $n-1$ *baseline* indirette (se n è il numero di *baseline* effettivamente misurati). A queste basi può essere aggiunta la *baseline* lunga, con verso opposto a quella effettivamente misurata, per il collegamento alla stazione permanente.

La funzionalità che permette di eseguire le suddette operazioni nell'elaborazione della procedura Pregeo 10 si attiva inserendo l'acronimo "VRS" (**V**irtual **R**eference **S**tation) in corrispondenza del campo note della riga relativa al vertice finale di *baseline* che si intende utilizzare come polo del calcolo delle basi indirette.

Questa funzionalità permette di ottenere una configurazione geometrica più stabile per tutti i punti rilevati, ad eccezione del vertice corrispondente alla stazione permanente,

sul quale si verificherà il maggiore valore del semiasse dell'ellisse d'errore. La procedura non considera tale ellisse nella verifica del rilievo.

Ovviamente si può scegliere un solo punto VRS e le *baseline* devono avere le matrici di varianza-covarianza non nulle.

9. Nuova funzionalità per la produzione del "secondo originale" di un tipo di frazionamento

Come noto, nel caso di tipi di frazionamento trasmessi per via telematica, il sistema informatico produce una ulteriore copia della ricevuta di approvazione, con valore di "secondo originale".

Tale documento, presente nel sistema informatico in un apposito elenco, viene digitalmente firmato dal Direttore dell'Ufficio provinciale o da un funzionario da lui delegato, quindi viene trasmesso in differita all'utente telematico.

Qualora, per un tipo di frazionamento approvato in automatico, gli esiti dei controlli eseguiti a valle della registrazione negli archivi catastali risultino negativi, per incompletezza o errata redazione dello stesso atto (cfr. seconda fattispecie, paragrafo 8 della Circolare n. 3 del 16 ottobre 2009), in luogo del "secondo originale" viene trasmessa in automatico al tecnico professionista, redattore dell'atto di aggiornamento, una comunicazione relativa al ripristino della situazione precedente l'approvazione, con lo scopo di informare tempestivamente il tecnico professionista stesso attraverso il canale telematico.

Quest'ultima circostanza, comunque, non esenta l'Ufficio provinciale dal rispetto delle disposizioni emanate in merito, che prevedono una comunicazione formale, che deve essere redatta secondo le modalità previste per gli atti dell'art. 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, da inoltrarsi, non oltre il secondo giorno successivo a quello del ripristino della precedente situazione in catasto, alle parti interessate e al tecnico professionista, riportante le ragioni che ne hanno motivato l'adempimento.

Le Direzioni Regionali supporteranno gli Uffici provinciali, nell'attuazione della presente circolare e ne verificheranno la corretta attuazione.

(Fine)



Allegato 1

NUMERO DI PARTICELLE TRATTABILI PER CIASCUNA TIPOLOGIA

Numero di particelle trattabili per ciascuna tipologia														
Tipologia	attuale versione di Pregeo							nuova versione di Pregeo						
	num. particelle originali	num. sub originali	num. particelle variate	num. sub variati	num. particelle soppresse	num. sub soppressi	num. particelle costituite	num. particelle originali	num. sub originali	num. particelle variate	num. sub variati	num. particelle soppresse	num. sub soppressi	num. particelle costituite
1	1		1					n		n				1
2	1				1		1	n				n		1
3	1				1		1	n				n		1
4	1		1					n		n				1
5	2		1		1			n		n-m		m		1+2
6	2		1		1			n		n-m		m		1+2
7	1				1		1	n				n		1
8	1				1		1	n				n		1
9	1		1					n		n				1
10	1		1					n		n				1
11	1				1		1	n				n		1
12	1		1					n		n				1
13a	1				1		1	n				n		1
13b	1		1					n		n				1
14	1				1		2	1				1		3
15	1		1				1	n		n				1
16a	n				n		m	n				n		1+3
16b	1		1				m	n		n				1+3
18	1		1		1		2	n		p		n		1+3

Tipologia	attuale versione di Pregeo							nuova versione di Pregeo						
	num. particelle originali	num. sub originali	num. particelle variate	num. sub variati	num. particelle soppresse	num. sub soppressi	num. particelle costituite	num. particelle originali	num. sub originali	num. particelle variate	num. sub variati	num. particelle soppresse	num. sub soppressi	num. particelle costituite
20	1	n	1	n-1		1		1	n	1	n-m		m	2
21	1	n	1			n		n	m	n			m	1+2
22	1	n			1	n	1	n	m			n	m	1+2
23	2	n	1		1	n		n	m			p	m	1
24	1		1					n		n				1
25	n		1		n-1			n		m		n-m		1+2
26	n		1		n-1			n		m		n-m		1+2
27	n				n		1	n				n		1+2
28	n				n		1	n				n		1+2
29	n				n		1	n				n		1+2
30	n		1		n-1			n		m		n-m		1+2
31	n		1		n-1			n		m		n-m		1+2
32	n				n		1	n				n		1+3
33	n				n		m	n				n		1+3
34	n				n		m	n				n		1+3

CIRCOLARE n. 6/2011

PROT. n° 53231

ENTE EMITTENTE

Direzione centrale Catasto e cartografia

OGGETTO

Articolo 7, commi 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater* del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. Attribuzione delle categorie A/6 e D/10 ai fabbricati rurali. Prime indicazioni.

DESTINATARI:

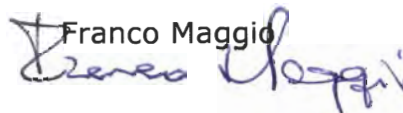
Direzioni regionali, Uffici provinciali

DATA DECORRENZA:

data della presente

CIRCOLARI DELL'ENTE INTEGRATE: Circolare n. 7 del 15 giugno 2007.

Roma, 22 settembre 2011

Franco Maggio


N° pagine complessive: 11

L'originale cartaceo firmato è archiviato presso l'Ente emittente

1. Premessa

Con l'articolo 7, commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70¹, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono state dettate

¹ L'art. 7, commi 2-*bis* e seguenti, stabilisce:

"2-bis. Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, i soggetti interessati possono presentare all'Agenzia del territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione all'immobile della categoria A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo o della categoria D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale. Alla domanda, da presentare entro il 30 settembre 2011, deve essere allegata un'autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale il richiedente dichiara che l'immobile possiede, in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralità dell'immobile necessari ai sensi del citato articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, e successive modificazioni.

nuove disposizioni in tema di classamento dei fabbricati per i quali sussistono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

In particolare, il comma 2-bis del citato articolo 7 prevede che "Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, i soggetti interessati possono presentare all'Agenzia del territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione all'immobile della categoria A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo o della categoria D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale....".

La norma recepisce, sostanzialmente, l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui i benefici fiscali connessi alla ruralità degli immobili sono subordinati all'attribuzione delle categorie catastali A/6 e D/10 ai fabbricati, rispettivamente, ad uso abitativo ovvero strumentali all'attività agricola (cfr. C.Cass., SS.UU., n. 18565 e n. 18570 del 21 agosto 2009).

Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 14 settembre 2011 (di seguito "Decreto"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale - n. 220 del 21 settembre 2011, sono state stabilite le modalità applicative e la documentazione necessaria per la presentazione della certificazione per il riconoscimento della ruralità dei fabbricati, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 7, commi 2-bis e seguenti, del decreto legge n. 70 del 2011.

2-ter. Entro il 20 novembre 2011, l'Agenzia del territorio, previa verifica dell'esistenza dei requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, convalida la certificazione di cui al comma 2-bis del presente articolo e riconosce l'attribuzione della categoria catastale richiesta. Qualora entro il termine di cui al periodo precedente l'amministrazione finanziaria non si sia pronunciata, il contribuente può assumere, in via provvisoria per ulteriori dodici mesi, l'avvenuta attribuzione della categoria catastale richiesta. Qualora tale attribuzione sia negata dall'amministrazione finanziaria entro il 20 novembre 2012, con provvedimento motivato, il richiedente è tenuto al pagamento delle imposte non versate, degli interessi e delle sanzioni determinate in misura raddoppiata rispetto a quelle previste dalla normativa vigente.

2-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità applicative e la documentazione necessaria ai fini della presentazione della certificazione di cui al comma 2-bis nonché ai fini della convalida della certificazione medesima, anche sulla base della documentazione acquisita, in sede di accertamento, da parte dell'Agenzia del territorio e dell'amministrazione comunale."

Nello specifico, tale Decreto ha stabilito i contenuti della domanda di variazione e delle autocertificazioni alla stessa allegate, al fine dell'attribuzione delle menzionate categorie catastali A/6 e D/10 agli immobili già censiti al catasto edilizio urbano, nonché a quelli oggetto di dichiarazione ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701.

Per quanto riguarda, in particolare, gli immobili già censiti in Catasto, al fine del riconoscimento dei requisiti di ruralità gli interessati devono presentare, entro il 30 settembre 2011, apposite domande di variazione, corredate da una autocertificazione attestante il possesso dei suddetti requisiti, con modalità stabilite in apposito Comunicato che è stato pubblicato sul sito *internet* di questa Agenzia in data 21 settembre 2011 (di seguito "Comunicato").

Pertanto, stante l'imminente scadenza del suddetto termine, questa Agenzia ha ritenuto opportuno sensibilizzare sul tema anche le Associazioni di categoria degli agricoltori, nonché dei professionisti abilitati alla presentazione delle dichiarazioni in catasto (terreni ed edilizio urbano), affinché forniscano ogni utile supporto agli imprenditori agricoli.

Considerato che le disposizioni sopra richiamate hanno sensibilmente innovato il previgente quadro di riferimento, ridefinendo le modalità di censimento in Catasto dei fabbricati per i quali sussistono i requisiti di ruralità, con la presente Circolare si forniscono le prime indicazioni relative agli adempimenti previsti dalla nuova normativa al fine dell'attribuzione delle categorie A/6, classe "R", e D/10, ai fabbricati di cui trattasi.

2. Il classamento dei fabbricati per i quali sussistono i requisiti di ruralità

L'art. 1, comma 1, del Decreto prevede l'attribuzione delle categorie catastali A/6 e D/10, rispettivamente, alle unità immobiliari ad uso abitativo e a quelle strumentali alla attività agricola, per le quali sussistono i requisiti di ruralità.

Il comma 2 dello stesso articolo istituisce, per la categoria catastale A/6, la classe "R" senza determinazione della rendita catastale.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 9, comma 3-ter, del decreto legge n. 557 del 1993 la categoria A/6, classe "R", è attribuita, indipendentemente dalle caratteristiche intrinseche dell'unità presa in considerazione, a tutte le unità immobiliari ad uso abitativo, ancorché strumentali all'attività agricola, purché siano verificati i relativi requisiti di ruralità.

Si ricorda, tuttavia, che, ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera e) del decreto legge n. 557 del 1993, è precluso il riconoscimento della ruralità ai fabbricati che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari appartenenti alle categorie A/1 e A/8. Analogamente, la qualificazione rurale non può essere attribuita alle abitazioni che hanno le caratteristiche "di lusso" previste dal decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 2 agosto 1969, alle quali andrà assegnata la categoria propria, sulla base delle operazioni estimali previste dall'art. 61 del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142.

Ai fabbricati strumentali all'attività agricola per i quali sussistono i requisiti di cui all'art. 9, comma 3-*bis*, viene attribuita la categoria D/10; la relativa rendita è determinata con stima diretta, come previsto dall'art. 1, comma 3, del citato Decreto.

Gli immobili rurali strumentali, già censiti al catasto edilizio urbano in categoria diversa, e per i quali l'assegnazione della categoria D/10 avviene a seguito di domanda di variazione e del riconoscimento degli specifici requisiti di ruralità, mantengono invece la rendita individuata per lo "stadio" precedente, secondo quanto stabilito dall'art. 5, comma 2, del Decreto.

3. Presentazione delle domande di variazione e delle relative autocertificazioni

La domanda di variazione per l'attribuzione delle categorie A/6, classe "R", e D/10 è presentata, entro il 30 settembre 2011, al competente Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio, unitamente all'autocertificazione e alla eventuale documentazione integrativa.

Le modalità di presentazione, come previsto dall'art. 2, comma 1, del Decreto, sono state stabilite con il Comunicato.

E' opportuno evidenziare che la domanda di variazione per il riconoscimento delle menzionate categorie può essere presentata soltanto per le unità immobiliari già iscritte al catasto edilizio urbano.

In particolare, per i fabbricati ad uso abitativo, la categoria A/6, classe "R", può essere richiesta anche con riferimento alle unità immobiliari già censite in categoria A/6 - Fabbricati di tipo rurale; per i fabbricati strumentali all'attività agricola, la domanda di variazione può essere presentata esclusivamente con riferimento alle unità immobiliari già censite in categoria diversa dalla D/10 (cfr. art. 2, comma 2, del Decreto).



Con il Comunicato sono state stabilite le modalità di presentazione, presso l'Agenzia del Territorio, della documentazione concernente l'attribuzione delle categorie A/6, classe "R", e D/10 ai fabbricati rurali, secondo quanto previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, del citato decreto.

La predetta documentazione comprende la domanda di variazione per l'attribuzione delle categorie A/6, classe "R", e D/10 ai fabbricati rurali e l'autocertificazione necessaria ai fini del riconoscimento della ruralità, documenti redatti in conformità ai modelli allegati al Decreto.

Tali atti, come detto, devono essere presentati all'Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio territorialmente competente (di seguito "Ufficio"), entro la data del 30 settembre 2011.

La domanda di variazione può essere inoltrata secondo le seguenti modalità:

- mediante consegna diretta all'Ufficio;
- tramite servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento;
- tramite *fax*, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- mediante posta elettronica certificata.

Gli indirizzi degli Uffici e ogni altro riferimento o indicazione, utili alla presentazione della domanda di variazione, sono consultabili sul sito *internet*: www.agenziaterritorio.gov.it, nella sezione dedicata agli "Uffici territoriali".

La predetta domanda può essere presentata direttamente dal titolare dei diritti reali sui fabbricati rurali o tramite i soggetti incaricati, individuati fra i professionisti abilitati alla redazione degli atti di aggiornamento di catasto terreni ed edilizio urbano, ovvero tramite le Associazioni di categoria degli agricoltori.

La domanda di variazione è prodotta in duplice originale presso l'Ufficio competente; in tal caso un originale viene restituito come ricevuta al medesimo soggetto che lo ha presentato. Se la domanda è spedita tramite raccomandata con avviso di ricevimento, mediante *fax*, ovvero per posta elettronica certificata, fanno fede, ai fini della avvenuta presentazione, rispettivamente, la data di spedizione, la data del rapporto di trasmissione del *fax* ovvero quella relativa all'attestato di trasmissione elettronica.

L'Agenzia del Territorio rende, inoltre, disponibile sul proprio sito *internet*: www.agenziaterritorio.gov.it una specifica applicazione, che consente la compilazione

della domanda con modalità informatiche. L'applicazione consente, altresì, la stampa della domanda, con l'attribuzione di uno specifico codice identificativo, a conferma dell'avvenuta acquisizione a sistema informatico dei dati contenuti nella domanda di variazione.

La medesima domanda, compilata e stampata con la predetta applicazione informatica entro la predetta data del 30 settembre 2011, è considerata tempestiva, a condizione che venga presentata all'Ufficio, con una delle modalità sopraindicate, entro 15 giorni dalla data di acquisizione nel sistema informatico dei dati contenuti nella stessa domanda, che dovrà essere, altresì, debitamente sottoscritta ed integrata da tutta la documentazione prevista.

Non potranno essere oggetto di esame, da parte dell'Ufficio, le domande di variazione e le relative autocertificazioni, presentate su modelli non conformi a quelli allegati al Decreto, così come le domande di variazione prive delle previste autocertificazioni.

Nella prevista autocertificazione, il richiedente dichiara, tra l'altro, che l'immobile possiede, in via continuativa, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 557 del 1993.

L'autocertificazione deve essere sottoscritta dal richiedente, con le modalità previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445².

Si evidenzia, peraltro, che eventuali istanze di riconoscimento dei requisiti di ruralità, pervenute anteriormente all'emanazione del Decreto, ovvero, come detto, redatte su modelli non conformi o prive delle prevista autocertificazione, non verranno prese in considerazione ai fini dell'attribuzione delle categorie catastali di cui trattasi.

In considerazione della rilevanza anche fiscale della attività in oggetto, gli Uffici adotteranno, nelle fasi di acquisizione, protocollazione e trattazione delle domande, gli accorgimenti necessari a consentire la tracciatura e il monitoraggio delle istanze dirette al riconoscimento della ruralità.

² Articolo 38 - *Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze*

".....
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.....
.....".

In particolare, in sede di protocollazione, nelle more dell'implementazione di specifiche causali nelle procedure informatiche, gli Uffici devono apporre la nota *"domanda di variazione per attribuzione categoria rurale ex art. 7 DL 70/2011"*, specificando altresì gli identificativi delle unità immobiliari interessate.

4. Presentazione delle dichiarazioni di nuova costruzione ovvero di variazione e delle relative autocertificazioni

Come previsto dall'articolo 2, comma 4, del Decreto, i fabbricati di nuova costruzione ed oggetto di interventi edilizi, per i quali sussistono i requisiti di ruralità, sono dichiarati in catasto secondo le modalità previste dal decreto di Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701 (procedura "Docfa"), allegando l'autocertificazione in cui il richiedente dichiara la sussistenza dei requisiti di ruralità, redatta su modelli conformi a quelli allegati al Decreto e sottoscritta con le modalità di cui al paragrafo precedente.

E' fatta inoltre salva la possibilità di presentare apposito "Docfa", finalizzato al riconoscimento delle categorie "rurali", in tutte le ipotesi non contemplate in modo specifico dal Decreto (cfr. art. 2, comma 6).

Nelle more dell'adeguamento della procedura "Docfa", per le dichiarazioni aventi ad oggetto immobili per i quali viene richiesto il riconoscimento della ruralità è possibile utilizzare la causale "Altro" presente nel modello "D", specificando la dizione "richiesta di categoria rurale".

Il campo "Note Relative al Documento e Relazione Tecnica" del modello "D", dovrà contenere, oltre alla richiesta di riconoscimento dei requisiti di ruralità, l'elenco delle autocertificazioni e degli altri documenti allegati³.

Si precisa che i professionisti, in fase di redazione della dichiarazione, dovranno compilare, anche per le abitazioni di cui viene proposto il classamento in categoria A/6, classe "R", tutti i quadri previsti dal programma, contenenti le informazioni utili al classamento automatico e al controllo del classamento proposto, della consistenza, della superficie catastale.

³ Per le dichiarazioni "Docfa" trasmesse per via telematica, le autocertificazioni e l'ulteriore documentazione cartacea da allegare possono essere inviate tramite posta elettronica certificata successivamente all'invio telematico, menzionando nella *e-mail* il protocollo associato alla dichiarazione "Docfa".

Per la proposta di classamento in categoria A/6, classe "R", è in corso l'adeguamento delle procedure informatiche.

5. I contenuti delle autocertificazioni

Ai fini del riconoscimento dei requisiti di ruralità e quindi dell'attribuzione delle categorie A/6, classe "R", e D/10, l'art. 7, comma 2-*bis*, del decreto legge n. 70 del 2011 prevede che il richiedente allegghi alla domanda di variazione apposita autocertificazione nella quale dichiara *".....che l'immobile possiede, in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralità necessari ai sensi del citato articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993 ..."*.

L'autocertificazione necessaria ai fini del riconoscimento della ruralità, da presentare unitamente alle domande di variazione, deve essere redatta in conformità ai modelli allegati al Decreto (allegati B e C); per le dichiarazioni "Docfa" afferenti i medesimi fabbricati possono essere utilizzati modelli aventi contenuto analogo.

Il modello B, relativo alle unità immobiliari ad uso abitativo, ed il modello C, riguardante i fabbricati strumentali, fanno riferimento alle tipologie di costruzioni proprie del settore agricolo, così come richiamate nell'art. 9 del decreto legge n. 557 del 1993.

Per ciascuna tipologia di fabbricato [ad es.: abitazione utilizzata dal dichiarante; abitazione di cui all'art. 9, comma 3-*ter* (agriturismo); fabbricati di tipo abitativo non utilizzati; costruzione destinata all'attività di allevamento e ricovero degli animali, etc.] sono riportati i requisiti previsti dalla norma per il riconoscimento di ruralità, in relazione ai quali la dichiarazione viene resa attraverso la compilazione di appositi "campi".

Si evidenzia che, qualora il fabbricato sia entrato nel possesso del soggetto dichiarante da meno di cinque anni, il modello di autocertificazione prevede la possibilità di integrare la documentazione con una ulteriore autocertificazione, resa dai precedenti titolari dei diritti reali o dai loro eredi, con cui può essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di ruralità anche per il periodo anteriore, necessario a completare il quinquennio previsto dalla legge.

Tale circostanza può essere rappresentata nell'apposito campo libero della domanda (cfr. nota 5 del modello A).

Si ritiene poi opportuno richiamare l'attenzione sulla circostanza che l'autocertificazione viene resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000; sono applicabili le norme penali di cui all'art. 76 del decreto suddetto.

6. Gli adempimenti a carico dell'Agenzia del Territorio.

Per effetto delle novità introdotte in materia dall'art. 7, commi 2-*bis* e seguenti, del decreto legge n. 70 del 2011, dovranno essere posti in essere specifici adempimenti a cura degli Uffici di questa Agenzia, finalizzati alla verifica della sussistenza dei requisiti di ruralità e al riconoscimento della categoria catastale richiesta, sia con riferimento ai fabbricati già censiti, per i quali viene presentata la domanda di variazione in categoria A/6, classe "R", e D/10, sia con riferimento alle nuove dichiarazioni "Docfa" relative ai fabbricati "rurali".

Al riguardo, per quanto concerne le domande di variazione, si evidenzia innanzitutto che l'articolo 7, comma 2-*ter* del decreto legge n. 70 del 2011 prevede che, entro il 20 novembre 2011, l'Agenzia del Territorio, previa verifica dell'esistenza dei requisiti di ruralità, convalidi l'autocertificazione presentata unitamente alla domanda di variazione, attribuendo la categoria catastale richiesta.

Qualora entro il suddetto termine l'Agenzia non si sia pronunciata, il contribuente può assumere, in via provvisoria per ulteriori dodici mesi, l'avvenuta attribuzione della categoria catastale richiesta.

Nel caso in cui tale attribuzione sia negata dall'Agenzia del Territorio entro il 20 novembre 2012, con provvedimento motivato, il richiedente è tenuto al pagamento delle imposte non versate, degli interessi e delle sanzioni determinate in misura raddoppiata rispetto a quelle previste dalla normativa vigente.

Tanto rappresentato, per quanto più direttamente concerne gli aspetti operativi del procedimento, si forniscono le seguenti indicazioni.

Con riferimento alle domande di variazione, una volta protocollata la domanda, l'annotazione prevista dall'art. 5, comma 1, del Decreto è apposta negli atti del catasto, con menzione dell'avvenuta presentazione della domanda.

La predetta annotazione, riferita ad ogni unità immobiliare interessata, consente, infatti, di rendere nota l'avvenuta presentazione della domanda, anche al fine di garantire il corretto adempimento degli obblighi fiscali.

Per le domande acquisite a sistema mediante l'apposita applicazione informatica, l'annotazione è apposta in modo automatico dal sistema, una volta presentata la prescritta documentazione all'Ufficio, come previsto dal Comunicato.

Per le domande presentate unicamente su supporto cartaceo, senza l'utilizzo dell'apposito applicativo, ciascun Ufficio dovrà, preventivamente, inserire i dati della domanda, con le specifiche procedure informatiche all'uopo predisposte e la relativa annotazione verrà apposta in esito a tale inserimento.

Successivamente alle verifiche previste dall'art. 7, comma 2-ter, del decreto legge n. 70 del 2011, gli atti del catasto saranno aggiornati in coerenza con l'esito dei controlli effettuati.

In caso di esito positivo, l'Ufficio convalida l'autocertificazione attribuendo la categoria A/6, classe "R", per le unità immobiliari a destinazione abitativa, e la categoria D/10, per le unità aventi destinazione diversa da quella abitativa strumentali all'attività agricola, mantenendo la rendita in precedenza attribuita.

L'esito negativo dei controlli comporta il mantenimento del classamento originario. Il mancato riconoscimento dell'attribuzione della categoria catastale richiesta è adottato con provvedimento motivato ed è registrato negli atti catastali mediante specifica annotazione, riferita ad ogni unità immobiliare interessata.

Il provvedimento deve essere notificato agli interessati ed è impugnabile innanzi alle Commissioni tributarie provinciali territorialmente competenti, secondo le modalità ed i termini previsti dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modifiche e integrazioni.

Per i controlli e le verifiche delle dichiarazioni "Docfa", con classamento proposto nelle richiamate categorie "rurali", la verifica dei requisiti di ruralità verrà effettuata in sede di accertamento, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale n. 701 del 1994 (cfr. art. 5, comma 4).

7. Le verifiche dei requisiti di ruralità.

Come sopra evidenziato, le disposizioni di cui al comma 2-ter dell'art. 7 del decreto legge n. 70 del 2011 attribuiscono all'Agenzia del Territorio il compito di verificare la sussistenza dei requisiti di ruralità, finalizzata alla convalida delle autocertificazioni, nonché al riconoscimento dell'attribuzione della categoria catastale A/6, classe "R", o D/10.

A tal fine, l'articolo 4 del Decreto prevede che, per i necessari controlli, l'Ufficio può acquisire senza oneri, presso le amministrazioni competenti, le informazioni necessarie

alla verifica dei requisiti di ruralità e dei contenuti dell'autocertificazione, ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, ed accedere, parimenti senza oneri, ai dati, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, anche per via telematica.

Allo scopo di agevolare le attività di verifica, inoltre, il medesimo articolo 4 del Decreto stabilisce che l'Agenzia del Territorio rende disponibili ai Comuni, sul relativo Portale, le domande di variazione presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2-*bis*, del decreto legge n. 70 del 2011.

Le informazioni necessarie alla verifica, reperibili sul territorio, ivi comprese quelle relative all'utilizzo, anche temporaneo, dell'immobile, sono rese disponibili dai Comuni agli Uffici per il tramite del medesimo Portale.

Per quanto concerne i criteri per il riconoscimento della ruralità, in sede di prima applicazione della nuova normativa, può farsi riferimento anche alle indicazioni impartite con la Circolare n. 7 del 2007.

8. Conclusioni.

Si ritiene opportuno rammentare, da ultimo, che, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, nei territori in cui il catasto è gestito dalle Province autonome di Trento e Bolzano, le attribuzioni demandate all'Agenzia del Territorio dall'articolo 7, comma 2-*ter*, del decreto legge n. 70 del 2011, sono svolte dalle medesime Province⁴.

In considerazione degli specifici adempimenti da porre in essere entro la data del 30 settembre 2011, al fine del riconoscimento dei requisiti di ruralità, gli Uffici provinciali adotteranno idonee modalità organizzative finalizzate ad agevolare la presentazione di tali domande.

Sarà cura degli Uffici provinciali dare ampia diffusione alle indicazioni contenute nella presente Circolare e fornire ogni possibile forma di assistenza all'utenza.

Le Direzioni regionali verificheranno la corretta applicazione delle indicazioni diramate con la presente Circolare.

(Fine)

⁴ Ai fini dell'uniforme applicazione delle disposizioni contenute nel Decreto, le indicazioni diramate con la presente Circolare sono pubblicate sul sito *internet* dell'Agenzia del Territorio (cfr. art. 6, comma 2, del Decreto).

CIRCOLARE N. 7/2011

PROT. n°63679

ENTE EMITTENTE: Direzione centrale Catasto e cartografia, d'intesa con
Direzione centrale Pubblicità immobiliare e affari legali
e Direzione centrale Sistemi informativi

OGGETTO: Attribuzione della rendita presunta, modalità di gestione
dei connessi aggiornamenti negli atti del catasto,
trattazione e notifica degli esiti

DESTINATARI: Direzioni centrali, Direzioni regionali, Uffici provinciali

DATA DECORRENZA: Data di emanazione

Roma, 18 novembre 2011

Franco Maggio



N° pagine complessive: 10 + 2 allegati

L'originale cartaceo firmato è archiviato presso l'Ente emittente

1. Premessa

L'art. 19 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha previsto, al comma 8, l'obbligo per i titolari di diritti reali sugli immobili non dichiarati in catasto¹, individuati secondo le procedure previste dall'articolo 2, comma 36, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262², di presentare le dichiarazioni per l'aggiornamento del Catasto Terreni (di seguito CT) e del Catasto Edilizio Urbano (di seguito CEU), entro il termine del 31 dicembre 2010.

¹ Si tratta, in particolare, dei fabbricati individuati, attraverso le foto aeree digitali (ortofoto), sulle particelle di terreno inserite negli appositi elenchi predisposti dall'Agenzia, pubblicati sul sito *internet* dell'Agenzia stessa, all'albo pretorio dei Comuni e presso gli Uffici provinciali, negli anni 2007, 2008, 2009 e 2010 (per tale ultimo anno, cfr. art. 19, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

² Convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modifiche e integrazioni.

Il successivo comma 10 del citato art. 19 del decreto legge n. 78 del 2010 ha poi stabilito che, in caso di inadempienza dei titolari di diritti reali sugli immobili, *"l'Agenzia del Territorio, nelle more dell'iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle dichiarazioni redatte in conformità al decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, procede all'attribuzione, con oneri a carico dell'interessato da determinare con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia del Territorio, ..., di una **rendita presunta**, da iscrivere transitoriamente in catasto, anche sulla base degli elementi tecnici forniti dai Comuni."* Lo stesso comma consente inoltre all'Agenzia del Territorio di *"stipulare apposite convenzioni con gli Organismi rappresentativi delle categorie professionali"*.

Successivamente, l'articolo 2, comma 5-bis, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, introdotto dalla legge di conversione 26 febbraio 2011, n. 10, ha differito al 30 aprile 2011 il citato termine di presentazione delle dichiarazioni catastali, nonché stabilito le modalità di notifica degli atti di accertamento connessi alla attribuzione della rendita presunta (mediante affissione all'albo pretorio dei Comuni dove sono ubicati gli immobili).

I criteri per l'attribuzione d'ufficio della rendita presunta da iscrivere transitoriamente in catasto, nonché per la determinazione degli oneri da porre a carico dei soggetti in caso di mancato o tardivo adempimento, sono stati stabiliti con provvedimento del 19 aprile 2011, emanato dal Direttore dell'Agenzia del Territorio.

2. Criteri di individuazione delle unità immobiliari oggetto di accertamento

La rendita catastale presunta viene attribuita ai fabbricati "mai dichiarati", per i quali i soggetti obbligati non hanno provveduto, né alla regolarizzazione catastale, tramite la presentazione dei necessari atti di aggiornamento, né all'invio di comunicazione debitamente motivata relativa all'esenzione dall'obbligo di dichiarazione.

Le operazioni di sopralluogo finalizzate alla determinazione della rendita presunta sono state avviate, a partire dal mese di maggio 2011, a cura dei tecnici degli Uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio e, in alcuni ambiti territoriali, anche con l'ausilio di professionisti esterni, sulla base dei Protocolli d'intesa stipulati con gli Organismi rappresentativi delle categorie professionali.

Con la presente circolare - oltre alle prescrizioni tecniche per l'effettuazione delle registrazioni in banca dati e degli aggiornamenti successivi (cfr. Allegati 1 e 2) - si evidenziano le regole per l'individuazione del numero di unità immobiliari urbane (di seguito UIU) da iscrivere in catasto, ricadenti nel fabbricato oggetto di accertamento, nonché le modalità di registrazione nelle banche dati catastali degli esiti degli accertamenti eseguiti.

In linea generale, il numero di dette unità immobiliari - almeno pari a quello delle diverse destinazioni d'uso riscontrate in loco³ - è stato individuato, in modo speditivo, sulla base delle informazioni desumibili attraverso l'attività di sopralluogo esterno, tenuto conto dell'autonoma potenzialità di ciascuna porzione immobiliare sotto il profilo funzionale e reddituale.

Nel caso di fabbricato insistente su diverse particelle di terreno, è stata individuata almeno una unità immobiliare urbana per ciascuna delle particelle interessate, con la ripartizione delle consistenze, in relazione alla proiezione dei manufatti edificati sulle stesse, tenendo conto del numero dei piani.

Nei casi di ampliamento, invece, è stata sempre individuata almeno una unità immobiliare urbana, ricadente sulla sola porzione "ampliata".

3. Registrazione nelle banche dati del catasto della rendita presunta - Gestione degli aggiornamenti relativi a variazioni oggettive

Qualora dagli accertamenti eseguiti emerga la necessità di procedere ad un aggiornamento catastale e, quindi, all'attribuzione della rendita presunta, gli esiti degli accertamenti sono registrati nelle banche dati censuarie di CT, di CEU e cartografica.

La registrazione è eseguita prevalentemente con l'ausilio di procedure automatizzate, utilizzando il *software* all'uopo predisposto, secondo i criteri e le prescrizioni tecnico-procedurali illustrate nell'Allegato 1 alla presente circolare. Le modalità di aggiornamento delle banche dati di CT e CEU sono eseguite, di norma, in modalità differita (cd. procedura *batch*).

Permane l'obbligo, anche successivamente alla registrazione in banca dati degli esiti dell'accertamento e della rendita presunta attribuita all'immobile in via

³ Distinguendo, fra l'altro, i locali destinati alla residenza, da quelli adibiti a deposito di cose, ovvero al ricovero di automezzi, nonché dagli altri destinati alle funzioni artigianali e industriali, commerciali, ecc..

transitoria, per i soggetti interessati, di presentare, tramite i professionisti incaricati, le relative dichiarazioni di aggiornamento: il tipo mappale (di seguito TM), redatto con procedura Pregeo e la dichiarazione di variazione delle UIU, redatta con procedura Docfa.

Allo scopo di garantire la coerenza delle scritture catastali con le risultanze attuali degli immobili oggetto di attribuzione della rendita presunta, i tecnici incaricati, nel predisporre i predetti atti di aggiornamento, devono attenersi alle prescrizioni e alle indicazioni tecniche contenute nell'Allegato 2.

A tal fine, peraltro, si ritiene opportuno precisare che gli immobili oggetto di attribuzione di rendita presunta sono riconoscibili ed individuabili almeno attraverso una delle seguenti indicazioni riportate nei *data base* catastali:

- presenza in cartografia, all'interno della particella, del simbolo testuale "<>";
- presenza, nel campo annotazione del *data base* censuario della particella di CT, delle seguenti dizioni:
 - *"Particella interessata da immobile urbano non ancora regolarizzato ai sensi del DL 78/2010"*, quando l'immobile è presente in partita speciale;
 - *"Particella interessata da immobile urbano non ancora regolarizzato ai sensi del DL 78/2010 – Al momento della presentazione del TM dovrà assumere l'identificativo già utilizzato al CEU"*, quando l'immobile è presente in partita ordinaria;
- presenza, nel *data base* censuario di CEU, della seguente annotazione: *"Rendita presunta attribuita ai sensi dell'art. 19, comma 10, del DL 78/2010"*;
- presenza, nel *data base* planimetrico di CEU, della seguente annotazione: *"Planimetria assente per attribuzione di RC presunta"*.

4. Atti relativi ad immobili oggetto di attribuzione della rendita presunta

L'art. 19, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, ha aggiunto il comma 1-*bis* all'art. 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante, come è noto, modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari.

Il comma 1-*bis* di nuova introduzione è strutturato in due parti distinte, sebbene collegate tra loro: nella prima, si prevede che gli atti immobiliari ivi menzionati devono contenere, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale delle unità immobiliari urbane, anche il riferimento alle planimetrie depositate in catasto, nonché la dichiarazione, resa dagli intestatari, della conformità dei dati e delle planimetrie catastali con lo stato di fatto degli immobili urbani (coerenza "oggettiva"). Nella seconda parte, viene prevista, invece, a cura del notaio, la preventiva individuazione degli intestatari catastali e la verifica della conformità tra i titolari iscritti in catasto e quelli presenti nei registri di pubblicità immobiliare (coerenza "soggettiva").

Una delle finalità più rilevanti della disposizione è ravvisabile, come è noto, nella esigenza di far emergere, nel settore impositivo immobiliare, possibili fenomeni di elusione fiscale connessi ad un omesso aggiornamento dei dati oggettivi delle unità immobiliari urbane, cui può corrispondere una maggiore redditività, rispetto a quella risultante in catasto.

Nel rinviare, per gli aspetti applicativi e le questioni interpretative sottese alla disposizione soprarichiamata, alle circolari n. 2 e 3 del 2010, si ritiene opportuno formulare, sulla tematica, le seguenti ulteriori considerazioni.

L'attribuzione della rendita catastale ai fabbricati mai dichiarati si articola in due fasi ben distinte:

- a. la prima, relativa all'attribuzione della rendita presunta, si conclude con la registrazione in atti degli esiti degli accertamenti eseguiti dall'Ufficio (iscrizione in catasto della rendita presunta in via transitoria), secondo le modalità e le indicazioni illustrate nella presente circolare, cui consegue la notifica dell'avviso di accertamento all'intestatario catastale;
- b. la seconda, finalizzata all'attribuzione della rendita definitiva, si attiva con la presentazione di un atto di aggiornamento da parte del soggetto interessato, oppure, in mancanza, attraverso la predisposizione d'ufficio delle apposite dichiarazioni redatte in conformità al decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701; il procedimento si conclude con l'accatastamento dell'immobile e l'attribuzione di una rendita catastale definitiva, cioè con la sua completa "regolarizzazione" catastale (fatta salva, ovviamente, ogni valutazione in ordine alla regolarità urbanistica del fabbricato, rimessa al Comune territorialmente competente).

Tanto precisato in linea generale, nell'ipotesi di atti di trasferimento aventi ad oggetto gli immobili di cui trattasi, posti in essere nella fase "intermedia", cioè successivamente all'iscrizione in catasto, in via transitoria, della rendita presunta, ma prima della "regolarizzazione" catastale, si ritiene che non possa essere resa la dichiarazione di conformità "oggettiva" prevista, a pena di nullità dell'atto, dalla prima parte del comma 1-*bis* dell'art. 29 della legge n. 52 del 1985 (cioè la dichiarazione della conformità dei dati e delle planimetrie catastali con lo stato di fatto degli immobili urbani).

Al fine di verificare la sussistenza della predetta coerenza "oggettiva", infatti, considerato che per le unità immobiliari derivate da fabbricati mai dichiarati non si procede all'aggiornamento cartografico e non sono redatti i relativi elaborati grafici, viene a mancare l'elemento principale di raffronto, cioè la planimetria depositata in catasto.

Per quanto riguarda, invece, le dichiarazioni di successione, si precisa quanto segue. Qualora nell'attivo ereditario siano ricompresi immobili mai dichiarati, per i quali si è proceduto all'iscrizione in catasto, in via transitoria, della rendita presunta, si rappresenta l'opportunità di procedere alla completa "regolarizzazione" catastale prima della presentazione della dichiarazione di successione. In difetto, tali immobili devono essere indicati sia con l'identificativo del CT, se presente in partita ordinaria, sia con gli identificativi delle UIU, così come individuate al CEU, a cui è stata attribuita la predetta rendita presunta; restano, naturalmente, salvi gli effetti fiscali retroattivi previsti per le successive rendite, proposta e definitiva, stabiliti dall'art. 2, comma 5-*bis*, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, introdotto in sede di conversione dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

5. Notifica degli avvisi di accertamento della rendita presunta

L'art. 2, comma 5-*bis*, del decreto legge n. 225 del 2010, introdotto dalla legge di conversione n. 10 del 2011, stabilisce che la notifica degli atti di accertamento della rendita presunta per gli immobili non dichiarati in catasto avviene mediante affissione all'albo pretorio dei Comuni ove sono ubicati gli immobili. Dell'avvenuta affissione è data notizia, con comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, nel sito *internet* dell'Agenzia, nonché presso gli Uffici provinciali ed i Comuni interessati.

Preliminarmente all'emanazione del richiamato comunicato, è necessario che gli Uffici provinciali dell'Agenzia provvedano all'esecuzione di adempimenti

propedeutici, finalizzati ad assicurare il corretto espletamento delle richiamate attività di notifica, conseguenti alle operazioni di registrazione massiva delle rendite presunte, che è programmata in distinte fasi, correlate all'andamento dei lavori.

La pubblicazione riguarda tre diverse tipologie di documenti da fornire a ciascun Comune interessato:

- elenco dei contribuenti destinatari dell'attività di accertamento. L'elenco contiene i nominativi dei soggetti, in ordine alfabetico, l'identificativo dell'immobile interessato dalle attività di accertamento ed il protocollo dell'avviso di accertamento relativo a ciascun soggetto intestatario (in formato *csv* e *pdf* per la pubblicazione nell'albo *on line* dei Comuni, ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69);
- elenco degli immobili interessati dalle attività di accertamento. Tale elenco contiene l'identificativo dell'immobile, i nominativi dei soggetti e il protocollo dell'avviso di accertamento associato a ciascuno di essi (in formato *csv* e *pdf* per la pubblicazione nell'albo *on line* dei Comuni, ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69);
- avvisi di accertamento. Tali avvisi vengono forniti solo su *file* in formato *pdf*, individuabili per il tramite del protocollo dell'avviso di accertamento; la stampa dell'avviso può essere richiesta soltanto dal soggetto destinatario dello stesso, ovvero da persona da questi delegata, previa identificazione, presso la casa comunale (copia dell'avviso può essere richiesta anche presso il competente Ufficio provinciale).

Con l'avviso di accertamento, oltre all'attribuzione della rendita catastale presunta ai fabbricati non dichiarati, vengono irrogate le sanzioni previste e liquidati i tributi speciali e gli oneri dovuti, determinati secondo i criteri stabiliti dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio 19 aprile 2011.

In tale contesto, gli Uffici provinciali inviano ai Comuni una specifica comunicazione riportante le modalità e i tempi per la affissione⁴.

⁴ Per tale finalità viene definito il termine ultimo t_0 , entro cui deve essere inoltrata la comunicazione da parte degli Uffici, la data t_1 , a partire dalla quale deve essere necessariamente attivata la pubblicazione, la data t_2 entro cui i Comuni debbono trasmettere all'Ufficio provinciale la dichiarazione di effettivo inizio della pubblicazione, ecc..

Gli Uffici sono invitati a coordinarsi con la massima sollecitudine con i Comuni interessati, al fine di assicurare la tempestiva effettuazione delle attività di competenza e garantire, fra l'altro, che già alla data di pubblicazione del comunicato - e per i sessanta giorni previsti - gli atti siano consultabili presso gli albi pretori, nelle forme previste dall'ordinamento, per la pubblicità legale.

Il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso innanzi alla competente Commissione tributaria provinciale decorre una volta trascorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del predetto comunicato.

La conferma dell'avvenuto inizio delle procedure di affissione deve essere comunicata dagli Uffici provinciali alle Direzioni regionali, che, successivamente, informano la Direzione centrale Catasto e cartografia per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del previsto comunicato.

Ai sensi del menzionato art. 2, comma 5-*bis*, del decreto legge n. 225 del 2010, il comunicato stesso deve essere pubblicato all'albo pretorio di ciascun Comune interessato entro la data prefissata e resa nota dall'Agenzia del Territorio. La pubblicazione del comunicato all'albo *on line* dei Comuni ha la durata di sessanta giorni.

Al fine di garantire il corretto espletamento delle attività propedeutiche alle procedure di pubblicazione di cui al presente paragrafo, si invitano gli Uffici ad acquisire a livello provinciale, per ciascun Comune, le seguenti utili informazioni che si riportano a titolo esemplificativo:

- censimento in ambito provinciale dei Comuni che gestiscono l'albo *on-line*;
- classificazione delle modalità di accredito e loro individuazione;
- definizione dei tempi di preavviso per garantire l'affissione entro i termini stabiliti;
- possibilità di consegna tramite supporti informatici (*CD-rom*) nel caso in cui il Comune non disponga di strumenti di comunicazione *on-line*;
- modalità di codifica preliminare degli scambi informativi e definizione dei referenti per la gestione delle varie fasi del rapporto (ricezione degli atti, effettivo avvio della fase di pubblicazione, fine della pubblicazione).

È appena il caso di rammentare che la documentazione prevista per l'esecuzione delle notifiche deve essere debitamente conservata, secondo le modalità previste per gli avvisi di accertamento catastale, anche al fine della eventuale esibizione nei procedimenti contenziosi.

6. Contenzioso e autotutela

Come accennato, la rendita presunta, da iscrivere transitoriamente in catasto, è determinata seguendo i peculiari criteri individuati dal richiamato provvedimento del Direttore dell'Agenzia 19 aprile 2011.

In considerazione della peculiare natura del procedimento di attribuzione della rendita presunta, nonché del carattere presuntivo e transitorio della stessa, le richieste di riesame in autotutela degli avvisi di accertamento per l'attribuzione della rendita presunta possono essere presentate in relazione alle seguenti ipotesi:

- errata intestazione della particella su cui è stato edificato il fabbricato non dichiarato;
- verifica dell'obbligo di accatastamento dell'immobile (cioè dell'accatastabilità o meno del fabbricato);
- avvenuta presentazione di una dichiarazione di aggiornamento catastale;
- quantificazione delle sanzioni, dei tributi e degli oneri connessi all'attribuzione della rendita presunta.

Ai fini del riesame, è necessario che la richiesta sia debitamente motivata e corredata da idonea documentazione.

Per quanto riguarda, invece, eventuali errori o inesattezze di elementi, dati o parametri utilizzati per la determinazione della rendita presunta, i soggetti destinatari dell'avviso di accertamento sono tenuti alla presentazione delle dichiarazioni di aggiornamento in catasto, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, utilizzando le procedure disponibili (Pregeo e Docfa).

Resta salva, ovviamente, la facoltà di proporre ricorso avverso l'avviso di accertamento innanzi alla competente Commissione tributaria provinciale, ai sensi delle disposizioni recate dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modifiche e integrazioni.

7. Conclusioni

Le attività poste in essere, con riferimento all'attribuzione della rendita presunta, in considerazione della quantità dei dati trattati, necessitano di un ampio coinvolgimento delle categorie professionali interessate, nonché di una fattiva collaborazione con i Comuni, anche in considerazione della complessità delle attività

propedeutiche alla notifica degli avvisi di accertamento, al fine del perseguimento del raggiungimento degli obiettivi fissati dal Legislatore.

Ovviamente, le attività poste in essere saranno reiterate anche successivamente, sia per il completamento delle attività già intraprese, sia in relazione ai nuovi adempimenti connessi al monitoraggio costante del territorio.

Gli Uffici provinciali sono invitati al puntuale rispetto delle indicazioni fornite con la presente circolare e le Direzioni regionali a verificarne la corretta applicazione, oltre che ad espletare gli adempimenti di propria competenza.

(Fine)

ALLEGATO 1

Criteri di registrazione della rendita presunta nelle banche dati del catasto

Gli aggiornamenti delle banche dati sono effettuati secondo le modalità di seguito indicate:

Aggiornamento della base dati censuaria di Catasto Terreni

- a) Particella individuata a "partita speciale 1" (Enti urbani e promiscui) o in altra partita speciale – In tale ipotesi, non viene operata alcuna variazione dell'identificativo; si procede invece all'apposizione della specifica annotazione: *"Particella interessata da immobile urbano non regolarizzato ai sensi del DL 78/2010"*;
- b) Particella non registrata nelle suddette partite speciali – In tale ipotesi, l'aggiornamento comporta:
 - l'apposizione sulla particella esistente della sola annotazione di immobile *"Particella interessata da immobile urbano non ancora regolarizzato ai sensi del DL 78/2010 – Al momento della presentazione del TM dovrà assumere l'identificativo già utilizzato al CEU"*. Non va operata alcuna variazione dell'identificativo, della qualità colturale e degli intestatari catastali;
 - la prenotazione, a modello 50 (elenco particelle), di un nuovo numero di mappa che viene assunto nell'aggiornamento al CEU e posto in correlazione con l'identificativo della particella già individuata a CT.

Se la consistenza della particella risulta inferiore o uguale alla soglia di 3.000 m², la procedura provvede alla modifica della qualità colturale esistente nella destinazione specifica individuata dal codice 283 - *"Fabbricato urbano da accertare"*.

Aggiornamento della base dati censuaria di Catasto Edilizio Urbano

Con la registrazione della proposta di aggiornamento, è generato, al CEU, un numero di unità immobiliari urbane, individuato secondo i criteri indicati al paragrafo 2 della circolare; per ciascuna unità immobiliare interessata viene apposta la specifica annotazione: *"Rendita presunta attribuita ai sensi dell'art. 19, comma 10, del DL 78/2010"*.

Le unità immobiliari vengono generate nella banca dati del CEU, con modalità diverse a seconda dei casi riportati al precedente punto *"Aggiornamento della base dati censuaria di Catasto Terreni"*.

In particolare:

- nei casi riconducibili alla precedente lettera a), corrispondenti a particelle di CT già individuate a "partita speciale 1" o in altra partita speciale, l'identificativo catastale al CEU è già presente e correlato; ogni nuova unità immobiliare urbana assume il medesimo identificativo (foglio e mappale) ed è associata al primo subalterno disponibile;
- nei casi di cui alla precedente lettera b), le UIU assumono gli stessi identificativi di foglio e mappale prenotati a modello 50 per la particella di CT - interessata dalla proposta di aggiornamento – ed alle stesse sono associati tanti subalterni, quante sono le UIU di nuova individuazione.

Ad ogni unità immobiliare oggetto di accertamento sono attribuite la categoria catastale propria della destinazione riscontrata in sopralluogo - con esclusione delle destinazioni rurali (D/10 e A/6, classe R), per le quali sono necessari specifici accertamenti – e, per le categorie ordinarie, la classe corrispondente a quella mediana della zona censuaria di appartenenza, secondo i criteri individuati dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio 19 aprile 2011.

Alle UIU vengono associate, nel *database* planimetrico, convenzionalmente, schede in cui è riportata esclusivamente la seguente dicitura: *"planimetria assente - attribuzione di RC presunta"*.

Criteri per l'individuazione dell'intestazione catastale

L'intestazione catastale di ciascuna unità immobiliare è attribuita secondo i criteri seguenti:

- corrisponde a quella già esistente al CEU, qualora la particella originaria di CT sia individuata a "partita speciale 1", o in altra partita speciale, e tutte le unità immobiliari urbane sulle corrispondenti particelle al CEU siano intestate alla stessa ditta;
- si identifica con quella proveniente dalla particella originaria di CT, qualora quest'ultima sia censita in partita ordinaria.

Nel caso in cui le UIU preesistenti sulla particella interessata da un fabbricato mai dichiarato siano intestate a più ditte, la nuova unità immobiliare è intestata ad una delle ditte esistenti tenendo conto delle risultanze degli atti catastali. Qualora la particella sia censita alla partita speciale 1, ma non sia stata ancora presentata la relativa dichiarazione al CEU, la nuova unità immobiliare è intestata alla ditta associata allo stadio antecedente al passaggio della particella a partita 1. In assenza delle particolari risultanze soprarichiamate, la nuova unità immobiliare è intestata a tutti i soggetti già intestatari della corte sulla quale l'unità stessa insiste.

Aggiornamento della banca dati cartografica

Sulla particella oggetto di aggiornamento e di attribuzione della rendita presunta è apposto solo uno specifico simbolo testuale "<>", in modo da marcare la presenza, sulla stessa, di un fabbricato accertato.

ALLEGATO 2

Criteri per la predisposizione degli atti di aggiornamento catastale relativi ad immobili oggetto di attribuzione della rendita presunta

Gli atti di aggiornamento catastale sono predisposti con le modalità di seguito indicate; preliminarmente, si rappresenta che gli atti di aggiornamento cartografico, che interessano particelle già oggetto di attribuzione di rendita presunta - riconoscibili dal simbolo testuale "<>" riportato sull'estratto della mappa - non possono essere predisposti per l'approvazione automatica.

Tipo mappale con la rappresentazione delle geometrie relative a tutti i fabbricati soggetti ad obbligo di accatastamento, presenti sulla particella interessata

L'atto di aggiornamento catastale deve contenere i seguenti elementi:

- la completa geometria degli immobili presenti sulla particella interessata, non riportati dalla procedura di aggiornamento d'ufficio;
- la cancellazione del simbolo testuale "<>" nella proposta di aggiornamento cartografico;
- la conferma, al CT, per la particella oggetto di aggiornamento, del numero di mappa esistente, nel caso di particella già individuata a "partita speciale 1" (Enti urbani e promiscui);
- la dichiarazione a "partita speciale 1" (Enti urbani e promiscui), nel caso di particella non ancora individuata a partita speciale e l'assegnazione, al CT, del numero di mappa prenotato d'ufficio in fase di registrazione dell'aggiornamento catastale (presente sulla visura censuaria di CT).

Tipo mappale con la mancata rappresentazione delle geometrie relative ad almeno uno dei fabbricati soggetti ad obbligo di accatastamento, presenti sulla particella interessata

Tale fattispecie si riscontra nel solo caso di atto di aggiornamento relativo a fabbricati da intestare (anche) a soggetti diversi dagli intestatari catastali e costituenti entità reddituali autonome (ad esempio nei casi di stabilimenti balneari in concessione, su particella intestata al Demanio dello Stato).

In tali casi, l'atto di aggiornamento, con la rappresentazione parziale delle geometrie esistenti in loco, deve contenere i seguenti elementi:

- la geometria degli immobili presenti sulla particella ed interessati all'individuazione in CT delle entità autonome da dichiarare al CEU, comprensiva - nel solo caso di particella non ancora individuata a "partita speciale 1" - dell'eventuale corte da stralciare dalla particella originaria;
- la conferma, al CT, per la particella oggetto di aggiornamento, del numero di mappa esistente, nel caso di particella già individuata come "Ente urbano";
- la dichiarazione di "Ente urbano", nel caso di particella non ancora individuata a "partita speciale 1" e l'assegnazione, alla particella interessata dai fabbricati oggetto di dichiarazione, del numero di mappa prenotato d'ufficio in fase di registrazione dell'aggiornamento catastale (desumibile dalla visura censuaria di CT). Inoltre, in deroga alle disposizioni vigenti, si procede alla conferma del numero di mappa esistente, per la particella eventualmente residuale ed afferente i fabbricati non oggetto dell'atto di aggiornamento;
- la cancellazione del simbolo testuale "<>" nella proposta di aggiornamento cartografico, nel solo caso di inesistenza di ulteriori fabbricati da accatastare.

Tipo di frazionamento

L'atto di aggiornamento catastale – Pregeo – deve essere preceduto dalla presentazione del tipo mappale relativo alla dichiarazione di variazione per avvenuta edificazione (il tipo mappale può essere redatto contestualmente al tipo di frazionamento). Quest'ultimo deve essere predisposto in conformità con i criteri di aggiornamento sopra elencati. Sono fatte salve le procedure avviate per iniziativa d'ufficio.

Dichiarazione di variazione colturale

La dichiarazione di variazione colturale (Docte) può invece essere presentata indipendentemente dalla contestuale predisposizione del tipo mappale relativo alla denuncia di variazione per avvenuta edificazione, in quanto adempimento obbligatorio ai fini fiscali.

Presentazione di atto di aggiornamento del CEU

Le dichiarazioni relative ad unità immobiliari con rendita presunta devono essere redatte seguendo le modalità previste dal richiamato decreto ministeriale n. 701 del 1994, con riferimento alle variazioni oggettive, utilizzando la causale "Altre" e la specificazione "DICHIAZIONE UIU ART 19 DL 78/10".

L'individuazione dell'unità immobiliare deve essere effettuata indicando sempre un nuovo subalterno, provvedendo alla soppressione di quello con cui è stato registrato negli atti l'immobile con rendita presunta. In ogni dichiarazione è indicata anche la data di ultimazione dei lavori, relativa all'immobile.

La dichiarazione "Docfa" deve essere predisposta con le modalità ordinarie, tenendo conto in particolare delle seguenti indicazioni:

- il riferimento alle corrispondenti UIU, identificate mediante il numero di mappa attribuito con l'atto di aggiornamento di CT, con le relative operazioni di soppressione e costituzione, secondo le vigenti regole ed in ragione della fattispecie dichiarata;
- la completa descrizione della geometria delle singole UIU, mediante redazione delle relative planimetrie urbane e corrispondente calcolo delle superfici, oltre alla redazione dell'elaborato planimetrico, nei casi previsti dalla vigente prassi catastale.

Resta inteso che la causale sopra riportata può essere utilizzata solo per le dichiarazioni al CEU riguardanti lo stadio dell'immobile correlato alla rendita presunta.

Si evidenzia che è opportuno dichiarare l'aggiornamento dello stadio relativo all'attribuzione della rendita presunta, prima di procedere a qualsiasi dichiarazione di variazione con altre causali, individuate sulla base degli interventi edilizi interessanti dette unità immobiliari.

CIRCOLARE N. 2/2012

PROT. n. 39096

ENTE EMITTENTE: Direzione centrale Catasto e cartografia

OGGETTO: Nuova disciplina in materia di censimento dei fabbricati rurali ai sensi dell'art. 13, commi 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater* del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 e del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 26 luglio 2012

DESTINATARI: Direzioni centrali, Direzioni regionali, Uffici provinciali

CIRCOLARI DELL'ENTE SOSTITUITE: Circolare n. 6 del 22 settembre 2011

CIRCOLARI DELL'ENTE INTEGRATE: Circolare n. 7 del 15 giugno 2007

DATA DECORRENZA: Data di emanazione

Roma, 7 agosto 2012

Franco Maggio


N° pagine complessive: 15 + 3 allegati

L'originale cartaceo firmato è archiviato presso l'Ente emittente

Premessa

Come noto, il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha innovato la precedente disciplina relativa al censimento dei fabbricati rurali negli atti del catasto.

In particolare, con l'articolo 13, comma 14, lettera d-*bis*, sono stati espressamente abrogati i commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

Con il comma 14-*bis* è stata prevista l'emanazione di un apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze per stabilire le modalità di inserimento, negli

atti catastali, della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. La stessa disposizione, peraltro, prevede che le domande di variazione della categoria catastale presentate, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-*bis*, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, fino alla data ivi indicata¹, producano gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando – in ogni caso – il classamento originario del bene.

Inoltre, il comma 14-*ter* del suddetto articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011 dispone che *"I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701..."*.

Il decreto ministeriale previsto dal citato comma 14-*bis* per stabilire le modalità di inserimento, negli atti catastali, del requisito di ruralità è stato emanato in data 26 luglio 2012 e reso disponibile sul sito *internet* del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze.

In considerazione del novellato quadro normativo di riferimento e, in particolare, di quanto previsto dal suddetto decreto 26 luglio 2012 del Ministro dell'Economia e delle Finanze (di seguito "Decreto"), si rende dunque necessario rivisitare le istruzioni impartite con la circolare n. 6 del 22 settembre 2011², al fine di fornire indicazioni operative in ordine alla trattazione delle domande finalizzate all'inserimento, negli atti catastali, della sussistenza del requisito di ruralità.

Quanto sopra con riferimento, da un lato, agli immobili già iscritti al Catasto Edilizio Urbano (di seguito "CEU"), dall'altro, ai fabbricati di nuova costruzione od oggetto di intervento edilizio per i quali venga presentata la prevista dichiarazione Docfa.

Sono, inoltre, fornite indicazioni anche per quanto concerne le nuove dichiarazioni al CEU, presentate ai sensi dell'articolo 13, comma 14-*ter*, del decreto legge n. 201 del 2011.

¹ Il termine originariamente previsto è stato prorogato, da ultimo, al 30 settembre 2012 per effetto dell'art. 29, comma 8, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, come modificato dall'art. 3, comma 19, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95.

² Emanata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 2-*bis* e seguenti, del decreto legge n. 70 del 2011 e del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 14 settembre 2011.

1. Le modifiche relative al censimento dei fabbricati per i quali sussistono i requisiti di ruralità

L'articolo 1, comma 1, del "Decreto" prevede che *"ai fabbricati rurali destinati ad abitazione ed ai fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola è attribuito il classamento, in base alle regole ordinarie, in una delle categorie catastali previste nel quadro generale di qualificazione"*.

Ai sensi del comma 2 dello stesso articolo *"ai fini dell'iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requisito di ruralità in capo ai fabbricati rurali ..., diversi da quelli censibili nella categoria D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), è apposta una specifica annotazione"*³.

Ne consegue che, ai sensi e per gli effetti delle nuove disposizioni richiamate in premessa, la sussistenza dei requisiti di ruralità è indicata negli atti catastali attraverso la suddetta annotazione, indipendentemente dalla categoria attribuita.

Si ricorda, peraltro, che, in base a quanto previsto dall'art. 9, comma 3, lettera e), del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, permane la preclusione relativa al riconoscimento della ruralità per i fabbricati che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari appartenenti alle categorie A/1 e A/8. Analogamente, la qualificazione "rurale" non può essere riconosciuta per le abitazioni che hanno le caratteristiche "di lusso" previste dal decreto 2 agosto 1969 del Ministro dei Lavori Pubblici.

Alla luce di quanto sopra esposto, gli immobili per i quali sussistono i requisiti di ruralità, già censiti al CEU e oggetto della domande di cui all'art. 13, comma 14-bis, del decreto legge n. 201 del 2011, siano essi a destinazione abitativa o strumentale all'attività agricola, mantengono la categoria attribuita e gli altri dati di classamento.

Ai fini fiscali, per i fabbricati rurali non è quindi più necessaria l'attribuzione della categoria A/6 e D/10 per gli immobili, rispettivamente, abitativi e strumentali, così come in precedenza previsto dall'articolo 7, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, del

³ Ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, *"le costruzioni strumentali all'esercizio dell'attività agricola diverse dalle abitazioni, comprese quelle destinate ad attività agrituristiche, vengono censite nella categoria speciale "D/10 - fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole" nel caso in cui le caratteristiche di destinazione e tipologiche siano tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la quale furono originariamente costruite"*.

decreto legge n. 70 del 2011⁴, in quanto l'apposizione dell'annotazione prevista dall'articolo 1, comma 2, del "Decreto" ha lo stesso effetto dell'assegnazione delle suddette categorie disciplinate dalla norma abrogata.

Sono superate anche le disposizioni in base alle quali era stata istituita la classe «R», senza determinazione della rendita catastale, per le unità immobiliari ad uso abitativo, censite nella categoria A/6, classamento specificatamente introdotto dal decreto 14 settembre 2011 del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Sotto questo profilo, gli Uffici provinciali dovranno prestare particolare attenzione al controllo delle dichiarazioni di nuova costruzione o di variazione delle unità immobiliari "rurali" presentate, con procedura Docfa, secondo quanto previsto dal citato decreto ministeriale 14 settembre 2011.

In particolare, se è stato proposto il classamento in categoria A/6 è necessario, in sede di verifica, attribuire il classamento nella categoria del gruppo A più appropriata in base alle caratteristiche oggettive del fabbricato e apporre, laddove ne sussistano i presupposti, la corrispondente annotazione riguardante il carattere di ruralità.

Analoghe considerazioni possono essere svolte per le unità immobiliari strumentali all'attività agricola, non censibili nella categoria speciale D/10, ma inquadrabili in uno dei gruppi delle categorie ordinarie e per questo censibili in tali categorie (C/2, C/6, etc.)⁵.

2. Le domande di ruralità di cui all'art. 13, comma 14-bis, del decreto legge n. 201 del 2011

2.1. Presentazione delle domande di ruralità sulla base del "Decreto"

Il "Decreto" ha sostituito, seppur riprendendone in parte i contenuti, il precedente decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 14 settembre 2011- emanato in

⁴ I commi 2-bis, 2-ter, 2-quater dell'art. 7 del decreto legge n. 70 del 2011, concernenti disposizioni in materia di riconoscimento della ruralità degli immobili, sono stati abrogati dall'art. 13, comma 14, lettera d-bis, del decreto legge n. 201 del 2011.

⁵ Si richiama sull'argomento quanto chiarito con la Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 del Dipartimento delle Finanze, laddove, ai fini dell'IMU, si precisa che possono essere considerate "strumentali", e quindi soggette all'aliquota agevolata ordinaria del 2 per mille, anche le unità immobiliari censite in categoria diversa dalla D/10. Si fa riferimento, ad esempio, alle UIU censite in categoria A/10 o nelle categorie del gruppo A destinate ad abitazione dei dipendenti dell'azienda agricola, a tempo indeterminato o a tempo determinato, per un numero annuo di giornate lavorative superiori a 100, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento.

vigenza dell'articolo 7, commi 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater*, del decreto legge n. 70 del 2011 – e ha disciplinato *ex novo* le modalità di presentazione delle domande di cui trattasi, nonché, in generale, le modalità di inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità per i fabbricati interessati.

Nello specifico, le domande devono essere presentate entro il **30 settembre 2012**⁶, sia con riferimento alle unità immobiliari ad uso abitativo che a quelle strumentali all'esercizio dell'attività agricola, censite al CEU, ad eccezione di quelle che risultano già accertate in categoria D/10. Le domande e le relative autocertificazioni sono redatte in conformità agli allegati A, B e C al "Decreto".

Per la presentazione delle domande sono stati predisposti specifici modelli: il modello A, per la domanda di iscrizione in catasto del requisito di ruralità, e i modelli B e C per le correlate autocertificazioni.

A tale proposito, si rammenta che l'autocertificazione deve contenere la dichiarazione che l'immobile possiede i requisiti di ruralità a decorrere dal quinquennio antecedente alla presentazione delle domande (cfr. art. 2, comma 4, del "Decreto").

Si rammenta, inoltre, che l'art. 13, comma 14-*bis*, prima parte del decreto legge n. 201 del 2011 e l'art. 7, comma 2, del "Decreto" prevedono espressamente che restano salvi gli effetti delle domande presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2-*bis*⁷, del decreto legge n. 70 del 2011, in relazione al riconoscimento della ruralità, *"fermo restando il classamento originario degli immobili rurali..."*, già censiti nei gruppi ordinari⁸. Il "Decreto" precisa, poi, che la presentazione delle domande e l'inserimento negli atti catastali dell'annotazione producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità – salvo motivato diniego – a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione delle domande stesse.

⁶ Cfr. art. 2, comma 2, del "Decreto".

⁷ Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 29, comma 8, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, il termine originariamente previsto dal citato articolo 7, comma 2-*bis*, è stato prorogato, da ultimo, al 30 settembre 2012.

⁸ Cfr. art. 13, comma 14-*bis*, del decreto legge n. 201 del 2011: *"Le domande di variazione della categoria catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente previsti ..., producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. ..."*

Da quanto sopra esposto, consegue la validità delle domande per il riconoscimento della ruralità presentate, nei termini previsti, utilizzando sia la modulistica allegata al "Decreto", sia quella allegata al precedente decreto ministeriale 14 settembre 2011.

Le domande e le relative autocertificazioni sono presentate all'Ufficio provinciale dell'Agenzia territorialmente competente (di seguito "Ufficio"), entro il suddetto termine del **30 settembre 2012**, con le modalità stabilite con il comunicato diramato in data odierna da questa Agenzia (cfr. art. 2, comma 2, del "Decreto") e di seguito illustrate.

L'inoltro della documentazione è effettuato:

- mediante consegna diretta all'Ufficio;
- tramite servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento;
- tramite *fax*, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- mediante posta elettronica certificata.

Gli indirizzi degli Uffici e ogni altro riferimento o indicazione, utili alla presentazione della domanda di variazione, sono consultabili sul sito *internet*: www.agenziaterritorio.gov.it, nella sezione dedicata agli "Uffici territoriali".

La predetta domanda può essere presentata direttamente dal titolare dei diritti reali sui fabbricati rurali o tramite i soggetti incaricati, individuati fra i professionisti abilitati alla redazione degli atti di aggiornamento di Catasto Terreni (di seguito "CT") e CEU, ovvero tramite le Associazioni di categoria degli agricoltori.

La domanda è prodotta in duplice originale presso l' "Ufficio"; in tal caso un originale viene restituito come ricevuta al medesimo soggetto che lo ha presentato. Se la domanda è spedita tramite raccomandata con avviso di ricevimento, mediante *fax*, ovvero per posta elettronica certificata, fanno fede, ai fini della avvenuta presentazione, rispettivamente, la data di spedizione, la data del rapporto di trasmissione del *fax*, ovvero quella relativa all'attestato di trasmissione elettronica.

L'Agenzia del Territorio ha reso, inoltre, disponibile sul proprio sito *internet* www.agenziaterritorio.gov.it una specifica applicazione, che consente la compilazione della domanda con modalità informatiche. L'applicazione permette, altresì, la stampa della stessa domanda, con l'attribuzione di uno specifico codice

identificativo, a conferma dell'avvenuta acquisizione a sistema informatico dei dati contenuti nella domanda.

Si precisa, peraltro, che anche in questo caso la domanda si intende presentata solo qualora, entro il 30 settembre 2012, sia prodotto all'Ufficio, con una delle modalità sopraindicate, il documento cartaceo, debitamente sottoscritto ed integrato da tutta la documentazione prevista.

Non possono essere oggetto di esame, da parte dell'Ufficio, le domande di ruralità e le relative autocertificazioni, presentate su modelli non conformi a quelli allegati ai decreti menzionati, così come le domande di ruralità prive delle previste autocertificazioni, ovvero non sottoscritte.

Nell'autocertificazione, il richiedente dichiara, tra l'altro, che gli immobili posseggono, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 557 del 1993.

L'autocertificazione deve essere sottoscritta dal richiedente, con le modalità previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445⁹.

Considerato quanto sopra rappresentato in ordine alla tempistica ed agli effetti connessi alla presentazione delle domande per il riconoscimento della ruralità, si evidenzia che non saranno prese in considerazione eventuali istanze pervenute anteriormente all'emanazione del decreto ministeriale 14 settembre 2011 o successivamente al 30 settembre 2012, ovvero, come detto, redatte su modelli non conformi o prive della prevista autocertificazione o della sottoscrizione.

Considerata la rilevanza anche fiscale dell'attività in oggetto, gli Uffici effettuano l'acquisizione, la protocollazione e la trattazione delle domande, al fine di assicurare la tracciatura e il monitoraggio delle istanze dirette al riconoscimento della ruralità, nel rispetto delle specifiche procedure previste.

⁹ Articolo 38 – Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze: " ... 3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore ... ".

2.2. I contenuti delle autocertificazioni

L'autocertificazione necessaria ai fini del riconoscimento della ruralità, da presentare unitamente alla domanda, deve essere redatta in conformità ai modelli B (per le unità rurali abitative) e C (per le unità rurali strumentali, non abitative).

Nell'autocertificazione il richiedente dichiara che gli immobili *"posseggono i requisiti di ruralità, ai sensi dell'art. 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557...., a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda."*

Il modello B, relativo alle unità immobiliari ad uso abitativo, ed il modello C, riguardante i fabbricati strumentali, fanno riferimento alle destinazioni proprie del settore agricolo, così come richiamate nell'art. 9 del decreto legge n. 557 del 1993.

Per ciascuna tipologia di fabbricato (ad es.: abitazione utilizzata dal dichiarante; abitazione di cui all'art. 9, comma 3-ter; fabbricati di tipo abitativo non utilizzati; costruzione destinata all'attività di allevamento e ricovero degli animali, etc.) sono riportati i requisiti previsti dalla norma per il riconoscimento di ruralità¹⁰.

Si evidenzia che, qualora il fabbricato sia entrato nel possesso del soggetto dichiarante da meno di cinque anni, il modello di autocertificazione prevede la possibilità di integrare la documentazione con una ulteriore autocertificazione, resa dai precedenti titolari dei diritti reali o dai loro eredi, con cui può essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di ruralità anche per il periodo anteriore, necessario a completare il quinquennio previsto.

Tale circostanza può essere rappresentata nell'apposito campo libero della domanda (cfr. nota 5 del modello A).

Per i fabbricati strumentali all'attività agricola, quando la dichiarazione è resa dai rappresentanti legali di cooperative di imprenditori agricoli o di loro consorzi, è necessario integrare la dichiarazione redatta sul modello C con l'elenco degli identificativi catastali dei fondi che costituiscono le aziende agricole dei soci. In caso di cooperative o consorzi agricoli con elevato numero di soci, in luogo dell'elenco delle particelle possedute dai soci, è possibile allegare alla dichiarazione un'autocertificazione in formato libero da parte del rappresentante legale della cooperativa o consorzio.

Tale autocertificazione deve riportare, fra l'altro, quanto segue:

¹⁰ La selezione della casella "☐ No", per alcuni requisiti, non impedisce il riconoscimento della ruralità. È il caso, ad esempio, relativamente alla dichiarazione *"di essere titolare di partita IVA n."*, di un deposito agricolo presente nell'azienda, gestita per esigenze di autoconsumo.

"Si dichiara che i prodotti oggetto di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, sono conferiti in prevalenza dai propri soci che conducono i terreni a titolo di proprietà o altro titolo. Si dichiara altresì che detti soci sono quelli riportati nell'allegato alla presente dichiarazione, costituito da copia fotostatica del "libro soci", contenente anche i relativi codici fiscali".

Ogni allegato deve essere datato e sottoscritto dal/dai richiedente/i.

In ogni caso si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulla circostanza che l'autocertificazione è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e che per espressa menzione sono applicabili le norme penali di cui all'art. 76 del suddetto D.P.R..

2.3. Registrazione negli atti catastali della dichiarazione di sussistenza dei requisiti di ruralità

Dell'avvenuta presentazione delle domande di cui al paragrafo 2.1 e delle correlate autocertificazioni è fatta menzione negli atti del catasto con l'apposizione della seguente annotazione "di immobile" su ogni unità immobiliare interessata (cfr. art. 5, comma 1, del "Decreto"): "Dichiarata sussistenza dei requisiti di ruralità con domanda prot. n. del".

A seguito dell'inserimento a sistema con l'apposito applicativo dei dati delle domande a cura dell'Ufficio ovvero di ricongiunzione delle domande telematiche acquisite via *web*, la suddetta annotazione è registrata in automatico con cadenza settimanale¹¹.

3. Le dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione

Come previsto dall'art. 2, comma 5, del "Decreto", i fabbricati di nuova costruzione ed oggetto di interventi edilizi, per i quali sussistono i requisiti di ruralità, sono dichiarati in catasto secondo le modalità previste dal decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701 (procedura "Docfa"), allegando l'autocertificazione in cui il richiedente dichiara la sussistenza dei requisiti di ruralità, redatta su modelli conformi a quelli allegati al "Decreto" e sottoscritta come indicato nel precedente paragrafo 2.

¹¹ Sono escluse dall'apposizione dell'annotazione le domande relative ad esempio ai beni comuni non censibili, alle unità immobiliari censite o censibili nelle categorie A/1 ed A/8 ed in altre categorie incompatibili con la richiesta del riconoscimento del requisito di ruralità, per cui sarà successivamente notificato il rifiuto al soggetto richiedente.

Si precisa, al riguardo, che l'obbligo di presentare la dichiarazione, con le modalità di cui al suddetto decreto del Ministro delle Finanze n. 701 del 1994, permane anche per tutte le unità immobiliari che, acquisendo o perdendo i requisiti di ruralità, necessitano di un nuovo classamento e rendita (cfr. art. 2, comma 6, del "Decreto").

Al fine delle previste dichiarazioni, sono state apportate modifiche al programma "Docfa", ai relativi applicativi connessi alla trasmissione telematica e alla registrazione, come descritte al successivo paragrafo 6.

Il professionista incaricato, nel redigere la dichiarazione, utilizza la specifica "tipologia di documento" indicata nell'allegato 3 e indica nel campo: "Note relative al Documento e Relazione tecnica" l'elenco delle autocertificazioni¹² e di ogni ulteriore documentazione allegata.

E' fatta, inoltre, salva la possibilità di presentare apposita dichiarazione "Docfa", finalizzata al riconoscimento delle categorie "rurali", in tutte le ipotesi non contemplate in modo specifico dal "Decreto" (cfr. art. 2, comma 7).

La dichiarazione di sussistenza dei requisiti di ruralità, in tal caso, è inserita con specifica annotazione, sulla base dello schema riportato nell'allegato 3.

Si evidenzia, inoltre, che per gli immobili strumentali all'attività agricola, censiti in una delle categorie del gruppo D, diverse dalla D/10, per i quali si richieda l'attribuzione della categoria D/10 in relazione alla sussistenza dei requisiti di ruralità, è possibile utilizzare la procedura Docfa "semplificata" descritta nell'allegato tecnico, unito alla presente circolare (cfr. all. 3).

4. Ulteriori fattispecie

Ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del "Decreto", per le unità che perdono i requisiti di ruralità e non hanno subito modifiche tali da comportare un diverso classamento e rendita, rispetto a quelli già iscritti negli atti catastali, il soggetto obbligato

¹² Redatte secondo i modelli allegati al "Decreto".

presenta apposita richiesta¹³ (cfr. all. 2) all' "Ufficio" entro il termine di 30 giorni da quello in cui l'unità immobiliare ha perso i requisiti.

In tal caso, è apposta negli atti catastali, in corrispondenza della UIU interessata, la seguente annotazione: "Cancellazione, a seguito di richiesta prot. n. del, dell'annotazione relativa ai requisiti di ruralità apposta in data"

Analogamente, è prevista la presentazione di una specifica richiesta per le unità immobiliari già censite al CEU, con classamento e rendita, che acquisiscano i requisiti di ruralità, senza che per le stesse varino la categoria, la classe e gli altri dati reddituali (cfr. all. 1).

In tal caso, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del "Decreto", l'istanza è presentata, ai fini dell'annotazione del requisito di ruralità¹⁴, unitamente ad una apposita autocertificazione, redatta secondo modelli conformi a quelli allegati al "Decreto" (cfr. modelli B e C).

Negli atti catastali è apposta, per ciascuna UIU interessata, un'annotazione di immobile analoga a quella indicata nel paragrafo 2.3: "Dichiarata sussistenza dei requisiti di ruralità ex art. 2, comma 6, DM 26/07/2012, con richiesta prot. n. del.....".

5. Le dichiarazioni ai sensi dell'art. 13, comma 14-ter

Come precisato in premessa, l'art. 13, comma 14-ter, del decreto legge n. 201 del 2011 introduce l'obbligo di dichiarare al CEU, con le modalità previste dal decreto del Ministro delle Finanze n. 701 del 1994, anche i fabbricati rurali già censiti al CT per i quali in precedenza tale obbligo non sussisteva.

Rimangono esclusi dall'obbligo di dichiarazione unicamente gli immobili non oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle Finanze 2 gennaio 1998, n. 28.

La relativa dichiarazione deve essere presentata entro il **30 novembre 2012**; in caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato, secondo quanto disposto dallo stesso comma 14-ter dell'art. 13 *"... si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, salva*

¹³ Per la protocollazione di tali richieste è stata istituita una nuova tipologia di documento, denominata "Perdita ruralità ex art. 2, c. 6, DM 26/07/2012".

¹⁴ Per la protocollazione di tali richieste è stata istituita una nuova tipologia di documento, denominata "Richiesta ruralità ex art. 2, c. 6, DM 26/07/2012".

l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni".

Con riferimento al prescritto obbligo di dichiarazione, si evidenzia che, per tali immobili, deve essere previamente presentato l'atto di aggiornamento del CT (tipo mappale), con passaggio dei cespiti alla partita speciale 1 "Enti urbani e promiscui". Nella relazione tecnica allegata all'atto di aggiornamento cartografico deve essere specificato che l'atto è presentato ai sensi del richiamato art. 13, comma 14-ter, del decreto legge n. 201 del 2011¹⁵.

La successiva dichiarazione Docfa, relativa alle singole unità immobiliari costituenti il fabbricato rurale, deve essere redatta indicando l'apposita "tipologia di documento", prevista nell'allegato 3, e, nel campo: "Note relative al Documento e Relazione tecnica", l'elenco delle autocertificazioni¹⁶ e dell'ulteriore documentazione allegata.

Nel caso in cui al CT siano presenti più subalterni e l'intestatario di uno di questi intenda dichiarare separatamente il proprio cespite, il professionista, dopo la presentazione del tipo mappale, redige, in allegato alla dichiarazione Docfa, un apposito elaborato planimetrico, con relativo elenco subalterni, specificando la corrispondenza con i subalterni iscritti al CT.

6. Le modifiche del programma Docfa e delle correlate applicazioni per la trasmissione telematica

Anche ai fini della completa applicazione delle nuove disposizioni normative relative ai fabbricati rurali, è stata predisposta una nuova versione del programma Docfa e l'adeguamento del sistema Sister, per l'invio con modalità telematiche delle dichiarazioni e dei relativi allegati, che, nei casi in esame, sono costituiti dalle autocertificazioni e dall'ulteriore documentazione allegata ai fini dell'inserimento negli atti del catasto dell'annotazione relativa alla ruralità degli immobili.

Le autocertificazioni e la relativa documentazione sono predisposte in unico *file*, sottoscritto con firma digitale, al fine dell'inoltro all' "Ufficio".

¹⁵ Per la redazione degli atti di aggiornamento cartografico, si rimanda alle disposizioni diramate al riguardo e, da ultimo, in particolare, alla Circolare n. 1 del 26 giugno 2012.

¹⁶ Redatte secondo i modelli allegati al "Decreto".

La versione del programma Docfa 4.00.1, recante nuove funzionalità per la trasmissione telematica degli allegati agli atti di aggiornamento, è disponibile a partire dal 4 settembre 2012, sul sito *internet* dell'Agenzia del Territorio. Fino al 30 novembre 2012 potrà essere utilizzata anche la versione Docfa già in uso; successivamente a tale data, sempre sul sito *internet* dell'Agenzia sarà disponibile solo la nuova versione della procedura Docfa 4.00.1.

Tale ultima versione prevede nuove "tipologie di documento" per le dichiarazioni dei fabbricati rurali, alle quali sono associate nuove modalità di registrazione in catasto.

Le innovazioni procedurali sono dettagliate nell'Allegato tecnico alla presente Circolare, a cui si fa rinvio per ogni approfondimento, anche con riferimento al regime di gratuità connesso a specifiche causali (cfr. all. 3).

7. Le verifiche di sussistenza dei requisiti di ruralità

L'art. 4 del "Decreto" stabilisce che l'Ufficio provvede alla verifica, anche a campione, delle autocertificazioni di ruralità, allegate alle domande di cui all'art. 2, comma 3, del "Decreto" (cfr. paragrafo 2 della presente Circolare) e alle richieste di cui all'art. 2, comma 6, nonché alla verifica del classamento e dei requisiti di ruralità per le dichiarazioni di cui al decreto ministeriale n. 701 del 1994 (cfr. paragrafi 3, 4 e 5).

L'esito negativo della verifica è accertato con provvedimento motivato del Direttore dell'Ufficio e registrato negli atti catastali, mediante la seguente annotazione di stadio: "Mancato riconoscimento della ruralità dichiarata con domanda/richiesta prot. n. del ...", che aggiorna, nella "visura all'attualità", quella indicata ai paragrafi precedenti¹⁷.

Il citato provvedimento di diniego della ruralità è notificato ai soggetti interessati ed è impugnabile dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (art. 5, comma 2, del "Decreto").

Nel caso di esito positivo della verifica di ruralità, rimane l'annotazione "di immobile": "*Dichiarata sussistenza dei requisiti di ruralità con domanda/richiesta prot. n. del*".

¹⁷ In fase di aggiornamento, l'Ufficio provvede alla cancellazione della precedente annotazione di immobile che rimane consultabile nella visura storica.

Ai fini delle verifiche, l'articolo 4 del "Decreto" prevede che, per i necessari controlli, l'Ufficio può acquisire senza oneri, presso le Amministrazioni competenti, le informazioni necessarie alla verifica dei requisiti di ruralità e dei contenuti dell'autocertificazione, ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, ed accedere, parimenti senza oneri, ai dati, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, anche per via telematica.

Allo scopo di consentire la partecipazione dei Comuni alle attività di verifica, inoltre, il medesimo articolo 4 del "Decreto" stabilisce che l'Agenzia del Territorio rende disponibili, sul "Portale per i Comuni", accessibile dal sito *web* dell'Agenzia del Territorio, le domande di variazione e le richieste presentate ai sensi dell'articolo 2 del "Decreto".

Le informazioni necessarie alla verifica, reperibili sul territorio, ivi comprese quelle relative all'utilizzo anche temporaneo dell'immobile, sono rese disponibili dai Comuni agli Uffici per il tramite del suddetto Portale.

Per quanto concerne i criteri per il riconoscimento della ruralità, in sede di prima applicazione della nuova normativa, può farsi riferimento, per quanto applicabili, alle indicazioni impartite con la Circolare n. 7 del 2007.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del "Decreto", per le dichiarazioni "Docfa", concernenti immobili per i quali sussistono i requisiti di ruralità, si procede ad accertamento, anche a campione, con le modalità previste dal decreto ministeriale n. 701 del 1994 e dallo stesso "Decreto", apponendo specifica annotazione.

In ogni caso, resta ferma l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 31 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, da ultimo modificato dall'art. 2, comma 12, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (cfr. art. 2, comma 6, del "Decreto").

8. Conclusioni

Come illustrato nei paragrafi precedenti, l'art. 13, comma 14-*bis*, del decreto legge n. 201 del 2011 e il "Decreto" hanno innovato sostanzialmente la precedente disciplina relativa all'inventario dei fabbricati rurali in catasto, per cui il censimento di tutti i fabbricati rurali al CEU avviene con classamento attribuito in base alle regole ordinarie, richiamate dall'art. 61 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142.

Sono da intendersi pertanto superate tutte le precedenti disposizioni di prassi in contrasto con le indicazioni contenute nella presente Circolare e, in particolare, quelle contenute nella Circolare n. 6 del 22 settembre 2011.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del "Decreto" e ai fini dell'uniforme applicazione delle disposizioni contenute nello stesso "Decreto", le indicazioni diramate con la presente Circolare sono rese note, attraverso la pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia, alle Province autonome di Trento e Bolzano, che le osservano per quanto applicabili.

Sarà cura degli Uffici provinciali dare ampia diffusione alle indicazioni contenute nella presente Circolare e fornire ogni possibile forma di assistenza all'utenza.

Le Direzioni regionali verificheranno la corretta applicazione delle indicazioni fornite.

(Fine)

(Art. 2, comma 6, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 26 luglio 2012)

Ufficio provinciale di

Comune catastale	Codice Comune catastale	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Categoria

e l'iscrizione negli atti del catasto dell'annotazione relativa alla sussistenza del requisito di ruralità per i sotto elencati immobili, strumentali all'esercizio dell'attività agricola e censiti in categoria diversa dalla D/10, attualmente iscritti al catasto edilizio urbano come di seguito indicato⁵, in quanto risultano verificati, a far data dal _____, i requisiti di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133:

Fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola:

Comune catastale	Codice Comune catastale	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Categoria

Dichiara, inoltre:⁶

.....
.....
.....
.....

Si allegano n. autocertificazioni e n. documenti e copie.

La presente richiesta, qualora consegnata a mano, è presentata in duplice originale, di cui una è restituita per ricevuta.

Luogo e data

Firma

¹ Si rammenta che per le unità immobiliari che, acquisendo i requisiti di ruralità, necessitano di nuovo classamento e rendita, permane l'obbligo di presentazione della dichiarazione in catasto, con le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze n. 701 del 1994 (procedura Docfa). La presente richiesta, pertanto, è valida ai soli fini dell'iscrizione dell'annotazione riferita alla ruralità degli immobili e nei casi in cui non risulta necessaria la variazione del classamento e della rendita

² Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali": i dati riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati dall'Agenzia del Territorio per le attività istituzionali previste dalla legge

³ Indicare la denominazione della società o dell'ente interessato

⁴ I dati possono ricavarsi dalla visura catastale aggiornata. Noti gli identificativi catastali, i rimanenti dati sono reperibili anche sul sito <http://www.agenziaterritorio.gov.it>, nella sezione "Servizi on-line per..." – "Privati" – "Consulta i dati catastali (visure)"

⁵ Vedi nota 4

⁶ È facoltà del dichiarante indicare ogni informativa utile all'istruttoria della pratica (domicilio eletto, recapito telefonico, e-mail, ecc.).

(Art. 2, comma 6, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 26 luglio 2012)

Ufficio provinciale di

Comune catastale	Codice Comune catastale	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Categoria

e la cancellazione dell'annotazione relativa ai requisiti di ruralità per i sotto elencati immobili, strumentali all'esercizio dell'attività agricola e censiti in categoria diversa dalla D/10⁵, attualmente iscritti al catasto edilizio urbano come di seguito indicato⁶, in quanto sono venuti meno, a far data dal _____, i requisiti di cui all'art. 9, comma 3-bis, del citato DL n. 557/1993 e, in particolare (indicare sinteticamente, di seguito, i motivi per cui sono venuti meno i requisiti di ruralità):

.....

.....

.....

Fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola:

Comune catastale	Codice Comune catastale	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Categoria

Dichiara, inoltre:⁷

.....

.....

.....

La presente richiesta, qualora consegnata a mano, è presentata in duplice originale, di cui una è restituita per ricevuta.

Luogo e data

Firma

¹ Si rammenta che per le unità immobiliari che, perdendo i requisiti di ruralità, necessitano di nuovo classamento e rendita, permane l'obbligo di presentazione della dichiarazione in catasto, con le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze n. 701 del 1994 (procedura Docfa). La presente richiesta, pertanto, è valida ai soli fini della cancellazione dell'annotazione riferita alla ruralità degli immobili e nei casi in cui non risulta necessaria la variazione del classamento e della rendita

² Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali": i dati riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati dall'Agenzia del Territorio per le attività istituzionali previste dalla legge

³ Indicare la denominazione della società o dell'ente interessato

⁴ I dati possono ricavarsi dalla visura catastale aggiornata. Noti gli identificativi catastali, i rimanenti dati sono reperibili anche sul sito <http://www.agenziaterritorio.gov.it>, nella sezione "Servizi on-line per..." – "Privati" – "Consulta i dati catastali (visure)"

⁵ Per gli immobili censiti in categoria D/10 che perdono i requisiti di ruralità, deve essere presentata dichiarazione di variazione con procedura Docfa, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701. I medesimi immobili devono essere accertati nella pertinente categoria, diversa dalla D/10, in coerenza con le disposizioni della prassi catastale

⁶ Vedi nota 4

⁷ È facoltà del dichiarante indicare ogni informativa utile all'istruttoria della pratica (domicilio eletto, recapito telefonico, e-mail, ecc.).

ALLEGATO TECNICO

Le innovazioni alla procedura Docfa

1. Le modifiche al programma

La nuova versione del programma DOCFA 4.00.1 prevede nuove tipologie di documento per le dichiarazioni:

1. Dichiarazione di variazione presentata ai sensi del DM 26/7/2012;
2. Dichiarazione di variazione presentata ai sensi dell'art. 13, comma 14-ter, del DL 201/2011.

Qualora si tratti di UIU già censita in una delle categorie del gruppo D, diversa dalla categoria D/10, e si voglia solo dichiarare la ruralità del bene (UIU a destinazione speciale, strumentale all'attività agricola), si utilizza la tipologia di documento 1, sopra menzionata, contestualmente alla selezione della nuova causale "Richiesta ruralità" (**Docfa "Semplificato"**).

Nel caso di una dichiarazione **Docfa, in forma ordinaria non semplificata, con dichiarazione di ruralità**, si possono selezionare entrambe le tipologie di documento menzionate, a seconda del caso ricorrente. La richiesta di ruralità non è ammessa per tutte le destinazioni catastali (ad esempio sono escluse le categorie A/1 e A/8, nonché quelle comprese nei gruppi E ed F).

Il servizio di trasmissione telematica dei documenti tecnici di aggiornamento degli atti catastali (Docfa e Pregeo) è stato adeguato per consentire di allegare la documentazione necessaria all'approvazione o comunque ritenuta utile. I documenti allegati devono essere prodotti secondo i formati indicati nell'allegato 1 al provvedimento interdirigenziale 21 dicembre 2010, relativo all'inserimento della copia digitale del titolo nel *file* dell'Adempimento Unico.

Tra le altre modifiche relative al Docfa telematico, si evidenziano quelle concernenti le causali di esenzione dal pagamento del tributo speciale catastale con l'introduzione della voce "Altro" e di causali di "gratuità" specifiche, per le quali è prevista la disabilitazione della compilazione del campo contenente il numero di unità costituite o derivate per il conteggio del tributo dovuto.

Le causali di "gratuità" si riferiscono alle seguenti fattispecie:

- ALLINEAMENTO IDENTIFICATIVO CATASTALE,
- VARIAZIONE TOPONOMASTICA,
- PLANIMETRIA GIA' PRESENTATA SU SUPPORTO CARTACEO.

Per tutti gli altri casi di dichiarazione non è ammissibile il valore zero nel suddetto campo, contenente il numero di unità costituite o derivate per il conteggio del tributo dovuto, e quindi deve essere sempre applicato il tributo speciale catastale, secondo gli importi vigenti all'epoca di presentazione.

Si precisa che i beni comuni non censibili (partita A del CEU) debbono essere dichiarati unitamente ad almeno una delle UIU cui sono comuni e nel campo contenente il numero di unità costituite o derivate per il conteggio del tributo dovuto non sono presi in considerazione. Tale modalità è in linea con la normale rilevanza che detti beni hanno nella dichiarazione delle unità immobiliari loro connesse, anche con riferimento alla individuazione della redditività, ovvero ai profili civilistici correlati.

La preventiva individuazione dei suddetti beni, finalizzata alla predisposizione degli atti di trasferimento, risulta possibile assegnando agli stessi una delle pertinenti categorie fittizie del gruppo F.

Si sottolinea che l'esclusione dal pagamento del tributo speciale catastale per planimetria mancante è prevista solo nel caso in cui la stessa sia stata già presentata all'Ufficio su supporto cartaceo e non già acquisita a sistema. Negli altri casi il tributo è comunque dovuto.

Per la presentazione del documento Docfa allo sportello, il professionista specifica il motivo della non debenza del tributo per planimetria mancante già presentata su supporto cartaceo nel campo "Note relative al Documento e Relazione tecnica".

Nell'ipotesi in cui contestualmente alla variazione toponomastica è presentata una planimetria, in sostituzione di quella già registrata negli atti catastali, al fine di una migliore identificazione, ovvero per l'aggiornamento dell'indirizzo associato alla UIU, è possibile utilizzare la causale "Altre", specificando la seguente dizione: "PER MIGLIORE IDENTIFICAZIONE PLANIM".

2. Modifiche alle procedure di accettazione delle dichiarazioni Docfa

Sono stati inseriti specifici controlli per le dichiarazioni Docfa, relative ai fabbricati rurali.

In particolare, non sono ricevibili, e quindi registrabili, le dichiarazioni Docfa di fabbricati rurali privi delle necessarie autocertificazioni. Inoltre costituisce motivo di rifiuto l'incompletezza o la difformità dell'autocertificazione rispetto ai modelli allegati al Decreto.

Al riguardo, nelle *check-list* dei controlli sono state inserite nuove tipologie relative all'assenza o all'errata presentazione degli allegati e precisamente:

1. autocertificazione assente;
2. autocertificazione non congruente.

Nel caso di inoltro di dichiarazione Docfa relativa a fabbricato rurale, con unita autocertificazione e altra documentazione, il tecnico dell'Ufficio ricevente, in fase di accettazione, è tenuto alla stampa del *file* allegato ed alla conservazione dello stesso unitamente al documento Docfa telematico¹.

Nella ricevuta del professionista che ha inviato il Docfa telematico è indicata la presenza di allegati. Stessa funzione è prevista nella stampa della ricevuta per l'Ufficio.

E' comunque possibile la presentazione della dichiarazione Docfa allo sportello con le autocertificazioni di ruralità allegate su supporto cartaceo. In tal caso è cura del tecnico dell'Ufficio ricevente evidenziare l'allegazione dei documenti con le apposite funzionalità disponibili a sistema all'atto dei controlli catastali.

3. Regole di registrazione delle dichiarazioni Docfa relative ai fabbricati rurali

All'immobile dichiarato con la procedura Docfa "semplificata" relativa ai fabbricati rurali, è associata la categoria D/10, mantenendo invariata la rendita.

In sede di registrazione dei Docfa rurali, accanto alla dizione relativa al classamento proposto ai sensi del DM 701 del 1994, è apposta in automatico dal sistema una specifica annotazione relativa alla ruralità delle unità immobiliari.

Si riporta di seguito lo schema dei possibili casi ricorrenti, anche con riferimento alle successive fasi di controllo:

- 1. richiesta ruralità - classamento e rendita proposti (D.M. 701/94):** all'atto della registrazione del documento docfa;
- 2. classamento e rendita validati (D.M. 701/94) – ruralità accertata:** all'atto della conferma d'ufficio del classamento proposto e della richiesta di ruralità;
- 3. classamento e rendita validati (D.M. 701/94) – richiesta di ruralità respinta:** all'atto della conferma d'ufficio del classamento proposto e contestuale rifiuto della richiesta di ruralità;
- 4. classamento e/o rendita rettificati con procedura di classamento automatico (D.M. 701/94) - ruralità accertata:** all'atto della rettifica d'ufficio del classamento proposto con quello automatico e dell'accettazione della richiesta di ruralità;
- 5. classamento e/o rendita rettificati con procedura di classamento automatico (D.M. 701/94) – richiesta di ruralità respinta:** all'atto della rettifica d'ufficio del classamento proposto con quello automatico e del rifiuto della richiesta di ruralità;
- 6. classamento e rendita rettificati (D.M. 701/94) - ruralità accertata:** all'atto della rettifica d'ufficio del classamento proposto e dell'accettazione della richiesta di ruralità;

¹ Sono in corso modifiche alla procedura che consentiranno la visualizzazione a sistema degli allegati e successivamente alla loro disponibilità non sarà più necessaria la stampa.

- 7. classamento e rendita rettificati (D.M. 701/94) – richiesta di ruralità respinta :**
all'atto della rettifica d'ufficio del classamento proposto e del rifiuto della richiesta di ruralità;
- 8. classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della dichiarazione (D.M. 701/94) - dichiarata sussistenza del requisito di ruralità:** all'atto della convalida d'ufficio del classamento proposto e della richiesta di ruralità per scadenza termini.

La modifica degli applicativi relativa all'apposizione dell'annotazione di cui al punto 1 è disponibile dal 4 settembre 2012, le rimanenti, per la parte relativa al requisito di ruralità, saranno successivamente implementate. In attesa dell'implementazione della procedura automatizzata, l'Ufficio appone manualmente le annotazioni relative al requisito di ruralità, utilizzando le correnti funzionalità.

Roma, 22/6/2012
Prot. n° 31892

Agli Uffici provinciali

LORO SEDI

e, p.c.

Allegati: 1

Rif. nota del

Alle Direzioni regionali

Prot. n°

LORO SEDI

Oggetto: Accertamento degli immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici.

Sono pervenuti alla scrivente Direzione alcuni quesiti riguardanti, in generale, l'accertamento catastale degli immobili ospitanti gli impianti a pannelli fotovoltaici e, in particolare, le fattispecie per le quali sussiste l'obbligo di accatastamento, i criteri per il riconoscimento del carattere di ruralità e la prassi da adottare per la corretta intestazione dei medesimi immobili, anche nei casi in cui le installazioni fotovoltaiche siano realizzate su terreni di proprietà di terzi in forza di specifici contratti di locazione.

In considerazione dell'importanza dell'argomento e delle rilevanti implicazioni che ne derivano in ambito fiscale, si ritiene necessario approfondire le tematiche riguardanti gli immobili in questione e precisarne gli aspetti sostanziali, anche al fine di rendere omogeneo il comportamento, nel merito, degli Uffici periferici dell'Agenzia.

1. Criteri generali per l'attribuzione della categoria e della rendita.

In linea generale, coerentemente con quanto già precisato nella risoluzione n. 3 del 6 novembre 2008, si ribadisce che gli immobili ospitanti le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici devono essere accertati nella categoria "D/1 - opifici" e che nella determinazione della relativa rendita catastale, qualora valutata in base al costo di ricostruzione, riferito all'epoca censuaria 1988-89, a cui applicare il saggio di fruttuosità fissato al 2%, devono essere inclusi i pannelli fotovoltaici, in quanto ne determinano il carattere sostanziale di centrale elettrica e, quindi, di "opificio".

A tal proposito, si osserva che, ai fini catastali, non rileva esclusivamente la facile amovibilità delle componenti degli impianti fotovoltaici, né la circostanza che le medesime componenti possano essere posizionate in altro luogo mantenendo inalterata la loro originale funzionalità e senza antieconomici interventi di adattamento.

Più in generale, come chiarito con la circolare n. 4/T del 16 maggio 2006, la nozione di unità immobiliare, inizialmente definita come *"ogni parte di immobile che, nello stato in cui si trova, è di per se stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio"*¹, è meglio precisata dall'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142 come *"ogni fabbricato, porzione di fabbricato od insieme di fabbricati che appartenga allo stesso proprietario e che, nello stato in cui si trova, rappresenta, secondo l'uso locale, un cespite indipendente"*, e successivamente dall'art. 2 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28. In particolare, tale ultima disposizione, al comma 1, ha previsto che *"L'unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un'area, che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale"* e, al comma 3, che si considerano unità immobiliari *"anche le costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite, nonché gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo, purché risultino verificate le condizioni funzionali e reddituali di cui al comma 1. Del pari sono considerate unità immobiliari i manufatti prefabbricati ancorché semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale"*. Il successivo art. 3 del citato decreto ministeriale n. 28 del 1998 evidenzia, poi, gli immobili oggetto di censimento e quelli non oggetto di inventariazione, a meno di una autonoma suscettibilità reddituale.

I criteri sopraindicati, utili ai fini dell'individuazione dell'unità immobiliare oggetto di censimento catastale, si devono inderogabilmente applicare ad ogni immobile, comprendendo anche ogni altra parte che concorra alla sua autonomia funzionale e reddituale.

Ne consegue che ai fini dell'obbligo di accatastamento e della determinazione della rendita catastale di un impianto fotovoltaico non è fondamentale esclusivamente la facile amovibilità delle sue varie componenti impiantistiche, quanto, piuttosto, la capacità delle stesse, in rapporto con le altre porzioni immobiliari, di produrre un reddito ordinario, temporalmente rilevante, caratterizzante l'unità immobiliare a cui

¹ Cfr. art. 5 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652 - convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249

appartengono. In altri termini, l'Agenzia del Territorio accerta gli immobili che ospitano i medesimi impianti, indagando, ai fini della determinazione della relativa rendita catastale, sulla correlazione che sussiste tra l'immobile e, in generale, quelle componenti impiantistiche rilevanti ai fini della sua funzionalità e capacità reddituale, a prescindere dal mezzo di unione utilizzato.

Tale orientamento trova conferma in numerose pronunce della Corte di Cassazione relative al contenzioso instauratosi tra le società elettriche e l'Agenzia del Territorio sull'inclusione delle turbine nella determinazione della rendita catastale delle centrali elettriche², nell'intervento del legislatore con l'art. 1-*quinquies* del decreto legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito con modificazione dalla legge 31 maggio 2005, n. 88, e nella sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 20 maggio 2008.

In particolare, la sentenza della Corte di Cassazione n. 16824 del 21 luglio 2006, chiarisce, seppure con specifico riferimento all'inclusione delle turbine nella stima catastale delle centrali idroelettriche, che *"... non rileva il mezzo di "unione" tra "mobile" ed "immobile" per considerare il primo incorporato al secondo, sia perché quel che davvero conta è l'impossibilità di separare l'uno dall'altro senza la sostanziale alterazione del bene complesso (che non sarebbe più, nel caso di specie, una centrale elettrica), sia perché "mezzo di unione" idoneo a determinare l'incorporazione non può essere qualificato solo quello che tale poteva considerarsi al tempo dell'approvazione del codice civile, dovendosi tener conto del progresso tecnologico e dell'ineludibile condizionamento dei mezzi utilizzati a specifiche esigenze tecniche."*

Tale principio è stato ulteriormente ribadito, in termini più generali, nella citata sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 20 maggio 2008, ove si chiarisce che *"... tutte quelle componenti [...] che contribuiscono in via ordinaria ad assicurare, ad una unità immobiliare, una specifica autonomia funzionale e reddituale stabile nel tempo, sono da considerare elementi idonei a descrivere l'unità stessa ed influenti rispetto alla quantificazione della relativa rendita catastale."*

2. Le installazioni fotovoltaiche per le quali sussiste l'obbligo di accatastamento.

Con riferimento alle installazioni fotovoltaiche architettonicamente integrate o parzialmente integrate (definite all'art. 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007, emanato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) ed a quelle realizzate su aree di pertinenza,

² Si indicano, a titolo esemplificativo, le sentenze della Corte di Cassazione, n. 21730/2004, n. 13319/2006, n. 16824/2006, n. 20367/2006.

comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari censiti al catasto edilizio urbano, si precisa che, in coerenza con i principi generali esposti nella citata risoluzione n. 3 del 2008, non sussiste l'obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, in quanto possono assimilarsi agli impianti di pertinenza degli immobili.

In proposito, si chiarisce che è necessario procedere, con dichiarazione di variazione da parte del soggetto interessato, alla rideterminazione della rendita catastale dell'unità immobiliare a cui l'impianto risulta integrato, allorquando lo stesso ne incrementa il valore capitale (o la relativa redditività ordinaria) di una percentuale pari al 15% o superiore, in accordo alla prassi estimativa adottata dall'amministrazione catastale. In tal senso, l'Agenzia del Territorio ha dato istruzioni con circolare n. 10 del 4 agosto 2005, nell'ambito dell'applicazione dell'art. 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Nel caso in cui sorga la necessità, per finalità civilistiche, di individuare separatamente il fabbricato e l'installazione fotovoltaica realizzata sulla copertura, si procede preliminarmente al frazionamento del fabbricato, individuando con i rispettivi subalterni le porzioni immobiliari componenti l'unità secondo le previsioni richiamate al paragrafo 3.3 della circolare n. 4 del 29 ottobre 2009. In particolare, deve essere preliminarmente individuato il lastrico solare, oggetto di trasferimento di diritti reali. Successivamente, ultimata la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, si deve procedere alla presentazione della dichiarazione di variazione in categoria D/1, ovvero in D/10, qualora in possesso dei requisiti per il riconoscimento del carattere di ruralità, in coerenza con quanto specificato nel successivo paragrafo 3.

Di contro, non hanno autonoma rilevanza catastale, e costituiscono semplici pertinenze delle unità immobiliari, le porzioni di immobili ospitanti gli impianti di produzione di energia di modesta entità in termini dimensionali e di potenza, quali, ad esempio, quelli destinati prevalentemente ai consumi domestici delle abitazioni.

In particolare, non sussiste alcun obbligo di dichiarazione al catasto, qualora sia soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti:

- la potenza nominale dell'impianto fotovoltaico non è superiore a 3 chilowatt;
- la potenza nominale complessiva, espressa in chilowatt non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall'impianto, indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo ovvero, sia architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già censiti al catasto edilizio urbano;

- per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall'intera area destinata all'intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall'altezza relativa all'asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 m³, in coerenza con il limite volumetrico stabilito all'art. 3, comma 3, lettera e) del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28.

L'obbligo della dichiarazione in catasto, quando ne ricorrono i presupposti, resta in carico ai titolari dei diritti reali sull'immobile. All'uopo pare utile rammentare che il soggetto obbligato, in base ai principi generali stabiliti dall'ordinamento, può incaricare dell'adempimento altri soggetti, mediante specifica delega redatta nelle forme di legge³; in tale circostanza, la dichiarazione è sottoscritta, per la proprietà, dal soggetto delegato.

3. La ruralità degli immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici

Come noto, nell'ottica dell'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante fonti rinnovabili, il legislatore ha introdotto, negli ultimi anni, disposizioni di carattere fiscale volte a promuovere l'esercizio di tali attività da parte degli imprenditori agricoli.

In particolare, l'art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, così come modificato e integrato da disposizioni successive, stabilisce che *"...la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario, ..."*.

Con riferimento agli impianti fotovoltaici, al fine di rispettare la *"ratio"* della norma appena citata, l'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 32 del 6 luglio 2009, ha individuato specifici criteri di connessione con l'attività agricola svolta sul fondo. È stato chiarito, infatti, che la produzione di energia in parola, *"... trattandosi di attività agricola "connessa" presuppone, comunque, un collegamento con l'attività agricola tipica, caratterizzata dalla presenza di un'azienda con terreni coltivati..."*.

³ La delega può essere riportata anche nel contratto di locazione.

In particolare, i terreni, di proprietà dell'imprenditore agricolo o, comunque nella sua disponibilità, devono essere condotti dall'imprenditore medesimo ed essere ubicati nello stesso comune ove è sito il parco fotovoltaico, ovvero in comuni confinanti."

Riguardo ai requisiti oggettivi che devono essere soddisfatti affinché la produzione di energia da fonti fotovoltaiche possa essere assimilata ad attività agricola connessa, la medesima circolare, recependo i requisiti indicati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, stabilisce, al paragrafo 4, che:

"1. la produzione di energia fotovoltaica derivante dai primi 200 KW di potenza nominale complessiva, si considera in ogni caso connessa all'attività agricola;

2. la produzione di energia fotovoltaica eccedente i primi 200 KW di potenza nominale complessiva, può essere considerata connessa all'attività agricola nel caso sussista uno dei seguenti requisiti:

a) la produzione di energia fotovoltaica derivi da impianti con integrazione architettonica o da impianti parzialmente integrati, come definiti dall'articolo 2 del D.M. 19 febbraio 2007, realizzati su strutture aziendali esistenti.

b) il volume d'affari derivante dell'attività agricola (esclusa la produzione di energia fotovoltaica) deve essere superiore al volume d'affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 KW. Detto volume deve essere calcolato senza tenere conto degli incentivi erogati per la produzione di energia fotovoltaica;

c) entro il limite di 1 MW per azienda, per ogni 10 KW di potenza installata eccedente il limite dei 200 KW, l'imprenditore deve dimostrare di detenere almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per l'attività agricola".

In coerenza con i principi finora esposti, quindi, agli immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici realizzati su fondi agricoli, che soddisfano i requisiti sopra richiamati, deve essere riconosciuto il carattere di ruralità. Si deve, cioè, accertare, in sintesi che:

- l'azienda agricola esista, ossia si riscontri la presenza di terreni e beni strumentali che congiuntamente siano, di fatto, correlati alla produzione agricola;
- l'energia sia prodotta dall'imprenditore agricolo, nell'ambito dell'azienda agricola;
- l'impianto fotovoltaico sia posto nel comune ove sono ubicati i terreni agricoli, o in quelli limitrofi;
- almeno uno dei requisiti oggettivi, richiamati al paragrafo 4 della citata circolare n. 32 del 2009, sia soddisfatto.

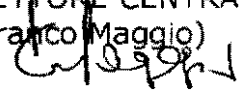
Pertanto, agli immobili ospitanti le installazioni fotovoltaiche, censiti autonomamente e per i quali sussistono i requisiti per il riconoscimento del carattere di ruralità, nel caso in cui ricorra l'obbligo di dichiarazione in catasto, ai sensi degli articoli 20 e 28 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249), è attribuita la categoria *"D/10 - fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole"*, introdotta con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, con rendita determinata secondo le consuete disposizioni di prassi.

In tal caso, alla citata dichiarazione (richiamata, come noto, all'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701) deve essere unita l'autocertificazione redatta su modello conforme all'allegato C al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 settembre 2011, oltre ad una specifica relazione contenente le informazioni utili alla verifica dei requisiti di ruralità.

Al fine di fornire un contributo concreto per l'applicazione di quanto finora esposto, si riportano in allegato esemplificazioni per la rappresentazione in mappa e l'intestazione delle unità immobiliari in argomento.

Si invitano gli Uffici in indirizzo ad adeguare la prassi interna alle indicazioni sopra rappresentate, portandole a conoscenza dei professionisti interessati, e le Direzioni regionali a verificarne la corretta applicazione.



IL DIRETTORE CENTRALE
(Franco Maggio)


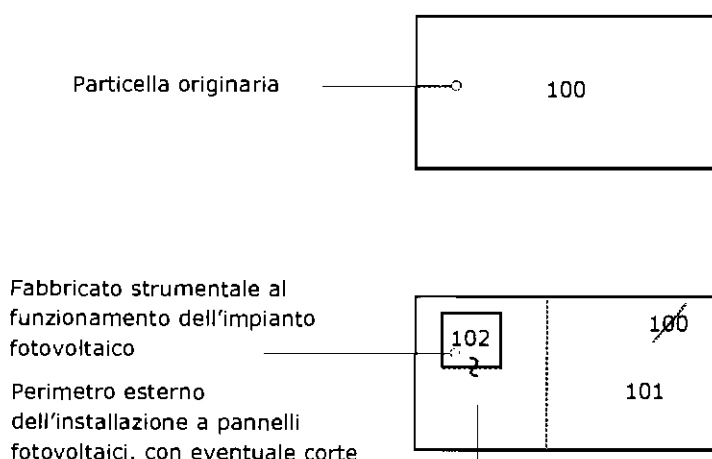
Immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici: esempi di rappresentazione in mappa e casi particolari di intestazione

1. Esempi di rappresentazione in mappa:

Riguardo alla rappresentazione in mappa degli immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici, occorre preliminarmente distinguere se la tipologia costruttiva dell'impianto:

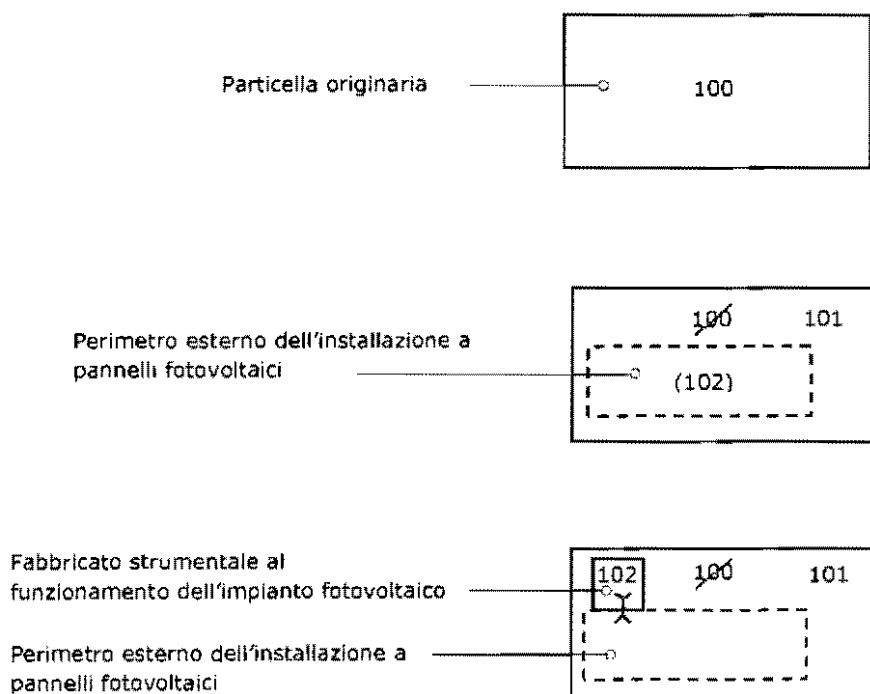
1. non consente il contemporaneo svolgimento di attività agricole sull'area interessata dall'intervento, sottraendola, di fatto, alla produzione agricola;
2. consente il contemporaneo svolgimento di attività agricole, quali, ad esempio, il pascolo.

1.1 Riguardo al caso di cui al punto 1, non sembra possano sorgere particolari incertezze. Si procede, secondo la prassi comunemente adottata, all'eventuale frazionamento della particella catastale, individuando con linea continua l'area interessata dall'intervento ossia il perimetro esterno dell'impianto fotovoltaico con l'eventuale corte. Le costruzioni strumentali al funzionamento dell'impianto stesso (ad esempio, quelle che ospitano le apparecchiature per il controllo e la trasformazione dell'energia prodotta) si indicano in mappa secondo le correnti disposizioni di prassi.



1.2 Riguardo al caso di cui al punto 2, coerentemente all'Istruzione recante *"Formazione delle mappe catastali ed impiego dei relativi segni convenzionali. Nuova istruzione di servizio"* (emanata dal Ministero delle Finanze - Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali - nel 1970), il perimetro dell'impianto fotovoltaico è indicato con linea tratteggiata e il numero della nuova particella, che individua l'impianto stesso al catasto edilizio urbano, è riportato tra parentesi tonde. Le eventuali costruzioni strumentali al funzionamento dell'impianto sono indicate, come nel caso precedente, secondo le disposizioni di prassi.

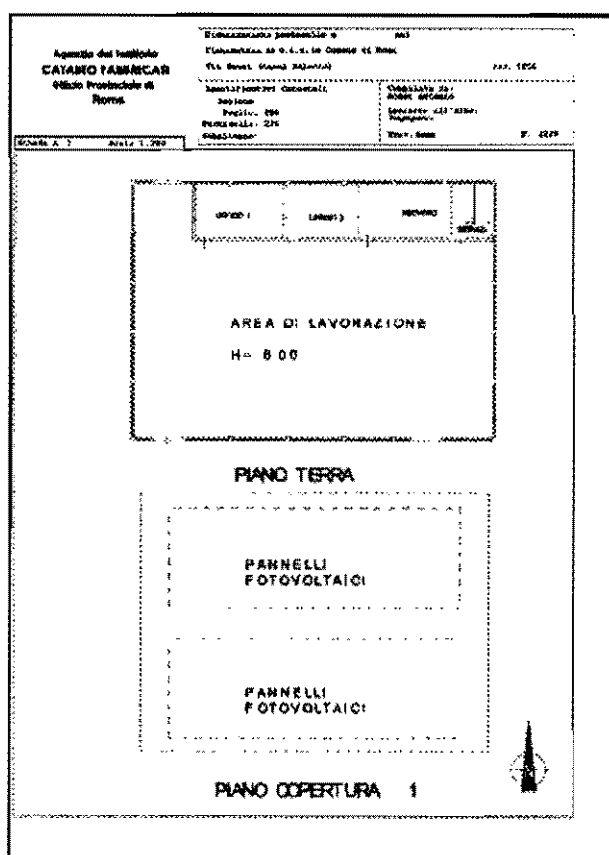
Nel merito, si rammenta che il numero riportato tra parentesi è iscritto solo negli atti censuari del catasto edilizio urbano e nella partita speciale enti urbani e promiscui, con superficie pari a zero.



2. Rappresentazione planimetrica delle installazioni fotovoltaiche realizzate sulla copertura dei fabbricati.

2.1 Con riferimento alle installazioni fotovoltaiche architettonicamente integrate o parzialmente integrate, si ribadisce che, in coerenza con i principi generali esposti nella citata risoluzione n. 3 del 6 novembre 2008, non sussiste l'obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, in quanto possono assimilarsi agli impianti di pertinenza degli immobili.

In tali casi, le installazioni fotovoltaiche realizzate sulla copertura si indicano con linea tratteggiata, come nell'esempio di seguito riportato:



Esempio di rappresentazione in planimetria di impianto fotovoltaico realizzato sulla copertura di un edificio.

2.2 Installazioni fotovoltaiche realizzate sulle serre

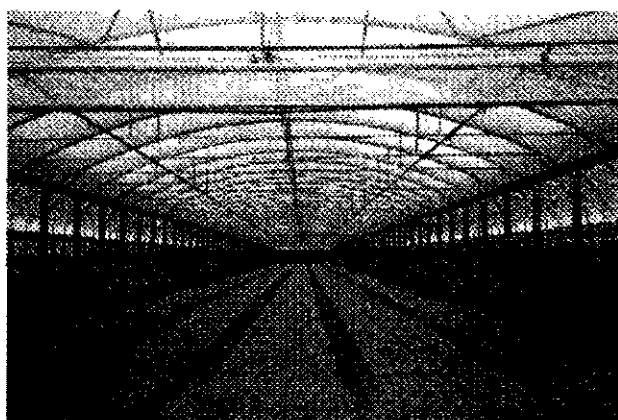
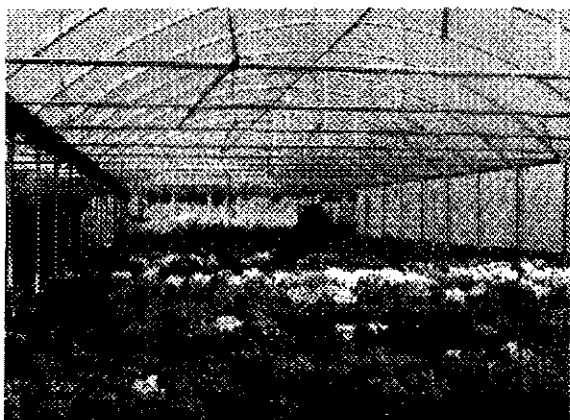
Come noto, a meno di una ordinaria autonoma suscettività reddituale, non costituiscono oggetto di inventariazione le serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante su suolo naturale (cfr. art. 3, comma 3, DM 2 gennaio 1998, n. 28).

Ad esse è attribuita la specifica qualità del quadro di qualificazione catastale o, in mancanza, il reddito dominicale viene determinato mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia (cfr. art. 25, comma 4-bis, del TUIR).

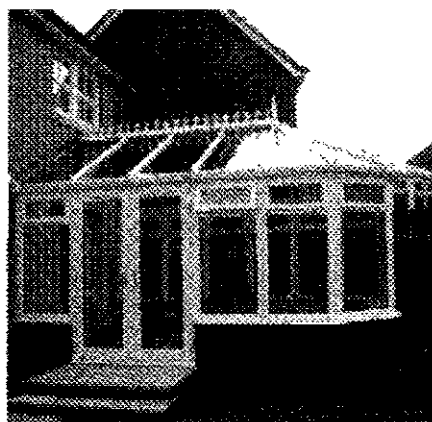
Occorre tuttavia distinguere, in funzione della tipologia costruttiva, le serre censibili al catasto terreni, caratterizzate da semplici strutture leggere, da quelle per le quali sorge l'obbligo di accatastamento al catasto edilizio urbano, in quanto costruzioni assimilabili, di fatto, a veri e propri fabbricati.

Si riportano di seguito alcuni esempi, utili a distinguere le tipologie di serre appena descritte:

1) Serre censibili al catasto terreni



2) Serre da censire al catasto edilizio urbano



Riguardo alla tipologia di cui al punto 1, la rappresentazione in mappa segue la prassi indicata al paragrafo 1.2, in quanto applicabile. La serra rimane censita al catasto terreni nella specifica qualità di competenza, mentre l'impianto fotovoltaico è rappresentato con linea tratteggiata. Le eventuali costruzioni strumentali al funzionamento dell'impianto sono indicate, secondo le disposizioni di prassi.

Riguardo alla tipologia di cui al punto 2, la rappresentazione planimetrica segue la prassi indicata al paragrafo 2.1 relativa alle installazioni fotovoltaiche integrate o parzialmente integrate, in quanto applicabile.

2.3 Individuazione autonoma dell'installazione fotovoltaica realizzata sulla copertura di un fabbricato

Nel caso in cui sorga la necessità, per eventuali finalità civilistiche, di individuare separatamente il fabbricato e l'installazione fotovoltaica realizzata sulla copertura, si procede preliminarmente al frazionamento del fabbricato, individuando con i rispettivi subalterni le porzioni che costituiscono l'unità immobiliare, in accordo alle indicazioni richiamate nella circolare n. 4 del 29 ottobre 2009.

In particolare, deve essere preliminarmente individuato il lastrico solare, oggetto di trasferimento di diritti reali e successivamente, ultimata la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, si deve procedere alla presentazione della dichiarazione di variazione in categoria D/1, ovvero in D/10, qualora in possesso dei requisiti per il riconoscimento del carattere di ruralità.

3. Particolari casi di intestazione di immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici.

3.1 Impianto fotovoltaico realizzato su terreno di proprietà di terzi

Nel caso in cui l'impianto fotovoltaico è realizzato su terreno di proprietà di terzi, e il proprietario del suolo ceda il diritto di superficie, è possibile iscrivere i titolari dei diritti sulle installazioni impiantistiche poste nel soprassuolo in modo distinto da quelli aventi diritti sull'area.

In tal caso, l'intestazione corretta della denuncia di accatastamento prevede che la ditta proprietaria dell'area sia indicata con il codice del titolo "1T - Proprietà per l'area" e le quote, espresse in millesimi, vengano in via transitoria, specificate nel campo "Eventuale specificazione del diritto" (non è possibile, infatti, indicare le quote di possesso nel campo specifico "Quote", riservato ai diritti gravanti sul fabbricato), con la dicitura "CONCEDENTE" racchiusa tra parentesi.

Quadro 1 - Dati del titolare

Numero Ordine: 1

Persona fisica

Cognome: PROSCI Nome: MARCO

Data di nascita: 29/01/1972 Provincia: RM Comune: ROMA Stato civile: Sposato

Sesso: Maschio Codice Fiscale: RSCMR347214601Q Data:

Titolo: 1T - Proprietà per l'area

Quota:

Eventuale specificazione del diritto: PROP. PER 1000/1000 (CONCEDENTE)

Regime: N° intestato all'area: 1

OK Annulla

La ditta proprietaria dell'area va indicata con il codice del titolo "1T - Proprietà per l'Area".

Nel campo "Eventuale specificazione del diritto" va inserita la dicitura "PROP. PER 1000/1000 (CONCEDENTE)".

La ditta proprietaria del fabbricato va indicata con il codice del titolo "1S – Proprietà Superficiaria" e le relative quote indicate nel campo "Quota". Nel campo "Eventuale specificazione del diritto" va inserita la dicitura "PER IL FABBRICATO".

Numero d'ordine : 2

Ragione Sociale

Cognome: [MARTINI] Nome: [MARTINI]

Data di nascita: [11/01/1972] Provincia: [RM] Comune o Stato esatto di nascita: [ROMA]

Stato: [Macedonia] Indirizzo: [UNIONACQUEDUEMILIA] Telefono: []

Titolo: [1S - Proprietà Superficiaria]

Quota: [100] / [100]

Eventuale specificazione del diritto: [PER IL FABBRICATO]

Pagina: [] N° intestato di riserva: []

[OK] [Annulla]

La ditta proprietaria del fabbricato va indicata con il codice del titolo "1S – Proprietà Superficiaria" e le relative quote indicate nel campo "Quota".

Nel campo "Eventuale specificazione del diritto" va inserita la dicitura "PER IL FABBRICATO".

3.2 Impianto fotovoltaico realizzato su terreno di proprietà di terzi, in forza di specifico contratto di locazione

Nel caso che il terreno sia ceduto dal proprietario in locazione, l'intestazione corretta segue la medesima prassi riportata al paragrafo 3.1, riguardante la cessione del diritto di superficie.

In tal caso, tuttavia, poiché il contratto di locazione non costituisce un diritto reale di superficie, in relazione ai soggetti che vantano diritti sull'impianto fotovoltaico (a cui è attribuito il codice titolo "01S – Proprietà Superficiaria"), deve essere apposta, nel campo "Eventuale specificazione del diritto" la dicitura "RIS 1 – DITTA PRIVA DI TITOLO LEGALE RESO PUBBLICO".

Quadro 1. (Nota di Immatricolazione)

Numero d'ordine: 1

Persona fisica

Cognome: BIANCHI Nome: MARCO

Data di nascita: 15/09/1972 Provincia: RM Comune e Stato di nascita: ROMA

Sesso: Maschio Codice Fiscale: ENCMRC72P15H651S

Titolo

Tipo: RIS Proprietà Superficiaria

Quota: 1000 / 1000

Eventuale specificazione del diritto: RIS 1 - DITTA PRIVA DI TITOLO LEGALE RESO PUBBLICO

Regime: Ritenzione di proprietà

OK Annulla

La ditta proprietaria del fabbricato va indicata con il codice del titolo "1S - Proprietà Superficiaria" e le relative quote indicate nel campo "Quota".

Nel campo "Eventuale specificazione del diritto" va inserita la dicitura "RIS 1 - DITTA PRIVA DI TITOLO LEGALE RESO PUBBLICO".

L'Ufficio provvede, dopo la registrazione della dichiarazione in banca dati, ad inserire l'annotazione "Ris 1: ATTI PASS. INTERM. NON ESIST.", cancellando, nel contempo, l'annotazione riportata a seguito della registrazione in banca dati.

Per provvedere a tale adempimento si può operare con le applicazioni disponibili, compilando d'ufficio una nota di voltura.

Ovviamente, le risultanze iscritte negli atti del catasto vanno notificate al domicilio fiscale dei soggetti risultanti iscritti negli atti catastali, come ordinariamente previsto per le annotazioni di riserva relative alle volture, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650.

Qualora, per obbligo pattizio, è fatto carico all'affittuario di ottemperare agli obblighi catastali, è necessario che il contratto di locazione, regolarmente registrato, preveda espressamente l'autorizzazione, da parte del proprietario del terreno, alla presentazione dei documenti necessari per gli adempimenti in materia catastale. Copia del contratto deve essere allegata alla documentazione presentata, ovvero devono essere resi disponibili gli estremi di registrazione dello stesso. In tali circostanze, la dichiarazione al catasto edilizio urbano viene inserita agli atti dopo aver acquisito la copia del contratto registrato presso il competente Ufficio delle Entrate.

Uff



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Visto il regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Visto il regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, come modificato dal decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514, concernente l'accertamento generale dei fabbricati urbani, la rivalutazione del relativo reddito e la formazione del nuovo catasto edilizio urbano;

Visto il regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante norme in materia di riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche ed integrazioni, concernente disposizioni sul processo tributario;

Visto l'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, che disciplina la costituzione del catasto dei fabbricati e stabilisce i requisiti per il riconoscimento della ruralità degli stessi fabbricati;

Visto il decreto 19 aprile 1994, n. 701, del Ministro delle finanze, che disciplina l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle Finanze 2 gennaio 1998, n. 28, recante il regolamento in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale;



Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, recante norme per la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, come modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 196 e dal decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83, recante disposizioni in materia di delega delle funzioni catastali, nell'ambito della Regione autonoma Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale;

Visto l'articolo 13, comma 14, lettera d-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, concernenti disposizioni in materia di riconoscimento della ruralità degli immobili;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 settembre 2011, concernente le modalità applicative e la documentazione necessaria per la presentazione della certificazione per il riconoscimento della ruralità dei fabbricati;

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recanti norme in materia di imposta municipale propria;

Visto l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante l'anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria ed in particolare i commi 14-*bis* e 14-*ter*, introdotti dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, concernenti disposizioni in materia di riconoscimento della ruralità degli immobili;

Visto l'articolo 29, comma 8, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente proroghe di termini in materia fiscale;

Considerato che l'articolo 3 del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, prevede la determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari urbane, in applicazione degli articoli 8 e 10 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652;

Considerata l'esigenza di emanare il provvedimento previsto dall'articolo 13, comma 14-*bis*, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla



legge 22 dicembre 2011, n. 214, per stabilire le modalità per l'inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità;

Visto l'articolo 3, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, che ha modificato il comma 8, dell'articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sostituendo il termine del 30 giugno 2012 con quello del 30 settembre 2012;

DECRETA

Articolo 1

Attribuzione del classamento agli immobili per i quali sussistono i requisiti di ruralità

1. Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione ed ai fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola è attribuito il classamento, in base alle regole ordinarie, in una delle categorie catastali previste nel quadro generale di qualificazione.
2. Ai fini dell'iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requisito di ruralità in capo ai fabbricati rurali di cui al comma 1, diversi da quelli censibili nella categoria D/10 (*Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole*), è apposta una specifica annotazione.
3. Per il riconoscimento del requisito di ruralità, si applicano le disposizioni richiamate all'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

Articolo 2

Presentazione delle domande per il riconoscimento del requisito di ruralità e delle autocertificazioni

1. Agli effetti di quanto previsto dall'articolo 13, comma 14-*bis*, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, introdotto dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, le domande e le autocertificazioni necessarie ai fini del riconoscimento del requisito di ruralità sono redatte in conformità ai modelli di cui agli allegati A, B e C al presente decreto.
2. La documentazione di cui al comma 1 è presentata all'Ufficio provinciale territorialmente competente dell'Agenzia del Territorio, entro e non oltre il 30 settembre 2012, con le modalità stabilite in apposito comunicato della medesima Agenzia. Eventuali modifiche e integrazioni ai modelli, anche in relazione agli adempimenti di cui ai commi 4, 5 e 6, sono approvate con provvedimento del



direttore dell'Agenzia del Territorio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e sul sito internet: www.agenziaterritorio.gov.it.

3. La domanda di cui al comma 1 è presentata ai fini del riconoscimento del requisito di ruralità alle unità immobiliari sia ad uso abitativo che strumentali all'esercizio dell'attività agricola, censite al catasto edilizio urbano, ad eccezione di quelle che risultano già accertate in categoria D/10.
4. L'autocertificazione di cui al comma 1 deve contenere la dichiarazione che l'immobile possiede a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralità necessari ai sensi della normativa richiamata all'articolo 1, comma 3.
5. I fabbricati di nuova costruzione od oggetto di intervento edilizio, costituenti unità immobiliari per i quali sussistono i requisiti di ruralità sono dichiarati in catasto secondo le modalità previste dal decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, allegando una o più autocertificazioni redatte in conformità ai modelli di cui al comma 1.
6. Per le unità immobiliari, che, acquisendo o perdendo i requisiti di ruralità, necessitano di un nuovo classamento e rendita, permane l'obbligo di presentazione della dichiarazione, ai sensi degli articoli 20 e 28 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, con le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze n. 701 del 1994. Negli altri casi, ai soli fini della iscrizione o cancellazione di ogni annotazione riferita alla ruralità degli immobili, il soggetto obbligato presenta apposita richiesta al competente Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio, entro il termine di 30 giorni da quello in cui l'unità immobiliare ha acquisito o perso i previsti requisiti. Alla richiesta di iscrizione dell'annotazione sono allegate le autocertificazioni, redatte in conformità ai modelli di cui al comma 1. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 31 del richiamato regio decreto legge n. 652 del 1939, da ultimo modificato dall'articolo 2, comma 12, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
7. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, a tutte le altre ipotesi non contemplate dal presente decreto.

Articolo 3

Sottoscrizione delle domande e delle autocertificazioni

1. La domanda di cui all'articolo 2, è sottoscritta da uno dei soggetti che hanno la titolarità di diritti reali sull'immobile.
2. L'autocertificazione di cui all'articolo 2, commi 4, 5 e 6, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è



sottoscritta dal richiedente, ovvero dal conduttore dell'azienda agricola, con le modalità previste dall'articolo 38 dello stesso decreto.

Articolo 4

Verifica delle domande e delle autocertificazioni

1. L'Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio, per gli aspetti di diretta competenza, provvede, anche a campione, alla verifica delle autocertificazioni allegate alle domande di cui all'articolo 2, comma 3 e alle richieste di cui all'articolo 2, comma 6, nonché alla verifica del classamento e dei requisiti di ruralità per gli immobili dichiarati con le modalità previste dal decreto del Ministro delle Finanze n. 701 del 1994.
2. L'Agenzia del Territorio rende disponibili ai Comuni, sul Portale per i Comuni gestito dalla medesima Agenzia, e all'Agenzia delle Entrate, le domande presentate per il riconoscimento dei requisiti di ruralità di cui all'articolo 2, al fine di agevolare le attività di verifica di rispettiva competenza.
3. Le informazioni necessarie alla verifica dei requisiti di ruralità e dei contenuti dell'autocertificazione, presso le Amministrazioni competenti, ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della fonte di provenienza. Al fine di agevolare l'acquisizione di informazioni e dati, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le Amministrazioni che detengono tali informazioni o dati sono tenute a consentire, senza oneri, l'accesso, anche per via telematica, ai loro archivi informatici, nel rispetto della normativa della tutela della privacy.
4. Le informazioni necessarie alle verifiche di cui al comma 1, reperibili sul territorio, possono essere rese disponibili dai Comuni all'Agenzia del Territorio per il tramite del Portale di cui al comma 2.

Articolo 5

Aggiornamento degli atti del catasto

1. Viene fatta menzione negli atti del catasto, mediante specifica annotazione, con riferimento ad ogni unità immobiliare interessata, dell'avvenuta presentazione delle domande di cui all'articolo 2 del presente decreto ai fini del riconoscimento del requisito di ruralità.
2. Il mancato riconoscimento del requisito di ruralità, anche a seguito di segnalazione motivata del Comune o dell'Agenzia delle Entrate, è accertato con provvedimento motivato del Direttore dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio, registrato negli atti catastali mediante specifica annotazione e notificato agli interessati. Il



provvedimento è impugnabile dinanzi alle Commissioni tributarie provinciali, secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

3. Per le dichiarazioni di cui all'articolo 2, comma 5, l'Agenzia del Territorio procede ad effettuare l'accertamento, anche a campione, con le modalità previste dal decreto ministeriale n. 701 del 1994 e dal presente decreto, apponendo specifica annotazione.

Articolo 6

Disposizioni particolari per i catasti gestiti dalle Province autonome di Trento e Bolzano

1. Nei territori in cui il catasto è gestito dalle Province autonome di Trento e Bolzano, le attribuzioni demandate dall'articolo 13, commi 14-*bis* e 14-*ter*, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'Agenzia del Territorio, sono svolte dalle medesime Province.

2. Ai fini dell'uniforme applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto, l'Agenzia del Territorio, attraverso la pubblicazione sul sito internet www.agenziaterritorio.gov.it, provvede a rendere note le indicazioni diramate alle Province autonome di Trento e Bolzano, che le osservano per quanto applicabili.

Articolo 7

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui al presente decreto sostituiscono quelle contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011.

2. Ai sensi dell'articolo 29, comma 8, del citato decreto legge n. 216 del 2011, restano salvi gli effetti delle domande presentate ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente previsti dallo stesso comma e comunque entro e non oltre il 30 settembre 2012, in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali, già censiti nei gruppi ordinari. La presentazione delle domande e l'inserimento negli atti catastali dell'annotazione producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità, fatto salvo quanto indicato all'articolo 5, comma 2, del presente decreto, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, lì 26 LUG. 2012

Il Ministro



(Art 13, comma 14-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e art. 29, comma 8, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14)

Ufficio provinciale di

[illegible]

e il riconoscimento del requisito di ruralità ai sotto elencati immobili, ad uso non abitativo, strumentali all'esercizio dell'attività agricola, attualmente censiti al catasto edilizio urbano come di seguito indicato⁴:

Fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola:

Comune catastale	Codice Comune catastale	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Categoria

Dichiara, inoltre:⁵

.....

.....

.....

.....

Si allegano n. autocertificazioni e n. documenti e copie.

La presente domanda, qualora consegnata a mano, è presentata in duplice originale, di cui una è restituita per ricevuta.

Luogo e data

Firma

¹ Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali": i dati riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati dall'Agenzia del Territorio per le attività istituzionali previste dalla legge

² Indicare la denominazione della società o dell'ente interessato

³ I dati possono ricavarsi dalla visura catastale aggiornata. Noti gli identificativi catastali, i rimanenti dati sono reperibili anche sul sito <http://www.agenziaterritorio.gov.it>, nella sezione "Servizi on-line per..." – "Privati" – "Consulta i dati catastali (visure)"

⁴ Vedi nota 3

⁵ È facoltà del dichiarante indicare ogni informativa utile all'istruttoria della pratica (domicilio eletto, recapito telefonico, e-mail, ecc.), nonché la condizione giuridica dell'immobile (ad esempio, immobile acquisito da meno di cinque anni, per successione, compravendita, ecc.)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RESA PER
L'AGGIORNAMENTO DELLE SCRITTURE CATASTALI**
(DPR 28 dicembre 2000, n. 445)
FABBRICATI RURALI A DESTINAZIONE ABITATIVA

La presente dichiarazione è esente da bollo ai sensi
dell'art. 37 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

(In presenza del simbolo ☐ barrare le caselle di interesse)

[illegible]

nella qualità di:

- ☐ Proprietario o titolare di altro diritto reale sui fabbricati sotto indicati
- ☐ Rappresentante legale di².....
....., ditta titolare di diritto reale sui
fabbricati sotto indicati, con Codice Fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dagli artt. 46 e 47 del medesimo decreto

DICHARA

che le abitazioni di seguito indicate sono da considerarsi rurali o non utilizzate, ai sensi di quanto previsto dai commi 3, 3-bis lettera f), 3-ter, 4, 5 e 6 dell'art. 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito - con modificazioni - dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto trattasi di:

[illegible]

☐	Altre abitazioni utilizzate da altri componenti lo stesso nucleo familiare, rientranti nei limiti di cui all'art. 9, comma 5, del DL n. 557/1993					numero totale di persone, componenti lo stesso nucleo familiare, che utilizzano le abitazioni (indicare)			
Tipo Catasto ⁶	Codice del Comune catastale ⁷	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Vani catastali ⁸	m ²	A/1, A/8 o abitazione di lusso ⁹	
								☐ Sì ☐ No	
								☐ Sì ☐ No	
								☐ Sì ☐ No	
								☐ Sì ☐ No	

☐	Fabbricati utilizzati come abitazione dai dipendenti dell'azienda agricola a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiori a 100, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento (art. 9, comma 3-bis, lettera f) del DL n. 557/1993)					
Tipo Catasto ⁶	Codice del Comune catastale ⁷	Sezione	Foglio	Particella	Sub	A/1, A/8 o abitazione di lusso ⁹
						☐ Si ☐ No
						☐ Si ☐ No
						☐ Si ☐ No

☐	Fabbricati di tipo abitativo non utilizzati. In tal caso, allegare autocertificazione con firma autenticata attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas (art. 9, comma 6, del DL n. 557/1993)					
Tipo Catasto ⁶	Codice del Comune catastale ⁷	Sezione	Foglio	Particella	Sub	A/1, A/8 o abitazione di lusso ⁹
						☐ Si ☐ No
						☐ Si ☐ No
						☐ Si ☐ No

Inoltre, dichiara¹³:

- la sussistenza delle condizioni riguardanti la superficie del terreno a cui il fabbricato è asservito (art. 9, comma 3, lettera c, del DL n. 557/1993); ☐ Si ☐ No
- la sussistenza delle condizioni riguardanti il volume d'affari ed il reddito complessivo (art. 9, comma 3, lettera d, del DL n. 557/1993); ☐ Si ☐ No
- di essere iscritto al Registro delle imprese di cui all' articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in qualità di imprenditore agricolo, presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____ ☐ Si ☐ No
- di essere titolare di partita IVA n. _____¹⁴ ☐ Si ☐ No
- di percepire redditi da pensione corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura; ☐ Si ☐ No
- che le unità immobiliari di tipo abitativo insistono nello stesso Comune ove sono ubicati i fondi rustici costituenti l'azienda agricola, ovvero in Comuni confinanti; ☐ Si ☐ No
- che le abitazioni menzionate nella domanda cui la presente dichiarazione è allegata, anche indicate nelle tabelle sopra riportate, posseggono i requisiti di ruralità necessari ai sensi dell'art. 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda¹⁵. ☐ Si ☐ No

L'azienda agraria è composta dai seguenti fondi rustici iscritti al Catasto Terreni:

Codice del Comune catastale ⁷	Sezione	Foglio	Particella/e	Superficie	Titolo ¹⁶

Si allegano n° documenti, ad integrazione della presente dichiarazione, e copia fotostatica del proprio documento d'identità, in corso di validità¹⁷.

Luogo e data

Firma

¹ Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali": i dati riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati dall'Agenzia del Territorio per le attività istituzionali previste dalla legge

² Indicare la denominazione della società o dell'ente interessato. In tal caso l'autocertificazione è resa per conto della società o dell'ente interessato

³ Nel caso di abitazioni utilizzate ciascuna da un diverso soggetto titolare di diritti reali sulle unità immobiliari, ciascun soggetto dovrà compilare una propria distinta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

⁴ Barrare nel caso in cui il titolare di diritti sull'abitazione non sia una persona fisica

⁵ Rientrano nella presente fattispecie, tutte le abitazioni per le quali non è presente una specifica voce (es. abitazioni utilizzate dai dipendenti o destinate ad agriturismo)

⁶ Indicare "T" se il fabbricato è censito al Catasto Terreni, "U" se è censito al Catasto Edilizio Urbano

⁷ Il Codice del Comune catastale può ricavarsi dalla visura catastale aggiornata

⁸ Nel caso in cui l'immobile sia censito al Catasto Edilizio Urbano, la consistenza che risulta dalla visura catastale aggiornata può essere omessa. Nel caso di immobile censito al Catasto Terreni, per il conteggio dei vani si procede secondo le seguenti indicazioni: stanza = 1 vano; cucina = 1 vano; accessorio (bagno, corridoio, ripostiglio, ingresso, disimpegno) = $\frac{1}{2}$ di vano. Ne consegue che 3 accessori vanno conteggiati come 1 vano. Il totale si approssima al mezzo vano. Ad esempio, per un appartamento formato da tre stanze, cucina, due bagni, ripostiglio e corridoio, il conteggio dei vani risulta $3 \times 1 + 1 + 2 \times 0,33 + 0,33 + 0,33 = 5,33$, da approssimare a 5,5 vani

⁹ Indicare se trattasi o meno di abitazione di categoria A/1, A/8, oppure di lusso. Le unità immobiliari di categoria A/1 sono quelle di tipo signorile. Le unità immobiliari di categoria A/8 sono le abitazioni in villa. I requisiti delle abitazioni di lusso sono descritti nel DM Lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato ai sensi della L n° 408/49. Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera e) del DL 557/1993, i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 e A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali

¹⁰ Affittuario, comodatario, ecc.

¹¹ Da indicare solo se per l'atto è previsto l'obbligo di registrazione

¹² Indicare il tipo di Ufficio (Agenzia delle Entrate, Ufficio del Registro)

¹³ Nel caso in cui il dichiarante non è il soggetto conduttore del fondo, è possibile integrare la presente dichiarazione con autocertificazione del conduttore del fondo che attesta la sussistenza dei requisiti previsti

¹⁴ Da compilare solo in caso di risposta positiva. Indicare la partita IVA della persona giuridica qualora l'autocertificazione sia resa dal rappresentante legale

¹⁵ Nel caso in cui l'immobile sia entrato nel possesso del soggetto dichiarante da meno di cinque anni, è possibile anche integrare la presente dichiarazione con autocertificazione dei precedenti titolari di diritti reali, o di loro eredi, con cui è dichiarata la sussistenza dei requisiti di ruralità per il periodo complementare al quinquennio previsto dalla legge. Non è necessario rispondere al quesito nel caso in cui l'autocertificazione sia allegata ad una dichiarazione prodotta con la procedura Docfa, di cui al decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, ovvero ad una richiesta di ruralità avanzata ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto cui il presente modello è allegato

¹⁶ Indicare il titolo: proprietà, locazione, ecc.

¹⁷ È facoltà del dichiarante allegare, se ritenuto necessario, anche ogni utile informativa finalizzata a specificare ulteriormente quanto dichiarato. Se la dichiarazione è sottoscritta, previa preliminare identificazione del dichiarante, innanzi all'impiegato dell'Ufficio dell'Agenzia del Territorio, la copia del documento di identità può essere omessa.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RESA
PER L'AGGIORNAMENTO DELLE SCRITTURE CATASTALI
(DPR 28 dicembre 2000, n. 445)**

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI AD USO NON ABITATIVO

Tipologia		Descrizione della tipologia dell'immobile
1	☐	Costruzione strumentale all'attività di coltivazione del terreno (ricovero attrezzi, macchine agricole, derrate agricole, scorte, ecc .) ³
2	☐	Costruzione strumentale all'attività di silvicoltura
3	☐	Costruzione destinata all'attività di allevamento e ricovero degli animali
4	☐	Costruzione strumentale alla protezione delle piante
5	☐	Costruzione strumentale ad una delle attività di cui al comma 3 dell'art. 2135 del codice civile
6	☐	Immobile a destinazione non abitativa utilizzato per lo svolgimento di attività agrituristica, autorizzata dagli organi competenti (regione e comune)
7	☐	Immobile destinato alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna
8	☐	Immobile destinato ad uso di ufficio dell'azienda agricola
9	☐	Immobile destinato all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso
10	☐	Immobile strumentale alla produzione e alla cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali o fotovoltaiche, oppure strumentale alla produzione di carburanti o prodotti chimici ottenuti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo

Inoltre, dichiara:

- di essere titolare di partita IVA n. _____⁴ ☐ Sì ☐ No
- che i fabbricati strumentali all'attività agricola menzionati nella domanda cui la presente dichiarazione è allegata, anche indicati nella tabella più avanti riportata, posseggono i requisiti di ruralità, ai sensi dell'art. 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda⁵. ☐ Sì ☐ No

L'azienda agraria è composta dai seguenti fondi rustici iscritti al Catasto Terreni⁶:

[illegible]

Si elencano di seguito i fabbricati, ad uso non abitativo, strumentali all'esercizio dell'attività agricola, per tipologia e modalità di utilizzo¹⁰:

Tipologia ¹¹	Tipo catasto ¹²	Codice del Comune catastale ⁷	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Modalità di utilizzo dell'immobile ¹³

Si allegano n° documenti, ad integrazione della presente dichiarazione, e copia fotostatica del proprio documento d'identità in corso di validità¹⁴.

Luogo e data

Firma

¹ Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali": i dati riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati dall'Agenzia del Territorio per le attività istituzionali previste dalla legge

² Indicare la denominazione della società o dell'ente interessato. In tal caso l'autocertificazione è resa per conto della società o dell'ente interessato

³ In questa tipologia è possibile includere gli immobili di tipo abitativo non più utilizzati come abitazione, ma strumentali all'esercizio dell'attività agricola (ricovero attrezzi, macchine agricole, derrate agricole, scorte, ecc.)

⁴ Da compilare solo in caso di risposta positiva. Indicare la partita IVA della società o dell'ente interessato, quando l'autocertificazione è resa dal rappresentante legale

⁵ Nel caso in cui l'immobile sia entrato nel possesso del soggetto dichiarante da meno di cinque anni, è possibile anche integrare la presente dichiarazione con autocertificazione dei precedenti titolari di diritti reali, o di loro eredi, con cui è dichiarata la sussistenza dei requisiti di ruralità per il periodo complementare al quinquennio previsto dalla legge. Non è necessario rispondere al quesito nel caso in cui l'autocertificazione sia allegata ad una dichiarazione prodotta con la procedura Docfa, di cui al decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, ovvero ad una richiesta di ruralità avanzata ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto cui il presente modello è allegato

⁶ Quando la dichiarazione è resa dai rappresentanti legali di cooperative di imprenditori agricoli o di loro consorzi, è necessario integrare la presente dichiarazione con l'elenco degli identificativi catastali dei fondi che costituiscono le aziende agricole dei soci. In caso di cooperative o consorzi agricoli con elevato numero di soci, in luogo dell'elenco delle particelle possedute dai soci, è possibile allegare alla presente dichiarazione un'autocertificazione in formato libero da parte del rappresentante legale della cooperativa o consorzio. Tale autocertificazione deve riportare, fra l'altro, quanto segue: *"Si dichiara che i prodotti oggetto di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, sono conferiti in prevalenza dai propri soci che conducono i terreni a titolo di proprietà o altro titolo. Si dichiara altresì che detti soci sono quelli riportati nell'allegato alla presente dichiarazione, costituito da copia fotostatica del "libro soci", contenente anche i relativi codici fiscali"*. Ogni allegato deve essere datato e sottoscritto dal richiedente

⁷ Il Codice del Comune catastale può ricavarsi dalla visura catastale aggiornata

⁸ Da indicare solo se per l'atto è previsto l'obbligo di registrazione

⁹ Indicare il tipo di Ufficio (Agenzia delle Entrate, Ufficio del Registro)

¹⁰ Vedi nota 5

¹¹ Indicare il numero della tipologia dell'immobile riportato nella tabella soprastante. Ad esempio, nel caso di una stalla, riportare "3" (Costruzione strumentale all'attività di allevamento)

¹² Indicare "T" se il fabbricato è censito al Catasto Terreni, "U" se è censito al Catasto Edilizio Urbano

¹³ Indicare sinteticamente il modo di utilizzo dell'immobile. Nel caso dell'esempio di cui alla nota 11, riportare "Stalla", "Ovile", ecc.

¹⁴ È facoltà del dichiarante allegare, se ritenuto necessario, anche ogni utile informativa finalizzata a specificare ulteriormente quanto dichiarato. Se la dichiarazione è sottoscritta, previa preliminare identificazione del dichiarante, innanzi all'impiegato dell'Ufficio dell'Agenzia del territorio, la copia del documento di identità può essere omessa

Direzione centrale Catasto e cartografia

Roma, 17/9/2012
Prot. n° 43927
Allegati: n.
Rif. nota
Prot. n°

Alle Direzioni regionali

Agli Uffici provinciali

LORO SEDI

E, p.c.

Alla Direzione centrale Pianificazione
controllo e amministrazione

Alla Direzione centrale Pubblicità
immobiliare e affari legali

Alla Direzione centrale Sistemi informativi

Alla Direzione centrale Audit

SEDE

Oggetto: Attività di accertamento con attribuzione della rendita presunta – Sanzioni amministrative di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 – Chiarimenti e istruzioni operative.

In riferimento alle attività in oggetto, pervengono alla scrivente diverse richieste di chiarimenti in ordine all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 11, comma 7, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44¹), in merito alle quali si rappresenta quanto segue.

Come noto, la norma in esame prevede l'obbligo, per i titolari di diritti reali sugli immobili non dichiarati in catasto, ai quali è stata attribuita, ai fini fiscali, una rendita presunta, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n.

¹ Si riporta il testo della norma: "Per le unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi del comma 10 dell'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'art. 2 comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, i soggetti obbligati devono provvedere alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, del comunicato di cui all'articolo 2 comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. In caso di mancata presentazione entro tale termine si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 2 comma 12 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23".

78, di presentare gli atti di aggiornamento catastale entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui all'articolo 2, comma 5-*bis*, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

Inoltre, nell'ipotesi di mancato rispetto del suddetto termine, il secondo periodo della norma sopra richiamata, prevede l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 2, comma 12, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Al riguardo, si ritiene opportuno precisare che il legislatore mostra di aver correlato le sanzioni in esame al mancato rispetto dello specifico termine previsto dallo stesso articolo 11, comma 7; in tale prospettiva, l'obbligo di curare il prescritto adempimento entro il citato termine di 120 giorni si configura come autonoma fattispecie, nel cui peculiare ambito deve essere attivato l'eventuale procedimento sanzionatorio.

Tanto premesso, si ricorda in primo luogo, con riferimento ai comunicati del 3 maggio 2012⁽²⁾, emanati ai sensi del citato articolo 2, comma 5-*bis*, del decreto legge n. 225 del 2010, che gli stessi sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 102 di pari data; nei casi di specie, pertanto, il predetto termine di 120 giorni, al cui infruttuoso spirare è correlata l'applicabilità della sanzione in esame, risulta scaduto il **31 agosto 2012**⁽³⁾.

Per quanto concerne, poi, le concrete modalità di determinazione e di applicazione della sanzione di cui trattasi, si rimanda ai chiarimenti forniti in proposito con la circolare n. 2 del 2002, emanata dall'Agenzia del Territorio, con cui sono state illustrate le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative tributarie, stabilite dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con specifico riferimento all'ambito delle violazioni in materia catastale.

Con tale documento di prassi si sono altresì precisati i presupposti per l'applicabilità dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 ⁽⁴⁾ del D.Lgs. n. 472 del 1997, istituto che si ritiene applicabile anche con riferimento alla fattispecie in esame.

Alla luce di quanto sopra esposto, se l'atto di aggiornamento viene presentato entro 90 giorni, ovvero entro un anno, dallo scadere del termine previsto per l'adempimento spontaneo (nel caso di cui trattasi, 120 giorni dalla data di pubblicazione dei comunicati di cui si è detto), si rende applicabile la riduzione della sanzione, rispettivamente, ad un decimo ovvero ad un ottavo del minimo edittale.

² Prima fase di pubblicazione della rendita presunta all'albo pretorio comunale.

³ Si evidenziano peraltro le disposizioni del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1° giugno 2012, con il quale sono stati sospesi i termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Il termine finale di sospensione è stato prorogato al 30 novembre 2012 dal decreto ministeriale 24 agosto 2012.

⁴ Come modificato, da ultimo dall'art. 1, comma 20, lett. a), della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

Rimane fermo che, come chiarito nella predetta circolare n. 2 del 2002, l'istituto in esame può trovare applicazione solo a condizione che:

- il soggetto che sia incorso in una violazione della norma catastale provveda spontaneamente e direttamente a regolarizzare la propria posizione, entro i termini fissati dalla norma;
- la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza;
- il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento dei tributi dovuti.

In tutti gli altri casi - qualora i soggetti obbligati non abbiano presentato l'atto di aggiornamento catastale, ovvero quando, pur essendoci stato l'adempimento spontaneo e lo stesso sia tardivo o comunque difettino le condizioni per l'applicabilità del ravvedimento operoso - l'Ufficio dovrà provvedere a contestare la violazione e ad irrogare le correlate sanzioni ai sensi dell'articolo 16 del citato D.Lgs. n. 472 del 1997, notificando apposito atto ai soggetti inadempienti.

Riepilogando, possono verificarsi le seguenti ipotesi:

- a) riduzione della sanzione ad un decimo del minimo edittale previsto, nell'ipotesi di regolarizzazione entro novanta giorni: € 103,20;
- b) riduzione della sanzione ad un ottavo del minimo edittale previsto, nell'ipotesi di regolarizzazione entro un anno: € 129,00;
- c) contestazione e irrogazione della sanzione, ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 472 del 1997, nella misura determinata dall'Ufficio, nell'ipotesi di presentazione dell'atto di aggiornamento oltre l'anno, ovvero anche nell'ipotesi di presentazione entro l'anno, qualora difettino i presupposti per beneficiare del ravvedimento operoso: da un minimo di € 1.032,00 ad un massimo € 8.264,00.

In quest'ultimo caso, le sanzioni, da contestare entro i previsti termini decadenziali, devono essere applicate secondo i principi e i criteri generali stabiliti dal menzionato decreto legislativo.

In considerazione di quanto sopra esposto e per quanto concerne gli aspetti operativi connessi alla riscossione delle sanzioni amministrative in oggetto, si richiede alla Direzione centrale Sistemi informativi di voler interessare il *partner* tecnologico Sogei, in coordinamento anche con la Direzione centrale Pianificazione controllo e amministrazione, affinché vengano:

a) adeguate le procedure informatiche, con riferimento alla nuova tipologia di violazione esaminata nella presente nota, mediante l'inserimento di un nuovo campo negli applicativi in uso (Docfa telematico, procedure di cassa e di ausilio all'individuazione delle posizioni sanzionabili) che consenta di riportare la data di pubblicazione del comunicato dal quale far decorrere i termini per il calcolo del ravvedimento operoso.

b) integrate le voci del listino, in uso alla procedura di cassa.

Nelle more dell'implementazione delle procedure informatiche per l'invio del DOCFA telematico, i professionisti interessati possono indicare una data fittizia come data di ultimazione lavori che, per il caso in esame è il 1° agosto 2012, specificando nella relazione del Mod. D la circostanza e l'effettiva data di ultimazione lavori.

Tanto si rappresenta sui quesiti posti e trattati con la presente, invitando le strutture territoriali a darne conoscenza all'utenza professionale interessata.

IL DIRETTORE
(Franco Maggio)

